



UNIVERSITAT<sup>DE</sup>  
BARCELONA

## **Il processo di costituzionalizzazione in Tunisia e i diritti dei vulnerabili: minoranze, donne e bambini**

Giovanni D'Auria



Aquesta tesi doctoral està subjecta a la llicència **Reconeixement 4.0. Espanya de Creative Commons.**

Esta tesis doctoral está sujeta a la licencia **Reconocimiento 4.0. España de Creative Commons.**

This doctoral thesis is licensed under the **Creative Commons Attribution 4.0. Spain License.**

**IL PROCESSO DI DEMOCRATIZZAZIONE IN  
TUNISIA E I DIRITTI DEI VULNERABILI:  
MINORANZE, DONNE E BAMBINI**



*A due mamme, Carmela e Rachida,  
rispettivamente della riva Nord e della riva  
Sud del Mediterraneo, le quali nella loro reale  
ortodossia, l'una cristiana e l'altra musulmana,  
rappresentano per me un esempio di umanità e  
tolleranza*



## INDICE

<b>Abstract</b> .....	pag. 1
<b>Introduzione</b> .....	pag. 7

### CAPITOLO I

#### LA INTERNAZIONALIZZAZIONE TUNISINA: DALLE ORIGINI AL PARTENARIATO EURO-MEDITERRANEO

##### SEZIONE I

I.I.1. Tipicità della Tunisia tra storia e mito.....	pag. 21
I.I.2. Dalla “rivoluzione dei gelsomini” alla nuova Costituzione.....	pag. 34

##### SEZIONE II

I.II.1. Lo sviluppo della democrazia tunisina e i diritti pre-democratici.....	pag. 45
I.II.2. La Tunisia e la sua <i>overture</i> ai trattati internazionali in materia di diritti umani e diritti delle minoranze.....	pag. 48
I.II.3. Gli accordi di Barcellona: dai primi accordi Euro – Med al Processo di Barcellona e alla Politica del Partenariato.....	pag. 52
I.II.4. L’accordo euro-tunisino del 1998: verso la internazionalizzazione della politica tunisina.....	pag. 60
I.II.5. Barcellona 1995: validità del processo formale e criticità di quello sostanziale.....	pag. 66
I.II.6. Brevi cenni sulle successive politiche di partenariato e la sottesa realpolitik.....	pag. 76

**CAPITOLO II**  
**IL PROCESSO DI DEMOCRATIZZAZIONE IN TUNISIA**  
**(PARTE I)**

II.1. Tipicità del costituzionalismo tunisino tra antichi modelli di costituzione a confronto.....	pag. 85
II.1.1. La Costituzione cartaginese e l'importanza del popolo.....	pag. 86
II.2. Il Patto Fondamentale di Sicurezza e la Costituzione del 1861.....	pag. 87
II.3. La Costituzione del 1959 ed il Codice di Statuto Personale.....	pag. 90
II.4. La rivoluzione germogliata dai semi delle precedenti rivolte: dinamica degli eventi.....	pag. 99
II.4.1. Irradiazione dei valori della rivoluzione “dignitaria” tunisina verso altri Paesi a vocazione democratica ancora lontani dalla “primavera”.....	pag. 105
II.4.2. I lavori dell'Assemblea Costituente nell'alveo dello spazio democratico costituito.....	pag. 110
II.5. Verso la nascita della “Costituzione del popolo”.....	pag. 124
II.5.1. La democrazia partecipativa nel processo costituente tunisino.....	pag. 132
II.5.2. Il significativo contributo di alcuni attori internazionali al lavoro dei costituenti.....	pag. 137
II.6. Il ruolo dell'Islam e degli islamisti nel dibattito democratico tunisino.....	pag. 138

### **CAPITOLO III**

#### **IL PROCESSO DI DEMOCRATIZZAZIONE IN TUNISIA**

##### **(PARTE II)**

III.1. Dal preambolo ai diritti e libertà, tra innovazione e “contraddizione” della nuova Costituzione.....	pag. 149
III.1.1. Il rilievo della cittadinanza nella nuova Costituzione.....	pag. 153
III.2. L’ARP: Un Parlamento monocamerale dotato di poteri forti...	pag. 186
III.3. La diarchia dell’Esecutivo.....	pag. 189
III.4. Il potere giurisdizionale: tra istituzione del CSM e della Corte Costituzionale.....	pag. 201
III.4.1. L’essenzialità della funzione della Corte Costituzionale.....	pag. 206
III.5. La natura costituzionale delle Autorità amministrative indipendenti tunisine: alcuni aspetti comparativi.....	pag. 212
III.6. L’aperta questione della giustizia di transizione.....	pag. 219
III.7. Osservazioni conclusive al II e III capitolo.....	pag. 221

### **CAPITOLO IV**

#### **LA COSTITUZIONALIZZAZIONE DEL “POTERE LOCALE”:**

#### **AUSPICIO PER UNA “SOCIETÀ CIVILE LOCALE”**

##### **SEZIONE I**

IV.I.1. L’Amministrazione decentrata nelle ultime due Costituzioni.....	pag. 227
IV.I.1.1. La libera amministrazione e il decentramento.....	pag. 239
IV.I.2. La cooperazione decentralizzata per una capillare tutela dei diritti umani e dei vulnerabili.....	pag. 245
IV.I.2.1. La cooperazione decentralizzata per uno sviluppo crescente e duraturo anche a livello locale.....	pag. 251



IV.I.3. Sulla questione dell'acqua, quale bene primario e fattore di sviluppo della persona umana nelle diverse realtà territoriali del Paese.....pag. 259

## SEZIONE II

IV.II.1. La società civile mobilitata a vincere la sfida per il decentramento amministrativo del Paese: la società civile locale come avamposto della difesa dei diritti dei gruppi vulnerabili.....pag. 265

IV.II.2 L'influenza "indiretta" del processo di Barcellona sulle successive vicende tunisine: tra necessità di aderirvi per scopi economici e condivisione dei principi universali, nonostante le forti contrapposizioni.....pag. 271

IV.II.3. I principi democratici seminati dal Processo di Barcellona: possibile attecchimento in Tunisia?.....pag. 278

IV.II.4 Una condizione non "spalleggiata": lo sviluppo della società civile e delle politiche di sensibilizzazione verso i diritti delle minoranze.....pag. 286

IV.II.5. Le politiche economiche a sostegno della società civile e della democratizzazione: i regolamenti Meda e la promozione dei diritti umani e dei gruppi vulnerabili.....pag. 293

IV.II.6. La clausola democratica nell'accordo d'associazione UE-Tunisia: quale condizionalità per i vulnerabili?.....pag. 299

## SEZIONE III

IV.III.1. Gli "interessi" americani nello sviluppo democratico dei Paesi arabi: uno tra i possibili ostacoli alla riuscita della politica del partenariato?.....pag. 305

IV.III.2. Considerazioni conclusive. La società civile tunisina saprà vincere le sfide future per l'affermazione di reali forme di democrazia partecipativa (art. 139 Cost.)?.....pag. 307

## CAPITOLO V

### LA TUNISIA ED IL PROBLEMA DELLA TUTELA DEI VULNERABILI (MINORANZE, DONNE E BAMBINI)

V.1. I diritti umani tra universalismo e relativismo culturale.....	pag. 317
V.2. Le strutture pubbliche dei diritti dell'uomo.....	pag. 324
V.2.1. Gli Organi di governo tunisino posti a tutela dei diritti umani.....	pag. 326
V.2.2. Le istanze e gli organi indipendenti in materia di diritti umani.....	pag. 331
V.3. Il ruolo del giudice, dell'avvocato e della stampa.....	pag. 339
V.4. Carceri e diritti violati.....	pag. 348
V.5. La protezione dei diritti dei gruppi vulnerabili in Tunisia: minoranze, donne e bambini.....	pag. 352
V.5.1. I «diversi»: il non musulmano, l'amore libero e l'amore per le persone dello stesso sesso (l'amour des garçons), il malato cronico stigmatizzato e l'handicappato, il nero, il non arabofono, lo straniero.....	pag. 358
V.5.1.1. «Un altro Dio»: la condizione del non musulmano tra storia ed attualità.....	pag. 359
V.5.1.2. «Libertà d'amare, libertà d'essere»: l'amore libero e l'amore tra le persone dello stesso sesso (l'amour des garçons).....	pag. 368
V.5.1.3. Un altro genere di diversità: il celibato.....	pag. 389
V.5.1.4. «Una espiazione divina»: il malato cronico stigmatizzato e l'handicappato.....	pag. 392
V.5.1.5. «Questione di colore »: il nero.....	pag. 403

V.5.1.6. «Le lingue perdute »: il non arabofono.....	pag. 408
V.5.1.7. «Non cittadino, non persona»: lo straniero.....	pag. 410
V.6. Uguaglianza uomo – donna, una realtà?.....	pag. 415
V.6.1. Donna e sessualità: «en Tunisie, c’est tabou, mais c’est finalement un plaisir de vie».....	pag. 416
V.6.2. La donna ed il velo.....	pag. 419
V.6.3. La donna prostituta ed il fenomeno delle escort girls, «...ce qui compte c’est l’argent!».....	pag. 421
V.6.4. L’altra faccia della società tunisina: una società matriarcale?.....	pag. 423
V.6.5. La Tunisia, pioniera nel mondo arabo in materia di diritti delle donne.....	pag. 424
V.7. Il bambino ed il diritto ad essere protetto in tutta la sua libertà.....	pag. 430
Osservazioni conclusive al capitolo V.....	pag. 440
<b>Conclusioni e prospettive risolutive</b> .....	pag. 445
<b>Appendice al IV capitolo -</b> Interviste a testimoni privilegiati in merito all’influenza indiretta esercitata dal Processo di Barcellona e dalla clausola di condizionalità (art. 2) degli accordi di associazione sulla democratizzazione tunisina.....	pag. 481
Note all’appendice del IV capitolo.....	pag. 503
<b>Appendice al V capitolo –</b> Gli illuministi tunisini aprono un arcobaleno sul mondo arabo.....	pag. 508
Note all’appendice del V capitolo.....	pag. 521
<b>Riferimenti bibliografici</b> .....	pag. 523

## ABSTRACT

In questo lavoro di ricerca si è tentato di rispondere alla domanda se la teoria dell'universalità di certi diritti come quelli riguardanti i vulnerabili, in particolare le minoranze, donne e bambini, possa essere estesa anche a Paesi di fede musulmana che, al contrario, insistono sulla specificità culturale. È il caso della Tunisia che si è scelto di studiare in virtù del suo passato ricco di civiltà e del nuovo processo di democratizzazione in corso, senza trascurare l'importanza della sua adesione a interessanti accordi internazionali come il Patto di Barcellona. Si è quindi compreso che l'ostacolo alla protezione di certi diritti non può essere attribuito solo alla religione poiché, anche se le diverse confessioni non esistessero, non sarebbe ugualmente facile garantire il rispetto incondizionato dei diritti dei vulnerabili, in particolare di quelle minoranze come gli handicappati e gli omosessuali, che non possono mai diventare, né diventeranno, una maggioranza.

Al fine di ridurre e / o risolvere queste forti disparità relative a qualsivoglia ordinamento giuridico, compreso quello del Paese studiato, sarà necessario rendere la libertà di coscienza un principio generale ed efficace *erga omnes* e assicurare che la società civile sia rafforzata e sensibilizzata verso la tutela dei diritti fondamentali. Ciò dovrà avvenire non solo a livello locale ma universale, attraverso un dialogo tra maggioranze e minoranze, nel segno della vera democrazia, superando l'ostilità delle élites politiche che, il più delle volte, dietro le varie dichiarazioni di principio calpestanto i diritti umani per scopi economici.

\* \* \*

The aim of this work is to answer the research question of whether the theory of universality of certain rights such as those concerning the vulnerable, in particular minorities, women and children, can also be

extended to muslim countries, which still insist on cultural specificity instead. Consequently, we decided to study the case of Tunisia, because of both its past full of different civilizations, and the new ongoing process of democratization, and the importance of its subscription to interesting international agreements, such as the Barcelona Pact. What was understood within this thesis is that the obstacle to the protection of certain rights cannot be blamed only on religion; in fact, even if different religions did not exist, it would not be easy as well to guarantee the unconditional respect of the rights of the vulnerable, especially of those minorities such as handicapped and homosexuals, that unfortunately cannot and will never become a majority.

Therefore, in order to reduce and / or resolve these strong disparities related to any legal system, including that of the studied country, it will be necessary to make freedom of conscience a general and effective principle *erga omnes*, and to ensure that civil society is strengthened and sensitized towards the protection of fundamental rights. This will have to take place not only on a local but also on a universal level, by exploiting dialogue between majorities and minorities, according to the principles of a real democracy. In this way, it would be possible to finally overcome the hostility of political élites which, most of the times, in spite of the various peaceful declarations, trample human rights for economic purposes.

\* \* \*

En este trabajo de investigación se ha intentado responder a la pregunta si la teoría de la universalidad de algunos derechos, en particular aquellos de las personas indefensas, las minorías, mujeres y niños, pueda ser extendida también a los países de fe musulmana que, al contrario, insisten en la diversidad cultural.

Es el caso de Túnez, el cual se ha elegido de estudiar teniendo en cuenta su pasado rico de civilizaciones y del nuevo proceso de democratización en curso, sin pasar por alto la importancia de su adhesión a los interesantes acuerdos internacionales, como el Pacto de Barcelona.

Entonces se ha entendido que el obstáculo de la protección de algunos derechos no puede ser atribuido solo a la religión, ya que si las diversas religiones no existieran, no sería fácil garantizar el respeto incondicional de los derechos de los más vulnerables, en particular de aquellas minorías como las personas con discapacidad y homosexuales, que no pueden nunca convertirse, ni se convertirán , en una mayoría.

Con el fin de reducir y/o eliminar estas fuertes desigualdades relacionadas con cualquier ordenamiento jurídico, incluido el país objeto de estudio, será necesario hacer de la libertad de conciencia un principio general con eficacia *erga omnes* y asegurar que la sociedad civil se vea reforzada y sensibilizada hacia la protección de los derechos fundamentales. Esto tendrá que suceder no solo a nivel local sino también universal, a través de un dialogo entre mayorías y minorías, bajo el signo de la verdadera democracia, superando la hostilidad de las élites políticas, que en la mayoría de los casos, detrás de las diferentes declaraciones de principios, pisotean los derechos humanos por objetivos económicos.



«Voyez-vous, il y a de l'autre côté de la Méditerranée des pays en voie de développement. Mais il y a aussi chez eux une civilisation, une culture, un humanisme, un sens des rapports humains que nous avons tendance à perdre dans nos sociétés industrialisées et qu'un jour nous serons probablement très contents de retrouver chez eux. Eux et nous, chacun à notre rythme, avec nos possibilités et notre génie, nous avançons vers la société industrielle. Mais si nous voulons autour de cette Méditerranée, accoucheuse de grandes civilisations, construire une civilisation industrielle qui ne passe pas par le modèle américain et dans laquelle l'homme sera une fin et non un moyen, alors il faut que nos cultures s'ouvrent très largement l'une à l'autre» (Charles DE GAULLE, cité initialement par Paul BALTA, in *Méditerranée: Défi et enjeux*, L'Harmattan, 2000, p. 68).





## INTRODUZIONE

La ricerca intende analizzare lo sviluppo del processo democratico tunisino al fine di comprendere se i diritti umani, particolarmente quelli dei soggetti vulnerabili (minoranze, donne e bambini), possano trovare sviluppo nel Paese a seguito della entrata in vigore della nuova Costituzione e, ancor prima, alla luce dei principi già espressi nel Patto di Barcellona del 1995 che hanno portato «il vento della democrazia in tutta l'area del Maghreb».<sup>1</sup> Lo studio è aggiornato fino al mese di dicembre 2017, coincidente con l'ultimo periodo di soggiorno dell'autore in Tunisia, ove è stato condotto gran parte del presente lavoro.

La ricerca è stata realizzata quasi interamente sul campo, nell'arco di circa tre anni e mezzo, presso diverse università di Tunisi e centri altamente specializzati ed ha visto la partecipazione dello scrivente a numerosi convegni e corsi afferenti al tema dei diritti umani e delle minoranze nonché al diritto costituzionale ed amministrativo tunisino.

Durante il predetto soggiorno, il candidato ha intessuto una rete di contatti e di conoscenze, utili ai fini della ricerca, nonostante le innumerevoli difficoltà economiche, logistico-alloggiative e di accessibilità ai luoghi del sapere.

Con il presente studio si è cercato di capire quale possibile futuro potranno avere le democrazie, anche quelle più antiche, e con esse la tutela dei diritti dei gruppi vulnerabili, a seguito del cambiamento epocale generato dal fenomeno della globalizzazione e da quello più recente dell'immigrazione di massa da Paesi di cultura islamica verso quelli occidentali.

La risposta, anche in questo caso, sicuramente può essere fornita dallo studio della Tunisia, che appare più incline, tra i Paesi dell'area mediorientale, ad accogliere i principi universali.

---

<sup>1</sup> Da intervista a R. Tlili presso Fondation Ahmed Tlili pour la culture démocratique, Tunis, 5 maggio 2017.

Lo studio del problema dei gruppi vulnerabili, con particolare riferimento ad alcune minoranze, si rende necessario proprio perché si ritiene che esse costituiscano un po' il termostato<sup>2</sup> di una sana democrazia che debba fondarsi sul rispetto della singola persona umana. La questione non investe solo la Tunisia, sui cui è stata condotta l'intera ricerca sperimentale, ma, per usare le parole di Hafidha Chekir, essa costituisce un problema pandemico.<sup>3</sup>

Nello specifico, il progetto di ricerca, dopo aver tracciato un profilo storico del Paese evidenziandone i diversi primati, analizza successivamente la politica di internazionalizzazione della Tunisia evidenziando gli accordi di Barcellona del 1995 che videro, tra l'altro, davanti al tavolo delle trattative anche Israele e l'Autorità palestinese. Tali accordi sono apparsi, senza ombra di dubbio, assai importanti per avviare politiche comuni tra l'Europa ed i Paesi terzi mediterranei per gli aspetti economici, sociali, umani, culturali e per quelle questioni di sicurezza comune.

Il "partenariato euromediterraneo", così come vennero battezzati gli accordi di Barcellona, si basava, infatti, su uno spirito di solidarietà e di rispetto delle specificità proprie di ogni partecipante, inserendosi in maniera complementare rispetto alle azioni intraprese a favore della pace, della stabilità e dello sviluppo dell'intera area considerata. Gli accordi *de quibus* auspicavano il rafforzamento della democrazia nonché il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali richiamando i principi enunciati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Ai fine della ricerca, delineare i profili storici della Tunisia gioverà a rilevare la sua unicità nel panorama arabo-musulmano ma anche la sua

---

<sup>2</sup> Espressione mutuata da F. Delpérée – vedi *infra* G. D'AURIA, "Le Istanze costituzionali indipendenti tunisine nel ruolo di «rafforzamento» della democrazia", in *Il Corriere di Tunisi - Corriere Euromediterraneo*, n. 156, ottobre 2016, pp. 13,14.

<sup>3</sup> Cfr. G. D'AURIA, "Être homosexuel au Maghreb", in *Il Corriere di Tunisi - Corriere Euromediterraneo*, n. 159, gennaio 2017, p. 23.

predisposizione ad essere un Paese sperimentale per la riva Nord e Sud del Mediterraneo, soprattutto in termini di democrazia e diritti umani.

Anche lo strumento delle recenti riforme adottate dal Paese, a cominciare dalla nuova Costituzione del 2014, e l'apporto non secondario della società civile, ci porteranno a tracciare questa particolarità tutta tunisina. Il lavoro della società civile, infatti, già ritenuto indispensabile in seno al predetto partenariato, potrebbe essere in grado di contribuire, in un prossimo futuro, insieme a quello svolto dagli attori della politica, ad un fattivo sviluppo democratico dell'intero Paese.

Lo studio dei diritti umani e soprattutto delle minoranze in Tunisia assume fondamentale importanza proprio perché essa si distingue dalle altre nazioni dell'Africa occidentale in quanto si è dotata, a partire dal 27 gennaio del 2014, di una Costituzione avanguardista.

L'analisi dottorale indagherà internamente al tessuto sociale tunisino, nell'attuale periodo che è uno dei più interessanti della storia repubblicana del Paese; verificherà fino a che punto sono condivise le premesse democratiche che potranno servire da base, si spera, all'introduzione anche di "nuovi diritti"; contribuirà a tracciare un quadro più realistico della situazione post Costituzione evidenziando i pregi ed i limiti di questa nuova fase, proponendosi, pertanto, l'obiettivo di analizzare le prospettive di questa transizione in rapporto ai predetti "nuovi diritti" che potrebbero essere rivendicati dalle minoranze per mezzo del richiamo ai principi espressi dalla nuova Carta costituzionale.

L'indagine, dunque, si concentrerà sulla tutela dei diritti di alcuni gruppi vulnerabili cercando di capire se, in un Paese musulmano come la Tunisia, già messo a dura prova dagli attentati terroristici del Bardo, di Sousse e dalle immigrazioni libiche, ci sono o ci saranno mai i presupposti per l'affermazione in futuro di "nuovi diritti" già tutelati in diversi Paesi

democratici del mondo. Ce la farà il popolo tunisino a difendere la propria storia e cultura? Il modello di “democrazia tunisina” nonché di “islamicità laica” potrà mai essere imitato dagli altri Stati del Maghreb e non solo?

L’Unione Europea, dal proprio canto, nell’ambito delle politiche di democratizzazione dell’area della sponda Sud del Mediterraneo, ha cercato di fornire, attraverso il programma Meda (il regolamento MEDA ha costituito il principale strumento della cooperazione economica e finanziaria del partenariato euromediterraneo) un aiuto finanziario e tecnico ai Paesi del Maghreb e del vicino Oriente.

Nell’epoca della globalizzazione e dell’allargamento dell’Unione Europea ad Est è sembrato, infatti, quanto mai necessario intrattenere rapporti di buon vicinato e sviluppare una politica di collaborazione economico-sociale con i Paesi confinanti, specie con quelli che si affacciano sul Mediterraneo. Questa politica, come abbiamo già avuto modo di ricordare, ha assunto una certa rilevanza proprio in seguito agli Accordi Barcellona del 1995. Tali accordi, in un certo qual modo, hanno segnato una rottura con le vecchie politiche, soprattutto se si tiene a mente il passato coloniale dei Paesi europei in Africa. Ci si relazionava così ai Paesi del nord Africa in maniera diversa considerandoli partner cioè Stati alla pari. Se in questi Paesi, infatti, esistono ancora conflittualità interne nonché esterne è soprattutto a causa del passato coloniale delle grandi potenze europee, le quali effettuarono la spartizione dei vari territori colonizzati sulla base di interessi economici.

Nell’ambito della politica di internazionalizzazione tunisina assume particolare rilievo l’accordo di associazione euro-tunisino del 1995, entrato in vigore nel 1998, da considerarsi propedeutico alla liberalizzazione degli scambi UE – Tunisia e volto a migliorare le condizioni generali del Paese per mezzo di uno sviluppo più democratico.

A distanza di più di venti anni, siffatte politiche di partenariato non hanno tuttavia raggiunto i risultati sperati a causa soprattutto dei molti conflitti nati successivamente: mi riferisco al conflitto israelo-palestinese, alla guerra civile in Algeria ed alla tensione tra la Grecia e la Turchia. Altri motivi, anche di natura interna ai singoli Paesi europei, hanno portato poi tutta l'Unione a non dimostrare più quell'iniziale entusiasmo documentato prima e dopo la stesura degli accordi. Il medesimo disinteresse ha investito gli stessi Paesi della costa Sud che hanno contribuito in questo modo a documentare parte del fallimento delle predette politiche europee, compreso l'obiettivo dell'apertura di una zona di libero scambio, prevista per il 2010, a cui la Tunisia aveva aderito già nel 2008.

Nondimeno, la Tunisia e Tunisi, soprattutto dopo l'attentato al museo nazionale del Bardo che, a quanto pare, intendeva colpire il cuore della democrazia e cioè le aule del Parlamento prima ancora che quelle dove risulta custodita la cultura millenaria del Paese, rappresentano ancora, per usare le parole dello scrittore algerino Kamel Daoud, «il cuore del mondo arabo ed è lì che si gioca la battaglia tra democrazia ed islamismo».

Successivamente, soprattutto dopo gli attentati di Parigi e Tunisi, sembra essere cresciuta la consapevolezza dei governi dell'area in merito alla necessità di sostenere lo sviluppo dei Paesi a Sud del Mediterraneo attraverso l'apporto di capitali e la diffusione del modello della piccola industria quale possibile risposta ai problemi della disoccupazione del Nord Africa, dove già molto si è investito su formazione e istruzione.

A tal proposito, il 13 aprile 2015 a Barcellona, presso la sede per l'Unione del Mediterraneo, si è aperto un meeting a cui hanno partecipato 28 Paesi UE ed 8 del Sud del Mediterraneo. L'Alto rappresentante per la politica estera UE, Federica Mogherini, ha incoraggiato tutti gli Stati partecipanti a fronteggiare le svariate sfide, come la lotta al terrorismo islamico, il

dramma dei rifugiati, la crisi libica. La Mogherini ha aggiunto che è in quest'ottica che l'UE deve rivedere la propria politica di vicinato individuando gli strumenti per renderla più efficace e promuovere la cooperazione economica, culturale, energetica ed offrire così opportunità di lavoro alle giovani generazioni del Mediterraneo nel pieno rispetto dei diritti della persona e dei più deboli.

Il capo della diplomazia UE ha ricordato che il processo di Barcellona, avviato nel 1995 per definire una strategia comune europea per la regione mediterranea, è nato per creare uno spazio di pace, sicurezza e prosperità e che un forte sviluppo di questi Paesi sarà possibile solo attraverso un processo di riforme serio ed efficiente: democratizzazione, maggiore efficienza e trasparenza nell'amministrazione statale, più agilità e sicurezza nell'amministrazione della giustizia e rispetto dei diritti umani e delle minoranze.

Nondimeno, per comprendere ciò che è oggi la Tunisia occorre fare dei passi indietro riferendosi ad alcuni avvenimenti importanti. Proprio per questo, come abbiamo già evidenziato, la parte iniziale del primo capitolo sarà dedicata alla storia del Paese, partendo dalle sue origini fino alla data storica del 20 marzo del 1956, in cui fu abrogato il trattato del Bardo che aveva instaurato il protettorato francese e dichiarata la indipendenza tunisina.

Dopo la fine dei regimi autoritari, prima di Habib Bourguiba e poi di Ben Ali, nel 2011 è stata eletta l'Assemblea costituente, la quale ha provveduto a redigere una nuova Costituzione, entrata in vigore il 26 gennaio 2014, con la quale si è provveduto ad organizzare la forma di stato della Tunisia come liberal democratica adottando come forma di governo quella propria di una Repubblica parlamentare con un Presidente della Repubblica ed un esecutivo con un Primo ministro. Il potere legislativo, invece, è stato

affidato all'Assemblea dei Rappresentanti, composta da membri eletti a suffragio universale mentre le garanzie costituzionali sono state rafforzate con la istituzione della Corte Costituzionale e del Consiglio Superiore della Magistratura.

L'istituzione di questi organi costituisce indubbiamente una garanzia per la difesa dei diritti umani e delle minoranze che formano l'oggetto della presente ricerca.

Nella nuova Costituzione l'Islam rimane tuttora la religione di Stato anche se non viene costituzionalizzato il principio secondo il quale la legge coranica (sharia) è fonte del diritto.

La condanna da parte del Costituente della oppressione, corruzione ed ingiustizia testimonia, altresì, l'impegno del popolo tunisino ad ispirarsi agli insegnamenti dell'Islam perseguendo gli obiettivi caratterizzati dall'apertura e dalla moderazione, con conseguente riconoscimento dei diritti fondamentali dell'individuo.

La Carta costituzionale tunisina costituisce un documento direttamente partecipato dai cittadini attraverso diversi strumenti, primi tra tutti le manifestazioni di piazza, e si apre al diritto internazionale dei diritti umani per mezzo di disposizioni costituzionali che attribuiscono particolare forza giuridica ai trattati internazionali. Ciononostante la tradizione religiosa rimane tutt'oggi un punto di riferimento normativo.

Indubbiamente un notevole progresso è stato realizzato con l'introduzione nel testo costituzionale dell'art. 14 col quale si è affidato allo Stato tunisino il compito di favorire il decentramento fino ad applicarlo a tutto il territorio nazionale. Questo articolo è di fondamentale importanza poiché risulta utile per lo sviluppo di una politica di valorizzazione del territorio locale e per la estensione delle necessarie libertà e garanzie del cittadino, quali per esempio il diritto di votare i propri rappresentanti locali.



Tra le disposizioni costituzionali rileva, altresì, l'art. 46 che garantisce piena uguaglianza tra uomo e donna.

La speranza è che siano proprio le donne a diffondere la sensibilità per i diritti umani e delle minoranze in generale e che non sia solo una loro conquista la libertà, piuttosto ci si auspica che essa sia estesa ad ogni individuo.

Sarà lo studio della cittadinanza e dei principi costituzionali, particolarmente il quadro normativo sui diritti umani, che mi porterà, in seguito, a concludere il lavoro di ricerca e a definirne le prospettive future in materia di diritti dei gruppi vulnerabili, in particolare delle minoranze, delle donne e dei bambini, in una società musulmana.

La strada da percorrere per percepire uno Stato di diritto è ancora lunga e dura giacché i salafiti permangono tuttora sul territorio. Si renderà necessario del tempo affinché il nuovo testo costituzionale possa trovare la sua effettiva applicazione ma resta il fatto, comunque, che la Tunisia ha mostrato alla comunità internazionale di aver iniziato, nonostante le innumerevoli difficoltà, un processo costituzionale capace di proiettarla verso un futuro diverso.

La Tunisia, come innanzi evidenziato, costituisce attualmente l'unico tra i paesi arabi che si sta sforzando di raggiungere l'equilibrio tra forze progressiste e tradizione islamica.

Nelle ultime due dittature il potere delle autorità religiose era stato difatti limitato ma dopo la fuga di Ben Ali e con il nuovo assetto democratico gli islamisti hanno acquistato un certo potere, anche politico, che fortunatamente non è riuscito a sovvertire il nuovo ordine costituzionale atteso lo spirito maggioritario modernista e laico dei tunisini, da sempre suscettibili alle influenze culturali mediterranee.

Solo partendo da una civiltà basata sul rispetto e sulla tolleranza di ogni singola diversità, infatti, l'umanità potrà riprendere a vivere nell'ottica del progresso e dell'armonia individuale prima ancora che di quella collettiva.

Non v'è dubbio, che l'epoca attuale contribuisce ancor più a valorizzare il presente progetto di ricerca, atteso il successivo attentato terroristico di Tunisi che ha concentrato l'attenzione dell'Europa e di parte del resto del mondo su questo piccolo Stato, considerato l'ultimo vero baluardo contro l'integralismo.

A tal proposito, da più parti, si è auspicato che l'Europa debba fare la sua parte reagendo alla sfida islamista con una politica compatta volta ad aiutare il governo tunisino ad impedire che il Paese sprofondi in una guerra civile i cui effetti potrebbero investire anche indirettamente le vicine democrazie europee. In tal senso si è ritenuto che l'Europa dovrebbe fornire un appoggio logistico e tecnico al fine di costruire una polizia democratica in Tunisia prevenendo così il terrorismo<sup>4</sup>.

Certamente, occorrerà fare leva sulla particolare indole del popolo tunisino, incline all'apertura verso le altre culture e valorizzare la convivenza pacifica tra la civiltà araba e quella europea senza che l'una si sostituisca all'altra e viceversa.

---

<sup>4</sup> U. DE GIOVANNELLI, "Tunisia in Piazza contro il terrorismo. Renzi e Hollande in corteo. Servono aiuti economici per strappare i giovani disoccupati all'Isis". *L'Huffington Post*, 20 marzo 2015; <[https://www.huffingtonpost.it/2015/03/28/tunisia-in-piazza-contro-\\_n\\_6961838.html](https://www.huffingtonpost.it/2015/03/28/tunisia-in-piazza-contro-_n_6961838.html)>, ult. cons. 30 marzo 2018.



## **CAPITOLO I**

### **LA INTERNAZIONALIZZAZIONE TUNISINA: DALLE ORIGINI AL PARTENARIATO EURO-MEDITERRANEO**



## SEZIONE I



**Sommario:** I.I.1. Tipicità della Tunisia tra storia e mito. - I.I.2. Dalla “rivoluzione dei gelsomini” alla nuova Costituzione.

### **I.I.1. Tipicità della Tunisia tra storia e mito<sup>5</sup>**

La Tunisia ha da sempre costituito un ponte tra il Sud ed il Nord del Mediterraneo ed infatti la sua più grande peculiarità è rappresentata dalla sua transculturalità<sup>6</sup> che ha origini millenarie. Non a caso i primi insediamenti umani nella regione risalgono alla preistoria anche se scarse sono le notizie che fanno riferimento a tale epoca. Certo è che attorno al IX millennio è possibile datare la presenza dell'*Homo sapiens* in Africa settentrionale mentre, in seguito, a causa dell'inaridimento della regione del Sahara, le popolazioni provenienti dall'Oriente furono costrette a spostarsi verso le zone costiere e si mescolarono con quelle locali dando vita ad un nuovo ceppo etnico, detto protolibico, più tardi denominato berbero (dal latino *barbarus*). Occorre però aspettare solo l'anno 814 a.C., con la fondazione di Cartagine, per assistere al termine della fase esplorativa del territorio maghrebino orientale e all'inizio della colonizzazione vera e propria.

Seppure la cultura amazigh risulta molto più antica di quella cartaginese in Tunisia (infatti la città di Tunisi pare sia stata fondata prima della città di Cartagine e si chiamasse in lingua amazigh Tounès), sicuramente è con i fenici che il Paese visse la sua più gloriosa epoca. Nondimeno, interessante si rivela lo studio delle origini berbere per comprendere come ad esempio la parità tra i due sessi fosse già rappresentata dall'adorazione di due divinità, Tanit (dea della fertilità, dell'amore carnale e della terra), una donna e

---

<sup>5</sup> Secondo la leggenda fu Didone (conosciuta come Alyssa), proveniente da Tiro, a fondare la città di Cartagine approdando sulle coste tunisine ove le fu concesso di acquistare un terreno esteso quanto la pelle di un bue, che ella astutamente fece tagliare in sottilissime strisce fino a coprire un'intera collina. Ancora oggi l'acropoli di Cartagine viene denominata Byrsa (letteralmente “pelle di bue”).

<sup>6</sup> Cfr. L. EL HOUSSEI, *Il risveglio della democrazia. La Tunisia dall'indipendenza alla transizione*, Carocci editore, Roma, 2014, pp. 15 e ss..



Baal-Ammon, un uomo, i quali governavano insieme la terra ed il cielo. Tanit fu pertanto considerata anche la dea che aveva il posto più importante a Cartagine, tant'è che la sua immagine compariva sulla maggior parte delle monete puniche dove veniva rappresentata con le mani aperte verso il cielo a significare l'energia dell'essere umano e tutta la forza vitale che si concentrava e sprigionava da esse. L'origine è quella dei Faraoni egizi, la stessa che ha poi ispirato la mano di Fatima, considerata oggi un amuleto islamizzato che per i credenti rappresenta serietà ed autocontrollo e viene indossato soprattutto dalle donne<sup>7</sup>.

Intorno al V secolo, l'impero dei cartaginesi raggiunse la sua massima espansione riuscendo a controllare i traffici nel mediterraneo e non solo, ma dovette ben presto scontrarsi con la temibile concorrenza commerciale e militare degli etruschi e, soprattutto, dei greci, i quali riuscirono ad evitare la conquista della Sicilia. Fu proprio il forte desiderio di conquistare la Trinacria, da parte di Cartagine, ad innescare il lungo conflitto armato con Roma. Conflitto che, nonostante l'eroismo di generali quali Amilcare, Annibale ed Asdrubale Barca, fu risolto definitivamente in favore dell'esercito romano, guidato dagli Scipioni, con la fine della terza guerra punica (146 a.C.). Ad ogni buon conto, l'economia dell'Africa romana, caratterizzata per lo più dalla produzione di olio e di grano, trovò pieno consolidamento sotto gli imperatori Flavi e Severi quando, attorno al vecchio sito punico, si sviluppò una nuova Cartagine che divenne la città principale della Provincia d'Africa e la seconda nella parte occidentale dell'Impero Romano. Si sviluppò anche una corrente artistica afro-romana che si affermò in particolare nelle composizioni decorative e dei mosaici e che influenzò anche la religione, tant'è che nacquero nuove divinità

---

<sup>7</sup> E. BEN MILED, *Les Tunisiennes ont trois mille ans d'histoire*, 3ème édition – octobre 2017, Simfact, Tunis, pp.7-37.

“nazionali”, tra cui particolarmente venerato era il Saturno “africano”.

Sempre in campo religioso, si assistette, successivamente, alla diffusione del Cristianesimo dalle campagne verso le città e la metropoli cartaginese, la quale divenne sede ecclesiastica.

Di pari passo anche le arti continuarono a fiorire fino a tutto il IV secolo d.C., successivamente al quale -a causa di frequenti crisi agricole e di crescenti contrapposizioni tra i pochi latifondisti ed una massa sempre più povera di coloni, fomentati anche da movimenti religiosi intransigenti, come quello dei donatisti- si determinarono numerosi atti di violenza e ribellione contro i ricchi. In particolare, verso la fine del predetto secolo, il capo berbero Gildone, appoggiato dai donatisti, fu il promotore di una rivolta nell’Africa settentrionale che venne repressa duramente dai romani. Il sistema politico ed economico locale, già indebolito, fu, quindi, definitivamente fiaccato dalla invasione nel Maghreb da parte dei vandali di Genserico, i quali, spodestati i romani, fondarono un regno barbarico che, però, a causa del livello di civiltà arretrato, non riuscì ad esercitare un controllo efficace sul territorio. I berberi acquisirono così più autonomia mentre le città rimasero ancora sotto il dominio dei barbari che trasferirono a sé i preesistenti privilegi feudali. Nel 533, su ordine di Giustiniano, Belisario stabilì il predominio bizantino su tutta la regione che divenne diocesi indipendente e fu divisa in sei province amministrative. Vennero costruite imponenti fortezze a difesa dei territori e furono attuate riforme di tipo fiscale, agrario e religioso anche se i successori di Giustiniano non furono in grado di mantenere a lungo il controllo del territorio di cui persero il dominio nella seconda metà del VII secolo, epoca in cui, con la disgregazione dell’impero bizantino, sorsero numerosi principati berberi nel Maghreb orientale. L’assenza di una stabilità politica, nonostante la strenua resistenza berbera, favorì, senza dubbio, la successiva dominazione araba e

la diffusione della religione musulmana. Islamizzata ed in buona parte arabizzata, l'Ifriqiya<sup>8</sup> fu posta dal califfo abbaside Harun er-Rashid sotto l'autorità di un governatore, ma la decadenza politica degli abbasidi fu abbastanza rapida tanto da essere soppiantata dalla dinastia degli aghlabidi, da el-Aghlab, il quale diede il nome ad un emirato ereditario, tra l'800 ed il 909. Durante il secolo degli aghlabidi si assistette ad un'epoca di splendore: molti appezzamenti di terreni abbandonati furono resi coltivabili con moderni sistemi di irrigazione, furono costruiti acquedotti e serbatoi, palazzi, fortezze e moschee. L'islam tunisino, infatti, con la sua arte e le sue tecniche, rinnovò le pregresse tradizioni romano-bizantine. Lungo la costa si costruirono numerose *ribat* e campi fortificati dove i volontari, alternando esercitazioni militari a pratiche religiose, si preparavano alla guerra santa contro gli infedeli prima di imbarcarsi su flotte armeggiate nel porto di Tunisi. Proprio, in quell'epoca, mentre la Sicilia e Malta venivano conquistate, frequenti incursioni colpirono Bari, Nizza, Marsiglia, Genova e Venezia, mentre Roma fu attaccata e la basilica di S. Pietro subì un violento saccheggio. Fu in questo periodo che il pensiero islamico tunisino conobbe una fase molto dinamica ed innovatrice, influenzato altresì dalla dottrina malikita che permeò anche il sistema giuridico pubblico e privato. Ben presto, però, a causa della corruzione della corte ed in seguito al trasferimento della capitale a Raqqada, gli aghlabidi entrarono in conflitto con i berberi, i quali aderirono al fanatismo sciita e travolsero la dinastia degli aghlabidi eleggendo il principe Obaid Allah, che, nominatosi Mahdi (secondo l'Islam sciita, assoluto interprete della legge e della tradizione), rivendicò la discendenza diretta da Ali e da Fatima, figlia di Maometto,

---

<sup>8</sup> Ifriqiya (إفريقيّة) è il nome che gli Arabi dettero alla Provincia d'Africa, istituita da Roma e mantenuta dai Bizantini. Essa coincideva con tutta l'attuale Tunisia, le propaggini più occidentali dell'Algeria e della Cirenaica orientale (chiamata Barqa dagli Arabi). Sul punto cfr. AA.VV., *Ifriqiya, tredici secoli di storia, d'arte e d'architettura in Tunisia*, Electa, Milano, 2000.

assicurando così il nome alla nuova dinastia dei fatimidi. Nel 915 fu, pertanto, fondata sulla costa una nuova città, Mahdia, che divenne la capitale del nuovo regno. In quegli anni si succedettero eventi tumultuosi. Dopo la conquista dell'Egitto da parte dei fatimidi si innescarono diversi conflitti tra le popolazioni locali al fine di detenere il controllo sui traffici nel mediterraneo e, soprattutto, sugli sbocchi settentrionali delle vie di comunicazione sahariane, attraverso le quali affluivano l'oro e gli schiavi del Sudan. L'intero territorio maghrebino divenne teatro di scontri tra le varie tribù arabe e le popolazioni sottomesse. In particolare, gli ziriti, dinastia berbera originaria della Cabilia, tentarono di emanciparsi e di affermare la propria sovranità in Ifriqiya, spingendosi fino al ripudio dello sciismo. Al fine di sottomettere la rivolta zirita, i fatimidi favorirono l'irruzione di una turbolenta tribù araba dell'alto Egitto, i Banu Hilal, e di altri gruppi etnici. Pertanto, si assistette ad una nuova invasione di popoli arabi nomadi e beduini, dopo quella del VII secolo, che si stanziarono fra le pianure interne ed i confini sahariani, mentre le popolazioni berbere si spostarono lungo la fascia costiera ove si dedicarono alla pesca e alla pirateria. Qui si scontrarono con i normanni di Sicilia che detenevano il controllo dell'isola di Jerba e parte del litorale orientale nordafricano. Nondimeno, l'invasione beduina, e con essa la forte arretratezza economica e culturale del Paese, si protrasse per un lungo periodo fino all'avvento della dominazione almohade, di origine marocchina e berbera, che, tra il XII ed il XIII secolo, portò una certa stabilità politica minata, tuttavia, prima, dalla invasione di popoli berberi provenienti dalle Baleari e, poi, da eventi interni, primo fra tutti il tradimento da parte del governatore di Tunisi, Zakkariya Yahya, il quale, approfittando del momento di crisi, allentò i legami col potere centrale e si fece attribuire il titolo di emiro dando vita ad una nuova dinastia, quella hafside (1230), che, si estese

rapidamente fino all'Algeria orientale, ponendo le basi per la formazione della moderna Tunisia.

Il Paese, infatti, ormai in larga parte arabizzato, si aprì verso il mare e, quindi, verso gli scambi diretti con il mondo cristiano.<sup>9</sup>

Il successore di Abou Zakkariya, Abou abd Allah (1249-77), consolidò il proprio potere e favorì gli scambi con i mercanti italiani e catalani. Nel 1270, nonostante un attacco dei crociati, fallito per la morte a Cartagine di Luigi IX di Francia, Abou abd Allah riuscì ad ottenere dai Capetingi alcuni privilegi commerciali che permisero alla Tunisia di vivere un periodo di pace e prosperità abbastanza lungo durante il quale il Paese divenne il fulcro di incontro tra uomini di cultura, letterati, funzionari ed artisti che giunsero dalla penisola iberica per sfuggire alla “reconquista”<sup>10</sup> cristiana, lasciando nei territori maghrebini le ultime espressioni di una civiltà raffinata come fu quella ispano-moresca.

In questo periodo, Tunisi ed il suo porto conobbero il massimo splendore, vennero ingranditi i sobborghi e la kasba, tant'è che il nome della città fu indicato per denominare l'intero territorio. Anche l'organizzazione sociale del nuovo Stato ne risentì: alla concentrazione di tutti i poteri nelle mani del sovrano si affiancò una vita di corte molto raffinata, morigerata e religiosa oltre che fortemente gerarchizzata, che interagiva con il governo. L'esercito -di cui facevano parte berberi, arabi, turchi, neri, cui si aggiungevano anche mercenari cristiani- era costituito per lo più da soldati andalusi. Alla morte di Abd Allah, nel 1277, il regno hafside subì vicende alterne riuscendo a

---

<sup>9</sup> Gli hafsidei, inizialmente si impegnarono a proteggere le coste e le città musulmane della penisola iberica inviando navi e uomini contro gli aragonesi. Poi, successivamente, cominciarono a firmare trattati commerciali con questi ultimi e ad instaurare rapporti di buon vicinato, tant'è che la diplomazia aragonese tentò di convincere il papa Innocenzo IV ad estromettere la Tunisia dagli obiettivi delle inenunde crociate.

<sup>10</sup> La Reconquista (spagnolo e portoghese per *riconquista*) fu il periodo di 750 anni in cui avvenne la riconquista dei Regni moreschi musulmani di al-Andalus (in arabo: الأندلس *al-Andalus*) della Penisola iberica (le attuali Spagna e Portogallo) da parte dei sovrani cristiani, che culminò il 2 gennaio 1492, quando Ferdinando e Isabella, *Los Reyes Católicos* (“I Re Cattolici”), espulsero dalla Penisola l'ultimo dei governanti musulmani, Boabdil di Granada, unendo gran parte della Spagna odierna sotto il loro potere.

respingere gli attacchi cristiani ed affinando il sistema politico e culturale<sup>11</sup> fino alla sua disfatta, avvenuta intorno alla metà del XV secolo ad opera dei corsari turchi, c.d. barbareschi, e di Carlo V, i quali si impadronirono di Tunisi rispettivamente nel 1534 e nel 1535. Epoca, questa, in cui cominciò una vera e propria guerra tra turchi e spagnoli per aggiudicarsi il controllo della Tunisia, in concomitanza con la penetrazione ottomana nel Nordafrica. In seguito all'appello fatto dal papa e dai principi italiani, Carlo V, facendo proprio lo spirito dei crociati, riuscì ad espugnare Tunisi e a costruire la propria fortezza a La Goulette senza però riuscire a sconfiggere definitivamente la pirateria e la incalzante invasione dei turchi con i quali, paradossalmente, stipulò un trattato al fine di limitare l'egemonia spagnola. Di contro, la diplomazia madrilena si accordò con Khair ed –Din, capo dei corsari turchi, ma, alla morte di quest'ultimo, il nuovo capo corsaro Dragut riuscì a riprendere il controllo di buona parte di Tunisi e di tutta la regione fino a quando Giovanni d'Austria, approfittando della sconfitta ottomana a Lepanto, conquistò Tunisi (1573). Ad ogni modo, si trattò di un episodio isolato poiché l'anno successivo la città fu riconquistata dai turchi e la Tunisia fu posta sotto il dominio di un pascialato che si alternò al potere fino a quando Murad (1612-31) divenne pascià trasformando il titolo in carica ereditaria. La famiglia muradide governò la Tunisia per quasi un secolo rafforzando il suo potere grazie al controllo diretto sul sistema di tassazione ed in generale, una volta aperto il commercio con l'Europa, sui dazi doganali e sulla vendita di prodotti agricoli ai mercanti stranieri.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> In questo periodo nacque un nuovo genere letterario, la relazione di viaggio (rihla), grazie all'opera del tunisino et-Tigiani e, successivamente, la Tunisia diede i natali ad uno dei più grandi storici e filosofi del Maghreb, Ibn Khaldoun (1332-1406), nato a Tunisi da una famiglia emigrata dalla Spagna.

<sup>12</sup> Già a partire dal 1601, flotte, sempre più numerose, di corsari si spinsero fino all'Atlantico ed i sūq (سوق) di Tunisi si riempirono di merce sottratta durante le razzie mentre l'economia del Paese ricevette nuovi stimoli grazie all'apertura di agenzie genovesi e francesi. Nella stessa epoca mentre una colonia di ebrei livornesi dava il nome a un suq di Tunisi (suq el –Grana), i commercianti cristiani godevano della protezione del console francese nella capitale.

Nel 1702 un golpe militare, guidato da Husain bel Ali, contribuì a spodestare i muradidi e ad instaurare una monarchia ereditaria degli husainidi, che, abbandonando le origini turche, si trasformò in una dinastia prettamente tunisina, la quale si adoperò per trasformare il Paese in uno Stato moderno<sup>13</sup> ed efficiente tanto da esercitare un ruolo importante fino al 1957.

Gli husainidi, per riuscire a mantenere il potere, dovettero scendere a compromessi, sul piano economico, con le potenze europee che controllavano numerose attività tunisine. Verso la metà del XVIII secolo, la Tunisia appariva, dunque, come un Paese prospero in cui il potere era gestito sulla base di contatti diretti tra il bey<sup>14</sup> ed i singoli capi tribù, mentre i legami commerciali con la Francia si fecero sempre più intensi e stretti, tant'è che, solo nel corso del predetto secolo, vennero firmati una decina di trattati mentre crebbero le sedi dei consolati francesi nel Paese soprattutto dopo il 1830 in seguito allo sbarco in Algeria. In quegli anni la Tunisia era governata da bey riformatori e moderni che, nel 1860, introdussero una nuova costituzione con la quale furono trasferiti parte dei poteri del sovrano ad un Consiglio Supremo di Stato sulle cui decisioni, approfittando delle condizioni non floride del sistema economico locale, interferì una Commissione internazionale composta da diplomatici francesi, italiani ed inglesi.

Vero è, comunque, che la contaminazione occidentale favorì, senza dubbio, il processo di liberalizzazione delle strutture amministrative esistenti senza però perdere contatto con gli ideali originari dell'Islam.

---

<sup>13</sup> I sovrani husainidi, durante il loro regno, contribuirono a moltiplicare le licenze di pesca, a far costruire scuole, edifici pubblici, caserme, moschee e a promuovere l'agricoltura favorendo l'impianto di nuovi oliveti e la coltura dei terreni con incentivi fiscali.

<sup>14</sup> Con questo titolo si indicò, tra il XVI secolo fino a tutto il XX secolo, il signore di Tunisi, nominalmente vassallo della Sublime Porta ottomana di Istanbul, ma di fatto ampiamente autonomo. Il significato del termine col tempo passò a indicare anche il responsabile fiscale o militare di una circoscrizione amministrativa di tale Impero, per diventare infine un semplice appellativo di rispetto.

Nel 1878, al termine del congresso di Berlino, le potenze europee, deludendo le analoghe aspettative dell'Italia, attribuirono alla Francia ampi poteri sul controllo della Tunisia. Approfittando dello sconfinamento in Algeria di una tribù crumira, Parigi intervenne militarmente in Tunisia, dove, prima con il trattato del Bardo (1881) e poi con la convenzione di La Marsa (1883), impose il suo protettorato. Da allora, il potere effettivo si concentrò nelle mani di un Residente generale francese e dei suoi ispettori. Sul punto, occorre rilevare che se da un lato l'epoca coloniale francese favorì un certo sviluppo economico della regione grazie alla costruzione di infrastrutture ferroviarie, dall'altro si tradusse in uno sfruttamento intensivo delle ricchezze naturali, specie con riferimento al controllo transalpino sulla produzione di olio e sull'estrazione di fosfati nella zona di Gafsa.

A fronte di ciò, i mutamenti economici prodotti dalla influenza francese favorirono, altresì, la nascita di una classe borghese tunisina, la quale, intorno agli inizi del XX secolo, cominciò a rivendicare i propri diritti contro il protettorato anche per mezzo del movimento dei Giovani Tunisini, che si riprometteva, attraverso il giornale "Le Tunisien" (1907), di assorbire in cooperazione coi francesi, le più moderne tecniche agrarie e le nuove idee circolanti in Europa. Tuttavia, quando, successivamente, gli esponenti del giornale appoggiarono alcune proteste sociali, essi furono arrestati, fu imposta la legge marziale, furono vietate le organizzazioni politiche e sospesa la libertà di stampa.

L'avvento della prima guerra mondiale vide la Tunisia combattere al fianco dell'esercito francese anche al fine di poter ottenere come ricompensa l'affrancazione dalla Francia. Nel frattempo, rafforzatasi la classe di borghesi e di intellettuali, colti e coscienti dei propri diritti, nel 1920 fu fondato il partito denominato "Destour" (termine arabo che significa Costituzione) con l'intento di dar vita ad una serie di riforme che portassero



alla nascita di un parlamento franco-tunisino, eletto a suffragio universale, in grado di garantire il diritto di libertà di stampa e di associazione nonché la separazione dei poteri. Tuttavia, nessuna delle proposte fu presa in considerazione e i francesi contrastarono duramente la successiva creazione della Confederazione Generale dei Lavoratori Tunisini (1924), il cui leader fu confinato. Ciononostante, lo spirito del popolo tunisino non si arrese poiché già nel 1930 fu fondato a Tunisi un nuovo giornale, “La Voix du Tunisien” da un giovane avvocato di nome Habib Bourguiba, la cui visione laica si contrappose a quella conservatrice del “Destour” comportando una frattura all’interno dello stesso che si concretizzò effettivamente col congresso di Qsar Halal del 1934. Fu qui che avvenne la svolta decisiva. Infatti, nacque un nuovo partito, il Neo-Destour di Bourguiba, che si propose di portare la Tunisia all’indipendenza per mezzo di tappe successive e poco traumatiche. Nel 1938 Bourguiba fu arrestato e allontanato da Tunisi, dove vi fece ritorno solo nel 1949. Qui appoggiò gli scioperi e le dimostrazioni promosse dall’Unione Generale dei Lavoratori Tunisini, fino a quando il 16 gennaio 1952, per ordine del Presidente francese, fu nuovamente arrestato unitamente ai membri del suo partito. Ne seguì una insurrezione popolare che fu attenuata solo in seguito al discorso del Presidente del Consiglio francese, Pierre Mendès France, a Cartagine nel 1954, quando lo stesso si vide costretto a promettere l’autonomia al Paese. Successivamente, lo scoppio della guerra in Algeria (1954) ed il ritorno del re del Marocco sul trono (1955) accelerarono il processo di indipendenza della Tunisia che avvenne il 20 marzo 1956. L’anno dopo, deposto l’ultimo bey e proclamata la repubblica, Bourguiba ne divenne il presidente, rieletto in seguito fino al 1975 quando ottenne la presidenza a vita.

Habib Bourguiba, sin dai primi anni del suo governo, si impegnò ad

adottare forme istituzionali laiche per il Paese.<sup>15</sup> Infatti, nel 1959, promulgò una costituzione con la quale positivizzò il carattere presidenziale della repubblica prevedendo l'elezione del parlamento a suffragio universale. Riconobbe, inoltre, il principio di divisione dei poteri, le libertà sindacali, di stampa e di associazione pur sussistendo il sistema del partito unico. Ad ogni buon conto, Bourguiba favorì l'emancipazione femminile, proibì la poligamia<sup>16</sup>, il ripudio ed introdusse il divorzio e la pari dignità della donna, collocando, in tal modo, la Tunisia all'avanguardia tra i Paesi islamici. Lo Stato fu affrancato dalla religione e divenne "laico". Furono aboliti i tribunali islamici, fu istituita la scuola pubblica e furono confiscati i terreni appartenenti ai vari enti religiosi. Nondimeno, non mancarono episodi negativi come quando Bourguiba (consigliato da Ahmed ben Salah, esponente della sinistra neo-destouriana, successivamente imprigionato) propose, a più riprese, l'intervento dello Stato nella economia tunisina, cosa che in seguito suscitò l'aspra reazione degli avversari, favorevoli ad una politica di privatizzazione, nonché il malcontento popolare.

In politica estera la Tunisia conobbe periodi di continue oscillazioni. In particolare, la condotta assunta da Bourguiba, prima con la proposta di una soluzione negoziata del conflitto arabo-israeliano, poi con la sconfessione dell'unione effettivamente firmata con Tripoli, portarono i Paesi arabi e la Libia a considerare Bourguiba uno strumento della politica occidentale. Sul fronte interno, l'esplosione demografica e l'alfabetizzazione di massa

---

<sup>15</sup> Invero, la centralizzazione dello Stato e l'organizzazione amministrativa hanno in Tunisia origini antiche, risalenti alle grandi dinastie hafside (XIII-XVI secolo) e hussenite (dal XVIII sec.), mantenute ed aggiornate durante il protettorato francese (1881-1956). Vale la pena di ricordare che già nel 1841 (due anni prima della Francia) venne abolita la schiavitù ed istituita l'École Polytechnique e che nel 1861 Sadoq Bey promulgò la prima costituzione del mondo arabo, separando il potere politico da quello religioso. Nel 1875, venne, inoltre, istituito il famoso Collège Sadiki, liceo bilingue e biculturale, dove furono formate le élites intellettuali tunisine che guidarono la liberazione del Paese dal colonialismo aprendolo alla modernità.

<sup>16</sup> Anche a Cartagine, come nell'antico Egitto, le coppie erano monogame poiché si riteneva che la poligamia rappresentasse un ostacolo all'equilibrio tra i sessi. Cfr. Sul punto E. BEN MILED, *Les Tunisiennes ont trois mille ans d'histoire*, loc. cit., pag. 55.

innescarono profonde trasformazioni sociali e culturali che si diressero verso la progressiva democratizzazione della nazione. Non mancarono, comunque, manifestazioni, scioperi e rivolte come “la rivolta del pane”, placata revocando gli aumenti dei prezzi operati in precedenza, fino a quando il 7 novembre 1987, Bourguiba, ormai ottantaquattrenne, venne deposto ufficialmente a causa delle sue precarie condizioni di salute.<sup>17</sup> Il suo posto fu preso dal generale Zine el –Abidine Ben Ali, riconfermato a seguito delle elezioni del 1994 e del 1999.

Valido successore di Bourguiba, Ben Ali ebbe il merito di guidare la Tunisia, mediante un’acorta gestione di democrazia controllata, fuori dalla bancarotta, assicurando una certa stabilità e un discreto sviluppo economico, ma soprattutto allontanando lo spettro dell’integralismo islamico e degli attentati terroristici che, purtroppo, non tardarono a venire. Nell’aprile del 2002, infatti, un commando di terroristi compì un violento attentato contro la sinagoga di Djerba provocando la morte di una ventina di persone tra cui molti turisti. Per questo ed altri motivi Ben Ali con un “colpo di stato istituzionale”, così come fu definito dai partiti di opposizione, nel 2002 impose una modifica costituzionale che aboliva i limiti di durata alla carica presidenziale rafforzando la sua posizione e concorrendo per la quarta volta consecutiva alle elezioni presidenziali che furono da lui nuovamente vinte nel 2004. Nondimeno, a partire dal dicembre 2010 una serie di proteste popolari investì numerose città della Tunisia. I partecipanti scesero in piazza per manifestare contro la disoccupazione, i rincari alimentari, la corruzione e le cattive condizioni di vita.

Le proteste, iniziate nel dicembre 2010, provocarono decine di morti e

---

<sup>17</sup> Ben Ali divenne Presidente della Repubblica di Tunisia il 7 novembre 1987, dopo aver facilmente convinto i medici di Bourguiba a dichiarare che il “Presidente a vita” era inabile ed incapace di adempiere i doveri della Presidenza. La transizione si svolse in modo pacifico, in conformità con l’articolo 57 della Costituzione tunisina.

costituirono una delle più drammatiche ondate di disordini sociali e politici della moderna Tunisia. In siffatto scenario, pieno di continui scontri, il 14 gennaio 2011 Ben Ali abbandonò il Paese fuggendo in volontario esilio a Jeddah, in Arabia Saudita, subendo una condanna in contumacia a novanta anni di carcere.

In attesa di elezioni generali (inizialmente previste entro due mesi e poi rinviate per l'estate), fu varato un governo di unità nazionale presieduto da Mohamed Ghannouchi del quale vennero chiamati a far parte anche esponenti dell'opposizione parlamentare ed extraparlamentare. Il 15 febbraio 2011 il nuovo governo rimosse il coprifuoco ma non lo stato d'emergenza che, invece, venne mantenuto. Le proteste, però, non cessarono. Infatti, il 27 febbraio, dopo che un corteo degenerò in scontri con la polizia provocando la morte di cinque persone, Ghannouchi si dimise ed al suo posto fu nominato premier Béji Caïd Essebsi, ministro degli Esteri durante la presidenza di Habib Bourguiba, il cui governo abolì la polizia segreta.

Le elezioni che seguirono videro la netta affermazione dei partiti che si erano opposti a Ben Ali, in particolare di Ennahda, partito islamico moderato, che ottenne il 37% dei voti e 89 seggi, e del Congresso per la Repubblica, partito laico riformista, che ottenne l'8,7% dei voti e 29 seggi. In seguito (dicembre 2011), l'Assemblea Costituente elesse Presidente della Repubblica Moncef Marzouki, vecchio oppositore di Ben Ali e *leader* del Congresso per la Repubblica, il quale nominò primo ministro Hamadi Jebali, anch'egli vecchio oppositore di Ben Ali e segretario di Ennahda. Il nuovo governo fu così composto da una coalizione tripartita di cui fecero parte: Ennahda, il Congresso per la Repubblica e il Forum Democratico per il Lavoro e le Libertà.

### **I.I.2. Dalla “rivoluzione dei gelsomini” alla nuova Costituzione**

La Tunisia costituisce l'unico Paese della sponda meridionale ed orientale del Mediterraneo ad aver avviato un processo di democratizzazione tale da scuotere le popolazioni limitrofe, le quali, sull'onda della cosiddetta “primavera araba”<sup>18</sup>, hanno subito non poche influenze e contaminazioni anche se prontamente soffocate dai nuovi governi di ispirazione islamica.<sup>19</sup> Tra la fine del 2010 e gli inizi del 2011, il Mediterraneo ha assistito, da una parte, all'improvvisa agitazione, seguita poi dalla rivoluzione, delle popolazioni locali della riva meridionale, dall'altra, alla crisi socio-economica dei Paesi della sponda settentrionale, caratterizzata anch'essa da fenomeni di malcontento sociale (movimento degli indignados) e, parimenti, causata dalla globalizzazione economica e finanziaria, specie a seguito degli squilibri indotti dall'ultraliberismo economico e dalla assunta capacità del mercato di ritrovare il suo equilibrio omeostatico.

Già anni addietro, col processo di Barcellona, si erano create le basi per garantire una solidarietà mediterranea tra i Paesi rivieraschi, nondimeno, in seguito, i popoli arabi liberati dal pregresso colonialismo, ispirati ai valori dell'Islam e della lingua araba, hanno dovuto sperimentare la trasformazione dei loro governi in regimi sempre più autoritari che, corrotti ed asserviti agli interessi dei Paesi occidentali e delle multinazionali, hanno mortificato i diritti fondamentali dell'individuo.

Pertanto, i Paesi del Maghreb, e primo tra tutti la Tunisia, investiti dalla crisi economica e sociale sono insorti con rivolte popolari fomentate ed

---

<sup>18</sup> Con il termine **Primavera araba** (in arabo الربيع العربي *al-Rabī‘ al-‘Arabī*) si intende un termine di origine giornalistica utilizzato per lo più dai media occidentali per indicare una serie di proteste ed agitazioni cominciate tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011. I Paesi maggiormente coinvolti dalle sommosse sono stati la Siria, la Libia, l'Egitto, la Tunisia, lo Yemen, l'Algeria, l'Iraq, il Bahrein, la Giordania e il Gibuti, mentre ci sono stati moti minori in Mauritania, in Arabia Saudita, in Oman, in Sudan, in Somalia, in Marocco e in Kuwait. Alcune vicende sono ancora in corso nelle regioni del Medio Oriente, del vicino Oriente e del Nord Africa.

<sup>19</sup> Sui rapporti fra Islam e democrazia cfr. M. CAMPANINI, “Islam e democrazia”, in G. Filoramo (ed), *Le religioni e il mondo moderno, nuove tematiche e prospettive*, IV vol., Einaudi, Torino, 2009, p.164.

emulate anche grazie alla diffusione delle immagini e idee diffuse dai social networks. Ed infatti, tutto è nato dopo il 14 gennaio 2011, con la rivoluzione tunisina, la famosa “rivoluzione dei gelsomini”<sup>20</sup>, che ha segnato una svolta radicale nella storia del Paese ed in quella del mondo arabo e che, con l’adozione del motto “libertà e dignità prima del pane” ed i successivi risvolti, ha sfatato il luogo comune secondo cui i Paesi arabi non erano votati per natura alla adozione ed attuazione di idee democratiche.

È del tutto normale, pertanto, che la Tunisia abbia rappresentato la pioniera nell’autentico “tsunami” che ha investito le sponde meridionali del Mediterraneo e di parte del mondo arabo e che ha aperto la strada della liberazione dall’autoritarismo verso la democrazia ed il riconoscimento dei diritti fondamentali.

Va, infatti, evidenziato come la nazione tunisina già recava in sé i semi della futura evoluzione democratica essendo predisposta storicamente all’innovazione, al confronto culturale corroborato da scambi millenari di civiltà senza tralasciare il fatto che il Paese costituisce la nazione africana con la classe media più sviluppata ed istruita, con un elevato tasso di alfabetizzazione al pari di quelli occidentali (e quindi anche per questo più

---

<sup>20</sup> La Rivoluzione tunisina del 2010-2011, nota altresì come **Rivoluzione dei Gelsomini** (dalla tradizionale usanza del Paese di offrire un mazzetto di gelsomini all’ospite), fu una serie di proteste e sommosse popolari in numerose città della Tunisia avvenute tra il 2010 ed il 2011, nel contesto delle primavere arabe. A partire dal 17 dicembre del 2010 fino al gennaio del 2011, una serie di manifestazioni di piazza scossero varie città al centro-sud della Tunisia, formalmente motivate in una prima fase dall’impressionante suicidio di Mohamed Bouazizi, un giovane commerciante ambulante che si era dato fuoco davanti alla sede del governatorato di Sidi Bouzid per protestare contro il sequestro della propria merce da parte delle autorità. I manifestanti condividevano, fin dall’inizio, i motivi di Mohamed: frustrazione per la disoccupazione, corruzione della polizia, indifferenza delle autorità (molto più concentrate ad arricchirsi che a svolgere la loro funzione di utilità pubblica), crescente preoccupazione per il rialzo dei prezzi dei beni di prima necessità (quali pane, farina, zucchero, latte). Più in profondità traspariva tuttavia la profonda insoddisfazione, specie delle generazioni più giovani, che non avevano partecipato alle esaltanti vicende della lotta d’indipendenza, per il regime decisamente autoritario di Ben Ali, per la mancanza di libertà di espressione, per il bavaglio imposto alla stampa e per una società basata sul clientelismo. Ben Ali pronunciò un discorso per la prima volta in arabo tunisino per tentare un riavvicinamento al popolo condannando l’uso della violenza nella repressione delle proteste e promise di punire i responsabili; promise libertà di stampa e d’espressione anche sul web, annunciò elezioni anticipate a cui assicurò di non presentarsi. Il 14 gennaio, 60.000 manifestanti sull’Avenue Bourguiba urlavano “Ben Ali assassino”, “Ben Ali vattene”. Quello stesso giorno, il Consiglio Costituzionale dichiarava decaduto Ben Ali, il quale fu costretto ad abbandonare il Paese.

vicino ad essi) e con una generazione di giovani colti ed aperti alla modernità e alle tecnologie telematiche fortemente desiderosa di un futuro migliore.

Come già ribadito, l'organizzazione amministrativa dello Stato tunisino ha origini molto remote ed affonda le radici nelle antiche dinastie del passato e nel recente protettorato francese, sotto il quale fu dapprima abolita la schiavitù e poi furono istituite importanti istituzioni scolastiche che contribuirono a formare l'intelligenza locale determinante nella successiva lotta per la indipendenza del Paese.

Dopo la conquista della indipendenza nazionale (1956), grazie anche ai suddetti fattori, furono introdotte diverse riforme istituzionali e sociali che contribuirono alla trasformazione della Tunisia in uno Stato moderno. Liberato dal colonialismo francese, il Paese, già dotato di pregresse esperienze costituzionali, elesse un'Assemblea Costituente che trasformò, il 25 luglio 1957, il governo del Bey in una Repubblica con a capo il presidente Bourguiba, il quale lavorò duramente per creare uno Stato moderno<sup>21</sup> e centralizzato con una élite amministrativa molto efficiente i cui posteri avrebbero costituito successivamente quel nucleo di intellettuali e professionisti che, unitamente a tanti giovani, ha gettato il seme per la nascita della prima rivoluzione araba.

La successiva promulgazione della Costituzione nel 1959<sup>22</sup> ha concorso alla ulteriore evoluzione dello Stato tunisino, attraverso la istituzione della

---

<sup>21</sup> La Tunisia moderna è un Paese di "anteprime" politiche. Nel 1861 questo Stato del Maghreb si dotò della prima Costituzione mai prima promulgata nel mondo musulmano. Tant'è che 150 anni più tardi saranno i Tunisini ad avviare la prima rivoluzione democratica del mondo arabo. I nove redattori della Costituzione del 1861, tutti scelti fra gli ulema e vicini al Bey di Tunisi, Muhammad III as-Sadiq, limitarono il controllo delle finanze e del potere legislativo che fino ad allora era nelle mani del Bey. Il testo promulgato nel gennaio 1861 ed entrato in vigore il 23 aprile successivo, prevedeva che il Bey dovesse continuare a governare consultando il Consiglio superiore, i cui membri erano costituiti per un terzo dall'ambiente del Bey e per due terzi designati fra i notabili del Paese. Il Consiglio superiore veniva posto, così, al vertice di una gerarchia di tribunali secolari che si aggiungevano ai tribunali religiosi (musulmani e rabbinici).

<sup>22</sup> La Costituzione del 1959, all'art. 1, recita espressamente: "La Tunisia è uno stato libero, indipendente e sovrano; la sua religione è l'Islam, la sua lingua è l'arabo, e il suo regime la repubblica".

scuola pubblica e la connessa scolarizzazione di massa obbligatoria, la soppressione dei beni ecclesiastici, l'abolizione dei tribunali religiosi, la creazione della sanità pubblica e la diffusione di consultori familiari. Tutti, questi, fattori eziologici della successiva "rivoluzione dei gelsomini" che ha visto come protagonista, si ribadisce, ancora una volta, una moltitudine di giovani, pronta a rivendicare, con mezzi informatici e telematici, il diritto all'informazione divulgando notizie ed idee che hanno contribuito ad alimentare il fuoco del riscatto anche nei popoli limitrofi.<sup>23</sup>

In siffatto contesto storico – socio – politico, il web ha, infatti, offerto ai giovani la possibilità di rompere l'isolamento, vincere la paura ed interagire e relazionarsi con l'opinione pubblica mondiale, fornendo in tempo reale le immagini della rivoluzione e della conseguente aspra repressione ed abbattendo, così, ogni forma di limite e/o censura imposto dal regime di Ben Ali. Situazione, questa, che ha fornito le basi per le successive elezioni del 23 ottobre 2011 e la creazione della nuova Costituzione.

La nuova Carta Costituente, approvata il 26 gennaio 2014, ha ripreso in parte la Costituzione del 1959 rappresentando il frutto di un compromesso tra il partito islamista Ennahda, partito dei Fratelli Musulmani (islamici moderati) e le forze dell'opposizione, le quali hanno spinto per adottare un esecutivo bicefalo e, per la prima volta nella storia giuridica del mondo arabo, introdurre la parità uomo-donna nelle assemblee elettive.

Va, comunque ed in ogni caso, evidenziato come, in tale situazione dove il popolo veniva sfruttato, privato delle sue libertà e dove la religione veniva utilizzata come strumento di potere, i movimenti islamici, sopperendo alle carenze di uno Stato corrotto e facendo leva sul malcontento popolare, si

---

<sup>23</sup> Tra il 2011 ed il 2012, quattro capi di Stato furono costretti alle dimissioni o alla fuga: Zine El-Abidine Ben Ali in **Tunisia** (14 gennaio 2011); Hosni Mubarak in **Egitto** (11 febbraio 2011); Muammar Gheddafi in **Libia**, il quale ultimo, dopo una lunga fuga da Tripoli a Sirte, fu catturato e ucciso dai ribelli il 20 ottobre 2011; Ali Abdullah Saleh in **Yemen** (27 febbraio 2012).



sono fatti portatori di un messaggio di speranza, quello del cambiamento, del ritorno ai principi e ai valori dell'Islam. Pertanto, oggi in Tunisia è in corso il confronto tra due concezioni opposte dello Stato, quello moderno, di cui il presidente Bourguiba costituisce l'artefice, e quello islamico, ritornato dopo le rivoluzioni a riproporre un modello musulmano che si pensava ormai fosse stato superato.<sup>24</sup> La Tunisia, dunque, pur costituendo il primo Paese arabo-musulmano ad essersi aperto verso la democrazia, si trova, oggi, a dover affrontare questa ulteriore e difficile sfida, specie se si tiene conto dei preoccupanti fenomeni di involuzione posti in essere dalle minoranze salafite, che minacciano di compromettere i diritti umani.

La nuova Costituzione, ciò malgrado, rappresenta il più importante risultato del movimento di protesta popolare conosciuto col nome di "primavera araba". Il percorso che ha portato alla riforma ed alla nascita della nuova Carta costituzionale è stato lungo, tortuoso e, soprattutto, difficile da affrontare dal punto di vista politico, specie dopo l'assassinio dell'avvocato e politico tunisino Chokri Belaid, accaduto nel febbraio 2013 e di Mohamed Brahmi, coordinatore generale del Movimento popolare e membro dell'Assemblea nazionale costituente, ucciso nel luglio dello stesso anno. Tali eventi hanno influito anche sull'*iter* del processo costituente determinandone un blocco nell'agosto del 2013. Tuttavia le forze politiche elette all'interno dell'Assemblea Nazionale Costituente sono riuscite a superare questa iniziale paralisi riuscendo ad approvare, con il consenso di 200 voti favorevoli, 4 astenuti e 12 voti contrari, il nuovo testo costituzionale.

La Carta costituzionale è introdotta da un preambolo che si ispira ai valori

---

<sup>24</sup> Sintomatica è la situazione creatasi in Tunisia in occasione dell'approvazione dell'art. 1 della nuova Carta Costituzionale, approvata il 26 marzo 2011, che ha ripreso alcuni principi espressi dalla Costituzione del 1959 e che non ha mancato di suscitare accese e pericolose dispute tra chi, sostenitori dell'ex presidente Bourguiba, voleva conservarne lo spirito laico e democratico e coloro i quali, specie di ispirazione salafita, sostenuti anche da alcuni Paesi arabi, tendevano, e tendono, ad inserirvi la *sharia*.

della rivoluzione evidenziando l'adesione ai principi islamici ma anche a quelli democratici e dei diritti umani. Al preambolo seguono 149 articoli, organizzati in 10 capitoli. I primi due articoli<sup>25</sup> evidenziano sin dall'inizio la convivenza dei principi di carattere generale con quelli tipici della nazione e, particolarmente, della religione. Non a caso, la questione religiosa ha rappresentato uno dei principali motivi di scontro tra le forze politiche in seno all'Assemblea Costituente.

Infatti, il partito islamista di Ennahda, alla luce del successo ottenuto nelle elezioni dell'ottobre 2011, ha provato, in un primo momento, ad imporre il suo modello di Costituzione promuovendo la *Sharī'a* come fonte del diritto. Solo il successivo confronto con l'opposizione, rappresentata dalle forze laiche, ha temperato siffatte posizioni radicali. Malgrado i diversi limiti, l'elaborazione della Costituzione si è rivelata un'esperienza partecipata, sia grazie all'apertura di canali di informazione e dialogo su internet, che a momenti di confronto diretto tra deputati e membri della società civile. Quest'ultima ha giocato un ruolo fondamentale. Sicuramente, senza il suo aiuto le forze politiche non avrebbero raggiunto i risultati ottenuti con l'approvazione della nuova Costituzione. L'analisi della situazione processo osservazione vigile del processo e l'attività di stimolo, esercitata da singoli ed organizzazioni, hanno permesso il superamento della grave situazione di stallo scaturita dai gravi fatti di cronaca relativi al 2012 e al 2013. Nondimeno, il processo di maturazione dei principi democratici costituzionalizzati necessita di una ulteriore spinta al fine di produrre i frutti sperati. Ora più che mai, successivamente alle elezioni parlamentari e presidenziali del 2014, dopo i recenti attentati al museo del Bardo e a

---

<sup>25</sup> L'art. 1 recita, infatti: «La Tunisia è uno Stato libero, indipendente e sovrano; la sua religione è l'Islam, la sua lingua l'arabo e il suo regime la Repubblica», mentre l'art. 2 stabilisce che: «La Tunisia è uno Stato civile basato sulla cittadinanza, la volontà popolare e lo Stato di diritto».

Sousse, si dovrà attendere per valutare gli effetti della nuova Carta Costituzionale. Non a caso, in seguito al secondo attentato, il Presidente della Repubblica Beji Caid Essebsi ha proclamato lo stato di emergenza facendo rilevare la presenza di siffatte “circostanze eccezionali” e la conseguente necessità di adottare “misure eccezionali”.

I fatti di sangue accaduti nel Paese, a danno dei turisti e della cultura, hanno avuto lo scopo di destabilizzare la sua ancor fragile struttura democratica. Il turismo rappresenta il 7% del Pil in Tunisia e gli attentati per ora sembrano aver avuto l'esito desiderato dai terroristi, cioè quello di mettere in crisi l'economia locale.

Alla luce dei suddetti eventi appare quanto mai innegabile che il futuro progresso del Paese dipenderà soprattutto dalla capacità che dimostreranno il popolo e le istituzioni nel combattere le nuove minacce. In più, già da qualche tempo, si è manifestata la radicalizzazione di una moltitudine di giovani che appaiono disillusi da un sistema politico che non li rappresenta.<sup>26</sup> In questo clima di tensione e di cambiamenti politico-sociali, per ora, le risposte più dirette al terrorismo jihadista sono state quelle di reintrodurre la pena di morte per i reati legati al fenomeno e attribuire maggiori poteri alle forze dell'ordine che, tra le altre cose, potranno trattenere i sospettati in carcere per un massimo di quindici giorni senza che questi possano avvalersi della consulenza di un avvocato. Non sono mancate le polemiche di una parte della popolazione e delle organizzazioni per la salvaguardia dei diritti umani. Infatti, la nuova legge antiterrorismo,

---

<sup>26</sup> Da alcuni anni la Tunisia della speranza è divenuta una fucina di jihadisti. In circolazione ce ne sono ancora parecchi. Il più grande contingente di stranieri partiti alla volta di Siria e Iraq per combattere nelle file dell'Isis arriva proprio da questo Paese. Nessuno Stato può vantare questo triste primato. Almeno 500 sarebbero rientrati, impregnati di un'ideologia che predica violenza, intolleranza, odio. La Tunisia con 3000 giovani prestatosi alle fila dell'Isis è il più grande serbatoio di Foreign Fighters al mondo, davanti ad Arabia Saudita (1500-2.500) e Giordania (1.500). Nell'UE il maggior fornitore di combattenti è la Francia con 1.200 giovani partiti per combattere con l'esercito dell'Islamic State. Cfr. «<http://www.infodata.ilsole24ore.com/2015/06/29/da-dove-vengono-i-foreign-fighters-dellisis-tunisia-primobacino-con-3000-combattenti>», ult. cons. ottobre 2015.

promossa dal Governo dopo l'attentato di Sousse, aggrava ulteriormente la legge del 2003, in vigore dai tempi del regime di Zine El-Abidine Ben Ali. La predetta legge, che permetteva alle autorità di effettuare arresti di massa, processi sommari e formulare accuse spesso contro persone innocenti, è stata, infatti, ulteriormente inasprita.

Il Paese resta tuttora in attesa delle vere riforme, quelle cioè in grado di apportare la prosperità auspicata. In ogni caso, le premesse per il cambiamento sono da ricercare nel patrimonio archeologico, storico, etnografico della Tunisia poiché ciò testimonia la varietà e la ricchezza delle civiltà che si sono succedute e che hanno convissuto per oltre tre millenni sul suo suolo. Questa eredità, infatti, ha permesso alla nazione tunisina di distinguersi per la sua singolare diversità ed apertura verso le grandi civiltà, sin dai tempi della preistoria. Nondimeno il popolo, sveglio ed intelligente, ha dimostrato, storicamente, a più riprese, di essere unito e di possedere una propria personalità. La stragrande maggioranza dei giovani tunisini si sente cittadina del mondo e ha scelto di vivere in un contesto democratico piuttosto che di ritornare a pratiche di vita medioevale. Lo hanno testimoniato le rivolte e la svolta democratica: per i tunisini i diritti e la democrazia sono come il pane, un bene prezioso da proteggere. Allo stesso modo le donne hanno rivendicato la propria libertà scendendo numerose nelle piazze.

Si è aperta, dunque, una nuova pagina della storia moderna della Tunisia, iniziata con l'effetto scioccante della morte del giovane Bouazizi, che ha spinto i tunisini a risvegliarsi e ad agire. Ci si auspica che i recenti attentati possano non scalfire questa nuova coscienza e desiderio di cambiamento ma alimentare, per usare le parole del giurista italiano Antonio Cantaro<sup>27</sup>, «il diritto primario dei tunisini a non vivere la paura». Il cambiamento di

---

<sup>27</sup> Vedi AA. VV., (a cura di) Antonio Cantaro, *Dove vanno le primavere arabe?*, Ediesse, Roma, 2013.

questo Paese ha una sua identità e lo testimonia lo stesso Cantaro affermando che il popolo tunisino ha scoperto nella dimensione religiosa «una via islamica alla democrazia ed una via democratica all'Islam».

## SEZIONE II



**Sommario:** I.II.1. Lo sviluppo della democrazia tunisina e i diritti pre-democratici. - I.II.2. La Tunisia e la sua *overture* ai trattati internazionali in materia di diritti umani e diritti delle minoranze. - I.II.3. Gli accordi di Barcellona: dai primi accordi Euro – Med al Processo di Barcellona e alla Politica del Partenariato. - I.II.4. L'accordo euro-tunisino del 1998: verso la internazionalizzazione della politica tunisina. - I.II.5. Barcellona 1995: validità del processo formale e criticità di quello sostanziale. - I.II.6. Brevi cenni sulle successive politiche di partenariato e la sottesa *realpolitik*.

### **I.II.1. Lo sviluppo della democrazia tunisina e i diritti pre-democratici**

La storia, come diceva Cicerone, è *magistra vitae* poiché aiuta a comprendere il presente attraverso gli strumenti del passato e a costruire il futuro. Purtroppo, ciò che è ormai risaputo è che la maggior parte delle guerre si sono combattute e si combattono sempre per scopi economici. Difatti, si è passati dalla lotta per il carbone fino alle guerre per il petrolio, mentre, i prossimi conflitti potranno riguardare beni ancora più necessari come l'acqua. Per evitare nuove incomprensioni tra i popoli sarà necessario, oggi più che mai, aprire la strada al dialogo, alla solidarietà, al rispetto reciproco. Sicuramente un esempio per tutti è il dramma dell'olocausto che non può essere cancellato dalla memoria storica poiché, per questioni di natura economica, una minoranza, quella ebrea, è stata decimata. Ma l'olocausto è anche il simbolo delle discriminazioni e sofferenze perpetrate nei confronti di una minoranza, del "diverso": dall'ebreo, all'omosessuale, a chi aveva opinioni politiche e credo differenti. Più in generale, poi, le minoranze, attraverso i secoli, hanno sempre avuto vita difficile in quanto, in ragione della loro "diversità", sono state condannate al rogo, al carcere, all'esilio oppure a tacere.

Nel caso tunisino, il fatto storico della "Rivoluzione" non fa che insegnare prima al suo popolo e poi al resto del mondo, arabo e non, che ogni persona umana ha bisogno e diritto al rispetto, a vivere potendo esprimersi per come si è. La non troppo lontana politica dell'autoritarismo ma anche quella del comunismo, che ha caratterizzato Paesi di area diversa da quella



maghrebina, non può e non deve più imporsi a danno dell'appiattimento delle coscienze e a vantaggio dei pochi.

La “Rivoluzione” tunisina ha espresso, infatti, sentimenti opposti, essenziali ad ogni essere umano, quali: il pane, la dignità, la libertà. Nonostante questo appaia ormai noto, in Tunisia, come altrove, si continua ancora a soffrire per i problemi legati alla mancanza del lavoro, della dignità e per quelli legati all'impossibilità di mettere in pratica le proprie abilità. Superato questo scoglio, quello della scomoda presenza del dittatore Ben Ali, in Tunisia ora è tempo di ricostruire le coscienze rispondendo alle richieste delle “Rivoluzione”. Questo non può che avvenire attraverso la formazione di un ordine costituzionale che sia in grado di proteggere e sviluppare i diritti umani, compresi quelli delle minoranze.

Siffatta opinione risulta condivisa anche da Bandia, il quale ritiene altresì di non poter immaginare un altro sistema, diverso da quello democratico, dove i diritti umani possano svilupparsi. Gli Stati democratici, secondo il predetto studioso, si differenziano tra loro proprio in ragione dei livelli di tutela dei diritti umani, di quelli cioè corrispondenti all'ordine pubblico internazionale dei diritti umani che ha valore *erga omnes*. Posto che, come afferma Bandia, il regime democratico costituisce il progetto politico necessario nel quale bisogna ascrivere la garanzia dei diritti umani, l'instaurazione del regime democratico non può essere immediata piuttosto occorre creare le basi su cui tale regime deve svilupparsi e trovare una propria stabilità. Perché questo sistema possa riuscire occorre che sussistano dei diritti pre-democratici come quello fondamentale del diritto alla vita, all'integrità fisica e psichica ma anche alla libertà d'espressione, di riunione e di associazione nonché alla convocazione e realizzazione di

elezioni libere non prima, però, di aver creato una mentalità democratica.<sup>28</sup> I cittadini, pertanto, saranno tali solo se saranno garantiti, oltre ai già menzionati diritti, il pluralismo politico ed il rispetto delle minoranze.<sup>29</sup> Quello che si può sostenere è che, in linea generale, questi diritti pre-democratici esistevano ed esistono già in Tunisia ma, nonostante l'avvento della nuova Costituzione, ciò che occorre necessariamente sviluppare è una mentalità democratica generalizzata in tutto il Paese e questo potrà avvenire, senza dubbio, attraverso il decentramento amministrativo. Probabilmente le prossime elezioni municipali dimostreranno che questa mentalità democratica è ancora poco sviluppata, soprattutto nelle zone interne del Paese dove la gente ha sempre subito l'autoritarismo e dove subisce ancora l'influenza di una religione troppo presente nella vita pubblica. Anche per Zanghi la società democratica rappresenta lo specchio di quella dimensione sociale nella quale possono trovare sviluppo i diritti umani ma perché questa società possa realizzarsi pienamente è necessario che si basi sui valori della dignità umana, del principio di uguaglianza e non discriminazione, del principio del rispetto della diversità e della tolleranza. Possiamo, infatti, affermare che solo quando questi principi troveranno una generale condivisione nella rinnovata società tunisina, il processo democratico tunisino potrà ritenersi compiuto con successo, ma perché tutto ciò avvenga sarà necessaria la sottomissione del governo e delle autorità pubbliche alle regole della democrazia e, dunque, al rispetto delle legge.

---

<sup>28</sup> D. BONDIA GARCIA, "Les paradigmes démocratiques et les droits de l'homme dans le bassin de la méditerranée", in *Les paradigmes démocratiques et les droits de l'homme dans le bassin de la méditerranée*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 29,30.

<sup>29</sup> C. ZANGHI, "Éléments essentiels de la démocratie et des droits de l'homme applicables à la méditerranée: grille de synthèse", in *Les paradigmes démocratiques et les droits de l'homme dans le bassin de la méditerranée*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 35 - 40.

La buona governance resta, pertanto, requisito fondamentale alla base di qualsivoglia democrazia, mentre, la legittimità del potere, per essere tale, deve godere della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.<sup>30</sup>

In ogni caso, come osserva Zambrano, tutti i Paesi del Mediterraneo sembrano condividere il valore della persona umana ma l'applicazione dei principi democratici appare ancora assai difettosa soprattutto rispetto al diritto degli stranieri e degli individui che appartengono alle minoranze.<sup>31</sup>

### **I.II.2. La Tunisia e la sua *ouverture* ai trattati internazionali in materia di democrazia, diritti umani e delle minoranze**

Puntualizzando l'attenzione sulla tutela dei diritti umani e delle minoranze nel bacino mediterraneo, si evidenzia la presenza di un'area geopolitica tutt'altro che uniforme, la quale si caratterizza per la presenza di differenti sistemi di tutela. Infatti, accanto ad un sistema più garante dei diritti umani e delle minoranze, rappresentato dai paesi dell'Unione europea posti a nord del Mediterraneo (i quali hanno aderito al Consiglio d'Europa, ratificando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950), se ne pone un altro meno garantista costituito dai paesi situati nella sponda sud, tra i quali la Tunisia, inseriti nell'Unione africana e nella Lega degli Stati Arabi, i quali hanno ratificato prima la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (1986) e successivamente la Carta araba dei diritti dell'uomo adottata a Tunisi nel 2004 ed entrata in vigore nel 2008.

Prescindendo dalla maggiore o minore tutela accordata ai diritti umani, ciò che rileva è che tutte le Carte menzionate si ispirano, riaffermandone i

---

<sup>30</sup> *Ibidem*, pp. 35 - 40.

<sup>31</sup> V. ZAMBRANO, "Démocratiques et les droits de l'homme dans le bassin de la méditerranée", in *Les paradigmes démocratiques et les droits de l'homme dans le bassin de la méditerranée*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 535-540.

principi, alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo (10 dicembre 1948), proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la quale rappresenta il primo documento ufficiale che ha riconosciuto universalmente i diritti umani.

Nel preambolo, al primo comma, si sancisce, infatti, che: «[...] il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo» mentre, al successivo art. 1, si ribadisce che: «tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione, di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza».

Nel panorama arabo-musulmano la Tunisia si è particolarmente distinta sia per le Costituzioni del 1959 e del 2014, ritenute da più parti molto avanzate, sia per la ratifica a livello internazionale di non pochi trattati in materia di diritti umani.

L'adesione ai predetti trattati ci permette di comprendere la particolarità del Paese che si presenta del tutto differente dalle altre realtà limitrofe mostrando una certa vocazione, nonché predisposizione, ad essere un luogo di pace e di scambi con tutti i popoli del Mediterraneo e non solo.

La Tunisia, indubbiamente, ha ritrovato questo suo spirito millenario di apertura grazie all'indipendenza che l'ha liberata dal protettorato francese restituendole dignità e libertà. Infatti, è stato proprio nel 1956, il 12 dicembre, che la Tunisia ha aderito all'Organizzazione delle Nazioni Unite e, sempre nel medesimo anno, ha provveduto alla ratifica della Convenzione per la prevenzione e repressione dei crimini di genocidio adottata dall'ONU nel 1948, nonché della Convenzione contro i crimini di guerra anch'essa del 1948.

Successivamente, nel 1967, il Paese ha provveduto, altresì, a ratificare la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1966, mentre due anni dopo, nel 1969, è stata la volta dei due patti internazionali relativi ai diritti civili e politici e dei diritti economici adottati dall'ONU nel 1966.

In seguito, nel 1985, la Tunisia ha sottoscritto anche la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna adottata dall'ONU nel 1979, mentre nel 1988 sono state siglate anche la Convenzione di repressione del crimine di Apartheid del 1973 e la Convenzione contro la tortura del 1984.

A fronte di ciò, va, nondimeno, rilevata, la ritrosia della Tunisia a fornire i suoi rapporti periodici alla comunità internazionale e l'inosservanza delle raccomandazioni degli attori internazionali, soprattutto in tema di diritti umani, nonostante il richiamo al loro rispetto da parte della politica autoritaria del presidente Bourghiba ed il controllo asfissiante dell'Esecutivo sulle libertà individuali. Vero è, però, che ulteriori convenzioni risultano essere state ratificate sotto il regime autoritario del secondo presidente della Repubblica, Ben Ali, quali la predetta Convenzione sulla tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e i protocolli addizionali alla Convenzione dei diritti del bambino del 2000 nonché il Protocollo facoltativo alla Convenzione relativa all'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne del 1999 e la Convenzione relativa ai diritti delle persone handicappate del 2006 (ratificati entrambi dalla Tunisia nel 2008).

Tuttavia, è solo a partire dagli accordi di Barcellona (1995) che per la Tunisia comincia la storia moderna dei rapporti con l'Unione Europea in qualità di partner e potenziale Paese democratico. Infatti, come ricorda Sapienza: «Pour ce qui est de la Méditerranée on peut s'adresser au

processus de Barcelone où l'on retrouve aussi des références aux droits de l'homme et à leur lien étroit avec la démocratie». <sup>32</sup> In tal senso, la campagna europea del giugno 1988, detta anche “appello di Madrid” può considerarsi anticipatrice, in un certo senso, della politica dei Patti di Barcellona poiché rileva in questo caso il ruolo che avrebbero potuto avere le ONG nel rafforzamento ed approfondimento della democrazia tra Nord e Sud del Mondo. A Madrid, infatti, venne sottolineato, non a caso, il ruolo necessario dell'interdipendenza e della solidarietà tra Nord-Sud per un veritiero sviluppo delle due rive. Lo scopo era quello di sensibilizzare l'opinione pubblica europea ad impegnarsi fattivamente su queste questioni affinché spingesse i suoi *leaders* a lavorare a reali politiche di sviluppo. Questa cooperazione, però, risultava già allora difficile da porre in essere proprio per la difficoltà di mettere d'accordo Paesi come Francia, Inghilterra o Germania, mossi da interessi diversi. <sup>33</sup>

Purtroppo, a tutt'oggi, si registrano da parte della Tunisia non poche reticenze a rispettare *in toto* i trattati internazionali in materia dei diritti umani, mentre restano ancora da ratificare, tra i tanti, il Protocollo facoltativo relativo all'abolizione della pena di morte e la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti. Anche la recente Costituzione, come si avrà modo di esaminare più avanti, non sembra essere orientata a risolvere il problema *de quo* in quanto pone il diritto internazionale ad un livello inferiore rispetto ad essa. Chi può allora sorvegliare in prima persona le derive autoritarie della politica ed i richiami alla specificità culturale da parte degli islamisti, i quali interpretano i

---

<sup>32</sup> R. SAPIENZA, “Recherche de l'équipe de l'Université de Catania. Le liens entre la démocratie et le niveau de protection des droits économiques, sociaux et culturels”, in *Les paradigmes démocratiques et les droits de l'homme dans le bassin de la méditerranée*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 230.

<sup>33</sup> A. LUENGO, “Los grupos de ayuda al desarrollo alianz democracia, según su presidente”, in *El País*, Madrid, 3 giugno 1988, «[https://elpais.com/diario/1988/06/03/internacional/581292025\\_850215.html](https://elpais.com/diario/1988/06/03/internacional/581292025_850215.html)», ult. cons. novembre 2015.

principi costituzionali secondo il loro spirito che, come vedremo, caratterizza parte del testo costituzionale? Ovviamente questo sarà compito della società civile, la quale ha dimostrato di poter sovvertire un sistema contrario all'aspirazione del popolo, ma si spera non sarà la sola ad ingaggiare questa battaglia per l'affermazione dei diritti individuali. Diritti, questi, afferenti alla persona umana, che includono anche quelli più difficili da accettare cioè quelli relativi alle minoranze e che, pertanto, richiederanno l'intervento necessario degli altri autori della neonata democrazia, primo tra tutti, la Corte Costituzionale.

### **I.II. 3. Gli accordi di Barcellona: dai primi accordi Euro – Med al Processo di Barcellona e alla Politica del Partenariato**

L'adesione ai trattati internazionali da parte della Tunisia non sempre si è rilevata serena, specie con riferimento alla difesa dei diritti umani. Diversamente, la ratifica dei trattati e/o accordi internazionali, relativi agli aspetti di natura economica, è risultata di facile applicazione ed integrazione all'interno dell'ordinamento tunisino.

Le politiche di globalizzazione e di successiva espansione dell'Unione Europea hanno implicato, fin dalla nascita della stessa ad opera del trattato di Roma del 1957, la necessità di intrattenere rapporti di buon vicinato e sviluppare una politica di collaborazione economico-sociale con i Paesi confinanti, specie con quelli che si affacciano sul Mediterraneo. Questa politica, detta anche del partenariato, ha assunto una certa rilevanza in seguito alla Conferenza di Barcellona del 1995.

A seguito della stipulazione di siffatti accordi, aventi ad oggetto le relazioni coi Paesi dell'area maghrebina e del vicino Oriente, essi sono stati considerati quali partners, cioè Stati che hanno pari dignità ed indipendenza rispetto a quelli dell'UE.

Gli accordi di Barcellona, in un certo qual modo, hanno segnato una rottura con i vecchi schemi soprattutto se si tiene a mente il passato coloniale in Africa. Non va tralasciato di considerare, infatti, che se esistono ancora conflittualità interne ed esterne, nell'area geografica del Nord Africa, ciò è dovuto soprattutto a causa della pregressa occupazione attuata dalle grandi potenze europee che ha portato ad una divisione dei territori trascurando, nella maggioranza dei casi, le caratteristiche storico-culturali delle popolazioni locali. Gli Stati coloniali, infatti, effettuarono la spartizione dei vari territori sulla base di interessi economici accaparrandosi le materie prime di cui i Paesi africani, ora indipendenti, sono notoriamente provvisti. Italia, Spagna e Francia, considerata la loro posizione geografica, sono stati i Paesi maggiormente interessati agli accordi di Barcellona, diversamente dalla Germania e dalla Gran Bretagna, più coinvolti, invece, nel processo di allargamento dell'Europa verso Est.

Dal punto di vista sostanziale, gli accordi di Barcellona auspicano il rafforzamento della democrazia nonché il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali richiamando i principi enunciati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

La necessità del dialogo e del rispetto tra culture e religioni differenti rappresentano, infatti, il fulcro della Dichiarazione di Barcellona, che promuove lo sviluppo delle condizioni necessarie affinché i popoli si possano avvicinare nell'ottica di principi quali quello della educazione, formazione e mobilità delle persone in una cooperazione che assume un aspetto decentralizzato, coinvolgendo i responsabili della società politica, civile e culturale.

Nondimeno, il Processo di Barcellona non deve essere considerato come il primo tentativo di avvio di trattative tra la C.E.E. ed i Paesi del bacino meridionale del Mediterraneo. Infatti, l'intero periodo, compreso tra la



nascita delle Comunità Europee, dagli anni Cinquanta al 1995, ha visto un continuo susseguirsi di accordi e politiche che hanno preparato il terreno per le successive intese nel Mediterraneo.

Nella prima fase di esistenza della Comunità Europea vennero siglati, infatti, accordi di associazione tra i Paesi della Comunità europea e la Grecia (1962) e la Turchia (1964). Nel caso di specie, entrambi gli accordi, di durata illimitata, perseguivano lo scopo della completa unione doganale coi Paesi membri entro periodi transitori rispettivamente di dodici anni per la Grecia e ventidue per la Turchia. La preferenza accordata agli aspetti commerciali e non a quelli politici veniva giustificata, in quella fase, dal fatto che il Trattato di Roma del 1957 non contemplava alcuna disposizione relativa alla politica estera comune, né stimolava il perseguimento di interessi ed obiettivi comuni. Solo l'art. 133 del predetto Trattato attribuiva alla Comunità la responsabilità di una politica commerciale unitaria che si estrinsecava nell'applicazione di una tariffa esterna comune e nel diritto di concludere trattati e di gestire le esternalità derivanti dalle politiche interne. Successivamente, si aggiunse una serie di accordi bilaterali di tipo commerciale di preferenza, che furono sottoscritti tra il 1965 ed il 1973 con altri Paesi terzi rivieraschi.<sup>34</sup>

A partire dal 1965, iniziarono, altresì, le negoziazioni con il Marocco e la Tunisia e, pertanto, la Comunità europea cominciò ad orientarsi verso una politica mediterranea strutturata essenzialmente su accordi commerciali preferenziali e di associazione con i Paesi del bacino. Tuttavia, se già nel 1971, il Parlamento europeo, sottolineava l'esigenza di porre fine al "carattere disordinato" di siffatte relazioni, auspicando una politica più sistematica, solo successivamente si assistette alla genesi di una nuova fase

---

<sup>34</sup> Oltre ai menzionati accordi con Grecia e Turchia, seguirono quelli con Malta (1971) e con Cipro (1973). Simili accordi associativi erano già stati siglati con Tunisia e Marocco nel 1960, mentre altri seguirono con Libano (1960), Israele (1970), Portogallo ed Egitto (1972) e Jugoslavia (1973).

politica tendente alla “Politica Mediterranea Globale”, inaugurata con la Conferenza di Parigi del 1973. L’obiettivo di quest’ultima, infatti, fu proprio quello di superare la frammentazione degli accordi bilaterali e la promozione, accanto a forme di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, di relazioni commerciali privilegiate con la creazione di nuove istituzioni comuni. Ciononostante, a causa di fattori esogeni (quali lo shock petrolifero del 1973, il connesso conflitto arabo - israeliano, il disaccordo palesato dai medesimi Paesi rivieraschi che lamentavano una sorta di dipendenza economica ed un’asimmetria dei rapporti commerciali con la Comunità europea), la politica avviata con la menzionata Conferenza fu abbandonata dalla Comunità che, pertanto, dovette mantenersi sui rapporti bilaterali con i Paesi Arabi ed Israele e prendere atto che, in assenza di alcun progresso di pace, qualsivoglia proposta di rilancio economico, di crescita e stabilità dei Paesi interinteressati restava, e resta, un obiettivo irraggiungibile.

Sul finire degli anni Ottanta si diffuse, quindi, la necessità di rivedere *in toto* la politica mediterranea e di analizzare i limiti del sistema adottato in precedenza. Lungo questo percorso si innestarono, ancora una volta, fattori esterni di rilievo mondiale, quali la caduta del Muro di Berlino nel 1989, la fine della “guerra fredda” e del conflitto Est-Ovest e lo smembramento dell’Unione Sovietica. Fu solo nel dicembre del 1990 che il Consiglio europeo riesaminò la politica mediterranea comunitaria e propose l’intensificazione dei rapporti con i Paesi rivieraschi per mezzo della menzionata “Politica Mediterranea Rinnovata”. Politica, quest’ultima, da attuarsi tramite accordi economici sostenibili tendenti, non solo ad evitare le ricadute circa la fornitura di fonti energetiche derivanti dal conflitto scaturito dall’invasione irachena del Kuwait, ma anche la massiccia

immigrazione clandestina in Europa e il dilagare del terrorismo legato al fondamentalismo islamico.

Nel 1992, nonostante le difficoltà incontrate nell'adottare una politica estera comune di sicurezza, specie a causa della crisi jugoslava, fu siglato a Lisbona l'accordo Euro-Maghreb con il quale le questioni economico – finanziarie furono connesse anche a quelle relative ai diritti umani ed alla liberalizzazione politica, approfittando, altresì, del processo di pace intrapreso tra Israele e Palestina.

Il Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994, forte proprio dei successivi sviluppi del processo di pace arabo-israeliano e, quindi, del riconoscimento reciproco tra Israele e OLP, dei successi dell'approccio comunitario verso l'Europa centro – orientale e della firma del Trattato di Maastricht (1992), manifestò favorevolmente l'idea di dare vita a una zona di libero scambio comprendente l'intero bacino del mediterraneo, concepita come strumento indispensabile per la creazione di un'area di stabilità e sicurezza nella regione.

Il 27 e 28 novembre 1995, proprio sulla base dei suddetti antefatti storici, la Conferenza di Barcellona riunì nella città catalana i ministri degli esteri dei quindici Paesi membri dell'Unione europea e dei dodici Paesi terzi del Mediterraneo: Israele, Autorità Nazionale Palestinese, Cipro, Malta, Turchia, Egitto, Siria, Giordania, Libano, Algeria, Marocco e Tunisia.

Con la predetta Conferenza, maturata nel contesto di profondi cambiamenti dei primi anni Novanta, fu istituito, per la prima volta, il c.d. Partenariato Euro-Mediterraneo (PEM), concepito come un programma integrato di cooperazione mirato a realizzare tre obiettivi principali: - definire un'area comune di pace e stabilità per mezzo del rafforzamento del dialogo politico

e di sicurezza (capitolo politico)<sup>35</sup>; - costruire una zona di prosperità condivisa, attraverso il partenariato economico e finanziario e la graduale instaurazione, entro la data obiettivo del 2010, di una zona di libero scambio (capitolo economico e finanziario); - ravvicinare i popoli europei e mediterranei per mezzo di un partenariato culturale, sociale e umano mirato a compulsare gli scambi culturali e la comprensione tra le società civili (capitolo sociale, culturale ed umano).

Lo scopo del partenariato, infatti, era quello di creare uno spazio comune di pace, stabilità e prosperità per mezzo del rafforzamento del dialogo politico e sulla sicurezza, la cooperazione economica, finanziaria, sociale e culturale.

Più precisamente, con riferimento al primo obiettivo, si mirava a favorire la sicurezza dell'area mediterranea per mezzo del dialogo politico multilaterale, integrativo dei persistenti accordi bilaterali già previsti dai precedenti accordi euromediterranei di associazione. Pertanto, i Paesi aderenti si impegnavano a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, attraverso l'applicazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, nonché a scambiare informazioni in questi settori, rispettando: - i principi dello stato di diritto e della democrazia, riconoscendo il diritto di ciascuno Stato aderente di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, culturale, economico e giudiziario; - la sovranità degli Stati, l'uguaglianza dei diritti dei popoli ed il loro diritto all'autodeterminazione; - l'integrità territoriale, il principio di non intervento negli affari interni, la

---

<sup>35</sup> Il capitolo politico e sui temi della sicurezza costituisce un aspetto fondamentale del Partenariato Euro-Mediterraneo, espressamente previsto nella dichiarazione finale adottata a Barcellona. «L'obiettivo è ambizioso ma fondamentale per il pacifico confronto nel Mediterraneo: creare un'area comune di pace e stabilità, basata sul rispetto della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e di tutti i principi del Diritto internazionale» (v. G. RUOTOLO, *La Conferenza di Barcellona e il partenariato euromediterraneo*, Insa, Roma, 2000, pp. 3 e ss.).

composizione pacifica delle controversie e la lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata.

Al pari del primo obiettivo, anche il secondo mirava a raggiungere una zona di prosperità nel Mediterraneo, ma per mezzo della instaurazione di una zona di libero scambio che avrebbe dovuto tradursi nella progressiva eliminazione degli ostacoli doganali agli scambi commerciali dei prodotti per mezzo della definizione di alcune regole, quali: - l'adozione di un sistema doganale di cumulo dell'origine delle merci e l'adattamento delle regole della concorrenza, certificazione degli operatori economici e della protezione dei diritti della proprietà intellettuale; - lo sviluppo di un'economia di mercato, del settore privato, del trasferimento di tecnologie e dell'integrazione economica; - l'ammodernamento delle strutture economiche e sociali soprattutto in favore dei popoli più poveri; - l'incremento degli investimenti ed il risparmio privato; - la creazione di un ambiente favorevole all'industria e alle piccole e medie imprese; - il raggiungimento di una gestione sostenibile dell'ambiente, dell'energia, delle risorse naturali e di quelle ittiche; la promozione del ruolo della donna nell'economia; - il rafforzamento della cooperazione finanziaria.

La meta primaria del terzo obiettivo avrebbe dovuto essere, invece, la cooperazione dei Paesi membri al fine di sviluppare le risorse umane, favorire la comprensione tra le culture e gli scambi tra le società civili. E, a tal proposito, si pose l'accento sulla importanza del dialogo interculturale e interreligioso e sul ruolo dei mezzi di comunicazione di massa ai fini della conoscenza e della comprensione reciproca tra le culture senza trascurare la promozione degli scambi culturali e linguistici e l'attuazione di programmi educativi e culturali rispettosi delle identità culturali.

Va evidenziato, altresì, come, nel sottolineare l'importanza dell'integrazione tra i Paesi interessati, il Partenariato abbia confermato il

sostegno alla cooperazione economica regionale per mezzo degli accordi commerciali. Ed, infatti, eccezion fatta per Malta, Cipro e per la Turchia, con la quale un Accordo di Unione doganale entrò in vigore nel gennaio 1996, furono stipulati, con tutti i Paesi interessati, a partire dal 1995, nuovi accordi euro-mediterranei di Associazione (AEMA) al fine di costituire la base strutturale della zona di libero scambio per realizzare la quale l'Unione Europea si impegnò in un notevole sforzo finanziario che coinvolse i vari partner mediterranei e che si tradusse nell'avvio del programma MEDA.

Questo nuovo programma, cui si aggiunsero, altresì, i prestiti concessi dalla Banca Europea per gli investimenti, fu approvato nel luglio del 1996 (Reg. 1488/96/CE) e costituì una linea di bilancio unica che andò a sostituirsi ai programmi finanziari bilaterali e regionali, i quali, pertanto, non furono più rinegoziati.

In stretta aderenza ai principi del Partenariato euro-mediterraneo, il programma MEDA introdusse importanti cambiamenti rispetto ai criteri di erogazione dei precedenti protocolli finanziari bilaterali. Si stabilì, infatti, l'annualità degli stanziamenti e dell'impegno delle relative somme nonché la decisione di destinare gli importi ai singoli Paesi, sulla base di "programmi indicativi triennali". Si trattava, in buona sostanza, di aiuti a carattere multilaterale con i quali la Comunità europea avviò una serie di programmi finanziari finalizzati a stimolare forme di cooperazione decentrata coinvolgendo il settore pubblico e quello privato, "decentrando", appunto, il partenariato con lo scopo di favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze tra le due sponde del Mediterraneo. A tal fine, furono previsti diversi programmi: - MED-Campus nell'ambito della cooperazione inter-universitaria tra gli atenei del Mediterraneo, per i quali furono programmati appositi finanziamenti per progetti in materia di formazione

continua, specialmente post-universitaria; - MED-Media in relazione al settore della stampa, radio, televisione; - MED-Invest finalizzato a promuovere un ambiente favorevole per lo sviluppo delle medie e piccole imprese nei partner del Mediterraneo; - MED-Techno atto a rafforzare la cooperazione nella diffusione e nell'applicazione di tecnologie efficienti in specifici settori; - MED-Urbs al fine di favorire la cooperazione tra gli enti locali per il rafforzamento della democrazia locale; - MED - Migrazione per la cooperazione tra comunità locali ed organizzazioni dei Paesi dell'Unione Europea e PTM relativi all'emigrazione al fine di creare un legame tra le comunità d'origine e di destinazione degli emigranti.

#### **I.II.4. L'accordo euro-tunisino del 1998: verso la internazionalizzazione della politica tunisina**

Prescindendo dai singoli accordi, merita, comunque ed in ogni caso, un'attenzione particolare la posizione dello Stato tunisino ed il suo interesse al processo di Barcellona nonché all'intera politica del partenariato euro-mediterraneo.

Nell'ambito del processo di partenariato euro-mediterraneo notevole rilevanza assumono gli accordi di associazione<sup>36</sup> conclusi tra l'Unione europea ed i singoli Stati rivieraschi.

Tra il 1998 e il 2005 l'Unione europea (UE), infatti, ha stipulato degli accordi euro-mediterranei di associazione con sette Paesi del Mediterraneo.<sup>37</sup>

Si tratta di accordi bilaterali, sostitutivi di precedenti accordi, che sono atti a disciplinare le relazioni tra la UE ed i suoi partner mediterranei.

---

<sup>36</sup> Sugli Accordi di Associazione si veda F. LUCHAIRE, "Les associations à la Communauté économique européenne", in *Collected courses of the Hague Academy of International Law*, 1975, vol. I, pp. 247-308.

<sup>37</sup> Israele (1995), Tunisia (1995), Marocco (1996), Giordania (1997), Egitto (2001), Algeria (2002) e Libano (2002).

L'importanza degli stessi risiede nel fatto che perseguono gli obiettivi fissati dalla Dichiarazione di Barcellona, specie con riferimento ai tre pilastri, rappresentando così un valido strumento di confronto tra le parti interessate.

A prescindere dalla specificità di ogni singolo accordo, occorre evidenziare la presenza costante in ognuno di essi, della clausola che impone alle parti, quale elemento essenziale dell'accordo, il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali.

A seguire, altre clausole riguardano poi: il dialogo politico, la libera circolazione dei beni, dei servizi e dei capitali, della cooperazione economica, sociale e culturale, di quella finanziaria e degli accordi istituzionali.

La Tunisia<sup>38</sup> è stato il primo Paese ad aver firmato l'accordo di associazione con l'Unione europea. Tale accordo ha previsto degli obiettivi concreti da raggiungere, primo fra tutti, ex art. 1: creare uno spazio adeguato per il dialogo politico tra le parti al fine di migliorare le loro relazioni nei campi da ritenersi più specifici; porre in essere le condizioni per liberalizzare gli scambi di beni, servizi e capitali; promuovere la cooperazione in campo economico, sociale e culturale; sviluppare gli scambi attraverso relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti, al fine di favorire lo sviluppo della Tunisia e del suo popolo.

Esaminando da vicino il documento in questione, senza dubbio valida testimonianza dell'avvio del processo di modernizzazione tunisino, risulta

---

<sup>38</sup> L'accordo di associazione con la Tunisia, firmato il 17 luglio 1995, è entrato in vigore il 1° marzo 1998, ma l'abolizione delle barriere tariffarie era avvenuta ancor prima della ratifica dell'accordo anche se, tuttavia, esistono delle deroghe in caso di ordine pubblico, buon costume, pubblica sicurezza. In questi casi, infatti, l'art 27 dell'accordo euro-tunisino stabilisce espressamente: «Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento».



alquanto significativo l'art. 2 poichè impone un serio impegno, nel campo dei diritti umani, della democrazia e del buon governo, prevedendo che qualsivoglia relazione tra le parti, al pari di ogni disposizione dell'accordo, deve fondarsi sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, i quali costituiscono un elemento essenziale dell'accordo cui devono sempre ispirarsi sia la politica interna che quella internazionale. Ed è proprio al fine di realizzare siffatti principi che le parti contraenti hanno istituito, al successivo art. 4, un dialogo politico continuativo tra le parti con lo scopo di instaurare vincoli duraturi di solidarietà volti ad assicurare prosperità, stabilità e sicurezza del Mediterraneo, specie nelle regioni del Maghreb, nello specifico in Tunisia, e sviluppare così un clima di comprensione e tolleranza tra le diverse culture.

Come si vede, il primo elemento in comune degli accordi risulta essere il rafforzamento della democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Gli accordi, inoltre, proprio in virtù del perseguimento degli obiettivi fissati dalla Dichiarazione di Barcellona, sono proiettati verso l'istituzione di un dialogo tra le parti specie in materia di politica e sicurezza al fine di favorire l'integrazione per mezzo di una maggiore comprensione reciproca ed una cooperazione politica approfondita.

Sul punto, non va tralasciata di considerare, altresì, la clausola, comune del resto a tutti gli accordi, relativa al "ravvicinamento delle legislazioni", cioè all'esigenza di sostenere i Paesi rivieraschi nello sforzo di armonizzare le legislazioni nazionali con il modello comunitario. Emblematico risulta, pertanto, il disposto di cui all'art. 52, rubricato: "ravvicinamento delle legislazioni", poiché specifica come l'obiettivo della cooperazione sia quello di aiutare la Tunisia a riavvicinare la sua legislazione a quella dell'Unione europea nei settori contemplati dall'accordo stesso, sviluppati dal partenariato ed attinenti a: 1) l'importanza del dialogo interculturale e

interreligioso; 2) l'importanza dei mezzi di comunicazione di massa ai fini della conoscenza e della comprensione reciproca tra le culture; 3) gli scambi culturali, la conoscenza di altre lingue, l'attuazione di programmi educativi e culturali fondamentali; 4) l'importanza del settore sanitario e dello sviluppo sociale ed il rispetto dei diritti sociali fondamentali; 5) il coinvolgimento della società civile nel partenariato euro-mediterraneo ed il rafforzamento della cooperazione fra le autorità regionali e locali. Obiettivi, questi, tutti oggetto di riunioni periodiche (conferenze mediterranee) dei ministri degli esteri dei partner mediterranei e della UE, organizzate e monitorate dal Comitato euromediterraneo per il processo di Barcellona.

Sempre con riferimento all'accordo euro-tunisino del 1998, non meno significativo appare, altresì, il disposto di cui all'art. 9, inserito nel Titolo II, relativo alla libera circolazione delle merci, ai sensi del quale i prodotti industriali originati in Tunisia sono esportati verso l'UE in franchigia dei diritti di dogana e delle tasse di effetto equivalente, mentre i prodotti originati nei Paesi UE sono importati in Tunisia col beneficio di uno smantellamento dei suddetti diritti e tasse, attuato secondo uno schema di progressione temporale prestabilita, diviso per prodotti (art. 11). In questo caso le categorie individuate sono quattro: materie prime e attrezzature; prodotti semilavorati; prodotti aventi surrogati fabbricati in Tunisia e considerati competitivi; prodotti industriali semilavorati prodotti localmente. Il settore agricolo, invece, risulta essere stato escluso dal prefato accordo per consentire da una parte la salvaguardia dei prodotti locali e dall'altro una maggiore competitività dello stesso settore industriale. L'art. 6, sul punto, stabilisce l'istituzione di una zona di libero scambio transitoria, della durata massima di dodici anni dalla entrata in vigore dell'accordo (sostituita poi dalla zona di libero scambio euromediterranea del 2010). Sebbene con gli accordi in parola si è cercato

di consolidare legami già esistenti, con essi ci si è sforzati, altresì, di stabilire regole per le concessioni commerciali reciproche nell'ambito dei servizi nonché criteri atti a garantire il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi. I contraenti hanno cercato di fissare, quindi, le regole vigenti in materia di pratiche commerciali, di abusi di posizione dominante, di contributi pubblici e di appalti conformemente agli standard internazionali. Proprio per facilitare il raggiungimento degli impegni assunti coi suddetti accordi si è stabilita la possibilità di revoca di questi ultimi, previa notifica alla controparte, con la cessazione degli effetti dopo sei mesi dalla notifica. Sono stati creati, inoltre, due organi, quali il Consiglio di Associazione ed il Comitato di Associazione con il compito, rispettivamente, di adottare decisioni e formulare raccomandazioni per raggiungere gli obiettivi previsti e di garantire la gestione dell'accordo nonché la composizione delle controversie relative all'applicazione e all'interpretazione dello stesso.

L'analisi dell'accordo euro-tunisino evidenzia, ancora una volta, come nell'intenzione delle parti contraenti ci sia stata la necessità di sostenere l'azione della Tunisia per favorirne uno sviluppo economico e sociale duraturo per mezzo del dialogo economico, dello scambio di informazioni e comunicazioni, nonché delle iniziative di consulenza, scambi di esperti ed assistenza tecnica ed amministrativa.

Siffatta politica economica ha avuto, senza alcun dubbio, un impatto positivo ed ha contribuito a stimolare la competitività delle imprese locali incrementando gli scambi commerciali tra Tunisia e UE. Per il resto, il processo di adeguamento ha interessato tutti i settori produttivi, compresa la liberalizzazione dei commerci interni ed esteri, la privatizzazione di alcune delle più importanti società statali, la riforma del fisco, la promozione delle reti di comunicazione e delle nuove tecnologie, la

modernizzazione di porti ed aeroporti, la riforma del settore bancario, di quello dell'istruzione e della formazione professionale.

Tra i Paesi rivieraschi della sponda meridionale mediterranea, la Tunisia, rappresenta, dunque, uno dei primi ad aver percorso le diverse tappe che hanno portato all'attuazione del libero scambio con l'Unione europea. Essa, infatti, ha adottato, altresì, importanti programmi, quale, per esempio, quello nazionale di adeguamento delle imprese ai moderni standard industriali arrivando ad occupare il primo posto tra i Paesi del Maghreb in tale settore. Non è un caso, infatti, che, già nella prima sessione del Consiglio di associazione CE -Tunisia, tenutasi a Bruxelles il 14 luglio 1998, sotto la presidenza di Wolfgang Schäuble, Presidente del Consiglio dell'UE, il predetto Consiglio, con particolare riferimento alle questioni economiche, abbia espresso piena soddisfazione riguardo alle prestazioni dell'economia tunisina, incoraggiando la stessa a portare avanti il suo programma di privatizzazione al fine di stimolare gli investimenti stranieri. In particolare, gli apprezzamenti hanno riguardato la soddisfacente cooperazione nell'ambito del programma MEDA ed il buon utilizzo dei fondi disponibili da parte della Tunisia per la quale, dalla firma dell'accordo di associazione, erano stati impegnati in totale 278 milioni di ecu e programmati altri 76 milioni di ecu supplementari nel dicembre 1997, permettendo di impegnare, così, entro la fine del predetto anno, tutti i finanziamenti previsti nel programma indicativo 1996-1998. Ma v'è di più! La Tunisia sarebbe andata al di là delle aspettative, anche con riferimento alla zona di libero scambio prevista dall'accordo. Infatti, senza attendere la ratifica e la conclusione formale dell'accordo, ha provveduto ad avviare, con largo anticipo, già a partire dal 1° gennaio 1996, il processo di smantellamento tariffario, manifestando con ciò una chiara volontà di apertura del Governo nei confronti degli operatori economici. Già a partire

dal 1° gennaio del 2008 è entrata, infatti, a pieno titolo, nella zona di libero scambio dei prodotti industriali con l'Unione europea, riuscendo ad occupare così, in meno di dieci anni dalla entrata in vigore del suddetto accordo di associazione, il primo posto nella regione maghrebina ed in Africa per i risultati raggiunti a livello macro economico.

#### **I.II.5. Barcellona 1995: validità del processo formale e criticità di quello sostanziale**

Il quesito che molti studiosi si sono posti, analizzando gli sforzi posti in essere in questi anni dall'Unione europea, al fine di favorire la convergenza dell'area mediterranea verso i livelli di vita europei, è stato quello di stabilire o meno la validità delle premesse su cui si è basato il partenariato euro-mediterraneo inaugurato dal Processo di Barcellona.

Stando a quanto sostenuto dalla medesima Commissione europea, il predetto partenariato sarebbe stato concepito ed impostato secondo criteri essenzialmente corretti perché fondati sulla teoria economica più seguita, nonché sull'esperienza dei Paesi economicamente più competitivi. In effetti, l'andamento positivo registrato, specie nei primi dieci anni, in termini di maggiore crescita, stabilità macroeconomica e sviluppo del commercio estero, sembrerebbe confermare la riduzione del tasso di povertà nei Paesi della riva Sud del Mediterraneo. Nondimeno, ad una attenta analisi appaiono in rilievo sia gli insormontabili limiti del processo di crescita economica e commerciale realizzato dai Paesi del Mediterraneo, sia lo scarso impatto delle volontà politiche europee nel favorire ed indirizzare siffatti processi di crescita.

Del resto, se la sponda meridionale ed orientale del Mediterraneo presenta una forte frammentazione e disomogeneità, anche quella settentrionale soffre di alcuni limiti poiché se Italia, Francia e Spagna hanno

rappresentato i principali promotori del processo di Barcellona, Paesi come la Germania e la Gran Bretagna sembrano più interessati all'Est europeo e ciò anche in considerazione dell'allargamento dell'UE verso quella direzione.<sup>39</sup>

In siffatta situazione, il commercio estero avrebbe dovuto costituire il fattore trainante della crescita economica nell'area mediterranea, ma, salvo il settore degli idrocarburi, esso non ha assolutamente svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo dei Paesi rivieraschi. La posizione assunta dal Mediterraneo sul mercato estero mondiale è andata calando, mentre tutti i Paesi locali, ad esclusione di quelli esportatori di prodotti petroliferi, continuano a presentare consistenti deficit.

La situazione così come descritta appare piuttosto difficile da interpretare. Infatti, in un primo momento, si sono registrati, a partire dal 1995 in poi, notevoli miglioramenti delle condizioni economiche dei Paesi che si affacciano sulla sponda meridionale del Mediterraneo, specie con riferimento ai tassi di crescita del PIL reale e, in misura minore, del PIL pro-capite, con più alti tassi di crescita, registrati tra il 1995-2000. In alcuni Paesi, inoltre, oltre ad un aumento delle esportazioni, che ha comportato una certa stabilità finanziaria e monetaria con conseguente creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto nel settore dei servizi, si è assistito alla riduzione, anche se lieve, del tasso di povertà economica ed umana.

---

<sup>39</sup> L'allargamento della UE nel maggio 2004 e nel gennaio 2007, con l'ingresso di 12 nuovi Paesi (fra i quali Cipro e Malta già compresi nella EMP) ha comportato un radicale cambiamento rispetto al quadro in cui il Partenariato era stato definito nel 1995. In conseguenza di questi sviluppi, la cooperazione economica prevista dal programma EMP è stata inserita nella nuova politica di vicinato (European Neighbourhood Policy: ENP). Essa riguarda, oltre ai Paesi MED, altri 12 Paesi che, tranne la Libia, si trovano tutti ai confini orientali con la UE. Per quanto positivi siano stati questi sviluppi per il progresso dell'integrazione in Europa, tuttavia essi comportano un rischio di marginalizzazione economica e politica per l'area mediterranea. L'integrazione economica e finanziaria con i nuovi Paesi membri dell'Europa centro-orientale ha continuato a procedere a ritmi molto maggiori di quelli riscontrati per i Paesi MED. La legittima partecipazione dei nuovi membri alla definizione delle politiche dell'Unione non sembra tuttavia favorire né un orientamento unitario e di lungo periodo della UE in materia di politica estera (come la crisi irachena e quella siriana hanno dimostrato e continuano a dimostrare), né tanto meno uno specifico interesse ad aumentare l'impegno nei confronti dei Paesi del Mediterraneo.

Nondimeno, successivamente, la bassa produttività del lavoro e del livello di aggiornamento tecnologico delle piccole imprese, unitamente alla inefficienza delle locali burocrazie e alla corruzione diffusa, hanno costituito le concause di una crescita sempre più negativa e di una crescente e preoccupante disoccupazione che ha spinto, e spinge tuttora, una massa crescente di giovani ad emigrare verso i Paesi occidentali.<sup>40</sup>

Siffatti risultati negativi sono spesso stati attribuiti alla lentezza con cui gli accordi commerciali e gli aiuti finanziari sono stati forniti dall'UE, nonché alla mancanza di volontà da parte delle classi politiche locali di porre in essere delle serie riforme in tema di cosa pubblica, legislazione sul lavoro ed investimenti, che avrebbero comportato maggiori benefici.

Alcuni autori<sup>41</sup> hanno sostenuto che, per uscire da tale impasse, occorrerebbe insistere con la liberalizzazione commerciale e le riforme strutturali, sempre unitamente ad una necessaria assistenza finanziaria da parte della Unione europea, mentre i governi locali dovrebbero intervenire per favorire gli investimenti e sostenere i redditi aumentando la dotazione di capitale umano attraverso un maggiore investimento sia nella formazione che nel settore terziario ed in quello dello sviluppo scientifico - tecnologico. A fronte di ciò, taluni<sup>42</sup> non hanno mancato di sottolineare, fin dall'inizio, il nodo gordiano del futuro partenariato nonché il limite degli accordi commerciali, conclusi fra la UE ed i singoli Paesi terzi, che hanno avuto ad oggetto solo prodotti industriali per i quali la competitività dei Paesi rivieraschi della sponda Sud risulta assai ridotta. Risultati migliori potevano essere raggiunti con accordi volti ad implementare nei predetti Paesi il

---

<sup>40</sup> Cfr. S. NEROZZI, "Il Mediterraneo delle distanze: il processo di Barcellona nel dibattito economico", in *Riv. Studi e Note di Economia*, Anno XIII, n. 3-2008, pp. 502 e ss.

<sup>41</sup> Cfr. M. NIKOLINAKOS, "Mediterranean Cooperation: limits and possibility", in *Economic Cooperation among the Countries in the Mediterranean Area. Proceedings of an International Conference*, Cairo 11-13 November 1998, a cura di P.Tani, Firenze, 2001, pp. 197-207.

<sup>42</sup> Cfr. E. RHEIN, *Le Pari Euro-Méditerranéen*, in Bistolfi R., Roma, 1995.

settore dei servizi, quello agricolo e manifatturiero per i quali tali nazioni risultano più vocate e in ordine ai quali, invece, l'imposizione di regole d'origine molto più restrittive di quelle vigenti nella UE e di standard di prodotto troppo elevati ha costituito in concreto un limite. D'altronde, in mancanza di specifici programmi finanziari, le medie e piccole imprese, caratterizzate ancora da forti legami familiari e parentali nella conduzione dell'attività imprenditoriale, sono state sfavorite nell'accesso al credito poiché agli istituti bancari sono apparse meno solvibili a seguito della perdita di mercati nazionali protetti.

Secondo talaltri<sup>43</sup>, alquanto insufficienti ed inadeguate a soddisfare i bisogni essenziali delle locali popolazioni, si sono dimostrate le politiche volte alla riduzione della povertà, all'accesso dei cittadini ai servizi essenziali, alla tutela dell'ambiente. Infatti, la riduzione dei deficit di bilancio, il peso degli interessi sul debito estero, la necessità di approntare le riforme della pubblica amministrazione, più volte invocate dalla Commissione Europea e da altri organismi internazionali, pur permettendo una stabilizzazione del quadro macroeconomico, hanno tuttavia inficiato la capacità dei governi di portare avanti politiche di investimento, di redistribuzione e di stato sociale che sono altrettanto necessarie per il loro sviluppo e per la lotta alla povertà.

In numerosi casi, infatti, la diminuzione dei salari pubblici e le privatizzazioni, effettuate senza il rispetto delle regole giuridiche e di mercato, hanno avuto un impatto significativo sulla riduzione del reddito e degli investimenti.

---

<sup>43</sup> Cfr. B. AMOROSO, "The Mediterranean Region", *Federico Caffè Centre Research Reports*, Roskilde University, Denmark. Fast Project, 1996. In particolare, secondo questo autore: «la quota della popolazione d'età inferiore ai 15 anni si ridurrà nel corso dei prossimi 10-15 anni e, di conseguenza, la percentuale della popolazione in età lavorativa aumenterà in misura più rapida del totale della popolazione comportando emigrazione e un drammatico bisogno di posti di lavoro. Nel corso dei prossimi quaranta anni i Paesi dell'Africa del Nord avranno bisogno di circa 100 milioni di posti di lavoro solamente per mantenere gli attuali livelli di disoccupazione e sotto occupazione, che, però, già hanno raggiunto limiti intollerabili».



Del resto, l'eliminazione delle tariffe doganali non ha avuto conseguenze solo sui flussi commerciali, ma anche sulle entrate<sup>44</sup> pubbliche. Invero, sempre secondo alcuni studiosi<sup>45</sup>, in sistemi fiscali relativamente arretrati come quelli mediterranei, l'eliminazione delle tariffe comporta una forte contrazione del gettito fiscale che non riesce ad essere compensata con un aumento della tassazione indiretta sulla circolazione dei beni anche a causa dell'elevato tasso di evasione fiscale. Per siffatti motivi il sostegno finanziario fornito dall'UE è apparso inadeguato e tale da implicare, almeno in parte, la scarsa tendenza dei Paesi rivieraschi ad attuare le riforme richieste con gli accordi.

Le critiche mosse al processo di Barcellona hanno spinto la Commissione europea ad ammettere, successivamente, alcuni limiti presenti nei predetti accordi e a cercare di introdurre alcuni correttivi diretti a rivalorizzare il partenariato e la prospettiva dell'area di libero scambio<sup>46</sup> tra i Paesi contraenti al fine di contribuire ad un significativo aumento di benessere<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Il sostegno più significativo allo sviluppo dei Paesi rivieraschi della sponda sud del Mediterraneo proviene dalle rimesse effettuate dai loro stessi cittadini immigrati all'estero. Basti pensare che ogni anno in Italia circa 5 miliardi di euro vengono inviati da immigrati ai loro Paesi di origine e che la stessa Turchia riceve ogni anno quasi 500 milioni di euro dai suoi cittadini che lavorano in Europa. In Tunisia, secondo i dati della Banca centrale, le rimesse degli emigranti rappresentano il 4,4% del PIL, il doppio degli IDE e 5 volte gli aiuti pubblici allo sviluppo; in Marocco il 7,2% del PIL ed il 37% delle esportazioni; in Egitto il 4% del PIL ed il 39% delle esportazioni. Inoltre, l'esperienza tunisina insegna come siano proprio i lavoratori nazionali emigrati all'estero a poter adottare attività imprenditoriali basate sulla costruzione di reti produttive e commerciali transnazionali, beneficiando tanto delle competenze professionali acquisite nei paesi ospitanti quanto della loro conoscenza delle culture e dei mercati locali.

<sup>45</sup> S. HOLLAND, "The Euro-Mediterranean Agreement. An Alternative Agenda", *Federico Caffè Centre Research Reports*, N. 1/1999, Roskilde University, Roskilde, 1999; A. CHEVALIER and M. FREUDENBERG, "The Nature of the Euro-Mediterranean Trade and the Prospects for Regional Integration", Paper presented at the ERF-OECD-World Bank Workshop on "The Dynamics of New Regionalism in MENA: Integration, Euro-Med Partnership Agreements & After", Cairo, 6-7 February 1999.

<sup>46</sup> Il Programma MEDA II ha semplificato le procedure amministrative -dopo le difficoltà incontrate dai Paesi della sponda Sud per avere accesso ai finanziamenti comunitari nei primi anni degli Accordi- rendendo possibile un più celere ritmo di spesa ed ampliando leggermente gli stanziamenti soprattutto per quanto riguarda la cooperazione multilaterale volta a realizzare progetti di integrazione intraregionali. In questa direzione ci si è mossi con l'Accordo di Agadir siglato nel 2004 fra Marocco, Tunisia, Egitto e Giordania, diretto a creare un'area di libero scambio e di cooperazione economica sub-regionale fra i Paesi della sponda Sud. Importanti sviluppi si possono attendere, altresì, dalla creazione di un'Area di Libero Scambio fra i Paesi Arabi, prevista sulla base dell'Accordo GAFTA.

<sup>47</sup> D'altro canto, esistono altri fattori prettamente economici che, nondimeno, hanno remato contro le politiche del partenariato. In particolare, la scadenza, nel gennaio 2008, dell'Accordo Multifibre che proteggeva il settore

del Sud. Se la valutazione che generalmente si dà dei risultati raggiunti con il processo di Barcellona sembra alquanto negativa, tuttavia, non v'è chi non veda<sup>48</sup>, ancora una volta, come i relativi accordi rappresentino una tappa storica nel cammino di avvicinamento tra gli Stati contraenti in quanto, abbandonando definitivamente l'approccio di tipo assistenzialistico, incapace di imprimere una svolta definitiva alla risoluzione delle numerose criticità, hanno adottato la strategia collaborativa del partenariato finalizzata, nel medio periodo, al raggiungimento di obiettivi di grande rilevanza, quali la promozione e la costruzione dell'area mediterranea.

Le novità del processo di Barcellona sono da ricercare, pertanto, non tanto nel miglioramento della situazione economica dei Paesi rivieraschi, quanto, piuttosto, nella individuazione di punti comuni di una politica rivolta alla salvaguardia dei diritti umani e, soprattutto, nella sua forza vincolante<sup>49</sup> nel senso che da esso è scaturito un accordo internazionale, comunque ed in ogni caso, produttivo di propri effetti giuridici, in particolare dell'obbligo di perseguire gli obiettivi prefissati, che ha interessato tutti i Paesi aderenti diffondendosi anche in altri ambiti.

---

tessile e l'abbigliamento attraverso l'ammissione di quote all'importazione, ha comportato l'esposizione dei Paesi mediterranei alla concorrenza dei Paesi asiatici, Cina ed India in primo luogo, con rilevante nocimento per l'economia del Marocco e della Tunisia.

<sup>48</sup> Cfr. E. PHILIPPART, "The Euro- Mediterranean Partnership: The Euro-Mediterranean Partnership: Unique features, first results and future challenges", *CEPS Working Paper*, 10, 2003; Sugli aspetti positivi del PEM vedi: E. PHILIPPART, "The Euro-Mediterranean Partnership: A Critical Evaluation of an Ambitious Scheme", in *European Foreign Affairs Review*, 8: 201-220, 2003; R. ALIBONI, "L'iniziativa dell'Unione per il Mediterraneo: gli aspetti politici", in R. Aliboni (a cura di), *Contributi di Ricerca di Istituti Specializzati*, Istituto Affari Internazionali (IAI), n. 85, gennaio 2008, p. 4.. In particolare, secondo quest'ultimo: «...la macchina del Pem non è rimasta inoperosa. Non riesce a produrre accordi risolutivi o cruciali, ma ne ha prodotti, sia pure con grande fatica, alcuni limitati... il Pem ha stabilito e mantiene viva un'abitudine di lavoro diplomatico comune, che può sviluppare un forte potenziale di prevenzione dei conflitti, rimane un importante strumento diplomatico che può contribuire a mantenere un minimo di rapporti cooperativi in momenti di crisi o forti contrapposizioni, ma anche a prevenire ulteriori conflitti o il loro inasprimento. Questo risultato non è all'altezza delle ambizioni del 1995, ma appare in linea con le necessità e le possibilità di una fase molto più difficile di allora. In questo contesto, il Pem risulta, a conti fatti, uno strumento utile, di cui si può dire in un certo senso che, se non esistesse, varrebbe la pena inventarlo».

<sup>49</sup> R. SAPIENZA, "Il Partenariato Euro-Mediterraneo. A due anni dalla Conferenza di Barcellona", in *Aggiornamenti Sociali*, n. 2, 1998, p. 150.

Del resto, la periodicità degli incontri e delle riunioni degli Stati membri ha trovato la sua massima espressione nella creazione del Forum euromediterraneo del 1998, composto da parlamentari dei Paesi rivieraschi e da euro-parlamentari con lo scopo di promuovere e stimolare l'intero processo avviato.<sup>50</sup>

Resta il fatto che, a dimostrazione della validità dei principi enunciati con la Dichiarazione di Barcellona, nonostante le innumerevoli difficoltà che hanno limitato la portata ambiziosa del partenariato, i Ministri degli Esteri dei Paesi firmatari hanno continuato ad incontrarsi fino al luglio 2008.<sup>51</sup>

È interessante notare come, negli anni che seguirono, le dichiarazioni finali delle varie conferenze non abbiano mutato la loro struttura, restando coerenti con l'impianto iniziale del Processo e, soprattutto, ribadendo la comune volontà di cooperare in quegli ambiti. Infatti, nonostante nel tempo siano intervenuti nuovi strumenti finanziari e nuove strutture politiche d'indirizzo, come la Politica Europea di Vicinato (PEV), la tripartizione degli obiettivi è stata sempre mantenuta: i tre pilastri, e con essi i tre obiettivi, sono stati preservati nella loro generalità e ciò a riprova, ancora una volta, da una parte, della genuinità dei principi portati avanti dal Processo di Barcellona e, dall'altra, anche dei limiti che il partenariato e con esso la regione euro-mediterranea presenta e continua a presentare.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> C. ZANGHÌ, *Istituzioni di diritto dell'Unione Europea: verso una Costituzione europea*, Torino, Giappichelli, 2005, p. 431.

<sup>51</sup> A Barcellona seguirono: Malta (1997), Stoccarda (1998), Marsiglia (2000), Valenzia (2002), Napoli (2003), Lussemburgo (2005) e nello stesso anno fu festeggiato, altresì, il decimo anniversario del PEM a Barcellona stessa. In quest'ultima sede, ai "pilastri" ne venne aggiunto un quarto, quello relativo alla libertà di movimento delle persone, inteso come emigrazioni nel loro complesso. Poi seguirono Tampere (2006) e Lisbona (2007).

<sup>52</sup> La liberalizzazione degli scambi attuata tra l'Unione e i Paesi terzi e il pacchetto di aiuti finanziari non sono stati sufficienti ad innescare riforme incisive, così come ci si era prefissati con il sistema dei tre pilastri. Del resto il quadro di instabilità dell'area sud-orientale del Mediterraneo, non ha reso appetibili l'investimento di capitali privati dall'estero. I problemi all'interno del bacino mediterraneo permangono, pertanto, considerevoli, così come restano attuali gli obiettivi della Dichiarazione di Barcellona. Ed è sulla base di siffatte problematiche che risulta essersi sviluppato il pensiero di chi come Sarkozy ha ideato nel Luglio 2008 la nascita dell'Unione per il Mediterraneo con lo scopo, anch'esso irrealizzato, di superare i limiti del processo di Barcellona.

I principi di Barcellona, infatti, costituiscono ancora oggi le fondamenta di qualsivoglia politica euromediterranea. Non a caso, in epoca più recente, il 13 aprile del 2015, al palazzo di Pedralbes di Barcellona (già sede del Segretariato per l'Unione del Mediterraneo), si è tenuto un meeting informale di un giorno tra i ministri degli esteri dei 28 stati membri dell'UE e di 8 Paesi mediterranei per discutere sui temi della sicurezza nel Mediterraneo e della necessità di spostare l'attenzione dell'Europa da Est a Sud. Diversamente dal 1995, al summit erano assenti i ministri degli esteri di Siria, Libia, Grecia, Regno Unito, Irlanda, Bulgaria, Finlandia e Lituania, mentre erano presenti i responsabili diplomatici di Israele e Palestina. L'incontro si è reso necessario poiché sembra quanto mai urgente rivedere la politica di vicinato, alla luce dei recenti attacchi terroristici, ma, anche per discutere delle strategie da attuare per affrontare il fenomeno dell'immigrazione illegale e le questioni legate al settore dell'energia.

L'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'UE, Federica Mogherini, ha introdotto il suo discorso di apertura dei lavori evidenziando la necessità di un maggior dialogo, tra i diversi Paesi coinvolti, allo scopo di creare uno spazio di pace, sicurezza e prosperità così come previsto dagli accordi di Barcellona.

I Paesi partecipanti, pertanto, preso atto della maggiore attenzione rivolta dall'UE, specie in epoca recente, ai problemi dell'Est europeo (vedi questione ucraina) a scapito delle problematiche presenti nei Paesi dell'area maghrebina e della costa nordorientale, hanno concordato una politica di futura cooperazione con questi ultimi al fine di risolvere le problematiche connesse. All'uopo, l'alto Rappresentante ha posto l'accento sulla necessità di un cambio della politica di vicinato, sia orientale che meridionale, da parte della Commissione europea, con la previsione di uno stanziamento di

16 miliardi di euro, tra il 2014 e il 2020, di cui i 2/3 rivolti a risolvere il problema migratorio.

L'incontro di Barcellona, successivo agli attacchi terroristici di Parigi e Tunisi del 2015, ha riguardato anche il tema del terrorismo jihadista che è stato definito come una priorità da affrontare dovendo tutti lavorare per la sicurezza della regione e per rafforzare la cooperazione nei diversi settori, da quello economico fino a quello culturale. Alla luce dei recenti sviluppi che hanno interessato, e tuttora interessano, i Paesi vicini all'UE, la Mogherini ha ricordato, altresì, la consultazione pubblica, lanciata il 4 marzo 2015 insieme al Commissario europeo per la politica di vicinato Hahn, sulla revisione della politica europea di vicinato che dovrà prevedere un coinvolgimento della società civile.

I tentativi di integrazione dal 1995 ad oggi hanno, infatti, dimostrato come la mera cooperazione economica, finanziaria ed energetica, nonostante la dipendenza europea dagli approvvigionamenti nordafricani, in assenza di un vero e proprio coinvolgimento sociale, non abbia contribuito a rendere maggiormente coeso e politicamente stabile il bacino mediterraneo. A decretare la debolezza di qualsiasi progetto relativo alla regione politica euro-mediterranea è soprattutto l'assenza di un quadro politico coerente ed effettivamente condiviso sul piano della cooperazione e della realizzazione da robuste istituzioni che agiscano in merito. Le "Primavere Arabe" e la crisi economico-finanziaria hanno fatto venire a galla queste problematiche rimaste sommerse negli anni in cui nel bacino mediterraneo sussisteva un equilibrio solo apparente. Con l'acuirsi della crisi interna all'UE, che ha una profonda radice politica oltre che culturale, la contrazione economica e la crisi del debito hanno costituito ancor più un ostacolo per i Paesi della sponda nordafricana che sono dipendenti dall'Europa in termini di export, di rimesse e di afflussi di investimenti per il turismo. Questi fattori hanno,

da un lato, concorso ad indebolire ulteriormente le economie dei Paesi rivieraschi, alimentando in parte i focolai sociali che sono stati alla base delle rivolte scoppiate nel 2011, dall'altro, stanno spingendo a rivedere i termini e la sostanza delle strategie<sup>53</sup> di integrazione politica, economica e sociale fin ora attuate.

Sarà, pertanto, compito dei Paesi dell'UE rilanciare le relazioni<sup>54</sup> euro-mediterranee delineando obiettivi più chiari e realistici attuandoli attraverso una politica di medio-lungo periodo tale da affidare l'importante ruolo di controllo all'Europa che da sempre è la prima attrice nel *Mare nostrum*.<sup>55</sup> La diffusione della democrazia, dei diritti umani, della multiculturalità e dei connessi diritti delle minoranze costituisce parte integrante del progetto originario di Barcellona ove per la prima volta il Nord ed il Sud del Mediterraneo si sono accordati non solo per affrontare una sfida commerciale ma, soprattutto, per risolvere il problema migratorio e quello socio-culturale onde evitare uno scontro di civiltà<sup>56</sup>, sforzandosi di creare una zona di prosperità e di sicurezza, supportando la democrazia ed il buon governo e fronteggiando, altresì, il rischio del terrorismo. Del resto, il nucleo del processo di Barcellona, giammai spentosi ma tuttora pulsante, si è sviluppato attorno all'idea che il partenariato e, quindi, la cooperazione e lo sviluppo economico dei Paesi mediterranei, potessero accelerare alcune dinamiche politiche, come la democratizzazione dei regimi autoritari, il

---

<sup>53</sup> D. NICOLIA, *La strategia euro-mediterranea. Prospettive politico-economiche per il Mezzogiorno*, Franco Angeli, Milano, 2005, pp. 151 e ss..

<sup>54</sup> Sarà compito di questa rinnovata politica europea attuare, per esempio, collaborazioni anche con Paesi non cristiani, come la Turchia. Cfr. sul punto *ibidem*, p. 41 ss.

<sup>55</sup> Cfr. R. PRODI, "Passa per il Mediterraneo la nuova via per l'Europa", in quotidiano *La Repubblica*, 29 agosto 2000. L'autore non manca di sottolineare uno spunto interessante e cioè che: «Se la scoperta dell'America ha segnato uno spostamento del baricentro dello sviluppo che ha progressivamente emarginato l'area mediterranea, oggi lo sviluppo tumultuoso dell'Asia ci offre l'opportunità di recuperare la centralità perduta».

<sup>56</sup> Sul punto, *ivi*, Romano Prodi (Presidente della Commissione europea dal 1999 al 2004) ha evidenziato come: «La stessa costruzione europea può grandemente beneficiare dell'incontro e del dialogo tra tradizione cristiana, islamica, giudaica e dei valori spirituali che tali tradizioni hanno accumulato nel corso dei secoli. Tale dialogo deve diventare l'occasione per il recupero della centralità del cittadino all'interno di una cultura, una religione e un'appartenenza nazionale».

rispetto dei diritti umani, la crescita della società civile, in grado di contribuire in forma decisiva alla sicurezza ed alla stabilizzazione dell'area.<sup>57</sup>

#### **I.II.6. Brevi cenni sulle successive politiche di partenariato e la sottesa realpolitik**

La Storia tunisina mostra un Paese che ha una naturale predisposizione alla tolleranza verso le diversità culturali, etniche, religiose ed altro ancora ma che, tuttavia, nonostante l'adesione alle politiche di cooperazione e di sviluppo previste dal Processo di Barcellona non è stato, e non è ancora, in grado di fornire gli strumenti idonei a rendere effettivo e perpetuo il pieno rispetto dei diritti umani e delle minoranze.

Nel 2004 un nuovo strumento, la PEV, Politica Europea di Vicinato, è intervenuto allo scopo di realizzare gli obiettivi di Barcellona 1995. Nello specifico, la PEV si è distinta dal PEM (Partenariato Euro-Mediterraneo) per il suo carattere bilaterale. Infatti, la PEM aveva carattere multilaterale ed era indirizzata non solo ai paesi a Sud del Mediterraneo e dell'Europa ma anche a quelli dell'Est con l'obiettivo di rafforzare i relativi rapporti sia a livello politico che culturale ed economico.

I paesi partner, all'uopo, concordavano con l'UE un piano di azione mostrando il proprio impegno a favore della democrazia e dei diritti umani nonché dello stato di diritto, della buona governance e dello sviluppo sostenibile.

Si trattava di una politica concepita nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea.

Nel 2008, quattro anni più tardi, soprattutto per volontà della Francia e del suo Presidente Sarkozy, è stata creata l'UpM (Unione per il Mediterraneo),

---

<sup>57</sup> cfr. D. NICOLIA, *La strategia euro-mediterranea*, op. cit., p. 83 e ss..

lanciata in occasione del vertice di Parigi per il Mediterraneo, dando vita così ad un'organizzazione intergovernativa che raggruppa 43 Paesi, 28 Stati UE e 15 Paesi partner dell'area mediterranea con lo scopo di rafforzare il partenariato euro mediterraneo istituito nel 1995 e rendere i progetti concreti al fine di favorire lo sviluppo socio-economico dell'area rendendo altresì partecipe la Lega araba.

Invero, mentre da una parte la Francia aspirava a divenire la protagonista<sup>58</sup> di siffatta politica, peraltro concentrata sull'area mediterranea, dall'altra la Germania, temendo di esserne esclusa aveva posto come condizione l'adesione di tutti i paesi dell'Unione, compresi quelli dell'Est entrati di recente.

L'UpM, dunque, diversamente dalla PEV, basata sugli accordi bilaterali tra Ue ed i singoli paesi a Sud del Mediterraneo, ha adottato l'approccio multilaterale.

La PEV è stata poi rivista nel 2015 al fine di cercare di risolvere le problematiche connesse ai nuovi assetti politici dei paesi vicini all'UE. L'aspetto multilaterale è stato, pertanto, soppiantato dall'originario approccio bilaterale in virtù delle rivoluzioni susseguitesi nel Maghreb e della constatazione della diversità dei singoli processi locali.

Tutto ciò ha portato alla decisione, per il periodo 2014-2020, di finanziare la politica europea di vicinato attraverso lo strumento europeo del vicinato (ENI) a sua volta sostitutivo dello strumento europeo di vicinato e partenariato (SEVP) già esistente dal 2007.

Nel novembre del 2017 il Segretariato dell'UpM, con sede in Barcellona, è divenuto osservatore della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui

---

<sup>58</sup> La Francia ha da sempre cercato di favorire nel Maghreb lo sviluppo di un'*élite* francofona al potere, capace di garantire le relazioni con essa. Cfr. sul punto, R. SIDAOUÏ, *Du printemps arabe à daech*, Apollonia éditions, Tunis, 2017, p. 20. Non è un caso se la Francia dispone, tutt'oggi, per ragioni economiche e di sicurezza nazionale, di differenti basi militari in Africa. Cfr. Z. ELABIDINE, H. CHÉRIF, *L'Islam politique face à La Société Tunisienne*, Nirvana, Tunis, 2018.



cambiamenti climatici proponendo iniziative e progetti regionali in linea con gli obiettivi del partenariato. Tuttavia il ruolo del predetto Organo è risultato sminuito dalla volontà di alcuni paesi, quali la Germania e la Spagna, da una parte, che hanno premuto per la realizzazione di progetti di sviluppo dell'energia solare e la Francia, dall'altra, per progetti di sviluppo dell'energia nucleare per usi civili.

Con le politiche innanzi descritte si è cercato di rafforzare la partecipazione degli stati partner al fine di attuare un'effettiva e concreta parità ma, come più volte ricordato, le buone intenzioni hanno subito rallentamenti e fasi d'arresto anche a causa di fattori esogeni, quali il conflitto israelo-palestinese cui si sono aggiunte altresì le questioni legate alle lungaggini burocratico-amministrative e alla mancanza di risorse necessarie per finanziare i grandi progetti.<sup>59</sup>

Sta di fatto che anche l'Unione per il Mediterraneo, nonostante le buone intenzioni, si è dimostrata incapace di risolvere le innumerevoli sfide poste lungo il suo cammino, prima fra tutte la gestione dell'emergenza profughi.

Invero, sia la Francia di Sarkozy che la Germania hanno perseguito i propri interessi. La prima per rilanciare il suo ruolo nel nord Africa e l'altra per difendere gli interessi dell'Est.

In effetti, l'intento da parte dell'UE di favorire lo sviluppo economico del bacino Mediterraneo al fine di arrivare all'obiettivo delle riforme politiche non è andato a buon fine, anche a causa di una politica debole incapace di valorizzare i punti in comune con i paesi partner e di superare i limiti della specificità culturale dei singoli stati rivieraschi della sponda sud del Mediterraneo, i quali appaiono ancora refrattari al riconoscimento dei diritti umani e delle minoranze.

---

<sup>59</sup> Tra i grandi progetti figuravano quello di creazione di un impianto per la dissalazione dell'acqua del mare per la striscia di Gaza nel 2011 e quello relativo al "programma integrato per la protezione del lago di Biserta dall'inquinamento", in Tunisia, con budget di novanta milioni di euro per 5 anni.

Come si è innanzi rilevato, dal novero dei paesi posti a Sud del Mediterraneo, la Tunisia, nonostante i suoi limiti, si è distinta in quanto ha saputo profittare di tale esperienza.

Nondimeno, la preoccupazione maggiore risulta rappresentata non solo dalla politica “interessata” europea ed americana e dalle innumerevoli criticità insite nelle specificità culturali dei Paesi della costa sud del Mediterraneo, ma soprattutto dalla presenza di Paesi come il Qatar e l’Arabia Saudita<sup>60</sup> che, a partire dalla primavera araba, hanno visto il momento propizio, approfittando del fallimento delle politiche americane ed europee per prendere il sopravvento ed esercitare il potere nell’area finanziando partiti come Ennahda in Tunisia nonché movimenti politici destrutturanti di stampo islamico in Libia e in Egitto.

L’Arabia Saudita e il Qatar hanno, infatti, tutto l’interesse a rafforzare la propria posizione nel Mediterraneo e nei Paesi dell’area arabo-musulmana. L’Arabia Saudita, in particolare, mentre da una parte fa affari con i Paesi occidentali, dall’altra fomenta l’odio in tutto il mondo musulmano per la cultura occidentale puntando a scatenare un processo inverso a quello operato dall’Occidente con la colonizzazione.<sup>61</sup>

La contraddizione è in ogni caso generata dalle élites politiche e dell’economia (accomunate tutte dallo stesso interesse), le quali hanno contribuito a generare profonde spaccature e muri insormontabili tra le

---

<sup>60</sup> L’Arabia Saudita, contraria ai diritti umani fondamentali è un paese pieno di paradossi al pari del Qatar. Uno di questi paradossi è l’aver riconosciuto nel 2017 la cittadinanza ad un robot umanoide donna, Sophia, in un paese dove le donne non sono libere. Cfr. «<https://www.tunisienumerique.com/arabie-sauditevideo-robot-sophia-obtentionnalite-saoudienne/>», ult. cons. dicembre 2017.

<sup>61</sup> È ormai noto che sia l’Arabia Saudita che il Qatar investono in Occidente e vi stanziando fondi per moschee e centri di cultura islamica. Entrambi i Paesi, pur giocando il ruolo di rivali, hanno colto il momento propizio delle proteste rivoluzionarie in Maghreb e in Egitto per imporsi, avvantaggiati dal condividere la stessa cultura e religione, fomentando l’odio verso la cultura occidentale. Sul punto cfr. A. PRIEGO, “Las primaveras árabes: la influencia de Qatar y sus relaciones con los estados del Golfo”, in *Revista UNISCI/UNISCI Journal*, n. 39 Octubre/October 2015, Pag. 251.

diverse culture e civiltà anziché percorrere la via del dialogo, della comprensione e della pace.

Chi ha evidenziato siffatta influenza e l'ha denunciata è stata, senza dubbio, la società civile tunisina diversamente dall'Europa, la quale ultima continua ad intrattenere rapporti con il Qatar. Paese, questo, che, oltre a fare ingenti investimenti nel vecchio Continente, continua a stringere alleanze con la Russia e l'Iran (dove esiste uno dei più grandi giacimenti di gas al mondo presente nel Golfo Persico) ospitando, al contempo, sul suo territorio anche una grande base militare americana.

Conseguentemente i Paesi del Golfo hanno finito anche per creare forti attriti tra di essi tanto da finire per interrompere le loro relazioni commerciali e diplomatiche. È inutile cercare di capire le cause e gli intrecci di siffatte alleanze tra stati del Golfo e paesi occidentali. Di sicuro è che il contrappeso della bilancia potrà essere costituito dalla società civile, dalla popolazione che reagisce alla fomentazione di questo odio e che collabora al fine di raggiungere nuove forme di equilibrio e di rispetto che partano dal basso e che siano in grado di sviluppare una influenza inversa “bottom up” per arrivare a cambiare un mondo di élite concentrate solo a raggiungere il proprio scopo a scapito dello sviluppo delle classi più deboli. Gli interessi delle élite sono, infatti, in antitesi con lo sviluppo della democrazia e la tutela dei diritti umani. La politica portata avanti da Paesi, quali il Qatar e l'Arabia Saudita, pertanto, è quella dell'esportazione del modello medioevale del califfato, che rifiuta la democrazia.<sup>62</sup>

Ma non ci sono solo questi Paesi a volersi contendere il mondo e il Mediterraneo. Oltre a Paesi europei come Germania e Francia che

---

<sup>62</sup> Sintomatico dell'inizio di questa involuzione nell'Occidente europeo è quello che è avvenuto in Belgio dove il partito islamico si è presentato alle elezioni con un progetto che prevedeva l'introduzione della sharia, l'instaurazione dello stato islamico con l'adozione di proposte quali la separazione nei mezzi di trasporto tra uomini e donne. Sul punto cfr. «<https://m.hln.be/nieuws/binnenland/partij-islam-wil-islamitische-staat-in-belgie-en-vrouwen-en-mannen-apart-op-de-bus-a57dec7d>», ult. cons. dicembre 2017.

investono in importanti progetti nel Continente africano e soprattutto in Nord Africa, altri Paesi, come la Cina cominciano ad affacciarsi in maniera sempre più prepotente specie sull'area mediterranea.

L'Europa non si è saputa imporre. Anzi, ha perseguito una politica di dialogo con i paesi mediterranei spesso frammentata giacché ogni singolo stato europeo continua ad intessere singole relazioni dettate da interessi nazionali<sup>63</sup> e non certo comunitari.

Anche con riferimento alla questione palestina–israele, tutt'altro che risolta, l'Europa ha contribuito molto a finanziare l'autorità palestinese, dichiarandosi sempre favorevole alla creazione di uno stato palestinese anche se in fondo risulta non essersi mai opposta alla politica filoisraeliana degli Stati Uniti.

A Barcellona si è cercato di immaginare il Mediterraneo come un *unicum* adottando concetti base, quali: stati partner o partenariato e collaborazione tra le società civili nell'ottica della condivisione e della convivenza.

Tutto quello che è stato detto, soprattutto con il terzo asse, rimane imprescindibilmente attuale ma l'Europa sembra aver fallito proprio a causa della sua politica troppo debole e poco coerente coi buoni propositi contenuti nella famosa dichiarazione. Occorreva sicuramente più dialogo tra le religioni, più attenzione ai temi, più volte invocati dalla società civile, dei diritti umani e delle minoranze. “Via i tabù e fuori i diritti” avrebbe dovuto essere lo slogan!

---

<sup>63</sup> F. PALMAS, “Frammenti d'Impero. La presenza militare francese in Africa e nell'Oceano Indiano”, *Analisi difesa*, 5 agosto 2017. Cfr. <https://www.analisdifesa.it/2017/08/frammenti-dimpero-la-francia--militare-in-africa-e-nelloceano-indiano/>, ult. cons. settembre 2018.

«Selon l'instance, les privilèges dont bénéficiaient les français n'ont pas été annulés par l'accord d'indépendance du 20 mars 1956 conclu entre la France et la Tunisie. Toujours selon l'IVD, l'ambassadeur français à Tunis était au courant de ce qui se passait dans les décisions concernant l'investissement ou l'agrandissement de projets.» [...] «les entreprises étrangères, en particulier les françaises, ont opéré une exploitation abusive des ressources de la Tunisie». L'IVD dénonce «l'exploitation abusive» du sous-sol tunisien par la France après l'indépendance. Cfr. <https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/l-ivd-d-nonce-l-exploitation-abusive-du-sous-sol-tunisien-par-la-france-apr-s-l-ind>, ult. cons. settembre 2018.

Sicuramente i progetti restano pur sempre ambiziosi visto che l'impegno era quello di sostenere i diritti umani e lo stato di diritto nonché di stabilire la democrazia e garantire un reale sviluppo della società civile in tutto il bacino del Mediterraneo.

Ciononostante, quello che accomuna le politiche europee intercorse negli anni, a partire dal Processo di Barcellona, è che sono risultate insufficienti alla realizzazione dei progetti per la democrazia nel Mediterraneo, soprattutto per la questione israelo-palestinese che tuttora resta irrisolta.

Pur rimanendo validi, in ogni caso, tutti gli *acquis* di Barcellona si aggiungevano altri importanti obiettivi da realizzare appieno quali: il disinquinamento del Mediterraneo; le autostrade del mare e terrestri; la protezione civile; le energie alternative; il piano solare mediterraneo; l'alta formazione e ricerca (Università euromediterranea); la promozione dello sviluppo imprenditoriale nel Mediterraneo.

Si può, comunque, pacificamente sostenere che il partenariato, nonostante i suoi evidenti limiti, sicuramente ha dato impulso, seppure in maniera più indiretta, al processo di democratizzazione nell'area del Maghreb e particolarmente della Tunisia.

Questo ultimo aspetto sarà meglio analizzato nel quarto capitolo dove si cercherà di comprendere, attraverso il ruolo fondamentale che riveste la società civile, come e dove si innesta siffatto discorso.

Ciò che ci preme rilevare, in questa sede, è invece il fatto che lo spirito degli accordi ha continuato e continua ad essere quello più giusto per una reale politica euromediterranea anche se risulta chiaro che la cosiddetta realpolitick, la quale si basa purtroppo su interessi personali, egoistici, spesso iniqui, mal si concilia con i principi universali enunciati nei trattati innanzi indicati, specie con riferimento ai diritti summenzionati, di cui non ne garantisce affatto la tutela reale.

**CAPITOLO II**  
**IL PROCESSO DI DEMOCRATIZZAZIONE IN TUNISIA**  
**(PARTE I)**



**Sommario:** II.1. Tipicità del costituzionalismo tunisino tra antichi modelli di costituzione a confronto. - II.1.1. La Costituzione cartaginese e l'importanza del popolo. - II.2. Il Patto Fondamentale di Sicurezza e la Costituzione del 1861. - II.3. La Costituzione del 1959 ed il Codice di Statuto Personale. - II.4. La rivoluzione germogliata dai semi delle precedenti rivolte: dinamica degli eventi. - II.4.1. Irradiazione dei valori della rivoluzione "dignitaria" tunisina verso altri Paesi a vocazione democratica ancora lontani dalla "primavera". - II.4.2. I lavori dell'Assemblea Costituente nell'alveo dello spazio democratico costituito. - II.5. Verso la nascita della "Costituzione del popolo". - II.5.1. La democrazia partecipativa nel processo costituente tunisino. - II.5.2. Il significativo contributo di alcuni attori internazionali al lavoro dei costituenti. - II.6. Il ruolo dell'Islam e degli islamisti nel dibattito democratico tunisino.

## **II.1. Tipicità del costituzionalismo tunisino tra antichi modelli di costituzione a confronto**

Un confronto tra modelli di antiche costituzioni, teso ad esaltare gli aspetti positivi nonché negativi della originaria costituzione tunisina, lo si deve innanzitutto allo storico greco Polibio, il quale iniziò la stesura della sua opera più importante, le *Storie*, nell'ultimo periodo della sua vita, a partire dal 160 a.C.. Dei 40 libri che componevano la sua opera e che comprendevano le vicende di Roma dalla prima alla terza guerra punica (264 a.C. - 146 a.C.) ci sono pervenuti solo i primi cinque libri per intero mentre degli altri rimangono solo alcuni estratti. Tra questi ultimi, particolare interesse suscitano quelli del VI libro dove Polibio espone la sua teoria sulle costituzioni, mettendo in risalto la preminenza di quella romana. Esaminando la costituzione cartaginese, dopo aver commentato che nel complesso risultava "ben congegnata", specie nella sua commistione di monarchia, aristocrazia e democrazia (simile a quella romana e spartana), il famoso storico giunge, tuttavia, alla conclusione che la vittoria finale di Roma su Cartagine fu da attribuire alla superiorità della costituzione romana rispetto a quella cartaginese poiché: «mentre a Cartagine era prevalso il volere del popolo, a Roma predominava il potere del senato».<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> «La costituzione cartaginese dapprincipio, a mio parere, era nel complesso ben congegnata. Esistevano infatti in Cartagine dei re, mentre il consiglio degli anziani aveva struttura aristocratica e il popolo era arbitro di quanto gli competeva; nel suo insieme la costituzione non era quindi molto diversa da quella di Roma e di Sparta. Ma ai



Ancora prima di Polibio, anche Aristotele condusse uno studio comparativo tra le più antiche costituzioni pervenendo a simili deduzioni e cioè al buon ordinamento ed alla positività della costituzione cartaginese nonché alla affinità della stessa con quella spartana e cretese.<sup>65</sup>

Isocrate, invece, operando una comparazione tra gli spartani ed i cartaginesi, esaltò i loro governi per il carattere misto poiché: «monarchi all'estero, vale a dire quando sono in guerra, ed oligarchici quando si trovano in patria».<sup>66</sup>

### **II.1.1. La Costituzione cartaginese e l'importanza del popolo**

Come si è visto, Aristotele e Polibio forniscono un quadro abbastanza chiaro della Costituzione cartaginese di cui però non rimangono fonti dettagliate. Ad ogni modo, al di là delle critiche mosse dai due grandi pensatori classici su alcuni aspetti della stessa, emerge un elemento comune che caratterizza tutt'oggi la Tunisia, vale a dire l'importanza che il popolo aveva nella vita pubblica della città, giungendo anche a decidere su alcune importanti questioni. La città di Cartagine poteva vantare, infatti, una costituzione che

---

tempi della guerra annibalica la costituzione di Cartagine era inferiore a quella romana. In verità in ogni corpo, in ogni stato e in ogni azione vi è un periodo di naturale sviluppo, poi uno di fioritura e infine uno di decadenza; poiché il maggiore splendore corrisponde al periodo di massima fioritura, a ciò è dovuta la differenza fra i due stati. Infatti, Cartagine aveva goduto di maggiore splendore e fortuna di Roma, ma in quel momento Cartagine decadeva mentre la costituzione di Roma era nel periodo del massimo splendore. Cioè a Cartagine il popolo aveva ottenuto la prevalenza nelle pubbliche decisioni, mentre a Roma godeva del massimo potere il senato; prevalendo dunque presso gli uni il volere dei più, presso gli altri quello dei migliori, era naturale che fossero superiori i Romani. Nonostante le sconfitte subite, grazie alla saggezza delle loro decisioni, essi infine riuscirono a vincere i Cartaginesi» (POLIBIO, *Storie*, VI, 51, traduzione di C. Schick, Mondadori, Milano, 1955, 1<sup>a</sup> ristampa, Oscar, 1990).

<sup>65</sup> «Pare che anche i Cartaginesi abbiano una buona costituzione e per molti aspetti migliore di quella degli altri, ma soprattutto affine in alcuni punti a quella degli Spartani. Infatti queste tre costituzioni, la cretese, la spartana e, la terza, la cartaginese, sono in un certo senso reciprocamente affini e ben diverse dalle altre. E i cartaginesi, dal canto loro, hanno escogitato molti buoni ordinamenti: segno della bontà della costituzione è che, pur essendoci l'elemento popolare, la città persiste nell'ordine costituito e in essa non sorgono né ribellioni né tirannidi. [...]. Pur avendo una costituzione oligarchica, i cartaginesi evitano benissimo le rivolte favorendo sempre l'arricchimento di una parte della popolazione con il suo invio nelle città dipendenti. Così fronteggiano la situazione e rendono stabile la costituzione [...]. Nelle costituzioni spartana, cretese e cartaginese, giustamente rinomate, così stanno le cose» (ARISTOTELE, *Politica e Costituzione di Atene*, Classici della Filosofia, Carlo Augusto Viano (a cura di), UTET, Torino, 1995, pp.133-136).

<sup>66</sup> ISOCRATE, da *Opere d'Isocrate*, tradotte dal greco ed illustrate con note dall'Abate Angelo Pietro Galli, Tomo I, Venezia, MDCCXCVIII, p. 163.

stabiliva un Governo composto da due giudici eletti per un anno ed un Senato di 300 membri, i quali rappresentavano l'aristocrazia punica.<sup>67</sup> Successivamente venne creato un tribunale composto di 104 persone, una sorta di Alta Corte di giustizia che doveva servire a frenare ogni tentativo di ambizione delle famiglie più potenti. L'Assemblea del popolo, che quasi certamente si riuniva periodicamente nella piazza principale di Cartagine, aveva il compito, invece, di prendere le decisioni riguardanti la collettività ma anche di ricevere proposte dai cittadini e ciò rappresenta indubbiamente una novità nel panorama delle costituzioni di allora.<sup>68</sup> Diversamente, alcuni autori hanno invece sostenuto che l'organizzazione della città di Cartagine dovette la sua fortuna, nonché la sua lunga durata, proprio all'aristocrazia, che rappresentò il carattere principale della sua Costituzione, capace di preservare il potere dall'assalto di tutti o dall'ambizione di alcuni.<sup>69</sup>

## **II.2. Il Patto Fondamentale di Sicurezza e la Costituzione del 1861**

Nel 1800 illustri pensatori come Khérédine Pacha ed Ahmed Ibn Abi Dhiyf modernizzarono il linguaggio politico tunisino recependo i principi del liberalismo che poi andarono ad influenzare i contenuti di due fondamentali documenti dell'epoca: il patto fondamentale di sicurezza del 1857 e la Costituzione del 1861 con i quali si assistette al passaggio da una monarchia di tipo assoluto ad una di tipo liberale. Il primo documento, che rappresenta già una dichiarazione dei diritti dell'individuo, si componeva di 11 articoli e di disposizioni finali. Le materie oggetto della disciplina del patto erano: la

---

<sup>67</sup> H. SLIM, "Tunisie. Présentation", in E. Canal-Forgues (a cura di), *Recueil des Constitutions des Payses Arabes*, Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 463. Sul punto, vale la pena di ricordare che nell'area del Maghreb il concetto di Stato venne introdotto dai Fenici prima ancora che dagli Alessandrini e dai Romani dopo. Cfr. all'uopo, A. GAMBARRO ed R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, UTET, Torino, 2009, p. 413 ss..

<sup>68</sup> J. LADJILI MOUCHETTI, *Histoire juridique de la mediterranee droit romain, droit musulman*, Tunis, 1990, pp. 42-43.

<sup>69</sup> C. E. J. P. MARQUIS DE PASTORET, *Storia della Legislazione*. Prima versione italiana con prospetto discorsivo di Francesco Foramiti, Venezia Co'tipi del Gondoliere, MDCCCXLI, p. 641.

sicurezza delle persone e dei beni di tutti i tunisini (art. 1); l'uguaglianza di trattamento in materia fiscale davanti alla legge (art. 2); l'uguaglianza di trattamento davanti alla giustizia tra musulmani e non musulmani (art. 3); il rispetto delle pratiche religiose dei non musulmani (artt. 4 - 6); la disciplina del servizio militare (art. 5); l'uguaglianza di tutti i soggetti davanti alla legge (art. 8); l'istituzione di un tribunale per il commercio (artt. 7 - 9); la libertà per i cittadini stranieri di possedere dei beni sul territorio tunisino e di esercitare qualsiasi professione purché nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge del Paese (artt. 10 - 11). Col predetto patto trovarono, pertanto, piena cittadinanza diversi principi tra i quali la libertà di coscienza; la libertà di religione e di culto; la sicurezza della vita e dei beni per tutti i sudditi; l'uguaglianza di tutti i sudditi negli obblighi tributari. Nondimeno, il documento più importante risulta essere sicuramente il secondo poiché quello del 26 aprile del 1861, rappresenta la prima Costituzione del mondo arabo. Un altro interessante primato sarebbe stato conseguito centocinquanta anni più tardi, nel 2011, dagli stessi tunisini con la prima rivoluzione del mondo musulmano. Nella prima carta costituzionale il Bey, Muhammad III, consentì che si limitassero i suoi poteri sia in materia di controllo delle finanze che in campo legislativo, che fino ad allora erano stati una sua prerogativa. In questo documento, oltre ad essere richiamati i sostanziali principi del patto fondamentale, si stabilì, altresì, che il Bey avrebbe dovuto governare consultando un'assemblea di rappresentanti, il Gran Consiglio, i cui membri per due terzi venivano nominati tra i notabili del Paese e per un terzo tra quelli appartenenti all'ambiente del Bey. Ciononostante, la Costituzione venne sospesa da quest'ultimo quando la scelta operata dallo stesso di aumentare la *mejba*, un'imposta individuale creata nel 1856, provocò la rivolta del popolo nel 1864 che, pur non contestando il governo in carica, disapprovò la gestione amministrativa del Paese e l'uso

individualista delle risorse da parte di quei gruppi di persone più vicine al Bey.<sup>70</sup>

Questa ed altre vicende valgono ad evidenziare la grande capacità del popolo tunisino di mobilitarsi contro le ingiustizie perpetrate da chi governa così come avvenuto in epoca più recente con le rivolte del 2010 - 2011. In passato, le richieste dei rivoltosi, sicuramente influenzati dagli insegnamenti degli *Ulema*, i sapienti musulmani, erano volte ad un ritorno alle tradizioni. Essi disconoscevano il funzionamento “impersonale” dei tribunali secolari creati con la Costituzione e chiedevano che il Bey ridiventasse l’arbitro supremo delle controversie e che le leggi musulmane restassero invariate. Fu così, pertanto, che la nuova Costituzione -composta di 114 articoli suddivisi in 13 capitoli - più progressista rispetto alla legislazione precedente, non trovò mai applicazione anche perché, successivamente alla sua sospensione, seguì l’epoca del protettorato francese. La Costituzione *octroyée* del 1861 è uno dei modelli tipici dello Stato liberale, influenzata da quella francese del 1814 e, ancora prima, in parte da quella spagnola del 1812. Con essa venne segnato il passaggio dalla monarchia assoluta alla monarchia costituzionale, prevedendo anche l’istituzione di un Consiglio supremo, che, oltre ad avere svariati poteri decisionali, poteva chiedere la destituzione del Bey per violazione della Costituzione. Il Costituente del 1861 ha avuto sicuramente il merito di introdurre, per la prima volta, nella cultura islamica, non solo alcuni concetti fondanti delle moderne democrazie, come quelli di diritto e d’uguaglianza, bensì anche altri valori, quali i diritti civili e politici, il diritto al lavoro, la libertà d’espressione e di associazione, la libertà individuale e quella d’insegnamento. Protagonista dell’epoca fu sicuramente l’aristocrazia tunisina, soppiantata, in seguito, dal partito liberale *Déstour* i cui membri

---

<sup>70</sup> C. H. MOORE with a foreword by Roger Le Torneau, “No mejba, no mamluks, no Constitution”, *Tunisia Since Independence: The Dynamics of One-party Government*, University of California Press., Berkeley and Los Angeles, 1965, pp. 13-14.

reclamarono il ripristino di un nuovo sistema costituzionale basato sulla elezione del Parlamento a suffragio universale e sulla parità di diritti tra tunisini e francesi. Nel 1881, l'istaurazione del protettorato francese, al fine di meglio applicare le sue politiche di controllo, contribuì nel tempo a rafforzare il regime monarchico del Paese fino a limitarne la politica estera, di difesa e di bilancio mediante la sottoscrizione delle convenzioni franco-tunisine sull'autonomia interna del 3 giugno 1955.<sup>71</sup> Solo la firma di un protocollo con la Francia che concedeva alla nazione la piena indipendenza, determinò l'abolizione del precedente trattato di Qasr es-Said del 1881 (noto anche come il Trattato del Bardo) e la successiva proclamazione di indipendenza della Tunisia, avvenuta il 20 marzo 1956.

In seguito, la riforma costituzionale divenne una delle rivendicazioni principali portate avanti dal partito indipendentista Neo-Déstour, guidato, dal 1938, dal leader Habib Bourguiba, il quale diventò poi il primo Presidente della Tunisia indipendente. Immediatamente dopo la proclamazione dell'indipendenza nazionale, si svolsero le elezioni per l'Assemblea costituente e ciò determinò finalmente il passaggio da un regime monarchico ad uno repubblicano. Dopo il 25 luglio del 1957, anno in cui fu proclamata la Repubblica, Habib Bourghiba venne nominato Presidente e confermato con le elezioni dell'8 novembre del 1957.

### **II.3. La Costituzione del 1959 ed il Codice di Statuto Personale**

Il 1° giugno del 1959 fu promulgata la Costituzione tunisina i cui principali obiettivi furono quello di rinforzare i legami dell'unità nazionale e di promuovere il progresso. Nel preambolo si rilevava un semplice richiamo agli insegnamenti dell'Islam, mentre l'art. 39 sanciva l'obbligo del

---

<sup>71</sup> Vedi Convenzioni franco-tunisine (3 giugno 1955) in *Oriente Moderno*, Anno 35, Nr. 11, Novembre 1955, pp. 484 - 488, <[http://www.jstor.org/stable/25812802?seq=1#page\\_scan\\_tab\\_contents](http://www.jstor.org/stable/25812802?seq=1#page_scan_tab_contents)> (ultima consultazione Agosto 2016).

Presidente di essere di fede musulmana. Egli veniva eletto per un mandato di 5 anni e poteva essere rinnovato per due volte consecutive. Non compariva affatto alcun riferimento alla shari'a (Šarī'a), almeno nella Costituzione formale. Venivano, invece, consacrati i diritti dell'uomo nonché le libertà pubbliche così come concepiti dal pensiero liberale ma non in un catalogo ordinato né attraverso l'individuazione di un nocciolo duro dei diritti sociali.<sup>72</sup> Si attribuiva allo Stato il compito di garantire le libertà fondamentali e i diritti dell'uomo, secondo una prospettiva universale, nell'ottica del riconoscimento dei principi dello Stato di diritto e del pluralismo.

Dal punto di vista formale la Costituzione del 1959, che nella sua versione definitiva si componeva di un preambolo e 78 articoli, ripartiti in 10 capitoli, risultava alquanto innovativa. Oltre a sancire il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (art. 6), essa garantiva, altresì, la libertà di manifestazione del pensiero; la segretezza della corrispondenza; il diritto di proprietà; la libertà di riunione e di associazione. In particolare, il primo capitolo riguardava le disposizioni generali incluse in 17 articoli tra cui uno dei più importanti risultava essere l'art. 13, relativo al principio di legalità: *«la peine est personnelle et ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi antérieure au fait punissable, sauf en cas de texte plus doux»* e a quello dell'adeguatezza della pena: *«Tout individu ayant perdu sa liberté est traité humainement, dans le respect de sa dignité, conformément aux conditions fixées par la loi»*. Il secondo capitolo riguardava il potere legislativo (artt. 18 - 36); il terzo, il potere esecutivo (artt. 37 -63); il quarto, il potere giudiziario (artt. 64 - 67); il quinto capitolo l'Alta Corte (art. 68); il sesto riguardava il Consiglio di Stato (art. 69); il capitolo settimo, il Consiglio economico e

---

<sup>72</sup> M. TARCHOUNA, "L'insertion des droits sociaux fondamentaux dans la constitution", in *La diversité dans le droit*, Centre de Publication Universitaire, La Manouba, 2013, p. 806.

sociale (art. 70); il capitolo ottavo, le collettività locali (art.71); il capitolo nono, il Consiglio costituzionale (artt. 72 - 75); l'ultimo capitolo, il decimo, contemplava, invece, la revisione della Costituzione (artt. 76 - 78). Non era previsto il controllo di costituzionalità delle leggi anche se non va, comunque, tralasciato di considerare che le prime costituzioni postcoloniali dei Paesi del Nord Africa, avevano, come obiettivo principale, non tanto quello di garantire i diritti dei cittadini piuttosto quello di rafforzare il ruolo dello Stato e di assicurarne la continuità politica. Il dettato costituzionale tunisino del 1959 ne è, infatti, un chiaro esempio. La situazione era particolarmente difficile per coloro che non avevano i mezzi giuridici volti a garantire i loro diritti contro gli abusi del potere politico e dell'amministrazione. Va rilevato, comunque, che la natura autocratica della presidenza Bourghiba non portò mai alla fioritura dei suddetti principi, i quali, pertanto, restarono inapplicati, anche se non certo trascurabile fu l'adozione del *Code du Statut Personnel* del 1956 considerato «*comme étant l'exemple typique de la possibilité de modernisation dans la fidélité à la religion musulmane*». <sup>73</sup>

Lo Statuto si componeva di 213 articoli e alla sua redazione parteciparono quindici avvocati guidati da Ahmed Mestiri, al momento Ministro della Giustizia. Il documento è importante poiché sancisce, per la prima volta nel mondo arabo, il principio della parità tra uomini e donne in termini di cittadinanza. Con esso veniva abolita la poligamia, veniva migliorata la posizione delle donne nella società ed in casa, si istituiva il divorzio giudiziale che sopprimeva la pratica del ripudio, si vietava il matrimonio alle ragazze sotto i 17 anni se non dietro consenso obbligatorio del genitore. Venivano, inoltre, anche sanciti gli obblighi di sussistenza alimentare in capo al marito, si salvaguardava la filiazione e si garantivano i diritti ai

---

<sup>73</sup> M. CHARFI, *Introduction à l'étude du droit*, Tunis, ed. Ceres, 1997, pp. 65 ss..

bambini abbandonati anche in termini di successione. Disposizioni, queste, sicuramente innovative, che valsero a considerare Bourghiba l'artefice del "femminismo di Stato"<sup>74</sup> in Tunisia.

La prova del fatto che i principi costituzionali, e con essi la libertà di associazione e di stampa, non fossero stati mai garantiti in passato si ritrova nella legge sulle associazioni, datata 7 novembre 1959, a mente della quale le associazioni, per poter operare a pieno titolo, necessitavano della preventiva autorizzazione dello Stato che poteva negare questa libertà. Del resto, la libertà di stampa subì una forte limitazione a partire dal 28 aprile 1975, anno in cui entrò in vigore il codice della stampa.<sup>75</sup> Nel caso di specie, fu stabilito, infatti, che l'apertura di un giornale doveva essere sottoposta al giudizio del Ministero dell'interno al quale veniva data la possibilità di nominare i componenti della redazione e che i giornali non potevano essere appoggiati esclusivamente da privati né ricevere finanziamenti dall'estero. C'erano, inoltre, alcune informazioni che non si potevano divulgare ed erano tutte quelle che potevano diffamare l'autorità o turbare l'ordine pubblico. Il Ministero aveva il potere di controllare ogni articolo prima che venisse pubblicato ed i suoi funzionari potevano ispezionare anche le tipografie. Le conseguenze potevano prevedere il sequestro dei giornali, la loro sospensione e la comminazione di sanzioni pecuniarie.

Il quadro, dunque, era quello rappresentato da un modernismo autoritario che prevedeva appunto una amministrazione accentratrice, la scelta di un regime presidenzialista fatta nel 1959 dall'Assemblea costituente ed il confinamento del partito unico, *neo Destour*, al ruolo d'intermediario privilegiato e di sostenitore incondizionato dell'azione del governo. C'era

---

<sup>74</sup>S. BESSIS, "Le féminisme institutionnel en Tunisie", in *Clio. Femmes, Genre, Histoire*, 9/1999, p. 1 e ss.. <<http://clio.revues.org/pdf/286>> (ultimo accesso luglio 2016).

<sup>75</sup> cfr. M. BOUHLELI, *Tunisia: storia, società e tradizioni, arte e cultura, religione*, Bologna, Edizioni Pendragon, 2000, p. 46.



una collettività molto mite e passiva, diversa dalla nuova realtà rivoluzionaria, quella *post* 2010, dove i cittadini si sono affrancati dalle vecchie mentalità ed aperti alla “razionalità”. Questa transizione è stata possibile grazie allo Stato ed alle organizzazioni sociali e di professionisti. Durante i due regimi autoritari precedenti, infatti, non v’era spazio per il pluralismo politico e sociale.

Al contrario, l’epoca bourghibiana ha contribuito a cancellare l’analfabetismo<sup>76</sup> in Tunisia aprendo la strada all’alfabetizzazione di massa. Furono dedicate, infatti, molte più risorse alla scuola che all’esercito. Si provvide, inoltre, ad istituzionalizzare il divorzio giudiziario, statuendo l’abolizione della poligamia e della pratica del ripudio. Condizioni, queste, che evidenziano come la Tunisia, pur essendo un Paese arabo e musulmano, ciononostante possiede una sua identità minacciata, tuttora, da forze politiche interne ed esterne alla Nazione.

Il cambiamento politico, avvenuto dopo il 7 novembre 1987, ha rappresentato una reazione a quella deriva istituzionale e alle pratiche politiche che avevano prevalso in precedenza. Ben Ali, subito dopo la sua investitura a Presidente della Repubblica, rassicurò il popolo tunisino affermando che la vita politica si sarebbe dovuta realizzare attraverso il pluralismo dei partiti e delle organizzazioni popolari anche se la sua investitura, giustificata dal famoso “*certificat médical*”, fu tutt’altro che democratica.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Anche se la scuola non era poi così libera, soprattutto per le donne, che erano spesso guidate nella scelta del percorso di laurea da seguire poiché alcuni indirizzi erano totale appannaggio degli uomini. Cfr. sul punto A. YAHAYA OUI (famosa attivista per i diritti umani in Tunisia), “Pane e Gelsomini: donne e società civile in Tunisia”, in *Rivista Per i Diritti Umani*, 5 maggio 2016, con nota di Veronica Tedeschi, «<https://www.peridirittiumani.com/2016/05/05/pane-e-gelomini-donne-e-societa-civile-in-tunisia/>» (ultimo accesso luglio 2016).

<sup>77</sup> «Face à sa sénilité et à l’aggravation de son état de santé et nous fondant sur le rapport y afférent, le devoir national nous impose de le déclarer dans l’incapacité absolue d’assumer les charges de la présidence de la République. De ce fait, et en application de l’article 57 de la Constitution, nous prenons en charge, avec l’aide du Tout-puissant, la présidence de la République et le commandement suprême de nos forces armées. Dans l’exercice de nos responsabilités, nous comptons sur la contribution de tous les enfants de notre chère patrie, et ce

Il mutato indirizzo politico produsse, in primo luogo, come conseguenza la modifica della legge sulle associazioni, che divenne più permissiva nonché della disciplina del silenzio dell'amministrazione, il quale da rifiuto implicito fu trasformato in consenso implicito dopo un periodo di tre mesi dalla domanda di costituzione di una associazione. Altri cambiamenti riguardarono la costituzione di un partito politico, in senso più favorevole, laddove fu previsto che il silenzio dell'amministrazione, che doveva pronunciarsi sull'autorizzazione, equivalesse ad accettazione. Sempre negli anni di Ben Ali, la Tunisia ha aderito a diverse convenzioni internazionali delle Nazioni Unite come quella contro la tortura e altre forme di trattamento o di sanzioni crudeli inumane o degradanti. Giova comunque ricordare che la Tunisia sin dall'800 ha perseguito l'obiettivo di garantire diritti e libertà ai cittadini attraverso diversi strumenti giuridici. L'evoluzione in questa direzione la si deve soprattutto ai pensatori tunisini che hanno sempre cercato di adattare i precetti religiosi alle norme giuridiche moderne. Dopo il regime bourghibiano il patto nazionale<sup>78</sup> del 7 novembre del 1988 ha consacrato ufficialmente le libertà pubbliche e i diritti dell'uomo, attribuendo valore alla civiltà umana oltre che alla civiltà maghrebina ed arabo islamica e ponendo, altresì, in risalto il carattere omogeneo della identità nazionale. Nondimeno, le pratiche anticostituzionali e il sistema del partito unico, stante anche l'assenza di qualsivoglia meccanismo istituzionalizzato di trasferimento del potere, portarono poi alla crisi del regime di Ben Ali. Le elezioni che si erano tenute, infatti, non erano state libere perché avevano escluso le componenti importanti dell'opposizione al regime e le istituzioni rappresentative, come il Parlamento, le quali, anche a

---

dans un climat de confiance, de sécurité et de sérénité d'où seront bannies la haine et la rancœur» La Déclaration du Président de la République Mr. Ben Ali du 7 novembre 1987, in M. KASMI, *Le 7 novembre ou le miracle tunisien*, Société Tunisienne de Diffusion, Tunis 1988, p. 165.

<sup>78</sup> Il testo del Patto Nazionale è disponibile alla pagina web: «[www.droitsdelhomme.org.tn](http://www.droitsdelhomme.org.tn)» (ult. accesso maggio 2016).

causa della presenza di un unico partito dominante, ebbero una posizione subordinata ad esso e svolsero una funzione irrilevante, quale quella di mera ratifica della volontà del potere. In Tunisia, infatti, sotto Ben Ali, il 20% dei seggi era formalmente riservato alle opposizioni, ma il RCD (*Rassemblement Constitutionnel Démocratique*) del predetto Presidente, se ne assicurava oltre l'80% in virtù di un sistema elettorale basato formalmente su collegi plurinominali nei quali i seggi venivano attribuiti in blocco al partito di maggioranza relativa in ciascun collegio. Il RCD poteva contare così su una base di iscritti molto ampia ed occupava i ruoli chiave del regime.

Il patto del novembre del 1988 affiancò la Costituzione come atto extra-giuridico andando a comprendere un insieme di principi che avrebbero dovuto segnare il passaggio dal vecchio al nuovo regime presidenziale. Si ribadiva, difatti, la tutela della identità araba della nazione con conseguente difesa delle radici storiche e delle tradizioni islamiche ribadendo l'importanza della *shari'a* a fronte della introduzione di diritti come il divorzio e l'abolizione della poligamia. Riguardo al controllo di costituzionalità delle leggi, esso era concepito come un sistema di verifica preventiva di modo che il Consiglio costituzionale (istituito con Decreto n. 1414-87 del 16 dicembre 1987 e fatto oggetto di revisione costituzionale il 6 novembre del 1995) figurava come mero organo consultivo, il quale veniva interpellato obbligatoriamente dal Presidente della Repubblica per tutte quelle proposte di legge che riguardavano i diritti dei cittadini. Di contro, furono create nuove istituzioni come il Comitato dei diritti dell'uomo per dare più forza ai principi costituzionali.

Al tempo di Ben Ali, la Tunisia poteva comunque vantare un apparato amministrativo effettivo e razionalizzato mentre la magistratura giudicante soffriva di alcuni limiti dovuti all'ingerenza che il potere esecutivo

esercitava su quello giudiziario. Nondimeno, intorno agli anni '90, si tentò di sviluppare una maggiore tutela nei confronti del cittadino per mezzo della creazione di nuove figure istituzionali. All'uopo, la competenza in materia dei diritti dell'uomo fu affidata ad alcune strutture amministrative come quella relativa al Consigliere presso il Presidente della Repubblica e quella del Consigliere presso il Primo Ministro. Si stabilì, inoltre, che i cittadini, in caso di violazione dei diritti, potevano rivolgersi a quattro unità dei diritti dell'uomo, incardinate rispettivamente presso il ministero degli affari sociali, il ministero degli affari esteri, il ministero dell'interno e quello della giustizia. Parallelamente, si registrò, altresì, un'apertura della economia tunisina agli investimenti stranieri nonché un netto miglioramento delle condizioni della donna.

Il periodo della seconda Repubblica fu, dunque, abbastanza fecondo, specie sotto il profilo della creazione di importanti istituzioni, quali ad esempio il Consiglio costituzionale e l'Alto Comitato per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Al Consiglio, istituito nel 1987<sup>79</sup> è stata, tuttavia, riconosciuta la personalità giuridica e l'autonomia finanziaria solo nel 1990<sup>80</sup> mentre, a partire dal 1995<sup>81</sup>, successivamente alla revisione costituzionale, esso ha assunto la qualifica di organo consultivo da interrogarsi obbligatoriamente dal Presidente della Repubblica per qualsivoglia progetto e/o proposta di legge inerente ai diritti dei cittadini. La legge costituzionale n. 51 del 1° giugno 2002 ha poi rinforzato le competenze del Consiglio costituzionale attribuendogli il controllo di costituzionalità dei trattati di cui all'art. 2 della Costituzione (1959) nonché dei regolamenti interni delle Camere.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Decreto n. 87-1414 del 16 dicembre 1987.

<sup>80</sup> Legge n. 90-39 del 18 aprile 1990.

<sup>81</sup> Legge costituzionale n. 95-90 del 6 novembre 1995.

<sup>82</sup> S. SKHIRI ZARROUK, "Le rôle du Conseil Constitutionnel tunisien", in *Actualités juridiques tunisiennes*, 21, Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, 2011, p. 78.

In precedenza, nel 1991, venne creato, invece, l'Alto Comitato per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, anch'esso organo consultivo composto da personalità specializzate in materia di diritti dell'uomo mentre la polizia si presentava, ancora, come apparato di controllo e di repressione a disposizione del partito dominante e del governo da esso espresso, attraverso il ministero degli affari interni. Diversamente, l'esercito tunisino, ridotto nella sua consistenza, giammai direttamente impegnato in guerra e nelle rivolte sociali fu, ed è, da ritenersi sostanzialmente depoliticizzato. La scelta, operata da Ben Ali, di non coinvolgere direttamente l'esercito nella repressione delle masse, contribuì, peraltro, a rendere il governo vulnerabile di fronte alla successiva rivoluzione.

Durante la fase della rivolta, la protesta assunse una connotazione sociale ed economica molto evidente coinvolgendo soprattutto la generazione più giovane. Infatti, le opportunità economiche offerte dal regime ai gruppi sociali emergenti, costituiti dai giovani, urbanizzati e con istruzione media superiore, risultarono alquanto insoddisfacenti, tali da scatenare le successive proteste, alimentate, altresì, dalla dilagante corruzione e dalla repressione delle libertà individuali.<sup>83</sup>

Sta di fatto che, durante il governo di Ben Ali, il processo di riforma, meramente di facciata e, come tale, inefficace nel cambiare le dinamiche socio-economiche e politiche del Paese, non riuscì ad evitare la discesa della Tunisia agli ultimi posti nelle classifiche mondiali relative alla libertà politiche, civili, di stampa, compresa quella multimediale.<sup>84</sup>

Dopo gli eventi di Gafsa, accaduti tra gennaio del 2008 e dicembre 2010,

---

<sup>83</sup> Il regime delle libertà pubbliche non era dunque garantito, «*les libertés publiques et les droits fondamentaux des individus et des groupements ne sont pas garantis d'une manière effective... la Magistrature n'est pas pleinement indépendante*» (M. BOUEBDELLI, *Le jour où j'ai réalisé que la Tunisie n'est plus un pays de liberté*, Saint-Just-La-Pendue, ottobre 2009, pp. 45 – 46).

<sup>84</sup> S. TORELLI, "Ventitré anni da sovrano assoluto: la Tunisia di Ben Ali", in *Limes Rivista Italiana di Geopolitica*, 18 gennaio 2011, «[www.limesonline.com/ventitre-anni-da-sovrano-assoluto-la-tunisia-di-ben-ali/18779](http://www.limesonline.com/ventitre-anni-da-sovrano-assoluto-la-tunisia-di-ben-ali/18779)» (ult. accesso giugno 2016).

sotto lo slogan “la rivoluzione per la libertà e la dignità”, il popolo intero contribuì, pertanto, alla caduta del regime di Ben Ali e allo scioglimento della polizia politica e dell’Rcd con l’apertura verso una nuova fase della storia costituzionale tunisina.

#### **II.4. La rivoluzione germogliata dai semi delle precedenti rivolte: dinamica degli eventi**

I fatti su esposti valgono ad evidenziare come in Tunisia già esistevano le condizioni giuridiche necessarie a concretare le libertà pubbliche. Libertà, queste, fortemente reclamate con la cosiddetta rivoluzione tunisina, sostanziata in due distinti e precisi eventi. Infatti, dal 17 dicembre 2010 al gennaio 2011, il popolo trovò il coraggio di manifestare in piazza a gran voce e di riprendersi il proprio diritto a partecipare alla vita politica del Paese scontrandosi con il regime e scacciando Ben Ali. Successivamente, si ebbero, invece, le diverse manifestazioni della Casbah dove, particolarmente nella seconda, 100.000 tunisini chiesero le dimissioni del primo ministro Mohamed Ghannouchi, già Primo Ministro di Ben Ali, che veniva percepito come l’espressione di continuità del passato regime.

Le predette manifestazioni, ancora una volta, hanno evidenziato l’importanza del movimento di opposizione, che coinvolse direttamente i cittadini, capace di evolversi anche sulla scia degli eventi del 1978 e del 1984. In particolare, nel 1978, sotto il regime di Bourghiba, ci furono scioperi e disordini causati dal peggioramento delle condizioni economiche. Tutto si concentrò in un giorno ricordato nella storia del Paese come il “giovedì nero”.<sup>85</sup> Per quel giorno, infatti, l’Uggt (*Union générale tunisienne du travail*) aveva organizzato lo sciopero nazionale e ogni attività si era

---

<sup>85</sup> M. KRAÏEM, “État, syndicats et mouvement social, lors des événements du 26 janvier 1978”, in *Les mouvements sociaux en Tunisie et dans l’immigration*, Cahiers du CERES, Université de Tunis, série histoire n° 6, Tunis, 1996, pp. 197-249.

fermata facendo presagire la buona riuscita dello stesso. A Tunisi, la polizia militare e l'esercito avevano sparato sulla folla, rappresentata per lo più da studenti, operai e molti disoccupati scesi per le strade di Bab Hysira, Mellesine, Halgaomine: quartieri molto poveri della città. Era il primo sciopero generale proclamato dall'Uggt dopo l'indipendenza (1956) e fu represso nel sangue, tant'è che nella capitale quel 26 gennaio del 1978 si contarono diversi morti e feriti e furono arrestati i leader sindacali.<sup>86</sup> La polizia aveva sparato sui manifestanti per ordine del Presidente, il quale quel giorno, alla radio e alla televisione, aveva fatto appello al popolo tunisino di non aderire allo sciopero indetto dall'Uggt. La situazione, in seguito, fu in parte mitigata con una apertura politica che avrebbe portato nel 1981 ad introdurre il multipartitismo. Nondimeno, l'accadimento contribuì a segnare il momento della parabola discendente del regime bourghibiano. Tra il mese di dicembre del 1983 e quello di gennaio del 1984<sup>87</sup>, successivamente al fallimento delle politiche di controllo dei prezzi e all'acutizzarsi dello stato di sofferenza delle componenti più povere del Paese, le piazze e le strade tunisine tornarono a riempirsi di manifestanti. Siffatte manifestazioni spontanee del 1984 riguardarono l'impennata del prezzo del pane (aumento di circa il 180%) nonché di altri beni di prima necessità. I principali protagonisti furono studenti, insegnanti ed operai. Anche in questo caso, seguì una feroce repressione<sup>88</sup> con altri morti, che costrinse il governo ad annullare l'aumento dei prezzi. Da qui in poi iniziò il declino di Burghiba, il

---

<sup>86</sup> Il numero delle vittime del cosiddetto "jeudi noir" tunisino varia a seconda della fonte: il governo parlò di 46 morti e 125 feriti, mentre secondo altri ci furono 140 morti. Sul punto, cfr. M. ROLLINDE, "Les émeutes en Tunisie: un défi à l'Etat? ", in D. Le Saout - M. Rollinde (a cura di), *Emeutes et mouvements sociaux au Maghreb*, Karthala, Paris, 1999, p. 114.

<sup>87</sup> M. LAHMAR, A. ZGHAL, "La révolte du pain" et la crise du modèle du parti unique", in M. Ben Romdhane (a cura di), *Tunisie: mouvements sociaux et modernité*, CODESRIA, Dakar, 1997, pp. 151-192.

<sup>88</sup> La repressione dei cosiddetti "moti del pane" provocò la morte di 84 persone ed il ferimento di circa 900 rivoltosi. Le cifre ufficiali delle vittime furono stabilite da una commissione di inchiesta. Cfr. O. LAMLOUM, "Janvier 84 en Tunisie ou le symbole d'une transition", in D. Le Saout - M. Rollinde (a cura di), *Emeutes et mouvements sociaux au Maghreb*, Karthala - IME, Paris, 1999, p. 233.

quale incominciò a vietare l'attività politica di molti gruppi dell'opposizione, primo fra tutti quello di tendenza islamica MTI. Sta di fatto che gli eventi dell'84 segnarono un'importante precedente nella storia della Tunisia. A differenza degli episodi di contestazione del passato, le manifestazioni del 1984 posero esplicitamente in questione la legittimità del fondamento dello Stato e del suo ruolo. Durante i suoi primi anni di governo, Ben Ali aveva rassicurato la gente di seguire un cammino più democratico e trasparente rispetto a quello del suo predecessore. In realtà, rinsaldò il sistema Stato – partito avvalendosi di un gruppo di tecnocrati fino a controllare lo spazio pubblico, depoliticizzando così l'intera società tunisina e giustificando questa sua politica con la necessità di rendere il Paese più sicuro. La successiva repressione delle rivolte di piazza, per mezzo dell'intervento delle forze armate, portò un grave colpo all'autorità dello Stato, sottolineando il fallimento del sistema e confermando l'emarginazione della società civile dalle istituzioni.<sup>89</sup>

Questo clima di asfissiante controllo, del resto, cominciò a farsi sentire tra i cittadini e la libertà di pensiero fu la prima ad essere sacrificata, basti pensare al caso del giornalista Taoufik Ben Brik il quale ebbe ad affermare pubblicamente: «dans cette affaire, je suis l'otage de Ben Ali».<sup>90</sup> E ciò a sottolineare il fatto che in quegli anni, si assistette alla consolidazione di uno Stato di tipo poliziesco, ove non v'era spazio alcuno né per contestazioni né per critiche, salvo il fatto che, dopo dieci anni di repressione, a danno soprattutto degli islamisti, qualcosa cominciò a far risvegliare la democrazia già a partire dal 1998, quando fu fondato il *Conseil national des libertés en Tunisie* (CNLT). Nel 2000 l'attacco terroristico di Djerba, dove morirono 19 persone a seguito dell'esplosione di un'autocisterna di gas, permise a Ben

---

<sup>89</sup> T. L. AZAÏEZ, *Tunisie: changements politiques et emploi* (1956 -1996), L'Harmattan, Paris, 2000, pp. 96-97.

<sup>90</sup> L. CHOUIKHA, V. GEISSER, "La fin d'un tabou: enjeux autour de la succession du président et dégradation du climat social", in *L'Année du Maghreb*, VI/2010, pp. 375-413.



Ali di rinnovare la sua politica di controllo. Nondimeno, i primi segnali di crisi cominciarono a palesarsi concretamente il 5 gennaio del 2008, quando avvenne la prima svolta poiché iniziò una rivolta capeggiata da alcuni giovani nella città di Redeyef dopo che erano stati pubblicati i risultati di un concorso ritenuti truccati per l'assunzione della CPC (*Compagnie des phosphates de Gafsa*).<sup>91</sup> In quell'occasione, i giovani diplomati della regione decisero di occupare la sede regionale dell'Unione generale del lavoro (Uggt). Contemporaneamente, parte della popolazione tunisina scese in piazza per manifestare contro lo stato di marginalizzazione sociale ed economica in cui la gente versava a causa delle politiche del regime.<sup>92</sup> Le proteste durarono sei mesi in tutto il distretto di Gafsa così da sfidare il potere centrale attraverso l'interruzione delle vie di comunicazione ed il presidio del territorio. Il movimento, tuttavia, non durò oltre poiché non c'era una vera e propria organizzazione alle spalle, tuttavia servì ad evidenziare le gravissime ineguaglianze sociali, la spaventosa disoccupazione e la corruzione all'interno del sistema politico. La successiva politica di Ben Ali, basata, tra le altre cose, anche su aiuti esterni<sup>93</sup> e su uno scorretto sistema di *welfare*, a seguito dei menzionati eventi, entrò in crisi. L'aver incentivato i giovani a frequentare le università non aveva di certo aiutato gli stessi a trovare successiva occupazione. Intanto l'Islam popolare si rendeva presente nella società tunisina, in particolar modo nelle aree meno urbanizzate, fino a fare ingresso sulla scena politica, soprattutto da quando

---

<sup>91</sup> Sous la direction de M. CATUSSE, B. DESTREMAU, É. VERDIER, "L'Etat face aux débordements du social au Maghreb. Formation, travail et protection sociale", IREMAM-KARTHALA, in Coll. *Hommes et sociétés*, Paris, 2010, p. 173 e ss.

<sup>92</sup> B. HIBOU, "*Nous ne prendrons jamais le maquis*": *entrepreneurs et politique en Tunisie*, Politix, vol. 21, n. 84, 2008, pp. 115-141.

<sup>93</sup> L'Occidente, infatti, ha sempre guardato a Ben Ali come ad un "amico" degli interessi europei grazie agli accordi raggiunti su molti fronti (investimenti economici, controllo dell'emigrazione, contrasto al terrorismo internazionale) e, sulla base di questi vantaggi, ha ignorato per molto tempo le ripetute violazioni dei diritti umani. Sul punto v. N. TURCO, "Tunisia, quale religione per quale Stato? Appunti da una transizione", in *Journal of Philosophy of International Law and Global Politics*, Jura Gentium, Vol. X, n. 2, Anno 2013, pp. 24 ss.

Ben Ali aveva fatto arrestare e costretto all'esilio i maggiori esponenti del partito islamista di Ennahda, appartenente alla famiglia della Fratellanza musulmana e già presente in Tunisia a partire dagli anni '80. Durante gli ultimi disastrosi anni del regime di Ben Ali, l'Islam divenne, tra l'altro, fonte di riscatto per molti, essendosi posto come obiettivo principale quello di archiviare quel regime basato sulla corruzione e l'affarismo.<sup>94</sup>

La Rivoluzione dei Gelsomini<sup>95</sup> trovò, pertanto, terreno fertile in Tunisia, grazie anche, e soprattutto, alla tradizione storico-culturale (più aperta al progresso ed incline al rinnovamento e al confronto con la cultura occidentale) che la contraddistingue dagli altri paesi arabi e dell'area maghrebina.

Il *casus belli* scaturì dal tragico evento di Sidi Bouzid, consistito nel suicidio del giovane commerciante tunisino Mohamed Bouazizi.<sup>96</sup> La reazione della popolazione della piccola cittadina, a 200 km da Tunisi, non si fece attendere e cominciò così una settimana di rivolta che si sarebbe estesa di lì a poco fino a coinvolgere tutta la Nazione. Nello stesso governatorato, a distanza di pochi giorni dal gesto di autoimmolazione di Bouazizi, altri tre giovani persero la vita rendendosi protagonisti di gesti disperati in ragione della loro condizione sociale. Le proteste intanto dilagarono in tutto il Paese, ove si registrarono altri casi di gente disperata che decise di farla finita cospargendosi di benzina, per poi darsi fuoco, o toccando i fili dell'alta tensione per rimanere folgorati. L'autoimmolazione divenne il mezzo, forse più clamoroso, attraverso cui rivendicare rispetto e dignità.<sup>97</sup> La protesta

---

<sup>94</sup> N. SALEM, *Habib Bourguiba, Islam, and the Creation of Tunisia*, Croom Helm, London, 1984, p. 191.

<sup>95</sup> il sociologo Sadri Khiari ha definito questa rivoluzione come quella "del fico d'india" poiché il luogo dove essa è nata è semi desertico e poco adatto alla pianta di gelsomino che, invece, è presente in altre parti del Paese. La definizione "rivoluzione dei Gelsomini" è stata coniata dalla stampa occidentale all'indomani delle rivolte 2010 - 2011 per meglio esaltare le doti dei tunisini considerati da sempre cordiali con gli ospiti a cui in passato davano in omaggio dei fiori di gelsomino. Per un maggior approfondimento cfr., altresì, pag. 14, Cap. I, *sub* 12 del presente lavoro di ricerca.

<sup>96</sup> Vedi I. VITELLI, *Tahrir. I giovani che hanno fatto la rivoluzione*, Il Saggiatore, Milano – 2012, pp. 30 - 32.

<sup>97</sup> A. RIVERA, *Il fuoco della rivolta: torce umane dal Maghreb all'Europa*, Dedalo, Bari, 2012, p. 23 ss..

andò avanti fino a coinvolgere anche gli internauti con circa 2 milioni di utenti di Facebook.<sup>98</sup> Le rivolte furono per lo più manifestazioni di piazza come quella ben rappresentata dalla categoria degli avvocati tunisini che, nel gennaio 2011, aderirono con percentuale di circa il 95% allo sciopero generale indetto dal Consiglio dell'Ordine, che denunciava gli scontri avvenuti il 31 dicembre del 2010. In quella occasione, infatti, un corteo di avvocati aveva appoggiato gli abitanti della regione di Sidi Bouzid divenuta teatro di violente ribellioni di giovani e lavoratori. Il 14 gennaio si ebbe l'epilogo poiché migliaia di manifestanti si radunarono nelle strade e piazze del Paese per chiedere le dimissioni di Ben Ali. All'inizio vi furono violenti scontri tra dimostranti e poliziotti<sup>99</sup> ma, poi, dopo la rinuncia di questi ultimi ad usare le armi contro i manifestanti, che gridavano «Tunis horra horra, Ben Ali ala Barra» (Tunisia libera, Ben Ali vattene!), il 14 gennaio, il Presidente Ben Ali, falliti i tre annunci alla TV nazionale (di cui l'ultimo il 13 gennaio 2011, dove prometteva profondi cambiamenti influenzati dalle rivolte popolari), si vide costretto ad abbandonare il Paese trovando rifugio in Arabia Saudita.

Ben Ali lasciò il Paese, ma, intanto, le proteste non cessarono soprattutto dopo che la Presidenza *ad interim* venne assunta dal Primo Ministro uscente Muhammad Ghannouchi. Si formò un governo provvisorio guidato dallo stesso Ghannouchi mentre i poteri presidenziali passarono temporaneamente

---

<sup>98</sup> Facebook, e più in generale internet e i social network, sono visti, infatti, come uno strumento che permette di stimolare la discussione tra i cittadini al fine di costruire uno spazio pubblico aperto e pluralista che si allontana dalla rigidità constatata al livello della democrazia rappresentativa. È possibile in questo modo intavolare discussioni nei forum e questo fa di internet un luogo di libertà poiché ogni individuo può esprimersi senza ostacolo, sullo stesso piano ed intrattenere discussioni sincere grazie alla possibilità di rimanere nell'anonimato. Internet costituisce ugualmente un luogo che trascende le frontiere geografiche e socioculturali perché mette in contatto degli individui di condizioni differenti. Così M. CHAFEDDINE, "La gouvernance de la toile: entre la recherche du multilateralisme et la consecration d'une cyberdemocratie", Institut P.U.S.S.: gouvernance et institutions publiques, *Fédératif de Recherche en Droit*, 9 février 2015, pp. 258 - 259.

<sup>99</sup> Il totale delle vittime dal 17 dicembre 2010 al 14 gennaio 2011 fu di 284 morti e più di 500 feriti. Cfr. M. GOZLAN, *Tunisie, Algérie-Maroc. La colère des peuples*, Archipel, Paris, 2011, p. 9. Sul punto cfr. <[http://www.rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/Tunisia\\_0.pdf](http://www.rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/Tunisia_0.pdf)> (ult. accesso 16. 3.2017).

a Fouad Al Mubaza, Presidente del Parlamento uscente. Tuttavia, il 25 febbraio, dopo dodici giorni di proteste popolari, la gente, divenuta oramai la protagonista dello spazio pubblico ed urbano, denunciando la continuità della politica adottata dal Primo Ministro col precedente regime, scese, ancora una volta, in massa nel centro della capitale per manifestare davanti ai palazzi del potere e chiedere le dimissioni di Ghannouchi.

#### **II.4.1. Irradiazione dei valori della rivoluzione “dignitaria” tunisina verso altri Paesi a vocazione democratica ancora lontani dalla “primavera”**

“La Primavera araba” rappresenta un evento geopolitico studiato da molti analisti, i quali ne hanno descritto i modi di propagazione nonché individuato tutti quei Paesi che, in misura distinta, ne sono stati influenzati. Gli studiosi ne hanno così tracciato i limiti, gli sviluppi ed i contorni anche geografici: - l’Egitto è stato la vera cassa di risonanza delle proteste tunisine, seguito dal Bahrain dove la gente è scesa in strada subito dopo per esprimere solidarietà al popolo egiziano; - in Algeria, ancora prima, le proteste sono state concomitanti con quelle tunisine ma, in questo caso, il Presidente Adelaziz Bouteflika ha messo a punto determinate politiche di sostegno economico per il popolo; - la Giordania; - la Mauritania; - l’Oman; - il Libano; - la Siria; - la Libia il cui contesto, apparentemente unitario, è stato lacerato dall’emergere della sua natura tribale; - lo Yemen; - la Palestina; - l’Iran; - l’Iraq; - il Kuwait; - l’Arabia Saudita.<sup>100</sup> Senza dubbio è, comunque, in Egitto che le “fiamme” delle rivolte tunisine si sono propagate provocando effetti anche più drammatici dal luogo di sviluppo. Come per la Tunisia, la nuova Costituzione egiziana è scaturita da esperienze pregresse di

---

<sup>100</sup> R. REDAELLI, *Una Primavera senza estate, i mille volti della rivoluzione araba*, Fondazione San Fedele, Milano, novembre 2012, pp.10 - 20.

“costituzionalismo”<sup>101</sup> nonché, per l'appunto, sulla scia delle rivolte tunisine culminate il 14 gennaio 2011 con la fuga di Ben Ali. Infatti, solo qualche giorno più tardi, il 25 gennaio, le proteste, conosciute anche sotto il nome di “Rivolta del Nilo”, posero fine al potere autoritario del Rais Hosni Mubarak mentre le elezioni legislative del 2012 decretarono la vittoria dei due partiti islamisti egiziani, quello dei Fratelli Musulmani ed il partito dei salafiti, i quali congiuntamente adottarono a fine 2012 una nuova Costituzione.

Il leader del partito dei Fratelli Musulmani, Mohamed Morsi, divenuto Presidente della Repubblica, tuttavia non accettò il dialogo con le altre componenti della società civile, contrariamente a quanto fece nel frattempo il partito di Ennahda in Tunisia.

Sul punto, non va certamente tralasciato di considerare come lo spirito dei suindicati partiti, sia stato poi trasfuso e teorizzato nell'art. 2 del testo costituzionale ove viene affermato che l'Islam è la religione dello Stato e che la *shari'a* è la fonte principale del diritto egiziano.

Ad ogni modo, a seguito delle rinnovate proteste della società, con esiti più traumatici rispetto all'esperienza tunisina, nel 2013 il capo delle forze armate della difesa, Abdel Fattah al – Sissi, a seguito di un colpo di Stato, provvide a sospendere la Costituzione per poi sottoporre una nuova versione del testo al referendum del 14 e 15 gennaio 2014.

Solo la scelta del dialogo, nonché del compromesso, ha evitato che anche in Tunisia si perpetuassero scontri e rivolte sanguinose come l'esempio di piazza Tahrir in Egitto. Nella nuova Costituzione tunisina, infatti, contrariamente a quanto previsto all'art. 2 della nuova Costituzione egiziana, la *shari'a* non figura quale fonte primaria del diritto. Grazie alla politica del compromesso, il partito islamista Ennahda è ancora parte attiva nel

---

<sup>101</sup> La Costituzione del 1953 rimarcava i principi politici dello Stato, quella del 1964 consacrava la centralità dell'economia, mentre, il testo del 1971 combinava entrambi i principi. Cfr. S. PIERRÉ CAPS, *Droits constitutionnels étrangers*, Presses Universitaires de France, Paris, Juin 2015, p.171.

panorama politico tunisino, mentre, i Fratelli Musulmani, sono ricaduti nella clandestinità dopo il successivo “colpo di Stato” militare.

Come nel preambolo della Costituzione tunisina anche quella egiziana non manca di ispirarsi alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ma differisce da essa perché molto più lunga e ciò potrebbe rendere il testo meno chiaro<sup>102</sup> quando questo, invece, dovrebbe essere intellegibile ed alla portata di tutti. Inoltre quella egiziana è una Costituzione più islamica poiché, come abbiamo già detto, fa della *shari’a* la fonte principale del diritto anche se, fermo restando il riconoscimento della libertà di culto e l’attribuzione di ampi poteri all’esercito, con l’evoluzione del testo rinnovato nel 2014, è stato previsto nel preambolo che la legge coranica debba essere sottoposta ad una interpretazione più attenta da parte della Suprema Corte costituzionale che ne limita così la diretta applicazione.

In Marocco, altro Paese *ouverte* all’Occidente e sicuramente, rispetto all’Egitto, più simile alla Tunisia poiché appartenente all’area maghrebina, le proteste, note sotto il nome di “Mouvement du 20 février”, non furono così violente anche perché il Re Mohammed VI provvide ad indebolire la portata del fenomeno garantendo, attraverso le riforme costituzionali, maggiori diritti e rappresentatività nelle istituzioni. La nuova Costituzione marocchina precede quella tunisina in quanto fu proclamata nel 2011<sup>103</sup> e, anche in questo caso, costituisce il prodotto di una tradizione “costituzionale”, se si pensa alle precedenti cinque costituzioni<sup>104</sup> di Hassan

---

<sup>102</sup> La chiarezza e la precisione sono delle qualità necessarie della norma giuridica in generale poiché una sua ambiguità porterebbe ad una cattiva interpretazione ed applicazione. A. MEZGHANI, “L’ambiguité comme manoeuvre du législateur”, *Recueil d’études offert à Mohammed Midoun*, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, Tunis, 2013, p. 547.

<sup>103</sup> La riforma costituzionale è stata fatta approvare tramite referendum popolare e promulgata il 1° luglio 2011. Con essa sono stati attribuiti al Parlamento ed al Primo Ministro maggiori poteri, anche se spetta al re la decisione finale, quale capo di Stato e della religione di Stato. M. BRONDINO, Y. FRACASSETTI, “Dalla rivolta tunisina alla primavera araba: tra tradizione e modernità”, in *Rivista dell’Istituto di Storia Mediterranea*, focus: Tunisia, un anno dopo... un paradigma di modernità, n. 8, giugno 2012, Torino, p. 229.

<sup>104</sup> Sotto il regno di Hassan si sono susseguite cinque costituzioni plasmate dal sovrano e poi approvate tramite voto popolare, confermando l’assoluta centralità della monarchia. P. SULLO, “Una truth commission senza

II. Ciononostante, la nuova Carta costituzionale, anche se è stata sottoposta ad un referendum popolare, non è, come lo è invece quella tunisina, frutto della diretta partecipazione dei cittadini poiché solo sindacati ed organizzazioni sociali hanno potuto assistere al processo costituente che, in ogni caso, si è concluso in soli tre mesi. La Costituzione è sicuramente meno avanguardista di quella tunisina avendo eliminato il riferimento dalla libertà di coscienza ed avendo marcato l'essenzialità dell'Islam in quanto fonte di derivazione dello stesso potere del monarca. In Marocco, infatti, il monarca è Capo dello Stato nonché Capo dei fedeli (art. 41 Cost.), l'*amīr al – mu'minīn*, in quanto discendente da Maometto. Anche se presenta questo limite, non poco rilevante, la Costituzione marocchina riconosce nel suo preambolo il carattere multiculturale della sua popolazione e mostra, come quella tunisina, una concreta apertura al riconoscimento dei diritti umani. Sempre nel preambolo, la Carta costituzionale marocchina sembra essere, invece, più chiara di quella tunisina poiché lo Stato si impegna a combattere tutti i tipi di discriminazione, da quella relativa al sesso a quella attinente alle condizioni dei disabili.<sup>105</sup> Il carattere islamico della Costituzione marocchina viene pertanto temperato dall'art. 1, anche se la Tunisia, in tema di libertà religiosa, ha sicuramente fatto un passo in avanti rispetto al Marocco e questo, anche e soprattutto, grazie ai vecchi regimi che hanno imposto il laicismo, pur non essendo siffatta libertà tanto scontata nella pratica quotidiana.<sup>106</sup>

---

verità? L'Instance Equité et Réconciliation nella transizione marocchina", in *Il Lato oscuro dei diritti umani*, Universidad Carlos III de Madrid, Editorial Dykinson, Madrid, 2014, pp. 161-162.

<sup>105</sup> «...bannir et combattre toute discrimination à l'encontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l'origine sociale ou régionale, de la langue, du l'handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit...» (Cfr. preambolo della Costituzione marocchina).

<sup>106</sup> Colpisce il caso della regista Nadia El Fani, autrice del film documentario *Ni Allah ni maître* sul tema della religione nella società, che ha scatenato un tumulto di reazioni pubbliche per cui il Ministro della cultura ha annunciato che d'ora innanzi: «i film tunisini saranno esaminati da una commissione della censura religiosa», preludio ad un ritorno alla censura come avveniva sotto Ben Ali. Cfr. M. BRONDINO, Y. FRASCHETTI, *op. cit.*, p. 222.

Ad ogni modo, l'evoluzione democratica della Costituzione marocchina ha portato all'accoglimento della richiesta avanzata dalla società civile per il riconoscimento della lingua berbera. Infatti, l'art. 5 della Costituzione consacra il berbero come idioma ufficiale non prima di aver precisato, però, che l'arabo è la lingua ufficiale e che, per tali ragioni, lo Stato ne protegge, sviluppa e promuove l'utilizzazione. Le forti rivendicazioni cominciate con la "Primavera berbera" algerina hanno indotto -a distanza di quasi un decennio dal riconoscimento della lingua delle origini nella Costituzione di questo Paese- il Re del Marocco ad aggiornare il dettato costituzionale per renderlo più corrispondente alle esigenze dei suoi sudditi. Infatti, nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni sulla strada del riconoscimento linguistico e culturale, gli *imazighen* cioè i berberi, oppressi nei decenni post-indipendenza 1956 dalla supposta uniformità arabo-musulmana su cui si è costruita l'identità del Marocco moderno, non sembrano intenzionati a fare sconti al regime.<sup>107</sup>

Una critica, tuttavia, va fatta ad entrambe le costituzioni che, sebbene più progressiste di quelle precedenti, segnano comunque un passo indietro poiché da una parte, la Tunisia, come si avrà modo di vedere nelle pagine che seguono, da Stato garante diviene Stato protettore della religione, mentre, dall'altra, il Marocco elimina il riferimento alla libertà di coscienza che nel testo precedente era invece garantita. Elementi, questi, non certo trascurabili da parte dei seguaci della filosofia "globalista"<sup>108</sup>, che, senza esimersi da censure<sup>109</sup>, sostengono, invece, l'idea del "costituzionalismo

---

<sup>107</sup> J. GRANCI, "Marocco: "Correggete i libri di storia, non siamo arabi", i berberi marciano su Rabat", in *Osservatorio Iraq – Medioriente e Nordafrica*, 2012, <<http://osservatorioiraq.it/approfondimenti/maroccocorreggete-i-libri-di-storia-non-siamo-arabi-i?cookie-not-accepted=1>> (ult. cons. giugno 2016).

<sup>108</sup> Fra costoro si sono segnalati Richard Falk, David Held ed Anthony Giddens per il loro impegno teorico e politico nella direzione del "costituzionalismo globale".

<sup>109</sup> «...la frattura che separa l'élite dei paesi potenti e ricchi dalla massa dei paesi deboli e poveri non può essere colmata con i soli strumenti della ingegneria istituzionale e, tanto meno, con quelli del costituzionalismo globale». Cfr. sul punto D. ZOLO, *Cosmopolis – La prospettiva del governo mondiale*, Feltrinelli, Milano, 2004,



globale” e, quindi, la necessità di operare una *reductio ad unum* dei sistemi costituzionali mondiali, ignorando anche una potenziale “islamizzazione globale”.<sup>110</sup>

Alla luce di quanto dedotto, se si osservano attentamente i fatti della cosiddetta “primavera araba” e si valutano gli effetti prodotti dalla stessa, è evidente che ci si trova di fronte ad una riesplorazione del principio ordinatore islamico.<sup>111</sup>

#### **II.4.2. I lavori dell’Assemblea Costituente nell’alveo dello spazio democratico costituito**

Il nuovo indirizzo politico aprì il dialogo con l’opposizione contribuendo alla creazione di svariati partiti politici, tra cui Ennahda di matrice confessionale ed altri, di stampo liberale, come il Congresso della Repubblica ed il Forum democratico del lavoro e della libertà. L’esilio forzato di Ben Ali assunse un valore simbolico di un cambio epocale. La transizione poté seguire i canali della contrattazione tra le forze politiche fino a quando venne eletta l’Assemblea Costituente incaricata di ridefinire le regole del gioco. Lo scioglimento del Rcd, la improvvisa eliminazione della sua rete di potere, l’uscita di scena di Ben Ali e la neutralità delle forze armate<sup>112</sup> permisero l’avvio di un processo costituente.

---

3 ed., p.146.. Vedi, altresì, G. MORBIDELLI *et alii*, *Diritto pubblico comparato*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 142, secondo cui: «...il processo di costruzione di un ordine giuridico globale non è immune d problemi e spinte contrapposte come quelle derivanti dalla difficoltà di radicare i medesimi principi del costituzionalismo (ed i valori ad essi sottesi) in ordinamenti connotati da un sostrato politico-istituzionale, nonché da fattori culturali, sociali, etnico – religiosi, in grado di impedire e, comunque, di ostacolare l’effettiva attuazione dei principi affermati e dichiarati nelle carte internazionali».

<sup>110</sup> «...mondializzazione dell’Islam (per effetto della notevole crescita degli aderenti alla fede musulmana della conseguente influenza islamica nella conformazione dei principi fondanti l’assetto politico-istituzionale di taluni Stati)... ». Cfr. G. MORBIDELLI *et alii*, *op. cit.*, p. 142.

<sup>111</sup> C. SBAILÒ, ““Primavera araba” e crisi dello “*ius publicum europaeum*””, in *Culture del Mediterraneo, radici, contatti, dinamiche*, E. Fazzini (a cura di), LED, Milano, 2014, p. 236.

<sup>112</sup> L’allora comandante delle forze armate tunisine, il generale Rachid Ammar, si rifiutò di fare aprire il fuoco sui manifestanti. Anche questa circostanza fa della Tunisia un’eccezione se si considera che in Egitto, e non solo, l’esercito ha preso il potere. Vedi S. GHORBAL, “Rachid Ammar, l’homme fort de la Tunisie: L’armée ne tire

La vera svolta della politica tunisina si può dire che iniziò con l'elezione dell'Assemblea Costituente nell'ottobre del 2011 e con la formazione di un governo di coalizione tripartita cioè la Troika (formata da Ennahda; il *Congrès pour la République* fondato da Moncef Marzouki ed il partito social democratico *Forum démocratique pour le travail et les libertés* fondato da Musthapha Ben Jafaar).

Il processo costituzionale ebbe come scopo quello di instaurare lo Stato di diritto, promuovere la cittadinanza e ridonare al popolo sovrano la sua libertà, il diritto ad esprimersi e decidere nonché quello di sottomettere l'esercizio del potere al controllo politico e giurisdizionale, di stabilire dei limiti all'abuso e alla corruzione ma anche all'influenza di gruppi occulti.

Si determinò, così, una rottura totale con il vecchio costituzionalismo e si cominciò a lavorare per creare un nuovo modello di essa. Questo fu possibile attraverso l'elezione di un'Assemblea Nazionale Costituente (ANC) chiamata a dotare il Paese di una nuova Costituzione entro un anno dalla sua elezione.

Prima di arrivare a stabilire un nuovo ordine costituzionale la Tunisia conobbe, infatti, una fase di transizione costituzionale mentre quella di transizione democratica possiamo dire che risulta ancora *in itinere*.

Indubbiamente, dopo aver superato una fase di grave confusione (dal 14 gennaio al 15 marzo 2011) seguita alla cacciata di Ben Ali dal Paese, il Consiglio costituzionale dovette constatare da una parte la vacanza permanente della presidenza e dall'altra la impossibilità di applicare le disposizioni costituzionali, in quanto la Costituzione del 1959 imponeva che le nuove elezioni presidenziali dovessero tenersi entro e non oltre sessanta giorni.

---

pas”, in <http://w.w.rue89.com/2011/01/16/larmee-ne-tire-pas-lhomme-fort-de-la-tunisie-est-general-185923>», (ult. cons. maggio 2016).

In questo caso il Primo Ministro, M. Mohamed Ghannouchi, come da lui stesso affermato, in conformità all'art. 56 della Costituzione, che contempla l'*empêchement* provvisorio del Capo dello Stato, si assunse, in quel tempo difficile, temporaneamente la responsabilità della presidenza del Paese per aiutare a ristabilire la sicurezza.<sup>113</sup> Ciononostante, la formulazione dell'articolo 56 forniva però una porta aperta ad un ritorno al regime benaliano là dove prevedeva che, in caso di impedimento provvisorio, il Presidente della Repubblica avrebbe potuto delegare con decreto le sue attribuzioni al Primo Ministro ad esclusione del potere di dissolvimento della Camera dei deputati (ipotesi di inabilità temporanea del Presidente). Ghannouchi, pertanto, assunse la presidenza *ad interim* ed il potere fu affidato a un direttorio composto da sei persone. Egli lanciò, quindi, un appello all'unità nazionale precisando, altresì, che sarebbe rimasto presidente fino alle elezioni legislative anticipate, che avrebbero dovuto tenersi entro sei mesi. Poiché il richiamo all'art. 56 della Costituzione dava ad intendere a più parti che deliberatamente si voleva lasciare la strada aperta per un ritorno di Ben Ali, attesa la natura provvisoria dell'*empêchement* ma anche l'incostituzionalità della nomina che, secondo quanto disposto dall'articolo richiamato, sarebbe dovuta avvenire per decreto presidenziale, per siffatto motivo si ritenne opportuno applicare il successivo art. 57 che riguarda la vacanza del Presidente della Repubblica per decesso, dimissioni o impedimento assoluto. In ragione di ciò, dopo poco più di un giorno dalle elezioni, il Consiglio costituzionale assegnò la presidenza provvisoria della Repubblica al Presidente della Camera Fouad

---

<sup>113</sup> “Le 17 janvier, il constitue un premier gouvernement d’«union nationale» qui comprend plusieurs caciques de l’ancien régime, les dirigeants de trois partis de l’opposition légale sous Ben Ali – le Parti démocrate progressiste (PDP) et le Forum démocratique pour le travail et les libertés (FDTL) Ettajdid – ainsi que des syndicalistes de l’UGTT. Il a pour objectif affiché d’«assurer la continuité de l’État» et d’organiser des élections présidentielles anticipées dans un délai de six mois dans le cadre de la Constitution de 1959”. É. GOBE, “Tunisie I: les chantiers de la transition”, in *L’Année du Maghreb*, VIII/2002, pp. 433 - 454.

Mebazaâ, secondo le disposizioni costituzionali, il quale, a sua volta, investì Ghannouchi della carica di Primo Ministro con l'incarico di formare un governo di unità nazionale al fine di guidare il Paese fino alle nuove elezioni.<sup>114</sup> L'art. 57 però delimitava i poteri del Presidente *ad interim* che non poteva esercitare quelli relativi all'emergenza contemplati nell'art. 46<sup>115</sup> stabilendo, altresì, che nuove elezioni dovessero essere indette entro un termine massimo di sessanta giorni. Nondimeno, il ricorso all'art. 39, comma 2°, permise, invece, di prorogare il mandato presidenziale richiamando il caso di guerra o pericolo imminente. La disposizione contenuta nell'art. 57 costituì, pertanto, il giusto compromesso poiché parve rispecchiare la volontà popolare che cercava una rottura totale con il vecchio regime, ancora ben rappresentato nelle camere.

Non a caso furono le due grandi manifestazioni, denominate Kasbah I del 23 gennaio e Kasbah II del 27 febbraio, a segnare il passaggio dai due governi Ghannouchi al terzo governo di transizione con a capo Béji Caïd Essebsi, la quale scelta, peraltro, trovò consensi quasi unanimi in virtù del prestigio politico e morale detenuto da quest'ultimo.

La soluzione fu, dunque, più politica che giuridica: trovare a un certo punto un compromesso per aggirare le norme costituzionali in vigore, assicurando però il loro rispetto riguardo all'*interim* ricoperto dal Presidente per cercare invece, per lo più tramite decreti leggi, di organizzare le elezioni garantendo altresì il pluralismo dei candidati e stabilendo tempi più lunghi per

---

<sup>114</sup> Il nuovo governo di Ghannouchi venne contestato da subito con manifestazioni in tutto il Paese. Esso durò una decina di giorni prima di dar vita ad un governo di tecnocrati. Il secondo governo, invece, ebbe la durata di un mese. All'atto delle dimissioni, Ghannouchi annunciò anche le elezioni dell'Assemblea Costituente.

<sup>115</sup> art. 46 Cost. del 1956. «In caso di pericolo imminente o minaccia alle istituzioni della Repubblica, alla sicurezza ed indipendenza del Paese e ostacolo al corretto funzionamento dei poteri pubblici, il Presidente della Repubblica può adottare misure eccezionali necessarie in ragione delle circostanze, dopo aver consultato il Primo Ministro, il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente della Camera dei consiglieri. A tale fine invia un messaggio al popolo. Durante questo periodo, il Presidente della Repubblica non può sciogliere la Camera dei deputati e non può sfiduciare il Governo. Queste misure cesseranno il loro effetto non appena termineranno le circostanze che le hanno generate. Il Presidente della Repubblica informa in seguito con un messaggio il Parlamento e la Camera dei consiglieri».

l'attuazione delle relative riforme. Quasi tutte le parti politiche si sono trovate d'accordo sul fatto che occorressero almeno sei mesi per l'attuazione delle condizioni necessarie all'organizzazione di elezioni libere e trasparenti. Gli eventi accaduti hanno permesso, così, di porre in essere le misure necessarie per sospendere la Costituzione e nominare organi provvisori dotati del compito di preparare le elezioni dell'Assemblea Costituente. Il processo costituente è stato avviato avvalendosi di leggi aventi carattere non definitivo<sup>116</sup>. Al Presidente *ad interim* fu attribuito, infatti, il compito di organizzare le elezioni dell'Assemblea Costituente e quello di governare per mezzo di decreti e decreti-legge presidenziali per uno scopo ed un tempo determinato, procedendo poi allo scioglimento delle Camere attraverso il ricorso all'art. 28, comma 2°, della vecchia Costituzione.<sup>117</sup>

L'8 ed il 9 febbraio 2011, le Camere (sia *la Chambre des Députates che la Chambre des Conseillers*) hanno votato a grande maggioranza il progetto di legge *d'abilitation législative* (legge delega) che ha decretato anche la loro fine in favore dell'autorizzazione conferita al Presidente di legiferare tramite decreti legge. Grazie a questa base giuridica è stato possibile promulgare il decreto legge sull'organizzazione dei poteri pubblici del 2 marzo 2011.

La Costituzione del '59, dopo lo snaturamento prodotto dagli emendamenti apportati sotto il regime di Ben Ali, ha legittimato una serie di atti necessari al cambiamento. Essebsi provvide, infatti, tramite il decreto-legge del 23 marzo 2011, a sciogliere le Camere (ma anche il Consiglio economico e

---

<sup>116</sup> Tra i primi atti del Governo rilevano i decreti nn. 6, 7 ed 8 del 18 febbraio 2011, relativi rispettivamente alla creazione di un'Autorità Superiore per la realizzazione degli obiettivi della Rivoluzione, della riforma politica e della transizione democratica nonché di una Commissione nazionale d'investigazione sugli abusi registrati dal 17 dicembre 2010 in poi e di una Commissione d'investigazione nazionale sulla corruzione e la malversazione.

<sup>117</sup> Art. 28. «L'Assemblea nazionale esercita il potere legislativo. L'iniziativa delle leggi appartiene al Presidente della Repubblica e ai membri dell'Assemblea, i progetti presentati dal Presidente della Repubblica hanno la priorità. L'Assemblea nazionale può autorizzare il Presidente della Repubblica per un periodo limitato e per uno scopo definito ad emanare decreti legge da presentare per la ratifica all'Assemblea al termine di questo periodo». Sul ricorso agli artt. 28, 39 e 59 Cost. del 1959 vedasi anche S. SPADA, *Il difficile esercizio del potere costituente in Tunisia, Le trasformazioni costituzionali del secondo millennio*, S. Arcangelo di Romagna, Maggioli Editore, gennaio 2016, pp. 141 - 142.

sociale ed il Consiglio costituzionale) dopo che le stesse lo avevano autorizzato a legiferare tramite decreti legge. E ciò in ossequio alla volontà popolare che chiedeva che il Parlamento fosse epurato dai personaggi legati al vecchio regime.

Nello stesso decreto si dichiarava l'impossibilità di applicare le disposizioni contenute nella Costituzione e che il popolo, tramite la rivoluzione del 14 gennaio 2011, aveva manifestato la sua volontà di esercitare la sovranità chiedendo una nuova Carta costituzionale. Venne così prevista un'organizzazione provvisoria dei poteri pubblici attribuendo più funzioni al Presidente della Repubblica *ad interim*, autorizzando lo stesso ad esercitare il potere legislativo per mezzo dei decreti legge deliberati in Consiglio dei Ministri ed il potere esecutivo con l'ausilio di un Primo Ministro ed un Governo provvisori. Il successo della transizione tunisina dipese, pertanto, dal lavoro congiunto di diversi protagonisti che arrivarono così, senza non poche difficoltà, ad elaborare la nuova Costituzione.

Con Beji Caid Essebsi Capo del Governo, già ministro di Bourghiba, vennero convocate le elezioni per l'Assemblea Nazionale Costituente (ANC) il 24 luglio 2011, anche se, per ragioni tecniche, furono rinviate al 23 ottobre in modo da garantire una più ampia partecipazione ed una maggiore legittimità.

Dopo la fine delle proteste ed il raggiungimento di un iniziale compromesso, il Governo cominciò a varare alcune misure che significassero l'inversione di tendenza rispetto al precedente assetto politico. Si procedette, infatti, a liberare tutti i detenuti politici, creare delle commissioni di inchiesta per le riforme istituzionali, abolire il dipartimento di sicurezza nazionale e a mettere a bando il partito RCD, liberalizzando, altresì, il settore della stampa con l'autorizzazione, quindi, di tutte quelle attività proprie della Lega dei Diritti dell'Uomo che erano state vietate in precedenza.

Per rendere più agevole la transizione costituzionale il governo *ad interim* decise di affiancare agli organi costituzionali degli organi indipendenti, capaci di assicurare la continuità istituzionale. Intanto, l'insieme dei partiti, organizzazioni, associazioni e sindacati che avevano partecipato e sostenuto la rivoluzione, si erano riuniti al fine di dar vita al Consiglio Nazionale di Protezione della Rivoluzione (CNPR)<sup>118</sup> che non aveva mancato di diffondere un comunicato l'11 febbraio del 2011 nel quale, oltre a rendere nota la nascita di questa "Istanza", si indicavano i poteri da attribuire alla stessa auspicando l'obiettivo di giungere all'abrogazione delle leggi contrarie alle libertà nonché di esercitare il diritto di prendere iniziative che fossero richieste in ragione della situazione transitoria del Paese. Nella predetta Istanza confluirono il movimento per il rinnovamento "Ettajdid", il Partito democratico Progressista (PDP), i due ex partiti di opposizione del vecchio regime, altri partiti politici, fra cui Ennahda e numerose associazioni, quali l'Uggt e l'Ordine degli avvocati. In virtù di questa sua eterogeneità il movimento chiese di partecipare attivamente alla vita politica del Paese pretendendo di venire riconosciuto attraverso un decreto del Presidente *ad interim*. La risposta da parte dell'Esecutivo fu, tuttavia, negativa a causa delle carenze ed incongruenze che contrassegnavano la varietà degli attori (tra cui anche il Sindacato nazionale dei giornalisti).<sup>119</sup>

Il Governo, da parte sua, propose, ai protagonisti delle predette rivendicazioni, di costruire un'unica struttura con la Commissione delle riforme politiche. L'istituzione di quest'ultima Istanza era già stata annunciata a gennaio del 2011 dall'allora ministro Mohammed Ghannouchi (l'anziano Primo Ministro di Ben Ali) con l'obiettivo di realizzare le riforme

---

<sup>118</sup> C. HOUKI, "Les conseils pour la protection de la révolution", in *L'Observatoire Tunisien de la transition Démocratique*, Tunis, 2011, p. 6 ss, consultabile in «[http://aihr-resourcescenter.org/administrator/upload/documents/HOUKICORR\(1\).pdf](http://aihr-resourcescenter.org/administrator/upload/documents/HOUKICORR(1).pdf)» (ult. accesso luglio 2016).

<sup>119</sup> Y. BEN ACHOUR, *La révolution tunisienne dans ses manifestations constitutionnelles. La première phase de transition (14 janvier 2011-16 décembre 2011)*, La Constitution de la Tunisie, PNUD, 2016, pp. 51-52.

politiche. Il CNPR, comunque, ebbe parecchia influenza sulla istituzione della Commissione delle riforme politiche contribuendo, infatti, a mutare la stessa in una Istanza a carattere misto composta da membri esperti ed altri delegati. La comparazione di due progetti di decreto legge, di cui uno elaborato dal CNPR e l'altro dalla Commissione delle riforme politiche in coordinazione con il Primo Ministro, portò alla loro fusione e alla formazione del testo finale tradotto poi nel Decreto legge n. 6 del 18 febbraio 2011, relativo alla “Haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique, et de la transition démocratique”.<sup>120</sup> Essebsi incaricò la Commissione per le riforme politiche, già creata con il predetto Decreto legge -poi denominata Alta istanza<sup>121</sup> per il raggiungimento degli obiettivi della rivoluzione, della riforma politica e della transizione democratica (ISROR)- di porre in atto le procedure necessarie per eleggere la Costituente. Lo scopo di questo organo, infatti, fu quello di proporre le riforme in grado di raggiungere gli obiettivi della rivoluzione. Nonostante il carattere consultivo, l'Istanza ha avuto un suo ruolo chiave sul controllo di governo e sull'adozione della legge elettorale nonché sulla emanazione del decreto legge n. 35 del 10 maggio 2011, riguardante l'elezione dell'Assemblea Nazionale Costituente (ANC).

A capo della predetta Istanza, che andò ad affiancare il Primo Ministro ed il Governo provvisorio, fu scelto un illustre uomo, il giurista Yadh Ben

---

<sup>120</sup> Il decreto si compone di 10 articoli. Interessante è il disposto dell'art. 2 ove si stabilisce che il compito dell'Istanza è di studiare le leggi relative alla politica e proporre le riforme che consentano di raggiungere gli obiettivi della rivoluzione sull'organizzazione del processo democratico nonché di formulare un parere sull'attività del governo, di concerto con il Presidente del Consiglio.

<sup>121</sup> Il “Consiglio di salvaguardia della rivoluzione” -in cui sono rappresentate, con una forte legittimazione scaturita dalla Rivoluzione, personalità rivoluzionarie, associazioni (Lega tunisina dei diritti dell'uomo, Associazione tunisina delle donne democratiche, Ordine degli avvocati), l'Union Général des Travailleurs Tunisien (UGTT) e dodici partiti- si fonde con la “Commissione di riforma dei testi e delle istituzioni”, dando vita all'Alta istanza per la realizzazione degli obiettivi della rivoluzione, della riforma politica e della transizione democratica, ricca di 155 componenti, con poteri concorrenziali con quelli del Parlamento. Da Wikipedia: <[https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea\\_costituente\\_tunisina\\_del\\_2011](https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_costituente_tunisina_del_2011)> (ult. cons. luglio 2016).



Achour, docente di diritto pubblico e di teoria politica islamica, il quale aveva anche una buona esperienza politica.

In questo modo, accanto ai menzionati organi politici, formati seguendo i dettami della Costituzione ancora vigente, fu creata una “Haute Instance” (Alta Istanza che avrebbe terminato i suoi lavori il 13 ottobre 2011), una sorta di parlamento provvisorio, che sostituì quello precedente, frutto delle elezioni politiche del 2009, svoltesi al tempo del regime di Ben Ali. L’Alta Istanza, infatti, alla stregua di un parlamento, provvide ad elaborare i testi normativi utili alla transizione che, dopo essere stati sottoposti al Governo ed approvati dallo stesso, furono trasmessi al Capo dello Stato autorizzato a legiferare, tramite decreti legge, dal vecchio Parlamento.

In seno all’Autorità, presieduta da Ben Achour, molto si è dibattuto sulla struttura e sui principi da inserire nella nuova Costituzione, attesa, dopo la fuga di Ben Ali, la sospensione della operatività della Carta Costituzionale del 1959, peraltro, come già detto in precedenza, necessariamente da riscrivere, poiché stravolta nel suo assetto iniziale dalle numerose modifiche apportate dal Presidente. Quest’ultimo, infatti, aveva, tra le altre cose, enormemente rafforzato i propri poteri, innalzando l’età massima per poter continuare a ricoprire la carica da 70 a 75 anni, prevedendo la possibilità di rielezione anche dopo cinque mandati consecutivi. Pertanto, stando alle pregresse promesse, il 7 marzo 2011, Caid Essebsi rese nota la sua lista di 22 ministri e di 9 Segretari di Stato, nessuno dei quali legato a partiti o movimenti politici, ma in continuità istituzionale con il governo precedente. La vera svolta, tuttavia, si ebbe solo con la emanazione del decreto legge n. 14 del 23 marzo 2011 (firmato, in tale data, dal Presidente *ad interim* Fouad Mebazaâ) recante in 19 articoli “l’organizzazione provvisoria del potere pubblico”, con cui si produsse una rottura definitiva col vecchio regime e con la Costituzione ormai decaduta.

Il decreto, infatti, ha rappresentato un atto costitutivo dal quale è scaturito un nuovo ordine costituzionale con la previsione del funzionamento provvisorio delle istituzioni statali fino alla futura elezione (a suffragio universale) di un'Assemblea Nazionale Costituente che ne esercitasse le funzioni. Col predetto decreto si è stabilito, in particolare, lo scioglimento della Camera dei deputati, del Consiglio costituzionale, della Camera dei consiglieri e del Consiglio economico e sociale, disciplinando in tal modo l'organizzazione provvisoria dei poteri statali. A mente dell'art. 14 si è provveduto, altresì, a specificare che i testi di legge fossero promulgati, sotto forma di decreti legge, da parte del Presidente della Repubblica *ad interim*, previa delibera del Consiglio dei ministri, con successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tunisina. Sempre col su citato decreto si è provveduto ad attribuire l'esercizio del potere esecutivo al Presidente della Repubblica (art. 9), assistito da un Governo provvisorio guidato da un Primo Ministro<sup>122</sup>, con la previsione del divieto di candidatura dello stesso dopo la promulgazione della nuova Costituzione.<sup>123</sup> Contestualmente, ci si è preoccupati di conservare il funzionamento del Tribunale amministrativo, della Corte dei Conti, delle collettività locali e dei Consigli municipali e regionali, nonché l'organizzazione ed il funzionamento del potere giudiziario.

Il successivo decreto legge n. 27 del 18 aprile del 2011 ha creato, invece, l'Istanza superiore indipendente per le elezioni. Si tratta di un'autorità pubblica indipendente con personalità morale ed autonomia amministrativa

---

<sup>122</sup> «En vertu de décret-loi n. 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, il pouvait ainsi intervenir, par voie décrétole (décrets-lois et décrets réglementaires), dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales». S. KADDOUR, "La gouvernance des Droits de l'homme en Tunisie post-révolutionnaire: état des lieux, difficultés et opportunités", in *La Revue de Droits de l'Homme*, n. 6/2014, p.4.

<sup>123</sup> Il decreto legge 23 marzo 2011, n. 14, riguardante l'organizzazione provvisoria dei poteri, ha previsto all'art. 15 un'interdizione per il Primo Ministro ed i membri del Governo di presentarsi candidati per le elezioni della Costituente. M. C. SARSAR, "La transition démocratique et les partis politiques en Tunisie". *La transition démocratique à la lumière des expériences comparées*, Colloque international tenu les 5-6 et 7 mars 2011 à Tunis. Imprimerie Man, Tunis, 2011, pp. 286 - 287.

nonché finanziaria al fine di permettere tutte le operazioni elettorali. Compito dell'Organismo è stato quello di supervisionare l'elezione dell'Assemblea Costituente, la cui missione si è conclusa con l'annuncio dei risultati finali delle elezioni stesse.<sup>124</sup> Altro scopo dell'Istanza ha riguardato la garanzia di elezioni democratiche, pluraliste, eque e trasparenti attraverso la supervisione ed il controllo delle operazioni elettorali. All'uopo, essa fu composta da sedici membri nominati per decreto tra giudici, avvocati, accademici e rappresentanti della società civile onde poter lavorare in maniera continua all'organizzazione degli scrutini fino all'annuncio dei risultati con la redazione finale di un rapporto definitivo sulle elezioni.

Proprio su proposta della menzionata Istanza, il Presidente della Repubblica emanò alcuni decreti legge in materia di elezioni tra cui quello più importante è il decreto legge n. 35 del 10 maggio 2011 (modificato dal d.l. n. 72/2011), relativo alla elezione dell'Assemblea Nazionale Costituente.

Il preambolo del testo del suindicato atto normativo ha proclamato il passaggio dal vecchio regime arbitrario, incurante della volontà del popolo e capace anche di falsificare le elezioni per garantirsi il potere, ad una nuova fase, basata sui principi della rivoluzione e legittimata da valori quali la democrazia, la libertà, l'uguaglianza, la giustizia sociale, la dignità, il pluralismo, i diritti umani e l'alternanza pacifica al potere.

Il popolo tunisino ha, infatti, manifestato la sua volontà di eleggere un'Assemblea Costituente con l'incarico di redigere una nuova Costituzione per il Paese. È stato stabilito che i membri dell'Assemblea Nazionale Costituente vengono eletti a suffragio universale, libero, diretto e segreto, in base ai principi della democrazia, dell'uguaglianza, del pluralismo, dell'onestà e della trasparenza tant'è che le successive elezioni del 23

---

<sup>124</sup> «Ora abbiamo una bella istituzione, in grado di monitorare le elezioni nei prossimi anni, e questo è rassicurante», così, con riferimento all'ISIE, M. MARZOUKI, *L'invention d'une démocratie, Les leçons de l'expérience tunisienne*, Editeur La Découverte, Paris, avril 2011, p. 60.

ottobre 2011 sarebbero state le prime elezioni veramente democratiche in Tunisia.

Tra gli ottanta articoli in esso contenuti, l'art. 16 è uno dei più rilevanti poiché ha sancito il principio della eguaglianza di genere nelle liste elettorali.

Altri decreti successivi hanno dimostrato la straordinaria vivacità del processo costituente che non ha poi mancato, di lì a poco, di produrre i suoi frutti con l'elezione dell'Assemblea Costituente.

Da non trascurare, sicuramente è il decreto legge sui partiti politici, di ispirazione democratica e pluralista, n. 87 del 24 settembre 2011. Esso appare di primaria importanza poiché viene affermato il principio della libertà di associazione e della sua indipendenza. Allontanandosi definitivamente dal passato regime, il decreto si basa, infatti, sul principio della libertà di organizzazione dei partiti politici e va ad abrogare la legge anteriore del 1988 sulla quale si era invece costruito il potere benaliano. Si fa espresso divieto ai personaggi della politica di influenzare il funzionamento dei partiti a cui invece si impone, in virtù delle convenzioni internazionali ratificate dalla Tunisia, il rispetto dei principi democratici, del pluralismo, dell'alternanza pacifica al potere, della trasparenza, dei diritti dell'uomo *et similia*. Il decreto, inoltre, fissa in modo dettagliato le regole della gestione finanziaria e contabile del partito imponendo allo stesso il divieto di ogni finanziamento esterno pubblico o privato.

Le elezioni, previste inizialmente per il 24 luglio 2011, per ragioni organizzative, furono differite al 23 ottobre dello stesso anno contribuendo ad alimentare il dibattito politico che vedeva così Ennahda abbandonare i lavori dell'Alta Istanza in quanto, oltre a disapprovare il rinvio delle elezioni, ne contestava la parte in cui si proibiva il finanziamento estero ai movimenti politici.

In seguito, il Decreto legge n. 1086 del 3 agosto 2011, recante la convocazione del corpo elettorale per l'elezione dell'Assemblea Nazionale Costituente del 23 ottobre 2011, decretò che, per quella domenica, venissero convocati gli elettori per eleggere i membri dell'Assemblea e che, entro il termine di un anno, si provvedesse, altresì, alla elaborazione della Costituzione da parte della nuova Assemblea. Alle elezioni del 23 ottobre, i principali movimenti candidati furono il partito islamista di Ennahda, guidato da Rachid Ghannouchi; il Partito democratico progressista con a capo Nejbi Chebbi; il Forum democratico per la libertà ed il lavoro, guidato da Mustafa Ben Jafaar; il Congresso per la repubblica di Moncef Marzouki, il partito ex comunista Ettajdid, rappresentato da Ahmed Ibrahim.

I risultati ufficiali delle elezioni furono, pertanto, annunciati il 14 novembre del 2011 dal Presidente dell'ISIE. Il tasso complessivo di affluenza alle urne, nonostante un alto tasso di astensione (si presentò alle urne solo il 25% degli elettori), risultò essere pari al 52%, con 4.308,800 votanti su un potenziale di più di 7.596.824 di elettori in età di voto. Il partito islamico Ennahda trionfò nelle elezioni con 89 seggi su 217, pari al 41.01% dei seggi dell'Assemblea Nazionale Costituente mentre il Congresso per la Repubblica arrivò al secondo posto con 29 seggi (13,36% dei seggi), seguito da Al Aridha che ne ottenne 26 (11,98% dei seggi) e da Ettakatol che ne ebbe 20 (9,21% dei seggi)<sup>125</sup>.

L'Assemblea Costituente risultò, quindi, essere composta da 217 membri eletti in 33 circoscrizioni plurinominali (di cui 6 estere) con sistema proporzionale e liste chiuse nonché con la presenza alternata di un candidato uomo e di una candidata donna. I primi tre partiti vincitori delle elezioni

---

<sup>125</sup> H. M'RAD, "Analyse des resultats des elections du 23 octobre de la Constituante", 23 novembre 2011, consultabile in «<http://hatmrad.wixsite.com/science-politique/single-post/2011/11/23/Analyse-des-resultats-des-elections-du-23-octobre-2011-de-la-constituante>» (ultimo ingresso luglio 2016).

diedero vita alla “Troika” (Ennahda, Ettakatol, CPR)<sup>126</sup> che ricevette l’incarico di governare il Paese durante la transizione e a cui spettarono le tre presidenze: *Ennahda* ottenne la Presidenza del Governo, il Congresso per la Repubblica la Presidenza della Repubblica ed *Ettakatol* il posto alla Presidenza dell’ANC.

I primi atti dell’Assemblea appaiono piuttosto significativi ove si consideri che nel mese di dicembre del 2011 venne promulgata la legge costituzionale sull’organizzazione provvisoria dei poteri pubblici e si tenne l’elezione del Presidente della Repubblica. Intanto, solo a giugno 2012, la scena politica tunisina acquisì una chiara fisionomia con la creazione, da una parte, del comitato dei tre partiti vincitori, legato ai valori islamici e, dall’altra, del neo partito di Nidaa Tunez, guidato da Beji Caid Essebsi e dallo stesso ufficializzato il 16 giugno 2012<sup>127</sup> ed altri di stampo modernista e nazionalista.

La legge costituzionale n. 6 del 16 dicembre 2011, sull’organizzazione provvisoria dei poteri pubblici, conosciuta anche con l’appellativo “*Petite constitution*”<sup>128</sup> attraverso cui è stato convertito il decreto-legge n. 14 del 23 marzo 2011, ha poi legittimato l’Assemblea Nazionale Costituente, incaricata in questo modo direttamente dal popolo tunisino, di dar vita ad una Costituzione che rispondesse agli obiettivi della rivoluzione e curasse gli

---

<sup>126</sup> F. MOUSSA, “Debat majorite-opposition au sein de la Consttuante”, *Gouvernement de Coalition et Enjeux politiques*, Association tunisienne d’études politiques, Tunis, marzo 2012, pp. 21-22.

<sup>127</sup> «La scène politique est déséquilibrée et les partis, malheureusement, n’ont pas été capables de se rassembler», a-t-il déclaré devant quelque 2.000 sympathisants. «En conséquence, nous annonçons la création de l’Appel de la Tunisie». BCE (Béji Caïd Essebsi) ambitionne de faire de son parti un mouvement fédérateur des forces libérales et centristes. «Nous voulons que notre mouvement unisse tout le monde, sans exclusion ni marginalisation, au service du pays», a-t-il lancé. Cfr. V. DUHEM, “Tunisie: Béji Caïd Essebsi lance son parti politique”, in *Jeune Afrique*, giugno 2012. <<http://www.jeuneafrique.com/175572/politique/tunisie-b-ji-caed-essebsi-lance-son-parti-politique/>> (ult. cons. giugno 2016).

<sup>128</sup> Il nome di “piccola Costituzione” fu attribuito per la prima volta alla Costituzione polacca del 1992, che innovò la vecchia trasformando la nazione in una democrazia liberale. Cfr. la dottrina tunisina in: Y. BEN ACHOUR, “La force du droit ou la naissance d’une constitution en temps de révolution”, *Le blog de Yadh Ben Achour*, 25 janvier 2015 <[http://yadhba.blogspot.it/2015/01/la-force-du-droit-ou-la-naissance-dune\\_25.html](http://yadhba.blogspot.it/2015/01/la-force-du-droit-ou-la-naissance-dune_25.html)> (ult. cons. giugno 2016).

affari del Paese fino all'adozione della Costituzione e alla creazione delle istituzioni permanenti.

La piccola Costituzione, con la sua entrata in vigore, ha “archiviato” definitivamente la vecchia Carta del 1956 disciplinando, in soli 22 articoli, l'organizzazione del potere pubblico ed il funzionamento dell'Assemblea incaricata di redigere il nuovo testo. Nel preambolo i membri dell'Assemblea hanno dichiarato solennemente la loro intenzione di voler realizzare i principi e gli obiettivi della Rivoluzione, in omaggio alle anime dei martiri e ai sacrifici dei tunisini attraverso le generazioni, di garantire il successo del processo costituente democratico, le libertà ed i diritti umani. Le istituzioni della Repubblica vennero, pertanto, organizzate in via provvisoria fino all'adozione e all'entrata in vigore della nuova Costituzione.

## **II.5. Verso la nascita della “Costituzione del popolo”**

La redazione della Costituzione ha rappresentato l'occasione per stabilire la politica partecipativa e la *conditio sine qua non* per potere organizzare successive norme democratiche atte a garantire la sovranità popolare e la cittadinanza. Alla presidenza dell'Assemblea fu scelto un medico, leader del partito Ettakatol (giunto terzo alle elezioni del 23 ottobre), Mustapha Ben Jaafar, il quale mantenne, poi, la carica dal 22 novembre al 2 dicembre 2014. Il 12 dicembre, invece, la stessa assemblea elesse un altro medico, Moncef Marzouki, a Presidente della Repubblica ad *interim*, il quale, in qualità di ex dissidente ed attivista per i diritti, tornava sulla scena politica nazionale per guidare il Paese durante un periodo delicato quale quello della riforma costituzionale<sup>129</sup>. Marzouki fu eletto con 155 voti favorevoli, 3 contrari e 42 schede bianche.

---

<sup>129</sup> «Nous n'appliqueront pas, en Tunisie, une formule toute faite : notre Constitution ne sera pas un décalque des Constitutions française, américaine, portugaise ou polonaise. Bien sûr, nous ne pouvons ignorer l'expérience, comme si les systèmes politiques occidentaux n'avaient rien à nous apprendre. Mais nous devons concevoir notre

I primi lavori della Costituente affrontarono il problema legato al tipo di regime politico in quanto quello precedente, di tipo presidenziale, aveva generato delle vere e proprie dittature. Non mancarono le discussioni sul ruolo dell'Islam nella politica; sui diritti delle donne e sui diritti umani nella società musulmana. I lavori durarono più di quanto previsto e per arrivare ad un testo definitivo occorsero quattro diversi progetti di Costituzione. Il primo progetto è del 14 agosto 2012; il secondo del 14 dicembre 2012 ed il terzo del 22 aprile 2013. La quarta versione, del 27 gennaio 2014, è quella definitiva poiché le diverse parti politiche componenti l'Anc hanno approvato il testo con 200 voti favorevoli, 12 contrari e 4 astenuti. I primi sei mesi si dimostrarono poco redditizi tant'è che i lavori della Costituente non furono resi noti. Il 14 agosto 2012, in seguito alle proteste della società civile, l'Assemblea fu spinta a stilare una prima bozza della Costituzione che però fu da subito aspramente criticata. Infatti, fin dai primi lavori, è parso che le commissioni all'uopo costituite, sia quelle legislative che costituenti<sup>130</sup>, non avessero ben compreso la reale natura del loro compito istituzionale che era quello di dare vita alla Costituzione e non di governare il Paese. Inoltre, nella prima fase del processo, era stata scartata l'ipotesi di istituire una commissione di esperti esterni che potessero meglio indirizzare il delicato incarico di riforma affidato agli eletti. Nondimeno, la frammentazione politica e, dunque, gli interessi contrapposti hanno portato a rallentare il processo che già all'inizio appariva destinato a durare più del previsto. Per questa ragione le proteste sono servite da forza motrice all'Anc, che ha poi operato molti sforzi al fine di coinvolgere attivamente la

---

propre système, en essayant d'inventer une démocratie du XXI siècle». M. MARZOUKI, *L'Invention d'une démocratie. Les leçons de l'expérience tunisienne*. La Découverte, Paris, 2013, pp. 56,57,58.

<sup>130</sup> L'art. 41 del regolamento interno dell'Assemblea recita testualmente: «l'Assemblée Nationale Constituante met en place des commissions constituantes et législatives ainsi que des commissions spéciales pour effectuer des missions précises». Cfr. regolamento Assemblea Costituente in «<http://www.tunisia.unisi.it/wp-content/uploads/sites/5/2014/07/Regolamento-assemblea.pdf>» (ult. cons. giugno 2016).



cittadinanza e correggere le manifeste carenze. Infatti, in seguito, le commissioni costituzionali hanno organizzato non solo sedute con esperti internazionali ma hanno coinvolto, altresì, direttamente i cittadini in dibattiti e raccolta di pareri, prevedendo questa ipotesi nel regolamento interno dell'Assemblea. Nonostante ciò, però, il persistere di alcune carenze, dovute soprattutto all'incapacità di quest'ultima di comunicare con la cittadinanza, ha fatto sì che la società civile diffondesse autonomamente le informazioni attraverso le tavole rotonde ed i canali mediatici.

Sta di fatto che la pubblicazione della prima bozza della Costituzione assunse una chiara impronta islamista, anche in considerazione del fatto che Ennahda rappresentava il partito di gran lunga predominante sull'intera compagine assembleare e ciò fece insorgere l'opposizione dando adito ad aspre critiche degli attori internazionali nonché a diffuse contestazioni della società civile<sup>131</sup>. Basti citare, all'uopo, la formulazione dell'articolo 28 che parlava di complementarietà della donna rispetto all'uomo. Inoltre, anche le libertà religiose e la struttura del futuro sistema politico apparivano inadeguate. L'influenza di questi fattori esterni all'Assemblea ha fatto sì che non solo l'art. 28 fosse modificato ma che l'uguaglianza dei sessi fosse contenuta anche nell'art. 21, che sancisce il diritto di uguaglianza tra cittadini e cittadine; nell'art. 34, riguardante il diritto alla rappresentanza femminile nelle liste elettorali; nell'art.46, che garantisce la tutela statale dei diritti della donna; nell'art. 40, che afferma il diritto al lavoro in condizioni dignitose e con un salario equo per tutti i cittadini e le cittadine.

Per questi ovvi motivi l'Assemblea, a seguito delle reazioni violente, fu costretta a rivedere il primo progetto ed il 14 dicembre 2012 presentò la seconda bozza. Per l'appunto, nella seconda bozza furono rimosse le

---

<sup>131</sup> K. MAOUAL, "Donne in piazza contro la complementarietà tra i sessi, una battaglia per il principio d'uguaglianza", *Il Sole 24 Ore*, agosto 2012, «<http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-08-13/donne-piazza-contro-complementarieta-182313.shtml?uuid=AbDTd5NG>» (ult. cons. giugno 2016).

proposte precedentemente contestate tra cui quelle che mettevano a rischio la parità di genere. Inoltre vennero organizzati dibattiti con studenti e cittadini in diverse città del Paese, confronti tra gli esperti tunisini e quelli italiani e francesi.

In questa seconda fase i lavori dell'Anc furono orientati, peraltro, anche verso la riformulazione del diritto all'informazione da parte dei cittadini, prevedendo l'obbligo dello Stato di garantirne la trasparenza così come affermato dall'art. 19<sup>132</sup> della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

Altre questioni dibattute investirono la libertà d'espressione, il principio di non discriminazione e l'art. 3 che condannava gli attacchi al sacro, le questioni riguardanti l'immunità e l'elezione del Presidente della Repubblica.

L'Anc è, infatti, stata più volte richiamata dalla comunità internazionale ad armonizzare la Costituzione, sulla base dei trattati e convenzioni internazionali già ratificati dalla Tunisia, col rispetto dei diritti umani.<sup>133</sup>

Le raccomandazioni sul testo pervenute da più agenti esterni resero, pertanto, necessario un lavoro di riordino, che, tuttavia, subì una battuta d'arresto all'indomani dell'omicidio dell'esponente politico dell'opposizione, Chokri Belaid, avvocato dei diritti dell'uomo, segretario generale dei Patrioti Democratici, il quale scese in campo a difesa dei valori della democrazia senza risparmiare critiche all'azione del Governo.

La popolazione non mancò, anche di fronte a questo evento, di protestare

---

<sup>132</sup> Art. 19 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere», <<http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/>> (ult. cons. giugno 2016).

<sup>133</sup> «The NCA should close loopholes in the draft constitution that would allow a future government to crush dissent or limit the basic rights that Tunisians fought hard for» said Eric GOLDSTEIN, Deputy Middle East and North Africa director at Human Rights Watch, <<https://www.hrw.org/news/2013/05/13/tunisia-revise-draft-constitution>> (ult. cons. giugno 2016).

e scontrarsi con la polizia, occupando e, in alcuni casi, incendiando, in differenti città, le sedi del partito Ennahda in quanto accusato di aver fatto sprofondatare il Paese nel baratro.<sup>134</sup>

La conseguenza fu che il Presidente dell'Anc, Mustapha Ben Jaafar, fissò le sedute dei lavori senza interpellare i deputati e ciò provocò altri dissapori all'interno dell'Assemblea. Questo clima portò alla definizione della terza bozza il 22 aprile del 2013.

Subito prima, nel mese di febbraio, il Primo Ministro Jebali si era dimesso per permettere, invece, ad Ali Larayedh (capo del Governo dal 14 marzo 2013 al 29 gennaio 2014) di guidare l'Esecutivo dopo che la sua proposta di formare un Gabinetto di tecnocrati era stata bocciata dai leader del suo partito di maggioranza<sup>135</sup>. I lavori dell'Assemblea, invece, prima interrottisi bruscamente e poi, altrettanto velocemente, giunti alla definizione della terza bozza, alimentarono il clima di protesta tra i deputati che contestarono il lavoro della Commissione di redazione e coordinamento per aver alterato il testo.

Alcuni deputati, infatti, oltre a partecipare alle proteste in seno all'Assemblea, proposero ricorso al Tribunale amministrativo contestando la violazione dell'art. 104 del regolamento interno dell'organo assembleare in quanto il progetto finale avrebbe dovuto essere redatto dal Comitato misto di coordinamento e redazione che, basandosi sui lavori delle commissioni costituenti, doveva poi rendere la bozza finale della Costituzione conforme

---

<sup>134</sup> L. DECLICH, "La rabbia della Tunisia non è solo contro gli islamisti", in *LiMes*, Rivista italiana di geopolitica, febbraio 2016, «<http://www.limesonline.com/tunisia-rabbia-non-solo-contro-gli-islamisti-ennahda-belaid-ucciso-opposizione/42320>» (ult. cons. giugno 2016).

<sup>135</sup> Contro questa ipotesi si era schierato, tra gli altri, Ghannouchi, il quale aveva giudicato inverosimili le dimissioni del Governo su pressione della piazza: «Ci sono richieste eccessive che vogliono la caduta di un governo eletto. Nei regimi democratici le proteste non cambiano i governi, solo i regimi dittatoriali crollano per una manifestazione» Cfr. E. MANCINI, "Tunisia, sciolta l'Assemblea Costituente", *Globalist syndication*, agosto 2013, «<http://www.globalist.it/world/articolo/47598/tunisia-sciolta-l-039-assemblea-costituente.html>», (ult. cons. giugno 2016).

alle risoluzioni della sessione plenaria, ma il Giudice amministrativo rigettò il ricorso il 26 giugno 2013 dichiarandosi incompetente a decidere una questione riguardante le modalità di lavoro della Costituente.

Pertanto, la Commissione di redazione e coordinamento, sottoposta alle pressioni del momento e bisognosa di giungere a consacrare il suo lavoro con l'approvazione della Costituzione, provvide a rendere pubblica l'ultima versione di bozza il 1° giugno 2013, che, comunque, non si sottrasse alle censure degli Organismi internazionali per le evidenti lacune<sup>136</sup>.

Successivamente, emersa la necessità di trovare un largo consenso sul testo, si rese necessario un dibattito sul quarto progetto. Fu creata, pertanto, un'apposita "Commissione del consenso" con il compito di trovare l'accordo dei partiti sulle questioni più spinose del progetto di Costituzione. Anche in questo caso, furono poste questioni di legittimità riguardanti la creazione della speciale commissione non prevista dal regolamento interno dell'Assemblea. Inoltre, in questa particolare fase del processo, non mancarono gli appelli al dialogo come quello dell'UGTT che chiese si discutessero in Assemblea questioni urgenti riguardanti l'economia e la sicurezza. Il secondo omicidio politico, quello di Mohamed Brahmī,

---

<sup>136</sup>Il rapporto di Amnesty International del 5 giugno 2013 chiede all'Anc di rivedere l'ultimo progetto per colmare le lacune in materia di protezione dei diritti umani, relativamente al principio di universalità dei diritti umani; alla libertà di pensiero; di opinione; di credo religioso e al principio di non discriminazione. Più specificamente contesta alcuni tra i principali articoli: l'art. 19 del progetto di Costituzione stabilisce che le convenzioni internazionali ratificate dal Parlamento prevalgono sulle leggi nazionali, ma non sulla Costituzione e questo, secondo Amnesty, potrebbe consentire alla Tunisia di non rispettare i suoi obblighi internazionali perché non conformi alla Costituzione o ai principi fondamentali dell'Islam; l'articolo 20, che proclama che: «tutti i cittadini hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri e sono uguali di fronte alla legge, senza discriminazioni di alcun tipo», escludendo, comunque, coloro che non sono tunisini e non specificando il divieto di discriminazione, tra cui la razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica, origine nazionale o origine sociale, proprietà, nascita o altra condizione. Critico anche il giudizio riguardo alla possibilità che lo Stato ha, in casi d'emergenza, di limitare arbitrariamente l'esercizio delle libertà fondamentali. Amnesty rimarca, al fine di garantire la protezione dei diritti umani attraverso il giusto processo, la necessità di rendere la magistratura totalmente indipendente dal Governo e dal Parlamento. Non mancano gli apprezzamenti a questa bozza riconoscendo all'Assemblea, primo tra tutti, la capacità di aver sancito definitivamente, come principio costituzionale, la parità tra uomo e donna. Cfr. «file:///C:/Users/verit%C3%A0/Downloads/mde300052013fr.pdf » (ultimo accesso giugno 2016).

dirigente del Fronte Popolare e deputato dell'Assemblea costituente, avvenuto il 25 luglio, a pochi mesi dal primo, portò 65 membri dell'Assemblea ad abbandonare il loro posto per unirsi al coro di protesta della società civile. In tale circostanza, Nidaa Tounes, la coalizione di sinistra del Fronte Popolare, altri gruppi politici minori e la società civile chiesero lo scioglimento dell'Anc e la sua sostituzione con un comitato di esperti per portare a termine i lavori della Costituzione.

Di fronte a queste pressioni, ad agosto 2013, Ben Jaafar annunciò la sospensione dei lavori nel tentativo di salvaguardare la regolarità del processo costituente e per il tempo necessario a far ripartire i negoziati tra le parti confliggenti.

Nello stesso periodo era andata peggiorando anche la situazione della sicurezza in quanto, già da maggio 2013, le forze armate tunisine, in diverse realtà territoriali del Paese e particolarmente nelle zone di confine, erano state costrette a scontrarsi con gruppi estremisti anche al solo scopo di difendersi.

L'opposizione al Governo, vista la drammaticità della situazione e l'incapacità dell'Esecutivo di farvi fronte, chiese le dimissioni del Premier Ali Larayedh avanzando al contempo la proposta di un "Governo di salvezza nazionale", che fosse composto da personalità indipendenti capaci di fare uscire il Paese dalla crisi politica che lo aveva investito. Sia il Governo di maggioranza (espressione di Ennahda, il principale partito) che il Presidente dell'Assemblea Costituente, avevano fatto intendere invece, a più riprese, che la loro intenzione era quella di finire al più presto i lavori costituenti e di portare il Paese alle urne con la nuova legge elettorale, prima della chiusura dell'anno. Il superamento della situazione di disordine generale fu, quindi, reso possibile non solo grazie al lavoro svolto dalla Commissione del

consenso<sup>137</sup>, ma, soprattutto, grazie al ruolo fondamentale svolto dalla società civile ed, in particolare, dal famoso “Quartetto” composto dalla Lega Tunisina per i Diritti dell’Uomo (LTDH), Unione Generale Tunisina del Lavoro (UGTT), Unione Tunisina dell’Industria del Commercio ed Artigianato (UTICA) ed Ordine Nazionale degli Avvocati Tunisini cui si aggiunsero l’Associazione Tunisina delle Donne Democratiche (ATFD), gli esperti dell’Alta Istanza per la Realizzazione degli Obiettivi della Rivoluzione (HIROR) e gli internauti.

Al Quartetto, comunque, va il merito di aver saputo interagire con gli attori della politica tunisina favorendo il dialogo nazionale dopo che l’Assemblea aveva subito una battuta d’arresto dovuta, tra le altre cose, principalmente all’abbandono dei lavori da parte di diversi parlamentari a seguito del secondo omicidio politico. Infatti, grazie al predetto Quartetto, non solo questi deputati rientrarono per completare le procedure di redazione della Costituzione ma al precedente Governo ne subentrò uno *ad interim*, meno partigiano, che permise al Paese di uscire dalla transizione democratica<sup>138</sup>.

Infatti, agli inizi del mese di gennaio 2014, l’Assemblea plenaria si riunì per approvare il nuovo testo costituzionale, che i deputati cominciarono a votare, articolo per articolo, fino a giungere ad approvare la nuova Costituzione, con 200 voti favorevoli su 216 complessivi, la quale, pertanto, entrò in vigore il 27 gennaio 2014.

---

<sup>137</sup> La Commissione del consenso venne istituita nel luglio 2013 e, senza avere alcun fondamento giuridico, lavorò incessantemente fino a quando a fine anno non rese pubbliche le sue decisioni sul sito dell’Anc. A inizio gennaio, l’Anc ufficializzò l’istituzione di questa Commissione prevedendola espressamente nel suo regolamento.

<sup>138</sup> «An essential factor for the culmination of the revolution in Tunisia in peaceful, democratic elections last autumn was the effort made by the Quartet to support the work of the constituent assembly and to secure approval of the constitutional process among the Tunisian population at large. The Quartet paved the way for a peaceful dialogue between the citizens, the political parties and the authorities and helped to find consensus-based solutions to a wide range of challenges across political and religious divides. The broad-based national dialogue that the Quartet succeeded in establishing countered the spread of violence in Tunisia and its function is therefore comparable to that of the peace congresses to which Alfred Nobel refers in his will», <[https://www.nobelprize.org/nobel\\_prizes/peace/laureates/2015/press.html](https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2015/press.html)> (ultimo ingresso giugno 2016).

### **II.5.1. La democrazia partecipativa nel processo costituente tunisino**

La democrazia partecipativa, quel modello basato sul confronto fra istituzioni e società civile, con scopo di fare l'interesse generale, sembra prendere sempre più piede nei moderni modelli costituzionali. Essa permette la partecipazione del cittadino alla vita politica in maniera più determinante e diretta rispetto all'ormai tradizionale modello di democrazia rappresentativa. La dottrina dominante postula la riforma dei sistemi rappresentativi senza abolirli, piuttosto completandoli con determinati elementi di democrazia diretta<sup>139</sup>.

Questo istituto si sviluppò già a partire dagli anni '60 nelle democrazie dell'America latina, per poi trovare applicazione anche in quelle più consolidate del vecchio continente. Tra le diverse forme di esso la più nota è il "bilancio partecipativo" che è stato sperimentato per la prima volta nel 1989 a Porto Alegre, in Brasile. In questo caso, gli abitanti della città, anche quelli delle *favelas*, vennero coinvolti nelle decisioni amministrative che li riguardavano direttamente con la possibilità di fornire pareri e proposte. Successivamente il modello è stato imitato anche da metropoli come New York e Parigi.

In Francia, invece, a partire dal 1995, è stata istituita la *Commission nationale du débat public*, Autorità amministrativa indipendente, con lo scopo di consentire la partecipazione dei cittadini, attraverso le *débat public*<sup>140</sup> alla progettazione di grandi interventi che hanno forti ricadute sia a livello nazionale che locale su temi economici, sociali ed ambientali. La Spagna, poi, si è distinta per aver mutuato ed adeguato alle proprie realtà territoriali, Andalusia e Catalogna *in primis*, il modello brasiliano dei bilanci

---

<sup>139</sup> M. PARÉS, *Participación y calidad democrática: evaluando las nuevas formas de democracia participativa*, Grupo Planeta, Barcelona, 2009, p. 43.

<sup>140</sup> Istituto ufficializzato con la legge Barnier del 2 febbraio 1995, modificata dalla L. 2002-276 del 27 febbraio 2010 relativa alla "democratie de proximité".

partecipativi.

L'esperienza spagnola, dopo che sono occorsi degli anni per smantellare le strutture del regime autoritario di Franco che aveva soffocato le libertà, ha visto le città, prima tra tutte Barcellona, dotarsi -sulla base di un regolamento generale che prevede specifiche linee guida- di proprie regole sulla partecipazione<sup>141</sup>. Queste nuove regole hanno fatto in modo che alcune realtà territoriali spagnole assicurassero ai propri cittadini maggiore possibilità di influenzare le decisioni pubbliche attraverso mezzi come il referendum o l'iniziativa popolare. Parimenti, la Gran Bretagna nel 2008 ha adottato il *Planning Act* che prevede un sistema consultivo basato su di una strategia e sul consenso nazionale sulle opere infrastrutturali e strategiche per il Paese.

In genere, prima di ogni processo consultivo, un documento, il *White Paper*, spiega quali sono gli obiettivi nonché i motivi delle scelte che il Governo intende compiere. Ogni documento viene, poi, sottoposto alla consultazione pubblica per ottenere il parere della gente ed adottare delle strategie comuni. Ma gli esempi di democrazia partecipativa potrebbero essere assai numerosi e non può essere certo questa la sede più adeguata per discuterne, piuttosto possiamo solo trarre esperienza dalle innumerevoli realtà, sia che si tratti di sistemi democratici più datati che di quelli più recenti, per descrivere meglio il tipo di partecipazione democratica che ha interessato la Tunisia.

Prima dell'avvento della nuova Costituzione possiamo affermare che non c'era democrazia in Tunisia anche se il Presidente Bourguiba ha contribuito a rendere il Paese più moderno, soprattutto dal punto di vista giuridico. Non c'era, infatti, e non vi è stata anche sotto il regime di Ben Ali, piena partecipazione popolare e libertà di pensiero.

Nei paesi a tradizione musulmana, infatti, l'egida del re o del dittatore, che si

---

<sup>141</sup> G. ALLEGRETTI e C. HERZBERG, "Tra efficienza e sviluppo della democrazia locale: la sfida del bilancio partecipativo si rivolge al contesto europeo", Transnational Institute - New Politics Project Working Paper, August 2004, p.18.



pone a protezione del sacro allo scopo di non permettere a nessuno di scalfire la memoria del profeta, impedisce tutt'oggi l'ammodernamento di quelle società. Partendo da tale premessa, parte della dottrina ha sostenuto che piuttosto che cercare con ogni mezzo interpretativo di osteggiare la Carta dei diritti dell'uomo enfatizzando le ragioni del perché alcuni dei suoi principi sarebbero contrari all'Islam e quindi alle società musulmane, l'Islam potrebbe trovare nuovi slanci ed esprimersi in maniera anche più armonica rinnovando la spiritualità dei fedeli per mezzo di modelli di democrazia, come quella partecipativa<sup>142</sup>. La democrazia partecipativa, infatti, integra tutti i modi attraverso i quali la società civile, e non solo essa, riesce a insinuarsi nel dibattito delle decisioni della democrazia rappresentativa di cui qualcuno ne rimarca il carattere complementare rispetto a quest'ultima.<sup>143</sup>

Alcuni autori d'oltre oceano affermano, sulla base di studi comparatistici, che per avere un alto livello di democratizzazione occorre che vi sia una forte partecipazione popolare al processo costituente e, a tal proposito, ricordano come lo stesso *Carter Center*<sup>144</sup>, autorevole osservatore del dibattito costituente tunisino, non abbia mancato di affermare che: «Un processo di elaborazione costituzionale partecipativo è quello che vede l'intervento reale dei cittadini che devono essere informati sulle scelte in gioco ed avere una reale opportunità di esprimere direttamente il loro parere

---

<sup>142</sup> Sul punto vedi F. MERNISSI, *Islam e democrazia. La paura della modernità*, Giunti, Firenze, 2002, pp. 88 - 89.

<sup>143</sup> P. L. ZAMPETTI, "Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa", in G. Gerin (a cura di), *Quarant'anni dalla Costituzione: atti del IV convegno dell'Associazione italiana di dottrina dello Stato*, Cedam, Padova, 1990, pp.11 - 23.

<sup>144</sup> Il Carter center ("Centro Carter") è un'organizzazione non governativa e senza scopo di lucro, fondata nel 1982 dall'ex Presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter e da sua moglie Rosalynn Carter con l'appoggio dell'Emory University. Gli scopi dell'organizzazione sono la difesa dei diritti umani, l'osservazione elettorale neutrale, l'assistenza elettorale ai Paesi di "democrazia recente", l'aiuto umanitario e medico-sanitario nelle zone del pianeta colpite da calamità o degradate. Ha sede ad Atlanta ed ha lavorato in più di 70 paesi. Nel 2002, Jimmy Carter ha ricevuto il Premio Nobel per la pace per il suo lavoro "nel trovare soluzioni pacifiche ai conflitti internazionali e nel far progredire la democrazia e i diritti umani nonché promuovere lo sviluppo economico e sociale", <[https://it.wikipedia.org/wiki/Carter\\_center](https://it.wikipedia.org/wiki/Carter_center)>, ult. cons. luglio 2016.

ai rappresentanti coinvolti nella redazione della Costituzione»<sup>145</sup>. Stupisce, quindi, che la democrazia partecipativa stia trovando spazio in Paesi musulmani ma sicuramente era più prevedibile che tutto ciò accadesse in Tunisia per le ragioni che abbiamo ampiamente già esposto nel presente lavoro e che hanno a che vedere con la sua storia ed il suo carattere “transculturale”. Questa forma di partecipazione, intesa nel senso moderno del termine “democrazia partecipativa”, è stata sperimentata in Tunisia grazie alla determinazione della società civile che ha generato il cambiamento reclamando la democrazia all’autoritarismo.

Sicuramente, tra i protagonisti del cambiamento figura, in primo luogo, il popolo tunisino, specie quello dei *sit-in*, delle proteste di piazza che hanno indubbiamente contribuito alla evoluzione del processo costituente nel quale, senza ombra di dubbio, le quattro associazioni della società civile, il *Quartetto*, come sopra riferito, svolsero un importante ruolo di mediazione politica così come non meno importante è risultato l’apporto di alcune organizzazioni. Tra queste ultime, *Al-Bawsala* (Bussola), un’ente no-profit, che si occupa di promozione della democrazia e che, attraverso il progetto da essa ideato, “Marsad.tn”, ha svolto il ruolo di osservatore sui lavori dell’Assemblea Nazionale Costituente attraverso il caricamento di tutti i dati raccolti su una piattaforma virtuale accessibile gratuitamente<sup>146</sup>. La *Association Tunisienne des femmes démocrates*, tra le associazioni che si sono fatte portavoci di differenti interessi, si è, invece, battuta per la piena parità tra uomo e donna (art. 21 della Cost.) quando siffatta libertà rischiava di subire un troncamento a favore del principio di complementarietà. A

---

<sup>145</sup> T. EISENSTADT; A. C. LE VAN; T. MABOUDI, in *American Political Science Review*, Vol 109, n. 3, August, 2015.

<sup>146</sup> V. MARCONI, “Tunisia. La giovane blogger che controlla i politici”, in *Osservatorio Iraq*, 19 luglio 2013, «<http://osservatorioiraq.it/med-generation/tunisia-la-giovane-blogger-che-controlla-i-politici?cookie-not-accepted=1>» (ultimo accesso giugno 2016).

fronte di queste partecipazioni, che sono state volute dalla società civile, anche l'Anc ha cercato di interagire con i cittadini e lo ha fatto originando un gruppo di rappresentanti che, a sua volta, ha avuto il compito di promuovere le iniziative partecipative con la creazione di dibattiti tra deputati e cittadini e l'apertura al pubblico della sede dell'Anc negli orari di lavoro dell'Assemblea.

La Costituzione tunisina non è stato il risultato di un esito referendario, ma del lavoro dell'Assemblea Costituente che l'ha votata articolo per articolo fino ad approvarla in modo quasi plebiscitario<sup>147</sup>.

In Egitto, che rimane l'altro Paese protagonista delle primavere arabe, le cose sono andate diversamente poiché le due Costituzioni, quella del 2012 (auspicata dal Presidente Muhammad Mursī legato ai Fratelli Musulmani) e quella del 2014 (voluta da Abdel Fattah al-Sisi sotto la presidenza della Repubblica *ad interim* di Adlī Mahmūd Mansūr), hanno rappresentato l'esito di altrettanti referendum che da soli non hanno sortito un risultato così positivo in tema di diritti in quanto i testi (anche se quello tuttora in vigore è più innovativo del primo) rispecchiano l'espressione del potere politico del momento piuttosto che il prodotto di atti di democrazia partecipativa.

In Tunisia, invece, gli atti di democrazia partecipativa sono tangibili tant'è che l'art. 139<sup>148</sup> costituzionalizza siffatto paradigma con l'intento di instaurare una vera democrazia che si basi sulla partecipazione dal basso e che sia quindi più vicina alle richieste dei cittadini. Nondimeno, dopo la Costituzione e le elezioni democratiche, per la Tunisia si è aperta una nuova sfida: quella del decentramento amministrativo, che rappresenterà un vero banco di prova per il concreto successo della democrazia partecipativa in

---

<sup>147</sup> L'art. 3 della *Loi Constituyente* n. 6 del 16 dicembre 2011 stabiliva che la Costituzione per essere approvata dovesse essere sottoposta a due letture con il consenso dei due terzi dei deputati dell'Assemblea, mentre, in caso contrario il progetto sarebbe stato sottoposto al referendum popolare.

<sup>148</sup> art. 139 Cost. «Le collettività locali adottano gli strumenti della democrazia partecipativa e i principi di un governo aperto al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei cittadini e della società civile».

ambito locale.

### **II.5.2. Il significativo contributo di alcuni attori internazionali al lavoro dei costituenti**

Gli osservatori internazionali sono stati innumerevoli, sia europei che americani ma non sono mancati anche taluni provenienti dai Paesi arabi. Tutti, in diversa misura, hanno dato il loro contributo ai lavori della Assemblea Costituente tunisina ma solo alcuni tra questi si sono guadagnati una posizione più privilegiata. *In primis*, l'Ong "Centro Carter", la "Commissione di Venezia" ed il "PNUD".

Il "Centro Carter", in particolare, ha seguito le diverse operazioni del processo costituente tunisino già prima che iniziasse l'attività dell'Assemblea.

Diverse sono state le raccomandazioni fatte al Governo affinché contribuisse a rendere i lavori più trasparenti possibili, specie in materia elettorale, ove è stato chiesto specificamente ai partiti di maggioranza di raggiungere un ampio consenso sulle caratteristiche dell'Istanza Indipendente per le Elezioni, nonché di suggerire la presenza delle donne nell'elettorato passivo. Gli osservatori della predetta Organizzazione non governativa hanno poi monitorato le elezioni legislative e presidenziali, tenutesi a fine 2014, sollecitando altresì il rispetto dei diritti civili e politici nella nuova Costituzione, in conformità ai parametri internazionali<sup>149</sup>.

L'elaborazione del testo costituzionale tunisino ha goduto contemporaneamente del sostegno di altri esperti internazionali, come la

---

<sup>149</sup> Nel rapporto dell'11 maggio 2012 il "Centro Carter" sostiene che alti livelli di "partecipazione" in tutto l'arco del processo costituente avrebbero un positivo impatto sui risultati democratici, soprattutto se il coinvolgimento dei cittadini avvenisse nelle prime fasi del processo costituente, <<https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/pr/tunisia-statement-051112-en.pdf>>, (ultima consultazione giugno 2016).

Commissione di Venezia<sup>150</sup> a cui va riconosciuto il merito di aver sin da subito instaurato un dialogo con il Governo *ad interim* perché venissero create le condizioni ideali per procedere al lavoro di redazione della nuova Costituzione. L'importanza del ruolo svolto dalla menzionata Commissione è stato, peraltro, avvalorato, dal fatto che lo stesso Presidente dall'Assemblea Costituente ha chiesto ufficialmente all'Organo consultivo di fornire un parere sull'ultima bozza della Costituzione.

Il PNUD (Programme des Nations Unies pour le Developpement), già protagonista nello studio sulle condizioni della donna nel mondo arabo, nell'ambito della conferenza di Barcellona del 14-15 marzo 2011 aveva presentato un dettagliato rapporto sulle strategie di sviluppo urbano dell'area mediterranea auspicando lo sviluppo delle città in chiave partecipativa ed interattiva tra governo locale, agenti economici e gruppi sociali. Proprio l'elemento partecipativo, infatti, è stato più volte richiamato nella nuova Costituzione tunisina, soprattutto nel capitolo dedicato alle Autorità locali. Non a caso, nel processo di redazione del testo costituzionale, il PNUD è stato senza dubbio l'attore internazionale più presente ed i suoi consigli hanno senza dubbio influenzato molte scelte dei costituenti<sup>151</sup>.

## **II.6. Il ruolo dell'Islam e degli islamisti nel dibattito democratico tunisino**

Nella società tunisina, così come in qualsiasi altra società di fede

---

<sup>150</sup> Organo consultivo del Consiglio d'Europa, istituita nel 1990, contribuisce a diffondere i valori del costituzionalismo europeo e garantisce a tutti gli Stati che lo richiedano un sostegno costituzionale. La Commissione è stata invitata dal Consiglio d'Europa, in qualità di consulente giuridico, a partecipare alla missione di osservazione elettorale e di elaborazione della Costituzione tunisina. La stessa, pur rispettando la sovranità statale del Paese, ha più volte fatto osservazioni sul testo chiedendo che esso fosse più allineato ai principi del patrimonio costituzionale europeo, ma questi consigli non hanno trovato completa traduzione nella versione definitiva della Carta. Vedi anche: S. SPADA, *Il difficile esercizio del potere costituente in Tunisia, Le trasformazioni costituzionali del secondo millennio, loc. cit.*

<sup>151</sup> Cfr. "Conference Urban Development Strategies in the Mediterranean", Barcellona 14, 15 marzo 2011. Il progetto ha visto coinvolta anche la Tunisia e le sue città di Sfax e Sousse, «[www.medcities.org/conferencia2011#](http://www.medcities.org/conferencia2011#)», (ultima consultazione giugno 2016).

musulmana, l'Islam ha un'influenza determinante sulla politica e, quindi, sul diritto anche se spesso sussistono non pochi dubbi e contrasti esegetici sulla corretta applicazione del Corano. Ciò trova ragione nella distinzione dell'Islam in due macro gruppi: i sunniti (da *sunna* che non è altro che la consuetudine, il codice di comportamento) e gli sciiti (da *sh'ia*, partito o fazione). I primi rappresentano di gran lunga la maggioranza, si ritengono gli eredi del Profeta ed i giusti interpreti del libro sacro; gli sciiti, invece, seguono gli insegnamenti di Ali che era consanguineo e stretto collaboratore di Maometto. In Tunisia i Sunniti sono la maggioranza (si calcola circa il 70% della popolazione) dei musulmani e tra essi, come in altri Paesi dell'area, non manca la componente ideologica radicale dei musulmani salafiti (da *salaf*, ritorno all'Islam degli antenati) che nacquero in Siria dalle teorie di Ibn Taymiyah<sup>152</sup>. Il significato della parola salafita è stato usato, in epoca più recente, per identificare coloro che vogliono instaurare la *s'haria*, la legge islamica, per mezzo della lettura testuale del Corano e della *sunna*<sup>153</sup>. La "Rivoluzione dei gelsomini" ha permesso all'Islam di affermarsi in politica poiché, a fronte dei veri motivi che hanno portato la gente a ribellarsi (pane, giustizia e libertà), mancava un disegno politico che convogliasse queste istanze in formazioni partitiche di rilievo. Tuttavia, non è andata così per alcuni movimenti politici islamisti come *Ennahda* in Tunisia e *Libertà e Giustizia* in Egitto, i quali sono riusciti ad imporsi soprattutto grazie ad un passato fatto di clandestinità, persecuzioni ed arresti che avevano reso il popolo vittima dei precedenti regimi. Tutto ciò ha rafforzato e legittimato la loro azione politica, particolarmente di *Ennahda*,

---

<sup>152</sup> I. TAYMIYAH, giurista e teologo arabo (1263-1328), è l'ispiratore di gran parte dei movimenti integralisti contemporanei. Egli sosteneva che l'uomo dovesse sottomettere la propria intelligenza alla comprensione dell'Islam così come rivelato da Maometto e dai suoi seguaci e che dovesse difenderlo da ogni possibile devianza.

<sup>153</sup> P. GONZAGA, "Chi sono i salafiti", *Arab Media Report*, «<http://arabmediareport.it/chi-sono-i-salafiti/>», (ultimo accesso luglio 2016).

che dopo la rivoluzione è riuscito a rendersi protagonista della scena politica tunisina. Nondimeno, l'insoddisfazione generale, soprattutto dei giovani che soffrono la disoccupazione ed il precariato, ha permesso lo sviluppo di frange più estreme del salafismo tunisino come il movimento di *Ansar al-Sharia* (i difensori della legge) ed il partito *Hizb al-Tahrir*. Il primo, pur avendo sempre sostenuto di non rappresentare nessuna cellula di altre omonime realtà jihadiste, costituisce in realtà un'organizzazione tutta tunisina, antioccidentale che si ispira ad *al-Qaeda*<sup>154</sup> ed è stata ritenuta responsabile di vari attentati terroristici tra cui i più eclatanti avvenuti nel 2013, con i due omicidi politici di Chokri Belaid e Mohamed Brahmi. L'allora Primo Ministro Ali Larayedh, nonché uno dei principali leader di Ennahda, già nell'agosto del 2013 aveva condannato pubblicamente gli attentati individuando *Ansar al-Sharia* come responsabile e classificandola una organizzazione terroristica<sup>155</sup>. Questa presa di posizione aveva anche il chiaro intento di rispondere a chi accusava i leader di Ennahda di essere loro stessi i mandanti degli omicidi dei due deputati.

*Hizb al-Tahrir* è invece un partito antidemocratico, oltre ad essere una organizzazione transnazionale nata in Giordania e presente in diversi Paesi musulmani, che ha un suo riconoscimento legale dal luglio del 2012. Il partito si batte per l'instaurazione della *sharia* e per la restaurazione del Califfato universale ma non intende perseguire questi obiettivi con la violenza poiché ritiene che, prima di ogni cosa, bisogna fare opera di proselitismo ed epurare dalle società musulmane tutto ciò che non appartiene alla cultura islamica attraverso la formazione delle nuove generazioni.

---

<sup>154</sup> «...la vera svolta nel mio pensiero è arrivata l'11 settembre 2001...», vedi F. MERONE, "Salafismo in Tunisia: intervista a un membro di Ansar al-Sharia/1", in *Osservatorio Iraq Medioriente e Nordafrica*, «<http://osservatorioiraq.it/punti-di-vista/salafismo-tunisia-intervista-un-membro-di-ansar-al-0?cookie-not-accepted=1>», (ultimo accesso luglio 2016).

<sup>155</sup> C. CARTIA, "Tunisia: Ansar al Sharia responsabile morte Brahmi e Belaid", «<http://arabpress.eu/tunisiaansar-al-sharia-responsabile-morte-brahmi-e-belaid/31735/>» (ultimo accesso luglio 2016).

Propone, altresì, un femminismo tutto islamico dove, a detta degli esponenti di questo movimento, la donna è al centro della società così come lo era già ai tempi del Califfato in cui «...gli europei si chiedevano ancora se la donna avesse o no un'anima...»<sup>156</sup>. Prima di questi due movimenti citati, possiamo dire che già a partire dagli anni '80, sia sotto il Governo Bourguiba che successivamente durante quello di Ben Ali, in Tunisia esistevano gruppi radicali islamisti i quali, pur di farsi sentire, non avevano rinunciato a rendersi protagonisti di atti di violenza in diverse parti del Paese. L'Islamismo tunisino, di ispirazione jihadista, è pertanto presente nel Paese già da vent'anni anche se, a causa delle persecuzioni politiche, si è sviluppato soprattutto all'estero. Dopo la fuga di Ben Ali, gli esiliati, una volta rientrati in Tunisia, servendosi del clima favorevole della rivoluzione e quindi di quelle libertà tipicamente democratiche, hanno potuto diffondere le loro ideologie senza subire alcuna censura. I nuovi gruppi estremisti, così rinnovati, hanno saputo promuoversi, anche attraverso i social network, catalizzando maggiormente i giovani.

Se dunque, in passato, i regimi precedenti hanno osteggiato con la forza i gruppi radicali islamisti, ci si augura che gli strumenti presenti nella nuova Costituzione possano essere più utili nell'impedire a queste fazioni di svilupparsi e di contrastare il costituendo ordine democratico. Infatti, allo stato attuale, diversamente da ciò che fece Bourguiba, il “Supremo Mujâhîd”, il quale impose la superiorità dello Stato sulla religione al fine di rendere la società meno succube di essa, solo la corretta applicazione dei principi costituzionali potrà impedire possibili sovversioni.

Oggi giorno, il dato più allarmante è sicuramente costituito dalla presenza

---

<sup>156</sup> Vedi il sito ufficiale dell'organizzazione Hizb al-Tahrir in merito al convegno tenutosi a Tunisi il 10 marzo 2012 dal titolo: “The Khilafah: A Shining Model for Women Rights and Political Role”, «<http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/press-releases/cmo-women-s-section/2015.html>», (ultimo accesso luglio 2016).



sul territorio nazionale degli uomini del *Daech* (Stato Islamico), i quali non hanno risparmiato di spargere il terrore anche in Tunisia compiendo nel 2015, tra i diversi attentati che sono stati loro attribuiti, quello di Tunisi al Museo del Bardo e quello sulla spiaggia di Sousse. Numeri ufficiali parlano di 6.000 uomini (*foreign fighters*) ma anche di tante donne, tutti tunisini, partiti alla volta della Siria e dell'Iraq per giurare fedeltà al Califfato<sup>157</sup>.

A luglio del 2015, dopo la strage di Sousse e l'agguato al bus delle guardie presidenziali in via Mohammed V, a Tunisi, il Parlamento ha votato la nuova legge antiterrorismo con cui ha inasprito le pene nei confronti dei terroristi senza però risolvere definitivamente il problema che ha assunto i caratteri di un vero e proprio scisma<sup>158</sup>.

Da questo contesto sembra dissociarsi, per prendere posizioni diverse, Ennahda che ha legittimato la sua presenza politica facendo prevalere il compromesso sulla pura ideologia e partecipando attivamente alla vita politica del Paese, dalla quale, tuttavia, restano ancora fuori i veri protagonisti della Rivoluzione (il sindacato Ugtt, i giovani dell'élite intellettuale, la sinistra politica) che non hanno saputo unire la loro anima in un'unica identità partitica. Il vero problema resta, comunque, la dilagante disoccupazione cui si aggiunge la propaganda salafita che critica Ennahda per le sue posizioni moderate sostenendo che la sovranità non appartiene al popolo ma ad Allah, la cui parola è stata già espressa col Corano e non con la Costituzione.

A fronte di ciò, Ennahda ha più volte cercato, soprattutto durante i primi

---

<sup>157</sup> Non è certo questa la sede per analizzare le cause del fenomeno, il quale va studiato nel tempo e combattuto energicamente piuttosto che essere trascurato. Per un maggior approfondimento v. "An Updated Assessment of the Flow of Foreign Fighters into Syria and Iraq", *The Soufan Group*, December 2015, <[http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/TSG\\_ForeignFightersUpdate3.pdf](http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/TSG_ForeignFightersUpdate3.pdf)>, (ultima consultazione luglio 2016).

<sup>158</sup> Carlo Panella parla di uno scisma nello scisma: lo scisma jihadista all'interno dello scisma salafita iniziato già a metà del '700, tutto interno al dibattito teleologico musulmano, che poco ha a che vedere con l'epoca successiva del colonialismo. Cfr. C. PANELLA, *Il libro nero del califfato: La guerra di civiltà dello scisma islamico*, Rizzoli, Milano, 2015, *passim*.

lavori dell'Assemblea Costituente, di imporre la propria ideologia come quando voleva introdurre la clausola di complementarità della donna rispetto all'uomo. Inizialmente, infatti, l'articolo 28 della Costituzione tunisina, nella seconda bozza costituzionale, avrebbe dovuto affermare che: *«l'État assure la protection des droits de la femme sous le principe de complémentarité<sup>159</sup> avec l'homme au sein de la famille en tant qu'associée de l'homme»*.

Mehrezia Laâbidi, membro del partito Ennahda, ha, in particolare, sempre sostenuto questo principio affermando che la complementarità costituisce uno scambio e/o partenariato tra l'uomo e la donna. Analogamente la marocchina Nadia Yassine, altra forte sostenitrice di detto principio, ha ribadito la parità di diritti tra i sessi, complementari ed armoniosi, appunto, e l'uguaglianza di entrambi davanti ad Allah. Su un fronte diverso si è attestata, invece, la posizione di chi, come Hafidha Chekir, non ha mancato di evidenziare come il concetto di complementarità rappresenti di per sé una carica di valori relativi ad uno stile di vita, ad un intero modello di società, che comporti una distribuzione di ruoli che non può essere equiparata al differente concetto del diritto di uguaglianza necessario ai fini della instaurazione della democrazia<sup>160</sup>. Ed è per l'affermazione di questo principio che, per contro, ha combattuto l'Association Tunisienne des femmes démocrates (ATFD)<sup>161</sup>.

La complementarità, dunque, non essendo un concetto giuridico ma piuttosto un approccio naturale, sotto tale aspetto incontra non poche

---

<sup>159</sup> Sondès GARBOUJ, Presidente di Antenne tunisienne d'Amnesty International, è stata tra le più ferme contestatrici di tale principio affermando che: «on dit complémentaire de l'homme en français; en arabe, cela se dit annexée à l'homme. La femme n'est donc pas un être qui existe par lui – même, qui est libre de ses choix. Si vous définissez la femme comme annexe, tout est permis».

<sup>160</sup> H. CHEKIR, "Les droits des femmes en Tunisie", in «www.unigiessen.de/faculties/gender-studies-research-group/events/Discours\_Chekir», ult. cons. giugno 2016 (non più disponibile).

<sup>161</sup> Cfr. H. CHEKIR, "Les droits des femmes en Tunisie : acquis ou enjeux politiques?", in "Le Monde Arabe : Regards Géopolitiques", *Hérodote*, 2016/1, n. 160-161, p. 369.

difficoltà a confluire nell'alveo nell'ordinamento positivo.

Sta di fatto che la società civile si è opposta a questo cambiamento “degenerativo”, considerato che già il Codice sullo Statuto Personale del 1956 aveva sancito non solo il principio di parità tra uomo e donna ma anche il diritto al divorzio ed il divieto della poligamia. Nondimeno, Ennahda è riuscito a conservare la tradizione riuscendo a snaturare il laicismo di Bourguiba attraverso la polarizzazione del dibattito politico sul binomio “inscindibile” tra religione e identità del popolo tunisino. Ciò è stato possibile soprattutto grazie alla doppia anima<sup>162</sup> del predetto partito in cui sono ravvisabili due componenti: una che accetta il dialogo ed il compromesso con i partiti politici più moderati e l'altra, più conservatrice e più vicina ad alcuni filoni del salafismo. Significativo, appare il fatto che, di recente, Ennahda ha espresso la necessità di volersi dedicare più alla politica che all'opera di predicazione religiosa. I suoi massimi esponenti hanno infatti dichiarato di non voler rappresentare più l'Islam politico ma il volto di un partito che si adopera perché si consolidi in Tunisia una “democrazia islamica”<sup>163</sup>. Un modello, che a parere dello scrivente, si contrappone al senso vero del termine democrazia e lo snatura trasformandolo, invece, in quello che potrebbe essere definito come “islamodemocrazia”, là dove la stessa democrazia viene sopraffatta dai principi isalmici. Quello evocato da Ennahda è un modello che potrebbe funzionare per i nuovi regimi islamici che abbandonano quelli autocratici ma che, evidentemente, ancora una volta, va contro l'imprescindibile rispetto del valore della persona umana prima di qualsivoglia ideologia, finanche

---

<sup>162</sup> H. M'RAD, “Le difficile apprentissage du compromis démocratique par Ennahda”, 11 settembre 2012, consultabile in «<http://hatmrad.wixsite.com/science-politique/single-post/2012/09/11/Le-difficile-apprentissage-du-compromis-d%C3%A9mocratique-par-Ennahdha>» (ultimo accesso luglio 2016).

<sup>163</sup> Dal 20 al 22 maggio del 2016 si è tenuto a Tunisi il congresso di Ennahda dove il Presidente del partito, Rashid Ghannouchi, ha annunciato che Ennahda sarà un movimento democratico e civile.

religiosa. Parte della dottrina<sup>164</sup> resta scettica sull'idea del compromesso per Ennahdha se si considera che già per i partiti laici è difficile trovare degli accordi, lo provano le esperienze politiche dei diversi Paesi democratici. Infatti, non si tratta solo di discutere delle diverse tendenze politiche ma l'analisi è ben più ampia e riguarda i vari aspetti della civiltà ove gli islamisti fanno riferimento a Dio, al Corano ecc. e i laici alla democrazia, alla cittadinanza e alle libertà individuali, alla ragione e al progresso.

Ad ogni modo è stato, comunque ed in ogni caso, scongiurato un ritorno al passato poiché la *Shari'a* (la legge islamica rappresentata dalle due fonti principali: Corano e Sunna) non è indicata come fonte principale ed unica del diritto, bensì come fonte materiale, quindi d'ispirazione, cui ricorrere solo in ultima istanza. Questo, ha permesso, quindi, di conservare anche gli *aquis* su cui si fonda il moderno diritto tunisino. In questo caso il legislatore si può ispirare alla *shari'a* ma sarà il risultato della volontà popolare ad essere interpretato in chiave attuale.

Dopo diverse proposte bocciate dagli altri partiti nonché dalla società civile, prima per il richiamo esplicito alla *shari'a* e, poi, per aver cercato di introdurre la clausola di complementarietà tra uomo e donna, Ennahda ha rinunciato a pretendere che venisse aggiunto un secondo articolo che enunciasse esplicitamente che la *shari'a* è la fonte principale della Costituzione. Piuttosto, si è convenuto che già di per sé l'art. 1 potrebbe portare ad un'islamizzazione del potere e che la giusta interpretazione ed applicazione dello stesso potrebbe agire sulla produzione del diritto, senza tralasciare di considerare che la quasi totalità delle leggi tunisine sono ispirate da leggi islamiche<sup>165</sup>.

---

<sup>164</sup> H. M'RAD, *loc. cit.*, sub 62.

<sup>165</sup> Z. KRICHEN, "Le mouvement Ennahdha à l'épreuve du processus constituant, de la consécration de la Charia à la liberté de conscience", *La Constitution de la Tunisie*, PNUD, 2016, pp. 186-192.



**CAPITOLO III**  
**IL PROCESSO DI DEMOCRATIZZAZIONE IN TUNISIA**  
**(PARTE II)**



**Sommario:** III.1. Dal preambolo ai diritti e libertà, tra innovazione e “contraddizione” della nuova Costituzione. - III.1.1. Il rilievo della cittadinanza nella nuova Costituzione; - III.2. L’ARP: Un Parlamento monocamerale dotato di poteri forti. - III.3. La diarchia dell’Esecutivo. - III.4. Il potere giurisdizionale: tra istituzione del CSM e della Corte Costituzionale. - III.4.1. L’essenzialità della funzione della Corte Costituzionale. - III.5. La natura costituzionale delle Autorità amministrative indipendenti tunisine: alcuni aspetti comparativi. - III.6. L’aperta questione della giustizia di transizione. - III. 7. Osservazioni conclusive al II e III capitolo.

### **III.1. Dal preambolo ai diritti e libertà, tra innovazione e “contraddizione” della nuova Costituzione**

L’elaborazione della Costituzione tunisina è stata certamente un evento singolare e di notevole importanza se si considera che essa rappresenta la più progressista tra tutti i 22 Paesi arabi. Lo stesso Presidente Americano Jimmy Carter ebbe a dichiarare: *«la nouvelle Constitution pose des fondements solides pour la mise en place d’un Etat de droit et la protection des droits humains en Tunisie»*. Dopo la fuga di Ben Ali la società tunisina è stata governata da un regime transitorio basato sull’accordo tra partiti politici da una parte ed Islam popolare, rappresentato dal partito di Ennhada, dall’altra. La Costituzione è dunque, come più volte detto, scaturita dal compromesso tra l’anima moderata e quella più ortodossa dell’Islam. In effetti, la Tunisia si è distinta poiché non ha trasposto il modello precedente, giudicato inadeguato ed incompatibile con la società, ma essa si è riservata solo di sottolineare il contorno che occupa la religione nel suo sistema giuridico, ripromettendosi di far evolvere la sua legislazione e le sue istituzioni per meglio funzionare in un mondo moderno. In questo senso, le forze politiche e sociali del Paese hanno cercato di positivizzare il diritto musulmano con non poche difficoltà, visto che permangono ancora molte ambiguità, non potendolo giustificare del tutto specie nella parte in cui sono evidenti alcuni principi discriminatori.

La specialità del processo costituzionale è stata, appunto, nel cercare di conciliare l’Islam, religione del popolo, con l’organizzazione dello Stato.



In merito alla Costituzione del 1959, il presidente Bourguiba, nel giorno della proclamazione, aveva dichiarato: «l'Etat musulman n'as pas de Constitution»<sup>166</sup> intendendo con ciò che la Costituzione ed il Corano costituiscono due documenti distinti e devono avere una destinazione differente con la conseguenza che cade in errore chi considera che il Corano possa o debba organizzare lo Stato, semplicemente perché il Corano e la Costituzione non possono essere confusi. La Costituzione afferma l'attaccamento del popolo tunisino ad un Islam caratterizzato per l'*overture*, la moderazione e la tolleranza<sup>167</sup>. Principi, quest'ultimi, fondamentali nel Corano e nella cultura arabo – musulmana.

Questa tendenza proveniente, tra l'altro, da un'eredità culturale e dall'adesione attuale della Tunisia ai valori umani universali, non è altro che l'espressione di un'identità tunisina unica, specifica, speciale e creatrice di un certo modello dove la società si può rifugiare.

Dal punto di vista squisitamente tecnico, la Costituzione si compone di un lungo preambolo e di 149 articoli, di certo lunga ma anche più sintetica rispetto a quella egiziana che conta ben 247 articoli.

Il preambolo della carta costituzionale si apre con la formula: «in nome di Dio, il Misericordioso, il Compassionevole» e si chiude col dire che: «Dio è garante del successo». Queste formule non sono altro che versetti del Corano.

Il Costituente tunisino riconosce, altresì, il ruolo indispensabile della giovinezza come cuore della costruzione dello Stato democratico. Nell'art.

---

<sup>166</sup> H. BOURGUIBA, *Discours*, Tome VI, discours du 1er juin 1959.

<sup>167</sup> Cfr. Sourate 109. Les infidèles (Al-kafiroun): [...] 2. Je n'adore pas ce que vous adorez. 3. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. 4. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. [...]. 6. A vous votre religion et à moi ma religion. (*Le Saint Coran : traduction en français*, Centre islamique et culturel de Belgique, consultabile su «[www.centreislamique.be/coran](http://www.centreislamique.be/coran)», ult. accesso luglio 2016).

8<sup>168</sup>, infatti, si ricorda, anche se indirettamente, che la giovinezza è l'autrice della rivoluzione del 14 gennaio 2011.

La rivoluzione tunisina è stata unica nel suo genere in quanto rappresenta la prima rivoluzione della storia condotta sul web. Siffatto tipo di rivoluzione ha costituito una forma di sollevamento popolare tra i più spontanei, tra i più reali, e più puri per l'assenza di tutele o di leadership nell'organizzazione del movimento popolare. Si è aperta, infatti, la strada alla libera espressione grazie allo strumento informatico che ha saputo esprimere la voce del popolo senza ingerenza alcuna.

Il fatto che la rete costituisce «un territorio di non diritto», cioè che è capace di sottrarsi alla legge nazionale, ha fatto dello stesso un terreno propizio e ideale per denunciare la dittatura e sostituirsi al ruolo dei media e dei giornali, incapaci fino ad allora di fornire la giusta diffusione e di opporsi al regime benalista.

La libertà di associazione era quasi assente, è stato il mondo virtuale che ha fornito ai giovani un luogo di incontro, di riunione animata per un dibattito pubblico, che ha spinto in avanti il lungo periodo di transizione democratica. Alcuni gruppi Facebook come *Observatoire politique tunisien* e *Pour l'instauration d'une démocratie en Tunisie* costituiscono solo degli esempi di insiemi che hanno raggruppato migliaia d'internauti attorno allo stesso interesse.

Del resto, la Costituzione tunisina ha cominciato a prendere forma in un'atmosfera caratterizzata da un certo fermento tant'è che la voglia di partecipare si impadroniva di tutti. Il cambiamento copernicano che ha conosciuto il contesto socio-politico ha finito per risvegliare il senso di

---

<sup>168</sup> Art. 8 Cost. «La jeunesse est une force active dans la construction de la patrie. L'Etat assure à assurer les conditions propices au développement des capacités de jeunesse et à la mise en oeuvre de ses potentialités. Il encourage les jeunes à assurer leurs responsabilités et à élargir leur contribution au développement social, économique, culturel et politique».

responsabilità tra i differenti membri della società contribuendo a far maturare la coscienza che la Costituzione appartiene al popolo, di cui né costituisce il riflesso, la sua immagine e la sua voce. Popolo, questo, che ha cominciato a scoprirsi per la prima volta e ad interrogarsi sulla sua vera identità e su tutti gli aspetti che l'anziana dittatura si accaniva ad occultare.

La volontà di partecipare, pertanto, si è concretizzata con la scelta di scrivere una nuova Costituzione per mezzo di un'Assemblea costituente eletta.

L'idea di accontentarsi di modificare la Carta fondamentale o di incaricare un comitato di esperti per questo scopo, non era un'opzione per una democrazia nascente avida di rompere con il passato e che comprendeva perfettamente l'importanza delle elezioni come meccanismo democratico. Si sono avuti, pertanto, tentativi di redazione della Costituzione presentati da alcuni componenti dell'assemblea sul pretesto di guadagnare del tempo. Ma la Tunisia, malgrado un'economia fragile, ha scelto un processo redazionale molto lungo e faticoso che le ha permesso di restare fedele alle esigenze della democrazia. La stessa composizione dell'Assemblea Nazionale Costituente la dice lunga su questa vocazione: una composizione varia, eterogenea, che è l'immagine della società, legge di tutte le *élite*. Ed è proprio in questa misura che sia la rappresentazione dei diversi conflitti che le similitudini e le volontà del tessuto sociale tunisino sono stati fedelmente rappresentati. Questo è accaduto non senza influenzare lo spirito cittadino tunisino che ha cominciato ad acquisire una cultura giuridica crescente, attraverso la partecipazione quotidiana all'evoluzione dell'elaborazione del testo costituzionale.

In effetti, durante tutto il processo costituente, l'interesse mostrato per la Carta costituzionale è stato vivo e la consacrazione progressiva delle differenti regole e principi non è passata senza suscitare dei dibattiti continui che hanno costituito un'occasione per esprimersi sui differenti contenuti

degli articoli.

Il desiderio di realizzare una nuova Costituzione non si è esaurito con la sua promulgazione del gennaio 2014, poiché, dopo la scrittura del testo, è emersa la necessità di comprenderne ed interpretarne il significato. Proprio con questo intento l'associazione tunisina di diritto costituzionale<sup>169</sup> ha curato la traduzione del testo costituzionale in lingua locale allo scopo di riavvicinare anche i meno esperti alla Costituzione, ma soprattutto di rinvigorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Del resto siffatto concetto risulta essere stato già costituzionalizzato nel preambolo ove si prevede che l'unità nazionale si basa sulla cittadinanza così come anche la consacrazione dell'uguaglianza dei diritti e dei doveri di cittadini e cittadine. In tal senso, la Costituzione tunisina è stata percepita come un importante "*élément de pacification*"<sup>170</sup> della società poiché ha saputo soddisfare le attese di un popolo impaziente di rompere con il passato. La sua adozione (ottenuta con l'approvazione di 200 voti su 216 votanti) ha, infatti, avuto un grosso impatto sulla psicologia collettiva, poiché ha simboleggiato il successo del periodo transitorio, piuttosto che quello relativo alla riuscita della rivoluzione ed ha rappresentato il compimento di un passo sicuramente decisivo del Paese verso la realizzazione di una maggiore libertà e giustizia e verso l'adesione agli standards internazionali dei diritti umani.

### **III.1.1. Il rilievo della cittadinanza nella nuova Costituzione**

In Tunisia il concetto di cittadinanza ha conosciuto, dopo la rivoluzione, una forte spinta in ragione anche dell'insoddisfazione generale riguardo al

---

<sup>169</sup> L'Association Tunisienne de Droit Constitutionnel (ATDC), successivamente all'entrata in vigore della Costituzione nelle versioni della lingua araba e francese, ha elaborato il testo in dialetto tunisino "derja" e lo ha stampato in 4000 copie.

<sup>170</sup> «La Constitution doit être un instrument de pacification de la société et cela n'est pas possible qu'en fonction de la manière dont elle est adoptée. Ce sont là les conditions essentielles pour que cette transition constitutionnelle soit réussie et soit réellement démocratique». F. HORCHANI, "Quelles solutions pour une meilleure gestion des fins de conflit?", *Transitions constitutionnelles et constitutions transitionnelles*, Varenne, septembre 2014, p. 217.

funzionamento del sistema politico che ha tenuto fuori i cittadini per decenni dalla piena partecipazione alla cosa pubblica influenzando realmente il corso delle cose.

Oggi il concetto di rivoluzione dei cittadini è stato associato a quello di democrazia dei cittadini nonché di Stato e di impresa degli stessi, ma questa nozione non è estranea alla Tunisia, almeno sul piano teorico. In effetti, già la Costituzione del 1° giugno del 1959 ne parlava nell'art. 6<sup>171</sup>.

La nuova Costituzione, all'art. 21<sup>172</sup>, invece, sembra insistere soprattutto sulla nozione di cittadinanza come qualità condivisa tra uomini e donne.

Non si può pensare, pertanto, che la vecchia formulazione volesse intendere l'esclusione effettiva della cittadinanza femminile. Basta, infatti, riferirsi al Codice dello Statuto personale del 13 agosto del 1957 per ricordarsi che la cittadina tunisina è stata provvista di diritti civili e politici considerati come *acquis*. La nuova distinzione tra cittadini e cittadine non è quindi che una precisazione linguistica che non apporta alcuna novità nell'evoluzione dello spirito costituzionale tunisino e che è stata fortemente appoggiata dai movimenti femministi, a parte la insoddisfazione di qualcuno, per il quale la formulazione dell'articolo avrebbe dovuto opporre «uomini» e «donne» invece che distinguere tra cittadini e cittadine.<sup>173</sup> In tal modo, sarebbe stato giuridicamente più facile stabilire o affermare il principio di uguaglianza senza alcuna discriminazione e stabilire così un'effettiva parità davanti alla legge oltre che davanti al giudice. Si tratta, quindi, di colmare una lacuna che rende debole il tenore del principio di uguaglianza che si pretende costituzionalizzare. Allo stesso modo altri hanno avanzato critiche al

---

<sup>171</sup> Art. 6. «Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi».

<sup>172</sup> Art. 21 Cost. «Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et en devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination. L'Etat garantit aux citoyens et aux citoyennes les libertés et les droits individuels et collectifs. Il leur assure les conditions d'une vie digne».

<sup>173</sup> «...Selon les principes généraux du droit, Tous et Toutes, devraient être égaux devant la loi contrairement à la formule restrictive adoptée» così S. BEN ACHOUR, «L'hypothèque constitutionnelle sur les droits et les libertés», Tunis, Mon Massir, le 27 avril 2013, in «massir.typepad.fr» (ult. cons. giugno 2016).

riguardo sostenendo che l'uguaglianza che è stata consacrata fa riferimento ai cittadini e le cittadine e non specifica l'uguaglianza tra le persone. Questo porta a pensare che il diritto degli stranieri non sia affatto garantito sul territorio tunisino<sup>174</sup>. Ma vi è di più! La disposizione che omette di menzionare il diritto di tutte le persone, cittadine e non, alla non discriminazione, ricorda un atteggiamento tipico della tradizione del pensiero religioso, che ricorre ad una dicotomia sistematica distinguendo tra coloro che vi aderiscono e quelli che non vi aderiscono al fine di favorire i primi, concedendogli l'interezza dei diritti e negando agli altri il riconoscimento dei diritti sostanziali. Similmente, siffatto atteggiamento sembra trasporsi nello spirito di questo articolo in cui la cittadinanza si sostituisce alla religione, i cittadini ai credenti e gli stranieri ai non credenti. In effetti, l'articolo in parola avrebbe potuto essere completo se avesse fatto riferimento alla proibizione diretta ed indiretta della discriminazione per motivi di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altro. Concepita in tali termini, infatti, la norma avrebbe segnato una presa di posizione chiara e netta dello Stato a favore dei diritti umani e meno della

---

<sup>174</sup> Un emendamento è stato depositato dal blocco democratico nell'Assemblea con lo scopo di colmare questa lacuna.

Sul punto, occorre richiamare l'art. 2 del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici concluso a New York il 16 dicembre del 1966, ratificato dalla Tunisia il 18 marzo 1969, ai sensi del quale: «1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

2. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi per l'adozione delle misure legislative o d'altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già altre misure, legislative o d'altro genere, in vigore.

3. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto s'impegna a:

a) garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti nel presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;

b) garantire che l'autorità competente, giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità di ricorso in sede giudiziaria;

c) garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi».

componente religiosa.

L'analisi del secondo comma dell'art. 21 evidenzia, invece, il ruolo che gioca lo Stato nel garantire ai cittadini i loro diritti così come le libertà individuali e collettive. Esso, infatti, si attribuisce l'imperativo (o il compito) di garantire le condizioni di una vita decente con ciò tutelando il concetto di dignità umana che richiede il rispetto della personalità umana.

È a partire dal riconoscimento di questo minimo vitale che si può concepire una azione partecipativa ed espressiva di una determinata volontà che trasforma l'individuo da un semplice soggetto di diritto ad un vero (o autentico) cittadino con tutti gli effetti consequenziali.

La consacrazione costituzionale della cittadinanza segna, infatti, un limite per il credo religioso ove si consideri che il concetto di cittadinanza si oppone per definizione al pensiero islamico secondo il quale la qualità di credente permette di accedere ad uno *status* superiore, non essendo di per sé sufficienti le sole qualità dell'uomo<sup>175</sup>. In questa misura, la Costituzione sembra, dunque, distanziarsi dal pensiero musulmano ortodosso, il quale non avendo sviluppato, sul piano teorico, un concetto proprio dei diritti della donna, dei diritti umani e del cittadino esclude il diritto di partecipare alla cosa pubblica e con esso qualsivoglia definizione del concetto di *cives*.

La costituzionalizzazione di siffatto concetto, infatti, oltre che consacrare la riconoscenza della soggettività dell'essere umano, costituisce di per sé una conquista della democrazia laddove l'individuo è percepito come un

---

<sup>175</sup> «[...] Quanto all'Islam tradizionalista, esso considera l'uomo se non come un servo di una volontà divina assolutamente libera. Da questo tipo di Islam non può derivare nessuna teoria dei diritti dell'uomo, per la semplice ragione che l'uomo ne è assente», così S. LAGHMANI, "Pensées musulmanes et théorie des droits de l'homme", in *Les Droit Fondamentaux*, Brylant Bruxelles, cit. da Conferenza Episcopale Siciliana - Facoltà Teologica di Sicilia (2004), v. «[http://it.cathopedia.org/wiki/Diritti\\_umani\\_nell'Islam#cite\\_note-1](http://it.cathopedia.org/wiki/Diritti_umani_nell'Islam#cite_note-1)», ult. cons. giugno 2016.

soggetto di diritto e non più come un oggetto. Questa considerazione rappresenta il fondamento stesso dell'azione cittadina in un quadro giuridico determinato e, dunque, una concretizzazione della democrazia che trova la sua affermazione nel principio di uguaglianza, sancito nell'art. 2 della Costituzione, ove diversamente, invece, nella *shari'a*, oltre a figurare la disparità tra i sessi, il riconoscimento dei diritti appare funzionale all'appartenenza religiosa senza che possano trovare pieno sviluppo i principi posti alla base del pluralismo e del rispetto della personalità umana.<sup>176</sup> In effetti, è opinione diffusa, anche tra i tunisini, che la disparità tra uomo e donna nella *shari'a*, soprattutto riguardo a questioni d'eredità, è in realtà neutralizzata dal fatto che stesso l'uomo sarebbe discriminato poiché, in qualità di capo famiglia, è responsabilizzato dei doveri di difesa della famiglia, educazione dei figli ecc.. Ad ogni modo, se questa è la verità non si spiegherebbe il perché, sulle premesse avanguardiste degli accordi di Barcellona, abbiano subito una forte accelerazione alcuni movimenti importanti come il *Collectif '95 Maghreb Egalité*<sup>177</sup>, nato per promuovere una legislazione a favore dell'uguaglianza tra uomo e donna all'interno della famiglia, soprattutto in materia di eredità, ma anche per combattere ogni altra forma di discriminazione sociale che investe *prima facie* la donna.

In ogni caso, il ricorso in via sussidiaria alla *shari'a* non deve sorprendere<sup>178</sup> visto che trattasi di un Paese musulmano, piuttosto

---

<sup>176</sup> Parte della dottrina tunisina sembra riconoscere l'estraneità al principio di uguaglianza nella *shari'a*. Sul punto, cfr. *infra* A. AMOR, "Constitution et religion dans les Etats musulmans, Constitution et religion". *Acte de colloque, dixième session. Publié par l'Académie internationale des droits constitutionnels*, Presse de l'Université de Sciences Sociales de Toulouse, 1994, p. 24.

<sup>177</sup> I Paesi coinvolti dalla nascita di questo Comitato sono il Marocco, l'Algeria e la Tunisia ma lo stesso si batte per la difesa dei diritti della donna anche a livello internazionale. Vedi M. DORRA, "Pour un mouvement féministe maghrébin", in *Nouvelles Questions Féministes*, 2/2014 (vol.33), Le Collectif Maghreb – Égalité 95, pp. 132 - 135.

<sup>178</sup> Un'attenta analisi ha messo in evidenza come il ricorso alla *shari'a*, soprattutto per questioni legate al diritto di famiglia, sia piuttosto frequente in parecchi Paesi occidentali, primo fra tutti l'Europa, dove la popolazione musulmana, a seguito delle grandi migrazioni, rappresenta una realtà sempre più incisiva. La Grecia, patria della democrazia, ha riconosciuto il ricorso a tale istituto per favorire parte della sua popolazione musulmana che vive nella Tracia occidentale. Oggi, infatti, in questa parte di territorio europeo, è istituzionalizzato il ricorso al *mufti*



risulterebbe contraddittorio permettere l'ingresso di questo tipo di pratica religiosa in Paesi a tradizionale vocazione democratica qualora la materia del contendere fosse in palese contrasto con i diritti umani.

La spinosa questione del rapporto tra lo Stato e la religione risulta, pertanto, in tal guisa, trasferita dalla sfera delle scelte politiche alla sfera riguardante la questione identitaria non meno problematica.

La necessità di contemperare gli interessi dei cittadini con il pensiero religioso genera un conflitto che può essere risolto alla luce del confronto e del combinato disposto degli artt. 1 e 6, letti in relazione con gli artt. 2 e 6 della Costituzione, ove, in particolare, all'art. 2, vengono consacrati i fondamenti del regime democratico e partecipativo al quale aspira il popolo tunisino. D'altro canto, l'affermazione del carattere civile dello Stato tunisino costituisce un punto intangibile per la Tunisia. In effetti, l'art. 2 non può essere emendabile e la sua adozione, nella formulazione finale, è stato il frutto di un lungo cammino percorso attraverso differenti componenti del processo costituzionale. In particolare, la società civile è riuscita ad imporsi malgrado la presenza di una maggioranza più conservatrice e, di conseguenza, a permettere di abbandonare alcuni tentativi di consacrare la *shari'a* come fonte del diritto e l'Islam quale religione dello Stato.

L'affermazione della libertà di coscienza e dell'esercizio dei culti hanno così trovato la loro collocazione sistematica nell'art. 6 che ha contribuito a contraddistinguere la Tunisia dagli altri Paesi arabi ove le costituzioni ignorano ancora la libertà di coscienza.<sup>179</sup> Segnatamente, l'art. 6 bandisce

---

quale leader religioso e giudice della comunità all'interno delle corti isalmiche. Ma lo studio ha investito anche i Paesi oltreoceano come il Canada, l'America e l'Australia per significare che la legge islamica ha assunto una diffusione capillare ed obbliga lo stesso diritto occidentale a riformularsi per scongiurare che vengano rimessi in discussione i valori che oggi sembrano essere universalmente riconosciuti. Vedi A. MAROTTA, "Il diritto musulmano in occidente: Corti Islamiche nel confronto tra democrazia e shari'a", in *Heipolis*, Culture Civiltà e Politica, Anno XI, numero 2/2013, pp. 193 - 212.

<sup>179</sup> Cfr. Y. BEN ACHOUR, "L'action politique commune entre démocrates et théocrates dans le monde arabe", in *Etudes en l'Hommage à Dali Jazi*, Tunis, 2010, p. 136.

tutto quello che può attentare alla religione, comprese le campagne d'accusa di apostasia e/o strumentalizzazione delle moschee e di altri luoghi di culto nonché l'incitazione all'offesa e alla violenza alle quali lo Stato, conformandosi allo Stato civile, si oppone fermamente.

D'altro canto, l'art. 2 consacra il principio della superiorità del diritto anche se si discute ancora della natura dello stesso se "positivo" o "musulmano" e ci si interroga sulla possibilità di modificarlo da parte della volontà popolare e di prendere decisioni contrarie al carattere civile dello Stato.

Tutte queste domande riflettono una formulazione precaria ed insufficiente per stabilire lo stato di diritto e ciò rischia di sollevare nuove preoccupazioni per il grado di coinvolgimento dello Stato nella realizzazione del preteso carattere civile.

Nondimeno, una attenta lettura dell'art. 6 permette di fornire una concreta risposta ai menzionati quesiti: «l'Etat se propose de veiller au respect du sacré». Lo Stato si fa, dunque, protettore della religione. Nulla impedisce di credere che lo Stato islamico abbia terreno fertile per insediarsi e crescere in determinate condizioni dove venisse a mancare il pluralismo politico ed il partito dominante fosse un partito islamista.

È così che la Costituzione tunisina si mostra come un Giano bifronte che sembra poter cambiare il suo volto, abbandonando il suo lato laico per sprofondare nella sua religione. Tutto ciò non fa che evidenziare, ancora una volta, come davanti al desiderio di aprirsi e di confermare questa scelta, l'identità tunisina resta pur sempre in gran parte impregnata della cultura arabo-musulmana senza mai distaccarsene completamente. Tale atteggiamento trova la piena conferma nell'art. 1<sup>180</sup> della Costituzione ai sensi del quale l'Islam è dichiarata religione dello Stato.

---

<sup>180</sup> Art. 1 Cost. «La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l'Islam est sa religion, l'arabe sa langue et la République son régime. Le présent article ne peut faire l'objet de révision».

Sul punto c'è da chiedersi se questa disposizione sia di carattere normativo o dichiarativo e se la Costituzione tunisina voglia solo rimarcare il fatto che l'Islam costituisca la religione del popolo tunisino o voglia invece attribuirgli un fondamento giuridico. Di qui il seguente interrogativo: l'Islam è, dunque, la religione dei tunisini o esso rappresenta il diritto dei tunisini?<sup>181</sup> Crede che questa disposizione permetta di impregnare l'intera legislazione tunisina di religiosità non sembra essere reale per Y. Ben Achour<sup>182</sup> per il quale l'art. 1 è sprovvisto di carica costituzionale. Invero, secondo il predetto autore, la costituzionalizzazione dell'Islam comporterebbe l'«uscita dell'Islam dal campo politico». Sempre lo stesso studioso sostiene che: «lo stato di diritto non è incompatibile con la religione ma solo con l'idea di un codice religioso comprensivo di regole giuridiche rivelate e ritenute necessarie ed obbligatorie in ogni momento ed in ogni luogo».<sup>183</sup>

La relazione Stato – Islam deve rimanere, quindi, su un piano dichiarativo e non normativo. Solo così l'Islam può essere concepito come la religione dello Stato potendone, in questo modo, contenere il fenomeno ed opporsi ad altre versioni in contrasto con i principi democratici a cui la stessa

---

Sulla questione riguardante l'Islam come religione dello Stato l'art. 1 della Cost. 1959 afferma ugualmente che l'Islam è la religione dello Stato. Per alcuni interpreti ciò è la prova che la Tunisia è uno Stato musulmano; per altri ciò significa che è una religione dello Stato; per altri ancora si riferisce semplicemente ad una identità culturale. Sul punto, vedi F. HACHED, "La laïcité: un principe à l'ordre du jour de la IIème République tunisienne?", in *Confluences Méditerranée*, n.77, Paris, Printemps, 2011, p. 30.

In merito alla questione, la dottrina maggioritaria ritiene che l'affermazione dell'art. 1 non ha portata normativa ma rappresenta solo la constatazione di un contesto sociologico dove la religione islamica rappresenta il culto di quasi l'intera popolazione tunisina. Questo tipo di interpretazione trova la sua risposta nell'art. 2 Cost., cioè nell'affermazione del carattere civile dello Stato, che si traduce automaticamente con l'affermazione implicita che lo Stato non è religioso. Cfr. S. PIERRÉ CAPS, *Droits constitutionnels étrangers*, Presses universitaires de France, Paris, juin 2015, p.187.

<sup>181</sup> Cfr. *ibidem*: «La Tunisia non è uno Stato musulmano, né nei testi di legge, né nella pratica poiché la sovranità appartiene al popolo e non ad una autorità religiosa. Infatti, è già da qualche secolo che la Tunisia non è uno Stato teocratico, l'Islam però resta una religione di Stato», p. 32.

<sup>182</sup> La disposizione dell'art. 1 Cost. appare, piuttosto, un modo di evitare l'islamizzazione dello Stato considerato che quest'ultimo si riserva così il monopolio dell'interpretazione e dell'azione. Nondimeno, va anche considerato il fatto che l'appartenenza identitaria all'Islam è largamente condivisa dal popolo. Cfr. Y. BEN ACHOUR, *Normes, foi et loi*, édition CERES productions, Tunis, 1993, p. 295.

<sup>183</sup> Y. BEN ACHOUR, *La deuxième Fâtiha. L'islam et la pensée des droits de l'homme*, éd. Presses universitaires de France, Paris, 2011, rééd. Cérès, Tunis, 2011, p. 59.

Costituzione dichiara di ispirarsi.<sup>184</sup>

Il dibattito sull'Islam, quale religione dello Stato, non è nuovo, piuttosto risale, in questo Paese, all'epoca della promulgazione del Patto fondamentale del 1857 e della Costituzione del 1861.

Ciò che si è detto pare essere più probabile se si giustappone l'art. 1 all'art. 6. Questa subordinazione, infatti, accentua la religiosità dello Stato tunisino che qui si propone di diventare il «guardiano della religione». Con quest'ultimo concetto lo Stato non sembra aver scelto chiaramente una posizione nella lotta contro l'integralismo religioso, soprattutto qualora riconosce a sé stesso la missione di proteggere il sacro e di impedire di attentare ad esso.

È in quest'ambito che la riforma legislativa -necessaria per armonizzare il diritto tunisino alla luce dei principi enunciati nella nuova Costituzione- si trova minacciata e addirittura bloccata. In effetti, la Tunisia, nonostante sia la precorritrice dell'emancipazione femminile nel mondo arabo, non ha esitato a stabilire delle riserve contro diverse disposizioni della convenzione di Copenaghen sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione che riguardano le donne, annunciando, attraverso il suo governo, che ogni misura contraria al contenuto dell'articolo 1 non potrà essere adottata. Del resto, la costituzionalizzazione della lingua araba come lingua unica ed esclusiva dello Stato sembra non considerare un altro aspetto non meno importante dell'identità tunisina e cioè: le radici berbere del popolo, dimenticate, ignorate ed oppresse dopo la colonizzazione e durante i regimi politici precedenti, in favore della costruzione dell'identità arabo-musulmana, operata attraverso la politica autoritaria dello Stato. È per queste ragioni che si è assistito ad una riduzione continua del numero di berberofoni

---

<sup>184</sup> A. AMOR, *Constitution et religion dans les Etats musulmans, dans Constitution et religion, loc. cit.*, p. 45.

e, dunque, anche alla lenta morte della lingua madre alla quale lo Stato non ha apportato alcun sostegno né alcuna riconoscenza.<sup>185</sup>

Sempre sulla questione identitaria, il ministro della cultura Mhedi Mabrouk<sup>186</sup>, pur sostenendo che la Tunisia è un Paese aperto alle differenze culturali, non ha mancato di suscitare polemiche e soprattutto malcontenti tra la comunità berbera in Tunisia allorché ha sottolineato la matrice arabo – musulmana del Paese considerando in tal modo gli *Amazighs* (o berberi) come intrusi rispetto alla cultura e alla identità tunisina. Indubbiamente, l’adozione di siffatto atteggiamento, teso alla esclusione del riconoscimento delle radici della Tunisia, ignorando il denominatore comune dei popoli del Maghreb, seppur consacrato dall’art.5<sup>187</sup>, potrebbe rappresentare un serio ostacolo alla creazione di una vera unione magrebina. Del resto, pur

---

<sup>185</sup> «Nella storia dell’Islam nel Maghreb occorre ricordare come esso abbia avuto una precisa identità già all’epoca della sua diffusione. Infatti, sono noti i movimenti d’ispirazione Kharigita (i Karigiti, dall’arabo al-khawārig cioè “gli uscenti”) per la caratteristica di essere estremamente democratici ma altresì anarcoidi poiché rifiutavano l’autorità dei Califfi (sunni) e quella dei discendenti di Ali (sciiti). Nel caso tunisino, i Fatimidi, dinastia musulmana sciita che aveva conquistato il potere nel nord Africa grazie alle tribù berbere dei Kutama, provenienti dall’Ifriqiya occidentale, favorirono l’arabizzazione del territorio, soprattutto quando inviarono alcune tribù arabe, particolarmente aggressive, nella parte meridionale dell’Ifriqiya al fine di punire i vassalli Ziriti, di origine berbera, i quali installatisi in quelle zone si erano resi da essi indipendenti. In questo modo, il territorio, allora a vocazione agricola, fu destinato al pascolo nomade con la conseguente arabizzazione anche della lingua», così V. BRUGNATELLI, *Il nord Africa e i nordafricani, elementi di storia, lingue e letterature*, Università degli studi di Milano – Bicocca, Milano, 2010, pp. 22 - 24.

«L’islamizzazione dei berberi può dirsi irreversibile solo quando, nel 711 d.c., l’esercito musulmano invade la Spagna agli ordini del berbero Tāriq Ziyād. Gran parte delle truppe furono composte proprio dai berberi, che si vedevano offrire da questa nuova religione bellicosa un ricco bottino nel nome di Allah», *Ibidem*, pp. 20 -21.

«In ogni caso, al giorno d’oggi, la sopravvivenza dei berberi sta a ricordare la realtà di un’invasione e di una conquista e l’esistenza di una civiltà assai più antica di quella arabo-islamica che l’*establishment* dei vari Paesi cerca di imporre come la sola autenticamente nazionale. Di qui le reazioni di rifiuto che vanno dalla paura alla semplice negazione e rimozione dell’esistenza dei berberi come es. in Tunisia dove ben pochi sanno che esistono dei loro conterranei di madrelingua diversa dall’arabo», *Ibidem*, p. 4.

«In Egitto, Libia, Tunisia e Mauritania la popolazione berberofona è in percentuale molto bassa e tende, in modo probabilmente irreversibile, a passare all’arabo assediata com’è da una secolarizzazione in arabo. In compenso in Algeria ed in Marocco questa identità è molto più forte e valorizzata», *Ibidem*, pp. 79-80.

<sup>186</sup> S. POUSSEL, “Tunisia. I primi passi della rinascita “amazigh””, in *Osservatorio Iraq, medioriente e nordafrica*, 20 dicembre 2012, <<http://osservatorioiraq.it/approfondimenti/tunisia-i-primi-passi-della-rinascita-amazigh?cookie-not-accepted=1>>, ult. cons. giugno 2016. Sintomatico il fatto che, ancora oggi, i tunisini, per qualificare una persona o un gruppo di persone volgare o anche molto aggressivo, lo additano con l’appellativo Banū Hilāl dalle “gesta di Banū Hilāl” che è il nome attribuito alla tribù che ha contribuito in massima parte alla arabizzazione del Maghreb e alla diffusione del nomadismo che soppiantò l’agricoltura (fonte di strada).

<sup>187</sup> Art. 5 Cost. «La République tunisienne constitue une partie du Maghreb arabe. Elle oeuvre pour son unité prend toutes les mesures pour sa concrétisation».

sostenendo che la Tunisia è culturalmente aperta ma conserva una radice arabo – musulmana, si ignora tuttavia la sua realtà storica<sup>188</sup>, senza tener conto del fatto che nel Paese esiste una visione magrebina dell’Islam, costituita cioè da contributi sia arabi che autoctoni.

D’altronde, la creazione dell’Unione magrebina sarebbe certamente da aiuto allo sviluppo delle democrazie dei Paesi interessati, portandoli presumibilmente ad ottenere l’autonomia e l’indipendenza che meritano rispetto al resto del Medio Oriente che, ancora oggi, non manca di esercitare una influenza non trascurabile soprattutto dal punto di vista religioso.

Sulla questione, di certo, non aiuta poi il problema dell’integralismo algerino né la situazione tuttora *borderline* della Libia -Paese notoriamente ricco di petrolio e posto in posizione strategica per stabilirvi basi militari<sup>189</sup>- dove resta palese la responsabilità dell’asse Parigi-Londra-Washington, attesa la posizione geografica del territorio libico, incluso tra l’Egitto e la Tunisia, nei territori dei quali l’autoritarismo, che godeva anche dell’appoggio di alcuni Paesi occidentali, è caduto.

All’appuntamento della Conferenza euro-mediterranea di Barcellona (1995), l’Unione Magrebina (UMA), infatti, non ha saputo dimostrarsi come un *unicum* nonostante Ben Ali avesse sostenuto ormai da tempo che l’UMA era già una realtà capace di rappresentarsi come tale a livello internazionale. In effetti, alla predetta Conferenza parteciparono attivamente solo tre dei Paesi maghrebini (Tunisia, Algeria e Marocco) ed i risultati del summit si tradussero nella stesura di accordi bilaterali con i singoli Paesi piuttosto che con l’UMA.<sup>190</sup> D’altra parte, c’è chi ha fatto rilevare che per gran parte dei tunisini il dibattito sull’identità non sembra essere una priorità soprattutto se

---

<sup>188</sup> Cfr. H. DJAIT, *La fondation du Maghreb islamique*, Tunis, Amal Editions, 2004, pp. 128 -129.

<sup>189</sup> J.L. GORDILLO FERRÉ, “Libia: y tú qué propones?”, in *Mientras Tanto*, 4/2011, «www.mientrastanto.org/boletin-90/notas/libia-y-tu-que-propones», ult. cons. marzo 2018.

<sup>190</sup> B. DE POLI, “L’unione del Maghreb arabo: mito o realtà?”, in L. Calvi (a cura di), *Unioni, Leghe e disunioni d’Eurasia, Letterature di frontiera*, Trieste, Edizioni Università di Trieste, vol. IX, 1, 1999, pp. 63 - 64 - 65.

si pensa che la rivoluzione non si basa su una rivendicazione identitaria. La religione, pertanto, costituisce un elemento essenziale per i tunisini ma non esclusivo. Ad ogni modo, il riferimento in Costituzione all'identità tunisina fa della religione una componente di tale identità premesso che non tutti i cittadini tunisini sono musulmani.<sup>191</sup>

All'art. 6 si afferma pure la libertà di culto e ciò rappresenta una novità se si pensa che l'Islam in sé impone al musulmano il divieto di cambiare religione. Secondo parte della dottrina<sup>192</sup> si potrebbe uscire da questa *impasse* ricorrendo ad una interpretazione delle norme costituzionali che tenga conto dei diversi trattati sui diritti umani ratificati dalla Tunisia anche se questi avrebbero solo una funzione di orientamento poiché fonte di rango infra costituzionale. Lo stesso articolo prevede, inoltre, che lo Stato interdica le campagne d'apostasia. Dunque, si fa divieto della pratica del *takfir* cioè della dichiarazione di miscredenza, che è un istituto tipico dell'Islam. I Costituenti, infatti, hanno segnato una rottura con il passato ed impedito che il *takfir* potesse essere strumentalizzato a fini politici.<sup>193</sup> Altra disposizione generale, poiché contenuta nel primo capitolo, è quella di cui all'art. 3 Cost.<sup>194</sup> che non fa altro che rafforzare il concetto stesso di cittadinanza e riportare, ancora una volta, il cittadino alla Costituzione. Infatti, si afferma che il popolo è il detentore della sovranità che può, appunto, esercitare per mezzo dei metodi democratici dei rappresentanti eletti o dell'istituto del referendum, quindi attraverso le forme di democrazia diretta o rappresentativa.

---

<sup>191</sup> N. BACCOUCHE, "Rapport introductif", *Nouvelle Constitution tunisienne et transition démocratique*, Paris, LexisNexis SA, 2015, p. 7.

<sup>192</sup> C. ZANGHÌ, "Diritto internazionale e diritti umani nella recente Costituzione della Tunisia" in *Ordine internazionale e diritti umani*, ISSN 2284 - 3531, (2014), pp. 314, «<http://docplayer.it/14965557-Claudio-zanghi-diritto-internazionale-e-diritti-umani-nella-recente-costituzione-della-tunisia.html>», ult. cons. giugno 2016.

<sup>193</sup> J. FROSINI, F. BIAGI, *Political and Constitutional Transitions in North Africa: Actors and Factors*, Routledge, Londra, 2005, *passim*.

<sup>194</sup> Art. 3 Cost. «Le peuple est le titulaire de la souveraineté et la source des pouvoirs. Il les exerce à travers ses représentants élus ou par voie de référendum».

Il valore della tolleranza, inoltre, non è solo affermato dall'art. 6 secondo cui: «... lo Stato si impegna a diffondere i valori della moderazione e del rispetto...» ma anche nell'art. 42 dove, oltre a garantire il diritto alla cultura, lo Stato: «... consacra i valori della tolleranza e rigetta la violenza...».

Nondimeno, se si esamina ancora l'art. 39<sup>195</sup> non v'è chi non veda come la Costituzione tunisina abbia colto l'occasione per rimarcare, ancora una volta, il carattere dell'identità arabo musulmana attribuendo allo Stato il potere di mobilitarsi al fine di inculcare siffatti valori nella testa dei giovani. Così, malgrado tutta la modernità che può scaturire dalla Tunisia postrivoluzionaria, il Paese non sembra superare gli insegnamenti del passato. Infatti, in questo, il nuovo ordinamento democratico non si distingue significativamente dallo spirito dell'anziana Costituzione poiché resta pur sempre attaccato ad una immagine precisa di quello che dovrà essere il popolo tunisino, senza rompere con quello che è stato stabilito prima. Apprezzabile è invece, anche in questo articolo, il riferimento al ruolo dello Stato che si pone garante della diffusione della cultura dei diritti umani.

Sotto questo profilo, le disposizioni di cui all'art. 39 sembrano essere in contrasto con il disposto di cui all'art. 16.<sup>196</sup> Questa appartenenza all'identità arabo-musulmana può rappresentare, come già detto, un ostacolo allo sviluppo e all'affermazione di un'identità tunisina, con conseguenze non meno importanti sul processo legislativo, là dove il richiamo alla specificità culturale si pone quale centro (o punto) di resistenza contro l'accettazione dei diritti umani; soprattutto se si pensa che la Tunisia riconosce

---

<sup>195</sup> Art. 39 Cost. «l'instruction est obligatoire jusqu'à l'âge de seize ans. L'Etat garantit le droit à l'enseignement public et gratuit à tous ses niveaux. Il veille à mettre les moyens nécessaires au service d'une éducation, d'un enseignement et d'une formation de qualité. L'Etat veille aussi également à l'enracinement des jeunes générations dans leur identité arabe et islamique et leur appartenance nationale. Il veille à la consolidation de la langue arabe, sa promotion et sa généralisation. Il encourage l'ouverture sur les langues étrangères et les civilisations. Il veille à la diffusion de la culture des droits de l'Homme».

<sup>196</sup> Art. 16 Cost. «L'Etat garantit la neutralité des institutions éducatives de l'exploitation partisane».



timidamente il diritto internazionale e lo colloca in un rango inferiore rispetto alla Costituzione, rimanendo *ipso facto* ancora oggetto di una palese dualità tra identità e universalità. In effetti, essa non riconosce il diritto internazionale consuetudinario e non si pronuncia sul valore degli accordi internazionali a carattere tecnico con la conseguenza che i trattati internazionali, anche se approvati dal Parlamento, costituiscono pur sempre fonti subordinate rispetto alla Costituzione così come previsto dall'art. 20.<sup>197</sup> L'art. 39 è anch'esso bicefalo poiché si attribuisce allo Stato, da una parte, il ruolo di rinforzare l'identità arabo musulmana mentre, dall'altra, quello di diffondere la cultura dei diritti umani. Ciò ha alimentato, naturalmente, alcuni dubbi sulle modalità di tutela e sul tipo di cultura da adottare e diffondere al fine di tutelare siffatta tipologia di diritti, nonché sulla possibilità di estendere tale riconoscimento non solo ai diritti limitati e relativi alla cultura islamica bensì anche a quelli riconosciuti dai trattati internazionali.

Viste le circostanze e le ragioni alla base della rivoluzione del popolo tunisino, l'Assemblea costituente ha giudicato propizio consacrare il principio della «discriminazione positiva» per quanto concerne lo sviluppo delle zone svantaggiate e a lungo dimenticate dalla politica dello Stato. In questo modo l'art. 12<sup>198</sup> rappresenta una condizione costituzionale avanzata, piena di premesse: ridurre la stratificazione e rimuovere le disuguaglianze esistenti tra le diverse aree del Paese. Occorrerebbe infatti, da subito, migliorare le infrastrutture, prima ancora che l'urbanizzazione e preparare, così, il clima per gli investimenti e la proliferazione delle attività commerciali ed industriali, fonte di lavoro per i giovani disoccupati. Un

---

<sup>197</sup> Art. 20 Cost. «Les conventions approuvées par le Parlement et ratifiées sont supérieures aux lois et inférieures à la Constitution».

<sup>198</sup> Art. 12 Cost. «L'Etat agit en vue d'assurer la justice sociale, le développement durable et l'équilibre entre les régions, en tenant compte des indicateurs de développement et du principe de l'inégalité compensatrice. Il assure également l'exploitation rationnelle des ressources nationales».

diritto che, appunto, ora trova la sua collocazione sistematica nell'articolo in parola.

Sempre nell'ottica di favorire una più efficace ed efficiente azione dei cittadini e, quindi, diffondere una maggiore consapevolezza dei problemi locali in modo da apportare ad essi i rimedi necessari, l'art. 14<sup>199</sup> rimarca la necessità e l'importanza della decentralizzazione territoriale nello spirito di rinforzare la democrazia partecipativa riducendo il campo di applicazione dei singoli individui nella creazione e anche nell'applicazione delle decisioni che ad essi concernono. Quello che è accaduto in Tunisia rispecchia, in parte, quello che sta accadendo anche in altre realtà più democratiche dove la crisi della democrazia rappresentativa deriva da una insoddisfazione e rottura con la classe politica. Pertanto, nonostante l'adozione di atti di democrazia partecipativa più organizzati che farebbero ben sperare per il futuro nella partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, permane, tuttavia, quella stessa insoddisfazione di fondo che ha dato luogo ai movimenti di protesta della società civile tunisina e che si estrinseca con modalità di reazione diverse che vanno dall'astensionismo a forme più nuove come quella della democrazia di opinione o di strada. Tutt'oggi la realtà è diversa poiché, a distanza di più di due anni dalla promulgazione della Costituzione, il decentramento non è stato ancora implementato e la Tunisia sembra restare ancora fedele alla costruzione classica dell'amministrazione anche se il fatto che nella Carta fondamentale si parli a più riprese di "cittadino" fa sì che il dibattito tra Costituzione e cittadinanza possa maggiormente evolvere e che la rivendicazione dei diritti umani possa sempre più generalizzarsi.

---

<sup>199</sup> Art. 14 Cost. «L'Etat s'engage à renforcer la décentralisation et à la mettre en oeuvre sur l'ensemble du territoire national, dans le cadre de l'unité de l'État».

Permangono, pur sempre, ancora delle resistenze da vincere specie ove si consideri, per esempio, il disposto di cui all'art. 22<sup>200</sup> Cost., che istituisce la possibilità di poter attentare al diritto alla vita, anche se solo alle condizioni stabilite dalla legge o il fatto che la legislazione nazionale non esclude la pena di morte.<sup>201</sup> Tutto ciò denota, senza dubbio, ancora una forte reticenza della Tunisia ad abbracciare interamente la cultura dei diritti umani che l'obbliga alla abolizione della pena di morte. In effetti, anche se la pena di morte in Tunisia non è stata più praticata dall'ottobre del 1991, essa rimane, pur tuttavia, una reale possibilità.

Ad ogni buon conto, occorre comunque evidenziare come, nell'articolo in questione, il Costituente sia caduto in contraddizione là dove da una parte afferma la sacralità del diritto alla vita e dall'altra sembra negarla in presenza di "casi estremi" stabiliti dalla legge. L'articolo è come se affermasse tutto ed il contrario di tutto. In particolare, non è statuito inoltre se la pena di morte sarà inflitta per i delitti politici o per i crimini di diritto comune.<sup>202</sup> Certo è che, in ogni caso, occorre richiamare nuovamente il Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966<sup>203</sup> a cui la Tunisia ha

---

<sup>200</sup> Art. 22 Cost. «Le droit à la vie est sacré. Il ne peut y être porté atteinte, sauf dans des cas extrêmes fixés par la loi».

<sup>201</sup> All'uopo, si ricorda che la nuova legge del 2015 sul terrorismo prevede all'art. 13 la pena di morte per chi, nel commettere un atto terroristico, uccide una persona, un gruppo di persone o causa loro dei gravi danni permanenti.

<sup>202</sup> L'art. 201 del Codice Penale tunisino tra i crimini sanzionabili con la pena di morte menziona l'omicidio volontario con premeditazione.

<sup>203</sup> Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici concluso a New York il 16 dicembre del 1966, art. 6. «1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita.

2. Nei Paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente.

3. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato parte del presente patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alla Convenzione per la prevenzione e la punizione del genocidio.

4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi.

aderito per comprendere i limiti della portata dell'articolo. Sul punto, una considerazione va fatta in ordine al divieto di eutanasia, specie con riferimento alla possibilità che il diritto alla vita possa essere negato dall'Autorità ma non da sé stessi, come il caso delle persone che domandano di morire perché clinicamente non hanno più speranza.

Se, dunque, la pena di morte è ammessa nei casi estremi, non si capisce la ragione per cui non si debba e possa permettere l'eutanasia in situazioni altrettanto estreme come possono essere quelle in cui si trovano i malati terminali. La contraddizione rimane anche se può essere superata e giustificata almeno dal punto di vista religioso laddove il Corano, pur non essendo la risorsa principale del diritto positivo tunisino, può influenzare senza alcun dubbio la decisione del giudice. Infatti, nella Sura IV An Nisâ'/ "le donne", versetto 29, si legge testualmente: «...non uccidetevi da voi stessi. Allah è misericordioso verso di voi» mentre nel versetto 30 si dice ancora: «Chi commette questi peccati iniquamente e senza ragione, sarà gettato nel Fuoco; ciò è facile per Allah».<sup>204</sup> Attraverso l'interpretazione di questi versetti è chiaro dedurre che l'Islam non ammette alcuna forma di suicidio, inclusa l'eutanasia nei casi più estremi. Infatti, la vita appartiene ad Allah ed è solo lui che decide sulla vita o la morte "Allah Al-Muhyî, Allah Al-Mumît".

Dunque, i versetti succitati esprimono la fonte per la quale l'eutanasia non può trovare, almeno per adesso, nessun riconoscimento nel diritto tunisino. I versetti che seguono, invece, dimostrano, a titolo d'esempio, perché la pena di morte non è stata abolita piuttosto può essere giustificata in casi

---

5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per i delitti commessi dai minori di anni 18 e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte.

6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto».

<sup>204</sup>La traduzione di questi due versetti coranici in italiano è a cura di Hamza Piccardo per l'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia – UCOII, consultabile su «[www.corano.it/corano.html](http://www.corano.it/corano.html)», (ultimo accesso il 28.11.2016 ore 21:36).

eccezionali. Lo spirito dei Costituenti è stato senz'altro influenzato dal clima di terrore.<sup>205</sup> I versetti Sura V 33-34 del Corano parlano del *hirabah*, approssimativamente tradotto in “rapina a mano armata”, destinando al reo la morte, anche per crocifissione, nonché pene come la mutilazione della mano e del piede per coloro che fanno la guerra a Dio e al Suo Messaggero e che seminano la corruzione sulla terra.

Il versetto 2:178 parla, invece, del *qisas* (vendetta) dove il Corano prescrive la pena del taglione nel caso di omicidio o lesioni affermando, altresì, che la famiglia della vittima ha il diritto di vendicarla anche se sarebbe meglio perdonare.

Ad ogni modo, secondo anche quanto affermato dal profeta Mohammed, ai giudici è raccomandato di giudicare ispirandosi ai valori della legge rivelata. È per questo che la giurisprudenza araba ha reso sempre più eccezionale il ricorso alla pena di morte.<sup>206</sup> Dalla lettura dell'articolo *de quo*, dunque, non si può non affermare che esso sia il frutto di un compromesso dove è prevalso il pensiero del partito islamista di maggioranza, Ennahda.

La predette considerazioni nonché i riferimenti ad alcuni dei versetti coranici, pertinenti alla questione dibattuta, permettono di neutralizzare il contenuto dell'articolo che parla della sacralità della vita. Sacralità, peraltro, pienamente riconosciuta dal Corano, 3° 145, ove si legge che: «ognuno muore nel momento fissato (col permesso di Dio, *n.d.r.*)» e al 3° 156 che:

---

<sup>205</sup> Journée d'étude de 27 septembre 2016, hôtel Novotel Tunis sur le thème “La lutte anti-terroriste: le droit face au non droit” organisée par l'Unité de Recherche en Droit International, Juridictions internationales et droit Constitutionnel Comparé et la Fondation allemande Konrad – Adenauer – Stiftung. Mouna KRAIEM, Maître assistant à la Faculté de Sciences juridiques politiques et sociales, Université de Cartage - Tunis, nell'introdurre la questione ha sottolineato come le legge antiterrorismo del 10 dicembre 2003 e quella successiva del 7 agosto 2015 non hanno definito la nozione di “terrorismo”, che risulta ancora non univoca a livello internazionale, sollevando così la questione del “tutto è premesso in nome della lotta al terrorismo”. Il legislatore ha cercato in ogni caso di conciliare il tema della sicurezza con i diritti dei cittadini anche se non mancano le polemiche di chi tuttora sostiene che le misure adottate contro questo “eccezionale problema” siano contrarie ai diritti umani.

<sup>206</sup> A. An-Na'im ABDULLAHI, “La pena di morte nel mondo musulmano”, in *Quaderni Jura Gentium* – Feltrinelli, 2010, pp. 10-11.

«[http://www.juragentium.eu/jg/i\\_Quaderni/Voci/2010/1/1\\_2.\\_Il\\_diritto\\_di\\_uccidere\\_files/La%20pena%20di%20morte%20nel%20mondo%20musulmano.pdf](http://www.juragentium.eu/jg/i_Quaderni/Voci/2010/1/1_2._Il_diritto_di_uccidere_files/La%20pena%20di%20morte%20nel%20mondo%20musulmano.pdf)», (ult. cons. luglio 2016).

«è Dio che dà la vita e la morte». La religione, come la Costituzione ex art. 22, infatti, oltre a riconoscere il diritto alla vita, prevede, in casi eccezionali, la possibilità di togliere la stessa. In questo caso, possiamo dire che il diritto positivo è coerente con i principi coranici.<sup>207</sup> La protezione della dignità e dell'integrità fisica della persona è, invece, affidata al successivo art. 23<sup>208</sup> con il quale la Costituzione ha voluto anche interdire la tortura sia fisica che morale o psichica in concomitanza con la decisione di rendere imprescrittibile il crimine di tortura. Chiara appare, dunque, l'importanza fondamentale del concetto di dignità della persona che lo Stato intende difendere e tutelare rivendicando implicitamente il pieno diritto di intervenire in merito a questioni riguardanti l'eutanasia.

Il Costituente tunisino, comunque ed in ogni caso, sembra essersi preoccupato di rinforzare i diritti degli accusati prevedendo all'art. 27<sup>209</sup> il diritto ad un equo processo unitamente al diritto ad un trattamento umano e ad una eventuale riabilitazione del condannato per facilitare il suo reinserimento nella società e pervenire, così, allo scopo essenziale dell'istituzione penitenziaria (art. 30).<sup>210</sup>

In passato, ove la libertà di espressione costituiva la più grande minaccia alla persistenza del regime autoritario, il numero di prigionieri d'opinione, pur essendo la libertà d'opinione già costituzionalizzata, raggiunse un numero

---

<sup>207</sup> Opinione diffusa è in Tunisia quella che giustifica la pena di morte affermando che, riguardo ai terroristi, non esisterebbe altro mezzo che quello di togliere loro la vita poiché lo Stato non avrebbe i mezzi economici per trovare misure alternative ed efficaci alla riabilitazione dei condannati anche perché tali soggetti risulterebbero comunque irrecuperabili.

<sup>208</sup> Art. 23 Cost. «L'État protège la dignité de l'être humain et son intégrité physique et interdit la torture morale ou physique. Le crime de torture est imprescriptible».

<sup>209</sup> Art. 27 Cost. «Tout inculpé est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité, au cours d'un procès équitable qui lui assure toutes les garanties nécessaires à sa défense en cours durant de poursuite et lors du procès».

<sup>210</sup> Art. 30 Cost. «Tout détenu a droit a un traitement humain qui préserve sa dignité. L'État prend en consideration l'intérêt de la famille et veille, lors de l'exécution des peines privatives de liberté, à la réhabilitation du détenu et à sa réinsertion dans la société».

elevato. Ora, l'art. 31<sup>211</sup> sulla libertà di opinione, di pensiero, di espressione, di pubblicazione, non fa che riformulare delle disposizioni preesistenti, almeno sulla carta, stabilendo che queste libertà non possono essere soggette ad alcun controllo preventivo.

In sintonia con il codice dello Statuto personale del 1956, che ha riconosciuto il ruolo delle donne nella società tunisina attraverso l'attribuzione dei diritti ad esse spettanti, l'art. 34<sup>212</sup> prevede ora il diritto all'elettorato attivo e passivo e stabilisce l'impegno dello Stato a garantire la rappresentatività delle donne nelle Assemblee elettive, mentre l'art. 46<sup>213</sup> rafforza ulteriormente i diritti acquisiti dalla donna consacrando il principio di "*non-régression*". In particolare, c'è chi sostiene che proprio questo principio di non regressione, che garantisce alla donna una certa emancipazione, garantirebbe alla società tunisina l'immunità contro qualsiasi minaccia di ritorno al passato.<sup>214</sup> In quest'ultimo articolo, peraltro in piena sintonia con quanto statuito nello Statuto personale del 1956, si stabilisce, infatti, che lo Stato garantisce le stesse opportunità per l'uomo e la donna in merito a tutti i settori specificando di voler realizzare la parità in tutti gli organi elettivi. In particolare, l'ultimo comma della predetta disposizione normativa afferma che lo Stato prende le misure necessarie al fine di sradicare la violenza contro le donne; violenza che tutt'oggi persiste in tutte le culture ma che sembra essere solo nell'Islam autorizzata direttamente Dio.

---

<sup>211</sup> Art. 31 Cost. «Les libertés d'opinion, de pensée, d'expression, d'information et de publication sont garanties. Aucun contrôle préalable ne peut être exercé sur ces libertés».

<sup>212</sup> Art. 34 Cost. «Le droits d'élire, de voter et de se porter candidat sont garantis conformément à ce qui est prévu par la loi. L'État veille à garantir la représentativité de la femme dans les assemblées élues».

<sup>213</sup> Art. 46 Cost. «L'Etat s'engage à protéger les droits acquis de la femme et veille à les consolider et les promouvoir.

L'Etat garantit l'égalité des chances entre l'homme et la femme pour l'accès aux diverses responsabilités et dans tous les domaines.

L'Etat s'emploie à consacrer la parité entre la femme et l'homme dans les assemblées élues.

L'Etat prend les mesures nécessaires en vue d'éliminer la violence contre la femme».

<sup>214</sup> N. BACCOUCHE, "Rapport introductif", *Nouvelle Constitution tunisienne et transition démocratique*, loc. cit., p. 4.

In questo senso, la Costituzione tunisina è sicuramente in contrasto con il versetto coranico 34 della Sura 4, dove, secondo più autori: «gli uomini sono autorizzati a picchiare le loro mogli disobbedienti dopo averle prima ammonite e poi dopo averle mandate a dormire in letti separati».<sup>215</sup>

Il successivo versetto 35 fa da *pendant* con il precedente poiché prevede un intervento delle rispettive famiglie per aiutare la coppia a superare le incomprensioni.<sup>216</sup> Infatti, dalla lettura di quest'ultimo si potrebbe ricavare l'invito, in questo caso fatto dai familiari alla coppia, ad utilizzare la ragione piuttosto che riconoscere il pieno diritto all'uomo di usare la violenza per ammonire la sua donna e risolvere i problemi. L'uguaglianza tra l'uomo e la donna, dunque, è ottenuta almeno in linea teorica come pure resta acquisito il principio di non discriminazione tra i sessi. Anche se il Codice dello Statuto personale riserva ancora delle inquietudini mentre permangono ancora forti discriminazioni sessuali fondate sui principi della religione. Nondimeno, l'art. 46 contiene elementi sufficienti che fanno ben sperare di estendere anche al campo del diritto di famiglia il principio di uguaglianza tra uomo e donna.

In particolare, il suindicato articolo accorda alla donna una maggiore protezione rispetto all'uomo poiché statisticamente essa è più vittima di violenza ma è chiaro che per sradicare questo problema è necessario che si eliminino tutte le discriminazioni ed i limiti, compresi quelli ancora esistenti nel menzionato Statuto personale. Lo stesso insegnamento previsto all'art. 39, volto a radicare nei giovani l'identità arabo-musulmana, dovrà, infatti,

---

<sup>215</sup> Sourate 4.34. «Tells men to beat their disobedient wives after first warning them and then sending them to sleep in separate beds. This is, of course, an extremely controversial verse, so it is worth noting how several translators render the key word here». Vedi R. SPENCER, in *Hotair*, "Blogging the Qur'an: Sura 4, "Women" verses 17-34", 26 agosto 2007, <<http://hotair.com/archives/2007/08/26/blogging-the-qur%E2%80%99an-sura-4-%E2%80%9Cwomen%E2%80%9D-verses-17-34/>> (ult. cons. luglio 2016).

<sup>216</sup> Sourate 4.35. «Si vous craignez le désaccord entre les deux [époux], envoyez alors un arbitre de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Allah est certes, Omniscient et Parfaitement Connaisseur» (*Le Saint Coran : traduction en français, loc.cit.*)



essere orientato al rispetto dell'uguaglianza tra i sessi così come, parimenti, la Carta costituzionale ha ribadito il rispetto per la famiglia consacrandola all'art. 7, quale cellula essenziale della società ed assicurandole la protezione da parte dello Stato.

Certo è che il riconoscimento dello *status* di cittadino tunisino porta con sé non solo l'attribuzione di diritti, ma anche di doveri. Primo fra tutti, quello, per i soli uomini, di servire la patria. L'art. 9, infatti, ancora fortemente influenzato da quelle disposizioni previste dalle nascenti democrazie ove essere uomini significa soprattutto obbligarsi al servizio della patria al fine di difenderne il territorio, prevede, appunto, l'obbligatorietà del servizio di leva per tutti i cittadini secondo le disposizioni e condizioni previste dalla legge.<sup>217</sup> Sul punto, considerato il contestuale riconoscimento della libertà di coscienza ad opera dell'art. 6, sorgono non poche perplessità ove si consideri -prima ancora che la possibile abolizione del servizio di leva- la futura possibilità per il cittadino di sottrarsi alla obbligatorietà del servizio militare per mezzo dell'istituto dell'obiezione di coscienza.

Sempre in tema di sicurezza dello Stato, l'art. 17 attribuisce a quest'ultimo non solo il monopolio della creazione e del comando delle forze armate ma anche delle forze di sicurezza interne mentre l'art. 18 costituzionalizza l'esercito nazionale, forza armata organizzata ed incaricata di difendere la nazione, la sua indipendenza ed il territorio della Repubblica con totale neutralità e terzietà. Requisiti, quest'ultimi, richiesti, altresì, per le forze di sicurezza nazionale, disciplinate dall'art. 19, che presiedono, invece, alla sicurezza e all'ordine pubblico, alla sicurezza e alla protezione degli individui, delle istituzioni e dei beni nonché anche sul rispetto dell'applicazione della legge a tutela delle libertà garantite.

---

<sup>217</sup> Significativa in tal senso è stata la proposta del ministro della difesa Farhat Horchani, il quale, riferendosi al periodo di minacce, soprattutto terroristiche, ha proposto anche alle donne di svolgere il servizio militare per il fine della difesa della patria.

Va rilevato, all'uopo, che la previsione dell'esercito professionale a difesa della nazione e del suo territorio potrebbe portare successivamente la legislazione ad effettuare un passo in avanti fino a giungere alla eliminazione della disposizione discriminante di cui all'art. 9 attinente al servizio di leva.

Con l'art. 23, invece, il concetto di dignità viene costituzionalizzato. Lo Stato si impegna a proteggere la dignità della persona e la sua integrità fisica ed interdice la tortura morale e fisica. Si criminalizza la tortura e si rende questo reato imprescrittibile, in linea con quanto già richiesto dalla comunità internazionale ai Paesi dell'area magrebina<sup>218</sup>. Pari dignità è riconosciuta dal successivo art. 24 col quale lo Stato protegge la vita privata e l'inviolabilità del domicilio nonché la confidenzialità della corrispondenza delle comunicazioni e dei dati personali<sup>219</sup>. Secondo il dettato dell'Art. 25<sup>220</sup> il cittadino tunisino non può essere privato della nazionalità o essere estradato né gli può essere impedito di ritornare nel suo Paese. Ciò teoricamente rinforza il contenuto degli altri articoli dedicati alla cittadinanza riconoscendo altresì pieni diritti al cittadino di restare nel suo Paese e, indirettamente, tutelandolo da ogni atto discriminatorio volto ad allontanarlo dalla comunità e dal popolo tunisino e più in generale musulmano.

---

<sup>218</sup> N. KHALFALLAH, "Renforcer la légitimité intérieure, négocier avec l'extérieur, Printemps arabe et démocratie", in *Questions internationales*, janvier-février 2012.

<sup>219</sup> Già prima della Costituzione 2014 la protezione dei dati personali veniva garantita e prevista dalla legge organica n° 2004-63 del 27 luglio 2004 "Loi portant sur la Protection des Données à Caractère Personnel", nonché dal decreto n° 2007-3003 del 27 novembre 2007 che stabiliva le modalità di funzionamento dell'Istance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel e del decreto n° 2007-3004 del 27 novembre del 2007 fissante le condizioni e le procedure di dichiarazione e di autorizzazione per il trattamento dei dati a carattere personale.

<sup>220</sup> Art. 25 Cost. «Aucun cytoien ne peut être déchu de la nationalité tunisienne, ni être exilé ou extredé, ni empêché de revenir dans son pays».

L'art. 26<sup>221</sup>, invece, tutela il diritto d'asilo che viene, pertanto, garantito in base alle disposizioni di legge ed è fatto divieto di consegnare le persone che beneficiano della condizione di rifugiato.<sup>222</sup>

Per quanto poi attiene al campo della giustizia, l'art. 27 contiene il riferimento alla presunzione di innocenza e all'equo processo con tutte le garanzie connesse all'imputato, prima fra tutte quella del diritto di potersi difendere in tutte le fasi del processo. Il processo equo e giusto è garantito, altresì, dall'art. 102 che statuisce l'indipendenza del potere giudiziario e la sottomissione del giudice solo alla legge. L'articolo sottolinea altresì la supremazia della Costituzione, la sovranità della legge e la protezione dei diritti e delle libertà.

Nell'art. 28 è dichiarato il principio del carattere personale della pena,

---

<sup>221</sup> Art. 26 Cost. «le droit d'asile politique est garanti conformément à ce qui est prévu par la loi; il est interdit d'extrader les personnes qui bénéficient de l'asile politique».

<sup>222</sup> La Convention générale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés article 1, lettre A) paragraphe 2: «Qui, par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à une certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays don elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'as pas de la nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événemnets, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner».

Vedi: «[www.aedh.eu/plugins/fckeditor/userfiles/file/conventions%20internationales/Convention%20relative%20au%20statut%20des%r%20réfugiés.pdf](http://www.aedh.eu/plugins/fckeditor/userfiles/file/conventions%20internationales/Convention%20relative%20au%20statut%20des%r%20réfugiés.pdf)» (ultimo accesso, 30/11/2016) nonché la decisione del 7 novembre 2013 con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha riconosciuto all'interessato lo *status* di rifugiato sulla scorta dell'accertamento del fatto che qualora quest'ultimo avesse fatto ritorno nel proprio paese d'origine, la sua omosessualità lo avrebbe esposto ad un concreto rischio di persecuzione («<http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-11/cp130145it.pdf>», ultimo accesso novembre 2016).

Sul punto, interessante è risultata essere la partecipazione dello scrivente al convegno tenutosi il giorno 1° dicembre 2016, presso l'aula magna dell'Université de Cartage - Tunis, Faculté des sciences juridiques et sociales, avente ad oggetto la “protezione dei diritti dei rifugiati e domanda d'asilo in Tunisia”. In quell'occasione, infatti, un uditore ha sollevato agli esperti la questione del trattamento dei rifugiati omosessuali. Il dott. Ridha Chater, in rappresentanza dell'UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) in Tunisia, ha risposto alla domanda riferendo di due casi accaduti in Tunisia, relativi rispettivamente ad un cittadino omosessuale marocchino ed un cittadino della Costa d'Avorio dichiarando che: «Entrambi sono stati trasferiti in Danimarca poiché i paesi scandinavi sono molto più liberali e qui in Tunisia avrebbero corso il rischio di essere discriminati o, ancor più, maltrattati». Monia Kari, docente presso la Faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Cartage – Tunis, membro della Commissione incaricata della revisione del codice penale, presso il Ministero della Giustizia, ha affermato che, comunque, in tutti i casi, in ragione della legge vigente, lo Stato tunisino può riconoscere il diritto di asilo a dette categorie di persone poiché la legge penale non condanna l'individuo in quanto tale, ma l'atto sessuale.

mentre, ex art. 29, il detenuto ha il diritto ad essere informato delle accuse contro di lui e di farsi rappresentare da un avvocato mentre la durata dell'arresto o della detenzione viene definita dalla legge. In nessun caso, ai sensi dell'art. 30, la pena deve assumere un carattere degradante. È riconosciuto, infatti, il diritto dei detenuti ad un trattamento umano e dignitoso mentre risulta contestualmente confermata la funzione riabilitativa della pena.

Con gli articoli 31 e 32 il Costituente ha voluto, poi, garantire la libertà di pensiero e di informazione. Più specificamente, col primo si è voluta garantire la libertà di opinione, di pensiero, d'espressione, d'informazione e di pubblicazione, mentre col secondo si è ribadito che il diritto di accesso all'informazione è tutelato e che lo Stato si predispone a garantire anche il diritto all'accesso alle reti di comunicazione.

In ordine alle libertà politiche, oltre all'art. 34 che prevede il diritto all'elettorato attivo e passivo, altre libertà sono state sancite dagli artt. 35, 36 e 37.

In particolare, l'art. 35 riconosce le libertà di costituire partiti politici, sindacati ed associazioni; l'art. 36, il diritto di sciopero, tranne che per le forze armate e l'art. 37 le libertà di riunirsi e manifestare pacificamente. Non v'è chi non veda come in siffatto contesto risulti chiara ed evidente la volontà del costituente tunisino di donare uno spazio importante ai diritti di seconda e terza generazione, a differenza di quella del 1959. In effetti, sono qui consacrati: il diritto alla salute ed alla copertura sociale (art. 38); il diritto al lavoro per i cittadini di ambo i sessi con la ulteriore garanzia di un salario equo (art. 40); il diritto di proprietà e quello della proprietà intellettuale (art. 41). Nulla viene detto, invece, per la libertà di commercio e d'industria e la libertà d'iniziativa economica mentre a sostegno della cultura l'art. 33 garantisce la libertà dell'insegnamento accademico e della ricerca scientifica

con messa a disposizione dei mezzi necessari per lo sviluppo di questa. Sempre in tema d'istruzione, l'art. 39 fissa a 16 anni l'insegnamento obbligatorio statuendo la gratuità per quello pubblico e fornendo i mezzi necessari all'educazione dei minori. Nel quadro delle libertà d'espressione l'art. 42 garantisce il diritto alla cultura. Lo Stato, infatti, incoraggia la creazione culturale nell'ottica dei valori della tolleranza e del rigetto della violenza con l'apertura alle altre culture e al dialogo con le civiltà.

In verità, nella costituzione del 2014 rientrano anche diritti della terza generazione, come l'art. 43 (diritto allo sport), l'art. 44 e l'art. 45. In particolare, nell'art. 44 si costituzionalizza il diritto all'acqua su cui esiste un'annosa questione che certamente non riguarda solo la Tunisia, ma costituisce un'emergenza a carattere internazionale<sup>223</sup> mentre l'art. 45, strettamente correlato al precedente, tutela il diritto ad un ambiente sano ed equilibrato con l'impegno dello Stato a fornire i mezzi necessari all'eliminazione dell'inquinamento.<sup>224</sup>

Proprio con lo scopo di fornire pareri in merito a progetti di legge che riguardino le questioni economiche, sociali e quelle relative all'ambiente, l'art. 129 prevede la creazione dell'*Instance du développement durable et de la protection des droits des générations futures*. I costituenti hanno voluto,

---

<sup>223</sup> Il Costituente tunisino, in particolare, ha senz'altro inteso tutelare ulteriormente la risorsa idrica (peraltro già disciplinata dalla legge n. 75-16 del 31 marzo 1975 riguardante appunto la promulgazione del codice delle acque) disciplinandone l'utilizzo e stabilendo a carico dello Stato un speciale dovere di protezione del bene in oggetto strettamente connesso alla tutela del diritto alla salute e all'ambiente salubre da parte del cittadino. Non a caso, la presenza di questo bene prezioso contribuisce oltre a favorire gli insediamenti urbani e la loro espansione, anche la maggior presenza di investitori. Sul punto, non va tralasciato di considerare come già l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con risoluzione del 2010, abbia riconosciuto il diritto all'acqua come estensione del diritto alla vita e, quindi, diritto fondamentale dell'individuo, al fine di garantirgli un'esistenza dignitosa. Sul punto cfr. F. ELLEUCH, "La protection juridique de l'eau", in *Revue Tunisienne de Droit*, Centre de Publication Universitaire – Manouba, Tunis, 2012, pp. 12 - 13.

<sup>224</sup> Con l'articolo 45 la Costituzione ha voluto evidenziare l'importanza del diritto all'ambiente salubre, quale diritto fondamentale dell'uomo al pari di quello alla vita, alla dignità, alla nazionalità *et similia*. Ed infatti, in tale contesto lo Stato gioca un ruolo sia preventivo che curativo in quanto costituisce suo specifico dovere quello di garantire i mezzi necessari alla riduzione ed eliminazione dell'inquinamento ambientale. In tal senso cfr. H. JANNENE, "Commentaire de l'article 45 de la constitution tunisienn", in *Reveu de la Jurisprudence et de la Legislation*, n. 9, novembre 2015, pp. 8 - 26.

anche in questo, garantire maggiore tutela a tale tipologia di diritti al fine di implementarli.

Sicuramente, un altro aspetto interessante, che delinea un passo in avanti della nuova Costituzione rispetto a quella precedente è dato dalla maggior prossimità agli standard internazionali e dalla protezione accordata ad alcune categorie più deboli.

Oltre all'art. 46, posto a tutela delle donne, la Costituzione prevede all'art. 47 la protezione dei bambini e all'art. 48 quella delle persone disabili. In particolare per i soggetti portatori di handicap lo Stato si impegna a proteggerli da ogni sorta di discriminazione e fa in modo che essi possano integrarsi nella società.

A chiusura del capitolo II, relativo ai diritti e alle libertà, il Costituente ha poi posto la clausola generale di cui all'art. 49<sup>225</sup>, con la quale ha inteso limitare i diritti e le libertà contenuti nell'intero capitolo prevedendo all'uopo una riserva di legge generale con la quale si è demandato alla legge la possibilità di stabilire il quadro normativo relativo ai diritti e alle libertà garantite dalla Costituzione stabilendo anche le condizioni del loro esercizio. Il predetto articolo, peraltro non emendabile, con la suindicata clausola di chiusura, attribuisce alle istanze giudiziarie il compito di proteggere gli individui contro le violazioni dei diritti e delle libertà. In questo caso, sia i diritti che le libertà saranno garantiti in virtù della protezione che sarà loro accordata dal potere giudiziario indipendente, particolarmente dalla non ancora istituita Corte Costituzionale.

---

<sup>225</sup> Art. 49 Cost. «Sans porter atteinte à la leur substance, la loi fixe les restrictions relatives aux droits et aux libertés garantis par la Constitution et à leur exercice. Ces restrictions ne peuvent être établies que pour répondre aux exigences d'un État civil et démocratique, et en vue de sauvegarder les droits d'autrui ou les impératifs de la sûreté publique, de la défense nationale, de la santé publique ou de la moralité publique tout en respectant la proportionnalité entre ces restrictions et leurs justifications. Les instances juridictionnelles, assurent la protection des droits et libertés contre toute atteinte.

Aucune révision ne peut porter atteinte aux acquis en matière de droits de l'Homme et de libertés garantis par la présente Constitution».

Al giudice è qui attribuito un ruolo di contro potere. La menzionata non emendabilità dell'articolo 49 è affermata nel suo ultimo comma dove si stabilisce che gli *acquis* in materia di diritti dell'uomo e di libertà garantite nel testo costituzionale non possono essere messi in discussione. L'art. 49 appare di fondamentale importanza anche perché ribadisce ciò che è espresso nell'art. 2 e cioè il carattere civile dello Stato.

Le evidenti contraddizioni presenti nel testo costituzionale trovano la loro ragione nella prospettiva di modernizzare la società tunisina nel diritto e al contempo mantenere vive alcune istituzioni a carattere islamico per garantirsi quel minimo di consenso sociale.

Questa prassi è possibile osservarla soprattutto in tema di Statuto Personale dove la politica giuridica tunisina oscilla tra ambizione giuridica ed i vincoli relativi al contesto socio culturale. Lo Stato tunisino, diversamente dal resto degli altri paesi arabo-musulmani, ha istituito un meccanismo di socializzazione progressivo che mira a positivizzare il diritto musulmano per diradare da esso le più eclatanti diseguglianze e i principi discriminatori.<sup>226</sup>

Occorrerà osservare se nella pratica quotidiana, anche attraverso le sentenze dei giudici, la democrazia attecchirà in Tunisia o se, ancora una volta, il valore della persona umana e della sua personalità saranno mortificati a vantaggio di chi vuole guidare le coscienze e la vita di ogni essere vivente in nome di dogmi e questioni di fede che da sempre danno spazio ad ipocrisie e violenza, in qualsiasi tipo di società. Il compito delle Istituzioni sarà, pertanto, di continuare il lavoro di ammodernamento dello Stato rispettando la cittadinanza, di cui tanto sembra parlare la Costituzione, ma anche contribuendo a creare forme di collaborazione con i cittadini al fine di cercare soluzioni a problemi comuni senza, peraltro, modificare il “carattere

---

<sup>226</sup> A. FATANASSI, “La religion et le système juridique tunisien: de quelques développements récents”, in *Actualités Juridiques Tunisiennes*, n. 22, Latrach Editions, pp. 138 -140.

civile dello Stato” (art. 2 e art. 49), il quale così trova rafforzata la sua identificazione stabilita sull’ordine giuridico e costituzionale. Infatti, il “carattere civile” non può essere sottoposto a revisione costituzionale al pari di altre disposizioni che la Costituzione, ricordiamo ancora una volta, ha dichiarato intangibili, quali: l’Islam come religione dello Stato; la lingua araba come religione ufficiale; il regime repubblicano; i diritti dell’uomo garantiti dalla Costituzione; il numero dei mandati del Presidente della Repubblica. Non possono, altresì, essere sottoposte a revisione costituzionale altre disposizioni contenute negli artt. 1, 2 (con particolare riferimento alla cittadinanza, alla volontà del popolo e alla primazia del diritto), 49 e 75 senza tralasciare di considerare l’art. 6 a mente del quale lo Stato è protettore del sacro pur riconoscendo la libertà di credo e coscienza.

Sul punto, non sono mancate certamente discussioni e forti critiche specie da parte di chi, in occasione della proposta di un emendamento relativo al riconoscimento del *takfir* (accusa di apostasia), poi non accolto, ha fatto rilevare come una cattiva interpretazione del predetto articolo 6 della Costituzione potrebbe rappresentare un limite per le altre libertà già riconosciute e garantite dalla stessa, quali la libertà di opinione, di pensiero, di espressione, di informazione e di pubblicazione.

L’art. 6, costituisce, infatti, il risultato del difficile compromesso tra le parti e solo la Corte Costituzionale potrà rispondere a siffatte dibattute e controverse questioni emerse durante i lavori della Costituente, tra forze progressiste e forze conservatrici che hanno chiesto a più riprese la costituzionalizzazione del *takfir* e della *shajra*. Nella sua versione finale, dunque, l’articolo si presenta come il frutto del compromesso raggiunto tra le due forze opposte poiché si giunge ad affermare che lo Stato si fa protettore del sacro ma allo stesso tempo garante dei luoghi di culto da ogni strumentazione partigiana. Anche in questo caso il ruolo della Corte



Costituzionale sarà, comunque, fondamentale per deciderne le sorti ed i modi di applicazione.

Ad ogni modo la Costituzione, attraverso un numero cospicuo di articoli in materia di diritti e libertà, attribuisce anche un ampio potere al legislatore in materia di limitazione dei diritti. All'art. 49, infatti, il Costituente tunisino ha stabilito testualmente che: «...La loi fixe les restrictions relatives aux droits et libertés par la Constitution et à leur exercice. Ces restrictions ne peuvent être établies que pour répondre aux exigences d'un État civil et démocratique, et en vue de sauvegarder les droits d'autrui ou les impératifs de la sûreté publique, de la défense nationale, de la santé publique ou de la moralité publique tout en respectant la proportionnalité entre ces restrictions et leurs justifications». Quest'ultimo concetto, quello di morale pubblica<sup>227</sup>, rimette in moto una serie di interrogativi in merito al potere che ha lo Stato di riconoscere o disconoscere quei diritti umani generalmente riconosciuti. L'articolo 49 dà, in ogni caso, piena garanzia ad un buon numero di diritti umani e libertà impedendone la immodificabilità.

La Costituzione tunisina accoglie i principi universali della libertà, uguaglianza e dignità attraverso dei valori legati alla sua specificità culturale che possono trovare differenti critiche. Infatti, in essa si colgono dei principi universali ed altri che riguardano la sua specificità. Il preambolo determina poi lo spirito del testo nonché quello del popolo in rapporto alle aspirazioni, le sue attese ed i suoi valori. L'art. 146 cerca, in effetti, di garantire l'armonia tra le diverse disposizioni del testo affermando che esse vanno lette ed interpretate nell'insieme per scoprire l'effettiva portata delle stesse. Il fatto che la Costituzione abbia riconosciuto i tre valori fondamentali (libertà, uguaglianza e dignità) fa ben sperare che la questione dei diritti

---

<sup>227</sup> L'insieme delle regole che formano la morale pubblica in Tunisia sono ricavabili, principalmente, non solo dal codice penale ma anche da quello civile nonché dal codice dello statuto personale.

umani possa avanzare e trovare spazi più ampi di espressione e riconoscimento. Nel preambolo discutibile è, invece, sempre in riferimento ai diritti umani, che siano richiamati, anche se in maniera modesta, l'attaccamento del popolo ai nobili valori umani e agli alti principi dei diritti universali dell'uomo. Ci si chiede, a questo punto del lavoro, quali siano questi nobili valori umani e quale sia il criterio adottato per derivare la nobiltà di questi valori? Anche qui è chiaro l'intento del legislatore di lasciare un punto oscuro nella disciplina dei diritti umani, potendo le leggi o i giudici scegliere quali siano i valori degni di tutela e quelli che vanno invece incriminati. Tutto resta nella sfera dei principi e non dei diritti umani. È comprensibile, dunque, che sarà più forte il potere discrezionale per chi si troverà a dover applicare il diritto alle situazioni concrete. Anche in questo caso la speranza è quella di far prevalere il diritto internazionale su decisioni arbitrarie e largamente discrezionali. L'introduzione della Carta costituzionale tunisina resta, comunque, impregnata di riferimenti di tipo religioso come l'elemento arabo-musulmano che toglie valore alle minoranze e non solo ad esse poiché questo elemento sembra si anteponga a tutto il resto.

Se è vero, dunque, che l'articolo 6 garantisce la libertà di coscienza, dall'altra, nell'ergersi a protezione del sacro, sembra definire anche gli ambiti della stessa libertà. Libertà, questa, che, come ben sappiamo, si scontra spesso con tutto ciò che è definito sacro. Se, pertanto, l'identità del testo sembra voler aspirare ai principi universali, nondimeno, essi non possono essere liberamente accolti proprio in virtù dei particolarismi culturali e religiosi.

L'art. 49, nella sua attuale formulazione, include tutti i diritti e le libertà garantiti dalla Costituzione e dovrà essere parimenti letto in combinato disposto con gli altri articoli. Esso dovrà essere necessariamente applicato

dal potere giudiziario, legislativo ed esecutivo e dovrà essere un mezzo di controllo delle leggi e della loro applicazione potendo permettere al giudice di decidere anche sulla applicabilità di alcuni articoli del codice penale, peraltro, molto dibattuti. In tal caso, l'art. 49 donerebbe al giudice il potere di non applicare quelle norme del diritto penale che non riuniscono i requisiti stabiliti dallo stesso: legalità, legittimità, necessità e proporzionalità.

La dignità umana è acquisita come diritto costituzionale, ricca com'è anche di significato religioso, ed è posta alla base dei diritti umani nonché di quelli economici e sociali.

In proposito, non sono certamente mancate le critiche alla Costituzione relativamente ai diritti economici e sociali poiché in essa non si è ritenuto necessario consacrare la libertà del commercio e dell'industria. Ad ogni modo, come abbiamo già visto, l'art. 40 riconosce il diritto al lavoro, non importa quale, e le libertà ad esso relative, desunte anche dagli altri principi generali, trovano una disciplina più dettagliata nei codici già costituiti.<sup>228</sup>

Infine, e non da ultimo, L'art. 145<sup>229</sup> riconosce al preambolo pieno valore costituzionale così che esso concorre, insieme agli altri articoli, a formare la Costituzione.

L'analisi del capitolo relativo ai diritti e alle libertà implica, pertanto, la necessità, ancora una volta, di sottolineare l'importanza dei compromessi<sup>230</sup> che hanno portato all'approvazione della Costituzione in

---

<sup>228</sup> Codice di diritto commerciale, legge n. 59 - 129 del 5 ottobre 1959 e successive modifiche; codice sulle aziende commerciali, legge 2000 - 93 del novembre 2000 e successive modifiche; codice del lavoro n. 66 - 27 del 30 aprile 1966 e successive modifiche.

<sup>229</sup> Art.145 Cost. «Le préambule de la présente Constitution en est une partie intégrante».

<sup>230</sup> Cfr. «...La scelta di sacrificare la riforma legislativa all'urgenza di formulare una nuova Costituzione ha fatto sì che restassero in vigore diverse leggi in netto contrasto con la logica del pluralismo. La legge sullo stato d'emergenza del 1978 è un caso lampante. Anche il codice penale è rimasto invariato, e include ancora oggi clausole che condannano la diffamazione e le "pubblicazioni proibite". Il famigerato Codice sulla Stampa non esiste più, ma molti dei suoi articoli sono andati a confluire nel codice penale, circostanza dalla quale continuano a derivare vergognose limitazioni alla libertà d'espressione...» così N. MARZOUKI, "Tunisia's Rotten Compromise", MRP Middle East Research and Information Project, July 10, 2015, <<http://www.merip.org/mero/mero071015>>, ult. cons. luglio 2016.

quanto rappresentano lo sforzo compiuto nella mediazione politica per raggiungere una carta che rispetta i diritti, una costituzione che è civile ma appunto non è laica perché è stata il frutto di un compromesso tra l'anima musulmana più moderata e quella più ortodossa.<sup>231</sup> È anche per questo che la qualità del testo Costituzionale così redatto non può essere ancora garantita viste le sue non poche difficoltà di interpretazione. Il lavoro di critica ed analisi dovrà riguardare innanzitutto le disposizioni costituzionali al fine di tradurle in concreto e assicurare la riuscita del processo democratico che appare tutt'oggi difficile e complesso. Infatti, l'eredità culturale caratterizzata da una sorta di impermeabilità all'autocritica nonché il contesto geopolitico di certo non facilitano questa transizione.<sup>232</sup>

Il volto della Costituzione, spesso associato ad un Giano bifronte, rispecchia lo stereotipo del tunisino che da una parte guarda al suo passato, *entourage* intriso di cultura araba musulmana, ma dall'altra sembra non poter rinunciare alla tunisianità che è l'insieme della sua cultura millenaria e l'apertura verso l'occidente e le altre culture. Questa caratteristica è la vera identità del tunisino ed è anche la sua ricchezza. Sarà la stessa società civile in futuro a scegliere le sorti del proprio Paese ma la "tunisianità", per molto tempo sopita a vantaggio della sola identità araba, fa ben sperare che la Tunisia possa *tout court* essere da esempio per gli altri 21 Paesi islamici e non solo.

---

<sup>231</sup> Il Presidente della Repubblica di Tunisia, Béji Caid ESSEBSI, sembra esprimere bene questo concetto quando parla del suo Paese: «La Tunisie a bien négocié sa transition démocratique. Elle continue de garder jalousement la flamme qu'elle a été la première à allumer en 2011 pour dire que la liberté n'est pas hors de portée dans le contexte arabo-islamique. Les défis sont cependant encore nombreux, notamment sur le plan sécuritaire et socio-économique, et la bataille est loin d'être définitivement gagnée. La donne régionale demeure incertaine, les périls sont encore nombreux et les turbulences sont parfois violentes. La vigilance est de mise, mais l'espoir est permis» ("Avant – propos D'une Constitution, l'autre". *La Constitution de la Tunisie - Processus, principes et perspectives*, p. 18, PNUD, 2016, <<http://www.tn.undp.org/content/dam/rbas/doc/Compendium/Part%201/Avant%20propos.pdf>>, ult. cons. luglio 2016).

<sup>232</sup> N. BACCOUCHE, "Rapport introductif", *Nouvelle Constitution tunisienne et transition démocratique*, loc. cit., pp. 3 - 4.

In ogni caso, la Costituzione rimanda al ruolo necessario del giudice in quanto ultimo interprete e produttore della norma e figura essenziale poiché è lui che elimina le ambiguità o le mantiene.<sup>233</sup> «Al di là della questione religiosa la Tunisia dovrà dotarsi di una vera dichiarazione dei diritti di chiara natura sopra costituzionale».<sup>234</sup>

Ad ogni buon conto, a tutt'oggi, la non poco contestata Costituzione fa della Tunisia l'avamposto democratico del mondo arabo.

### **III.2. L'ARP: Un Parlamento monocamerale dotato di poteri forti**

Il potere esecutivo diventa un'emanazione di quello legislativo raffigurato dall'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo (ARP) poiché il Presidente della Repubblica, secondo l'art. 89 della Costituzione, sceglie il candidato del partito politico della coalizione elettorale che ha ottenuto il maggior numero dei seggi in Assemblea e gli dà incarico di formare il Governo. In questo modo il potere esecutivo così generato, si distacca dal Parlamento per presentare un breve programma d'azione al fine di ottenerne la fiducia. La forma di governo tunisina è da definire, pertanto, "semi-parlamentare" poiché non è né presidenziale né parlamentare in quanto la legittimità elettorale si divide tra il Parlamento ed il Presidente della Repubblica che sono entrambi eletti a suffragio universale. In questo caso si è voluto assicurare l'equilibrio del potere, contro ogni deriva autoritaria, attribuendo al Parlamento il ruolo di contropotere nei confronti della carica presidenziale.<sup>235</sup> L'organo parlamentare diviene così il fulcro delle istituzioni contrariamente a quanto accaduto in passato ove il suo potere era

---

<sup>233</sup> A. MEZGHANI, "L'ambiguïté comme manœuvre du législateur", *Recueil d'études offert à Mohamed Midoun*, Cedex, Tunis, 2013, p. 549.

<sup>234</sup> F. HACHED, "La laïcité: un principe à l'ordre du jour de la IIème République tunisienne?", *Confluences Méditerranée*, n.77, Paris, Printemps, 2011, p. 30.

<sup>235</sup> M. OLIVIERO, *Il costituzionalismo dei paesi arabi. Le Costituzioni del Maghreb*, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 1- 45.

stato limitato a favore dell'Esecutivo. Così facendo, cioè dando risalto all'Assemblea dei rappresentanti del popolo, il legislatore ha voluto indirettamente valorizzare il popolo tunisino che è il vero attore del cambiamento. Il sistema parlamentare diventa monocamerale<sup>236</sup> poiché viene meno quello bicamerale della prima Repubblica, dove, con la riforma costituzionale del 2002, esistevano la Camera dei deputati e la Camera dei consiglieri. La nuova Costituzione prevede, infatti, l'Assemblea dei rappresentanti del popolo dotata di forti poteri, di un'autonomia amministrativa e finanziaria (art. 51). Al nuovo Parlamento sono riconosciute funzioni di indirizzo politico, di controllo parlamentare e legislative. In materia fiscale l'Assemblea ha potere decisionale e di controllo delle finanze pubbliche e l'art. 65 elimina, diversamente da quanto previsto dalla previgente costituzione, la possibilità di delegazione del potere fiscale del Parlamento al Presidente della Repubblica in relazione alla legge finanziaria e alle leggi fiscali.

Dalla lettura della nuova Carta costituzionale si evince ancora che la durata del mandato parlamentare è pari a cinque anni (art. 56) mentre possono essere eletti membri dell'Assemblea i cittadini che abbiano compiuto il ventitreesimo anno di età. Età che, invece, scende a diciotto anni in relazione all'elettorato attivo.

Sempre con riferimento alla predetta autonomia, nonché alla separazione dei poteri, l'art. 68 riconosce l'immunità giudiziaria al parlamentare in relazione ad atti compiuti per l'esercizio delle sue funzioni anche se con alcuni limiti. Egli, infatti, può essere arrestato in caso di flagranza di delitto ma, se l'Assemblea lo richiede, il Presidente può mettere fine alla sua detenzione.

I lavori della Assemblea si svolgono durante le riunioni che si tengono nella

---

<sup>236</sup> In Marocco, invece, la Costituzione del 1° luglio 2011 ha stabilito, all'art. 60, che il Parlamento si compone di una Camera dei deputati e di un'altra dei Consiglieri.

sessione ordinaria che va da ottobre a luglio di ogni anno nonché in seduta straordinaria qualora lo richiedano il Presidente della Repubblica, il Primo Ministro o un terzo dei suoi membri (art. 57). Le attività del Parlamento sono coordinate dal Presidente dell'Assemblea che, nel caso di vacanza definitiva del Capo dello Stato, prende provvisoriamente il suo posto (art. 84).

Degna di nota è la previsione delle commissioni permanenti, speciali e d'inchiesta, specie ove si consacra il ruolo dell'opposizione nella sua qualità di garante dell'operato dell'esecutivo mediante la possibilità di dar vita ogni anno a commissioni d'inchiesta (art. 60). Di pari rilevanza è, altresì, la attribuzione al Parlamento della prerogativa di nominare i membri delle cinque Istanze costituzionali nonché di un terzo dei membri della Corte Costituzionale (Artt. 120, 125), così come quella di discutere e votare il bilancio dello Stato.<sup>237</sup>

L'istituto della fiducia è, invece, regolato dalla Costituzione che ne limita il suo ricorso in modo tale che l'Assemblea ne faccia un uso costruttivo. All'uopo, il Presidente della Repubblica può chiedere al Parlamento, per sole due volte nell'arco del suo mandato, di votare la fiducia al Governo. Se il Parlamento non accorda la fiducia all'Esecutivo, quest'ultimo viene considerato dimissionario ed il Presidente della Repubblica può procedere a designare un altro Premier che a sua volta dovrà formare un nuovo organo esecutivo. Nel caso in cui l'Assemblea non si pronunci sulla fiducia, nel periodo stabilito dalla Costituzione, il Capo dello Stato potrà sciogliere la stessa ed indire le elezioni anticipate. Contrariamente, se l'Assemblea

---

<sup>237</sup> Art. 66 Cost., primo e secondo comma. «La loi autorise les recettes et les dépenses de l'Etat conformément aux conditions prévues par la loi organique du budget.

L'Assemblée des représentants du peuple adopte les projets de lois de finances et la règlement du budget, conformément aux conditions prévues par la loi organique du budget».

dovesse votare la fiducia al Governo per ben due volte sarà allora il Presidente della Repubblica a doversi dimettere (art. 99).

Per quanto riguarda la funzione legislativa essa viene esercitata attraverso il mezzo delle leggi organiche, che vengono approvate a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea e con le leggi ordinarie che sono approvate invece a maggioranza semplice (art. 64 - 65). In particolare, nell'art. 65 il Costituente ha provveduto ad inserire una apposita riserva di legge in favore dell'organo parlamentare elencando le materie oggetto di legge ordinaria e conseguentemente trasferendo al potere regolamentare quanto non espressamente previsto. Si è provveduto, inoltre, a stabilire la possibilità che l'attività legislativa possa essere anche delegata dall'Assemblea al Primo Ministro per un periodo che non deve superare i due mesi e con la necessità che i decreti debbano essere sempre convalidati con legge.

Un ulteriore passo in avanti verso la democrazia ed il rafforzamento dello Stato di diritto, risulta essere stato compiuto, infine, dal Costituente tunisino, là dove ha previsto l'obbligo a carico della Assemblea di garantire la libertà di stampa attraverso la divulgazione del suo lavoro ai giornali. La stampa, infatti, costituisce, e continuerà a costituire sempre, lo strumento attraverso il quale i cittadini vengono educati alla politica e per mezzo del quale sono in grado di intendere e criticare le azioni sia dell'Assemblea che dell'Esecutivo<sup>238</sup>.

### **III.3. La diarchia dell'Esecutivo<sup>239</sup>**

Nella Costituzione tunisina viene riconfermato il modello di democrazia rappresentativa. Il preambolo parla di regime repubblicano e partecipativo e lo stesso fa l'art. 139 il quale prevede che le comunità locali adottino gli

---

<sup>238</sup> C. BOUOBA, *Le Parlement contrepois de l'Executif*, OFPA, Cotonou, Benin, 2015, p. 63.

<sup>239</sup> R. BEN ACHOUR, "La Dyarchie dans la Constitution", *La Constitution de la Tunisie*, PNUD, 2016, p. 515.



strumenti della democrazia partecipativa ed i principi della “*governance ouverte*” al fine di assicurare la più larga partecipazione dei cittadini e della società civile alla realizzazione di progetti di sviluppo del territorio. I cittadini, infatti, vi partecipano attraverso l’elezione del Presidente della Repubblica (art.75), dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (artt. 50 - 51), dei Consigli comunali e regionali (art. 133). Il referendum, invece, è il solo istituto di democrazia diretta previsto dalla Costituzione. Esso ha carattere eventuale poiché, così come previsto dall’art. 82 della Costituzione, il Presidente della Repubblica può decidere di sottoporre al popolo un progetto di legge già approvato dall’Assemblea dei rappresentanti del popolo e riguardante la ratifica di un trattato internazionale, i diritti dell’uomo o il Codice dello statuto personale. Parimenti, il Presidente può anche decidere di sottoporre a referendum un progetto di revisione costituzionale sempre dopo l’accordo dei due terzi dell’Assemblea.<sup>240</sup>

Il potere esecutivo tunisino, così strutturato, si presenta, pertanto, come un sistema bicefalo dove le competenze sono esercitate dal Capo dello Stato e dal Governo. Infatti, la nuova Costituzione afferma che questo potere viene esercitato dal Presidente della Repubblica e dal Governo rappresentato dal suo capo (art. 71). In questo caso, tra i due non è possibile intravedere nessuna gerarchia pur comprendendo chiaramente che essi detengono il potere esecutivo. In tal guisa, da una parte viene riconosciuta la più ampia autorevolezza al Capo dello Stato mentre, dall’altra, il massimo del potere politico al Capo del Governo, con il Parlamento che funge da contropotere. I tunisini hanno così inteso chiudere con il passato caratterizzato dal regime dittatoriale, dove tutto il potere era concentrato nelle mani del

---

<sup>240</sup> Art. 144 Cost., terzo comma. «...le Président de la République peut, après approbation des deux tiers des membres de l’Assemblée, soumettre la révision au référendum; la révision est alors adoptée à la majorité des votants».

Rappresentante della Nazione.<sup>241</sup>

Quello che si è cercato di fare è stato di stabilire un regime caratterizzato dalla separazione ed equilibrio tra i poteri al fine di poter rendere efficiente la Costituzione nella parte in cui sono garantiti i diritti e le libertà dei cittadini.<sup>242</sup>

Al Presidente della Repubblica che è l'organo supremo dell'organizzazione del potere pubblico, la Costituzione tunisina ha dedicato, poi, l'intero titolo I del Capitolo IV, relativo al potere esecutivo, precisamente dagli artt. 72 ad 88. Il Presidente, infatti, ha il ruolo di coordinare l'intero sistema politico poiché rappresenta il capo dello Stato, il simbolo della nazione (art. 72).<sup>243</sup> Egli risiede nella Capitale ma per esigenze eccezionali può essere trasferito anche in altri luoghi del territorio tunisino (art. 73). Significativo è il disposto del successivo articolo 74, tra i più controversi e criticati del capitolo IV e forse dell'intera Costituzione.

Nell'articolo 74, infatti, si estende l'elettorato passivo anche alle donne poiché si specifica che tutte le elettrici ed elettori possono essere votati ma poi si afferma anche che gli stessi, per poter essere potenziali candidati alla Presidenza della Repubblica, devono essere cittadini tunisini dalla nascita (condizione oggettiva). La Costituzione non attribuisce, quindi, lo stesso diritto a quei cittadini che hanno acquisito la cittadinanza successivamente poiché nati o giunti in Tunisia da altro Paese. Ma v'è di più! L'articolo

---

<sup>241</sup> Durante il regime di Ben Ali, in Tunisia il suo partito si assicurava l'80% dei seggi mentre alle opposizioni rimaneva solo il 20%, questo per via di un sistema elettorale basato solo formalmente su collegi plurinominali nei quali i seggi venivano attribuiti in blocco al partito di maggioranza relativa in ciascun collegio. Il Rcd poteva contare su una base di iscritti ampia ed occupava i ruoli chiave del regime gestendo i processi di cooptazione e promozione al suo interno. Sul punto cfr. G. IERACI, "Il crollo dei regimi non democratici. Stabilità politica e crisi di regime in Tunisia, Libia ed Egitto", in *Rivista Italiana di Scienza Politica*, Anno XLIII, n.1, aprile 2013, pag.18.

<sup>242</sup> L'art. 37 della Costituzione del 1959 affermava che il potere esecutivo era esercitato dal Presidente della Repubblica assistito da un Governo rappresentato da un Primo ministro.

<sup>243</sup> Art. 72 Cost. «Le Président de la République est le Chef de l'Etat et le symbole de son unité. Il garantit son indépendance et sa continuité et veille au respect de la Constitution».

impone un altro limite (limite soggettivo) poiché richiede come ulteriore elemento indispensabile per la candidatura l'appartenenza alla fede musulmana anche se occorre sottolineare che tale requisito fa riferimento a delle condizioni puramente sociali in quanto l'Islam è la religione della maggioranza dei tunisini.<sup>244</sup>

Ulteriore condizione oggettiva riguarda l'età. Infatti, per essere eletti alla carica di Presidente bisogna avere almeno 35 anni. Nella precedente Costituzione si richiedeva un'età compresa tra i 40 ed i 75 anni<sup>245</sup>, mentre nel nuovo dettato costituzionale, non viene affatto menzionata l'età massima, un po' come avviene nei diversi paesi occidentali, tuttavia al candidato alla presidenza è richiesto l'impegno alla rinuncia a qualsivoglia altra eventuale cittadinanza in caso di sua elezione. Il comma 3° della predetta disposizione pone poi come ulteriore *conditio sine qua non* che il designato debba essere patrocinato da una serie di membri<sup>246</sup>. Se è vero che l'art. 74 parla di elettori ed elettrici e, quindi, è conforme anche al dettato dell'art. 21 che parla di cittadini e cittadine, dall'altra, i due articoli rafforzano l'interpretazione secondo la quale l'intenzione del legislatore è stata comunque quella di mettere su due piani completamente diversi gli stranieri dai cittadini e di salvaguardare, ancora una volta, l'elemento caratterizzato dall'entità tunisina.

Per quanto riguarda la durata del mandato presidenziale, il successivo art. 75 stabilisce che il Presidente della Repubblica resta in carica 5 anni ed è eletto a suffragio universale e diretto con possibilità di essere rieletto una sola volta (ex art. 75 ult. comma), previo giuramento di fedeltà alla Costituzione e al

---

<sup>244</sup> M. K. DRIDI, "Le Chef de l'Etat dans la nouvelle Constitution Tunisienne", *Les nouvelles Constitutions arabes: Tunisie, Maroc, Égypte*. Konrad-Adenauer-Stiftung septembre 2015, pag. 99.

<sup>245</sup> Art. 40 Cost. 1959, modificato dalla legge costituzionale n° 88-88 del 25 luglio 1988 e legge costituzionale n° 2002-51 del 1 giugno 2002.

<sup>246</sup> Art. 74, comma 3°, «Le candidat est présenté par un nombre de membres de l'Assemblée des représentants du peuple, de présidents de conseils de collectivités locales élues ou d'électeurs inscrits, et ce, conformément à la loi électorale».

Paese, davanti l'Assemblea dei rappresentati del popolo (art. 76). Questa condizione esprime una chiara rottura col passato, dove si è assistito al monopolio del potere esecutivo da parte di una sola persona. Si è voluto, infatti, favorire in questo modo l'alternanza democratica. Stesso criterio è valso riguardo alle elezioni del Capo dello Stato. Il Costituente ha, infatti, previsto che le stesse abbiano luogo durante gli ultimi 60 giorni del mandato del Presidente uscente in luogo dei 30 giorni stabiliti dalla vecchia Costituzione. In particolare, le elezioni si svolgono in due turni così scadenziati: nel primo turno perché un candidato venga eletto dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti espressi, diversamente si dovrà procedere ad un secondo turno due settimane successive all'annuncio dei risultati definitivi del primo. I due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno andranno al ballottaggio. In caso di decesso di uno dei due la procedura elettorale, sia al primo turno che al secondo, viene interrotta e ripresa entro 45 giorni.

Durante i lavori di redazione della Carta costituzionale, i costituenti tunisini non hanno, comunque, ommesso di considerare e di evidenziare l'importante ruolo regolatore svolto dal Presidente della Repubblica, specie con riferimento al diritto di rinviare all'Assemblea, per una seconda lettura, i progetti di legge, tranne quelli in materia di leggi costituzionali. In tal caso, infatti, la maggioranza richiesta per l'approvazione della legge diventa una maggioranza rinforzata anche se al Parlamento spetta poi l'ultima decisione.<sup>247</sup>

Altra disposizione degna di nota, perché afferente alla tutela dei diritti individuali, è quella prevista dall'art. 82 della Costituzione secondo cui, in casi eccezionali, il Capo dello Stato può sottoporre a referendum i progetti di

---

<sup>247</sup> Cfr. art. 81, n. 5, ult. comma, «Les projets de loi ordinarie sont adoptés, après renvoi, à la majorité absolue des membres de l'Assemblée, les projets de loi organique sont adoptés à la majorité des trois-cinquième des membres».

legge approvati dall'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo purché essi riguardino l'applicazione dei trattati internazionali o i diritti dell'uomo e le libertà. In questo caso, il voto del popolo rappresenta un voto cosiddetto oppositivo poiché esso non si sostituisce alla volontà dell'Assemblea ma può però bloccarla.

Le prerogative attribuite al Capo dello Stato sono, invece, previste dall'art. 77 a mente del quale competono allo stesso, in via principale, le politiche generali in tema di difesa nazionale, di relazione con i Paesi stranieri e di sicurezza nazionale sia interna che esterna dopo consultazione con il capo del Governo, ma anche altri poteri, quali: sciogliere l'assemblea nei casi previsti dalla Costituzione; comandare le forze armate; dichiarare lo stato di guerra e concludere la pace dopo l'approvazione dell'Assemblea, che si pronuncia a maggioranza dei tre quinti dei suoi membri; decidere di inviare forze all'estero previo accordo con il Presidente dell'Assemblea ed il capo del Governo; ratificare i trattati internazionali; concedere la grazia. Non certo trascurabile è poi il disposto di cui all'art. 78, in merito all'ingerenza della religione nella politica, poiché riguarda il potere del Presidente della Repubblica di cambiare, attraverso la via dei decreti presidenziali, il Mufti.<sup>248</sup>

Tra le prerogative attribuite dal Costituente al Capo dello Stato, sempre previa consultazione del Capo del Governo, figurano i poteri di nomina e

---

<sup>248</sup> Emblematico l'intervento del Mufti nel maggio 2015 a proposito del riconoscimento della prima associazione a tutela dei diritti della comunità LGTB in Tunisia. Il Mufti Hamda, pronunciandosi contro questa associazione, ha sostenuto che essa si occuperebbe della «promozione di una pericolosa deviazione dei valori e della natura umana» a danno della società tunisina. Il Mufti è la più alta autorità religiosa del paese ed assume le funzioni di consigliere e rappresentante dello Stato riguardante gli affari religiosi islamici. Egli può senz'altro influenzare la società civile ma in ciò non è poi differente dalla funzione che svolgono in altri Paesi i rispettivi rappresentanti del culto.

Il Mufti per definizione è uno studioso di diritto islamico che svolge il compito di dare delle opinioni giuridiche, *fatwa*, sulla base di richieste fatte da semplici cittadini o anche dal giudice. Infatti, i *fatwa* possono avere diversa natura in relazione al soggetto che li richiede e in ogni caso essi non hanno alcun valore vincolante. Cfr. K.S. VIKOR, *Between God and the Sultan. A history of Islamic law*, London, 2015, pag. 140.

revoca degli alti funzionari presso gli uffici della presidenza della Repubblica e dei rappresentanti delle forze armate, diplomatici e della sicurezza nazionale, nonché la nomina del Governatore della Banca centrale su proposta del Primo Ministro e dopo l'approvazione della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento.

Accanto ai predetti poteri di nomina, l'art. 80 della Costituzione ha previsto, altresì, anche poteri di emergenza. Il Presidente, infatti, in caso di pericolo imminente, che minaccia le istituzioni, la nazione, la sicurezza e l'indipendenza del Paese ed impedisca il funzionamento regolare dei poteri pubblici, può prendere le misure necessarie, previa consultazione del capo del Governo, dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo e dopo che ha informato il Presidente della Corte Costituzionale. Queste misure di emergenza avranno l'obiettivo di garantire il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile mentre, nel frattempo, l'Assemblea non potrà essere sciolta dal Presidente e sarà considerata in stato di riunione permanente. In ogni caso, trenta membri dell'Assemblea o il Presidente della stessa, decorsi 30 giorni dall'inizio dello stato d'emergenza, potranno chiedere l'intervento della Corte Costituzionale perché accerti la persistenza o meno di siffatto stato, che, una volta cessato, dovrà essere comunicato formalmente dal Presidente al popolo. Come si vede, il contenuto di queste misure eccezionali non viene indicato ma la Costituzione si limita solo a precisare le finalità delle stesse.

La funzione di coordinamento dell'intero sistema politico spetta, come già detto, al Presidente, tuttavia ove vi siano situazioni di difficoltà, seppur provvisorie, come nel caso previsto dall'art. 83 (*empêchement* provvisorio), il Capo dello Stato, dopo aver informato il Presidente dell'Assemblea, può delegare il suo potere al capo del Governo per un periodo non superiore ai 30 giorni e rinnovabile per una sola volta. Nel caso in cui vi siano, invece,

ragioni che rendono impossibile la delegazione provvisoria del potere da parte del Presidente della Repubblica, sarà il capo del Governo ad essere investito delle funzioni di quest'ultimo direttamente dalla Corte Costituzionale per un periodo non superiore ai 60 giorni (art. 84). Ove il Presidente della Repubblica presenti le sue dimissioni scritte al Presidente della Corte Costituzionale, risulti incapace o deceda, la Corte stessa provvederà a constatare la vacanza definitiva e ad indirizzare una dichiarazione al Presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo che sarà immediatamente investito delle funzioni di Capo dello Stato per un periodo compreso tra i 45 ed i 90 giorni (art. 89).

Il Costituente tunisino non ha, poi, mancato di provvedere alla definizione delle situazioni e delle problematiche successive alla vacanza della figura presidenziale. All'uopo, in caso di vacanza definitiva del Presidente, sarà quello *ad interim* (art. 85) che presterà giuramento alla Costituzione davanti al Parlamento o all'ufficio del Parlamento o davanti alla Corte Costituzionale nel caso di scioglimento del Parlamento. Durante siffatto periodo, il Presidente *ad interim* non potrà prendere iniziativa di revisione della Costituzione né indire un referendum o sciogliere il Parlamento. Si dovrà solo procedere ad eleggere un nuovo Presidente e non potranno essere presentate mozioni di sfiducia contro il Governo (art. 86 ultimo comma).

Come per i parlamentari anche il Presidente della Repubblica beneficia dell'immunità durante tutto il mandato e non può essere perseguito per gli atti commessi nell'esercizio delle sue funzioni. Nondimeno, ex art. 88, l'Assemblea dei rappresentati del popolo può presentare una mozione di sfiducia per porre fine al mandato del Capo dello Stato quando sia ravvisabile da parte di quest'ultimo una violazione della Costituzione. In tal caso, la decisione è presa dai due terzi dell'Assemblea mentre il problema viene rinviato alla Corte Costituzionale che deciderà sulla questione a

maggioranza dei due terzi. In caso di condanna, la decisione della Corte comporta la revoca del mandato presidenziale, senza escludere un eventuale procedimento penale, nella competente sede, con l'effetto di inibire qualsivoglia futura candidatura.

Dopo il primo titolo, dedicato al Presidente della Repubblica, il secondo (artt. 89 a 101) disciplina le disposizioni riguardanti il Governo.

La forma di governo prevista dalla Costituzione è quella di un semipresidenzialismo ove il Governo è responsabile di fronte al Parlamento (art. 95). Nel preambolo si parla di "regime repubblicano democratico e partecipativo" ma in effetti esso rappresenta una democrazia rappresentativa. Il regime tunisino è prettamente parlamentare anche se il Presidente della Repubblica viene eletto a suffragio universale diretto ed ha il compito, in base al risultato delle elezioni, di nominare il capo del Governo.<sup>249</sup> A quest'ultimo è attribuito il compito di scegliere i ministri ed i sottosegretari e, di concerto col Capo dello Stato, anche il ministro degli esteri e quello della difesa (art. 89). Nulla però si dice in merito alla sua confessione religiosa, alla sua cittadinanza ed età che, invece, sono requisiti specifici richiesti solo per la candidatura alla carica di Presidente della Repubblica. Al capo del Governo spetta, comunque, la massima autorevolezza. Non è un caso che la Costituzione (art. 77) a proposito dell'incarico affidato al Capo dello Stato di rappresentare il Paese, preveda, altresì, l'obbligo di consultare il Capo del Governo in materia di difesa e sicurezza. Egli, infatti, ex art. 91, determina la politica generale dello Stato così come disposto dall'art. 77 e vigila sulla sua esecuzione.

Qualora dovessero persistere difficoltà legate alla formazione del Governo, ferma restando la fase di consultazione dei partiti per la formazione

---

<sup>249</sup> La Costituzione del 1959, secondo quanto disposto dall'art. 50 a primo comma, si limita a dire il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro e, su proposta di quest'ultimo, gli altri membri del governo.



dell'Esecutivo, la Costituzione accorda al Presidente della Repubblica il potere di sciogliere l'Assemblea dei rappresentanti del popolo se entro quattro mesi non si dà vita ad un Governo che abbia la fiducia dell'Assemblea (art. 89). Se il Governo non si forma alla scadenza del termine o se non si ottiene la fiducia dell'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo, il Presidente della Repubblica si impegna, entro dieci giorni, a consultare le parti, coalizioni o gruppi parlamentari, al fine di individuare la persona più adatta a formare un governo entro il termine di un mese. Se nel corso dei quattro mesi successivi al primo appuntamento, i membri dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo non hanno accordato fiducia al governo, il Presidente della Repubblica può sciogliere la suindicata Assemblea e procedere alla indizione di nuove elezioni parlamentari nei termini di legge.

Sempre con riferimento agli organi dell'Esecutivo, la nuova Costituzione, al fine di prevenire e limitare la corruzione e l'abuso di potere nonché di preservare, quindi, l'integrità delle istituzioni, si è preoccupata di stabilire, altresì, la incumulabilità tra le funzioni di membro del Parlamento e di membro del Governo nonché la incompatibilità con l'esercizio di qualsivoglia altra attività professionale (art. 90).

Al capo del Governo è stato attribuito, inoltre, il potere di nominare e revocare i ministri, gli alti funzionari pubblici e di concludere i trattati internazionali a carattere tecnico. In caso di impedimento provvisorio, egli può delegare il suo potere a uno dei ministri (art. 92). Il compito principale del Primo Ministro rimane, comunque, quello di presiedere e convocare il Consiglio dei ministri stabilendo l'ordine del giorno, tranne quando si tratta di materia di difesa, sicurezza nazionale e relazioni internazionali ove la presidenza spetta al Capo dello Stato.<sup>250</sup> Di non poca importanza è la

---

<sup>250</sup> Secondo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 50 (Cost. 1959), il Presidente della Repubblica è lui che presiede il Consiglio dei ministri.

disposizione di cui all'art. 93 della Costituzione, secondo cui tutti i progetti di legge sono decisi in Consiglio dei ministri mentre spetta al capo del Governo l'esercizio del potere regolamentare generale<sup>251</sup> nonché l'adozione dei decreti a carattere individuale, che firma personalmente dopo decisione del Consiglio dei ministri (art. 94).

La centralità della figura del primo Ministro è rimarcata, ancora una volta, dal Costituente tunisino ove si consideri quanto successivamente previsto e cioè che le dimissioni del capo del Governo provocano automaticamente le dimissioni dell'intero Governo che deve rispondere direttamente davanti al Parlamento (art. 95) e non più innanzi al Presidente della Repubblica (art. 59). Solo davanti al Parlamento, ex art. 98, secondo comma, il Primo ministro può, infatti, sollecitare l'Assemblea per il voto di fiducia in merito alle attività che lo riguardano. In questo caso, il voto deve essere espresso a maggioranza assoluta dei membri del Parlamento, i quali se non rinnovano la fiducia al Governo ne provocano le dimissioni. Nondimeno, l'art. 97 contempla anche l'ipotesi in cui il Parlamento possa votare una mozione di censura nei confronti del Governo dietro domanda motivata presentata da almeno un terzo dei suoi membri, mentre, ex art. 96, i parlamentari possono formulare al Governo delle questioni scritte o orali conformemente a quanto previsto nel regolamento interno dell'Assemblea medesima.

Significativo in materia è, inoltre, il potere attribuito dalla Carta costituzionale, ex art. 99, al Presidente della Repubblica di domandare all'Assemblea di votare la fiducia al Governo per un massimo di due volte durante tutto il suo mandato. In tal caso, però, il voto viene espresso a maggioranza assoluta dei parlamentari. Le dimissioni interverranno in caso di mancata contestazione da parte dell'Esecutivo mentre la nomina del

---

<sup>251</sup>L'art. 53 della Costituzione dell'epoca neo repubblicana statuisce che il Presidente della Repubblica: «assicura l'esecuzione della legge ed esercita il potere regolamentare generale e lo può delegare in tutto in parte al Primo ministro».

nuovo Primo ministro, da parte del Capo dello Stato, cadrà sulla personalità ritenuta da quest'ultimo più qualificata per costituire un nuovo Governo nel giro di un mese. In caso di mancata costituzione del nuovo Esecutivo, il Presidente della Repubblica potrà sciogliere il Parlamento. Diversamente, qualora la Camera dovesse, per ben due volte, accordare la fiducia al Governo sfiduciato dal Presidente, quest'ultimo, si ribadisce, sarà costretto a rassegnare le dimissioni ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 99.<sup>252</sup>

Il combinato disposto di cui agli artt. 91 e 92 della Costituzione evidenzia, invece, rispetto al passato, una maggiore estensione delle competenze accordate al Presidente del Consiglio, il cui compito precipuo è quello di “determinare” la politica generale dello Stato<sup>253</sup> e di vegliare sulla sua messa in opera secondo quanto già previsto dall'art. 77, nonché di dirigere, altresì, l'azione del Governo con potere di creare, modificare o sopprimere enti ed imprese pubbliche (art. 92).

Alla luce di quanto innanzi delineato, il Presidente della Repubblica non sembra avere, dunque, un ruolo determinante, se non in casi eccezionali come quando è autorizzato a prendere tutte le misure necessarie affinché venga ristabilito il normale funzionamento dei poteri pubblici. In tal caso, l'azione presidenziale è pur sempre sottoposta al controllo della Corte Costituzionale che verifica la persistenza della situazione eccezionale (art. 80). Nondimeno, la disposizione, di cui all'art. 99, se da una parte sembra attribuirgli un preciso potere allorquando può domandare all'Assemblea di votare la fiducia al Governo, dall'altra, cela un contropotere dell'organo assembleare capace di provocare le dimissioni del Capo dello Stato ove il

---

<sup>252</sup> Nella Costituzione di Habib Bourghiba, ex art. 51, il Presidente della Repubblica poteva, di propria iniziativa o di quella del Primo ministro, mettere fine al Governo o provocare le dimissioni di un suo ministro.

<sup>253</sup> Nella Costituzione del '59, all'art. 49, è il Presidente della Repubblica che, sebbene non “determina” come per il caso del Primo ministro nella nuova Costituzione, “orienta” la politica generale dello Stato.

Parlamento decida di rinnovare, per ben due volte, la fiducia al Governo.

In ogni caso, esiste pur sempre il rischio di una concentrazione del potere che potrebbe profilarsi nelle successive elezioni qualora si abbiano una maggioranza parlamentare, un Capo del Governo ed un Presidente della Repubblica dello stesso partito politico con la conseguente possibilità di condurre alla deriva il sistema politico tunisino verso uno tipo assembleare o presidenzialista. In entrambi i casi, lo Stato tunisino si vedrà preclusa, per sempre, la possibilità di diventare uno stato democratico e ciò in spregio di ciò che aveva, invece, costituito una delle rivendicazioni essenziali della rivoluzione del 14 gennaio 2011.<sup>254</sup>

La nuova distribuzione dei poteri tra il Capo dello Stato e quello del Governo, comporterà sicuramente l'intervento della Corte Costituzionale, che sarà chiamata a dirimere l'eventuale conflitto di competenza tra le due massime cariche dell'Esecutivo ai sensi dell'art. 101.

Numerose sono, infatti, le ambiguità circa l'intervento dell'uno e dell'altro, principalmente riguardo a termini utilizzati come consultazione, informazione, concertazione ecc..

Pertanto, compito principale della Corte sarà quello di evitare, prima di tutto, il conflitto delle istituzioni.

### **III. 4. Il potere giurisdizionale: tra istituzione del CSM e della Corte Costituzionale**

La funzione della giustizia è oggi quella di essere più prossima al cittadino e, come la politica, di rendersi capace di saper cogliere le aspettative della società soprattutto laddove sussistano delle difficoltà interpretative dei testi di legge. In Tunisia, diversamente da ciò che si registra in altri Paesi dove

---

<sup>254</sup> A. SNOUSSI, "Le Gouvernement dans la nouvelle Constitution tunisienne". *Les nouvelles Constitutions arabes: Tunisie, Maroc, Égypte*. Konrad-Adenauer-Stiftung, septembre 2015, p.115.

più forte è la tradizione democratica, il giudice, soprattutto su questioni sensibili e attuali, affronta le lacune legislative con l'aggravio del peso della tradizione e della religione. Oggi più che mai, con l'avvento della nuova Costituzione e con il fermento giuridico e sociale tunisino, il giudice può giocare un notevole contributo nella messa in discussione di certi tabù e mentalità. Questo suo ruolo potrà essere rafforzato, si spera, anche grazie al contributo della attuale produzione giuridica e della futura legislazione nonché attraverso l'aumento di contenziosi sulle questioni più controverse. La società civile sembra, quindi, chiedere al giudice di svolgere una funzione di regolazione sociale e di ricreazione del diritto.<sup>255</sup>

Il Costituente ha scelto di riservare al potere giudiziario l'intero capitolo V della Costituzione, suddividendolo in due titoli: il primo, relativo alla giustizia ordinaria, amministrativa e finanziaria ed il secondo alla Corte Costituzionale. La nuova Costituzione ha, quindi, affermato l'unità del potere giurisdizionale. Questo nuovo assetto risulta perfettamente in linea con lo spirito dell'art. 49 della Carta costituzionale ai sensi del quale il potere giudiziario deve garantire la tutela dei diritti e delle libertà.

Si è scelto, poi, di porre al vertice del potere giudiziario il CSM e la Corte Costituzionale, ribadendo, ancora una volta, l'indipendenza della magistratura ed attribuendo al CSM il controllo del potere giudiziario con l'esclusione dell'ingerenza del potere esecutivo (art. 102). Si è creato, così, un sistema di autonomie e di controllo della magistratura, diverso rispetto al passato, che, per essere perfettamente funzionante, richiede, altresì, maggiore impegno da parte del magistrato, il quale dovrà essere una persona competente ma anche neutrale ed integra, pena la responsabilità per gli eventuali errori commessi nell'esercizio delle sue funzioni (art. 103), ferma

---

<sup>255</sup> A. THABET, *Débats publics et pouvoirs publics*, presses universitaires de Toulouse, Toulouse, France, 2008, pp. 234 – 239.

restando la immunità penale a lui riconosciuta ex art. 104, che il CSM può decidere di revocare in caso di flagranti violazioni.

Interessante per il suo carattere, decisamente innovativo rispetto al passato, è ancora il disposto dell'art. 105, che fa riferimento al lavoro dell'avvocato al quale si garantisce piena libertà ed indipendenza perché partecipi della amministrazione della giustizia e garante della difesa dei diritti. L'aver costituzionalizzato anche il mestiere dell'avvocato, soprattutto in tema di garanzie personali, dei diritti e della libertà dei soggetti, rende, infatti, questa professione suscettibile di innovare la giustizia tunisina unitamente al lavoro dei giudici. Nondimeno, i Costituenti, nel costituzionalizzare il diritto alla difesa, non sembrano aver espressamente garantito il diritto al contraddittorio anche se, per converso, si è comunque garantita l'assistenza legale per i meno abbienti (art.108).<sup>256</sup>

Al fine di rafforzare e rendere ulteriormente autonomo il funzionamento dell'apparato giudiziario, la Costituzione ha stabilito, altresì, che i tribunali sono creati con legge e che sono interdette tutte le ingerenze nel funzionamento della giustizia (art. 109), compresa la creazione di tribunali avente carattere eccezionale e la messa in opera di procedure altrettanto singolari tali da compromettere l'ormai riconosciuto principio del diritto ad un equo processo.

Fermo restando quanto sopra rilevato, non va certo tralasciato di considerare che pur essendo preclusa la creazione di tribunali eccezionali si costituzionalizzano invece i tribunali militari (art. 110), le cui competenze riguardano i crimini di natura militare mentre la loro disciplina viene

---

<sup>256</sup> Art. 108 Cost. «Toute personne a droit à un procès équitable et dans un délai raisonnable. Les justiciables sont égaux devant la justice.

Le droit d'ester en justice et le droit de la défense sont garantis. La loi facilite l'accès à la justice et assure l'aide judiciaire aux personnes démunies.

Elle garantit le double degré de juridiction.

Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf si la loi prévoit l'huis clos. Le prononcé du jugement ne peut avoir lieu qu'en séance publique».

determinata dalla legge. La ragione della presenza di siffatti tribunali, anche al di fuori dei periodi di guerra, trova sicuramente la sua giustificazione nell'ambito della lotta al terrorismo. I giudizi, ex art. 111 Cost., sono resi nel nome del popolo poiché ad esso appartiene la sovranità, ma questo non significa affatto, come evidenziato da alcuni autori<sup>257</sup>, che i giudici sono populistici poiché essi devono applicare la legge e, come tali, devono essere indipendenti nel giudizio, finanche da condizionamenti del popolo per l'appunto.

Ad ogni buon conto, come già innanzi ribadito, il compito di assicurare il buon funzionamento della giustizia ed il rispetto della sua indipendenza sono stati attribuiti ex artt. 112, 113, 114 Cost. al CSM<sup>258</sup> in ordine alla composizione del quale si è poi molto discusso in seno alla Assemblea costituente. Alla fine, grazie all'intervento della Commissione del consenso, si è riusciti, infatti, a garantire che la composizione del CSM fosse rappresentata per due terzi da magistrati eletti e per l'altro terzo da membri non magistrati. Attualmente, pertanto, il Consiglio Superiore della Magistratura si compone di quattro organi: *Conseil de justice judiciaire*; *Conseil de la justice administrative*; *Conseil de la justice financière* e *l'Assemblée plénière des trois conseils juridictionnels*.<sup>259</sup> Tutti i membri delle suindicate sezioni esercitano il loro mandato per una sola volta e per la durata di sei anni mentre vige per il Consiglio l'autonomia finanziaria ed amministrativa. *L'Assemblée plénière des trois conseils juridictionnels* propone le riforme ed esprime i suoi pareri sui progetti di legge relativi al sistema giurisdizionale che devono essergli sottomessi obbligatoriamente

---

<sup>257</sup> K. FENDRI, "L'indépendance de la justice à travers la nouvelle Constitution", in *Nouvelle Constitution tunisienne et transition démocratique*, Lexis Nexis, Paris, 2015, p. 128.

<sup>258</sup> Il 23 marzo 2016, l'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo ha approvato la legge organica n. 34-2016, relativa al Consiglio Superiore della Magistratura mentre il 23 ottobre 2016 si sono avute le elezioni dei membri del CSM.

<sup>259</sup> Per mezzo di queste sezioni il CSM garantisce l'indipendenza della giustizia, tanto al livello dell'organizzazione delle sezioni quanto al livello delle loro attribuzioni.

(art.114).

Nello specifico, l'ordine giudiziario contempla i tre gradi di giudizio ovvero il tribunale di primo grado, quello di secondo (Corte d'Appello) e la Corte di Cassazione (art. 115).

Dal punto di vista penale, rileva la figura del pubblico ministero, il quale fa parte della giustizia ordinaria e beneficia delle garanzie che gli assicura la Costituzione. Egli esercita le sue funzioni nel quadro della politica dello Stato, conformemente a quanto stabilito dalla legge, che fissa, altresì, l'organizzazione della giustizia ordinaria, le competenze e le procedure da seguire nonché lo statuto dei magistrati. Invero, l'art. 115, in riferimento alla figura del pubblico ministero, rappresenta un compromesso ed è il risultato di un acceso dibattito sorto tra chi sosteneva che esso sarebbe dovuto essere indipendente (come la fattispecie italiana) e coloro che, diversamente, appoggiavano il modello francese che lo vedeva, invece, subordinato al ministero della giustizia.

Le decisioni relative a questioni e controversie di diritto amministrativo, specie con riferimento agli atti della Pubblica Amministrazione illegittimi ed affetti da vizi di eccesso di potere, spettano alla giustizia amministrativa, che si compone, invece, di un Tribunale amministrativo di prima istanza, un Tribunale amministrativo d'Appello ed un Tribunale amministrativo superiore.

La giustizia amministrativa esercita una funzione consultiva conformemente alla legge. Anche in questo caso è il Legislatore che stabilisce le regole d'organizzazione e di competenza anche in ordine alle procedure e allo statuto dei suoi magistrati (art. 116). Tra la funzione amministrativa e quella finanziaria si pone, poi, l'attività svolta dalla Corte dei Conti, le cui competenze sono quelle del controllo della buona gestione del denaro pubblico conformemente ai principi della legalità, dell'efficacia e della



trasparenza. Essa delibera in materia di contabilità pubblica ed assiste sia il potere legislativo che quello esecutivo nel controllo dell'esecuzione della legge finanziaria e della chiusura di bilancio. Come per la giustizia amministrativa, la legge fissa le regole per l'organizzazione, le competenze e le procedure relative alla Giustizia contabile nonché allo statuto dei suoi magistrati (art. 117).

### **III. 4.1. L'essenzialità della funzione della Corte Costituzionale**

La Costituzione segna una chiara rottura con i regimi autoritari del passato attraverso l'istituzionalizzazione della Corte Costituzionale che dovrà assicurare la buona applicazione dei principi in essa contenuti ed impedire ogni sua strumentalizzazione. Non è un caso, infatti, che, proprio in passato, il vecchio testo costituzionale è stato più volte oggetto di revisione per favorire interessi della classe politica dominante. Ad ogni buon conto, c'è chi vede nella istituzione della Corte Costituzionale finalmente una vera e propria garanzia per la tutela dei diritti umani ma anche chi, senza polemiche, ricorda che lo sviluppo e la tutela dei diritti fondamentali afferisce alla competenza del potere legislativo, vero rappresentante della sovranità nazionale e non anche al giudice in quanto tale.<sup>260</sup> Appare chiaro, in ogni caso, secondo altri<sup>261</sup>, che l'istituzione della Corte costituisce garanzia di sviluppo dei diritti fondamentali e forma di rottura con l'ormai tradizionale approccio *gouvernants - gouvernés*.

Sul punto, non va tralasciato di considerare anche il fatto che la Costituzione del del 1959 aveva attribuito un compito molto più limitato al *Conseil Constitutionnel* e cioè quello di svolgere una funzione meramente consultiva in quanto incaricato di esaminare i progetti di legge ad esso presentati da

---

<sup>260</sup> S. HAMROUNI, "Constitution Tunisienne et droit international des droits de l'homme", in *La Constitution tunisienne & le Droit International, Association tunisienne de droit constitutionnel*, 2015, p. 67. Vedi anche É. BALLOT, *Les insuffisances de la notion des droits fondamentaux*, Éditions mare&martin, Paris, 2014, p. 221.

<sup>261</sup> D. ROUSSEAU, *Droit du contentieux constitutionnel*, L.G.D.J., 2013, p. 532.

parte del Presidente della Repubblica (art. 72 Cost. 1959).

Oggi, invece, la Corte Costituzionale tunisina ex art. 118, primo comma, costituisce: «...un'istanza costituzionale indipendente composta di 12 membri scelti tra le persone competenti, aventi un'esperienza almeno di vent'anni e i cui due terzi sono specializzati in diritto». Dei predetti componenti, quattro sono eletti dall'Assemblea dei rappresentanti del popolo, quattro dal Presidente della Repubblica e quattro dal Consiglio Superiore della Magistratura. La nomina è diretta mentre il numero dei componenti, così come la durata del loro mandato, è in linea con i criteri seguiti dalle più importanti democrazie.

La Corte Costituzionale rappresenta l'organo di garanzia della supremazia della Costituzione e ne assicura la buona applicazione senza che vi siano ingerenze o strumentalizzazioni (anche se il Costituente avrebbe dovuto all'uopo renderla più autonoma dal punto di vista amministrativo e finanziario) tant'è che è anche definita come Istanza superiore indipendente nel senso che essa deve essere imparziale, neutra, sovrana e libera in merito alle sue decisioni.

I membri della Corte, infatti, dovranno essere solo e soltanto al servizio del loro Ufficio (art.119). La Costituzione precisa che la Corte Costituzionale ha la competenza specifica sul controllo della costituzionalità dei progetti di legge su domanda del Presidente della Repubblica, del Capo del Governo o di trenta deputati. Essa deve pronunciarsi entro un massimo di sette giorni dalla data di adozione del progetto di legge da parte dell'Assemblea o dalla data di adozione del progetto di legge in una versione modificata dopo il rinvio da parte del Presidente della Repubblica. Un controllo, quindi, preventivo volto a garantire la costituzionalità della legge prima della sua entrata in vigore e che si estende anche ai trattati internazionali, che vengono sottoposti alla Corte per mezzo del Capo dello Stato prima della

promulgazione della legge di approvazione. Ulteriore controllo riguarda poi il rispetto delle procedure di revisione costituzionale, in merito alle quali la Consulta emette un avviso riguardante la conformità delle proposte di revisione nonché l'interdizione di revisione di certe disposizioni.

Sul controllo delle leggi, sia esse organiche che ordinarie, la verifica, comunque, è *a priori* nonché *a posteriori*, anche se parte della dottrina non ha mancato di rilevare che nel nuovo testo costituzionale non è stato previsto alcun regime speciale per il controllo astratto *a posteriori* delle leggi anteriori alla rivoluzione, cioè quelle che comportano delle gravi violazioni ai diritti umani e alle libertà fondamentali e che sono in contrasto con il nuovo ordine democratico.<sup>262</sup>

Per quanto riguarda i giudizi *a priori* l'art. 121 prevede che la Corte si debba pronunciare entro un massimo di quarantacinque giorni, a cominciare dalla data di ricorso per incostituzionalità e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dichiarando così la costituzionalità o incostituzionalità delle disposizioni oggetto del ricorso. Il controllo di costituzionalità rimane, come già precisato, la funzione più importante esercitata dalla Corte. Le decisioni di quest'ultima, ai sensi della Costituzione, sono motivate e valide *erga omnes* una volta pubblicate sul Giornale Ufficiale della Repubblica Tunisina. Gli effetti della decisione di incostituzionalità sono poi disciplinati dall'art. 122, ai sensi del quale l'incostituzionalità di un progetto di legge, dichiarata dalla Corte Costituzionale, obbliga il Presidente della Repubblica ad inviare il predetto progetto alla ARP per una seconda consultazione al fine di emendarlo e renderlo conforme alla Costituzione. Si instaura, pertanto, un secondo controllo di costituzionalità "automatico"<sup>263</sup> da parte della Corte a

---

<sup>262</sup> N. AKACHA, "La juridiction constitutionnelle dans la nouvelle Constitution tunisienne", in *Les nouvelles constitutions arabes: Tunisie, Maroc, Égypte*, Konrad-Adenauer-Stiftung, Tunis, septembre 2015, p. 166.

<sup>263</sup> X. PHILIPPE, "Contrôle juridictionnel et Cour constitutionnelle dans la Constitution", in *La Constitution de la Tunisie*, PNUD, 2016, pp. 546 - 547.

seguito degli emendamenti apportati dalla Assemblea al progetto di legge in questione.

Se entro il termine previsto la Corte non emette alcuna decisione, il progetto di legge incostituzionale dovrà essere immediatamente trasmesso al Presidente della Repubblica, il quale lo sottoporrà quindi all'ARP per una seconda delibera. Il capo dello Stato deve, in tal caso, rinviare il progetto di legge, prima della sua promulgazione, alla Corte Costituzionale che esaminerà la sua costituzionalità.

Nel caso in cui il progetto venga approvato da parte dell'Assemblea, in una versione modificata dopo il suo rinvio e se la Corte ha già affermato la sua costituzionalità o ha trasmesso il progetto al Capo dello Stato, per la scadenza del tempo stabilito per la decisione, è obbligo del Presidente della Repubblica di inviare il progetto alla Corte prima della sua promulgazione.

La Corte Costituzionale decide, altresì, per via incidentale quando un giudice, su richiesta di una delle parti, sollevi eccezione di costituzionalità su una legge.

Infatti, a mente dell'art. 123 Cost., quando la Corte è chiamata a pronunciarsi su un'eccezione di costituzionalità, ne esamina i motivi decidendo sulla stessa entro tre mesi (termine rinnovabile, per uno stesso periodo, per una sola volta), sempre con provvedimento motivato. La pronuncia di incostituzionalità comporta la cessazione dell'efficacia con conseguente disapplicazione della legge nei limiti di quanto deciso dalla Corte.

La Consulta tunisina, ex art. 120, ultimo comma, esercita poi altre attribuzioni che le sono riconosciute dalla Costituzione. Tra queste vi sono, in primo luogo, quella di dirimere i conflitti positivi o negativi di competenza tra le due anime dell'esecutivo nonché quella di supervisionare l'operato del Presidente della Repubblica nei casi di adozione di particolari

misure in situazioni eccezionali. Alla Corte spetta anche l'ultima parola in tema di *impeachment* del Presidente potendo pronunciarsi, a maggioranza dei due terzi, sulla revoca dell'incarico presidenziale (art. 88).

Sul punto, alcuni autori<sup>264</sup>, facendo leva sul ruolo di contropotere attribuito alla Corte, hanno osservato che, in virtù del nuovo assetto democratico, la Costituzione avrebbe dovuto riconoscere al Giudice delle leggi anche la funzione di giudice elettorale. Diversamente, si è però ribadito che il legislatore ha inteso rendere il ruolo dell'organo più imparziale proprio per evitare che esso svolgesse funzione di giudice della politica. Non si è mantenuto estraneo alle competenze della Corte il settore finanziario. Si è stabilito, infatti, che il Giudice costituzionale interviene in materia finanziaria attraverso il controllo di costituzionalità sui progetti di legge di bilancio e sulle leggi fiscali e ciò diversamente da quanto avveniva in passato ove siffatto controllo costitutivo prerogativa del Presidente, il quale sottoponeva poi al Consiglio l'esame del progetto di legge finanziaria o delle leggi fiscali.

In questo modo, si è deciso di affidare alla Corte Costituzionale un controllo preventivo su delle scelte finanziarie non ancora poste in essere mentre alla Corte dei Conti si è riservato il potere di controllo sulle finanze pubbliche *a posteriori*. La scelta di attribuire questi poteri alle menzionate giurisdizioni, composte di esperti indipendenti dalla politica, è rivolta a razionalizzare le scelte finanziarie e, al contempo, tende a rassicurare i parlamentari sul buono uso del denaro pubblico.<sup>265</sup>

Le disposizioni riguardanti le norme e le regole inerenti alla organizzazione della Corte, alle procedure e alle garanzie di cui beneficiano i suoi membri,

---

<sup>264</sup> S. GOUIA, "Les freins au contre-pouvoir de la future Cour Constitutionnelle tunisienne", in *Constitution et contre-pouvoirs*, Konrad-Adenauer-Stiftung, Mai 2016, pp. 72 - 73.

<sup>265</sup> M. BOUZID – AJROUD, "Le pouvoir financier dans la Constitution tunisienne de 2014", *Nouvelle Constitution tunisienne et transition démocratique Paris*, LexisNexis SA, 2015, pp. 24 - 27.

risultano, infine, disciplinate dall'art. 124 che ne attribuisce la competenza al Legislatore. In proposito, degno di nota è il parere richiesto alla Commissione di Venezia da parte del Ministero degli affari esteri tunisino, in data 7 agosto 2015, in ordine al progetto di legge organica (tramutato in legge 8 dicembre 2015, n. 98) riguardante la Corte Costituzionale tunisina, sul quale la predetta Commissione si è poi espressa con l'avviso n. 817/2015 del 23 - 24 ottobre 2015. La lettura dell'intero testo costituzionale ha, infatti, permesso di rilevare, all'organo consultivo del Consiglio d'Europa, diverse criticità, sintetizzate poi in 4 punti: 1) la Corte Costituzionale non deve dipendere dal Governo per la nomina del segretario generale né del tesoriere; 2) il giudice costituzionale dovrebbe beneficiare di una procedura di contraddittorio necessaria a garantirgli il diritto a difendersi prima di essere licenziato per assenza ingiustificata, per ragioni di negligenza o perdita delle condizioni previste per la sua carica; 3) la legge dovrebbe stabilire il principio che le udienze sono pubbliche ma che, altresì, sono previsti i casi in cui la Corte decide a porte chiuse quando non c'è un rilevante interesse pubblico; 4) i principali effetti di una decisione devono essere definiti dalla legge e non lasciati alla discrezione della Corte Costituzionale.

Nondimeno, la Commissione di Venezia ha espresso, comunque, un giudizio positivo sull'intero progetto poiché rispettoso delle regole e dei principi previsti dalla Costituzione, conforme alle norme internazionali ed idoneo a contribuire al buon funzionamento della Corte.<sup>266</sup>

Nelle more, in attesa dell'effettivo inizio dell'attività del Giudice costituzionale, la legge n. 13 del 28 aprile 2014, ha istituito un'Istanza provvisoria di controllo di costituzionalità dei progetti di legge conformemente all'art. 148, comma 7°, Cost.. Si tratta precisamente di un

---

<sup>266</sup> Cfr. «[www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2015\)024-f](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2015)024-f)» (ultima cons. giugno 2016).

organo imparziale ed indipendente che esercita un controllo di costituzionalità *a priori*, quindi prima della promulgazione dei progetti di legge, composto da 6 membri<sup>267</sup>, con mandato limitato al tempo necessario alla formazione della Corte Costituzionale e all'inizio della sua attività.

È chiaro che, solo dopo l'avvio delle attività della Consulta, quando la stessa avrà raggiunto un equilibrio nella sua composizione rinnovata, si potrà effettuare, anche se nel lungo termine (circa 10 - 15 anni), una diagnosi precisa del suo operato.

### **III. 5. La natura costituzionale delle Autorità amministrative indipendenti tunisine: alcuni aspetti comparativi**

La Costituzione prevede cinque Istanze costituzionali indipendenti (scelte tra le iniziali trenta proposte) con l'incarico di vigilare e garantire lo sviluppo, la *gouvernance* democratica ed i diritti dell'uomo.

Lo scopo principale della loro costituzionalizzazione è stato quello di garantire l'indipendenza di alcuni settori dal potere esecutivo al fine di allontanare ogni possibile ritorno al passato. Unitamente alla Corte Costituzionale, le Autorità rappresentano un contropotere creato per limitare il potere istituzionalizzato nel quadro democratico. L'Assemblea Costituente si è pronunciata in maniera quasi unanime sulla costituzionalizzazione delle cinque Istanze, mentre, con un solo voto di scarto, ha bocciato tale riconoscimento per l'Alto Consiglio Islamico.<sup>268</sup> Infatti, secondo la maggioranza dei deputati, che si erano espressi sfavorevolmente, se si fosse riconosciuta la natura costituzionale di quest'ultima istanza sarebbe venuto

---

<sup>267</sup> Tra i membri figurano: i Presidenti della Corte di Cassazione; del Tribunale amministrativo; della Corte dei Conti nonché tre professori di diritto nominati rispettivamente dal Presidente della Repubblica, dal Capo del Governo e dal Presidente dell'Assemblea Nazionale Costituente.

<sup>268</sup> I deputati di Ennahda sostenevano la costituzionalizzazione dell'Alto Consiglio Islamico che avrebbe dovuto riunire i professori di teologia ed i capi della Zitouna, la principale moschea della medina di Tunisi, che ha ospitato una delle prime università del mondo arabo.

meno anche il carattere civile dello Stato in favore di quello religioso. I deputati di Ennhada sono stati così persuasi ad abbandonare certe prese di posizione per permettere all'Assemblea nazionale di lavorare senza che sorgessero conflitti di competenza e delegare così alla legge il compito di regolare l'Istanza *de qua*.<sup>269</sup>

Le Autorità amministrative indipendenti hanno, altresì, il compito generale di tutelare gli interessi di natura costituzionale dal punto di vista sia economico che sociale. Esse, infatti, si caratterizzano per il loro grado di indipendenza rispetto al Governo ed hanno una specifica competenza tecnica nel settore di pertinenza.

In altri Paesi la natura delle Autorità amministrative indipendenti è abbastanza ibrida tant'è che esse si pongono a metà strada tra organi amministrativi ed organi giurisdizionali, con funzioni, normative, amministrative e paragiurisdizionali. Le origini del fenomeno sono senza dubbio da ricercare nel modello americano delle *Independent regulatory agencies*, le quali avevano come scopo quello di regolare il settore economico in ragione di una industrializzazione sempre più rapida e tecnologica. Alle agenzie, dotate di esperienza tecnica ed indipendenza dal Governo, è stato accordato il compito principale di vigilanza, di autorizzazione, soluzione delle controversie nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico. In Europa, il fenomeno delle Autorità amministrative indipendenti si è sviluppato solo a partire dagli anni settanta con le *Autorités administratives indépendantes* francesi e con il modello inglese, che, sin da subito, ha concesso alle Autorità potestà amministrative e normative.<sup>270</sup>

Il legislatore tunisino ha, invece, scelto di costituzionalizzare le suindicate Autorità poiché ha ritenuto che esse avrebbero rinforzato la democrazia per

---

<sup>269</sup> J. TOUIR, "Les organes constitutionnels indépendants dans la Constitution Bien – fondés politiques, processus de création et horizons", *La Constitution de la Tunisie*, PNUD, 2016, p. 581.

<sup>270</sup> M. D'ALBERTI, voce "Autorità indipendenti (dir. amm.)", in *Enc. giur.*, Roma 1995, p. 1 e ss..



mezzo del loro compito di controllo nonché competenza in materia di protezione di diritti e libertà dei cittadini. Interessante, nell'ottica di uno studio di diritto costituzionale comparato, appare la scelta operata dal Costituente tunisino in quanto richiama inevitabilmente quella compiuta dal legislatore del Sud Africa che, al titolo IX della Costituzione del 1996, ha voluto costituzionalizzare talune istanze affermando che il loro compito è quello di sostenere la democrazia costituzionale.<sup>271</sup>

Nella nuova Costituzione tunisina le Istanze costituzionali indipendenti - di cui viene riaffermato (art. 125, 1° comma), come già detto, il ruolo di contrafforte della democrazia con personalità giuridica ed autonomia finanziaria ed amministrativa – trovano la loro collocazione sistematica nel capitolo VI, che le contempla in cinque differenti articoli: - l'*Instance des élections* (art. 126); l'*Instance de la communication audiovisuelle* (art. 127); l'*Instance des droit de l'homme* (art. 128); l'*Instance du développement durable et de la protection des droit des générations futures* (art.129); l'*Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption* (art. 130).

L'art. 125, 2° comma, oltre a riconoscere la personalità giuridica e l'autonomia amministrativa e finanziaria dei suddetti Organi, stabilisce, altresì, le modalità della nomina precisando che le Istanze vengono elette per mezzo dell'Assemblea del popolo alla quale devono presentare un rapporto annuale e verso cui sono responsabili, mentre la composizione, l'organizzazione e le modalità del loro controllo sono affidate, invece, alla

---

<sup>271</sup> Le Istanze sudafricane hanno il carattere dell'indipendenza e dell'imparzialità. Viene stabilito che nessuna persona ed organo dello Stato possono interferire con il loro funzionamento. Esse sono responsabili verso l'Assemblea nazionale alla quale devono riferire sulle loro attività e funzioni almeno una volta all'anno. Cfr. «<https://www.nelsonmandela.org/omalley/index.php/site/q/03lv02167/04lv02184/05lv02193/06lv02204.htm>», ultimo accesso novembre 2016.

Sul punto cfr. V. PEPE, L. COLELLA, *Le autorità amministrative indipendenti nella comparazione giuridica: esperienze europee ed extraeuropee*, ESI, Napoli, 2011 p. 195 e ss.

legge.

Le Istanze sono organi collegiali, i cui componenti vengono eletti a maggioranza rinforzata dalla Camera dei rappresentanti del popolo e ciò dovrebbe favorire una maggiore oggettività riguardo alle decisioni, peraltro, non sindacabili affatto dal Governo. Tuttavia, il Legislatore ha contribuito a generare non poche contraddizioni allorché ha deciso di affidare alla legge ordinaria il compito di attribuirne il carattere autonomo ed indipendente.

L'ISIE (*Instance Supérieure Indipépendent des Elections*) sicuramente costituisce, tra le Istanze amministrative indipendenti, l'Istanza che mira a realizzare un più forte grado di indipendenza dagli altri organi, rompendo con tutto quello che era stato realizzato sul piano elettorale sotto il regime di Ben Ali. Si tratta, infatti, di un'Istanza che innova rispetto alla concezione tradizionale secondo la quale le elezioni erano relazionate al Ministero dell'interno.<sup>272</sup>

Diversamente da ciò che avviene in gran parte delle democrazie più avanzate, in Tunisia, come si è detto innanzi, non è stata attribuita la funzione di giudice elettorale alla Corte Costituzionale poiché il controllo sulle elezioni è stato affidato all'*Instance Supérieure Indipépendent des Elections* (ISIE), probabilmente proprio in virtù del principio di imparzialità e per evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione. L'esperienza di alcuni Stati dimostra che il controllo sulle elezioni può avvenire per mezzo di altri organi e riferirsi alle condizioni di eleggibilità o regolarità delle operazioni elettorali. Così, in Russia la Corte esprime un parere sulle elezioni; in Romania essa controlla il rispetto della disciplina procedurale e conferma i risultati; in Ungheria può essere chiamata a controllare le decisioni del

---

<sup>272</sup> M. L. MOKADDEM, "L'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections", *Le Nouveaux Acteurs du Jeu Politique Tunisien*, ATEP (Association Tunisienne d'Études Politiques), vendredi 14 octobre 2011, p. 58.

Parlamento circa l'indizione del referendum; in Slovacchia decide sulle eventuali contestazioni dei risultati.<sup>273</sup> Il caso italiano rimaneva, invece, fino a qualche anno fa, ancora uno dei pochi dove il Parlamento conservava, in via esclusiva, il potere di verifica delle elezioni<sup>274</sup>; in Germania vige il controllo parlamentare a cui si aggiunge però un'impugnazione davanti al Tribunale costituzionale; nell'ordinamento spagnolo, invece, il *Tribunal Constitucional* si trova frequentemente a giudicare sul contenzioso elettorale a seguito di "recurso de amparo", attivato dagli elettori, nonché dai candidati, che ritengono di aver subito una violazione del principio costituzionale di libertà e uguaglianza nel suffragio; in Francia prevale il *Conseil constitutionnel*, che ha la competenza esclusiva sul controllo elettorale.<sup>275</sup>

L'altra istanza che ha giocato un ruolo decisivo durante il processo costituente è l'HAICA<sup>276</sup> poiché, in quelle circostanze, ha fissato le regole e procedure riguardanti l'uso dei mezzi audiovisivi in materia di campagna elettorale e referendaria. Prima della rivoluzione, infatti, era compito del Ministero della Comunicazione e dell'Agenzia tunisina la diffusione esterna a promuovere la buona immagine del vecchio regime. I diritti politici, economici e sociali non erano rispettati come anche l'Istanza dei Diritti dell'Uomo era controllata direttamente dal Capo del Governo, il quale vigilava su tutte le autorità e le istituzioni tunisine.

---

<sup>273</sup> P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, C. F. FERRARI, *Diritto Costituzionale Comparato*, Editore Laterza, Roma - Bari, 2014, *passim*.

<sup>274</sup> «... se è vero che alle Camere spetta di riconoscere ogni questione concernente le "operazioni elettorali", tuttavia tale competenza non può dirsi esclusiva e, in particolare, essa non interferisce con la giurisdizione del giudice comune, che non è affatto esclusa, essendo questi il "giudice naturale dei diritti fondamentali e dei diritti politici in particolare» Cfr. F. DAL CANTO, "Corte costituzionale e giudizio preventivo sulle leggi elettorali", in *Quaderni Costituzionali – Rivista Italiana di Diritto Costituzionale*, 1/2016, pp. 39 ss.

<sup>275</sup> Cfr. L. CIAURRO, voce "Elezioni Politiche: operazioni elettorali", in *Enc. giur.*, vol. XII, Roma, 1989, p. 4.

<sup>276</sup> L'Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle istituzionalizzata il 3 maggio del 2013 con il decreto legge n. 116 del 2 novembre 2011. L'art. 127 Cost. lascia, comunque, aperto il problema della composizione della predetta Autorità in quanto si limita a dire solo che essa si compone di nove membri indipendenti, neutrali e competenti e che restano in carica sei anni.

Dopo la rivoluzione, pertanto, lo Stato si è spogliato della funzione repressiva lasciando, invece, all'HAICA il compito di fissare le norme di regolamentazione del settore della radiodiffusione. In virtù delle violazioni commesse in questo settore, l'Autorità ha assunto, pertanto, il potere di infliggere una pena che può essere pecuniaria o può riguardare la sospensione di messa in onda di un programma per un certo periodo oppure il mancato rinnovo della licenza.

L'HAICA si è, comunque, contraddistinta poiché ha saputo, già dal suo primo anno di vita, garantire un'informazione che salvaguardasse più l'interesse generale e non quello del futuro regime politico, dimostrando, in tal modo, di aver saputo ben collaborare per la buona riuscita delle prime elezioni della seconda Repubblica.<sup>277</sup>

Il processo democratico tunisino potrà, pertanto, continuare il suo cammino verso la piena riuscita fino a quando la predetta Autorità, in quanto organo arbitrale sull'informazione, sarà in grado di garantire la piena indipendenza dei giornalisti e la libertà di pensiero. Sarà compito dell'HAICA, infatti, garantire il pluralismo ed avvicinare così i cittadini all'informazione senza che essa diventi ostaggio della politica. Non a caso, proprio l'adozione, da parte della menzionata Istanza, delle regole volte a garantire il pluralismo mediatico ha fatto in modo che essa abbia svolto, e svolga tutt'oggi, il compito di rafforzamento della democrazia tunisina.

A specifica protezione dei diritti umani, la Costituzione ha poi previsto l'istituzione dell'Istanza dei diritti dell'uomo. In seno alla Commissione costituente, incaricata di redigere la parte del testo costituzionale riguardante le Istanze, fu, infatti, affrontata, la questione della creazione di un'istituzione

---

<sup>277</sup> L'ISIE e l'HAICA hanno fissato le regole e le procedure relative alla campagna elettorale e a quella referendaria nel settore dei media e dell'audiovisivo, stabilendo che tali mezzi di informazione fossero tenuti a fornire una uguale copertura per i candidati al primo turno delle presidenziali. Le stesse regole sono valse nel garantire l'equilibrio di genere nella copertura degli attori politici. Vedasi N. LAJMI, *La couverture des elections de 2014 dans le medias audiovisuels tunisiens, Rapport analytique*, Haica, Tunisi, 2015, pp. 41 - 47.

nazionale che fosse idonea a proteggere in maniera sostanziale e, conformemente agli standard internazionali, i diritti umani. Pertanto, con l'art. 128 la nuova Costituzione ha sostituito la vecchia *Haute Instance des droits de l'homme et des libertés fondamentales* provvedendo a costituzionalizzare l'Istanza dei diritti dell'uomo, che costituisce uno dei cinque organi costituzionali indipendenti, col compito di garantire il rispetto, la promozione e lo sviluppo dei diritti umani. In particolare, all'Istanza è stato attribuito il potere di indagare sui casi di violazione dei predetti diritti con la previsione dell'obbligo di consultarla su tutti i progetti di legge presentati in materia. L'Istanza così costituzionalizzata potrebbe senz'altro favorire il dialogo sui diritti umani, facilitare l'interpretazione delle norme costituzionali là dove sembrano essere contraddittorie e, perché no, contribuire in maniera significativa all'evoluzione democratica.<sup>278</sup> L'Istanza dello sviluppo sostenibile e della protezione dei diritti delle generazioni future costituisce un'ulteriore organo contemplato nell'art. 129 della Costituzione. Ad essa è stata riconosciuta una funzione rilevante specie con riguardo ai piani di sviluppo, le questioni economiche, ambientali e sociali. L'ultimo comma dell'articolo succitato non specifica il numero dei suoi membri ma si limita solo ad affermare che essi dovranno essere competenti e leali anche se, così come per i componenti delle altre istanze, nulla si dice sulla loro indipendenza. Infine, l'art. 130 prevede l'Istanza del buon governo e della lotta contro la corruzione, la quale sostituirà l'Istanza nazionale di lotta contro la corruzione già istituita nel 2011 e perseguirà il fine del contrasto alla corruzione e della diffusione ed adozione delle pratiche di buon governo allo scopo necessario di consolidare i principi di trasparenza, integrità e responsabilità. La Costituzione affida, altresì, alla predetta Istanza

---

<sup>278</sup> Cfr. G. D'AURIA, "Le Istanze costituzionali indipendenti tunisine nel ruolo di «rafforzamento» della democrazia", in *Il Corriere di Tunisi - Corriere Euromediterraneo*, n. 156, ottobre 2016, pp. 13,14.

il compito di individuare i casi di corruzione nel settore pubblico e privato e di indagare su di essi sottomettendo tali questioni all'autorità competente.

Anche in questo caso, nulla si dice riguardo alle peculiarità della sua composizione se non che i suoi membri devono essere competenti, indipendenti e leali.

Per le ultime tre Istanze si dovrà, comunque ed in ogni caso, attendere l'approvazione delle relative leggi organiche che ne andranno a disciplinare la composizione, l'organizzazione e le modalità di controllo.

### **III. 6. L'aperta questione della giustizia di transizione**

La giustizia di transizione è definita come l'insieme dei mezzi che uno Stato adotta per esaminare le questioni riguardanti le gravi violazioni dei diritti umani operate da un regime politico, in genere autoritario, onde operare il passaggio verso un regime di tipo democratico. In Tunisia, questo tipo di giustizia, in particolare, investe le violazioni dei diritti umani commesse in un periodo di quasi sessanta anni (quello relativo ai due regimi autoritari precedenti) dove si è fatto spesso uso di mezzi come la tortura, arresti arbitrari, processi ingiusti nonché altri tipi di abusi di potere. Il processo della giustizia di transizione ha permesso alla Tunisia, anche in questa occasione, di confrontarsi con modelli di altre società nonché con Paesi che hanno fatto esperienze simili. Gli attori della società civile, prime fra tutti le associazioni, hanno giocato un ruolo fondamentale perché questo tipo di giustizia potesse affermarsi anche in Tunisia tant'è che la nuova Costituzione, nelle disposizioni transitorie<sup>279</sup>, prevede che lo Stato si

---

<sup>279</sup> Cfr. art. 148, punto 9°, Cap. X Cost., 2014, recante le disposizioni generali: «l'Etat s'engage à mettre en application le système de la justice transitionnelle dans tous ses domaines et dans les délais prescrits par la législation qui s'y rapporte. Dans ce contexte, l'évocation de la non – rétroactivité des lois, de l'existence d'une amnistie ou d'une am grâce antérieure, de l'autorité de la chose jugée ou de la prescription du délit ou de la peine, n'est pas recevable».

impegna ad applicare il sistema della giustizia di transizione. All'uopo, è stato istituito il Ministero dei Diritti dell'uomo e della Giustizia di transizione per favorire il dialogo su questi temi interessando gli organismi governativi e la società civile.

Il 24 dicembre 2013, l'Assemblea Costituente ha adottato finalmente la legge organica che regola la giustizia di transizione. Essa crea una *Commissione per la verità e la dignità (Instance Vérité et Dignité)* nonché delle sezioni specializzate nei tribunali nazionali allo scopo di affrontare il passato, in modo chiaro ed evidente a tutti, e realizzare una riconciliazione con le diverse anime del Paese per rendere così possibile la svolta democratica. La Commissione non viene dotata di competenza giurisdizionale ma viene comunque previsto che la stessa possa deferire alla magistratura i casi di violazione dei diritti umani. Inoltre è stato previsto un termine, massimo cinque anni, durante il quale la Commissione potrà esaminare le innumerevoli richieste ad essa pervenute. Ad aprile 2014, la Corte d'Appello del tribunale militare di Tunisi, su 57 imputati, accusati di aver abusato del loro potere in occasione della repressione delle manifestazioni di piazza in diverse città del Paese nel gennaio del 2011, ha condannato all'ergastolo solo Ben Ali mentre per gli altri i reati sono stati derubricati o addirittura archiviati con conseguente assoluzione (il cosiddetto verdetto della vergogna).

Nonostante i ritardi e le ingerenze della politica, la legge appare un buon punto di partenza per la giustizia di transizione in Tunisia e per la sua costituzionalizzazione.

La giustizia di transizione rappresenta tutt'oggi una delle questioni più importanti del processo democratico tunisino. Essa è, infatti, una delle più efficaci iniziative a sostegno del processo di democratizzazione anche perché la riparazione riveste un interesse morale, psicologico, economico

nonché giuridico e lo Stato non può che essere il solo responsabile poiché, ora, sta alla sua organizzazione garantire la riuscita della rivoluzione.<sup>280</sup> Tutto ciò è stato possibile grazie allo sforzo e alla iniziativa della società civile che ha ricevuto il sostegno delle organizzazioni internazionali.<sup>281</sup> Intanto, il lavoro della Commissione creata nel 2013 sembra non arrestarsi. Infatti, il 17 ed il 18<sup>282</sup> novembre 2016 si sono avute le prime udienze pubbliche, trasmesse in diretta sui canali nazionali, relative ai crimini commessi dallo Stato dal 1955 al 2013, mentre la legge organica del 2013 ha affidato alla Commissione la missione di «smantellare il sistema mafioso e dispotico» attraverso la condanna degli autori dei crimini e la riabilitazione delle loro vittime.

### **III. 7. Osservazioni conclusive al II e III capitolo**

La Carta del 2014 ha senza dubbio segnato un'evoluzione dal punto di vista del costituzionalismo tunisino. Essa ha permesso di statuire in maniera inequivocabile i diritti delle donne e la pari dignità dei cittadini e delle cittadine. Ovviamente resta molto da fare perché questa parità possa effettivamente trovare spazio nell'attuale e futura società tunisina.

La costituzionalizzazione delle Autorità amministrative indipendenti, prima fra tutte l'Istanza sui diritti dell'uomo, la previsione di una Corte Costituzionale, di un CSM, possono senza alcun dubbio portare ad una evoluzione della materia finanche ad estendere le tutele giuridiche dei cittadini a tutti i gruppi vulnerabili e non solo alle donne e ai bambini, così come già statuito.

---

<sup>280</sup> N. BRAHMI ZOUAOUI, "La réparation à l'épreuve de la révolution", *R.J.L.*, n. 9, Tunis, novembre 2014, pp. 10-14.

<sup>281</sup> A. EL GHALI, "La parcours de la justice transitionnelle en Tunisie : d'un mouvement civil à un texte législatif", *La Constitution de la Tunisie*, PNUD, 2016, pp. 378 - 379.

<sup>282</sup> B. DELMAS, "Le développement a besoin de la justice transitionnelle", «<http://www.ivd.tn/fr/?p=879>», ultimo accesso novembre 2016.



Il fatto che non sia stata riconosciuta la sharia come fonte del diritto è un buon risultato ma ciò non deve convincere i più ottimisti che la battaglia per la libertà di coscienza sia stata vinta poiché, al di là del fatto che lo stesso spirito costituzionale sembra mutabile in relazione all'interpretazione che se ne voglia dare, tutta questa rinnovata libertà ha portato paradossalmente ad un rafforzamento degli islamisti e ad una maggiore carica virulenta della loro propaganda fondamentalista, seminando ampi consensi tra le classi più influenzabili della società tunisina, ancora convinte di una specificità culturale che fa fatica a riconoscere il fondamentale diritto del rispetto della persona umana.

Occorrerà, come abbiamo già avuto modo di vedere, lavorare sull'equilibrio tra i due volti dell'esecutivo laddove la stessa Costituzione ha finito per creare un vero e proprio conflitto di competenze tra i due poteri, Presidente della Repubblica, da una parte e Capo del governo, dall'altra, risultando il Parlamento ancora un potere troppo debole. Anche la giustizia di transizione dovrà, o avrebbe dovuto, permettere la rottura col passato al fine di avviare la nuova fase democratica garantendo giustizia alle vittime dei precedenti regimi autoritari. Infatti, da un intento iniziale di fare luce sul passato, attraverso la creazione dell'Istanza di dignità e verità, si è passati ad una quasi totale assenza di volontà politica di sostenere l'intero percorso della giustizia di transizione. Inoltre, anche in merito alla questione del finanziamento dei fondi per il risarcimento delle vittime, le istituzioni sembrano, almeno per il momento, aver abbandonato tale progetto.

Il Parlamento ha, infatti, rifiutato di accordare qualsiasi proroga alla IVD esprimendo così la chiara volontà di voler risolvere, almeno apparentemente, il problema attraverso il metodo ormai classico del "compromesso" tra le diverse forze politiche.

## **CAPITOLO IV**

**LA COSTITUZIONALIZZAZIONE DEL “POTERE LOCALE”:  
AUSPICIO PER UNA “SOCIETÀ CIVILE LOCALE”**



## SEZIONE I



**Sommario:** SEZIONE I. - IV.I.1. L'Amministrazione decentrata nelle ultime due Costituzioni. - IV.I.1.1. La libera amministrazione e il decentramento. - IV.I.2. La cooperazione decentralizzata per una capillare tutela dei diritti umani e dei vulnerabili. - IV.I.2.1. La cooperazione decentralizzata per uno sviluppo crescente e duraturo anche a livello locale. - IV.I.3. Sulla questione dell'acqua, quale bene primario e fattore di sviluppo della persona umana nelle diverse realtà territoriali del Paese.

SEZIONE II. - IV.II.1. La società civile mobilitata a vincere la sfida per il decentramento amministrativo del Paese: la società civile locale come avamposto della difesa dei diritti dei gruppi vulnerabili. - IV.II.2. L'influenza "indiretta" del processo di Barcellona sulle successive vicende tunisine: tra necessità di aderirvi per scopi economici e condivisione dei principi universali, nonostante le forti contrapposizioni. - IV.II.3. I principi democratici seminati dal Processo di Barcellona: possibile attecchimento in Tunisia?. - IV.II.4. Una condizione non "spalleggiata": lo sviluppo della società civile e delle politiche di sensibilizzazione verso i diritti delle minoranze. - IV.II.5. Le politiche economiche a sostegno della società civile e della democratizzazione: i regolamenti Meda e la promozione dei diritti umani e dei gruppi vulnerabili. - IV.II.6. La clausola democratica nell'accordo d'associazione UE-Tunisia: quale condizionalità per i vulnerabili?.

SEZIONE III. - IV.III.1. Gli "interessi" americani nello sviluppo democratico dei Paesi arabi: uno tra i possibili ostacoli alla riuscita della politica del partenariato?. - IV.III.2. Considerazioni conclusive. La società civile tunisina saprà vincere le sfide future per l'affermazione di reali forme di democrazia partecipativa (art. 139 Cost.)?.

#### **IV.I.1. L'Amministrazione decentrata nelle ultime due Costituzioni**

Il diritto amministrativo costituisce quella branca del diritto che regola giuridicamente la Pubblica amministrazione, la sua organizzazione, i rapporti nonché le attività intercorrenti tra la Pubblica amministrazione ed i privati. Invero, non esiste un concetto univoco del diritto amministrativo poiché esso assume sfaccettature e fisionomie diverse anche e soprattutto in relazione alle singole realtà nazionali. Esso nasce e si sviluppa in Francia dopo la rivoluzione francese e, nel caso specifico, contribuisce ad influenzare in maniera determinante il diritto amministrativo tunisino, principalmente perché è sotto il protettorato che esso si sviluppa.

La Costituzione del 2014 segna, invece, senza dubbio, una decadenza di questo modello finora imitato. Infatti, il diritto tunisino si evolve guardando alla sua specificità senza mancare di prendere spunto da altre realtà internazionali diverse da quella francese. Diverso appare, invece, il diritto tunisino privato ed in generale il diritto positivo (basti prendere ad esempio alla disciplina contenuta nello Statuto Personale), poiché hanno da sempre conservato la propria specificità. Del resto, costituisce pur sempre un dato

di fatto che, anche successivamente all'indipendenza, i funzionari ed i dirigenti della Pubblica Amministrazione tunisina abbiano continuato a perfezionare la loro formazione presso scuole francesi mentre il legislatore e i giudici abbiano continuato ad ispirarsi al diritto transalpino. Nondimeno, a seguito della “mondializzazione”, ma, invero, anche dopo l’“arabizzazione” dell’insegnamento e l’affermazione di esperti di diritto tunisini il diritto amministrativo tunisino ha acquisito maggiore specificità. La peculiarità del diritto amministrativo tunisino va, infatti, comunque, ricercata nella sua origine, in ogni caso differente da quello francese. Esso, infatti, principalmente ha origine legislativa e regolamentare diversamente dal secondo che nasce, invece, come diritto giurisprudenziale.

La Tunisia ha ereditato, altresì, la tradizione centralista francese anche se le riforme sul decentramento amministrativo attuate in Francia nel 1982, riguardanti la collaborazione tra potere centrale e periferie, hanno influenzato quelle tunisine attuate nel 1989. La differenza, tuttavia, è che in Francia questa cooperazione e collaborazione multilivello ha ottenuto buoni risultati mentre in Tunisia<sup>283</sup> siffatto processo non si è verificato.

In generale, nei Paesi a Sud del Mediterraneo, l’autonomia dei governi locali è rimasta limitata ai rapporti con lo Stato centrale<sup>284</sup> senza intuire che uno dei più importanti scopi della decentralizzazione risulta essere costituito proprio dalla capacità di fornire una risposta efficace ai bisogni della popolazione a livello locale.<sup>285</sup>

Ad ogni buon conto, va comunque rilevato che il diritto amministrativo tunisino, come anche quello costituzionale, si ispira molto ai modelli

---

<sup>283</sup> J. L. THIÉBAULT, *Decentralisation et démocratie en Tunisie*, L’Harmattan, Paris, 1999, pp. 54 -55.

<sup>284</sup> Diputació Barcelona et Cités et gouvernements locaux unis (CGLU). Rapport GOLD: *Décentralisation et démocratie locale en Méditerranée*, Barcelona: non daté, pp. 6 – 7.

Cfr. «[www.cities-localgovernments.org/committees/DAL/Upload/news/rapport\\_gold\\_med.pdf](http://www.cities-localgovernments.org/committees/DAL/Upload/news/rapport_gold_med.pdf)» (ult. accesso febbraio 2017).

<sup>285</sup> G. MARCOU, *La décentralisation et la démocratie locale dans le monde, Premier Rapport mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis*, L’Harmattan, Barcelona, 2008, p. 35.

europei. Già il Generale Khéredine<sup>286</sup> aveva manifestato di apprezzare la cultura costituzionale europea ritendendola autrice dello sviluppo sociale ed economico dei relativi Paesi. Egli, influenzato anche dal pensiero del sociologo tunisino Ibn Khaldun, sosteneva che nella società musulmana i cittadini hanno l'obbligo, secondo quella che è la legge dell'Islam, di svolgere la stessa funzione delle Camere dei rappresentanti o della stampa in Europa mentre i sovrani musulmani sono responsabili nei loro confronti. Secondo Khéredine l'amministrazione pubblica può essere efficiente se i magistrati ed i funzionari pubblici restano integri. I sovrani musulmani, invece, hanno il dovere di lavorare in comune accordo per creare istituzioni basate sul controllo e la giustizia. Il Generale riconosceva, inoltre, un ruolo importante ai governi europei nel contribuire alla liberazione di quei popoli musulmani sudditi di governanti dispotici che non perseguivano l'aspirazione al bene sociale quale principio innato nell'Islam. Sempre secondo il pensiero di questo importante uomo militare e politico tunisino, lo Stato ha il compito principale di favorire una buona organizzazione della società ed in questa ottica il cittadino deve vedersi garantita la libertà civile e politica. Il principio dell'ordine costituzionale, poi, ingloba anche il potere assoluto del sovrano. L'evoluzione verso la modernità deve altresì avvenire senza che si attenti all'identità delle zone coinvolte.

Tutt'oggi la Tunisia è divisa in tre macro zone, in relazione a problemi legati allo sviluppo, anche delle infrastrutture. Le regioni costiere sono quelle più ricche e sviluppate, dove si concentrano le maggiori industrie del Paese e dove la rete autostradale è migliore. Le regioni più a sud, invece, sono parzialmente sviluppate e il sostentamento delle famiglie è legato al piccolo commercio e all'agricoltura. Infine le regioni più a centro, quelle da

---

<sup>286</sup> Général KHÉREDINE, *Réformes Nécessaires aux États Musulmans*, Imprimerie Administrative de Paul Dupont, Paris, 1968, pp. 18-66-70-71-73.



cui sono sorti i moti che hanno portato alla rivoluzione del 2011, rimangono le zone più povere e marginalizzate della Tunisia.

Lo studio delle realtà regionali e/o locali ha una fondamentale importanza in questa parte della ricerca perché ci aiuta a comprendere contesti differenti nonché svariati modi di sviluppo del Paese, partendo anche dal presupposto che la base di una vera democrazia non può che essere quella presente già a livello locale<sup>287</sup>. Non a caso la rivoluzione tunisina è partita dalle zone interne, dai centri urbani meno sviluppati dove esistono non poche difficoltà legate all'informazione, al rapporto con il governo centrale e a quello con la pubblica amministrazione, con le infrastrutture e l'economia. Queste disparità tra le zone sviluppate della costa e quelle più arretrate dell'interno si è andata sempre più acuendo nel corso del tempo. Una delle rivendicazioni più importanti della rivoluzione è stata quella che i cittadini hanno chiesto lo sviluppo delle zone più povere e preteso il principio di equità entro le regioni. Questo ha fatto sì che nella nuova Costituzione siano previsti i principi in base ai quali creare i mezzi per lo sviluppo economico e sociale di dette realtà.

Nella vecchia Costituzione (1959) esistevano solo due livelli di enti locali, vale a dire i consigli comunali ed i consigli regionali. Il testo prevedeva un solo articolo dedicato al decentramento amministrativo. L'art. 71<sup>288</sup> della vecchia Costituzione, compreso nel capitolo VIII, relativo alle collettività locali, attribuiva le questioni di carattere locale, secondo le condizioni stabilite dalla legge, alla gestione dei consigli comunali, dei consigli regionali e delle strutture alle quali la legge conferiva lo stato di enti locali.

---

<sup>287</sup> «C'est comme ça que ça passe dans toutes les démocraties dans le monde. La base de toute démocratie est locale» così R. SIDAUI, *Du printemps arabe à daech*, Apollonia éditions, Tunis, 2017, p. 64.

<sup>288</sup> Art. 71 Cost. 1959 (modificato dalla legge costituzionale n. 2002-51): «Les conseils municipaux, les conseils régionaux et les structures auxquelles la loi confère la qualité de collectivité locale gèrent les affaires locales dans les conditions prévues par la loi».

Significativo è il fatto che durante i lavori della Costituente fu creata una commissione *ad hoc* con lo scopo di elaborare una nuova visione del decentramento che però fosse rispettosa del principio dell'unità nazionale. Nella nuova Costituzione, pertanto, al Capitolo VII, intitolato "Il potere locale", le autorità locali vengono definite quale potere locale ed ad esse vengono dedicati ben dodici articoli.

Sta di fatto che la continua disparità tra le zone ricche e sviluppate e quelle più povere del Paese ha contribuito a minare sempre di più la fiducia del popolo verso le istituzioni. In ragione di questo, tutt'oggi si assiste ad un forte esodo di cittadini dalle zone più povere verso i centri più ricchi del Paese.

Il lavoro iniziato con la nuova Costituzione ha avuto, quindi, lo scopo di ridurre siffatte disparità territoriali. Ovviamente bisognerà creare un potere locale più forte, in grado di provocare lo sviluppo economico e sociale delle singole regioni. La Costituzione va in questo senso poiché trasferisce parte del potere statale alle regioni, almeno dal punto di vista economico ed amministrativo.

I principi espressi dalla nuova Carta in merito al decentramento sono senza dubbio positivi poiché esaltano l'importanza della solidarietà interregionale, di una *governance* più aperta, la possibilità di attingere alle risorse territoriali. Le collettività locali, dotate di personalità morale, possono quindi amministrare liberamente gli affari locali attraverso l'autonomia amministrativa e finanziaria.

Il decentramento è un processo complesso che esula dal mero trasferimento di poteri dal centro alla periferia, per assumere tutta una serie di connotazioni positive legate al più generale concetto di sviluppo umano.

Sia il decentramento che la *governance* democratica sono stati oggetto, negli ultimi anni, di numerosi tentativi di riforma e questo in

considerazione del rilevante contributo che da essi deriva in termini di promozione dello sviluppo umano, delle libertà e dei diritti fondamentali dell'uomo. In particolare la *governance* democratica permette di raggiungere la stabilità politica attraverso meccanismi di controllo e bilanciamento reciproco; garantisce lo stato di diritto riconoscendo il godimento delle libertà politiche e la partecipazione dei cittadini alla gestione della *res publica* e, quindi, un migliore soddisfacimento dei bisogni di base sociali ed economici.

Anche in termini di decentramento la Tunisia sembra andare al passo con i tempi accettando la sfida per lo sviluppo territoriale e mutuando le esperienze straniere in materia.

Non è un caso, infatti, che anche nella Costituzione tunisina, all'art. 137, si attribuisce grande importanza alla buona *governance* come principio ispiratore delle autorità locali nell'amministrare le risorse finanziarie così come all'art. 139 si evoca la *gouvernance ouverte* per favorire lo sviluppo della democrazia. Nel documento, redatto dalla Commissione europea nel 2008 (Le Autorità locali: attori di sviluppo) dedicato squisitamente al riconoscimento del ruolo delle comunità locali nella politica di sviluppo, viene ribadito, altresì, il ruolo importante svolto dalle autorità locali nella *governance* dei diritti umani e nella prevenzione dei conflitti.

La Tunisia ha partecipato e partecipa attivamente a programmi di partenariato con l'UE. In effetti, uno degli ultimi comunicati diffusi dall'Unione Europea è proprio dedicato al sostegno dell'ancora fragile processo di democratizzazione in atto in Tunisia, giudicato necessario al fine di rafforzare le politiche sociali e dare una stabilità al Paese.

Col documento dell'UE del 29.09.2016<sup>289</sup> si è, quindi, provveduto a rinnovare l'impegno dell'Europa di sostenere la Tunisia attraverso cospicui stanziamenti economici con lo scopo di: “affrontare congiuntamente l'elevata disoccupazione giovanile, ridurre le disparità sociali, sostenere la riforma della società civile e della pubblica amministrazione, gestire meglio la migrazione e la mobilità, combattere la corruzione e affrontare i problemi di sicurezza”.

La Costituzione del 1861, nonostante il comune di Tunisi fosse nato già prima di un decennio dalla sua promulgazione, non aveva dedicato nessun articolo alle collettività locali. Con la Costituzione del 1959 si è invece voluto dar risalto alla centralità dello Stato per impedire qualsivolgia rivendicazione da parte delle realtà tribali allora più marcate e permettere allo stesso tempo allo Stato di sviluppare politiche economiche centralizzate. Infatti, la Costituzione del '59, come già precisato, prevedeva un solo articolo che distingueva le collettività in locali e regionali. Non era riconosciuto il principio dell'autonomia delle collettività locali né il principio di eleggere i membri delle strutture centralizzate. Ciò ha permesso al potere centrale di assoggettare o far dipendere queste strutture al livello regionale ove i governatori avevano grosse attribuzioni essendo rappresentanti del potere centrale nonché rappresentanti del consiglio regionale. Diverso è il caso della nuova Costituzione dove sono stati previsti tre livelli di governo locale: le municipalità, le regioni ed i distretti. In questo, caso il Costituente ha voluto rompere con la vecchia pratica che dava all'esecutivo il compito/potere di creare e/o sopprimere dette realtà territoriali. Il più grande apporto della nuova Costituzione alla formazione e

---

<sup>289</sup> Joint Communication to the European Parliament and the Council, Strengthening EU support for Tunisia, Bruxelles, 29.9.2016.

Cfr. <[https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/communication\\_from\\_commission\\_to\\_inst\\_en\\_v6\\_p1\\_859678-2.pdf](https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/communication_from_commission_to_inst_en_v6_p1_859678-2.pdf)> (ult. accesso febbraio 2017).

strutturazione di questo nuovo potere è senz'altro quello rappresentato dalla consacrazione del principio delle elezioni.

Nella Costituzione del '59 erano previsti solo i consigli comunali ed i consigli regionali, con la nuova, invece, si prevede anche un terzo livello rappresentato dai distretti ed inoltre è stato creato, come già detto, il Consiglio superiore degli enti locali.

La nuova Costituzione esalta il decentramento e lo testimoniano appunto i numerosi articoli relativi al potere locale, presenti nel testo costituzionale.

L'art. 131 Cost.<sup>290</sup>, in particolare, sancisce che il potere locale si basa sul decentramento amministrativo. Le regioni, secondo l'assetto costituzionale, dovrebbero corrispondere agli attuali governatorati unitamente ai distretti, previsti già prima della riforma solo in relazione alla città di Tunisi.

Con riferimento alla *governance* locale, l'art. 133<sup>291</sup> stabilisce che tutte le comunità locali sono dirette da consigli eletti. I consigli municipali e quelli regionali sono, pertanto, eletti a suffragio universale diretto, mentre per i distretti la Costituzione si è solo limitata ad affermare che i membri vengono eletti dai consigli municipali e da quelli regionali senza aggiungere null'altro in ordine alle modalità da adottare per gli scrutini e sui meccanismi di garanzia della rappresentatività dei giovani.

La *ratio* delle predette norme, con le quali si è provveduto a costituzionalizzare il principio delle elezioni, è stata proprio quella di impedire al legislatore di attribuire all'Esecutivo il potere di sciogliere le

---

<sup>290</sup> Art. 131 Cost. «Le pouvoir local est fondé sur la décentralisation. La décentralisation est concrétisée par des collectivités locales comprenant des communes, des régions et des districts. Chacune de ces catégories couvre l'ensemble du territoire de la République conformément à un découpage déterminée par la loi. Des catégories particulières de collectivités locales peuvent être créées par loi».

<sup>291</sup> Art.133 Cost. «Les collectivités locales sont dirigées par des conseils élus. Les conseils municipaux et régionaux sont élus au suffrage universel, libre, direct, secret, honnête et transparent. Les conseils de district sont élus par les membres des conseils municipaux et régionaux. La loi électorale garantit la représentation des jeunes au sein des conseil des collectivités locales».

assemblee elette in quanto le elezioni devono costituire anche una garanzia effettiva per le autonomie locali.

Queste ultime costituiscono, senza dubbio, un banco di prova per l'esercizio della democrazia rappresentativa in grado di porre in essere uno Stato repubblicano democratico partecipativo così come evocato dallo stesso preambolo della nuova carta costituzionale.

Le comunità locali, debbono, infatti, ex art. 139<sup>292</sup>, adottare il meccanismo della democrazia partecipativa<sup>293</sup> ed i principi della *gouvernance ouverte* per fare in modo che si abbia la più ampia partecipazione dei cittadini e della società civile alla preparazione di progetti di sviluppo del territorio. Ma d'altra parte l'Assemblea costituente non ha riconosciuto ai cittadini la possibilità di proporre iniziative legislative attraverso, appunto, il mezzo delle petizioni popolari, delle consultazioni o di meccanismi di democrazia diretta, quale il referendum locale.

Non va tralasciato di considerare, inoltre, come il Costituente abbia, all'art. 132<sup>294</sup>, consacrato il principio dell'amministrazione libera<sup>295</sup> riconoscendo, pertanto, alle collettività locali la capacità di essere autonome amministrativamente dallo Stato centrale. In effetti, anche se il principio dell'autonomia locale non risulta essere stato chiaramente definito, pur tuttavia è possibile desumerlo dal disposto del summenzionato articolo.

A vigilare sulla libera amministrazione delle comunità locali, oltre alla giustizia amministrativa, ci sarà anche la Corte Costituzionale che

---

<sup>292</sup> Art. 139 Cost. «Les collectivités locales adoptent les mécanismes de la démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte, afin de garantir une plus large participation des citoyens et de la société civile à l'élaboration des projets de développement et d'aménagement du territoire et le suivi de leur exécution, conformément à la loi».

<sup>293</sup> G. D'AURIA, "Democrazia di Prossimità e Libera Amministrazione: la Tunisia resta in attesa del codice delle collettività locali e dell'orientamento della futura Corte costituzionale sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni", in *Il Corriere di Tunisi – Corriere Euromediterraneo*, n. 161, Marzo 2017, pp. 15-16.

<sup>294</sup> Art. 132 Cost. «Les collectivités locales sont dotées de la personnalité juridique, de l'autonomie administrative et financière. Elles gèrent les intérêts locaux conformément au principe de libre administration».

<sup>295</sup> G. D'AURIA, "Democrazia Partecipativa, il Principio dell'amministrazione libera con il progetto del nuovo codice degli enti locali", in *Il Corriere di Tunisi – Corriere Euromediterraneo*, n. 151, Maggio 2016, pp. 19-20.

effettuerà, appunto, il controllo di costituzionalità delle leggi nonché il controllo sulla libertà dei giudici amministrativi. Il principio dell'amministrazione libera in ogni caso trova il suo limite nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione. In tal modo si è inteso garantire la libertà di azione dei rappresentanti locali ed esprimere, al contempo, la necessità di sviluppare una cittadinanza locale. Ciò anticipa un nuovo modo di governare che si basa sull'uguaglianza politica dei territori. Occorre, in ogni caso, che la legge elettorale preveda le garanzie per delle elezioni municipali trasparenti che dovranno garantire agli elettori di esprimere la propria volontà politica. Gli eletti dovranno mettere in pratica la volontà dei costituenti cioè di rispondere ai bisogni dei cittadini ponendo in essere un vero decentramento.<sup>296</sup>

Per quanto riguarda la parte relativa alle competenze, il Costituente vi ha dedicato gli artt. 134, 135 e 136. Le collettività locali hanno, pertanto, delle proprie competenze che esercitano congiuntamente con l'autorità centrale ed altre trasferite direttamente a sé stesse. Entrambe le competenze sono, pertanto, ripartite secondo il principio di sussidiarietà. All'uopo, il potere regolamentare risulta chiaramente attribuito alle collettività locali. Una volta creata la normativa essa è resa accessibile a tutti attraverso la pubblicazione sul giornale ufficiale delle collettività locali. Gli eventuali conflitti di competenza tra collettività o tra collettività e potere centrale sono risolti per mezzo del ricorso alla giustizia amministrativa secondo quanto previsto dall'art. 142<sup>297</sup> Cost.

Per quanto riguarda i modi per attuare questo decentramento e perché lo stesso funzioni sono previste delle risorse provenienti, in primo luogo, dalla

---

<sup>296</sup> H. BEN HAJ SLIMAN, "Une nouvelle approche de la décentralisation: le pouvoir local", *Infos Juridiques la revue du droit*, n. 200/201, Tunis, mai 2015, pp.6 -7.

<sup>297</sup> Art. 142 Cost. «La juridiction administrative statue sur tous les litiges en matière de conflits de compétence qui surgissent entre les collectivités locales elles mêmes, et entre l'Autorité centrale et les collectivités locales».

fiscalità locale cui si aggiungono quelle trasferite dall'autorità centrale ex art.135<sup>298</sup> Cost. e quelle complementari che riguardano il quadro della solidarietà nazionale ex art. 136 Cost.. Il regime finanziario delle collettività locali è fissato per legge (art.135 Cost.) e questo fa sì che, in un certo qual modo, resti in mano all'autorità centrale il potere di influenzare i bilanci e le relative scelte. Le risorse complementari sono fornite per mezzo dell'autorità centrale attraverso il principio di solidarietà ed equità mediante i quali è possibile realizzare la giustizia e l'equilibrio tra le regioni alla luce degli indicatori di sviluppo e dell'ulteriore principio della discriminazione positiva. Tutto ciò trova riscontro nell'art. 12 della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato, proprio per assicurare la giustizia sociale, lo sviluppo durabile e l'equilibrio tra le regioni, tiene conto degli indicatori di sviluppo e del principio di compensazione delle diseguaglianze. Anche nel preambolo la Carta costituzionale non manca di riferire che tale regime repubblicano democratico e partecipativo deve, tra le altre cose, garantire l'equità tra le regioni. Come abbiamo già detto, ciò deve attuarsi nel quadro del rispetto della unità nazionale. All'uopo, lo stesso Costituente ha previsto che, ex art. 136<sup>299</sup> Cost., parte dei proventi delle risorse naturali dovrà essere utilizzato al fine di migliorare lo sviluppo di quelle realtà territoriali più svantaggiate.

---

<sup>298</sup> Art. 135 Cost. «Les collectivités locales disposent de ressources propres et de ressources déléguées par l'autorité centrale. Ces ressources doivent correspondre aux attributions qui leur sont dévolues par la loi. Toute création ou délégation de compétences de l'autorité centrale au profit des collectivités locales est accompagnée de l'attribution de ressources locales est fixé par loi».

<sup>299</sup> Art.136 Cost. «L'Autorité centrale se charge de mettre des ressources supplémentaires à la disposition des collectivités locales, en application du principe de solidarité et suivant le mécanisme de l'égalisation et de la péréquation.

L'Autorité centrale oeuvre en vue d'atteindre l'équilibre entre les revenus et les charges locales.

Une part des revenus provenant de l'exploitation des ressources naturelles peut être consacrée, a l'échelle nationale, en vue de la promotion du développement régional».



Appare chiaro, quindi, che la gestione libera, in autonomia, di queste risorse si dovrà attuare secondo le regole della *bonne gouvernance*<sup>300</sup> e sotto il controllo della giustizia finanziaria. Controllo, questo, che, pertanto, ex art. 138<sup>301</sup> Cost., dovrà essere effettuato *a posteriori* da parte della autorità centrale, proprio per garantire l'autonomia finanziaria ed il principio di libera amministrazione delle risorse delle collettività locali.

All'uopo, l'art. 141 Cost., proprio per coordinare le azioni delle differenti collettività locali, ha creato un Alto consiglio delle collettività locali (*Haut Conseil des Collectivités locales*)<sup>302</sup>, che rappresenta tutti i consigli delle collettività locali e si trova a Tunisi. Le sue attribuzioni sono di natura meramente consultiva in quanto esso è chiamato ad esaminare le questioni relative allo sviluppo e all'equilibrio tra le regioni e a fornire i suoi pareri sui progetti di legge riguardanti la pianificazione, il bilancio e la finanza locale. Non sono, tuttavia, ancora chiari i rapporti che questo Consiglio avrà con l'Assemblea dei rappresentanti del popolo, l'unica cosa fin d'ora prevista è che l'Assemblea può invitare il Presidente del Consiglio ad assistere alle sue deliberazioni.

Il carattere breve della Costituzione necessita di un intervento rapido del legislatore al fine di dare attuazione e garantire così i principi in essa enunciati. Doverosa, pertanto, sarà la promulgazione di un codice elettorale

---

<sup>300</sup> Sulla nozione di «bonne gouvernance» v. M. C. SMOUTS, D. BATTISTELLA e P. VENNESSON, *Dictionnaire des relations internationales: Approches concepts doctrines*, Paris, Dalloz, 2003, p. 553.

«Buona gouvernance significa che i cittadini sono considerati uguali senza alcuna discriminazione e che hanno uguali opportunità e possibilità di accedere ai servizi offerti dallo Stato. La buona gouvernance è anche la legislazione anti-discriminatoria». A. DAMAK, «Droits de l'homme et bonne gouvernance: le cas de la Tunisie», *Revue de la jurisprudence et de la législation*, n.9, novembre 2007, p.15.

<sup>301</sup> Art. 138 Cost. «Les collectivités locales sont soumises au contrôle *a posteriori*, en ce qui concerne la légalité de leurs actes».

<sup>302</sup> Le Haut Conseil des collectivités locales est un organisme représentatif des conseils des collectivités locales. Son siège se situe en dehors de la capitale. Le Haut Conseil des collectivités locales examine les questions relatives au développement et à l'équilibre entre les régions, et émet son avis sur les projets de loi relatifs à la planification, au budget et aux finances locales; son Président peut être invité à assister aux délibérations de l'Assemblée des représentants du peuple. La composition et les attributions du Haut Conseil des collectivités locales sont fixées par loi.

che fissi i modi di elezione dei rappresentanti locali al fine di garantire una certa stabilità democratica evitando la persistenza di delegazioni speciali e, quindi, di situazioni di illegittimità democratica.

La disciplina costituzionale tunisina sugli enti locali viene, dunque, a creare un nuovo equilibrio tra Stato ed enti locali anche se, indubbiamente, occorrerà che la macchina amministrativa si muova in tal senso e che il decentramento si concretizzi davvero nella vicinanza delle istituzioni ai bisogni della società civile poiché, a distanza di diversi anni, la gente è ritornata a protestare nelle piazze partendo proprio da quelle zone abbandonate del Paese fino a coinvolgere alcune delle periferie marginalizzate della capitale. Occorrono interventi politici, economici e sociali e sarebbe auspicabile che questi problemi venissero affrontati partendo dalle zone più povere del Paese come, appunto, Kasserine. L'attuale classe politica deve cercare di superare i vecchi schemi e rinnovarsi per il bene del Paese e per il suo intero sviluppo.<sup>303</sup>

Il modello di decentramento instaurato con la nuova Costituzione dimostra palesemente che il vecchio, quello centralizzato, non può più trovare spazio in Tunisia.

#### **IV.I.1.1. La libera amministrazione e il decentramento**

I principi del decentramento e della libera amministrazione, così come costituzionalizzati, garantiscono una certa libertà al potere locale di svilupparsi e di essere esercitato in maniera più autonoma rispetto al potere centrale che avrebbe invece un ruolo meno influente. La “libera amministrazione” non consiste tuttavia in una libera *gouvernance* in quanto le collettività locali restano sottoposte ad un controllo amministrativo e,

---

<sup>303</sup> Rif. S. M. TORELLI, “Tunisia: le rivolte di Kasserine e i vecchi spettri”, ISPI, 22 gennaio 2016, in «[www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/commentry\\_torelli\\_22.01.2016.pdf](http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/commentry_torelli_22.01.2016.pdf)», ult. cons. giugno 2017.

quindi, essa non va assimilata alla regolamentazione autonoma bensì a quella residuale.<sup>304</sup>

La libera amministrazione è, quindi, un elemento che concorre all'autonomia della collettività locali espressa in Costituzione e contribuisce a garantire inoltre il riconoscimento nonché la tutela delle libertà fondamentali sia a livello locale che nazionale. Essa costituisce, dunque, una garanzia che il Costituente ha inteso riconoscere al fine di permettere l'affermazione dei principi e delle libertà in tutti i luoghi del Paese.

Il principio della libera amministrazione delle collettività locali costituisce una libertà fondamentale per il futuro delle stesse, anche se risulta ancora lontana dall'essere assoluta ed occorrerà che la Corte costituzionale si pronunci per circostanziarla. Ancora una volta, infatti, sarà la Corte ad essere chiamata a pronunciarsi sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni e molto dipenderà dal suo orientamento.

Il decentramento è collegato in via diretta al concetto di *governance* che più volte viene espresso in Costituzione, in particolare agli articoli 137 e 139, relativamente al capitolo dedicato al potere locale. Esso dovrebbe favorire la partecipazione dei cittadini, non solo attraverso l'elezione dei propri rappresentanti ma anche garantendo loro il libero accesso alle informazioni relative alle attività di governo del territorio rendendo altresì chiare a tutti le azioni della politica decentrata. Quest'ultima, ove correttamente applicata, implicherebbe ulteriori vantaggi, quali la valorizzazione dei territori, delle minoranze religiose e/o culturali oltre ad una migliore gestione delle

---

<sup>304</sup> G. D'AURIA, "Democrazia di Prossimità e Libera Amministrazione: la Tunisia resta in attesa del codice delle collettività locali e dell'orientamento della futura Corte costituzionale sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni", *loc. cit. sub* 10.

diverse risorse presenti sul territorio e, forse, anche lo sviluppo di quella sensibilità volta a tutelare anche gli interessi dei vulnerabili.

Il decentramento, infatti, favorisce la coesione politica e sociale con la responsabilizzazione delle regioni e degli altri enti locali rispetto all'autorità statale ed alla cittadinanza.

Invero, in Tunisia il decentramento amministrativo non ha rappresentato una novità assoluta in quanto già il testo del decreto beylicale del 13 giugno del 1922 riconosceva la divisione del Paese in cinque grandi regioni economiche.<sup>305</sup>

Nella nuova Costituzione le regioni costituiscono enti decentralizzati, si identificano in una realtà territoriale e ognuna di esse è rappresentata da un consiglio regionale. Ad esse vengono assegnate diverse competenze, prime fra tutte quelle esclusive, anche concorrenti Stato/Regioni nonché quelle trasferite. Il modello regionale in sé è di difficile comparazione poiché, a fronte dei piccoli o grandi Stati, le realtà appaiono assai differenti riflettendosi in esso. Nel caso francese, ad esempio, lo Stato è più centralista ma ciononostante si è prestata molta attenzione in termini di pianificazione ed efficienza dei servizi pubblici; in Germania, invece, lo Stato è federale, i Länder hanno una grande autonomia, ma il governo centrale ha conservato un certo potere in materia di trasporti ed energia. Il denominatore comune ai Paesi che hanno previsto il decentramento, è quello di permettere una più larga partecipazione dei cittadini alle scelte pubbliche. Nel caso tunisino il decentramento ha anche come scopo l'affermazione del concetto di democrazia partecipativa. Lo Stato, infatti, in tema di competenze concorrenti, delega parte del suo potere alle autorità

---

<sup>305</sup> B. TÉKARI, "L'administration territoriale en Tunisie à l'épreuve de la régionalisation", in *Annuaire de l'Afrique du Nord 1983: États, territoires et terroirs au Maghreb*, Paris, Éditions du CNRS, 1985, p.175.

locali qualora ritenga che queste ultime possano meglio occuparsene in ragione della loro prossimità con i cittadini.

Nondimeno, per permettere la riuscita del decentramento e dello sviluppo dell'intera nazione occorre, tuttavia, una redistribuzione delle ricchezze secondo principi già espressi nel testo costituzionale come quello della sussidiarietà, delle risorse proprie o delegate e delle risorse supplementari. Occorrerà tuttavia fissare alcuni limiti al decentramento e all'autonomia finanziaria degli enti locali perché alcune esperienze comparate hanno evidenziato un fallimento di certe politiche.

La questione relativa al rafforzamento dei processi di decentramento e di *governance* democratica, ovvero l'applicazione dei principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, rappresenta, dunque, una questione cardine dei partenariati territoriali ai fini del processo di integrazione e stabilizzazione di uno spazio comune tra l'Unione Europea e i Paesi prossimi.

In Marocco la regionalizzazione è stata pubblicizzata ma poi non ha portato ai risultati sperati. Non diverso appare il caso italiano dove la decentralizzazione non ha permesso di migliorare i servizi né di avvicinare i cittadini all'amministrazione, piuttosto ha comportato ulteriori costi dovuti in gran parte alla cattiva gestione. Certo è che, dal punto di vista politico, anche in Tunisia la decentralizzazione non sarà facile da attuare a causa della lunga tradizione di alleanza tra il potere centrale e quello locale e della eredità negativa scaturita dalla cattiva gestione dei precedenti funzionari locali.

Ora la promozione della regionalizzazione ha il fine di sviluppare le realtà territoriali diminuendo l'intervento diretto dello Stato. Questa concezione neoliberale, che prevede uno Stato non interventista, determina l'entrata in scena degli operatori privati in grado di investire con i loro capitali. Per contro, i Paesi che hanno conosciuto la regionalizzazione ad uno stato

avanzato, hanno poi finito con il preferire l'equità e la solidarietà all'autonomia.<sup>306</sup>

Il principio dell'equità tra le regioni è espresso chiaramente nella Costituzione, in particolar modo nel preambolo. Il potere locale, invece, viene attualmente esercitato da alcune delegazioni speciali che sono state istituite nel 2011, successivamente alla dissoluzione dei consigli municipali eletti sotto l'anziano regime. Il quadro giuridico in vigore resta tutt'oggi rappresentato dalla legge organica n. 75-33 del 14 maggio 1975 (succ. modifiche)<sup>307</sup> ed in virtù dell'art. 148 delle disposizioni transitorie della Costituzione, le norme riguardanti il capitolo VII della Carta costituzionale assumono efficacia con l'entrata in vigore della legge organica di riferimento.<sup>308</sup>

A fronte di ciò, va, comunque ed in ogni caso, rilevato che sul piano storico e sociologico, il concetto di decentramento in Tunisia non scaturisce da un processo endogeno bensì costituisce un modello importato (poiché risulta fortemente legato al passato coloniale o comunque ai modelli dei Paesi europei) e poi adottato dalla struttura presidenzial-didattoriale del governo centrale per controllare in maniera più efficace il territorio.

Pertanto, questo modello, la cui istituzione è stata condotta in maniera più o meno autoritaria, non partecipativa e in assenza di pluralismo, ha incontrato numerose resistenze. Da questi fattori deriva la fragilità del modello amministrativo, soprattutto in termini di sviluppo di una cultura di

---

<sup>306</sup>Z. KOURDA, "Quelle autonomie financière pour les régions en Tunisie", in *Actualités Juridiques tunisiennes*, Faculté de droit et de sciences politiques de Tunis, n. 24, 2014, pp. 58-59.

<sup>307</sup> L'ultimo progetto di codice delle collettività locali risale al mese di novembre 2016. Le numerose versioni di progetto di codice fanno in ogni modo ben sperare che la classe politica si stia impegnando per giungere ad una versione definitiva che sia quella più corrispondente alle istanze democratiche del Paese e che quindi risponda, *in primis*, ai bisogni espressi dalla popolazione attraverso la rivoluzione.

<sup>308</sup> G. D'AURIA, "Gennaio di convegni all'Università: la nuova Costituzione tunisina raccontata dai giuristi tre anni dopo", in *Geopolitica, rivista di alti studi di geopolitica e di scienze ausiliarie*, 26 febbraio 2017, «[www.geopolitica-online.com/33686/gennaio-di-convegni-alluniversita-la-nuova-costituzione-tunisina-raccontata-dai-giuristi-tre-anni-dopo](http://www.geopolitica-online.com/33686/gennaio-di-convegni-alluniversita-la-nuova-costituzione-tunisina-raccontata-dai-giuristi-tre-anni-dopo)», ult. cons. aprile 2017 (non più disponibile).

*governance* e di potere locale. A tutto ciò, si aggiungono, inoltre, i problemi concernenti l'introduzione del processo elettorale come legittimo criterio di reclutamento e fonte di autorità per le strutture locali a livello giuridico.

Ne deriva che il tema del decentramento, accanto ai temi dell'efficienza tecnica e amministrativa, deve guadagnarsi un riconoscimento popolare, collegandosi direttamente ad una profonda e innovativa legge elettorale, attraverso la quale garantire una vera vicinanza degli eletti ai cittadini e al loro territorio, diventando dei veri "difensori" delle istanze locali nei riguardi del potere centrale.

La nuova Costituzione tende proprio a realizzare una struttura decentralizzata più forte e libera, capace di gestirsi autonomamente e di attrarre investimenti dai privati, ma soprattutto più prossima ai cittadini e al rispetto dei diritti umani.

Fatto sta che il legislatore sembra, comunque, intenzionato ad attuare le necessarie riforme costituzionali. All'uopo, il 31 gennaio 2017, l'Assemblea dei rappresentanti del popolo ha approvato una legge organica sulle elezioni e referendum. Ciò costituisce senz'altro la prova che il cammino verso le riforme costituzionali è in atto e che è viva l'intenzione da parte della politica di porre in essere le disposizioni contenute nella Costituzione, soprattutto in relazione al decentramento amministrativo che è *conditio sine qua non* per lo sviluppo del Paese. Questo favorirà il potenziamento del potere locale ma garantirà anche più trasparenza nella organizzazione politica comunale. Ed infatti, la creazione di un ministero *ad hoc*, il ministero responsabile delle autorità locali unitamente ad altre importanti riforme, costituisce di per sé un fattore tale da produrre un effettivo cambiamento bottom – up onde ridare alle comunità locali la rappresentatività ma anche riconoscere legittimità istituzionale.

Affinché si possa produrre siffatto cambiamento la comunità locale deve, dunque, interagire con quella centrale al fine di programmare ed individuare gli obiettivi comuni in termini anche di efficienza, economia, benessere dei cittadini. Il decentramento, pertanto, deve divenire una pratica sociale, tale da permettere lo sviluppo delle comunità locali integrato con quello dello stato unitario. Agli enti locali spetterà, quindi, promuovere lo sviluppo della persona umana e l'educazione alla cittadinanza fornendo il supporto necessario onde poter realizzare i piani di sviluppo ed i progetti dei cittadini. A tal fine occorrerà, al contempo, garantire che le istituzioni periferiche non si corrompino e che adottino, altresì, anche nuovi piani regolatori urbanistici capaci di razionalizzare le spese, indirizzare gli investimenti verso opere necessarie allo sviluppo territoriale del Paese. Naturalmente per realizzare quanto innanzi le comunità locali dovranno dotarsi di risorse umane ed economiche tali da creare sinergie tra mondo rurale ed urbano in modo da produrre sviluppo soprattutto in termini economici e di benessere sociale con creazione di posti di lavoro e di una coscienza civica più sviluppata ed orientata verso il rispetto del bene comune, dei diritti umani e della solidarietà. Solo quando si riuscirà a garantire siffatti diritti e creare un sistema giuridico e giudiziario solido e trasparente si potrà parlare di Stato di diritto e si incoraggeranno, altresì, gli investimenti privati nazionali e stranieri.<sup>309</sup>

#### **IV.I.2. La cooperazione decentralizzata per una capillare tutela dei diritti umani e dei vulnerabili**

Le società arabe vengono considerate come delle comunità fortemente impregnate della cultura religiosa, ove l'urbanizzazione ha subito la

---

<sup>309</sup> H. FEHRI, "Gouvernance politico-économique: le cas tunisien dans une prospective comparative", in *Revue tunisienne d'administration publique*, Centre d'expertise et de recherches administratives, Tunis, 1 Juin 2013, p. 11.



pressione esercitata dai flussi migratori, dovuti ad un costante esodo rurale, contribuendo così allo sviluppo di periferie urbane sempre più popolate da gente che sfuggendo alla miseria delle zone più povere del Paese, in questo ambiente - rappresentato da un'urbanizzazione spontanea ed anarchica, nonché dalla carenza di servizi pubblici - ha successivamente sviluppato un'economia sommersa unitamente a forme di protesta politica e sociale e di delinquenza. Tutto questo carico di frustrazioni, di ingiustizia sociale, ha trovato, e trova, conforto e riparo nella religione<sup>310</sup> e nelle sue istituzioni, considerate le paladine della giustizia sociale.<sup>311</sup>

Al fine di risolvere l'annoso problema della marginalizzazione delle zone periferiche del Paese, la nuova Costituzione tunisina ha rimarcato la necessità di coinvolgere le comunità locali in un dialogo cooperativo e produttivo. Infatti, la cooperazione decentralizzata permette oggi alle autorità locali tunisine di far conoscere le singole realtà che esse rappresentano ad un livello non più nazionale bensì globale. In ragione di ciò la Tunisia si è sforzata di armonizzare sempre più la sua legislazione alle nuove pratiche di decentramento territoriale. La nuova Costituzione sembra, infatti, aver gettato le basi per una rinnovata diplomazia che parte dalle città per poi influenzare la politica del Paese, anche a livello internazionale.

Ed in proposito, l'art. 140 della nuova Costituzione sancisce il principio secondo il quale le collettività locali possono creare tra di esse dei

---

<sup>310</sup> «L'Islam popolare, con il suo "welfare orizzontale", fatto di assistenza sanitaria, supporto economico alle famiglie in difficoltà e reti per l'assistenza reciproca tra giovani studenti, ha acquisito progressivamente consenso tra la popolazione già a partire dall'inizio della crisi dell'autoritarismo. Il partito di Ennahda, rappresentativo dell'Islam popolare, in qualità di custode della identità islamica del popolo tunisino, ha lavorato, in particolare, per l'affermazione di un ampio decentramento amministrativo che premia le forze politiche che godono di maggiore consenso a livello popolare, anche nelle aree non urbanizzate nonché per la valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, che premia le forze politiche che possono contare su forti collegamenti con il mondo del volontariato e dell'assistenza sociale [...] Ennahda ha voluto garantirsi le condizioni per la sua politica di islamizzazione dal basso». Così C. SBAILO', *Diritti di Dio, le cinque sfide dell'Islam all'Occidente*, Libreriauniversitaria.it, Padova, 2016, pp. 50-51.

<sup>311</sup> Cfr. Y. BEN ACHOUR, *Tunisie une révolution en pays d'Islam*, Cérès éditions, 2016, Tunis, pp.145,146.

partenariati per interessi comuni ed intrattenere relazioni di partenariato e cooperazione decentralizzata con altre realtà esterne.

La pregressa negazione di siffatti diritti e la marginalizzazione del ruolo delle collettività locali hanno contribuito all'avvio della rivoluzione del 14 gennaio 2011 e per queste ovvie ragioni il legislatore ha deciso di dedicare tutto un intero capitolo della Costituzione alle autorità locali consacrandone così anche il ruolo internazionale.<sup>312</sup>

Ovviamente resta ancora molto da fare in tale contesto per favorire sempre più l'internazionalizzazione delle collettività locali tunisine, soprattutto in termini di pubblicità dei propri prodotti e di attrazione degli investimenti stranieri. Questa idea di cooperazione, ben fornita dalla stessa Costituzione, dovrà sempre più coinvolgere il cittadino affinché egli stesso sia il fautore di questo sviluppo. Anche in termini di sicurezza il decentramento, là dove ben attuato, permette di ridurre le tensioni interne alla nazione e, nel caso tunisino, anche di meglio controllare i confini dello Stato attraverso pratiche di rapporto di buon vicinato intercorrenti tra le istituzioni delle collettività frontaliere.<sup>313</sup>

Quello che sta avvenendo in Tunisia ha sicuramente una portata eccezionale, soprattutto se si considera il capitolo VII della Costituzione col quale il Costituente ha contribuito a rendere il testo più avanguardista specie con riferimento alla tutela dei diritti umani. Il cittadino<sup>314</sup>, infatti, è chiamato a partecipare alle decisioni più importanti, sia riguardo agli affari

---

<sup>312</sup> M. CHERIF, "La coopération décentralisée et l'internationalisation du pouvoir local tunisien", in *Mélanges offert au Professeur Fradj Lokaier*, Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Sousse, Editions Latrach, Tunis, 2016, p. 194.

<sup>313</sup> *Ibidem*, p. 194.

<sup>314</sup> «Più di ogni altra cosa la risorsa umana è l'elemento necessario per attuare una giusta decentralizzazione poiché è a livello locale che si sviluppa e matura la democrazia e non a caso la maggioranza degli Stati hanno optato per una amministrazione decentralizzata. Lo stesso, infatti, ha deciso di fare la Tunisia con la nuova Costituzione. Per fare questo però è necessario che lo Stato faccia in modo che le collettività locali dispongano di propri mezzi, soprattutto umani, conservando un potere di tutela». Così S. HOUISSA-KCHOUK, "Les ressources humaines des collectivités publiques locales", in *Decentralisation et démocratie en Tunisie*, L'Harmattan, Paris, pp. 127-131.

locali che all'urbanistica. Le collettività locali appaiono così essere le reali protagoniste dello sviluppo democratico del Paese, essendo possibile, altresì, il loro intervento anche durante l'elaborazione dei piani di sviluppo del territorio. Attualmente, tutto ciò, anche se non ancora reso effettivo, perché sofferente di alcune lacune, risulta essere disciplinato dalla nuova Costituzione oltre che dal Codice della progettazione del territorio e dell'urbanismo (CATU – code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme) promulgato con legge n° 94 - 122 del 28 novembre 1994. Questo tipo di partecipazione dei cittadini, vale a dire quella dell'urbanismo partecipativo, resta, tuttavia, comunque espressa ancora in maniera insufficiente sia nel testo costituzionale che nel predetto codice. Infatti, la nuova Costituzione prevede all'art. 139 la democrazia partecipativa, unicamente in relazione allo sviluppo del territorio, evidenziando il necessario coinvolgimento dei cittadini, mentre non fa esplicito riferimento alla materia urbanistica che risulta, invece, meglio specificata nel CATU.

Ad ogni buon conto, l'inchiesta pubblica costituisce pur sempre un momento essenziale poiché, per mezzo della stessa, un progetto di decisione amministrativa viene sottoposto pur sempre all'esame della pubblica opinione. Questa circostanza appare quanto mai necessaria ove si consideri l'impatto della approvazione di piani di sviluppo urbano, capaci di limitare la proprietà privata, come è il caso delle espropriazioni per pubblica utilità. In questo caso, il cittadino dovrebbe avere garantita la possibilità di opporsi al progetto, prima che esso venga approvato in via definitiva, nella tutela del suo interesse. Ovviamente tutto ciò richiede che questi venga informato, mediante avviso pubblico, del progetto posto in essere dall'amministrazione. Sarebbe auspicabile, dunque, una maggiore trasparenza nelle procedure che riguardano gli interessi del cittadino al fine di garantire una reale partecipazione di tutte le parti interessate ai progetti

locali. Tutto questo occorrerebbe fosse fatto proprio in applicazione dell'art. 139 della nuova Costituzione che, come innanzi riferito, garantisce la partecipazione dei cittadini nella preparazione dei progetti di sviluppo del territorio.

Per migliorare lo *status quo* è necessario che i cittadini siano più informati e sensibilizzati a farlo e, all'uopo, occorrerà educare anche gli stessi amministratori ed impiegati locali. Non a caso, successivamente ai moti rivoluzionari del 2011, è stato adottato il decreto legge n° 2011- 41 del 26 maggio 2011, relativo all'accesso ai documenti amministrativi degli organi pubblici modificato dal decreto legge n° 2011 dell'11 giugno 2011.

Molto possono, in tal senso, anche le associazioni. Sul punto, il decreto legge n° 2011- 88 del 24 settembre 2011, relativo alle associazioni, ha messo fine al regime delle autorizzazioni imposto con la legge n° 59-154 del 7 novembre 1959<sup>315</sup>. Ad ogni buon conto, resta comunque il fatto che, al fine di fornire una natura giuridica ed operativa alla partecipazione dei cittadini nella pianificazione urbana, i comuni<sup>316</sup> sono tenuti a guadagnare legittimità democratica sforzandosi di svolgere un ruolo maggiore nella suddetta pianificazione in previsione di un effettivo decentramento.

La chiave di volta risulta costituita dalla nuova Costituzione del 2014, nonché dalla revisione della Legge Organica dei Comuni e dello sviluppo partecipativo dei piani di investimento comunali e il libero accesso alle informazioni.

Ed in proposito, proprio su quest'ultimo tema, l'amministrazione elettronica sembra aver fatto notevoli passi in avanti in Tunisia mentre

---

<sup>315</sup> R. ABBES, "L'urbanisme participatif", in *Mélanges offert au Professeur Fradj Loksailer*, Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Sousse, Editions Latrach, Tunis, 2016, pp. 239 -261.

<sup>316</sup> «Il comune è dopo la famiglia il quadro di vita dell'uomo moderno, il primo se si considera l'aspetto naturale del quadro familiare. Ed è in questo quadro che l'individuo incomincia ad apprezzare le sue prime libertà. In comune è quindi definito come la cellula base della democrazia» Vedi Y. LUCHAIRE, *Decentralisation et démocratie en Tunisie*, L'Harmattan, Paris, 1999, pp. 54-55.

contemporaneamente gli investimenti sono aumentati in materia di tecnologie di informazione e comunicazione. Lo sviluppo delle nuove tecnologie appare quanto mai necessario per la modernizzazione dei servizi pubblici e per l'avanzamento dell'economia e ciò garantirebbe, senza dubbio, una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Occorre semplificare, nondimeno, le procedure amministrative, garantire la qualità dei servizi resi dall'amministrazione per raggiungere sempre più considerevoli livelli di sviluppo umano,<sup>317</sup> fino ad accettare come pratica comunemente condivisa la tutela dei soggetti vulnerabili. Proprio al fine di garantire la partecipazione del cittadino alla vita locale e quindi favorire la democratizzazione a livello decentrato, sono stati creati diversi mezzi, quali la consultazione, il referendum locale e la petizione.<sup>318</sup>

Per combattere la corruzione, favorire, per contro, la trasparenza, l'equità, l'integrità, è stata creata, con decreto legge n° 120 del novembre 2011, l'Istanza Indipendente di Lotta Contro la Corruzione. Nove cittadini tunisini su dieci ritengono, infatti, che la corruzione costituisca un fenomeno socio-economico grave, mentre solo una parte minoritaria di essi ritiene di potervi convivere. Per operare un'inversione di tendenza occorre, quindi, necessariamente, tra i diversi obiettivi, rinforzare il ruolo della società civile, istituire un polo giudiziario e finanziario specializzato nella lotta ai crimini economici, confiscare i beni acquisiti attraverso l'attività di

---

<sup>317</sup> Questo sviluppo è cominciato dall'adesione del Paese all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e dopo la conclusione dell'accordo di partenariato con l'Unione Europea nel 1996. In particolare, gli investimenti in TIC tra il 2007 ed il 2010 sono passati dal 3,25% al 7% e, per quanto riguarda il settore della telefonia, la Tunisia dispone di più di 7000 km di fibre ottiche e di una tecnologia GSM anche nelle zone rurali. Sono stati creati più di 12000 centri pubblici di telecomunicazioni distribuiti su tutte le regioni del Paese. L'insegnamento dell'informatica e di internet è una realtà in tutte le scuole primarie. Inoltre, a tal proposito, sono state create delle agenzie specifiche come l'Agenzia Nazionale di Certificazione Elettronica (ANCE) e l'Agenzia Nazionale di Sicurezza Informatica (ANSI). Così G. KAMEL, "L'investissement dans l'E-administration: L'expérience tunisienne", in *Revue tunisienne d'administration publique*, Centre d'expertise et de recherches administratives, Tunis, 1 Juin 2013, pp. 163-184.

<sup>318</sup> A. SEDJARI, *Droit humains et développement des territoires. Vers un nouveau modèle de gouvernance*, L'Harmattan, Rabat, 2013, p. 359.

corruzione. È proprio promuovendo il ruolo della società civile che si può, infatti, contribuire a rendere i cittadini liberi di denunciare non solo i fenomeni di cattiva gestione o corruzione ma anche la violazione dei diritti fondamentali legati alla persona umana, senza alcuna differenza o pregiudizio. In Costituzione sono, infatti, affermati due dei principi che dovranno essere necessariamente sviluppati, principalmente a livello locale: la buona *governance* e la democrazia partecipativa.<sup>319</sup>

«L'avvenire della Tunisia (o il suo prossimo futuro) dipende in gran parte dalla capacità del Governo di transizione e di quella delle forze politiche sociali di affrontare le sfide della congiuntura socio - economica per un rilancio rapido delle attività al fine di fornire delle risposte al problema della disoccupazione dei giovani, soprattutto nelle regioni più sfavorite, riducendo il rischio di ritorno alle frustrazioni e alla collera della strada...»<sup>320</sup>, senza tralasciare di considerare affatto che: «la tutela delle minoranze (specie dei soggetti vulnerabili, n.d.r.) e la garanzia delle autonomie territoriali sono elementi fondanti di ogni società che intenda valorizzare la persona umana»<sup>321</sup>.

#### **IV.I.2.1. La cooperazione decentralizzata per uno sviluppo crescente e duraturo dell'area mediterranea anche a livello locale**

La dichiarazione di Barcellona ha reso chiaro il concetto secondo cui occorre necessariamente sviluppare la cooperazione decentralizzata per favorire gli scambi tra i diversi attori dello sviluppo, i quali sono i responsabili della società civile, del mondo culturale e religioso, delle

---

<sup>319</sup> T. BAHRI, "Gouvernance et lutte contre la corruption en Tunisie", in *Revue tunisienne d'administration publique*, Centre d'expertise et de recherches administratives, Tunis, 1° Juin 2013, pp. 205-210.

<sup>320</sup> M. CHÉRIF FERJANI, "Inspiration et perspectives de la révolution tunisienne", in *Confluences Méditerranée*, Paris, 2011, Numero 77, p. 27.

<sup>321</sup> G. MOR, "Tra pace e guerra. Intervento sostitutivo del governo nella redistribuzione delle funzioni tra Regioni ed Enti locali", in *Le Regioni*, 1999, 2, p.191.

università, della ricerca, dei media, delle associazioni, dei sindacati e delle imprese private e pubbliche.

Le organizzazioni sindacali delle due rive del Mediterraneo svolgono, peraltro, un ruolo importante al fine di migliorare il riconoscimento dei diritti sociali fondamentali e dei diritti sindacali. Per ottenere dei risultati tangibili, così come nell'ottica del partenariato euro-mediterraneo, occorre, nondimeno, investire nell'insegnamento del rispetto dei diritti umani e dei gruppi vulnerabili già nelle scuole primarie e secondarie e formare gli organi di polizia e gli operatori della giustizia (magistrati, avvocati) al fine di diffondere una reale cultura in *subiecta materia*.

In tal senso, sicuramente i media potrebbero svolgere un ruolo importante nella divulgazione della cultura basata sul rispetto dei diritti fondamentali.

Anche per quanto riguarda il dialogo religioso, che, a causa della questione israelo-palestinese, ha subito un grave arresto, bisogna perseguire nello spirito degli accordi, al fine di far progredire lo spirito di tolleranza unitamente a quello di accettazione reciproca dell'altro.<sup>322</sup>

Certi autori sostengono che solo favorendo lo sviluppo di alcuni principi, legati ai diritti umani, si riuscirà a trovare la giusta convergenza tra il diritto europeo e la legislazione degli Stati a Sud del Mediterraneo. Ciononostante, questo sistema resta segnato da nette divergenze. Infatti, lo spazio euro-mediterraneo denota una forte eterogeneità legislativa. Siffatte diversità rendono tutt'oggi difficile l'armonizzazione del diritto tra i differenti Stati mediterranei anche se gli accordi conclusi nell'ambito del processo di Barcellona con Tunisia e Marocco risultano essere stati contraddistinti

---

<sup>322</sup>J. C. PASTY "Les relation entre l'Unione européenne et les Pays Tiers Méditerranéens: Bilan et perspectives du processus de Barcelone", Avis adopté par le Conseil économique et social au cours de sa séance du 25 octobre 2000, pp. 4 – 44.

dall'interesse dei predetti Paesi di riconciliarsi con la legislazione europea.<sup>323</sup>

Barcellona ha rappresentato, tra l'altro, l'unico forum dove Israele, Siria e Libano si sono incontrati a livello ministeriale.

Non a caso l'approccio decentralizzato delle politiche di partenariato è stato anche sottolineato in sede di Consiglio europeo a Canne, nel 1995, dove si è ribadito di voler definire nuove strategie di sviluppo del territorio appropriate ai bisogni dei vari Paesi facenti parte dello spazio euro-mediterraneo nonché favorire la cooperazione tra le collettività locali in merito ai problemi legati ai trasporti collettivi, ai servizi relativi all'acqua e all'igiene, al settore della sanità per uno sviluppo crescente e duraturo dei diritti sociali, anche a livello locale.

In quell'occasione emerse, infatti, che la democrazia decentralizzata avrebbe dovuto avere come protagonisti le società civili locali.<sup>324</sup>

Il processo di Barcellona ha avuto, comunque ed in ogni caso, il merito, di porre le basi del partenariato euro-mediterraneo anche se ancora oggi i suoi obiettivi, rappresentati dalla creazione di uno spazio di pace, sicurezza e prosperità, idonei allo sviluppo dei diritti umani e tutela dei più vulnerabili, appaiono ancora lontani dall'essere realizzati.

Ovviamente il processo di Barcellona, cui peraltro non può togliersi il merito di aver favorito il partenariato tra gli operatori economici, includeva obiettivi che non sono stati realizzati ma che non hanno scadenza poiché le stesse necessità manifestate in quella sede risultano, oggi, essere le

---

<sup>323</sup> E. CHARPY, "La délicate édification d'un droit social euro-méditerranéen", in *Vers une lex mercatoria mediterranea, Harmonisation, unification, codification du droit dans l'Union pour le méditerranée*, Bruylant, Bruxelles, 2012, pp. 323 – 331.

<sup>324</sup> Conseil Européen de Cannes, 26-27 juin 1995, Conférence euro-méditerranéenne de Barcelone, Position de l'Union européenne, "Un nouvel élan pour le processus de Barcelone", IVème Forum International de Réalités, La Méditerranée dans le monde, Partenariat Euro – Méditerranéen, Documents de référence 1995-2000, Tunis, les 26 et 27 avril 2000, p. 35.



medesime, forse anche più impellenti (tali cioè da rivestire più carattere d'urgenza ora rispetto ad allora), al cospetto di società più mature in entrambe le rive del Mediterraneo. Quello che occorre rivedere piuttosto è la visione, il metodo, gli strumenti atti a realizzare questi obiettivi molto ambiziosi. Vero è che da una parte, in Occidente, specie in concomitanza coi fenomeni dell'immigrazione e del terrorismo, l'Islam viene visto più come una minaccia mentre dall'altra riva del Mediterraneo, si assiste, al contempo, ad un processo inverso che vede una demonizzazione dell'Occidente, soprattutto relativamente alla ingerenza della politica americana e non solo.

I diritti umani e le libertà fondamentali costituiscono, come più volte ribadito, un aspetto quanto mai necessario nel quadro delle relazioni tra l'UE ed i partners mediterranei ben sottolineato durante i vari forum tenutisi sul partenariato euro-mediterraneo ma anche nei successivi accordi bilaterali di associazione. In particolare, seminari svoltisi successivamente ad Amman e a Casablanca hanno rimarcato, ancora una volta, l'importanza della società civile nell'evoluzione e diffusione delle politiche riguardanti i diritti umani.

Da una parte c'è una forte aspirazione alla democrazia nei Paesi arabi ma dall'altra questi ultimi sembrano anche molto meno favorevoli ad accettare tutto quello che è europeo, soprattutto il riconoscimento dei diritti dei gruppi vulnerabili. L'Europa dovrà, pertanto, cercare di stabilire relazioni tra gli Stati su di un piano paritario, proprio come era nello spirito degli accordi del partenariato euro-mediterraneo, stringere delle buone relazioni con i nuovi leaders arabi attraverso una rinnovata agenda che dovrà basarsi soprattutto sui valori condivisi nonché dar vita ad importanti riflessioni sui diritti dei vulnerabili sempre troppo marginalizzati non solo nell'area arabo-musulmana ma anche in diversi Paesi del mondo. Parimenti, fermo

restando il fatto che l'Islam politico costituisce una realtà dei processi di transizione nei Paesi a Sud del Mediterraneo, la società civile europea dovrà, altresì, necessariamente sviluppare delle relazioni con tutte le organizzazioni delle locali società civili, comprese quelle di ispirazione religiosa.<sup>325</sup>

Il summit che si è tenuto nella città catalana nel 2005 ha ricordato, infatti, ancora una volta, ai partners del Sud che la dichiarazione di Barcellona 1995 (dove peraltro già i leaders arabi avevano accettato di promuovere la democrazia insieme con l'Europa), aveva definito l'obiettivo necessario della democrazia con il sostegno della società civile, soprattutto con riguardo a tutte le attività di difesa dei diritti umani anche se, fin dall'inizio, apparve chiaro che le questioni riguardanti la sicurezza e l'economia si erano imposte in maniera preponderante.

A parte l'incapacità dell'UE di giocare un ruolo fondamentale con riguardo alla questione israelo-palestinese, all'indomani della guerra di Gaza 2008, nello stesso anno, il lancio dell'Unione per il Mediterraneo (UpM) non ha comunque preso in considerazione i risultati democratici e la partecipazione della società civile. Pertanto, quello che era stato un approccio comunitario ambizioso è stato rimpiazzato con una politica intergovernatorale basata su meri progetti dimostrando in tal guisa una mancanza di coerenza democratica dell'Europa. Diversamente, tra il 2011 ed il 2012, i cittadini del mondo arabo hanno invece dimostrato una certa determinazione a fare trionfare i valori democratici, primi fra tutti la Tunisia con la sua rivoluzione pacifica.<sup>326</sup>

Parallelamente, rimanendo in tema di diritti umani, non va, comunque, tralasciato di considerare, a fronte del mancato consenso di taluni Paesi

---

<sup>325</sup> Á. DE VASCONCELOS, *La vague démocratique arabe, l'Europe et la question islamiste*. L'Harmattan, Paris, 2014, pp.15-16.

<sup>326</sup> *Ivi*, pp. 41- 42.

arabi su alcuni obiettivi e finalità specifiche, che la Commissione europea, contrariamente, su diversi fronti, sembra aver adottato molte iniziative a sostegno dello sviluppo democratico anche se la maggior parte dei Paesi della costa Sud del Mediterraneo ha poi totalmente disatteso questi impegni.

L'attività svolta dalle organizzazioni della società civile (EuroMeSCo, il Forum civile, la Piattaforma non governamentale Euromed, il Network euro – mediterraneo dei diritti umani, la fondazione Anna Lindh, tutti creati in risposta alla dichiarazione di Barcellona 1995) ha, in ogni caso, rappresentato uno degli aspetti sicuramente più significativi del Summit del 2005 nonché di tutto il Processo di Barcellona.

Dall'altra parte però alcuni Paesi arabi hanno scelto di controllare la partecipazione della società civile soprattutto in merito alla nomina di responsabili dei Network, applicando una legislazione restrittiva in tema di riconoscimento dello statuto giuridico di alcune di queste organizzazioni. Dunque, l'opposizione dei leaders arabi a condividere gli obiettivi democratici della dichiarazione di Barcellona, la guerra israelo – palestinese ed il fronte libano-siriano hanno finito per dividere l'Europa con la conseguenza che gli obiettivi da perseguire e, quindi, i progetti di sviluppo della democrazia sono stati sostituiti da programmi diversi come la cooperazione commerciale o lo sviluppo delle energie rinnovabili.<sup>327</sup>

Ad ogni buon conto, Paesi come il Marocco e la Tunisia, forse proprio perché più dipendenti dall'Europa per via delle loro esportazioni e politica di sostegno, sono stati i primi a ratificare i successivi accordi bilaterali

---

<sup>327</sup> *Ivi*, pp. 115 - 122.

impegnandosi soprattutto a rispettare i principi democratici e particolarmente i diritti umani.<sup>328</sup>

L'obiettivo di questo dialogo euromediterraneo, a cui la Tunisia ha preso parte appunto già nel 1995, è stato, e rimane, quello di contribuire alla sicurezza e alla stabilità regionale al fine di promuovere sempre più i diritti umani e garantire la stabilità, la libertà economica e la giustizia sociale.<sup>329</sup>

Come abbiamo detto i parametri fissati dagli accordi di Barcellona si sono rivelati degli ostacoli per i diversi Paesi arabi, specie in relazione all'applicazione dell'art. articolo 2 che prevede il rispetto e la promozione dei diritti umani come condizione per beneficiare della cooperazione economica e politica con l'UE.

La stessa dichiarazione essendo una dichiarazione di intenti politici e non anche una convenzione, quindi un documento non giuridicamente vincolante, ha comunque assunto successivamente carattere cogente per mezzo degli accordi di associazione stipulati con i singoli Stati aderenti. Con espresso riferimento al predetto articolo 2, l'Unione Europea, pur avendo stanziato fondi dedicati a questi scopi, non si è mai interessata compiutamente per una effettiva promozione dei diritti fondamentali dell'uomo.

I governi europei, infatti, hanno preferito cercare di rafforzare rapporti bilaterali al fine di promuovere una certa stabilità piuttosto che incoraggiare la politica dei diritti umani e della democrazia così come era nell'intento degli accordi di Barcellona.

Si sono, quindi, stretti rapporti bilaterali come quello con la Tunisia di Ben Ali o con l'Egitto di Hosni Mubarak per cercare di arginare il problema del

---

<sup>328</sup> J. TORRAS VIRGILI, "Los Acuerdos Euromediterráneos de Asociación con Marruecos y Túnez. Una cooperación adaptada a los nuevos tiempos", in *Cuadernos de treball*, Institut Universitari d'Estudis Europeus, Barcelona, 1997, Núm. 23 pp. 33 – 40.

<sup>329</sup> K. KADDOUR, *Tunisie 2050 Des futurs qui n'ont pas eu lieu aux futurs possibles. Analyse prospective d'un système en transition*. Centre de Publication Universitaire, Manouba, 2009, p. 232.

fondamentalismo islamico e della immigrazione clandestina. Nondimeno, i progressi riguardanti i diritti umani, specie quelli dei gruppi vulnerabili, in tutta l'area a Sud del Mediterraneo sono stati limitati a causa dei regimi autoritari che hanno praticato, si ripete, un forte controllo soprattutto in tema di informazione con conseguente limitazione delle libertà e della buona *governance*.<sup>330</sup>

Sul piano dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, l'UE ha inteso trasferire ai suoi partner valori e norme universali attraverso il pretesto degli accordi di associazione. Questo condizionamento "democratico" è stato spesso contestato dai regimi maghrebini sulla base del principio di non ingerenza e della sovranità nazionale. Inoltre, dall'altra parte del Mediterraneo, c'è chi ha interpretato siffatte politiche di partenariato, piuttosto che di vicinato, di separazione in rapporto a ragioni etniche, religiose e geografiche.<sup>331</sup>

Il bilateralismo costituiva, ed avrebbe costituito, un passaggio necessario se non obbligatorio per arrivare a forme più evolute di partenariato conformi allo spirito degli accordi di Barcellona, ma già allora le divisioni e gli egoismi nazionali dei Paesi posti sia a Nord che a Sud del Mediterraneo contribuirono a rendere difficile una evoluzione significativa verso la direzione dei parametri di Barcellona.<sup>332</sup>

Si è constatato, dunque, che lo sviluppo dell'intera area non può prescindere dalla osservanza ed il rispetto delle regole democratiche, della buona *governance* e della società civile, che, secondo i redattori della dichiarazione di Barcellona, viene identificata quale attore principale dello

---

<sup>330</sup> A. BEN TEMESSEK, "Les relations euro-méditerranéennes et la nouvelle politique de voisinage", in *Revue Tunisienne de Droit*, Centre de Publication Universitaire, 2007, Tunis, p.182.

<sup>331</sup> A. BAGHZOUZ, "Du processus de Barcelone à l'Union pour la Méditerranée : regards croisés sur les relations euro-maghrébines", in *L'Année du Maghreb*, V/2009, p. 517 – 536, «<https://anneemaghreb.revues.org/669>», ult. cons. Luglio 2017.

<sup>332</sup> L. BOUONY, "Nouveaux enjeux et défis communs dans l'espace euro-méditerranéen après la conférence de Barcelone", in *Revue Tunisienne de Droit*, Centre d'Études, de Recherches et de Publications, Tunis, 1995, p.138.

sviluppo democratico e del processo di sviluppo del partenariato euro-mediterraneo.<sup>333</sup>

#### **IV.I.3. Sulla questione dell'acqua, quale bene primario e fattore di sviluppo della persona umana nelle diverse realtà territoriali del Paese**

Uno dei diritti fondamentali, riconosciuto come diritto umano, è senz'altro il diritto all'acqua. Esso, infatti, è strettamente connesso al diritto alla salute. I soggetti cui spetta garantire questo fondamentale diritto sono l'autorità centrale, i comuni e gli enti pubblici. La costituzionalizzazione del diritto all'acqua (art. 44 Cost.) è coerente con la linea già intrapresa dalla Tunisia prima dell'entrata in vigore della nuova Costituzione e rivolta a salvaguardare questo bene necessario, inculcando tale cultura soprattutto nelle nuove generazioni. Del resto, le pratiche di buon uso dell'acqua necessitano di essere introdotte e migliorate da una *governance* locale che garantisca i servizi ambientali e ponga in relazione le collettività locali con le agenzie incaricate di garantirne lo sviluppo.<sup>334</sup> Per rilanciare il settore dell'acqua è necessario un rinnovamento delle infrastrutture, che in gran parte risultano obsolete, oltre al recupero dei necessari finanziamenti. È in questo contesto che risulta quanto mai necessario, affianco al miglioramento degli uffici pubblici locali, attrarre investimenti privati. I progetti di investimento devono rispondere ai bisogni delle differenti realtà territoriali. Il processo di decentralizzazione in corso, che trova al capitolo VII della Costituzione la sua principale fonte di regolamentazione, permetterà di ripartire meglio le responsabilità e le risorse tra Stato, regioni, dipartimenti e municipi garantendo, al contempo, l'autonomia finanziaria ed amministrativa delle autorità locali sulla base del principio di

---

<sup>333</sup> M. ABDMOULEH, "Droits de l'homme et partenariat Euro-Méditerranéen raison et blocages d'une ambition", in *Revue Tunisienne de Droit*, Centre de Publication Universitaire, Tunis, 2008, pp.1-20.

<sup>334</sup> F. ELLEUCH, "La protection juridique de l'eau", in *Revue Tunisienne de droit*, Orbis impression, Tunis, 2012, p. 52.

sussidiarietà e, quindi, di partecipazione dei cittadini. Nondimeno, così come ribadito più volte dal Costituente, il trasferimento di competenze dall'autorità centrale alle collettività locali dovrà essere accompagnato da uno spostamento delle risorse corrispondenti. Proprio il caso della gestione dei servizi dell'acqua in Tunisia potrebbe rappresentare l'esempio di una democrazia partecipativa che si basa sui principi della *gouvernance ouverte* allo scopo di assicurare una maggiore presenza dei cittadini e della società civile nella preparazione ed esecuzione dei progetti.<sup>335</sup>

Occorrerebbe, pertanto, una concreta riforma del codice dell'acqua adottato nel 1975, con ultima revisione del 2001, in quanto è compito dello Stato garantire le risorse di acqua necessarie al Paese adottando la politica della buona governance, così come stabilito dalla Costituzione del 2014.

Proprio nell'ambito del "Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo", si tenne in Giordania il 22 dicembre 2008 la conferenza ministeriale sull'acqua. La conferenza ha avviato una strategia a lungo termine allo scopo di applicare delle politiche regionali per migliorare il settore. Tutto ciò si è reso necessario per diverse cause, prima tra tutte, i cambiamenti climatici che portano spesso a siccità, alluvioni e ad altre calamità naturali. Successivamente il tema è stato ripreso nella conferenza di dicembre del 2010 di Barcellona ove, in linea con la prima, si è discusso della necessità di adottare una metodologia progettuale condivisa e finanziariamente gestibile. Infatti, non si può non considerare la portata mondiale delle criticità gestionali del patrimonio idrico. È dunque risultato necessario lo sviluppo urbano e la gestione decentrata della risorsa acqua. La previsione è stata anche quella di un rafforzamento dell'assetto istituzionale, nella sua articolazione e nella ripartizione delle competenze

---

<sup>335</sup> OECD (2014), "La Gouvernance des services de l'eau en Tunisie: Surmonter les défis de la participation du secteur privé", Études de l'OCDE sur l'eau, OCDE, p. 25. Publishing. «<http://dx.doi.org/10.1787/9789264213807-fr>», ult. cons. marzo 2018.

amministrative tra il livello centrale, regionale e locale, nel dialogo cooperativo con il settore privato e con la società civile, per la definizione di una efficace *governance* dell'acqua. La *governance* multilivello, infatti, è stata considerata essenziale per il buon esito della strategia interministeriale. Per determinare queste nuove modalità operative è stata ribadita la centralità dei principi del decentramento amministrativo, della sussidiarietà e complementarietà, del dialogo cooperativo con il settore privato e la società civile.<sup>336</sup>

La lotta all'inquinamento, come si è visto, costituisce un obiettivo costituzionalizzato (art. 45 Cost.). Le istituzioni, peraltro, sembrano prestare non poca attenzione al problema e ne è dimostrazione il messaggio lanciato a fine 2016, a Marrakech, durante la conferenza sui cambiamenti climatici, dal Premier tunisino, Youssef Chahed, il quale ha ricordato il diritto garantito alle generazioni future di vivere in un ambiente sano. Quest'ultima condizione, infatti, sembra essere quella necessaria, al fine di attirare gli investimenti, soprattutto stranieri. Seguendo questa linea il Governo ha inteso preparare il terreno per il prossimo futuro, soprattutto a partire dalla zone interne da sempre sacrificate allo sviluppo di quelle costiere a vocazione turistica ed industriale, favorendo, pertanto, in primo luogo, gli investimenti e lo sviluppo sostenibile proprio lì dove si è originata la rivoluzione.

Le nozioni di sviluppo sostenibile e di partenariato in Tunisia rinviano a due eventi importanti, il primo concetto fa riferimento alla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 e quello di partenariato alla Conferenza di Barcellona del 1995. Infatti, come abbiamo più volte potuto evidenziare in questo lavoro di ricerca, le relazioni tra l'Europa ed i Paesi terzi dell'area

---

<sup>336</sup> C. CARLETTI, *Il contributo delle istituzioni e della società civile italiana per la protezione e promozione dei diritti umani*, G. Giappichelli, Torino, 2012, pp. 98, 99.



mediterranea sono state instaurate con l'intento di favorire il dialogo e rinforzare la democrazia, il rispetto dei diritti umani in favore anche di uno sviluppo economico duraturo ed equilibrato e di una maggiore comprensione tra le differenti culture. La Tunisia è stata senza dubbio uno dei Paesi che più ha condiviso questa politica anche perché la maggior parte dei prodotti da essa esportati vanno in Europa. A partire dal 1988, soprattutto in materia di sviluppo turistico, le decisioni sono state prese dai singoli governatori, in nome della regionalizzazione, piuttosto che direttamente dal dipartimento ministeriale. Il concetto di sviluppo sostenibile poi è apparso il compito prioritario dei rappresentanti municipali che devono fare dei comuni dei poli di sviluppo dinamico.<sup>337</sup> In ogni caso il problema dell'ambiente e dell'acqua costituisce, come quello legato alla tutela dei diritti fondamentali dei vulnerabili, in particolare delle minoranze, un problema planetario e, come tale, va affrontato globalmente. Sul punto Gordillo Ferré sostiene che, al fine di evitare una situazione di collasso ecologico, che avrebbe ovviamente il suo considerevole impatto sulle generazioni future, non si può trascurare affatto la protezione di questi diritti fondamentali, i quali risultano necessari per una veritiera globalizzazione ed il progresso dell'essere umano.<sup>338</sup>

---

<sup>337</sup> J. CHAPOUTOT, "La politique touristique de la Tunisie à l'heure de la mondialisation: reformulation des stratégies et redéfinition du rôle des acteurs de l'aménagement", in *L'urbain dans le monde arabe. Politiques, instruments et acteurs*, CNRS Editions, Paris 1999, pp. 164 -165, 176 -179.

<sup>338</sup> «En un mundo superpoblado, sumido en un caos climático, con una reducción brutal de la biodiversidad, sin grandes masas boscosas, con una delegada y agujereada capa de ozono, de recursos escasos o agotados, sin agua potable, plagado de toneladas de residuos tóxicos y con un aire irrespirable, no son posibles ni la famosa globalización ni ninguna clase de progreso material para los seres humanos». Così J. L. GORDILLO FERRÉ, "Mundialización y medio ambiente (La OMC como agente del desarrollo insostenible)", in *Revista electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de La Roja*, Redur, Issn-e 1695-078X, n.1, 2003, pp. 79-80.

## SEZIONE II



#### **IV.II.1. La società civile mobilitata a vincere la sfida per il decentramento amministrativo del Paese: la società civile locale come avamposto della difesa dei diritti dei gruppi vulnerabili**

L'aver introdotto il decentramento amministrativo in Tunisia, sulla base di ciò che prevede per ora l'avanguardista Costituzione del 2014, implica necessariamente il richiamo alla società civile, poiché contemporaneamente alle riforme istituzionali occorrerà lo sviluppo di una società civile organizzata a livello locale, indispensabile per la diffusione dei valori democratici all'interno del Paese, necessari per un eventuale sviluppo e tutela dei diritti di gruppi più vulnerabili.

Non esiste una definizione univoca di società civile anche se la Commissione delle Comunità Europee, nell'evidenziare il ruolo importante svolto dalla stessa «poiché esprime le preoccupazioni dei cittadini e fornisce servizi in risposta alle esigenze di tutti», ha inteso definirla per mezzo della elencazione dei suoi «attori rappresentativi: organizzazioni sindacali e padronali (le “parti sociali”), organizzazioni non governative, associazioni professionali, organizzazioni di carità, le organizzazioni di base, organizzazioni che cointeressano i cittadini nella vita locale e comunale, con un particolare contributo delle chiese e delle comunità religiose».<sup>339</sup>

Successivamente la predetta Commissione, in un altro documento<sup>340</sup>, ha precisato che per organizzazioni della società civile devono intendersi: «le principali strutture della società al di fuori degli organi governativi e della pubblica amministrazione, compresi gli operatori economici che

---

<sup>339</sup> Cfr. Libro bianco sulla *governance* europea, Bruxelles, 5.8.2001, COM (2001) 428 definitivo/2, «[https://www.disp.uniroma1.it/sites/default/files/com2001\\_Libro%20bianco.pdf](https://www.disp.uniroma1.it/sites/default/files/com2001_Libro%20bianco.pdf)» (ultimo accesso giugno 2017).

<sup>340</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione Europea - Verso una cultura di maggiore consultazione e dialogo Principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione /\* COM/2002/0704 def.\*/«<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52002DC0704>» (ultimo accesso giugno 2017).

generalmente non sono considerati come facenti parte del cosiddetto terzo settore o delle ONG», il cui ruolo «nelle democrazie moderne è strettamente connesso col diritto fondamentale dei cittadini di formare associazioni per perseguire finalità comuni, come sancito dall'art.12 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE».

Dei diritti e delle azioni spettanti ai cittadini, già si discuteva in Tunisia fin dal 1874, a partire dalle riforme del primo ministro di allora Kheireddine, fino ad arrivare alla Costituzione del 1959.

Nell'epoca di Ben Ali esisteva il controllo delle associazioni che venivano spesso utilizzate come strumento di clientelismo e di sorveglianza della società.

Esse avevano struttura para-amministrativa e perseguivano lo scopo di realizzare dei programmi dello Stato. Il sistema di controllo delle associazioni veniva effettuato dal partito di potere (RCD), Rassemblement Constitutionnel Démocratique. Lo sviluppo del tessuto associativo tra il 1990 ed il 2000, ad ogni modo, è iniziato in parte grazie all'azione di governo.<sup>341</sup> È solo nel 2011 che queste associazioni si sono mobilitate per il cambiamento del regime politico fino ad essere rappresentate, in maniera più emblematica, dal *Quartetto*, che, come abbiamo già avuto modo di sottolineare anche nel secondo capitolo della tesi, comprendeva le quattro istituzioni civili che si sono meritate nel 2015 il premio per la pace<sup>342</sup>.

La società civile ha dimostrato, nell'ambito dei lavori dell'Assemblea Costituente, di essere il perno trainante del Paese verso il progresso. Infatti, ha vinto la sua prima sfida permettendo di giungere ad un compromesso che a sua volta ha generato la nuova Costituzione. Il 13 ed il 14 aprile 2016

---

<sup>341</sup> J. L. LAVILLE, A. SALMON, *Associations et action publique*, Desclée de Brouwer, 2015, Paris, p. 322.

<sup>342</sup> N. LEVRAT, "Les sociétés civiles: une chance pour les Etats dans le monde arabe", in *Arabes et leurs préoccupations actuelles*, 10 Débats des Assemblées de Convergence, 27 mars 2015, Université de Genève, pp. 28-29. Sul punto v. «<http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/1t9cm0tbm08c2q1qq1546lbt8/resources/martinez-etude-academique-sur-la-societe-civile-arabe-gsi.pdf>» (ult. accesso giugno 2017).

a Tunisi è stato siglato un accordo tra Unione europea e Tunisia, sottoscritto da Georges Dassis, Presidente del Consiglio economico e sociale europeo, ed i rappresentanti del *Quartetto*, allo scopo di meglio consolidare i legami tra società civile europea e quella tunisina. Si è così voluto riconfermare il ruolo chiave svolto dalla società civile tunisina nella democrazia partecipativa del proprio Paese e, al contempo, mantenere proficui rapporti con l'Unione europea. Il Consiglio economico e sociale europeo (CESE), nel quadro del Processo di Barcellona del 1995, nonché successivamente al 2011, anno della rivoluzione e della dissoluzione del Consiglio economico e sociale tunisino, ha lavorato in maniera ininterrotta con le organizzazioni che componevano il predetto *Quartetto* per rinforzare il ruolo della società civile nella *governance* e gestione del Paese. Negli ultimi anni, infatti, è aumentata la consapevolezza da parte dell'UE, nell'ambito della cooperazione euro-mediterranea, di investire maggiormente, non solo economicamente attraverso lo stanziamento di fondi, ma anche sul decentramento amministrativo e sul coinvolgimento delle autorità locali nella implementazione, gestione, e valutazione dei progetti<sup>343</sup>. E proprio la Conferenza aveva gettato le basi per un processo aperto ad un dialogo globale, con la partecipazione della società civile e delle collettività locali. Infatti, la terza dimensione della cooperazione euro-mediterranea, riguardante il partenariato culturale, sociale ed umano, fu progettata per stringere i legami transnazionali tra le società civili dei differenti Paesi partner. Il ruolo della centralità degli accordi, anche in tema di decentramento amministrativo e quindi di sviluppo delle realtà locali, da troppo tempo appannaggio del potere centrale, soprattutto in quegli Stati autoritari, è dimostrato dalla nascita, proprio a Barcellona, il 21 gennaio del

---

<sup>343</sup> V.TABLOT, C. LOVOTTI, "Rilancio della cooperazione Euro – Mediterranea", in *Osservatorio di Politica Internazionale*, n.111, ottobre 2015, p. 15.

2010, dell'ARLEM, l'Assemblea Regionale e Locale Euromediterranea con l'obiettivo di contribuire al rafforzamento della dimensione territoriale delle relazioni euromediterranee. Ed è così che lo scopo del predetto organo è stato quello di fare in modo che le città, le regioni, i territori delle due sponde del Mediterraneo condividessero l'obiettivo di costruire uno spazio di pace, stabilità, prosperità, scambio umano e culturale ripettando quelli che sono i valori comuni. Ciò che rileva, comunque, è rappresentato dalla necessità di coinvolgere anche gli enti locali e regionali poiché il contributo di essi sarà necessario per uno sviluppo sostenibile e partecipato grazie alla loro conoscenza diretta delle preoccupazioni dei cittadini.


Sicuramente uno dei ruoli chiave dove sarà chiamata ad intervenire la società civile, al pari degli organi di Governo, è rappresentato dalla questione riguardante la disuguaglianza sostanziale tra i cittadini in ragione del loro luogo di residenza, della loro età ma anche del loro statuto politico e sociale.

La società civile potrà essere senz'altro d'aiuto nella lotta alla corruzione a tutti i livelli e nell'incoraggiare gli investimenti a livello locale, particolarmente in quelle regioni più marginalizzate del Paese, nonché permettere che la *governance* sia decentralizzata a livello locale nell'ambito di elezioni libere e giuste. L'auspicio è che queste riforme, per la cui attuazione la società civile svolge un ruolo fondamentale, possano comportare il rafforzamento di quelle associazioni volte a sensibilizzare la popolazione verso i problemi dell'ambiente, del rispetto della cosa pubblica e dei diritti dei cittadini.



I grafici che seguono rappresentano la distribuzione sul territorio nazionale delle varie associazioni, relativamente al settore di attività, il cui numero attualmente supera le ventimila unità.

Tableau Général des Associations au 26 Septembre 2017

Gouvernorat	Scientifique	Féminine	Sportive	Amicale	Culturelle Artistique	Charité Sociales	Développement	Micro-Crédits	Ecoles	Environnementale	Juridique	citoyenneté	Jeunesse	Enfance	Etrangères	Réseau	coordi-nation	Total
Tunis	729	43	371	390	749	473	422	31	237	72	181	209	48	36	111	32	1	4135
Ariana	129	9	139	53	209	126	105	10	109	41	29	65	10	10	10	6	0	1060
Ben Arous	61	4	130	39	175	104	56	12	124	33	17	38	22	18	4	3	0	840
Manouba	50	7	50	21	95	49	37	10	106	6	4	10	12	8	0	1	0	466
Nabeul	47	8	210	41	250	115	84	15	367	50	4	35	31	28	4	4	0	1295
Zaghouan	7	0	35	15	32	20	19	6	113	6	0	4	7	3	0	0	0	267
Bizerte	34	10	110	28	146	105	63	16	258	25	18	20	13	9	2	2	0	859
Béja	18	4	37	18	69	35	41	9	136	16	3	10	17	11	0	1	0	425
Jendouba	9	7	47	20	76	49	68	9	222	14	2	20	7	7	0	0	1	558
Le Kef	4	2	38	16	63	50	56	12	156	8	1	10	8	12	0	1	0	437
Siliana	2	5	24	16	80	44	36	11	195	9	5	6	11	5	0	1	0	450
Kairouan	16	0	95	27	72	69	43	11	226	8	7	21	11	8	0	2	1	617
Kasserine	14	3	66	21	97	89	212	15	246	22	9	16	15	9	1	2	0	837
Sidi Bouzid	16	9	101	18	131	88	106	14	295	18	13	17	13	14	1	1	2	857
Sousse	83	2	91	62	206	124	78	17	193	24	7	41	24	18	1	2	2	975
Monastir	78	9	138	69	142	70	72	13	168	19	4	25	15	8	4	0	3	837
Mahdia	23	3	63	27	112	73	50	12	165	5	2	3	6	9	0	0	0	555
Sfax	145	12	157	155	317	169	85	16	479	30	16	30	32	29	2	3	0	1677
Gafsa	23	8	65	35	191	114	142	11	105	27	9	20	12	13	0	1	1	777
Tozeur	12	2	30	13	63	36	50	5	44	18	1	14	11	2	0	1	0	302
Kebili	6	13	48	11	106	70	50	8	99	14	4	7	4	8	0	0	0	448
Gabes	26	2	91	28	141	92	89	11	151	26	5	20	14	12	0	0	1	709
Médénine	32	7	87	20	169	131	103	9	271	27	6	29	13	20	4	2	1	931
Tataouine	7	6	38	15	90	62	53	8	120	9	5	14	10	5	2	3	1	448
<b>Total</b>	<b>1571</b>	<b>175</b>	<b>2261</b>	<b>1158</b>	<b>8781</b>	<b>2357</b>	<b>2120</b>	<b>291</b>	<b>4555</b>	<b>527</b>	<b>352</b>	<b>684</b>	<b>366</b>	<b>302</b>	<b>146</b>	<b>68</b>	<b>14</b>	<b>20758</b>







Cfr. <<http://www.ifeda.org.tn/stats/francais.pdf>>, ultima consultazione 27 ottobre 2017

#### **IV.II.2. L'influenza "indiretta" del processo di Barcellona sulle successive vicende tunisine: tra necessità di aderirvi per scopi economici e condivisione dei principi universali, nonostante le forti contrapposizioni**

È nell'ottica della cooperazione e del partenariato che deve svilupparsi il futuro dei rapporti tra i diversi Paesi ma anche sulla valorizzazione delle differenze, della non esclusione delle parti; tutto questo aiuterà sicuramente ad uscire da fenomeni come il terrorismo e l'immigrazione. Infatti, solo garantendo benessere, sviluppo, vita sociale, sarà possibile equilibrare i rapporti tra le diverse realtà del Paese.

La sfida per la Tunisia si gioca oggi principalmente a livello di decentramento, sul concetto di giustizia sociale di cui si sono fatti portavoce ancor prima, soprattutto con la rivoluzione, gli islamisti. Saprà la Tunisia attuare questo cambiamento dell'amministrazione pubblica, dei suoi funzionari, educare la cittadinanza al rispetto per il bene comune ed al dialogo, allo sviluppo del territorio, o sarà ancora la religione a costituire l'unico rifugio e speranza di riscatto per i giovani? Riuscirà la Tunisia a sradicare il radicalismo islamico? Riuscirà la Comunità internazionale a non fare prevalere gli egoismi patriottici e gli interessi economici per favorire, invece, lo sviluppo di un mondo più vivibile e basato sul confronto, sulla tolleranza, sul rispetto del cittadino prima di tutto e quindi dei popoli in visione più allargata?

A prescindere dalla risposta, sta comunque di fatto che i diritti umani e le libertà fondamentali rappresentano una dimensione essenziale nel dialogo instauratosi tra UE e Tunisia in rapporto al processo di Barcellona e, specificamente, con riferimento all'accordo di associazione concluso tra Tunisia ed Unione Europea nel 1995, entrato in vigore il primo marzo del 1998.

Con Barcellona '95 si è sottolineata l'importanza del rispetto di valori comuni che è una funzione vitale poiché richiama l'attenzione sulle violazioni dei diritti umani spostando l'interesse nazionale a quello più ampio della tutela a livello internazionale, migliorando così le reciproche relazioni. Con il processo di Barcellona, dunque, si è dato nuovo impulso alla democratizzazione.

Se la politica estera europea mira a condividere “questa comunità di valori” con i suoi vicini del Mediterraneo è perché la democrazia, il rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto nonché il pluralismo, costituiscono tutti imprescindibili presupposti per una stabilità politica e sociale con conseguente sviluppo economico dei vari Stati in maniera pacifica. Questa zona di cooperazione risulta sempre più necessaria.

In realtà il modo migliore per l'Europa di proteggersi contro i pericoli legati all'immigrazione e al terrorismo è quello di creare all'interno di questa zona un'area di prosperità sulla base della “sicurezza democratica”.

La democrazia viene vista, infatti, sempre più come fattore di sicurezza, soprattutto dopo l'11 settembre 2001.

L'Unione Europea, per questo, anche se con una ormai documentata discontinuità, è sempre più determinata ad offrire la sua assistenza finanziaria ai Paesi del Sud del Mediterraneo in cambio di progressi concreti nei confronti di alcuni valori condivisi. Grazie a questa politica di condizionalità, l'UE sembra difendere un ideale democratico il cui fine ultimo è quello di favorire la transizione democratica nei Paesi associati, nel tentativo di generalizzare il modello di una società democratica.

Mentre l'Unione Europea sottolinea il carattere “comune ed universale” dei diritti umani, l'approccio della Tunisia, ampiamente condiviso da altri partner arabi, sembra ambiguo sul valore universale di questi diritti.

Malgrado l'appoggio politico e finanziario alla democratizzazione, dopo

l'accordo firmato nel 1998, la messa in opera delle riforme democratiche è proseguita molto lentamente per via di una certa volontà politica nazionale.

Il vero autore del cambiamento è stato senza dubbio la società civile che è riuscita a superare i limiti della politica.

Il rapporto tra UE e Tunisia, nel corso degli anni, in particolar modo dopo gli accordi di Barcellona '95 ad oggi, è stato sempre un po' vago, soprattutto in termini di democratizzazione e diritti umani. Infatti, se per l'approccio europeo i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali hanno sempre costituito concetti universali, indispensabili ed interdipendenti, per quello tunisino, almeno fino alla rivoluzione del 2011, la valutazione e considerazione di tali concetti è stata quella condivisa dalla maggior parte dei Paesi arabi, quindi, meno incline al riconoscimento di siffatti diritti. Questi Paesi, non a caso, soffrono di un deficit di libertà e ciò determina i cattivi risultati in termini sia di *governance* che di diritti umani. L'accordo di associazione del 1998 tra UE e Tunisia ha rivestito natura politica e finanziaria ma la politica interna non sembra aver dimostrato una volontà diretta alla attuazione delle riforme richieste dall'UE. Passi in avanti, invece, sono stati fatti in seguito, con una società civile già rinnovata, tanto che l'ultimo rapporto di Freedom House ha inserito la Tunisia tra i Paesi "liberi". L'UE, per rendere la propria politica efficace, ha, quindi, preferito intraprendere il dialogo con la politica e la società civile. Questa relazione tra UE e Tunisia, sui temi della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo, risulta, dunque, profondamente ancorata agli accordi di Barcellona, soprattutto in relazione al quadro giuridico bilaterale entrato in vigore nel 1998. Tutto il primo titolo dell'accordo fa riferimento al dialogo politico. In particolare, nell'accordo di associazione è stata inserita una

clausola riguardante i diritti umani. Nell'art. 2<sup>344</sup> si è stabilito, infatti, che le relazioni tra le parti si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, i quali debbono ispirare le politiche interne ed internazionali in modo da costituire un elemento essenziale dell'accordo. La clausola in questione rappresenta una *conditio sine qua non* oramai alla base di tutti gli accordi di cooperazione dell'UE con i Paesi terzi ed è volta a favorire il dialogo per la democratizzazione.

Un altro punto essenziale della dichiarazione di Barcellona e soprattutto dell'accordo di associazione del 1998, riguardava la dimensione sociale e culturale, prevedendo l'instaurazione di un dialogo permanente basato sulla promozione ed il rispetto dei diritti fondamentali.

Con non poche difficoltà l'UE è riuscita a far accettare la clausola dei diritti umani ai governi dei Paesi partner attraverso gli accordi di associazione rientranti nel quadro del Partenariato euro-mediterraneo. Ciò ha costituito una novità introdotta dalla Dichiarazione di Barcellona del 1995 anche se i predetti governi dell'UE non sono stati capaci di intervenire fattivamente riguardo alle violazioni dei diritti umani e di discutere della riforma politica nella sua interezza soprattutto perché, come si è già avuto modo di affermare nel primo capitolo, è mancato, e manca tutt'oggi, un approccio unitario a fronte degli egoismi nazionali e della relativa *realpolitik*.

Dal 1995 Bruxelles ha deciso quindi di standardizzare la "clausola dei diritti umani" nei documenti che disciplinano le sue relazioni con i Paesi terzi. L'applicazione della clausola appare ancora oggi tuttavia

---

<sup>344</sup> L'articolo 2 degli accordi, relativo ai diritti umani, non è stato preso in considerazione da parte dell'Unione europea che ha preferito piuttosto sviluppare le sue relazioni economiche con il regime di Ben Ali. Nel 2008 fu proposto all'UE uno statuto avanzato per la Tunisia anche se la società civile si mobilitò affinché non venisse concluso se non in virtù di progressi sostanziali del Paese in materia di diritti. Cfr. M. TRIFI, "Defis et perspectives nouvelles pour les progressistes de Tunisie et d'Europe", *Colloque de la Fondation Gabriel Péri*, Tunis 26-27 mars 2012, P.15, [http://www.gabrielperi.fr/assets/files/pdf/compte-rendu\\_du\\_colloque\\_defis\\_et\\_perspectives\\_nouvelles\\_-\\_fgp\\_-\\_tunis\\_-\\_mars\\_2012.pdf](http://www.gabrielperi.fr/assets/files/pdf/compte-rendu_du_colloque_defis_et_perspectives_nouvelles_-_fgp_-_tunis_-_mars_2012.pdf), (ultimo accesso giugno 2017).

discrezionale, vista anche la difficoltà del processo decisionale, gestito dalla Commissione e dal Consiglio, che richiede l'unanimità per approvare la sospensione dell'accordo. In merito al rispetto dei diritti umani da parte dei Paesi partner la questione va analizzata in maniera generale e non solo sulla base della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo o della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Piuttosto, andrebbe individuata una soglia minima necessaria per proseguire con le riforme a carattere democratico e riguardanti i diversi Paesi a Sud del Mediterraneo. Occorre, in questo caso, una certa flessibilità in grado di sostenere politiche più favorevoli ai singoli Paesi interessati.

Se è indubbio che il Partenariato euro-mediterraneo si sia rivelato poco efficace da numerosi punti di vista<sup>345</sup>, anche se la filosofia del suo approccio non è mai stata sostanzialmente messa in discussione, nondimeno, è pur vero che anche la Tunisia si è dimostrata sempre estremamente riluttante a discutere delle sue carenze sul piano della tutela dei diritti fondamentali nonché a dare seguito alle priorità negoziate ed indicate nel suo Piano d'Azione. Risulta chiaro, dai rapporti periodici pubblicati alla fine del 2006, che l'importanza annessa alla promozione dei diritti umani e alla riforma politica varia fortemente tra i Paesi partner: quelli più desiderosi di approfondire i loro rapporti con Bruxelles hanno un elenco più lungo e chiaro di riforme politiche da realizzare.<sup>346</sup>

Sicuramente, in tema di qualsivoglia sostegno, soprattutto di natura

---

<sup>345</sup> Il processo di Barcellona principalmente ha mostrato dei limiti in ragione delle problematiche legate al conflitto israelo-palestinese e alla rivalità tra i Paesi della riva Sud. Sul punto, alcuni autori non hanno mancato di sottolineare come il progetto relativo al partenariato euromediterraneo rimane pur sempre l'unico foro regionale che riunisce tutti i Paesi della sponda Sud, compreso Israele. Cfr. M. J.C. GUIBAL, "Rapport d'information sur l'avenir du processus euro-méditerranéen sur le thème «Comment construire l'Union méditerranéenne?»", Assemblée Nationale, N° 449, Rapporteur, 5 décembre 2007, pp. 47- 48. <[http://www.animaweb.org/sites/default/files/muselier\\_rapport449\\_unionmed-parlement\\_francais\\_5-12-2007.pdf](http://www.animaweb.org/sites/default/files/muselier_rapport449_unionmed-parlement_francais_5-12-2007.pdf)> (ult. accesso giugno 2017).

<sup>346</sup> R. BALFOUR, "Diritti umani e democrazia nella politica europea di vicinato, strumenti, strategie e dilemmi", paper presentato al workshop *La politica di vicinato quali opportunità per l'Italia*, Roma 26.2.2007, <<http://docplayer.it/19325208-Diritti-umani-e-democrazia.html>> (ult. accesso giugno 2017).

finanziaria, che si volesse, e che si è voluto, fornire alla Tunisia, giocano, così come hanno giocato, un ruolo negativo, nella sua distribuzione le disuguaglianze strutturali che dividono le regioni della costa da quelle del Sud e dell'interno, nonché l'alto grado di disparità che caratterizza la società tunisina nel suo complesso, che è la principale eredità socioeconomica della dittatura. Tali problemi hanno costituito i fattori scatenanti della ribellione nel 2011 e, ancora oggi, sono alla base dei fenomeni criminali-terroristici che mettono in pericolo la stabilità del Paese. Se le strategie europee non terranno debitamente conto delle specificità locali e delle cause prime delle crisi, rischieranno di acutizzare l'instabilità e minacciare direttamente la pace. Occorre, dunque, modulare gli interventi sulla base della realtà economica, sociale e politica tunisina, attraverso una stretta collaborazione con le istituzioni tunisine, la società civile ed il settore privato.

La Conferenza di Barcellona ha avuto sicuramente il pregio di evidenziare il ruolo necessario della società civile nel permettere un maggiore dialogo e comprensione tra i popoli al fine di lavorare e sviluppare al meglio gli aspetti comuni nel rispetto delle differenze. Anche i capi di Stato e di governo, in quella sede, sottolinearono l'importanza della società civile, delle autorità locali e regionali nonché la partecipazione del settore privato alla messa in funzione del processo.

Da parte sua il Parlamento europeo si è espresso a più riprese in rapporto alle relazioni dell'UE con la Tunisia prendendo in considerazione i progressi fatti dal Paese attraverso l'approvazione della nuova Costituzione del 2014 e l'impegno dimostrato dalla società civile (premiata con il Nobel nel 2015). Per questo il consesso europeo ha ritenuto che la situazione in Tunisia possa giustificare l'avvio di un vero e proprio piano *Marshall* supportato da fondi sufficienti per sostenere il consolidamento della

transizione democratica. Non è un caso come nella relazione UE - Tunisia venga sottolineata, tra l'altro, l'importanza dei diritti umani che deve trovare necessariamente il coinvolgimento della società politica. Si ribadisce, ancora una volta, la necessità di rilanciare il processo politico e quello di integrazione tra Tunisia e Paesi dell'area nord africana, nel quadro dell'unione del Maghreb arabo, al fine di garantire maggiore sicurezza nonché rafforzarne la cooperazione. Nella menzionata relazione si fa osservare, tra le diverse questioni dibattute, la necessità di una riforma della pubblica amministrazione fermo restando il riconoscimento per quanto già fatto in merito dalla Tunisia. In particolare, si fa rilevare che il gemellaggio tra amministrazioni europee ed amministrazione tunisina non può che costituire un valido contributo alla riforma della pubblica amministrazione. Virtuoso è, altresì, apparso agli occhi dell'UE anche il rispetto da parte della Tunisia delle norme internazionali in materia di libertà di associazione attraverso le quali il Paese ha assunto un ruolo guida nel rafforzamento della società civile e dei sindacati.

In buona sostanza, l'Unione Europea ha ritenuto la necessità di sviluppare una cultura della cittadinanza e favorire un ambiente che possa consentire alle organizzazioni della società civile di essere incluse nel processo decisionale. È stato chiesto, pertanto, al Paese nordafricano di accelerare il processo di decentralizzazione conferendo così maggiore responsabilità alle regioni attraverso nuove autonomie locali confermando l'impegno a sostegno di tutte le attività degli Stati membri dell'UE, compiute a favore dello sviluppo della *governance* regionale e locale in Tunisia. Ma per realizzare queste ambiziose riforme è chiara la necessità di un maggiore impegno dell'UE a favore della società civile nelle regioni.<sup>347</sup>

---

<sup>347</sup> Commissione per gli affari esteri del 26 luglio 2016 – sulle relazioni dell'UE con la Tunisia nell'attuale contesto regionale 2015/2273 (INI), «[www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0249+0+DOC+XML+VO//IT](http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0249+0+DOC+XML+VO//IT)» (ultimo accesso 4 aprile 2017).



La ricostruzione della società civile in Tunisia rappresenterà, comunque ed in ogni caso, un lavoro lungo che necessiterà di un ausilio europeo sia a livello tecnico che finanziario. Tutto questo dovrà essere fatto rispettando la specificità del Paese, quelle che sono le aspirazioni locali, in risposta alle richieste dei tunisini senza nessuna logica paternalista e neocolonialista. Occorreranno strumenti capaci di correggere i disequilibri regionali e dare impulso allo sviluppo soprattutto attraverso investimenti privati.<sup>348</sup>

Sarà necessario, dunque, educare i cittadini alla democrazia.

#### **IV.II.3. I principi democratici seminati dal Processo di Barcellona: possibile attecchimento in Tunisia?**

La Tunisia ha adottato il 14 aprile del 2014 il piano d'azione 2013-2017 che riveste dimensione politica, economica e di sicurezza, in perfetta continuità con l'accordo di associazione Tunisia – UE concluso nel quadro degli accordi di Barcellona del 1995. L'accordo è il principale atto di politica internazionale post rivoluzione e riveste importanza fondamentale perché stabilisce in larga misura le scelte economiche ed il modo di sviluppo della Tunisia postrivoluzionaria. Occorre ricordare che le negoziazioni relative ad un partenariato avanzato tra Tunisia ed UE previsto dagli accordi di Barcellona sono state successivamente riprese dal Primo governo della Troika che ha portato ad un accordo quadro nel 2012. C'è stata poi una sorta di arresto per ragioni legate all'instabilità politica del Paese. A seguito dell'insediamento del nuovo Governo la Tunisia ha ripreso i contatti con l'UE principalmente per motivi di carattere economico in quanto bisognosa di finanziamenti esterni per coprire il bilancio del 2014 ed assolvere i relativi debiti.

---

<sup>348</sup> R. MEDDEB, "Europa ante un Túnez anclado al mundo libre, El coraje de la protesta árabe", in *Política Exterior*, Vol. XXV, marzo/abril 2011, núm.140.

Secondo la valutazione operata da diversi esperti e diplomatici delle due rive del Mediterraneo, il processo di Barcellona ed i relativi accordi di associazione avrebbero comunque fallito nella realizzazione dei loro nobili obiettivi e questo, per contro, avrebbe favorito le condizioni propizie per l'accadimento della rivoluzione in Tunisia che a sua volta ha determinato la caduta di altre dittature.<sup>349</sup>

Di contro, taluni, tra cui Brian Garret – Glaser, hanno sostenuto che il processo democratico, tuttora in corso in Tunisia, sia comunque in grado di dimostrare che la democrazia e l'Islam possono essere compatibili. Anche lo spagnolo Luis Bassets ha affermato che la Tunisia è un'eccezione, una democrazia solitaria che si trova tra vari regimi autoritari ma che tutt'oggi rappresenta il modello da opporre al Califfato. Per quanto riguarda la società civile tunisina essa sembra non aver perduto mai la sua vitalità ed apertura verso l'esterno, anche sotto i regimi dispotici che l'hanno caratterizzata.

Sul punto, non va tralasciato di considerare il contenuto del preambolo della dichiarazione di Barcellona, una vera e propria Costituzione euro – mediterranea in ragione di quei principi condivisi in quel momento storico. Nel preambolo, si afferma, infatti, che l'obiettivo del Partenariato è quello di rafforzare la democrazia ed il rispetto dei diritti umani, permettere lo sviluppo economico e sociale duraturo, contrastare la povertà e promuovere una migliore comprensione tra le diverse culture del bacino mediterraneo. La lotta contro ogni estremismo, in particolare quello di matrice religiosa e non solo, può essere infatti combattuta, sempre secondo gli intenti della Dichiarazione di Barcellona, solo rafforzando la democrazia e

---

<sup>349</sup> R. KÉFI, "Tunisie: la société civile moteur de la transition démocratique", in *Annuaire IEMed de la Méditerranée*, 2015, pp. 256 - 259.

promuovendo il rispetto dei diritti umani nelle aree deficitarie.<sup>350</sup> L'importanza della condivisione dei diritti e delle libertà fondamentali tra tutti i Paesi presenti sul tavolo della trattative vale, infatti, a sottolineare il ruolo fondamentale della società civile per l'affermazione e lo sviluppo di essi nelle singole regioni di appartenenza.<sup>351</sup> Ma la società civile riveste particolare importanza anche con riferimento agli accordi di Barcellona specie ove vengono promosse azioni concrete di sostegno in favore delle istituzioni democratiche e del rafforzamento dello Stato di diritto. Questo permette non solo l'instaurazione dei principi dei diritti umani ma anche il loro effettivo esercizio. Ciò può avvenire solo attraverso una società civile strutturata. La dichiarazione ha enfatizzato l'importanza di una cooperazione decentralizzata a favore degli scambi tra gli attori dello sviluppo, soprattutto a livello locale. Parimenti, il programma Med – Media ha, senza dubbio, contribuito ad incoraggiare anche il ruolo dei media nei Paesi arabi che, da tempo, avevano denunciato un'informazione non corretta da parte dei mezzi di comunicazione di massa occidentali in rapporto alle questioni relative agli Stati arabi, denotando così, ancora una volta, lo spirito favorevole ad instaurare un rapporto paritario, basato sul rispetto reciproco tra il Nord ed il Sud del Mediterraneo.

Nondimeno, uno dei tanti pregi della suddetta Dichiarazione è stato sicuramente quello di aver riconosciuto la specificità culturale di ogni singolo Paese senza voler per questo ingerire, almeno nelle affermazioni, negli affari interni dello stesso e di aver sostenuto principi sempre validi sui quali, quindi, occorre lavorare, senza la necessità di trovarne altri, al fine di sviluppare strategie vincenti.

---

<sup>350</sup> F. BELAÏCH, “La conditionnalité politique dans le partenariat euro - méditerranéen”, in *Le Partenariat de l'Union Européenne avec les pays tiers*, Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 89.

<sup>351</sup> A. A. BIAD, “La dimension humaine de la sécurité dans le partenariat euro – méditerranéen”, in *Le Partenariat de l'Union Européenne avec les pays tiers*, Bruylant, Bruxelles, 2000, p.75.

Da parte loro, i Paesi arabi, nell'ottica di preservare ad ogni costo la propria identità culturale da qualsivoglia influenza esterna, pur mettendo in discussione alcuni diritti fondamentali, soprattutto in materia di parità tra uomo e donna (specie con riferimento alla diversa disciplina prevista nei Codici di Statuto personale), hanno tuttavia criticato la politica europea accusandola di fare molto poco per combattere il razzismo di cui sono vittima i loro migranti.

Se è vero che l'Europa è costretta ad adottare una certa politica allo scopo di regolare i flussi migratori nonché di prevenire l'entrata massiccia nel proprio territorio di persone sovversive, è anche vero che i principi di Barcellona, pur non essendo stati attuati concretamente ed interamente, restano pur sempre validi soprattutto in materia di questioni assai sensibili ed attuali come il rispetto dei diritti umani, dei valori culturali e del ruolo strategico della società civile, tutt'oggi oggetto di divergenze tra l'UE ed i Paesi arabi. L'eccezione a questo panorama, sicuramente non poco ostile all'affermazione di questi principi, è, comunque, rappresentata dalla Tunisia, che seppure indirettamente e con tempi non certo rapidi, va sicuramente verso lo spirito della Dichiarazione di Barcellona e questo grazie anche al tessuto della sua società civile che ha saputo lottare contro l'autoritarismo, paradossalmente firmatario di certi accordi.<sup>352</sup>

Vero è anche che lo sviluppo di certi diritti ha assunto una dimensione universale che non può limitarsi solo a quella europea o occidentale ma che investe anche le altre aree del mondo che intendono portare avanti una politica di sviluppo e di rispetto della persona umana. L'Europa, attraverso

---

<sup>352</sup> *Ivi*, pp. 78-87. Sul punto cfr. F. BELAÏCH, "La conditionnalité politique dans le partenariat euro - méditerranéen", in *Le Partenariat de l'Union Européenne avec les pays tiers*, loc. cit., pp. 94 – 98, secondo cui i principi di Barcellona trovano significativo riscontro nella stipula dell'accordo euro-tunisino ove si prende atto dei traguardi raggiunti dalla Tunisia in campo economico e democratico e si ribadisce la necessità del rispetto dei principi democratici e dei diritti umani posti alla base di qualsivoglia accordo internazionale.

gli Accordi di Barcellona, ha inteso avviare una politica che è stata oggetto di non poche critiche, anche da parte della stessa società civile tunisina, in quanto è sembrata fin troppo accondiscendente con certi regimi autoritari e meno vicina alle esigenze della popolazione reale dei Paesi partecipanti posti al Sud del Mediterraneo.

È, pertanto, apparso verosimile l'approccio europeo di promozione dei diritti umani e l'impegno volto a cercare di instaurare un dialogo politico regolare su certe questioni. Dialogo, questo, che si spera possa trovare sempre più spazio non solo tra i governi ma soprattutto tra i rappresentanti della società civile e che necessita di essere sostenuto anche e soprattutto con mezzi tecnici e finanziari.

Fatto sta che, a tutt'oggi, i principi di Barcellona risultano poco tutelati specie se si pensa all'intervento degli USA in risposta alla politica del partenariato europeo attraverso il piano *Eizenstat* del 1998, pressapoco tre anni dopo gli accordi di Partenariato, volto a favorire gli investimenti privati americani in tre Paesi magrebini quali l'Algeria, la Tunisia ed il Marocco.

Si può ben comprendere come le due strategie, quella europea da un lato e quella americana dall'altro, non potevano, e non possono, convivere pacificamente proprio in ragione del carattere egemonico della politica americana sia in merito alla volontà di influire, come partner principale, sulla economia magrebina a danno della politica europea, ma soprattutto in relazione alla volontà statunitense di gestire il conflitto israelo-palestinese contravvenendo allo spirito del Partenariato euro mediterraneo.

A prescindere da quanto evidenziato, si fa osservare che, ad ogni modo, la politica europea del libero scambio, con tutti i suoi limiti, ha dimostrato, in rapporto a Paesi come la Tunisia, che un certo successo può essere raggiunto.

La prova di quanto innanzi sostenuto è data dal fatto che negli anni successivi agli accordi di Barcellona, la competitività economica del Paese è assai migliorata facendo registrare segnali positivi grazie alla espansione del settore agricolo nonché di quello manifatturiero, estrattivo (fosfati) e soprattutto turistico.

Restano, indubbiamente, ancora oggi problemi legati all'esportazione dei prodotti tunisini verso l'Europa, la quale rimane ancora il partner principale, che non dipendono solo dalle politiche dell'UE ma soprattutto dal grado di competitività dei Paesi asiatici rispetto al mercato europeo.

Non va comunque tralasciato di considerare che il contesto geopolitico in cui vive la Tunisia rimane ancora oggi una delle zone più agitate al mondo e che gli Stati Uniti, peraltro storici avversari dei russi<sup>353</sup>, sembrano aver contribuito in maniera determinante al mancato decollo di certe politiche euromediterranee giocando un ruolo decisivo nel processo di pace in Medio Oriente in ragione delle dimensioni umane, politiche e strategiche del conflitto israelo-palestinese.

La politica europea, prevedeva, infatti, di risolvere questo conflitto più su base economica che su quella politica ma gli Stati Uniti, hanno di fatto escluso l'Europa dalla gestione del conflitto minimizzando anche la sua politica e minandone, pertanto, la sua credibilità. La strategia adottata dagli americani ha puntato a mantenere una situazione di stallo nel Mediterraneo di talché qualsivoglia problema locale potesse giustificare il loro intervento indebolendo, al contempo, politicamente e psicologicamente il vecchio Continente. A riprova di questa teoria interessante è la lettura del progetto americano "Grand Moyen Orient", presentato ai membri del G8 nel 2004,

---

<sup>353</sup> Anche la Russia, non a caso, nonostante vivesse un periodo non facile della propria esistenza, aveva applaudito la Conferenza di Barcellona poiché riteneva quello scenario propizio per riaffermare la propria politica sulla scena internazionale ed entrare quindi a pieno titolo nella gestione dei conflitti in Medio Oriente.

che si ispira agli stessi principi del partenariato euro-mediterraneo lanciato a Barcellona già nel 1995.<sup>354</sup>

Il processo di Barcellona, come si è detto, oltre ad avere sofferto dei limiti, in ogni caso, ha permesso degli avanzamenti importanti. Quello che occorre fare è senza dubbio mettere in pratica una buona *governance* nel partenariato con lo scopo di valorizzare la prossimità, la complementarità e la solidarietà nonché una competitività comune ed uno sviluppo equilibrato. Sono tanti gli elementi che tutt'oggi separano le due rive, dalla religione, al livello di vita ecc. ma l'Europa stessa è lontana dall'essere omogenea. L'integrazione richiede del tempo nonché della determinazione. L'esperienza di Barcellona insegna che occorre stabilire i meccanismi, si ribadisce, di una buona *governance* mediterranea. Per fare questo occorre naturalmente fissare una serie di principi comuni o norme collettive tali da essere imposte a tutti gli Stati al fine di definire l'orientamento comune e ciò va accompagnato anche con le buone pratiche come la consultazione tra i diversi governi. Occorre altresì un'adesione collettiva di tutti gli Stati ai progetti mediterranei, una presa di coscienza dei punti di vista espressi dai rappresentanti della società civile nel quadro del dibattito democratico. Questa *governance* urgente per il Mediterraneo si deve fondare sulla stabilità istituzionale, sulla efficacia della cooperazione, sulla valorizzazione dei modi di funzionamento delle istituzioni del Sud (dove si registrano grossi deficit a livello governativo) nonché sulla facilità di circolazione che non farà altro che confermare il valore dell'*acquis* del Patto di Barcellona.<sup>355</sup>

---

<sup>354</sup> Z. TRIMECH, *L'Union européenne en quête de puissance*, Centre de Publication Universitaire, Tunis, 2004, pp. 167- 188.

<sup>355</sup> A. SEDJARI, "L'Europe et le Maghreb: un avenir commun", in *Euro-Méditerranée: Histoire d'un futur*, L'Harmattan, 2010, Paris, pp. 267- 277.

Se un giorno il mondo musulmano arriverà a separare la religione dallo spazio pubblico allora sì che vi sarà una rivoluzione planetaria in grado di risolvere tutti i problemi di ineguaglianza ed economici che neanche la carità dei Paesi più sviluppati è riuscita a dirimere. Solo così, infatti, si potranno avere cittadini che decidono liberamente. Non bisogna smettere di sperare su alcuni argomenti, anche se ci appaiono utopistici come quello di auspicarsi che l'Islam cessi di pretendere di affermarsi su qualsiasi tipo di credo. Non bisogna dimenticare la minoranza ebrea in Tunisia, la sua storia e tradizione ivi maturata da migliaia di anni. Anche questa minoranza, infatti, ha partecipato in maniera significativa alla lotta per l'indipendenza e lo sviluppo della Nazione. Per quanto riguarda la laicità (principio che nasce in Francia per indicare la separazione tra potere temporale e quello spirituale) va rilevato che anche nella storia dell'Islam ci sono stati esempi di tutto rispetto volti a cercare di separare queste due sfere anche se non si è arrivati a farlo in maniera chiara e determinante. Oggi il problema si pone per la Tunisia poiché è l'unico Paese dell'area musulmana a lavorare su un Islam "laico" ispirato più verso i principi universali basati sulla diversità che non sul necessario principio islamico di uniformità alla collettività religiosa.<sup>356</sup>

Il processo di Barcellona ha trovato un punto di forza negli accordi siglati con la Tunisia, il Marocco e l'Algeria per mezzo dei quali si è cercato di mettere in pratica gli obiettivi primari del partenariato euro-mediterraneo con la creazione, in primo luogo, di una zona di libero scambio atta a rafforzare, altresì, la comune identità mediterranea.

---

<sup>356</sup> Y. SEDDIK, *Tunisie, La Révolution inachevée, entretiens avec Gilles Vanderpooten*, Med Ali Editions (CAEU), Tunisie, 2015, pp. 185-190.



Nondimeno, la realizzazione di uno spazio euro mediterraneo ha incontrato, in ogni caso, dei limiti rappresentati dalla dibattuta questione palestinese<sup>357</sup> e dal difetto di democrazia, libertà di espressione e rispetto per i diritti umani nei Paesi arabi.

Proprio in virtù dei suddetti limiti, senza tralasciare di trascurare gli interessi dei singoli Stati europei, si sono preferiti gli accordi bilaterali con i summenzionati Paesi del Maghreb.<sup>358</sup>

Tutto ciò ha determinato, quindi, un cambio di strategia da parte dell'UE, che ha ritenuto opportuno dettare condizioni necessarie per poter negoziare a pari livello (sono nati, pertanto, nell'ambito dello stesso processo, gli accordi di associazione con i singoli Paesi partner, primo fra tutti la Tunisia).

#### **IV.II.4 Una condizione non “spalleggiata”: lo sviluppo della società civile e delle politiche di sensibilizzazione verso i diritti delle minoranze**

Tra i principi di Barcellona figurava, in primo luogo, lo sviluppo della società civile. Invero, la incompienza della Dichiarazione di Barcellona ha suscitato spesso sfiducia e timore in ordine alla suddetta questione. In effetti, proprio dallo sviluppo della società civile, sia a livello nazionale che soprattutto locale, potrebbero arrivare le spinte verso la democratizzazione e la richiesta di tutela di nuovi diritti come anche di quelli classici e fondamentali, che però non trovano riscontro in tutte le società e che si

---

<sup>357</sup> I dirigenti dei Paesi arabi rammentano sempre, come pretesto, che l'intralcio allo sviluppo e alla democrazia è dovuto al problema della questione palestinese. Cfr. K. KADDOUR, *Tunisie 2050, des futurs qui n'ont pas eu lieu aux futurs possibles Analyse prospective d'un système en transition*, Centre de Publication Universitaire, Manouba, 2009, p.198.

<sup>358</sup> O. GADHOUM, “L'Europe et le Maghreb: un avenir commun”, in *Euro-Méditerranée: Histoire d'un futur*, Harmattan, 2010, Paris, pp.173-174. L'autore ritiene che per l'Europa la stabilizzazione del Maghreb risulti necessaria, così come affermato a Barcellona, poiché solo attraverso la istituzione dell'Unione maghrebina sarà possibile riconsiderare l'ambito delle relazioni euromediterranee.

fondano essenzialmente sul rispetto della persona umana e della volontà di essere protagonista del proprio percorso esistenziale.

L'assenza di una vera società civile tunisina, in ragione del completo asservimento delle élite e dei media, ha frenato lo sviluppo sociale e politico (unico solo garante di una vera stabilità politica duratura) proposto col processo di Barcellona.

In particolare, la statalizzazione eccessiva delle attività economiche e sociali non ha permesso, e non permette tuttora, lo sviluppo sociale e politico al quale si aspirava.

Occorrerebbe, pertanto, rimediare a questo inconveniente attraverso la moltiplicazione degli incontri ai differenti livelli, coinvolgendo necessariamente gli attori della società civile. In tal modo si riuscirebbe a dimostrare che il processo di Barcellona ha costituito, e costituisce, un progetto costruttivo che non marginalizza affatto le comunità o comporta alcuna esclusione, ma che, al contrario le valorizza poiché ha come scopo quello di realizzare i principi comuni alle due rive del Mediterraneo.<sup>359</sup>

Se si considera il fatto che la società civile in Tunisia ha costituito, e costituisce, il vero motore del processo di democratizzazione, ciò significa che i principi espressi nella Dichiarazione di Barcellona si muovevano nella direzione giusta.

In effetti, per la prima volta in un documento, gli Stati, di comune accordo, hanno introdotto la nozione di società civile sottolineando la contribuzione essenziale che essa può apportare al processo di sviluppo del partenariato euro-mediterraneo. Il fine era quello, infatti, di favorire la comprensione tra le diverse culture e gli scambi tra le società. Bruxelles ha sostenuto, a più

---

<sup>359</sup> *IIème cycle des études euro-méditerranéennes pour décideurs*, Strademed, Groupe 3: Culture, Développement et Partenariat. Coordinateur M. Augusto PERELLI, Président Alham RIDHA, Rapporteurs Deniz SENEMOGLU Abdelouahab ES-SATHI, Milan, 1999.

riprese, peraltro, le iniziative volte ad organizzare il forum civile Euromed adottate dall'Istituto catalano del Mediterraneo, che aveva lavorato su questo tema già dal 1995.

Successivamente nel forum civile Euromed Barcellona 1995, tenutosi pochi giorni dopo la conferenza euromediterranea, tra le proposte ci fu quella di organizzare una conferenza mediterranea sui diritti umani. In seguito, nel forum civile Euromed di Malta del 12-14 aprile 1997 ed in quello di Napoli del 12-14 dicembre dello stesso anno, furono richiamate le raccomandazioni di Barcellona, specie con riferimento alla formazione dei giovani con proposizione di un ufficio euro-mediterraneo per la gioventù, al fine di promuovere una maggiore facilità degli scambi. A causa dei ritardi del programma Meda, in tema di finanziamento, fu rilanciata l'iniziativa Med, mentre nel forum civile Euromed Napoli fu manifestata la volontà di creare una struttura permanente capace di raccogliere le indicazioni espresse dalla società civile offrendo così un luogo di visibilità e scambio.

Nella Conferenza di Stuttgart del 15-16 aprile 1999, in Germania, i partecipanti discussero dell'accento più politico della società civile (cittadinanza, diritti umani, indipendenza delle associazioni ecc.) di tal che il forum fu denominato: "partenariato euro-mediterraneo: i diritti umani e la cittadinanza nel mediterraneo".

Lo scopo precipuo delle predette conferenze fu quello di rinforzare il ruolo della società civile con la costituzione di un Comitato di valutazione formato da suoi rappresentanti e con l'organizzazione di un forum annuale di scambi e cooperazione decentralizzata. I successivi forum e conferenze [Malta, Napoli, Stuttgart, Marsiglia 2000, Bruxelles 2001, Valenzia 2002, forum civil Chania (2003) forum civil Naples (2003) Luxembourg (2005) Marrakech (2006) Marsiglia (2008) Alicante (2010)] ribadirono, infatti, anche se con scarso successo, la creazione di una struttura permanente in

grado di raccogliere le indicazioni espresse dalla società civile al fine di creare così un luogo di dialogo permanente. Resta, comunque, il fatto che siffatti eventi hanno testimoniato, e testimoniano, la vitalità della società civile nello spazio euro-mediterraneo. Anche se il processo è apparso ancora giovane e l'idea di aggregare la società civile necessita ancora di tempo per concretizzarsi, il testo adottato il 28 novembre del 1995 risulta innovatore in quanto, per la prima volta, un documento ha impegnato gli Stati sulla "società civile", che diventa così un elemento centrale unitamente al necessario "dialogo tra le culture e le religioni".

Non a caso, a seguito dei predetti accordi del 1995, il numero delle associazioni, ONG, centri di ricerche, Università, incontri di iniziative con il concorso tecnico e finanziario della Commissione europea si è moltiplicato.<sup>360</sup>

L'esperienza acquisita nel corso dei predetti forum è servita, altresì, a dimostrare l'importante funzione svolta dalla società civile, chiamata a contribuire al partenariato in maniera essenziale come fattore di avvicinamento e comprensione tra i popoli. E proprio con riferimento a tale ultimo aspetto, in quella sede, si fece espresso richiamo soprattutto alle funzioni che avrebbero dovuto essere svolte in tal senso dalle municipalità ed autorità regionali.

All'uopo, si convenne che i rappresentanti delle varie città e delle regioni avrebbero dovuto operare un'analisi dei problemi comuni, da affrontarsi nell'ottica del confronto delle reciproche esperienze, in incontri annuali organizzati dalla Commissione europea.<sup>361</sup>

---

<sup>360</sup> Per alcuni autori avrebbe dovuto essere sensibilizzata la stampa, la quale spesso ha ignorato il Processo euro-mediterraneo e la sua componente culturale. Sul punto v. P. BALTA, C. RULLEAU, "Bilan du Volet 3 de la Déclaration de Barcelone", in forum civil Euromed 2000, forum échanges culturels et humain piloté pour la fondation René Deydoux, 13 mars 2000.

<sup>361</sup> "La conférence de Barcelone et les accords euro-méditerranéens, Les relations euro-maghrébines: Bilan et perspectives", Tunis les 19 et 20 avril 2000, Réalités, Tunis, pp. 3, 16. Secondo certi autori il capitolo terzo della dichiarazione di Barcellona, sulla collaborazione in ambito sociale, culturale ed umano con riconoscimento

Uno degli aspetti più innovativi della dichiarazione di Barcellona, particolarmente nella prima conferenza interministeriale del novembre 1995, è stato quello di introdurre i rappresentanti della società civile nel processo di partenariato euromediterraneo con l'intento di mobilitare la stessa per la difesa dei diritti umani e la consolidazione delle istituzioni democratiche. Si è compreso, infatti, che occorre una partecipazione convinta per la promozione ed il rispetto dei diritti umani e che la mobilità dei cittadini ed il rafforzamento della libertà di espressione rappresentavano le condizioni necessarie per lo sviluppo politico, economico e sociale della Regione euro mediterranea.<sup>362</sup>

Anche se i risultati di alcune conferenze, quali quelle di Malta (1997) e Stuttgart (1999), non furono soddisfacenti e la sopravvenienza di problemi di altra natura (dal lancio dell'euro all'arresto del processo di pace in Israele) indussero l'UE a porre in secondo piano il processo euro-mediterraneo<sup>363</sup>, la Dichiarazione di Barcellona, rappresenta, in ogni caso, per alcuni autori (Paul Balta) l'atto fondatore del XXI secolo.

La sfida consiste, pertanto, nel rilanciare tutto ciò che è nato negli anni '90 con il Processo di Barcellona. Questa è, infatti, una strada che soprattutto gli europei devono incoraggiare nonostante crisi economiche ed altre differenti difficoltà.

Le criticità potranno essere affrontate con la concreta attuazione dei principi espressi a Barcellona.

---

fondamentale del ruolo della società civile in questo campo, è fondamentale per determinare la buona riuscita degli altri due capitoli della dichiarazione. V. A. MARQUINA director de UNISCI *Foros civiles euromediterraneos, coordinación y estabilidad regional*, resumen.

<sup>362</sup> Cfr. *Dialogue interculturel en Méditerranée, Déclaration Finale de l'Euromed Civil Forum*. p. 8 – Barcelona, 27 novembre 1996.

<sup>363</sup> P. BALTA, "Dialogue culturel et société civile dans le processus de Barcelone", in (sotto la direzione di J. R. Henry e G. Groc) *Politiques Méditerranéennes, entre logiques étatiques et espace civil*, Karthala, Paris/Iremam, Aix-en-Provence, 2000, pp. 223-230.

Oggi il progetto per il Mediterraneo risulta essersi arenato. Si è passati a differenti altre iniziative come l'Associazione di Vicinato; si è parlato di partenariato privilegiato, Statuto avanzato, ma tutte queste iniziative mancano di un vero obiettivo politico. La politica europea nel Mediterraneo è, infatti, divenuta più tecnica a causa del passaggio da quello che costituiva un vero partenariato a quello di un approccio commerciale più limitato.

Dopo il Processo di Barcellona nulla è stato più fatto e nulla si farà fin quando chi di dovere non prenderà l'iniziativa di risolvere i problemi, in particolar modo quelli relativi al Maghreb. A parte gli investimenti, occorrerebbe anche garantire la libera circolazione di beni e persone nei Paesi del Maghreb, prima ancora che in tutta l'area mediterranea, ma questo non può che dipendere dalla volontà della classe politica locale.<sup>364</sup>

Non a caso un sondaggio, non molto recente, fatto sui giovani tunisini, in rapporto alla loro appartenenza all'area mediterranea e alla sua identità, ha rilevato quanto sia pregnante l'attaccamento alle origini maghrebine.<sup>365</sup>

Già dall'epoca degli accordi, infatti, la politica europea, nel trattare il terzo punto, è sembrata più preoccuparsi della questione terrorismo e traffico di stupefacenti piuttosto che consacrare in maniera energica l'aspetto culturale. Ovviamente i problemi non riguardano solo il Maghreb se si considera anche quello che sta avvenendo nell'Unione europea dove, a fronte di questioni come quella legata alla mancanza di lavoro, oggi sono in fermento politiche nazionalistiche che minacciano la stabilità se non il futuro legato all'esistenza dell'UE. Secondo certi autori lo stesso Processo di Barcellona, nonostante il nobile sforzo, non è stato in grado di ottenere i

---

<sup>364</sup> Il problema della sicurezza e pace condivisa, uno degli obiettivi principali del partenariato euro-mediterraneo, non può che raggiungersi attraverso un Maghreb integro e prospero. Z. KRICHEN, "Maghreb : La dernière chance?", in *Réalités Magazine*, Tunis, 10 luglio 2003.

<sup>365</sup> Questa sentita identità mediterranea nel 2000 era al 7% mentre nel 2005 è passata al 4% a favore dell'identità musulmano-maghrebina che dal 31% del 2000 è arrivata al 43% del 2005. In definitiva i giovani tunisini si sentono più musulmano – maghrebini che mediterranei. L'identità maghrebina è passata da un 11% del 2000 al 24% del 2005.

risultati sperati poiché ostano da un lato gli innumerevoli problemi da risolvere internamente all'Unione europea e dall'altro quelli relativi agli stessi Paesi a Sud del Mediterraneo, molto eterogenei soprattutto in rapporto alla loro politica interna. Dall'importanza dei temi trattati a Barcellona restano fuori, così come è stato fatto notare da alcuni studiosi, i tunisini del Sud e delle zone interne, i quali conoscono le politiche mediterranee solo a livello della questione migratoria. Quindi, quando ci si domanda qual è stato l'impatto delle predette politiche sulla popolazione tunisina, la risposta investe sempre qualcosa di istituzionale che non riguarda la vita dei cittadini delle zone periferiche e soprattutto di quelle desertiche (ove spesso si annidano il malcontento ed il fanatismo religioso) anche se resta provato che con Barcellona c'è stato, comunque, un primo approccio alle problematiche connesse allo sviluppo della riva Sud del Mediterraneo.<sup>366</sup>

La dichiarazione interministeriale adottata in occasione della Conferenza euromediterranea di Barcellona del novembre 1995, insieme anche agli accordi di associazione bilaterali euromediterranei, ha creato, infatti, un primo ambito di relazioni multilaterali tra i Paesi coinvolti. È stato così riconosciuto il ruolo fondamentale della società civile per lo sviluppo dell'intera area mediterranea. Ciò che si è anche compreso a Barcellona è che la reale riuscita di questa politica euro-mediterranea può essere realizzata solo attraverso una cooperazione intergovernativa basata su una fitta rete di relazioni tra le società civili. Il Comitato economico europeo ha registrato comunque dei progressi del partenariato nel settore sociale, culturale ed economico, rappresentati dal fatto di avere costituito un ponte

---

<sup>366</sup> L. CHATEL, G. B. TOUNES, B. BENHIDA, A. ATTILA, "Quelle politique européenne en Méditerranée?", in *La Tunisie dans le contexte euro-méditerranéen en mutation, islamismes, transition démocratiques et mutations économiques*. Les actes de la XII session du Forum International de Réalités, Réalités, octobre 2014, Maghreb Editions, Tunis, pp. 61- 66.

tra i rappresentanti della società civile organizzata dei Paesi partner mediterranei e le istituzioni europee.

Non sono, naturalmente, mancate le critiche in merito anche ai limiti e alle incoerenze dei programmi posti in essere. L'UE non solo si è lanciata così in iniziative verticali Nord-Sud, principalmente attraverso gli accordi bilaterali, ma ha sostenuto, altresì, iniziative sub regionali come l'Unione del Maghreb arabo (UMA) anche se tale tipo di integrazione risulta tuttora ostacolata dalla assenza in questi Paesi di un programma di riorganizzazione politica locale idoneo a consentire la creazione di nuove forme di solidarietà regionale.

#### **IV.II.5. Le politiche economiche a sostegno della società civile e della democratizzazione: i regolamenti Meda e la promozione dei diritti umani e dei gruppi vulnerabili**

Le politiche economiche adottate dall'UE, a partire dall'adozione della Carta di Nizza del 2000, soprattutto per mezzo dello strumento MEDA, hanno sempre tentato di promuovere, attraverso l'affermazione dei principi, i diritti delle categorie più vulnerabili (donne, bambini e minoranze *in primis*) sicchè tale finalità è diventata una componente ineludibile di ogni accordo dell'Unione con i suoi partner.

Il regolamento Meda, in particolare, varato nel 1996 (MEDA I) e modificato nel 2000 (MEDA II), ha rappresentato il principale strumento di cooperazione economica e finanziaria del partenariato euromediterraneo.

Il programma MEDA si poneva diversi obiettivi: rafforzare la stabilità politica e democratica; istituire una zona di libero scambio euromediterranea e sviluppare la cooperazione economica e sociale prendendo in considerazione la condizione umana e culturale.



Non a caso l'art. 3 del citato regolamento, il quale rappresenta la cosiddetta clausola di condizionalità politica dei programmi MEDA, precisa che quest'ultimo si fonda sul rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto, nonché dei diritti umani e delle libertà fondamentali che costituiscono un elemento essenziale e la cui violazione giustifica l'adozione di misure appropriate.<sup>367</sup> Attraverso questi programmi l'UE ha cercato di incentivare maggiormente i Paesi della costa Sud del Mediterraneo a familiarizzare con la democrazia. All'uopo, sono state previste delle misure di accompagnamento finanziarie e tecniche al fine di operare le riforme economico-sociali dei partner mediterranei. Una prima regolamentazione giuridica è stata operata con il regolamento della Comunità Europea n. 1488/96, istitutivo del MEDA I, relativo al periodo 1995 – 1999, dotato di un bilancio di 3.435 milioni di euro, mentre, in seguito, il nuovo regolamento CE n. 2698/2000 ha costituito il programma MEDA II, dal 2000 al 2006, con una base di 5,35 miliardi di euro, strettamente connesso ai principali obiettivi e settori di intervento previsti dalla Dichiarazione di Barcellona del 1995.

Sempre con riferimento al programma MEDA va rilevata l'importanza di quello denominato MEDA Democrazia, avviato nel 1996 su iniziativa del Parlamento europeo, che ha finanziato le azioni delle ONG al livello regionale e nazionale in materia di democrazia, di risoluzione dei conflitti e di difesa dei diritti umani e dei gruppi vulnerabili.

Il programma è risultato pienamente conforme ai principi della dichiarazione di Barcellona tant'è che il Comitato economico europeo ha evidenziato come la tutela delle minoranze etniche, religiose e culturali

---

<sup>367</sup> (Regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo. Cfr. «<https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/11ff91d2-6443-4f73-acbd-0e1fa36df7fd/language-it>», ult. cons. luglio 2017.

rappresenti un presupposto essenziale per portare avanti efficacemente il processo di Barcellona. La presenza del Fondo monetario internazionale della Banca Mondiale è stata, inoltre, giudicata, dal predetto Comitato, di importanza vitale per lo sviluppo sociale ed economico del Mediterraneo e, in particolare, per la promozione delle organizzazioni della società civile di tale regione.<sup>368</sup>

Il miglioramento della comprensione tra le culture e lo sviluppo dello scambio tra le società civili ha costituito, infatti, il terzo macro obiettivo degli accordi di Barcellona ed anche il suo aspetto più innovatore. Questa volontà è stata aggiunta *in extremis* alla dichiarazione di Barcellona ed ha implicato sviluppi importanti al livello della mobilitazione degli attori della società civile, dando vita ad un dialogo continuo e fecondo.

Successivamente al finanziamento di progetti a sostegno di queste attività, l'Unione Europea si è dimostrata, tuttavia, incapace di controllare la corretta gestione ed utilizzazione dei fondi stanziati soprattutto a favore del programma MEDA, il quale è apparso incentrato più sulle riforme economiche che sulla promozione di attività di sviluppo e diffusione della cultura dei diritti umani. Parallelamente la diffidenza di alcuni Paesi del Sud ed Est del Mediterraneo, in ordine alle iniziative prese dalla società civile, soprattutto in materia di tutela dei diritti umani e dei vulnerabili, ha costituito un grosso limite alla realizzazione di progetti validi da parte dei Paesi costieri. Le cause di siffatto atteggiamento sono numerose, ma, prima

---

<sup>368</sup> «La lotta al terrorismo non deve essere il pretesto per ridurre le libertà pubbliche, né tanto meno per rinunciare a migliorare la situazione dei diritti umani. La lotta al terrorismo può essere condotta in maniera efficace, portando avanti nel contempo lo sviluppo della democrazia e dello stato di diritto» (discorso tenuto a Tunisi il 31 marzo del 2003 da Romano Prodi, Presidente del Consiglio della Commissione europea). Cfr. <[http://www.ces.es/TRESMED/docum/inf\\_it.pdf](http://www.ces.es/TRESMED/docum/inf_it.pdf)>, ult. cons. luglio 2017. Giova, in ogni caso, ricordare come Barcellona abbia costituito l'unico forum in cui hanno partecipato Israele, Siria, Libano, che ha trovato riscontro anche successivamente, attraverso riunioni informali susseguitesi negli anni. Scopo degli accordi fu, altresì, quello di creare un dialogo costante necessario allo sviluppo pacifico di ulteriori rapporti di natura finanziaria ed economica. Sul punto v. *La Méditerranée dans le Monde*, Bilan des activités Observations générales, Partenariat Euro – méditerranéen, Documents de référence 1995-2000, IVème Forum International, RÉALITÉS, Tunis, 26 et 27 avril 2017, p. 14.

fra tutte, vi è senza dubbio il blocco politico e la mancanza di una forte volontà degli Stati interessati a stabilire un dialogo tra Nord e Sud del Mediterraneo. Ne è conseguito, pertanto, un confronto politico ancora insufficiente o forse prematuro per i tempi un po' avanguardistici del Processo di Barcellona. Dal canto suo, anche la società civile è sembrata restare ancora troppo dipendente dal potere politico, tenuto conto anche del fatto che la decentralizzazione delle comunità politiche territoriali non era certamente al pari livello della maggior parte delle realtà territoriali europee.


Gli obiettivi di Barcellona rimangono, come si è detto, pur sempre una viva obbligazione per gli Stati del Mediterraneo nella prospettiva di una globalizzazione umanizzata (o a misura d'uomo). Essi andrebbero certamente ridefiniti nel quadro di un partenariato più equilibrato tra Nord e Sud rinforzando anche quella che è la coesione sociale, rendendo più partecipi gli attori sociali ai processi decisionali.

Il forum Sindacale Euro-Med, che riunisce CES, l'USTMA e CISA, ha giocato sicuramente un ruolo essenziale nel dialogo sociale euro-mediterraneo contribuendo, altresì, a riequilibrare i differenti obiettivi del partenariato.

Nel finanziare queste reti di sviluppo si sono anche individuate delle problematiche come quella degli ostacoli giuridici, in certi Paesi della parte Sud del Mediterraneo, a riconoscere alcune ONG ed ad aiutare gli attori della società civile ad essere più autonomi dai finanziamenti delle autorità pubbliche locali piuttosto che beneficiare dei fondi di solidarietà come lo è stato il programma MEDA Democrazia.


Per quanto riguarda la cooperazione bilaterale con la Tunisia, la Commissione ha stanziato un totale di 1.197 milioni di euro nel periodo 1995-2008. Di tale importo solo 863 milioni di euro sono stati liquidati come si evince dalle figure che seguono ed hanno riguardato in gran parte il settore pubblico e delle riforme economiche.

Figure 1: Coopération CE-Tunisie 1995-2008



Source : CRIS et élaboration DRN

Figure 2: Allocation totale par secteur, 1995-2008




Source : CRIS et élaboration DRN

Contemporaneamente alla elargizione di fondi in favore delle politiche di sviluppo del partenariato, coi programmi Meda I e Meda II, si è cercato anche di portare avanti politiche di accompagnamento come quelle discusse a Valencia nel 2002, a Héraklion e a Napoli nel 2003.

Nondimeno, nel documento del PNUD del 2002 sono stati riscontrati dei limiti allo sviluppo economico e sociale dovuti ad un deficit di governance del mondo arabo e afferenti all'informazione, all'emancipazione delle donne e alle libertà riguardanti altre categorie di soggetti vulnerabili.

Sul punto, va evidenziato come la maggior parte dei progetti, afferenti ai programmi MEDA, erano a sostegno di una società democratica, pluralista e civile. Il grafico che segue mostra una distribuzione abbastanza equa delle diverse aree di intervento per il programma MEDA Democrazia anche se risulta, certo non trascurabile, la percentuale attribuita al settore relativo ai diritti delle donne e ciò in virtù del fatto che la maggior parte dei Paesi partner mediterranei è rappresentata da società islamiche, che presentano un deficit in merito a tali diritti.

**M D P Intervention Areas 1996 - 1998**  
(Pluralist, Democratic, Civil Society sub-divided)



Tra gli strumenti di cooperazione messi in campo dall'UE per finanziare questi progetti di sviluppo, il programma MEDA, basato fondamentalmente sul rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ha rappresentato, senza dubbio, quello più efficace.

I programmi regionali hanno, comunque ed in ogni caso, permesso di riunire i rappresentanti della società civile per un migliore scambio di idee ed esperienze. Questi valori meritano di essere riaffermati non più solo a livello politico ma soprattutto a livello di società in generale per mezzo di un decentramento dell'informazione che garantirebbe una società civile libera così come era nello spirito del partenariato.<sup>369</sup>

<sup>369</sup> "Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, en vue de préparer la quatrième réunion des ministres euro-méditerranéens des Affaires étrangères, «Un nouvel élan pour le processus de

Riguardo alla società civile, sempre nel documento PNUD, è stato confermato il suo ruolo essenziale per l'utilizzazione ed il controllo delle politiche riguardanti i diritti umani e la democratizzazione.

#### **IV.II.6. La clausola democratica nell'accordo d'associazione UE-Tunisia: quale condizionalità per i vulnerabili?**

Le Convenzioni di Lomé (1975-1985) hanno rappresentato lo strumento di gestione del partenariato tra Comunità europee/Unione europea ed i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), sostituite poi nel 2000 da quella di Cotonou. Per mezzo di esse si è tentato di creare un nuovo ordine economico internazionale che favorisse anche i Paesi in via di sviluppo, i quali uscivano, appunto, da un passato coloniale e di sfruttamento. Con questi accordi si stabiliva che la questione dei diritti umani fosse da considerare fondamentale per la cooperazione tra i Paesi firmatari e per questo motivo fu introdotta per la prima volta la cosiddetta clausola dei diritti umani, la quale è stata mantenuta ed inserita nei successivi accordi che l'UE ha sottoscritto con i Paesi terzi. La condizionalità è stata altresì ribadita nei rapporti tra UE e Paesi dell'ex-Yugoslavia dove si è fatto espreso riferimento alla tutela delle minoranze, principalmente di natura etnica. La clausola *de qua* sembra poi avere avuto non poca influenza negli accordi successivi, soprattutto attraverso il Processo di Barcellona. Infatti, in funzione di esso, vennero stipulati, in fasi successive, gli accordi di associazione con diversi Paesi partner a Sud del Mediterraneo, primo tra tutti la Tunisia. Gli accordi fissavano come obiettivi essenziali il rafforzamento della democrazia ed il rispetto dei diritti fondamentali

---

Barcelone», IVème Forum International de Réalités, La Méditerranée dans le monde, Partenariat Euro – Méditerranéen, Documents de référence 1995-2000, Tunis, les 26 et 27 avril 2000, pp. 9-15.

dell'uomo, ispirandosi, proprio per questo, alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Gli accordi bilaterali sono stati conclusi dall'UE con Algeria, Giordania, Libano, Egitto, Marocco, Israele e Tunisia. Anche l'Autorità di Palestina ha concluso degli accordi con la UE, in materia di cooperazione e di scambi, che hanno rappresentato una parte importante del Processo di Barcellona.

Il Parlamento europeo il 12 giugno del 2006 ha proposto una risoluzione nella quale ha ricordato come l'art. 2 dell'accordo di associazione UE-Tunisia abbia costituito l'elemento essenziale delle relazioni dell'Unione europea con la Tunisia e che detta clausola, tuttavia, era stata più volte disattesa dal governo tunisino, il quale, in dispregio della stessa, aveva esercitato più volte un controllo sulla giustizia, sulla formazione e selezione dei futuri avvocati nonché sulla attività della Lega tunisina dei diritti umani (LTDH)<sup>370</sup> contravvenendo alle raccomandazioni delle Nazioni Unite. All'uopo, il Parlamento europeo esortando le autorità tunisine a rispettare gli accordi internazionali, in tema di diritti umani e democrazia, ha invitato la Commissione europea a creare un *sub* Comitato dei diritti umani al fine di seguire le misure di riforma in Tunisia sulla giustizia indipendente, la libertà di espressione, di associazione e di altri diritti fondamentali.<sup>371</sup>

Quella dell'art. 2 è una condizionalità politica legata al rispetto dei principi democratici nonché dei diritti umani, introdotta come clausola necessaria degli accordi di associazione, che, tuttavia, in caso di mancato adempimento non comporta specifiche misure sanzionatorie se non, ex art. 90 del menzionato accordo di associazione, l'adozione di misure necessarie per l'adempimento degli obblighi che incombono sulle parti in virtù della

---

<sup>370</sup> La Ligue tunisienne des droits de l'homme (LTDH) ha rappresentato la prima associazione indipendente dal potere. Lo dimostra anche il fatto che sotto il regime di Ben Ali si è vista bloccare i fondi comunitari e sospendere il suo Congresso del 27-28 maggio 2005.

<sup>371</sup> «<https://www.greens-efa.eu/article/human-right-situation-in-tunisia-1195/?pdf=70>», ult. cons. agosto 2017.

sottoscrizione del medesimo accordo, previa trasmissione al Consiglio di associazione di tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito delle situazione di modo da trovare la migliore soluzione condivisa dalle parti.

La clausola, di cui all'art. 2 del citato Accordo di associazione, costituisce un elemento di rottura rispetto ai precedenti accordi di vecchia generazione, caratterizzati da un carattere esclusivamente economico. Essa è stata elaborata successivamente in tutti gli accordi di associazione, di cooperazione, di sviluppo e partenariato intercorsi tra UE e paesi terzi anche se l'UE non si è mai dotata di un meccanismo pubblico trasparente ed efficace al fine di accertare l'adempimento dell'obbligo generale del rispetto dei diritti umani e dei gruppi vulnerabili.

La predetta clausola, come già rilevato, ha assunto, pertanto, più un valore dissuasivo e propositivo che punitivo.<sup>372</sup> Essa, infatti, risulta essere stata ripetutamente disattesa dai singoli Paesi che hanno firmato gli accordi di associazione con l'UE come è accaduto nel caso del conflitto israelo-palestinese ma anche in quello relativo alla richiesta di adesione all'UE da parte di alcuni Paesi, come la Turchia, poco inclini ad accettare certi diritti democratici come il rispetto dei gruppi vulnerabili, nello specifico delle minoranze.

L'art. 2<sup>373</sup> ha, dunque, rappresentato una base di partenza, un punto d'appoggio per la rivendicazione dei diritti fondamentali, estensibili

---

<sup>372</sup> A proposito della natura meramente dissuasiva della clausola di condizionalità risulta emblematico il caso della LTDH. Nel 2002 la Lega ottenne una prima tranche di fondi europei per i suoi progetti mentre nel 2003 altri fondi a lei destinati furono bloccati su disposizione del Ministero dell'interno. Una risoluzione del Parlamento europeo del 2005 prese atto di questi limiti ed invitò il governo tunisino a sbloccare immediatamente i suddetti fondi comunitari. Vedi J. LIMAM, "Dans le sud de la Méditerranée. Étude de cas : la Ligue tunisienne des droits de l'homme", in C. *Intercultural Dialogue and EU-Mediterranean Partnership* (Malta Team), Marsilio, Padova, 2007, pp. 403 – 421.

<sup>373</sup> Sull'importanza dell'art. 2 dell'accordo di associazione UE-Tunisia vedi *infra* anche le interviste in appendice al capitolo IV.



ovviamente anche ai diritti dei gruppi vulnerabili, attraverso il quale la società civile tunisina si è resa protagonista nella lotta per la democrazia.

### SEZIONE III



#### **IV.III.1. Gli “interessi” americani nello sviluppo democratico dei Paesi arabi: uno tra i possibili ostacoli alla riuscita della politica del partenariato?**

Per Ahmed Bensaada l’obiettivo della “primavera” araba non era quello di affermare la democrazia e i diritti umani in Libia, in Siria e in tutta la regione MENA, piuttosto occorreva eliminare fisicamente i presidenti di questi due Paesi, Gheddafi e Bachar El-Assad, a costo di impoverire migliaia di arabi e finanziare gli jihadisti. Anche se non sono stati gli Stati Uniti a provocare le rivolte, Bensaada spiega che la situazione politica e socio-economica dei Paesi arabi costituiva un terreno fertile alla dissidenza e all’ingerenza degli Stati Uniti che è stata notevole. Gli USA hanno infatti sovvenzionato organizzazioni specializzate nella “esportazione” della democrazia, corsi di formazione teorica e pratica alla resistenza non violenta, costituito la “lega araba del Net” che ha preparato i cyber-attivisti e messi in contatto con le ambasciate statunitensi nei paesi arabi. Un rapporto del Dipartimento di Stato USA redatto nel 2010 spiega chiaramente “l’elaborata struttura dei programmi del Dipartimento di Stato miranti a creare organizzazioni della “società civile”, in particolare organizzazioni non governative (ONG), con l’obiettivo di pilotare i cambiamenti politici nei Paesi presi di mira”<sup>374</sup>.

Questa politica americana tutt’oggi viene portata avanti tramite agenzie che fanno capo alla NED<sup>375</sup> che ha lo scopo di finanziare, provocare, sostenere e consigliare i movimenti dissidenti dei Paesi presi di mira, in modo da

---

<sup>374</sup> <https://www.globalresearch.ca/la-fregatura-delle-primavere-arabe/5506217>», ult. cons. settembre 2017.

<sup>375</sup> NED (National Endowment for Democracy) è un’organizzazione privata non profit fondata nel 1983 dalla amministrazione Regan, in collaborazione con il Congresso, per finanziare con denaro pubblico l’instaurazione di assetti politici voluti da Washington in varie nazioni del mondo. L’organizzazione è gestita da un collegio indipendente di direttori e con fondi annuali del Congresso degli Stati Uniti d’America. Essa sostiene differenti formazioni politiche a favore della democrazia nei diversi Paesi, la cui selezione viene spesso operata attraverso suggerimento della Casa Bianca. Vedi P. F. GALGANI, *America Latina e Stati Uniti, dalla dottrina Monroe ai rapporti tra G.W. Bush e Chávez*, Franco Angeli s.r.l., Milano, 2007, pp. 136 -137.

consentire loro di destabilizzare e rovesciare i governi con un approccio non violento. Non risultano essere finanziate solo le ONG ma i cyberattivisti del Medioriente e Nord Africa che vengono formati alle nuove tecnologie. A dimostrazione di questa verità fu, subito dopo la caduta del regime di Ben Ali, la visita lampo in Tunisia di Hillary Clinton, la quale dichiarò anche che la società Microsoft avrebbe sostenuto le politiche tunisine volte alla democratizzazione e sviluppo dei diritti umani. Bensaada, non contesta il coraggio del popolo arabo, che è sceso in piazza e nelle strade a manifestare e chi si è anche sacrificato nell'intento di mettere fine al regime autocratico, ma tutto ciò è stato possibile attraverso l'aiuto degli USA che ha una lunga storia di destabilizzazione dei governi di altri Paesi.<sup>376</sup>

Altri autori invece ricordano che nel Consiglio di Amministrazione della NED ci sono persone che rappresentano interessi aziendali-finanziari, noti per sfruttare il popolo e non per rafforzarlo. “Delle ONG a livello mondiale, che si presumono liberal-progressiste, che prendono soldi da aziende investitrici, da guerrafondai, e da ideologi di destra, incarnano perfettamente il concetto di una copertura truffaldina adoperata per nascondere intenzioni criminali, sotto la maschera di una nobile causa”.<sup>377</sup>

---

<sup>376</sup> A. Bensaada, *Arabesque Américaine: Le rôle des États – Unis dans les révoltes de la rue arabe*. Éditions “Synergie”, Alger, 2012, pp. 77-98.

<sup>377</sup> T. Cartalucci, “La NED – National Endowment for Democracy: non è nazionale e non è per la democrazia”. *New Eastern Outlook*, 24 giugno 2016, traduzione a cura di Luciano Pagazzi per SakerItalia.it «<http://sakeritalia.it/mondo/la-ned-national-endowment-for-democracy-non-e-nazionale-e-non-e-per-la-democrazia/>», ult. cons. settembre 2017.

#### **IV.III.2. Considerazioni conclusive. La società civile tunisina saprà vincere le sfide future per l'affermazione di reali forme di democrazia partecipativa (art. 139 Cost.)?**

La Dichiarazione finale del Forum civile Euromed, riunitosi a Marsiglia nel novembre 2000, contiene una definizione di sicurezza coerente con lo spirito degli accordi di partenariato:

«Oggi, il concetto di sicurezza implica molti più fattori che la difesa militare e include necessariamente lo sviluppo economico e sociale, la partecipazione dei cittadini, la democratizzazione della vita pubblica, il rispetto dei diritti umani e delle differenti culture. Senza la presa in considerazione globale di tutti questi fattori risulta impossibile creare un reale spazio di cooperazione mediterranea».<sup>378</sup>

I nobili obiettivi di Barcellona (lotta alla corruzione, la gouvernance, sicurezza, pace, ecc.) sono stati senza alcun dubbio compromessi soprattutto dagli avvenimenti americani dell'11 settembre 2001. Del resto, si è potuto constatare che il metodo delle sanzioni economiche da infliggere a quegli Stati aderenti al partenariato euromediterraneo non pienamente rispettosi dei parametri stabiliti per un sviluppo più equo dell'intera area, non poteva e non può essere una giusta soluzione poiché una peggiore condizione economica avrebbe ostacolato paradossalmente lo sviluppo e la tutela dei diritti umani. Parimenti, anche la libera circolazione delle persone risulta aver subito una contrazione in seguito al predetto attentato del 2001.<sup>379</sup>

Ciò che rileva è che, comunque ed in ogni caso, la società civile, così come già analizzato in Europa, può senza dubbio accrescere i livelli di governance all'interno di Paesi, quali la Tunisia, siti nella sponda meridionale del Mediterraneo.

---

<sup>378</sup> M. MOSCIA, "Il partenariato euromediterraneo e il ruolo delle formazioni di società civile", in *La società civile nell'Unione Europea, nuovo orizzonte democratico*, dicembre 2004, Venezia, pag. 192, «[http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/mm04\\_soccivue.pdf](http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/mm04_soccivue.pdf)», ult. cons. ottobre 2017.

<sup>379</sup> A. B. TEMESSEK, "Les relations euro-méditerranéennes et la nouvelle politique de voisinage", in *Revue Tunisienne de Droit*, Centre de Publication Universitaire, 2007, Tunis, p.184.

La stessa dichiarazione di Barcellona ha insistito più volte sulla necessità del dialogo e del rispetto tra le differenti culture e religioni al fine di avvicinare i popoli tra loro. All'uopo, un contributo speciale è stato apportato sicuramente dai media e dalla società civile soprattutto sul piano di sviluppo di una cooperazione decentralizzata a sostegno delle istituzioni democratiche.

Quello che già appariva chiaro allora era che il dialogo non poteva essere solo intergovernamentale, piuttosto avrebbe dovuto valorizzare il ruolo della società civile, dei giovani e delle collettività locali. Proprio per queste ragioni, la dichiarazione di Barcellona costituisce una base di partenza e giammai un punto d'arrivo.<sup>380</sup>

Il Partenariato starebbe ad indicare l'indissolubilità del legame tra le sponde del Mediterraneo, come dimostra del resto il preambolo della dichiarazione finale della Conferenza di Barcellona, in cui i Paesi partecipanti si dichiaravano «consapevoli che i nuovi problemi politici, economici e sociali nei vari punti del Mediterraneo costituiscono sfide comuni che richiedono una impostazione globale».<sup>381</sup>

Alla luce di quanto rilevato in ordine al Processo di Barcellona, per comprendere se questa democrazia è davvero in fase di sviluppo in Tunisia, occorre dare uno sguardo a cosa succede anche nelle zone più remote del Paese ed attendere l'esito delle elezioni municipali che sono state rinviate a marzo 2018.

Le elezioni comunali, infatti, rappresentano un appuntamento di fondamentale importanza in Tunisia, soprattutto per l'attuazione del principio del decentramento amministrativo che, come già detto in

---

<sup>380</sup> L. BOUONY, "Nouveaux enjeux et défis communs dans l'espace euro-méditerranéen après la conférence de Barcelone", *Revue Tunisienne de Droit*, Centre d'Études, de Recherches et de Publications, Tunis, 1995, pp. 136; 143-144.

<sup>381</sup> A. ISONI, "Da Barcellona a Marsiglia. Le politiche dell'Unione Europea nel Mediterraneo", in *Rivista di Studi Politici internazionali*, aprile-giugno, 2012, p. 230.

precedenza, è ampiamente trattato nella Costituzione del 2014. Con le elezioni verranno, infatti, decisi i consigli comunali e questo potrà contribuire allo sviluppo di un'amministrazione locale scelta direttamente dai cittadini e non più dal potere centrale. Già da tempo, il principale partito islamista tunisino, Ennahda, ha più volte affermato di essere pronto a questo evento. Diversamente dalle altre forze politiche in campo, Ennahda, e in misura più limitata il partito Nidaa Tounes, è riuscito a formare un numero di liste in grado di coprire tutto il Paese.

Quello che ancora oggi interessa gli analisti è definire i fini politici di questo partito che oggi si dichiara favorevole alla democrazia nell'Islam. In un video, girato nell'ottobre del 2012, Ghannouchi, rivolgendosi a dei militanti salafisti del suo partito, dice: «...Les islamistes doivent remplir le pays d'associations, mettre en place des écoles coraniques partout et d'inviter les prédicateurs, car les gens sont encore ignorants de l'Islam», ricordando altresì come gli strumenti del potere, tra i quali la stampa, siano ancora in mano ai laici.<sup>382</sup>

L'approccio di Ennahda sembra però essere cambiato successivamente soprattutto per via della situazione economica e sociale del Paese, che ha costretto evidentemente il partito ad archiviare l'intento di giungere all'islamizzazione della Tunisia e ad optare per una riconciliazione nazionale. Ciò non ha comunque sottratto Ennahda (che ha rappresentato il più grande raggruppamento politico nell'Assemblea costituente) alle critiche ed accuse di perseguire una politica antidemocratica e islamista. Sta di fatto che il partito ha un rapporto ambiguo con i salafisti che costituiscono una buona parte del suo elettorato.<sup>383</sup>

---

<sup>382</sup> K. BOUMIZA, "Tunisie: il était une fois la "caméra cachée" de Rached Ghannouchi. Un certain 10.10.2012...!" 10/10/2017, <[https://africanmanager.com/17\\_tunisie-il-etait-une-fois-la-camera-cachee-de-rached-ghannouchi-un-certain-10-10-2012/](https://africanmanager.com/17_tunisie-il-etait-une-fois-la-camera-cachee-de-rached-ghannouchi-un-certain-10-10-2012/)>, ult. cons. settembre 2017.

<sup>383</sup> C. GUILLEMOT, "L'islamisme tunisien d'Ennahda: d'une mouvence révolutionnaire à un parti politique légaliste. Partie 3. Ennahda à l'exercice du pouvoir depuis 2011.16/03/2016",



In ogni caso, al di là di chi vincerà le prossime elezioni comunali, occorrerebbe comprendere se la politica di islamizzazione della società, che Ennahda sembra aver abbandonato, stia invece attuandosi attraverso l'elevato numero di associazioni religiose a carattere caritativo, educativo e sociale presenti su tutto il territorio nazionale. A tal proposito, Mehdi Ben Gharbia, in qualità di Ministro responsabile delle relazioni con la società civile, aveva affermato che lo Stato tunisino non ha i mezzi necessari per controllare l'azione delle diciannovemila associazioni tunisine e che in ogni caso il controllo avrebbe riguardato soprattutto quelle che sono sospettate di sostenere il terrorismo ed il riciclaggio di denaro.<sup>384</sup>

Lo stesso ministro, nel novembre 2016, in un dibattito sulla legge finanziaria, aveva annunciato che, tra le associazioni esistenti, ben 157 erano state classificate come terroristiche in ragione della loro attività e dei loro membri.

Il numero di associazioni in Tunisia, dopo la caduta del regime di Ben Ali, è più che raddoppiato e solo un piccolo numero di esse, circa 2000, parrebbe rispettare la legge sulla pubblicazione del bilancio. Così, il 24 maggio 2017, il primo ministro tunisino Youssef Chahed ha promesso che il Governo sarebbe andato avanti nella lotta contro la corruzione stabilendo all'uopo il termine di un mese entro il quale le associazioni avrebbero dovuto pubblicare i propri rapporti finanziari, tra cui sponsorizzazioni e donazioni.<sup>385</sup>

---

«<http://www.lesclesdumoyenorient.com/L-islamisme-tunisien-d-Ennahdha-d-une-mouvance-revolutionnaire-a-un-parti-2147.html>», ult. cons. settembre 2017.

<sup>384</sup> M. B. GHARBIA: “La Tunisie n’a pas les moyens de contrôler 19 mille associations”, 27/10/2016, «<http://directinfo.webmanagercenter.com/2016/10/27/mehdi-ben-gharbia-la-tunisie-na-pas-les-moyens-de-controler-19-mille-associations/>», ult. cons. settembre 2017.

<sup>385</sup> M. GONTARA, “Youssef Chahed siffle la fin de la recreation. Tunisie: les associations obligées de justifier leurs sources de financement”, «<https://www.54etats.com/en/node/1058>», ult. cons. ottobre 2017.

A riprova di questo “gioco” politico superiore a qualsiasi altra attesa o interesse sociale sono i comportamenti ambigui anche di certe ONG, associazioni ecc..

A tal proposito c'è chi ha denunciato un certo silenzio del Consiglio Nazionale della Lega Tunisina dei Diritti Umani sulla nuova legge antiterrorismo del 2015. In merito alla questione sono anche intervenuti criticamente Human Right Watch ed il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Tunisini. Appare contraddittorio, infatti, il comportamento assunto dalla Lega che, se in un primo momento si era battuta contro i precedenti regimi per difendere i diritti umani, dopo il 2011, avendo piena libertà di difendere i diritti fondamentali, ha scelto di entrare anch'essa nell'arena politica. La sua entrata in campo rileva, secondo alcuni autori, un orientamento della Lega verso i suoi impegni politici a scapito delle battaglie sociali che oggi appaiono cruciali in merito al radicamento della democrazia in Tunisia.<sup>386</sup>

Per le ragioni su esposte ci si auspica che la situazione evolva a favore del perseguimento di scopi veramente caritativi e sociali che obbediscano alla logica del rispetto di tutti e a quella della diffusione e condivisione dei diritti fondamentali. Per fare ciò non bisogna solo legiferare in tal senso ma anche porre in essere questa politica attraverso quelli che sono gli strumenti legislativi già esistenti e quelli che dovranno essere ancora predisposti.<sup>387</sup>

Non si può trascurare certo l'influenza operata dal Qatar in Tunisia che, con i suoi investimenti finanziari, si è trasformato in poco tempo in uno dei principali partner economici del Paese. In assenza di una reale politica

---

<sup>386</sup> Y. BELLAMINE, “Après l’UGTT et l’UTICA, le Conseil National de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme prend-il un virage politique?” <https://nawaat.org/portail/2015/04/16/apres-lugtt-et-lutica-le-conseil-national-de-la-ligue-tunisienne-des-droits-de-lhomme-prend-il-un-virage-politique/>», ult. cons. ottobre 2017.

<sup>387</sup> Cfr. Decreto legge sulle Associazioni n. 2011- 88, 24 settembre 2011, Art. 4 - All'associazione è vietato: in primo luogo, di appoggiarsi su statuti, comunicazioni, programmi o attività che incitamento alla violenza, all'odio, all'intolleranza e alla discriminazione fondata sulla religione, sul genere o sul luogo di appartenenza. Décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations, <http://www.acm.gov.tn/upload/1410083987.pdf>», ult. cons. ottobre 2017.

estera dell'Unione Europea, il Qatar, infatti, ha saputo guadagnare sempre più spazio attraverso la strategia degli investimenti finanziari e del sostegno alle fasce più deboli.

Del resto, sia in Italia che in Francia, è ormai noto che il Qatar costituisce il maggior finanziatore di moschee e scuole coraniche. Essendo il terzo detentore di riserve di petrolio al mondo, il Qatar ha, infatti, la possibilità di effettuare investimenti nei differenti Paesi occidentali come la Francia dove, ben lontano dall'interessarsi alla democrazia, ha trovato l'appoggio dell'Élite.<sup>388</sup>

Rached Ghannouchi rispondendo ad una lunga intervista condotta da Oliver Ravello, in merito ai rapporti col Qatar ha risposto: «...nous avons gardé des lines privilégiés avec le Qatar. Mais nous souhaitons avoir de bonnes relations avec tous les Etats du Golfe. Nous pensons qu'ils peuvent jouer un rôle positif chez nous, dans les investissements en particulier».<sup>389</sup>

Alla luce di quanto innanzi rilevato, tenuto conto delle politiche portate avanti dagli USA da una parte, dai Paesi arabi e dall'Europa dall'altra, la possibilità di giungere alla piena realizzazione dei principi di Barcellona '95 - ferme restando le comprovate responsabilità del fallimento di certe politiche di "pace e di bene globale", certamente attribuibili all'egoismo delle élite - risulta strettamente connessa alla adozione di nuove norme, perché no, a carattere universale, che contribuiscano ad introdurre una nuova deontologia politica con relative obblighi e sanzioni in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo prefissato. La politica, infatti,

---

<sup>388</sup> V. RATIGNIER, P. PÉAN, *Une France sous influence : Quand le Qatar fait de notre Pays son terrain de jeu*, Arthème Fayard, Paris, 2014.

<sup>389</sup> O. RAVANELLO, Entretiens d'Olivier Ravello avec Rached Gannouchi. *Au sujet de l'Islam et de ses rapports avec la France, la démocratie, la laïcité, la liberté d'expression, la charia, le voile, les femmes, la polygamie, l'homosexualité, le jihad, le terrorisme, la Palestine, Israël, Charlie Heddo, les pays du Golfe, Houellebecq ...* Editions Plon, 2015, Paris, p. 80.

dovrebbe essere prima di tutto una vocazione a fare l'interesse del popolo e non quello proprio ed esclusivo.

A livello locale, in ogni caso, manca ancora la buona governance nel corretto funzionamento delle diverse strutture, permanendo, altresì, l'assenza di organismi locali e regionali in grado di tutelare i diritti umani.

Dalla rivoluzione ad oggi, quindi dal passaggio dall'autoritarismo ad un sistema politico di stampo democratico, l'amministrazione -con specifico riferimento alle strutture che fanno capo ai diritti umani e a quelle costituite *ex novo*, come le istanze costituzionali indipendenti- non sembra aver subito una grande evoluzione.



## **CAPITOLO V**

### **LA TUNISIA ED IL PROBLEMA DELLA TUTELA DEI VULNERABILI (MINORANZE, DONNE E BAMBINI)**



**Sommario:** V.1. I diritti umani tra universalismo e relativismo culturale; - V.2. Le strutture pubbliche dei diritti dell'uomo; - V.2.1. Gli Organi di governo tunisini posti a tutela dei diritti umani; - V.2.2. Le istanze e gli organi indipendenti in materia di diritti umani; - V.3. Il ruolo del giudice, dell'avvocato e della stampa; - V.4. Carceri e diritti violati; - V. 5. La protezione dei diritti dei gruppi vulnerabili in Tunisia: minoranze, donne e bambini; - V. 5.1. I «diversi»: il non musulmano, l'amore libero e l'amore per le persone dello stesso sesso (l'amour des garçons), il malato cronico stigmatizzato e l'handicappato, il nero, il non arabofono, lo straniero; - V.5.1.1. «Un altro Dio»: la condizione del non musulmano tra storia ed attualità; - V.5.1.2. «Una espiazione divina»: il malato cronico stigmatizzato e l'handicappato; - V.5.1.3. Un altro genere di diversità: il celibato; - V. 5.1.4. «Libertà d'amare, libertà d'essere»: l'amore libero e l'amore tra le persone dello stesso sesso (l'amour des garçons); - V.5.1.5. «Questione di colore»: il nero; - V.5.1.6. «Le lingue perdute»: il non arabofono; - V.5.1.7. «Non cittadino, non persona»: lo straniero; - V.6. Uguaglianza uomo – donna, una realtà?; - V.6.1. Donna e sessualità: «en Tunisie, c'est tabou, mais c'est finalement un plaisir de vie»; - V.6.2. La donna ed il velo; - V.6.3. La donna prostituta ed il fenomeno delle escort girls, «...ce qui compte c'est l'argent!»; - V.6.4. L'altra faccia della società tunisina: una società matriarcale?; - V.6.5. La Tunisia, pioniera nel mondo arabo in materia di diritti delle donne; - V.7. Il bambino ed il diritto ad essere protetto in tutta la sua libertà. Osservazioni conclusive al capitolo V.

## **V.1. I diritti umani tra universalismo e relativismo culturale**

L'obiettivo generale – consistente nel fare del bacino mediterraneo una zona di dialogo, di scambi e di cooperazione che garantisca la pace, la stabilità, la prosperità – esige il rafforzamento della democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo, uno sviluppo economico e sociale sostenibile ed equilibrato, misure per combattere la povertà e la promozione di una migliore comprensione tra culture.<sup>390</sup>

Con queste parole, contenute nella *Dichiarazione di Barcellona* del novembre 1995, i ventisette Stati sottoscrittori, richiamando i principi espressi nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, sancirono l'importanza per la regione euro-mediterranea del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Invero, se da un punto di vista generale, i diritti umani rappresentano una categoria di natura etico-politica, tale da essere definiti quali diritti soggettivi di natura morale inerenti all'esistenza stessa di ogni individuo in quanto essere umano, dall'altro, appare impresa assai ardua decidere, e quindi indicare, quali aspetti della natura umana e della persona debbano essere tutelati specificamente. Di talchè i diritti umani, proprio in virtù del loro carattere astratto e della loro universalità ed eterogeneità, risultano difficili da definire, circoscrivere o ascrivere a categorie ben precise.

---

<sup>390</sup> *Dichiarazione di Barcellona* adottata durante la Conferenza Euro Mediterranea del 27/28 novembre 1995, <[https://www.cir-onlus.org/images/archiviogiuridico/Barc\\_nov\\_1995.pdf](https://www.cir-onlus.org/images/archiviogiuridico/Barc_nov_1995.pdf)>, p. 403, ult. cons. ottobre 2017.



Ciò perché nel corso dei secoli (dalle dottrine giusnaturalistiche, alla Dichiarazione di Indipendenza americana e alla Rivoluzione francese) i diritti dell'uomo hanno conosciuto un notevole sviluppo che si è poi tradotto nel riconoscimento di un numero incessante e sempre crescente di diritti particolari, cosicché nei trattati internazionali, ad oggi in vigore, essi appaiono come un grande dipinto ove vengono rappresentati molteplici valori ed interessi il cui rispetto è ritenuto indispensabile per garantire la dignità umana. Pertanto, analizzare il senso e la portata dei diritti dell'uomo richiede anche prendere in considerazione questo sviluppo storico, nella misura in cui esso si traduce in una trasformazione continua del contenuto dei medesimi diritti, generandone l'eterogeneità dei valori e dei significati di cui essi sono universalmente portatori. Così se dal punto di vista dei diritti civili e politici troviamo la necessità di tutelare tutto ciò che attiene alla libertà degli individui, dall'integrità alla sicurezza personale alla libertà di pensiero e di espressione, di associazione, di coscienza e di religione, dalla presunzione d'innocenza alla proibizione della schiavitù e della tortura, alla salvaguardia del proprio status giuridico, al diritto di voto etc., sul versante economico-sociale abbiamo il riconoscimento del diritto alla libera circolazione dei capitali, alla proprietà privata, al lavoro, diritti cui si affiancano infine quelli cosiddetti di terza generazione, come l'autodeterminazione, il libero sfruttamento delle risorse naturali, la tutela delle minoranze e il rispetto della diversità culturale.

I diritti umani sono dunque universali in quanto appartenenti a tutta l'umanità. Essi non costituiscono dei privilegi che possono essere concessi o revocati. Gli esseri umani ne sono depositari sin dalla nascita ed in questo senso risultano essere eguali. Nondimeno, l'universalismo dei diritti non coincide con il concetto di uniformità: i diritti umani trovano le loro radici nella storia dell'umanità e sono da sempre frutto dell'integrazione dei diversi regimi politici, dei sistemi religiosi, delle molteplici tradizioni culturali. Tutte differenze, queste, che i trattati internazionali relativi ai diritti umani tendono generalmente a tutelare tanto da lasciare agli Stati piena autonomia normativa e procedurale al fine di rendere la tutela dei particolarismi e dei regionalismi garantita in maniera efficace. E ciò anche

perché il diritto internazionale non ha come proprio soggetto un uomo astratto, un modello uniforme da proteggere, ma come scrive Olfa Alou:

«Un individu *pluniversel*, c'est à dire un être universel dans une humanité à identité plurielle».<sup>391</sup>

Ed è proprio siffatto diritto alla differenza, in virtù del quale ciascuno può egualmente far valere e difendere giuridicamente la propria identità, che da sempre si cerca di tutelare.

Tutela che, tuttavia, proprio per la diversa organizzazione interna dei singoli Stati, è difficile da garantire, non solo perché nella maggior parte dei casi i trattati e le Costituzioni, pur sancendo i diritti fondamentali, non contengono delle disposizioni e delle sanzioni che obblighino il legislatore alla loro salvaguardia<sup>392</sup>, ma anche perché esistono Paesi per i quali le restrizioni ai diritti fondamentali rispondono a una propria specificità culturale, religiosa, politica.

«Il sistema dei diritti umani, nonostante debba confrontarsi costantemente con culture e tradizioni di popoli differenti, non viene mai messo in discussione frontalmente; la loro applicazione, oggetto di adattamenti, interpretazioni, di subordinazione a principi di diritto interno, è spesso modificata in relazione alla cultura locale o fonti autonome, ma l'idea in quanto tale non è quasi mai messa in discussione. Infatti, ciò che viene criticato non è la presenza internazionale dei diritti umani, ma la definizione, le fonti di questi diritti e la loro origine storica, il loro statuto sia teorico che politico e soprattutto la pratica sia politica che quotidiana di tali diritti; quello che sembra essere accettato è solo una “nuda presenza dei diritti umani”».<sup>393</sup>

È il caso di alcuni Stati islamici che, se da un lato hanno aderito ad organizzazioni<sup>394</sup> e a trattati sui diritti umani<sup>395</sup>, dall'altro non hanno sottoscritto la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, poiché ritengono che una parte dei diritti da essa garantiti contrastino con i

---

<sup>391</sup> O. ALOUI, “Universalisme des droits de l'homme et relativisme culturel”, in *Revue tunisienne de droit*, 2013, p. 98.

<sup>392</sup> E. BALLOT, *Les insuffisances de la notion de droits fondamentaux*, Mare & Martin, Paris, 2014.

<sup>393</sup> G. CARACCILO DI BRIENZA, *Diritti umani ed Islam tra universalismo ed etnocentrismo*, Giappichelli, Torino 2006, p. 20.

<sup>394</sup> Basti pensare al Consiglio Islamico, alla Lega degli Stati Arabi, all'Unione Africana, all'Unione del Maghreb Arabo o all'Organizzazione per la Conferenza Islamica.

<sup>395</sup> Ad esempio la *Dichiarazione islamica universale dei diritti dell'uomo* del 1981, la *Carta africana dei diritti dei popoli* del 1981, la *Carta Araba dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli* del 1986, la *Dichiarazione dei diritti dell'uomo nell'Islam* del 1990, la *Carta Araba dei diritti dell'uomo* del 1994 e la *nuova Carta Araba dei diritti dell'uomo* del 2008. A questi trattati si affiancano dichiarazioni adottate dai singoli Stati o da singoli gruppi, basti pensare all'*Islamiche Charta* sottoscritta dal Consiglio centrale dei musulmani in Germania, alla *Carta nazionale marocchina dei diritti dell'uomo*, alla *Dichiarazione di Algeri sul Maghreb dei diritti dell'uomo*, alla *Carta tunisina* del 1985, o alla *Carta libica* del 1988.

precetti della legge coranica.<sup>396</sup> Anche, e soprattutto, per siffatti motivi i governi degli Stati membri della lega degli Stati arabi, con l'adozione della Carta araba dei diritti dell'uomo, hanno inteso ribadire il loro attaccamento ai principi della religione islamica e a quelli delle altre religioni del Libro. La Carta, sottoscritta a Tunisi nel 2004 ed entrata in vigore nel 2008, anche se spesso rimanda alla legislazione interna dei Paesi firmatari, cerca di conciliare quelli che sono i principi enunciati nella Dichiarazione dei diritti Universali dell'uomo del 1948 e dei due Patti internazionali del 1966 con i principi della Sharia e della Dichiarazione de Il Cairo sui diritti umani nell'Islam (Il Cairo 1990). Non a caso i diritti individuali risentono dei principi sharaitici mentre la tutela dei diritti delle minoranze è lasciata alla legislazione interna degli Stati. La pena di morte è prevista per i crimini più gravi secondo le leggi in vigore al momento della commissione del fatto ed il sionismo è equiparato al razzismo (art. 2).<sup>397</sup>

L'Islam, come la maggior parte delle religioni, ha un corpo di regole che poggia su presupposti diversi da quelli giuridici della Comunità internazionale.

La dottrina ha un fondamento puramente teistico anche per il diritto e i diritti, entrambi predisposti dalla volontà di Dio, da ciò consegue che il singolo è pensato nel suo solo rapporto con l'entità divina ed entra in relazione con la società e con lo Stato unicamente in quanto appartenente alla comunità religiosa. Come spiega Pacini:

«proprio perché tradizionalmente nell'Islam la prassi giuridica e politica è stata legittimata dalla sua congruenza con il dato religioso e la religione trova la sua espressione concreta

---

<sup>396</sup> *Memorandum del governo dell'Arabia Saudita concernente la dottrina dei diritti dell'uomo nell'Islam e la sua applicazione nel territorio del Regno arabo saudita indirizzato alle organizzazioni internazionali interessate*, 1948: «Il diniego da parte del nostro Stato non significa affatto [...] indifferenza nei confronti degli obiettivi che questi documenti [le carte internazionali] si propongono di perseguire, cioè la dignità dell'uomo [...]. Il nostro rifiuto significa piuttosto: a) volontà di proteggere, garantire e salvaguardare la dignità dell'uomo [...] in virtù del dogma islamico rivelato da Dio, e non in virtù di legislazioni ispirate da considerazioni materialiste, e perciò soggette a continui cambiamenti» (D. MELFA, "I diritti dell'uomo nel pensiero religioso musulmano contemporaneo", Corso Jean Monnet, *Diritti umani e identità europea. A philosophical approach to human rights*, responsabile scientifico Fabrizio Sciacca, in [«http://www.fsepo.unict.it/europa/JM\\_humanrights/melfa.pdf»](http://www.fsepo.unict.it/europa/JM_humanrights/melfa.pdf), 21.4.2008, ult. cons. settembre 2017). Allo stesso risultato pervengono anche le Conclusioni e le Raccomandazioni del Convegno di Kuwait del 1980 organizzato dalla Commissione internazionale dei giuristi e dall'unione degli avvocati arabi.

<sup>397</sup> G. BELLATI CECCOLI, "La Liberté de religion dans la Convention européenne des droits de l'homme et dans la Charte arabe des droits de l'homme" in *Les droits de l'homme : défis et mutations*, L'Harmattan, Paris, 2013, pp.107-123.

nell'ordinamento sociale e giuridico delle società musulmane, la questione dei diritti dell'uomo non poteva non rappresentare una sfida per almeno due motivi. Il primo motivo di ordine più generale consiste nell'identificare quale sia il fondamento del diritto: nelle dichiarazioni internazionali il fondamento del diritto è rappresentato dall'uomo stesso, dotato di prerogative e diritti che derivano dal suo stesso essere uomo; nel diritto musulmano il fondamento del diritto è Dio, nel senso che Dio è soggetto ultimo dei diritti, cui corrispondono doveri da parte dell'uomo, e nel senso che la volontà di Dio determina diritti e doveri reciproci che intercorrono tra gli uomini».<sup>398</sup>

Ciò chiarisce perché l'Islam, distinguendo tra diritti di Dio e diritti dell'uomo, considera necessari soltanto i primi che attengono all'insieme delle obbligazioni che stabiliscono i doveri verso Dio, tradizionalmente indicati dalla *shari'a* come gli obiettivi specifici di legislazione divina, passando così alla *siyasa*, la funzione politica di governo che applica i principi sciaraitici e gode di un ampio margine di discrezionalità regolamentare. Completano il sistema delle fonti la *sunna* che, nella teoria classica delle fonti islamiche, si identifica con la tradizione profetica documentata per mezzo dei racconti, *hadith*, del Profeta, l'*ijma'al umma*, o consenso, e il *qiyas*, o procedimento analogico, dove il primo è l'insieme di credenze religiose della comunità e il secondo è l'insieme delle regole dedotte per analogia dalle norme del Corano, della *sunna* o dell'*ijma'*.

La volontà di Dio, manifestatasi attraverso la rivelazione del Corano, trova espressione nella *shari'a* e nella ripartizione delle condotte umane in: obbligatorie, proibite, consigliate, sconsigliate e libere. Parimenti, la legge e qualsivoglia diritto, debbono essere congruenti con quanto essa prescrive. La *shari'a* considera soggetto pieno di diritto l'uomo musulmano, il maschio libero, sano di corpo e di mente e di condotta ineccepibile secondo l'etica islamica. Il diritto islamico, pertanto, si articola sulla base di tre principali ineguaglianze: musulmano/non musulmano, uomo/donna, libero/schiavo.

---

<sup>398</sup> A. PACINI, a cura di, *L'Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo*, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 1998, p. 5.

Partendo da questa visione tradizionale le difficoltà ad accettare i diritti universali dell'uomo emergono immediatamente, sia per il diverso fondamento del diritto, sia, soprattutto, per i contrasti esistenti a livello di diritti specifici.

A differenza di quanto sostengono alcuni teorici islamisti<sup>399</sup>, dunque, la compatibilità tra *shari'a* e diritti umani appare assai problematica. Il concetto di diritti umani, intesi come diritti spettanti ad ogni essere umano in quanto tale, essendo una nozione relativamente recente per la filosofia sociale e la giurisprudenza islamica, non è riscontrabile nella *shari'a*.

Sulla base dell'iniziale premessa di carattere generale che le violazioni dei diritti umani riflettano una carenza di legittimità culturale, o una sua fragilità, riguardo ai criteri internazionali relativi ai suddetti diritti in una determinata società e dato che la *shari'a*, come versione ufficialmente riconosciuta dalla legge islamica, è in contrasto con certi diritti umani, risulta che quei diritti probabilmente saranno violati in tutto il mondo islamico, indipendentemente dalla adesione formale agli strumenti internazionali relativi ai diritti umani. Ciò potrebbe succedere anche se la *shari'a* non costituisse il sistema giuridico formale del paese in questione. La *shari'a*, in quanto codice etico e religioso, esercita una enorme influenza a livello sia politico sia sociale, indipendentemente dallo status giuridico ufficiale di cui gode nei paesi islamici. Gli esempi [...] di casi specifici concernenti numerosi paesi islamici illustrano la notevole influenza della *shari'a* in condizioni giuridiche e culturali molto differenti tra loro<sup>400</sup>.

Ciò spiega perché nelle Costituzioni di alcuni Paesi arabi e in alcuni trattati internazionali da essi sottoscritti<sup>401</sup>, in cui è richiamata espressamente la

---

<sup>399</sup> Il riferimento è, ad esempio, a Hassa al-Banna, fondatore del movimento dei Fratelli Musulmani, a Sayyed Qotb, a Ghannouchi, fondatore di Ennahdha, ad Ali A. Wafī, etc., i quali, non senza contraddirsi, affermano che i più importanti diritti umani non solo sono compatibili con l'Islam, ma anche coi cinque diritti principali, relativi ai tipi di libertà, riconosciuti dalla *shari'a* (Cfr. M. C. FERJANI, *Islamisme, laïcité et droits de l'homme. Un siècle de débat sans cesse reporté au sein de la pensée arabe contemporaine*, L'Harmattan, Paris, 1991).

<sup>400</sup> A. AHMED AN-NAIM, "Il conflitto tra la *shari'a* e i moderni diritti dell'uomo", in A. PACINI, a cura di, *L'Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo*, cit., pp. 118-119.

<sup>401</sup> È il caso della *Dichiarazione islamica universale dei diritti dell'uomo* del 1981, della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo nell'Islam* del 1990 e della *Carta Araba dei diritti dell'uomo* del 1994. La prima non rappresenta un documento giuridico ufficiale, ma chiarisce bene la posizione dell'Islam in merito al tema dei diritti dell'uomo: essi sono definiti dal Creatore e per tale motivo devono essere desunti espressamente e unicamente dalle leggi sacre, il Corano e la *sunnah*. Così il diritto alla vita, alla libertà, all'eguaglianza, al libero pensiero, alla libera coscienza, i diritti economici e di proprietà sono garantiti purché «nei limiti della Legge islamica». Concetto ribadito dalla *Dichiarazione dei diritti dell'uomo nell'Islam*, agli artt. 24, 25, e 22, e che, a differenza del trattato del 1981, è produttiva di effetti giuridici. La *shari'a* è richiamata anche nel preambolo della *Carta araba dei diritti dell'uomo* del 1994 che, tuttavia, con il richiamo alle dichiarazioni ONU del 1948 e del 1966 e impostando l'intera questione in maniera più laica, costituisce una piccola ma importante evoluzione rispetto alla concezione teistica dei diritti nell'Islam.

legge sciaraitica, non siano riconosciuti diritti socio-culturali come il diritto alla lingua per le minoranze etniche, al voto, alla rappresentanza politica e alla religione per i non musulmani ed il perché siano autorizzate la tortura e le pene corporali o che venga ancora negata la parità tra uomo e donna anche dal punto di vista politico e sociale.<sup>402</sup>

In siffatto contesto socio – religioso, la Tunisia, in ragione delle innovazioni istituzionali e legislative adottate, ha rappresentato, e rappresenta, una eccezione nel mondo arabo-islamico.

Nel 1861, infatti, essa è stata la prima nazione dell'area a promulgare una Costituzione che limitava i poteri del sovrano e garantiva sicurezza ed uguaglianza a tutti gli abitanti a prescindere dalla religione, dalla cittadinanza e dalla razza. Innovazione, cui seguì quella inerente al diritto familiare all'indomani dell'indipendenza nel 1956. Pur ispirandosi alla *sharia*, il nuovo codice dello Statuto vietava la poligamia, ammetteva il divorzio soltanto davanti all'autorità giudiziaria e riconosceva i coniugi parimenti responsabili della famiglia.

L'adesione della Tunisia ai valori universali è, altresì, confermata dai numerosi organi che nel tempo sono stati istituiti a difesa dei diritti dell'uomo, come il Consigliere speciale presso la Presidenza della repubblica responsabile per i diritti dell'uomo, l'Alto comitato per i diritti dell'uomo e libertà fondamentali o l'Unità dei diritti dell'uomo in seno a quattro ministeri, ma soprattutto dal ruolo che questa Nazione ha avuto in

---

<sup>402</sup> Oltre ai già citati testi di Melfa e di Pacini, sull'argomento cfr. anche: A. POSTIGLIONE, *Diritti dell'uomo nell'Islam*, Aracne, Roma, 2017; A. PACINI, a cura di, *Dibattito sull'applicazione della Shari'a*, loc.cit.; A. PISANÒ, "Diritti umani e Mediterraneo nell'Human Rights Data Project", in A. RICCIARDELLI, G. URSO, a cura di, *La Puglia nel Mediterraneo. Nuove prospettive per la cooperazione euro-mediterranea*, ESE, Lecce, 2013, pp. 43-56; C. DECARO BONELLA, a cura di, *Tradizioni religiose e tradizioni costituzionali. L'Islam e l'Occidente*, Carocci, Roma, 2013; A. THABET, "Spécificité religieuse islamique et théorie occidentale des droits de l'homme: éléments de réflexion", in *Revue tunisienne de Droit*, 2005, pp. 281-295; Y. BEN ACHOUR, *Normes, foi et loi en particulier dans l'Islam*, Ceres, Tunis, 1993; Y. BEN ACHOUR, "Ummah islamique et droits des minorités", S. A. ALDEEB ABU-SAHLIEH, "Les droits de l'homme et le défi islamiste: diagnostic et remèdes", in *Mélanges en l'honneur de Mohamed Charfi*, CPU (Centro di Pubblicazione Universitario), Tunis, 2001, pp. 245-340.

alcuni accordi internazionali come la partecipazione e la sottoscrizione degli accordi di Barcellona.

Ciononostante, la salvaguardia e la promozione dei diritti umani in Tunisia non ha sempre avuto una storia e una fortuna costante, né è esente da contraddizioni dovute non solo al passaggio dal regime autoritario a quello democratico, ma alla corretta interpretazione e alla giusta applicazione delle norme esistenti e quindi all'effettivo funzionamento delle istituzioni preposte a tal fine. Contraddizioni, queste, che possono essere comprese soltanto attraverso un'analisi del sistema giuridico e civile tunisino.

## **V.2. Le strutture pubbliche dei diritti dell'uomo**

Sin dalla sua adesione a tali principi la Tunisia, attraverso i documenti costituzionali, il sistema legislativo, la giurisprudenza ed il diritto penale, ha da sempre cercato di tutelare i diritti umani nonostante le difficoltà dovute ai regimi politici di stampo autoritario<sup>403</sup>.

In seguito, dal punto di vista costituzionale, come già dedotto nel corso del presente lavoro, la tutela dei diritti dell'uomo è stata ulteriormente rafforzata. Ad oggi, in tutto il sistema giuridico tunisino coesistono tre grandi tipi d'intervento in materia di diritti dell'uomo: le strutture statali, le strutture pubbliche autonome e le organizzazioni della società civile.

Per quanto riguarda le prime, è previsto che esse abbiano molteplici prerogative per tutelare i diritti dell'uomo, quelle esercitate dal parlamento, chiamato ad assicurare le funzioni essenziali per tutelarli e sostenerli attraverso regole, leggi e ratifiche di convenzioni internazionali; quelle del potere esecutivo, che è tenuto a prevenirne le violazioni attraverso il sistema amministrativo e giuridico e migliorare i servizi pubblici ; quelle

---

<sup>403</sup> Cfr. M. A. DAMAK, "Droits de l'homme e bonne gouvernance: le cas de la Tunisie", in *Revue de la jurisprudence et de la législation*, 9, 2007, p. 10.

del potere giudiziario che ha l'autorità di proteggerli facendo applicare le leggi inerenti ai diritti, punendone i trasgressori attraverso misure detentive e favorendo la riabilitazione e il reinserimento delle vittime di violazioni<sup>404</sup>.

A queste strutture si affiancano istituzioni nazionali per la difesa dei diritti dell'uomo, create come organizzazioni autonome di rilevanza internazionale, con il fine di diffonderne la cultura e di redigere rapporti nazionali e internazionali, da sottoporre anche all'Alto Commissariato dei Diritti dell'Uomo, fungenti da raccomandazioni per riconoscere e rafforzare la tutela dei diritti umani.<sup>405</sup>

Infine, con riferimento alla società civile, il ruolo che le spetta è quello di consolidare la protezione e la difesa dei diritti nonché offrire sussidio giuridico alle vittime di violazioni.<sup>406</sup>

Tuttavia, come accennato, anche in Tunisia, alla stessa stregua dei Paesi che hanno trascorso lunghi periodi di repressione politica, i diritti dell'uomo hanno vissuto numerosi problemi e violazioni sistematiche poiché è stato impedito alle organizzazioni non governative di agire nell'ambito della loro tutela così come non è stata facilitata la creazione di organi statali incaricati di salvaguardare e promuovere i predetti diritti.

Questa situazione, sebbene con qualche difficoltà, come comunemente accade nei periodi transitori, ha subito, comunque, un'evoluzione positiva con l'instaurazione di un governo democratico che ha portato all'istituzione e ad un maggiore funzionamento di organismi ufficiali a tutela dei diritti umani. Ma nonostante gli sforzi in senso liberale, ciò che caratterizza attualmente la realtà degli organismi ufficiali dei diritti dell'uomo in Tunisia è la presenza di un gran numero di soggetti, Ministeri, Consigli,

---

<sup>404</sup> Cfr. W. FERCHICHI, M. AMMAR, A. GHALI, *Structures publiques des droits de l'homme en Tunisie. Etude*, Centre Al Kawakbi pour la transition Démocratique Kadem, Tunis, 2013, pp. 15-17.

<sup>405</sup> Cfr. *Ivi*, p. 18.

<sup>406</sup> Cfr. *Ivi*, pp. 18-19.



uffici<sup>407</sup>, per lo più creati prima del gennaio 2011 e poco o quasi del tutto inattivi, la cui gestione, struttura, organizzazione, anche economica, è ancora in gran parte sotto il controllo del potere esecutivo.

### **V.2.1. Gli Organi di governo tunisino posti a tutela dei diritti umani**

Primo fra i detti organi è il *Conseiller spécial auprès du Président de la République chargé des droits de l'homme*. Nominato per la prima volta nel giugno 1991, il Consigliere ha il compito di seguire la politica dello Stato in materia di protezione e consolidamento permanente dei diritti dell'uomo, segue e sollecita l'azione di governo in tal senso, fornisce al Presidente tutte le informazioni concernenti la condizione dei diritti umani in Tunisia, emette bollettini inerenti alle convenzioni umanitarie, segue l'operato delle organizzazioni non governative e coordina tutte le unità che si occupano di diritti umani in seno ai diversi ministeri.

A seguito del decreto governativo n. 201 - 465 dell'aprile 2016, è stato creato, altresì, il Ministero incaricato delle relazioni con le istanze costituzionali, con la società civile e sui diritti umani *Ministère chargé des relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et des droits de l'homme*. L'Organo in questione non avrà solo compiti di coordinamento e sviluppo delle strutture dei diritti umani internamente al Paese ma anche a livello internazionale dove, per mezzo del ministro incaricato, garantirà il rispetto degli obblighi internazionali in ragione dei trattati sottoscritti dalla Tunisia.

Con successivo decreto governativo n. 2016 – 663 del maggio 2016, è stata istituita la *Commission de rédaction des rapports internationaux des Droits*

---

<sup>407</sup> Tra essi possiamo citare il Ministero dei diritti dell'uomo e della giustizia transizionale, l'Istanza elettorale, l'HAICA, la Commissione per l'educazione per i diritti dell'uomo, il Consiglio superiore per l'infanzia, il Consiglio superiore per l'ambiente, il Consiglio superiore per lo sviluppo delle risorse umane, il Consiglio superiore per lo sviluppo sociale e il sostegno alle persone disabili.

*de l'Homme*. Essa è presieduta dal ministro incaricato dei diritti umani e composta da diversi ministri che ne sono anche membri. La Commissione ha preparato il rapporto per l'Esame periodico universale davanti al Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite nel maggio del 2017 a Ginevra. In questo rapporto sono stati ricordati i diversi articoli che la Costituzione dedica alla protezione di diritti umani ed il ruolo rinnovato che avrà il giudice nella protezione degli stessi nonché gli impegni che la Tunisia assume in relazione ai trattati internazionali ratificati, specie con riferimento alla lotta contro la tratta delle persone, contro la tortura, contro la violenza nei confronti della donna ed in generale contro qualsivoglia forma di discriminazione delle minoranze.

Nel giugno 2017, con decreto governativo n. 2017-737, è stata creata la *Direction générale des droits de l'Homme*, incardinata presso il Ministero dell'interno, la quale collabora con gli organismi nazionali e internazionali in materia di diritti umani. Essa è incaricata di diffondere la cultura di questi ultimi in collaborazione con l'ONU e di garantirne maggiore protezione interagendo con i cittadini anche se stenta ancora a funzionare a pieno regime.

Vero è che, nonostante i notevoli passi fatti in avanti dal Paese, con la creazione dell'impianto istituzionale posto a tutela dei diritti fondamentali, il rapporto di Amnesty international 2017 - 2018 non appare altrettanto confortante poiché si registrano ancora molti casi di tortura, soprattutto durante le fasi di arresto o detenzione cautelare, nonché continue violenze, abusi e limiti alla libertà di espressione, di associazione e riunione cui si aggiunge la mancanza di strategie nazionali per la distribuzione dell'acqua, in quanto bene necessario per la sopravvivenza di tutti, mentre le donne,

nonostante la legislazione abbia fatto notevoli passi avanti nell'ultimo periodo, rimangono ancora esigue in politica.<sup>408</sup>

Di recente l'Alto Commissariato per i Diritti Umani si è dichiarato disposto ad inviare esperti nel Paese, incaricati di coadiuvare i tunisini in modo da garantire che i diritti umani rimangano al centro della transizione democratica.

Accanto ai predetti organi istituzionali un ruolo rilevante è giocato anche dai Consigli consultivi che in Tunisia si occupano dei diritti dell'uomo: - il Consiglio nazionale della donna, della famiglia e degli anziani; - il Consiglio superiore per lo sviluppo del lavoro; - il Consiglio superiore per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica; - il Consiglio superiore per lo sviluppo sociale e la protezione dei portatori di handicap; - il Consiglio superiore per la protezione dell'ambiente e della gestione delle risorse naturali; - il Consiglio superiore per la lotta contro la corruzione e per il recupero e la gestione dei beni di Stato.<sup>409</sup>

Amministrati e coordinati unicamente dal Capo del governo, tra i membri dei Consigli figurano oltre ai rappresentanti dei ministeri coinvolti nelle loro mansioni ed attribuzioni specifiche, ai quali viene affidata anche la presidenza dei singoli enti, anche i presidenti delle Unioni nazionali, unici portavoce della società civile unitamente a cinque deputati delegati dalla commissione incaricata del potere legislativo. Dal momento che forniscono la loro opinione sui piani, i programmi, le politiche, i progetti di legge in

---

<sup>408</sup> <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/medio-oriente-africa-del-nord/tunisia/>»,  
ult. cons. dicembre 2017.

<sup>409</sup> Tutti i Consigli citati sono stati istituiti con il decreto 3080-2010, poi emendato e implementato con il decreto 1425-2012. La loro creazione ha sostituito i precedenti Consigli: il Consiglio superiore per la ricerca scientifica e per la tecnologia, il Consiglio superiore per la cultura, il Consiglio superiore per lo sviluppo, il Consiglio superiore per la popolazione, il Consiglio superiore per lo sviluppo delle risorse umane, il Consiglio superiore per il sostegno ai portatori di handicap, il Consiglio superiore dell'impresa, il Consiglio superiore per la gioventù, l'infanzia e lo sport, il Consiglio superiore per la salute.

generale, il ruolo di tali Consigli, che si riuniscono soltanto una volta all'anno, è in buona sostanza di consulenza.

Tra i suddetti Organi, emergono per importanza il Consiglio nazionale per la donna, la famiglia e gli anziani e quello superiore per l'infanzia. Il primo, creato inizialmente nel 2003 e modificato nel 2006<sup>410</sup>, è composto di rappresentanti dei ministeri, dei consigli costituzionali, delle organizzazioni nazionali e da un certo numero di direttori generali delle istituzioni pubbliche e di commissioni specializzate. Le principali funzioni di questo Consiglio consistono nel coordinare l'azione tra i differenti ministeri e le strutture coinvolte nell'ambito dei diritti delle donne, della famiglia e degli anziani al fine di proporre e valutare un programma d'azione nazionale, per celebrare le feste e le manifestazioni nazionali e mondiali su tali temi, pubblicare considerazioni sui progetti iscritti nei piani nazionali di sviluppo dei predetti diritti.

Il Consiglio superiore per l'infanzia, istituito nel 2002<sup>411</sup>, è presieduto dal Capo del governo e si compone di ventuno membri di cui dodici ministri, un rappresentante dell'Assemblea dei deputati, uno del Consiglio economico e sociale, uno dell'Osservatorio per la difesa dei diritti dell'infanzia, uno del Centro di studi, ricerche, documentazione e informazione sulla donna e cinque membri rappresentanti le organizzazioni e associazioni sui diritti dell'infanzia, ovvero l'Unione nazionale della donna, l'Organizzazione nazionale tunisina dell'infanzia, l'Organizzazione tunisina per l'educazione e la famiglia, l'Organizzazione tunisina per i diritti del bambino e l'Associazione tunisina delle madri.

Alle strutture fin qui elencate si affiancano altresì gli Osservatori e i Centri d'informazione, di formazione e di documentazione e di studi, il cui statuto

---

<sup>410</sup> Decreti n. 1702 e n. 399.

<sup>411</sup> Decreto n. 574-2002, poi modificato con il n. 1054-2003.

legale è stato promulgato nel dicembre 1999 e poi modificato nel giugno del 2001.<sup>412</sup>

Si tratta di organizzazioni che possono essere istituite a carattere amministrativo o meno, le quali costituiscono delle istituzioni pubbliche e godono della personalità morale e dell'autonomia finanziaria. Esse sono sovvenzionate prevalentemente dallo Stato, che fornisce anche beni mobili e immobili per garantirne il funzionamento, mentre la loro struttura ruota attorno a un direttore generale, un consiglio d'amministrazione e ad un comitato scientifico e possono essere incaricate di molteplici mansioni. Hanno infatti il compito d'osservare l'attività o il settore di cui si occupano nello specifico, di raccoglierne i dati e le informazioni afferenti a livello nazionale e internazionale, di analizzarli e documentarli. Svolgono inoltre ricerche e studi per l'ambito di riferimento, preparano rapporti e pubblicazioni periodiche, coordinano e sostengono le autorità a tracciare le politiche e i programmi atti a promuovere i diritti di cui si occupano.

L'Osservatorio per l'informazione, la formazione, la documentazione e lo studio sulla protezione dei diritti del bambino e il CREDIF (Centre de recherche, d'études, de documentation et d'information sur la femme) si distinguono particolarmente per l'attività espletata. L'Osservatorio sulla protezione dei diritti del bambino, nato nel 2002<sup>413</sup>, è, per la sua funzione di tutela dell'infanzia, uno dei centri di informazione e di documentazione più importanti che esistano in Tunisia. Esso ha natura amministrativa ed è quindi sottoposto all'autorità del ministro incaricato della tutela dell'infanzia, il quale ne gestisce anche il budget.

Il CREDIF, istituito nel 1992<sup>414</sup>, è considerato un'impresa pubblica che beneficia dello statuto di persona morale e dell'indipendenza finanziaria.

---

<sup>412</sup> Legge 199-100 del 13 dicembre 1999 e legge n. 2001-64.

<sup>413</sup> Decreto n. 2002-327.

<sup>414</sup> Legge n. 1992-21.

Dipendente dal Primo Ministro, presieduto da un Direttore generale e composto da un Consiglio d'impresa<sup>415</sup> e da un Consiglio scientifico<sup>416</sup>, il centro incoraggia studi, raccolte di dati, di documenti e ricerche sulla donna e sulla famiglia in modo da garantirne i diritti.

Sempre agli inizi degli anni '90 risale poi la istituzione del *Citoyen superviseur*, il quale ha il compito di osservare la natura dei servizi nelle amministrazioni pubbliche e constatare il loro buon funzionamento, come ad esempio il lavoro del pubblico impiego, l'accoglienza dei cittadini, le condizioni di lavoro, inviando il relativo rapporto alla Direzione della qualità dei servizi pubblici e alla Presidenza della Repubblica.

Allo scopo di consolidare i meccanismi e le strutture a tutela dei diritti dell'uomo, nel 2001 è stato infine creato il *Centre de documentation dans le domaine des droits de l'homme*, un'istituzione pubblica, a carattere amministrativo e finanziariamente autonomo, coordinata dal Ministero incaricato dei diritti dell'uomo.

### **V.2.2. Le Istanze e gli organi indipendenti in materia di diritti umani**

Se quella fin qui descritta è la situazione degli enti pubblici operanti in Tunisia, non va tralasciato di considerare che nel Paese, in virtù dei principi di Parigi<sup>417</sup> sugli organismi nazionali per la protezione e lo sviluppo dei

---

<sup>415</sup> Il Consiglio si compone di un rappresentante del capo di governo, del ministero delle finanze, del ministero degli affari sociali, del ministero incaricato dei diritti della donna e della famiglia.

<sup>416</sup> Il Consiglio è composto di un rappresentante del ministero incaricato dei diritti della donna e della famiglia, dell'Ufficio nazionale della famiglia e della popolazione, della Facoltà di Scienze umane e sociali di Tunisi, della Facoltà di Medicina di Tunisi, della Facoltà di Scienze giuridiche, politiche e sociali di Tunisi, del Centro africano di perfezionamento dei giornalisti e dei comunicatori, dell'Unione nazionale della Donna tunisina, dell'Associazione tunisina delle madri, dell'Associazione femminile Tunis 21, dell'Associazione per lo sviluppo dell'impiego.

<sup>417</sup> Nel 1991 la Commissione diritti umani ha tenuto a Parigi un fondamentale Seminario internazionale nel quale sono stati adottati i Principi di Parigi, un'esposizione sistematica dei criteri che dovrebbero informare queste istituzioni, sia in termini strutturali sia in termini funzionali, contenuti nella Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993. Per quanto riguarda le competenze e le responsabilità i Principi di Parigi prevedono che all'istituzione nazionale sia attribuita, con ampio mandato, la funzione di promuovere e proteggere i diritti umani attraverso attività conoscitive indipendenti, opinioni, raccomandazioni, proposte e rapporti, tramite l'armonizzazione e l'implementazione della legislazione nazionale, delle pratiche e dei meccanismi regolativi in conformità con gli

diritti dell'uomo, operano delle Istanze e degli organismi indipendenti che hanno, altresì, il compito di proporre delle letture, delle raccomandazioni, dei rapporti a titolo consultivo principalmente per il governo ed il parlamento. Una di queste istituzioni è il Mediatore amministrativo incaricato di esaminare le lamentele di persone fisiche e giuridiche sia inerenti alle singole questioni amministrative sia alle problematiche che attengono a servizi pubblici, i quali dovrebbero essere garantiti dallo Stato al fine di proteggere i diritti civili del cittadino.<sup>418</sup> Nel 1991<sup>419</sup> è stata poi creata l'Istanza superiore per i diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, quale commissione consultiva sotto il coordinamento della Presidenza della Repubblica, la quale dal 2008 ha assunto una personalità giuridica e un'autonomia proprie. Essa ha il compito di aiutare il Presidente della Repubblica a rafforzare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali fornendo le proprie considerazioni, partecipando all'elaborazione di progetti per rapporti periodici sulla situazione dei diritti umani e dei programmi relativi all'educazione ai diritti dell'uomo nonché alla organizzazione di sopralluoghi nelle strutture pubbliche e sociali per l'accertamento di eventuali violazioni di diritti e libertà.<sup>420</sup> Nel 2004 è stata istituita un'ulteriore Istanza, quella per la protezione dei dati personali, entrata in funzione con molte difficoltà soltanto nel 2007<sup>421</sup>, la quale ha il compito di concedere o revocare i permessi relativi al trattamento dei dati personali, di ricevere denunce e lamentele in tal senso anche se,

---

accordi internazionali, incoraggiandone la ratifica, cooperando con le Nazioni Unite e altre istituzioni e infine promuovendo l'educazione e l'informazione sui diritti.

<sup>418</sup> Cfr. W. FERCHICHI, M. AMMAR, A. GHALI, *Structures publiques des droits de l'homme en Tunisie. Etude, cit.*, pp. 58-60.

<sup>419</sup> L'Istanza è stata creata per decreto, il n. 1991-54, emendato nel 2006 (n. 2846), nel 2007 (n. 886), nel 2009 (n. 1767) e nel 2012 (n. 22), e poi sostituito dalla legge n. 2008-37.

<sup>420</sup> Cfr. W. FERCHICHI, M. AMMAR, A. GHALI, *Structures publiques des droits de l'homme en Tunisie. Etude, loc.cit.*, pp. 60-70.

<sup>421</sup> Legge n. 2004-63 emendata con i decreti n. 2007-3003 e n. 2008-199.

nondimeno, presenta ancora numerose lacune da colmare, non ultima la mancanza totale di indipendenza.

Quanto ai Consigli, la loro struttura, prettamente governativa, conferisce ad essi un ruolo formale come scrive Ferchichi:

«Ce mode de fonctionnement et de gestion ne répond point à ce qui est attendu de ces conseils. Comment une réunion annuelle peut-elle permettre à ces conseils d'étudier les politiques et les programmes nationaux en rapport avec leurs domaines de compétence, de débattre et émettre des avis à leur propos, puis de faire le suivi de leur application ? Gérer les conseils de cette façon ne leur permet nullement d'avoir un rôle efficient ou même d'émettre un avis de façon efficace et complémentaire, ce qui confirme son caractère formel dépourvu de tout fondement d'efficience et d'action sérieuse».<sup>422</sup>

Così è accaduto che un Consiglio, incaricato di svolgere una funzione rilevante come quello sull'infanzia, non si è quasi mai riunito dopo il 2006 accontentandosi di fare semplicemente il punto della situazione attraverso la pubblicazione di considerazioni che di fatto ratificano i piani nazionali sull'infanzia<sup>423</sup>.

Anche il *Citoyen superviseur* non è esente da criticità: la trasmissione diretta delle proprie considerazioni alla sola presidenza della Repubblica e ai ministeri coinvolti, fa sì che ci sia una totale assenza di trasparenza ed una conseguente limitata percezione da parte dei cittadini sulle garanzie, sulla funzionalità e sul ruolo di tale organo.

Per quanto riguarda in particolare il menzionato Mediatore amministrativo, va evidenziato il fatto che, dopo il 14 gennaio 2011, la sua influenza e la sua funzionalità sono molto diminuite per diversi motivi: non pubblica ufficialmente i propri rapporti e non ha neanche contatti con i media che potrebbero pubblicizzarli mentre le sue considerazioni ed interventi non rivestono carattere obbligatorio. Tutto ciò, considerate le scarse disponibilità di personale e risorse economiche nonché la ridotta

---

<sup>422</sup> W. FERCHICHI, M. AMMAR, A. GHALI, *Structures publiques des droits de l'homme en Tunisie. Etude, cit.*, p. 35.

<sup>423</sup> Cfr. *Ivi*, p. 38.



rappresentatività a livello regionale, fa sì che l'Organo in questione risulti poco conosciuto ai cittadini, i quali, quindi, non ne sfruttano appieno le potenzialità garantite. Sebbene all'apparenza possa sembrare godere di grandi poteri, in realtà neanche l'Istanza superiore per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali possiede potere decisionale o cogente. Nonostante l'evoluzione politica tunisina, questa Istanza, ferme restando le limitate risorse umane e finanziarie, non è mai stata considerata se non semplicemente in maniera formale: i suoi membri, peraltro assai poco presenti alle riunioni, sono nominati per circa la metà dal Presidente della Repubblica.

Proprio per tali motivi, come abbiamo avuto modo di accennare in precedenza, il Ministero incaricato dei diritti dell'uomo ha preparato un progetto di legge per la creazione dell'Istanza per i diritti dell'uomo già prevista dall'art. 128 della Costituzione. Una Istanza costituzionale indipendente ed autonoma, composta di nove membri (due magistrati, due avvocati, un accademico, due rappresentanti delle associazioni per i diritti), con poteri di consultazione, proposta ed investigazione e responsabile per l'intero ambito della garanzia dei diritti umani.

Dopo il 14 gennaio 2011, dunque, il cambiamento del regime politico tunisino ha avuto un'influenza assai limitata sugli organismi che si occupano di diritti dell'uomo e non ha certo favorito modifiche sostanziali se non la conferma o la duplicazione di precedenti istituzioni o la riattivazione, in realtà poco efficace, d'Istanze preesistenti come l'Istanza superiore sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e quella sulla protezione dei dati personali, mentre nuovi enti e strutture stentano ad affermarsi o permangono ancora sotto forma di progetto. È il caso, ad esempio, dell'HAICA, *Haute autorité indépendante pour la communication audiovisuelle*, istanza già menzionata in precedenza, composta di nove

personalità indipendenti del mondo dei media e creata con decreto nel novembre 2011<sup>424</sup> per tutelare la libertà e il pluralismo della comunicazione audiovisiva. Essa oltre ad una funzione consultiva, in base alla quale esprime il proprio parere sui progetti di legge o decreti del potere legislativo o esecutivo, ha anche il compito di organizzare e regolamentare il settore della comunicazione nonché di vigilare sulle autorità e le istituzioni che operano nel settore. L'Ente ha il potere di decidere in caso di infrazioni e di coordinare l'agenzia nazionale delle frequenze garantendo, altresì, la libertà di espressione e il pluralismo di pensiero e di opinione nell'informazione politica.

Sempre all'indomani del 14 gennaio 2011<sup>425</sup> sono state create ulteriori Istanze: l'Istanza superiore indipendente per le elezioni e l'Istanza nazionale contro la tortura. La prima, l'ISIE, col compito iniziale di preparare e supervisionare le elezioni dell'Assemblea Costituente del 2011, confermata l'anno dopo come istituzione pubblica indipendente e permanente, costituisce, come accennato nel III capitolo, il primo organo in Tunisia con compiti di garanzia democratica così importanti. L'Istanza, composta di nove membri tra giudici, avvocati, notai, docenti universitari, ingegneri informatici ed esperti di comunicazione e di finanza pubblica - in carica per un mandato non rinnovabile di sei anni mentre 1/3 dei componenti viene rinnovato ogni 2 anni- provvede, infatti, a redigere e ad aggiornare periodicamente il registro degli elettori stabilendo il calendario delle elezioni e dei referendum e garantendo, altresì, l'organizzazione, la trasparenza ed il rispetto delle regole in campagna elettorale. L'Istanza contro la tortura rientra invece nell'ambito dell'adesione<sup>426</sup> da parte tunisina al protocollo facoltativo della convenzione ONU, relativo alla lotta

---

<sup>424</sup> Legge n. 2011-116.

<sup>425</sup> Confermata poi dalla legge n. 2012-23, emendata successivamente dalla n. 2013-44.

<sup>426</sup> Decreto legge n. 2011-5 e decreto n. 2011-552.

contro ogni forma di maltrattamento o di pena capitale, cruenta e crudele. Si tratta di un'istituzione autonoma composta di quindici membri -sei in rappresentanza della società civile appartenenti a organizzazioni o associazioni e otto tra specialisti della tutela dell'infanzia, avvocati, docenti universitari, medici, psichiatri e giudici- che ha il compito di visitare i luoghi di pena e di detenzione al fine di proteggere i reclusi da eventuali abusi e torture e di giudicare i progetti di legge concernenti tale tema pubblicandone rapporti in tal senso.

Come si è visto, ulteriori istanze sono state previste dalla nuova Costituzione, la quale, al capitolo VI, contempla l'istituzione di *Instances Constitutionnelles*, elette dal Parlamento e suddivise in organismi che operano con una competenza generale nell'ambito dei diritti umani e in enti che invece si occupano di un solo ramo.

Le istituzioni che intervengono in tutti gli ambiti dei diritti umani vengono considerate strutture di competenza generale e sono due: l'Istanza costituzionale incaricata dei diritti dell'uomo e la Corte Costituzionale. La prima, composta di rappresentanti del Parlamento, di associazioni e organizzazioni umanitarie, ha il compito di controllare il grado di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di rafforzarlo, di proporre emendamenti alle leggi relative ai diritti e di indagare su eventuali violazioni. Formata da dodici membri proposti dalle maggiori cariche dello Stato ed eletti dal Parlamento per un mandato unico di nove anni, la Corte Costituzionale è considerata l'organo principale per il rispetto dei diritti dell'uomo con una competenza che consiste essenzialmente nel verificare la costituzionalità di tutti i disegni di legge, trattati e norme.

Per quanto concerne le Istanze che invece si occupano dei diritti dell'uomo, accanto a quella relativa al rispetto dei diritti civili e politici come il diritto di voto, la Costituzione ne prevede molteplici, quali l'Istanza per la tutela

della libertà di espressione e d'informazione e quella per i diritti cosiddetti di terza generazione e per il buon governo e lotta alla corruzione.

Nello specifico, l'Istanza per l'Informazione, anch'essa composta di nove membri indipendenti, con un mandato unico di sei anni, garantisce la tutela della libertà di espressione e d'informazione regolando il settore in maniera pluralista ed integrato. L'Istanza per lo sviluppo dei diritti di terza generazione ha, invece, come missione la definizione di un grado di garanzia da parte dello Stato per uno sviluppo sostenibile in vista delle generazioni future ed il suo campo d'azione copre quindi l'ambito sociale, economico e ambientale. Infine, l'Istanza per la lotta alla corruzione ha il compito di rafforzare e garantire il rispetto dei diritti dell'uomo in generale ma soprattutto prevenire la corruzione finanziaria ed amministrativa, la quale è vista come una violazione dei diritti economici e sociali e rappresenta la piaga che maggiormente ha afflitto la Tunisia negli ultimi decenni. A tal fine l'Organo in questione contribuisce alla diffusione della cultura e dei principi di trasparenza ed integrità anche fiscali.

Oltre alle Istanze fin qui brevemente delineate e previste dalla Costituzione, degna di nota è infine l'Istanza per la Verità e la Dignità. Si tratta di un'Istanza indipendente e autonoma, formata da quindici membri di cui due rappresentanti delle vittime di violazioni, due delegati delle associazioni di difesa dei diritti dell'uomo e i restanti scelti tra candidati individuali esperti nell'ambito delle scienze umane e sociali, della medicina, del diritto e dell'informazione. Le sue competenze sono mirate alla diffusione della verità nel campo dei diritti umani, pertanto l'Istanza ha accesso ad archivi pubblici e privati, porre sotto inchiesta tutte le violazioni dei diritti, ascoltare ed accogliere le denunce delle vittime, definire le responsabilità degli organi di Stato nelle violazioni umanitarie. Essa, inoltre, ha il compito di procedere alla elaborazione di un programma esaustivo,

individuale e collettivo per il risarcimento delle vittime nonché alla redazione di un registro unico per queste ultime con riconoscimento del tipo di violazione subita. A tal fine, è compito della Istanza suindicata provvedere alla organizzazione di sedute d'ascolto segrete o pubbliche nonché alla protezione delle vittime e alla convocazione dei testimoni con possibilità di richiedere, altresì, l'aiuto delle autorità competenti, anche straniere, al fine di accertare la violazione.

A fronte delle molteplici Istanze nazionali, poste a garanzia dei diritti umani, permangono tuttavia non poche criticità. Così, come scrive Ferchichi, tali strutture:

«Reflètent une absence quasi-totale des principes et des règles de la bonne gouvernance, elles reflètent aussi la vision de l'ancien régime des droits de l'homme, tel que l'on peut constater aux niveaux suivants: au niveau de la structure des intervenants qui est une structure dominée par la représentation gouvernementale/officielle, excluant par là les constituants de la société civile et les indépendants [...] Au niveau des attributions et des prérogatives qui sont dominées par le caractère consultatif limité [...] Ces structures officielles sont soumises à un contrôle strict des autorités».<sup>427</sup>

In effetti, ad un'analisi attenta, ciò che caratterizza i suddetti enti è la loro numerosità che tuttavia non è sinonimo di pluralismo né di efficacia. Essi, infatti, non riescono a coprire, e quindi a tutelare, l'intero ambito dei diritti umani per cui, nella maggior parte dei casi, ci si trova di fronte alla inesistenza di un potere decisionale effettivo e reale, nonché di scontri e sovrapposizioni di attribuzioni. Se a ciò si aggiunge la pressoché totale egemonia del potere esecutivo dal punto di vista della gestione amministrativa e finanziaria e la mancanza di risorse sia umane che economiche, si può ritenere che:

«l'absence de transparence est le caractère de toutes les structures des droits de l'homme, et ce pour des raisons qui reviennent essentiellement à la volonté de les isoler et de ne pas leur donner des mécanismes de communication. [...] Les structures des droits de l'homme en Tunisie sont privées des mécanismes adéquats pour le suivi de leurs actions et recommandations. [...] Ceci a des implications négatives sur la réalité de ces instances

---

<sup>427</sup> W. FERCHICHI, M. AMMAR, A. GHALI, *Structures publiques des droits de l'homme en Tunisie. Etude, cit.*, pp. 108 -109.

d'une part, sur l'efficiencia de leur action et sur la réalité des droits de l'homme d'autre part».<sup>428</sup>

In ogni caso, appare chiaro che, a prescindere dall'esistenza e dalla funzionalità dei predetti Organi, prima di qualsivoglia altra cosa, occorre una rivoluzione culturale in una società ancora patriarcale e poco incline al rispetto di taluni diritti fondamentali soprattutto quando si parla di diritti di persone vulnerabili come lo sono spesso le minoranze, le donne ed i bambini.

### **V. 3. Il ruolo del giudice, dell'avvocato e della stampa**

La tutela dei diritti è strettamente connessa al ruolo svolto dal giudice. Essa dipende dall'attività ed abilità di controllo di un uomo, ancora influenzato da fattori religiosi, sociali e politici, la cui decisione dovrebbe conformarsi alla verità dei fatti nonché al rispetto dei diritti del condannato. Come scrive Zine:

«C'est de la jurisprudence, c'est-à-dire des magistrats eux mêmes, que nous attendons désormais les changements les plus importants. Notre conviction est, en effet, que le juge est lui-même un pouvoir social dans le système, dans une société organisée et qu'il se trouve de ce fait même lié par les principes idéologiques et les grandes idées de base sur lesquels l'ensemble de l'édifice social est fondé [...] C'est ce qui permet, nous semble-t-il [...] de justifier l'espoir d'une meilleure application [des dispositions légales] à mesure que se confirmera l'option démocratique du système politique».<sup>429</sup>

Il ruolo di tutela dei diritti da parte del magistrato si svolge in due fasi: - la fase preparatoria del processo, molto delicata, poiché è in questo momento che la libertà di una persona può essere limitata o negata a seguito della decisione del giudice circa qualsivoglia tipo di sorveglianza o detenzione preventiva; - la fase di giudizio, d'importanza decisiva, giacché decide le sorti definitive dell'imputato.

Il giudice deve essere imparziale. Egli deve applicare le leggi senza operare alcuna discriminazione di razza, etnia, nazionalità, religione o sesso.

---

<sup>428</sup> *Ivi*, pp. 113-114.

<sup>429</sup> M. ZINE, "Les rapports entre l'organisation judiciaire et la procédure pénale en Tunisie", in *Revue internationale de droit pénal*, 1989, p. 1102.

Questo principio generale, contenuto nel Corano, stabilisce, così come ritiene Bani Sadr, l'uguaglianza di accesso alla giustizia da parte dei soggetti in causa.<sup>430</sup>

Il diritto penale tunisino, in conformità alla Costituzione, prevede che al reo venga riconosciuta la presunzione d'innocenza fino a prova contraria e fino a quando la decisione non sia passata in giudicato. Ciò posto, in virtù della propria imparzialità e della sua funzione di garante del diritto di difesa, spetta al giudice informare l'imputato dei suoi diritti assicurando allo stesso la presenza di un avvocato difensore (se necessario anche di un interprete) nonché l'assistenza medica, provvedendo, altresì, alla ricerca delle prove a carico e a favore dell'imputato (giusto processo) onde poter giungere ad un giudizio di condanna solo e soltanto nel caso d'indizi certi, al di là di ogni ragionevole dubbio, sulla colpevolezza del reo.

Ulteriore principio, espresso nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, recepito dal diritto penale tunisino nonché costituzionalizzato, è quello di legalità: nessuno, infatti, può essere condannato per azioni o omissioni che, al momento del delitto, non costituivano reato per il diritto nazionale o internazionale e nessuna pena può essere comminata in maniera maggiore e non commisurata al crimine commesso, né è possibile creare arbitrariamente delle incriminazioni o sceglierne il grado di sanzione. In tal modo, il giudice penale fa «*prévaloir le principe de la légalité criminelle parce que ce dernier est conçu dans l'intérêt du justiciable pour garantir une protection effective des droits et des libertés*».<sup>431</sup> Tale protezione esige, al contempo, anche un'interpretazione non restrittiva della legge che, se incompleta e ambigua, potrebbe danneggiare l'imputato violandone i diritti.

---

<sup>430</sup> «Soyez scrupuleux, quand vous mesurez et pesez, faites le avec une balance qui établit une équivalence exacte. C'est mieux et plus beau quant aux conséquences», (XVII 35) in A.H. BANI SADR, *Le Coran et les droits de l'homme*, l'Esprit du Temps, 2016, France, p. 40.

<sup>431</sup> M. A. DAMAK, *Le juge pénal et la promotion des droits de l'homme en Tunisie*, cit., p. 400.

Ciò perché la *ratio* della pena dovrebbe essere quella non solo di ristabilire l'ordine o rendere giustizia, ma anche di garantire una sorta di ri-socializzazione del condannato. Va da sé che la tutela dei diritti di quest'ultimo non dovrebbe arrestarsi con la decisione della sanzione, ma dovrebbe continuare anche durante l'esecuzione della pena. In base alla legge n. 52-2001, infatti, ai detenuti dovrebbero essere garantiti alcuni diritti fondamentali, quali il diritto alla corrispondenza, all'informazione, all'educazione, alla cultura, al lavoro e all'assistenza sanitaria e sociale. Diritti, questi, il cui esercizio è reso però difficilmente applicabile dalle esigenze di sicurezza e dal fatto che, in assenza del controllo giudiziario, dipendono dalla direzione penitenziaria. Proprio per tali motivi in Tunisia è stata creata l'*Institution du juge d'application des peines*<sup>432</sup> al fine di sopperire al fatto che in genere:

«les juges ne se préoccupent pas de l'exécution de leurs décisions, qu'ils se bornent aux termes mêmes de leurs condamnations, qu'ils aient la prétention de figer la réalité dans le dispositif d'un jugement pris le plus souvent sans connaissance réelle [...] de l'étiologie du comportement du délinquant, des nécessités de la prévention de la récidive, de l'exigence de réparation des dommages causés aux victimes, bref de tout un contexte social en permanente évolution».<sup>433</sup>

Sebbene, quindi, il sistema tunisino poggia su garanzie procedurali ed esecutive che, in linea di principio proteggono l'individuo da eventuali arbitri e violenze, non mancano sistematiche violazioni dei diritti della persona e del detenuto, sia nella fase preliminare, con casi di denuncia circa la mancata presenza dell'avvocato durante il fermo in cella, sia in quella esecutiva, con esempi di violazione della corrispondenza ed inasprimento delle pene giustificate da motivi di sicurezza. Spetta dunque al magistrato, alle sue qualità tanto umane quanto professionali, svolgere un ruolo efficace nella promozione dei diritti dell'uomo all'interno del processo

---

<sup>432</sup> Legge n. 2000-77 del 31 luglio 2000.

<sup>433</sup> F. STAECHELE, "Le juge d'application des peines, magistrat du siège ou administrateur judiciaire?", in *Revue de science criminelle et de droit comparé*, avril-juin, 1991, p. 386.



penale cercando di garantire la dignità, il diritto alla vita, alla privacy, all'integrità fisica dell'imputato e punire eventuali abusi.

Il giudice è tradizionalmente considerato lo strumento essenziale della garanzia dei diritti individuali. In tale senso, la Tunisia rappresenta uno dei Paesi più emancipati dell'area nordafricana in quanto risulta dotata di un sistema giudiziario avanzato e di magistrati leali, scrupolosi e rispettosi del diritto, capaci di rendere giustizia a chi la reclama. Ciò è dimostrato in particolare dallo sforzo legislativo, teso al rafforzamento dei diritti dell'uomo nel diritto penale, che da tempo caratterizza l'azione dei governi. Con le leggi 87-70 del 1987, 93-114 del 1993 e 99-90 del 1999, il legislatore tunisino ha, infatti, provveduto a regolamentare il fermo cautelativo e la detenzione preventiva mentre dal 1987 sono stati soppressi la Corte di sicurezza dello Stato e la funzione di procuratore generale garantendo, al contempo, maggiore attenzione e tutela alla condizione dei detenuti e al loro reinserimento in società. Su questo versante, con due leggi del 1989 e del 1995 sono state eliminate le pene ai lavori forzati ed inserito il lavoro rieducativo e quello socialmente utile, mentre nel 2000 è stato inserito il doppio grado di giudizio. Nondimeno, al di là delle diverse riforme, che hanno avuto luogo negli anni, ciò di cui necessita il sistema tunisino è la definizione di un differente ruolo del giudice che, prendendo spunto dalla svolta democratica del Paese, lo valorizzi e lo faccia innanzitutto assurgere a guardiano dei diritti umani. Il magistrato è, infatti, il garante naturale dei diritti dell'uomo ed è necessario, oltre che normale, affidargli tutte le questioni suscettibili di mettere in pericolo i diritti e le libertà individuali region per cui, come si legge anche nella Costituzione

tunisina, l'autorità giudiziaria deve essere indipendente senza essere sottoposta a nessun'altra autorità se non a quella della legge.<sup>434</sup>

Affinché ciò accada ed il cittadino possa contare su di un giudice imparziale ed indipendente che protegga i diritti e le libertà individuali, oltre alla riforma del diritto e del processo penale, urge una evoluzione nella formazione e nell'educazione del giudice. Come ricorda Platone, infatti, le cattive leggi possono essere sopportate se ci sono buoni giudici e da sempre «le justiciable attend de ses magistrats la liberté, la sérénité, la forte personnalité, la formation professionnelle ainsi que l'impartialité et l'indépendance. [...] l'indépendance se trouve surtout dans la tête du magistrat et [...] l'éducation, la manière dont se déroulent l'instruction et la formation aide beaucoup plus à rendre le juge indépendant».<sup>435</sup>

In Tunisia, sin dal 1985, la formazione del giudice è affidata all'Istituto superiore della magistratura che gli assicura una preparazione teorica, pratica e informatica di due anni. In particolare, sono previste due sezioni relative alla formazione degli aspiranti e al perfezionamento per i magistrati titolari.

Tuttavia, al di là della formazione di base, secondo l'opinione sostenuta da Damak, «le juge doit être de son temps»<sup>436</sup>, dare l'immagine di un uomo moderno, e nel caso tunisino esserlo, significa saper affrontare ed interpretare in maniera corretta la nuova fase democratica affinché si affermino realmente i diritti dell'uomo senza che debbano cedere il passo ad interferenze politiche, motivi di sicurezza o di opinione pubblica: «dans une société tunisienne libérale, soucieuse d'efficacité et de la protection des

---

<sup>434</sup> «Le juge tunisien, est-il capable aujourd'hui de se prononcer en toute liberté, sans entraves, ni intimidation afin de protéger les droits des individus? est-il capable surtout de dépasser le stade de protection pour promouvoir la règle de droit régissant la matière qui touche aux droits de l'homme?». Così M. A. DAMAK, *Le juge pénal et la promotion des droits de l'homme en Tunisie*, cit., p. 4.

<sup>435</sup> *Ivi*, pp. 32-33.

<sup>436</sup> *Ivi*, p. 142.

droits et des libertés, le juge est appelé à sortir de son attitude passive. Il doit inventer. Savoir appliquer la loi, être un bon juriste ne suffit plus pour être un juge penal moderne protecteur et par-là même promoteur des droits de l'homme». <sup>437</sup>

La riforma del sistema giudiziario tunisino dipenderà molto dallo standard di comportamento e di moralità che la nuova generazione di magistrati sarà in grado di adottare una volta presa coscienza dell'importanza e delle responsabilità del giudicare.

Per garantire una buona formazione al magistrato non v'è chi non ritenga, dunque, necessario disporre uno specifico codice deontologico. Regole generali di deontologia in ogni caso si possono derivare dai principi a base della buona amministrazione della giustizia che sono quelli di diritto costituzionale: indipendenza, imparzialità e terzietà.

Ulteriori elementi di deontologia si ravvisano già nella L. n. 67-29 del 14 luglio del 1967 relativa all'organizzazione giudiziaria, al Consiglio superiore della magistratura e allo Statuto della magistratura. L'art. 11 della succitata legge, infatti, richiama un insieme di valori che sono poi quelli condivisi dalla religione («je jure par Dieu [...] de remplir mes fonctions en toute neutralité [...]»). Gli artt. 102 e 103 della Costituzione contribuiscono a rafforzare i predetti principi fissando i requisiti di: indipendenza, competenza, neutralità ed integrità. <sup>438</sup>

Come scrive Naccache: «les institutions ne valent que ce que valent les hommes chargés de les animer. Il en est ainsi de la justice dont la qualité dépend des hommes chargés de la rendre au premier desquels les magistrats. Cette qualité ne tient pas seulement de l'excellence des règles techniques, elle tient également des valeurs qui imprègnent l'expression de

---

<sup>437</sup> *Ivi*, p. 143.

<sup>438</sup> M. N. NACCACHE, "La déontologie des magistrats en Tunisie: Réalité et Perspectives", in *Revue de la jurisprudence et de la législation*, n.2, février 2014, Tunis, pp. 9-10-11-16-17.

ces règles». <sup>439</sup> Pertanto, fino a quando la Tunisia non avrà un codice deontologico o un documento specifico che indichi i valori ed i principi etici della funzione del magistrato con le sue responsabilità e non ci sarà una reale formazione e sensibilità dei giudici, specie con riferimento ai diritti umani, e neppure: «une intervention rapide du législateur [...] pour accélérer l'évolution de l'actuel conseil constitutionnel vers une véritable Cour Constitutionnelle» <sup>440</sup>, la transizione democratica non sarà mai completa, perché solo «une démocratie avec un pouvoir judiciaire puissant est une démocratie plus forte, qui offre plus de garantie à ses citoyens». <sup>441</sup> Per quanto attiene al lavoro dell'avvocato e le garanzie delle parti in causa, prima e dopo la Costituzione del 2014, l'articolo 27 del nuovo testo costituzionale sancisce che: «Ogni imputato è presunto innocente finché non si dimostri, invece, il contrario attraverso un processo equo, che fornisca tutte le necessarie garanzie per la sua difesa in tutte le fasi del processo penale».

La nuova Carta costituzionale, stabilendo il diritto di difesa “durante le fasi di accusa e del processo”, opera un significativo passo avanti rispetto al vecchio testo costituzionale ove invece non si riconosceva all'avvocato di poter assistere il suo cliente a cominciare dalle prime fasi dell'arresto. La Tunisia sembra così conformarsi alle disposizioni di diritto internazionale, comprese quelle del Patto sui diritti civili e politici del 1966 che sancisce il diritto di ogni persona ad un processo equo e l'immunità da arresti arbitrari. Principio, questo, che trova conferma nell'art. 6 della Convenzione europea del 1953 e all'articolo 6 della Carta araba dei diritti dell'uomo del 2004.

---

<sup>439</sup> *Ivi*, p. 24.

<sup>440</sup> *Ivi*, p. 434.

<sup>441</sup> *Ibidem*. Oltre ai testi già citati, sugli argomenti di tale paragrafo cfr. anche L. CHERIF, “En droit civil, la jurisprudence est une source de droit”, in *Revue de la jurisprudence et de la législation*, n. 5, 56, 2014, pp. 9-63 e S. CHATAOUI, “La modernisation de la justice pénale au regard des droits de l'Homme: le cas du juge d'exécution des peines”, in *Revue de la jurisprudence et de la législation*, n. 2, 52, 2010, pp. 79-96.

La libertà e l'indipendenza del mestiere d'avvocato sono contemplati dall'art. 105 della Costituzione del 2014, dove si stabilisce che l'avvocato, in tal modo, partecipa alla realizzazione della giustizia, alla difesa dei diritti e delle libertà, beneficia delle garanzie legali che gli garantiscono una protezione e gli permettono il pieno esercizio delle sue funzioni. Si è dovuto, comunque, attendere la legge del 2 febbraio 2016, entrata in vigore il 1° giugno 2016, per positivizzare il diritto ad essere assistiti dal proprio avvocato e vedere così riformato il codice di procedura penale (artt. 13 bis e succ.). Contestualmente si è provveduto a ridurre la durata del fermo di polizia da 72 ore a 48, rinnovabili una sola volta in relazione alla gravità dei fatti per cui si viene accusati (delitti o contravvenzioni). Le predette riforme inducono a sperare in una maggiore, oltre che migliore tutela del diritto di difesa ed in generale dei diritti. Solo così l'avvocato sarà in grado di realizzare la sua vera vocazione, cioè quella di svolgere la funzione di protezione (in arabo "al Himaya") dei diritti del proprio assistito.

Oggi, infatti, l'accresciuto prestigio della professione forense nella società tunisina fa sì che la gente acquisti maggiore coscienza dei propri diritti e ne pretenda il godimento facendosi assistere da un legale.<sup>442</sup>

Anche per l'avvocato valgono, d'altronde, le stesse regole auspicabili per la magistratura. Occorre, infatti, formare i difensori ad una maggiore sensibilità che non può non esistere in tutti gli operatori di giustizia, giudice ed avvocato *in primis*, affinché la legge sia davvero uguale per tutti. Esistono, infatti, avvocati che non prenderebbero mai le difese di alcune categorie, come quella degli omosessuali, poiché ritengono che questi ultimi, attraverso il loro comportamento "deviato", commettano atti che è giusto perseguire penalmente. Abrogare articoli anticostituzionali, quali per

---

<sup>442</sup> A. CARDAHI, "Les garanties de l'indépendance des avocats", in *La revue du droit*, 8 ème année n°156-157 – Mai, Infos juridiques, 2016.

esempio il 230 del codice penale che criminalizza l'omosessualità, costituisce sicuramente il primo passo da compiere unitamente alla formulazione di codici deontologici scevri da condizionamenti religiosi e più inclini al rispetto della persona umana senza trascurare, altresì, l'importanza dei mezzi di informazione, i quali costituiscono, soprattutto nei paesi occidentali, il cosiddetto quarto potere.

Anche in Tunisia i mass media godono di una certa influenza sull'opinione pubblica e capita, com'è capitato, che contribuiscano ancor di più a stigmatizzare alcune categorie di persone. È accaduto, infatti, che alcune serie televisive locali come *Choufli Hall* e *School* abbiano ritratto gli omosessuali come dei malati mentali o dei cattivi studenti.<sup>443</sup>

Il ruolo dell'H.A.I.C.A. (Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle), dunque, dovrà essere anche quello di pronunciarsi sugli abusi come ingiurie, diffamazione, incitazione all'odio e/o alla violenza, minacce di morte ecc., deleteri per i diritti umani e per la stabilità del processo democratico. Bisogna, altresì, insistere sulla necessità di regolare il settore audiovisivo per fare in modo che esso possa rappresentare uno spazio di dialogo e di libertà, basato sul rispetto dei diritti umani, delle diversità culturali e sulla pluralità politica.<sup>444</sup> La libertà di stampa è una delle libertà essenziali e non va strumentalizzata, piuttosto deve essere il mezzo utile a garantire il rispetto dei diritti fondamentali e della sovranità nazionale.<sup>445</sup>

---

<sup>443</sup> A. ZAGHDOUDI, "La liberté d'expression en matière sexuelle", in *Le droits sexuels, drits humains à part entière*, Tunis, Offset-Heidelberg, 2017, p.126.

<sup>444</sup> H. BEN CHEIKH AHMED – DELLAGI, "Droits de l'homme et transition démocratique: les médias dans la tourmente", in *Droits humains et développement des territoires, vers un nouveau modèle de gouvernance*, L'Harmattan, 2013, pp. 383 -387. Vedi anche A. HIZAOUI, "Quelle redevabilité des médias tunisiens dans un contexte de liberté?", in *Médias publics arabes et transitions démocratiques*, Institut de presse et des sciences de l'information & Konrad-Adenauer-Stiftung, Tunis, 2013, p.102.

<sup>445</sup> C. DEBBASCH, "La liberté de la presse", in *Revue de la Jurisprudence et de la Legislation*, n.8, 56ème année, Centre d'Etudes Juridiques et Joudiciaires, Tunis, octobre 2014, p. 66.

#### V. 4. Carceri e diritti violati

L'esercizio delle libertà individuali e la loro possibile violazione trovano nel processo penale, più che in quello civile, il «*coeur de la protection des droits de l'homme*»<sup>446</sup> ed è per tale motivo che esso deve essere il più equo possibile cercando di contemperare il delicato equilibrio tra la necessaria persecuzione del reato e i diritti del reo. Equilibrio che al momento, purtroppo, in Tunisia è tutt'altro che raggiunto. Le prigioni sono vetuste, nella maggior parte dei casi si tratta di vecchi fabbricati risalenti all'epoca coloniale adattati a carceri e che non rispondono per questo alle condizioni di sicurezza minime che ci si aspetterebbe da una struttura penitenziaria moderna. A questa inadeguatezza strutturale si aggiunge il sovraffollamento. Come è stato rilevato dai rapporti dell'*Human Rights Watch* e della Commissione Bouderbala<sup>447</sup>, il tasso di occupazione delle celle in alcune unità è di circa il duecento per cento. In virtù di tale sovraffollamento i detenuti non dispongono sempre di un letto proprio e spesso sono costretti a dormire per terra, mentre le condizioni d'igiene risultano alquanto scarse, le celle sono anguste e tali da favorire lo sviluppo di patologie. In queste condizioni sono costretti a vivere anche i bambini che restano con le madri fino all'età di due anni.

In ogni caso, se prima del 2011 l'accesso ai luoghi di detenzione era impossibile, soprattutto ad associazioni e alla società civile, oggi possiamo dire che non è più così. Non va trascurata però la situazione delle donne detenute. È il caso della prigione femminile di Manouba dove esse, pur se recluse in condizioni migliori di quelle degli uomini, soffrono non poco il problema della stigmatizzazione e della rottura dei rapporti con le loro famiglie. Infatti, se sposate, capita che i mariti spesso ottengano il divorzio

---

<sup>446</sup> M. A. DAMAK, *Le juge pénal et la promotion des droits de l'homme en Tunisie*, CPU, Tunis, 2006, p. 287.

<sup>447</sup> Commissione nazionale d'inchiesta sugli avvenimenti accaduti durante la rivoluzione.

e l'affidamento dei figli e che nessun parente si rechi in carcere a trovarle. L'igiene è precaria ed ognuna di loro ha diritto ad una doccia a settimana. Inoltre, anche se il Ministero della giustizia ha concesso loro la possibilità di beneficiare di lezioni di religione in regime di detenzione, a tutt'oggi non è previsto altro beneficio che possa preparare le detenute ad affrontare in modo diverso la vita una volta che saranno rimesse in libertà. Per queste ragioni la ricaduta appare piuttosto scontata.<sup>448</sup>

Tali condizioni non consentono di rispettare l'organizzazione delle carceri così come regolamentata dalla legge secondo cui la ripartizione dei detenuti tra i penitenziari dipende dalla loro situazione penale. Esse, pertanto, risultano suddivise in: prigioni di detenzione, dove sono reclusi gli imputati a titolo preventivo e in attesa di giudizio, prigioni d'esecuzione, che rinchiodano persone condannate a pene detentive più pesanti e più lunghe e prigioni semi-aperte dove vengono trasferiti detenuti con piccole pene o autorizzati al lavoro.<sup>449</sup> Per i condannati a morte, ora reclusi insieme a tutti gli altri, fino al gennaio 2012 era previsto vivessero isolati e raggruppati in appositi padiglioni, i cosiddetti padiglioni della morte.

Per quanto in Tunisia non venga più eseguita una pena capitale dall'ottobre 1991, tale condanna continua ad essere prevista e comminata sotto forma di impiccagione, contemplata prevalentemente per i delinquenti comuni o giudicati dalla giustizia ordinaria, oppure fucilazione per i militari o per i crimini che rientrano nella giurisdizione militare della corte marziale.<sup>450</sup>

---

<sup>448</sup> H. OUERTANI, "Les femmes en prison : enquête dans les prisons tunisiennes", in *Figures de la précarité et de la marginalité au féminin*, séminaire international du 8 mars 2014, Association BEITY, Conception Nadhar-Editions, Tunis, 2014, pp. 29-35.

<sup>449</sup> La Tunisia conta 25.000 detenuti per 28 prigioni, di cui 19 sono centri di detenzione preventiva ed 8 prigioni di esecuzione. Sul punto vedi L. BLAISE, "L'enfer des prisons tunisiennes", in «<https://inkyfada.com/2016/01/l'enfer-des-prisons-tunisiennes/>», ult. cons. novembre 2017.

<sup>450</sup> Le esecuzioni non vengono mai preannunciate, non possono avere luogo di venerdì, di domenica, in un giorno di festa nazionale o religiosa né su più condannati simultaneamente mentre per le donne incinte si attende il parto.



Tutti i detenuti vivono quella che chiamano la *syndrome du couloir de la mort*<sup>451</sup>, una condizione di stress spesso incontrollabile che pervade l'individuo il quale si deve confrontare ogni giorno con l'imminenza della morte. Tutti vivono il medesimo inferno fino anche a tentare il suicidio o a infliggersi automutilazioni.

La situazione carceraria fin qui descritta assume caratteri ancora più assurdi e grotteschi ove si consideri che i reati per cui sono condannati i detenuti tunisini, nella maggior parte dei casi, risultano commessi perlopiù per ignoranza delle leggi, per questioni di necessità o per puro accidente. La giustizia tunisina, inoltre, è una «justice à deux vitesses»<sup>452</sup> dove le classi più agiate possono permettersi una migliore difesa contrariamente alla maggior parte degli imputati, condannati al fatalismo e alla rassegnazione a causa della loro estrazione molto modesta. Ad aggravare poi quest'aspetto ci sono le nuove procedure antiterrorismo ed il fattore religioso. Infatti, come si evince dagli ultimi due rapporti annuali di *Amnesty International*, le misure adottate dal governo tunisino a seguito degli ultimi eventi terroristici sono divenute molto più restrittive a scapito dei diritti umani.

Il Parlamento, infatti, ha adottato una nuova legislazione antiterrorismo con la quale ha sostituito la precedente normativa del 2003, utilizzata dall'amministrazione di Ben Ali, introducendo ulteriori limitazioni ai diritti fondamentali.

Tutto ciò ha moltiplicato i casi e le notizie di maltrattamenti dei sospetti terroristi e dei detenuti da parte di agenti di sicurezza e brigate anti-terrorismo. I reclusi, infatti, hanno sostenuto di essere stati percossi e torturati con la tecnica del waterboarding (annegamento simulato) soprat-

---

<sup>451</sup> S. GHORBAL, H. AMMAR, H. OUERTANI, O. RIAHI, *Le syndrome de Siliana. Pourquoi faut-il abolir la peine de mort en Tunisie?*, Ceres, Tunis, 2013, pp. 80 – 81.

<sup>452</sup> *Ivi*, pp. 129-130 e p. 139.

tutto durante le fasi dell'interrogatorio nei giorni immediatamente successivi all'arresto.

La situazione si è protratta nel corso del 2016-17, con la presidenza di Essebsi e il governo di Chahed, poiché le autorità hanno rinnovato lo stato d'emergenza.

Il Parlamento ha approvato un pacchetto di modifiche al codice di procedura penale, entrate in vigore a giugno, che ha rafforzato le salvaguardie contro la tortura e altri maltrattamenti. Le riforme hanno ridotto, tra l'altro, da sei a quattro giorni il periodo massimo in cui un detenuto può essere trattenuto senza accusa stabilendo, altresì, la necessaria convalida dello stato di fermo da parte del giudice e la possibilità di ricevere cure o assistenza medica da parte del detenuto, su richiesta degli avvocati o dei familiari. Tuttavia, la riforma non ha modificato i poteri delle autorità di detenere fino a 15 giorni, senza accusa, coloro che siano stati arrestati per reati in materia di terrorismo, di negare loro l'accesso alla difesa di un avvocato per 48 ore e di essere interrogati senza la presenza dello stesso mentre i tribunali risultano, altresì, aver emesso nuove condanne a morte. Allo scopo di accertare le violazioni dei diritti umani in carcere è stata nominata una speciale Commissione parlamentare con l'incarico d'indagare in merito alle presunte denunce di tortura ma i suoi risultati non sono stati resi pubblici. Resta così sullo sfondo, scarsamente contrastata, l'impunità per le violazioni dei suddetti diritti. A fronte dei casi ben documentati da *Amnesty International*, il Ministero dell'Interno ha fatto sapere che l'Ispettorato generale per la sicurezza nazionale ha ricevuto tra il 2015 e il 2016 una sola denuncia di tortura che sarebbe risultata falsa.<sup>453</sup>

---

<sup>453</sup> Rapporti annuali di *Amnesty International* 2015/2016 e 2016/2017, in «<http://www.rapportoannuale.amnesty.it>» (ult. cons. novembre 2017) e Rapport des parties prenantes soumis à l'Examen Périodique Universel de la Tunisie, préparé par : la FIDH, l'OMCT, l'ASF, Doustourna, l'ADLI et DAMJ, 3ème cycle, mai 2017.

Sebbene la Tunisia nella propria Costituzione e nei testi di legge abbia deciso di omettere ogni riferimento religioso e non riconosca la *shari'a* come fonte del diritto, le norme del sistema giuridico tunisino sono comunque di fatto ispirate materialmente dalla religione, facendo così emergere le reali e profonde contraddizioni di un apparato, tutt'altro che coerente, dove molto dipende dall'interpretazione che il giudice<sup>454</sup> fa del diritto penale, al contempo positivo ma a carattere religioso e discrezionale, che mal si concilia con la concezione moderna ed internazionale dei diritti dell'uomo.

#### **V. 5. La protezione dei diritti dei gruppi vulnerabili in Tunisia: minoranze, donne e bambini**

Il termine vulnerabile, dal latino *vulnerabilis*, deriva da vulnerare cioè ferire. I soggetti vulnerabili (singoli o in gruppo) restano, infatti, potenzialmente attaccabili, indifesi ed esposti a critiche o atti di violenza altrui. La vulnerabilità fa parte anche di una non comune sensibilità che può favorire il fenomeno dell'esclusione sociale. Generalmente, il vulnerabile è cosciente di non poter vivere in modo appagante la propria vita, cioè tale da esprimere la sua identità e personalità, ed avverte questa condizione come invalidante.

Tra i grandi obiettivi del partenariato euromediterraneo, che, per mezzo del programma MEDA, ha visto la società civile mediterranea interessarsi a temi come lo stato di diritto, la protezione dell'ambiente, lo sviluppo della società dell'informazione e la gestione dell'acqua, c'erano altrettanti progetti ambiziosi afferenti al tema *de qua* ma di non facile realizzazione.

---

<sup>454</sup> A. FATNASSI, "La religion et le système juridique tunisien: de quelques développements récents", in *Actualités Juridiques Tunisiennes*, n. 22, Tunis, pp. 114 -149.

Il programma MEDA democrazia, infatti, ha avuto il pregio di finanziare organizzazioni non governative, le ONG, affinché realizzassero dei progetti di promozione dei diritti dei gruppi vulnerabili quali minoranze, donne e bambini. Quando si parla di queste ultime categorie si fa riferimento generalmente a persone che sono soggette ad una condizione di inferiorità e quindi di dipendenza nonché di soggezione sociale e psicologica.

Ma chi sono in realtà le minoranze? Esse sono rappresentate, in genere, da gruppi di individui che per via di una differenza culturale, di sesso, di razza, di religione, di lingua e condizioni di salute psicofisica (disabili) si differenziano dalla società in cui si trovano a vivere e spesso vengono marginalizzati e sottoposti ad un diverso trattamento rispetto a quello riservato alla maggioranza.

Se la democrazia si basa sul principio della rappresentanza ovvio dovrebbe essere il fatto che tutte le persone debbano avere la possibilità di esprimere la propria opinione e di chiedere il riconoscimento dei propri diritti. Gli attacchi ai valori democratici, al rispetto dei diritti umani e ancor più di quelli delle minoranze, oggi non hanno confine geografico e minacciano proprio quei fondamentali diritti all'uguaglianza e dignità di tutte le persone, senza alcuna distinzione, anche in Paesi dove si pensava o si pensa tuttora che essi costituiscano ormai un *acquis*. Nonostante l'importanza rivestita dal tema della tutela delle differenze, nello specifico della minoranze, il diritto internazionale non si è espresso in maniera chiara poiché proprio la reticenza incontrata da vari Stati al riconoscimento delle stesse ha fatto in modo che questo problema fosse visto come di diritto interno.

Storicamente possiamo individuare un nucleo di norme, contenute in accordi internazionali, che, in conformità alla menzionata Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, hanno rappresentato una prima forma

concreta ed effettiva di tutela dei diritti delle minoranze, quali per esempio quelle di cui agli artt. 26 e 27 dell'Accordo o Convenzione Internazionale sui Diritti Politici e Civili del 1966, ratificata peraltro dalla Tunisia il 18 marzo del 1969 ed entrata ivi in vigore il 23 marzo 1976, (successivamente integrata dalla Dichiarazione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze religiose e linguistiche, nazionali o etniche del 1992) a mente dei quali si stabilisce rispettivamente che:

- «Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione»;

- «In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo».

Principi, questi, ripresi successivamente, anche se in parte, dalla menzionata Carta araba dei diritti dell'uomo secondo cui all'art. 3, co. 1°:

- «Tutti gli Stati Parti della presente Carta si impegnano a garantire a tutti gli individui soggetti alla loro giurisdizione il godimento di tutti i diritti e libertà riconosciuti in questa Carta senza distinzioni fondate su razza, colore, sesso, lingua, credo religioso, opinione, pensiero, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o disabilità fisica o mentale». Quest'ultima disposizione, a prescindere dal contesto generale del documento, sembra riprendere fedelmente i principi suesposti nonché il disposto dell'art. 2

della succitata Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 ai sensi del quale: «Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione».

In tal caso il riconoscimento dei diritti delle minoranze, può avvenire o attraverso un riconoscimento generale che si verifica quando la norma prevede e riconosce in maniera generica l'esistenza di minoranze oppure sussiste un riconoscimento specifico che si verifica quando la norma fa esplicito riferimento alla tutela di una minoranza privando le altre dello stesso trattamento di favore.

Ciò posto, nonostante la Costituzione tunisina abbia consacrato diversi fondamentali diritti come: la libertà di coscienza (art. 6), l'uguaglianza tra cittadini e cittadine (art. 21), la sacralità della dignità della persona umana e l'interdizione della tortura (art. 23), la protezione della vita privata, l'inviolabilità del domicilio, la segretezza della corrispondenza e la protezione dei dati personali (art. 24), accadono ancora arresti, maltrattamenti nei confronti delle minoranze e non solo. Le libertà fondamentali sono ancora lontane dall'essere garantite. Essere "diversi", infatti, costituisce ancora un crimine e come tale risulta duramente perseguito. Basti pensare che alcune pratiche, come quella del test anale, volto ad accertare la condotta di omosessualità, rappresentano un vero e proprio mezzo di tortura che violano il concetto di dignità della persona. Ma la violenza più grave, tuttavia, è quella di natura morale, più infima e che si manifesta spesso con insulti ed atteggiamenti discriminatori. In Tunisia, esiste un profondo senso del pudore che porta alla repressione anche di pratiche "insolite", come il travestitismo per il quale è previsto

l'arresto. In tal caso trova applicazione l'art. 226 del codice penale, ai sensi del quale si condanna tutto ciò che è contro il pudore ed i buoni costumi. In tal senso si può rischiare di essere arrestati per ancora di meno, come per esempio per essere stati sorpresi a mangiare, bere alcolici o a fumare una sigaretta.<sup>455</sup> Altre violazioni alla libertà di coscienza si registrano in maniera più frequente a danno di chi appare poco ortodosso nella maniera di vestire. A fronte di ciò, si è osservato però che dopo il 2011 in Tunisia le associazioni sono aumentate in via esponenziale e tra queste ne esistono diverse che lottano per i diritti individuali e per quelli delle minoranze e/o soggetti più deboli come quelle di ATSM (Association tunisienne de soutien des minorités), SHAMS (Association tunisienne de défense des droits des personnes homosexuelles ou bisexuelles, trans fondata nel 2015), l'ADLI (Collectif pour le libertés individuelles). Queste associazioni, che spesso si pongono affianco a quelle tradizionali (es. quelle femministe), hanno cominciato a rivendicare i diritti dei più vulnerabili dopo la rivoluzione ed oggi lottano per il diritto alla libertà e alla tolleranza, che, del resto, rappresentano già parte degli *aquis* della Tunisia, la quale può raccontare un passato costruito sulla ricchezza delle diversità culturali, religiose, etniche ecc.

Shams, ad esempio, si avvale del sostegno di EuroMed per portare avanti la sua quotidiana lotta per l'affermazione dei diritti delle persone LGBTQI.

Certo è che se la Tunisia intende realmente identificarsi come un paese democratico deve cominciare a rispettare tutte le minoranze senza far prevalere sempre la stessa logica basata sulla egemonia della maggioranza e non molto dissimile da quella autoritaria.

---

<sup>455</sup> «[www.valeursactuelles.com/monde/tunisie-en-prison-car-il-fume-durant-leramadan-84682](http://www.valeursactuelles.com/monde/tunisie-en-prison-car-il-fume-durant-leramadan-84682)», ult. cons. dicembre 2017.

Le prospettive future non possono essere deludenti se si pensa che la Tunisia si è distinta nella sua storia per essere una terra di diritti e tolleranza e non di divieti. La Costituzione del 2014, come abbiamo avuto modo di ricordare, non riconosce solo la libertà di coscienza ma anche l'uguaglianza tra i cittadini e dunque appare chiaro che anche le posizioni più radicali non possono che cedere di fronte a questa evidenza.

La società civile, d'altro canto, dovrà perseverare e portare avanti con coerenza la battaglia intrapresa per l'affermazione dei valori che riguardano la sfera personale dell'individuo.

La sfida non è certo di quelle facili poiché non tutti sono disposti a combattere per i propri diritti poiché spesso c'è chi raggiunge facili compromessi rinunciando a difenderli. Per questo motivo la società civile non dovrà assumere le sembianze del Giano bifronte, che con uno sguardo guarda al passato arabo-musulmano e con l'altro al futuro europeo-mediterraneo, ma, come abbiamo detto, deve perseguire lungo un'unica direzione che non può essere se non quella dell'evoluzione della tutela delle libertà individuali e, quindi, anche delle minoranze.

Solo attraverso la difesa delle minoranze sarà possibile, infatti, costruire una società democratica e pluralista in grado di valorizzare le diversità e l'identità personale di ognuno<sup>456</sup>.

Occorre riconoscere, dunque, il diritto di tutti a conservare la propria identità ma questo può accadere solo diffondendo la cultura della sensibilità e del rispetto generale, anche per il "diverso", respingendo, invece, qualsivoglia forma di odio.

---

<sup>456</sup> S. LARICCA, voce «Minoranze in Europa», in *Enc.dir.*, V, 2001, p. 762.



**V. 5.1. I «diversi»: il non musulmano, l'amore libero e l'amore per le persone dello stesso sesso (l'amour des garçons), il malato cronico stigmatizzato e l'handicappato, il nero, il non arabofono, lo straniero**

In una democrazia come quella tunisina la legge della maggioranza deve trovare un suo equilibrio attraverso la protezione dei diritti delle minoranze e di quelli individuali. Alle minoranze, infatti, devono poter essere assicurati i diritti umani fondamentali per legge senza che il governo o qualsivoglia maggioranza (eletta o non) possa metterli in discussione. Scopo della democrazia è, infatti, quello di stabilire un clima di tolleranza e di dialogo dove la diversità culturale deve essere considerata una risorsa e non elemento che genera divisione e violenza.

La democrazia non impone ai Paesi di spogliarsi delle proprie tradizioni religiose e culturali e per questo motivo è possibile ritenere che un Paese musulmano possa essere democratico senza che ciò sia incompatibile con la religione della maggioranza e, allo stesso tempo, con i diritti delle minoranze.

In un Paese musulmano, poi, ci sono anche cittadini che non sono musulmani e la democrazia permette di separare, per l'appunto, la religione dalla politica e questo fa in modo che mai una ideologia possa imporsi e trasformarsi in una teologia. La legislazione deve essere, dunque, indipendente dai riferimenti religiosi tale da permettere a chiunque di vivere secondo il proprio credo e le proprie idee. In uno Stato islamista, dove non c'è separazione tra religione e politica, anche i movimenti islamisti moderati rischiano di orientarsi verso una logica di discriminazione e di repressione delle libertà. La nuova Costituzione tunisina rileva già nel preambolo il compromesso tra gli islamisti che affermano l'identità arabo - musulmana e i democratici che sostengono l'universalità dei diritti. In particolare, l'art. 1 riconosce l'Islam come

religione del Paese mentre l'art. 2 cerca di temperare la supremazia attribuita alla religione opponendo alla stessa la preminenza del diritto. Parimenti, l'art. 6 della Costituzione garantisce la libertà di coscienza ma dall'altra protegge il sacro con limiti alla libertà d'espressione qualora essa rappresenti uno "scandalo". Appare, dunque, quanto mai necessario l'intervento del giudice costituzionale al fine di comprendere se anche in Tunisia possa affermarsi il diritto alla protezione di tutti gli individui, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e sociali. Diversamente, al sistema dei valori democratici si imporrà, invece, inevitabilmente il sistema della dittatura della maggioranza sulle minoranze<sup>457</sup>. Come ricorda anche Y. Ben Achour, occorre superare una certa visione teologico-legislativa per cogliere lo spirito del Corano ed ammettere, così, la tolleranza ed il pluralismo, la piena libertà del credente e della persona umana, attraverso una reale scissione della politica dalla religione. In questo modo la libertà di coscienza diventerà un valore assoluto e la cittadinanza diverrà il territorio comune del credente e del non credente. Solo allora le minoranze non rappresenteranno più un problema in quanto il loro statuto non dipenderà più dall'ordine religioso bensì da quello pubblico.<sup>458</sup>

#### **V.5.1.1. «Un altro Dio»: la condizione del non musulmano tra storia ed attualità**

In Tunisia sono le Autorità pubbliche che controllano l'esercizio del culto e ciò comporta la presa in carico degli affari religiosi. Il governo, infatti, sovvenziona le moschee e paga gli stipendi agli imam. Il Mufti viene

---

<sup>457</sup> L. KARRAY, *Un Etat islamique peut-il être démocratique?*, (s.e.), (s.l.), marzo 2015, pp. 9, 11, 17-19, 25-28, 38.

<sup>458</sup> Y. BEN ACHOUR, "Ummah islamique et droits des minorités", *loc. cit.*, p. 294.

nominato dal Presidente della Repubblica mentre è stabilito che solo il personale nominato dal governo può dirigere le attività di una moschea.<sup>459</sup>

Ciononostante la nuova Costituzione fornisce un quadro favorevole alle varie libertà individuali, quindi anche quella di culto, soprattutto per mezzo dell'articolo 21 ma anche attraverso la sua più generale apertura all'universalità dei diritti umani, confermata nel preambolo e negli articoli a seguire. In ogni caso, la base costituzionale posta a tutela della libertà di culto rimane pur sempre l'art. 6, nonostante i limiti che potrebbero derivare dalle sue diverse interpretazioni. Tale articolo dispone chiaramente che lo Stato protegge la religione, garantisce la libertà di credo, di coscienza e di culto, riprendendo e confermando così la lunga tradizione tollerante del Paese<sup>460</sup> anche se siffatta tolleranza non trova sempre espressione pratica a causa di una politica che, come scrive Ferchichi, in Tunisia non ha ancora e mai del tutto spezzato il legame con la religione, come dimostra l'articolo 1 della Costituzione che sancisce l'Islam quale religione di Stato.<sup>461</sup>

Il diritto musulmano, infatti, è personale e confessionale, nel senso che si rivolge soltanto ai fedeli islamici appartenenti alla *Umma*. Di conseguenza la legge islamica non conosce il diritto di cittadinanza o nazionalità, intesa quale legame tra l'individuo e un territorio definito, che prescinda dalla religione professata. In virtù di tale principio emerge la visione islamica dell'"altro" per cui i non musulmani non possono avere gli stessi diritti e doveri dei musulmani e vengono suddivisi in: Gente del Libro (*ahl al-kitab*), ovvero ebrei e cristiani, in miscredenti e atei (*kafir*), apostati (*murtadd*), idolatri e politeisti (*alwathniyu*), cioè coloro che non credono in

---

<sup>459</sup> La gestione e la protezione delle moschee sono disciplinate dalla legge n. 34-88 del maggio del 1988.

<sup>460</sup> Il principio di tolleranza religiosa è già espressa nell'art. 1 del *Pacte Fondamental* o *Pacte de la Paix* del 10 settembre 1857, nell'art. 86 della Costituzione del 1861 e nell'art. 5 della Costituzione del 1959. Vedi anche J. LIMAM, "La liberté de religion en Tunisie : les dimensions de l'ambivalence", in W. FERCHICHI, sous la direction de, *Libertés religieuses en Tunisie*, Editions de l'ADLI, Tunis, 2015, pp. 38, 42, 48.

<sup>461</sup> Cfr. W. FERCHICHI, sous la direction de, *Libertés religieuses en Tunisie*, cit., p. 6.

una religione monoteista, non credono affatto o l'hanno rinnegata convertendosi, e materialisti (*almadiyi*).

Una condizione speciale è riconosciuta ai cristiani e agli ebrei in considerazione del loro essere membri della grande famiglia monoteista. L'Islam, infatti, ritiene che ci sia continuità nella manifestazione di Dio all'umanità: prima venne rivelata la *Torah*, poi Dio affidò il Suo messaggio al Profeta Gesù, infine rivelò il Libro all'ultimo dei Profeti, Muhammad. Questa concezione della storia della salvezza è chiaramente descritta nel Corano, dove si legge:

In verità noi abbiamo rivelato la *Torah*, che contiene retta guida e luce, con la quale giudicavano i profeti tutti dati da Dio fra i giudei, e i maestri e i dottori con il Libro di Dio, di cui era stata loro affidata la custodia, e di cui erano testimoni. [...] E facemmo seguir loro Gesù, figlio di Maria, a conferma della *Torah* rivelata prima di lui, e gli demmo il Vangelo pieno di retta guida e luce, confermando la *Torah* rivelata prima di esso, retta guida e ammonimento ai timorati di Dio. [...] E a te abbiamo rivelato il Libro secondo Verità, a conferma delle Scritture rivelate prima, e a loro protezione.<sup>462</sup>

L'autenticità della rivelazione non implica, però, che essa sia stata conservata integra dagli ebrei e dai cristiani. Infatti, le due precedenti rivelazioni hanno subito una manomissione, giacché hanno deciso di escludere dal loro credo la prevista venuta dell'ultimo profeta e inviato, Muhammad, ultima manifestazione di Dio nella storia.

In riferimento agli ebrei e ai cristiani il Corano afferma:

E in verità Iddio strinse un patto coi figli di Israele e suscitò dal loro seno dodici capi [...] Ma poiché essi ruppero il loro patto li abbiamo maledetti e indurimmo i loro cuori sì che essi hanno stravolto il retto senso della Parola e *hanno obliato parte di quel che fu loro insegnato* [...] Anche con coloro che dicono "siamo cristiani", abbiamo stretto un patto, ma *hanno dimenticato una parte di quel che fu loro insegnato*, e Noi abbiamo suscitato fra loro un'inimicizia e un odio che dureranno fino al dì della Resurrezione, quando Iddio li informerà di quel che hanno operato.<sup>463</sup>

In virtù di queste precise considerazioni coraniche il diritto musulmano ha riconosciuto ad ebrei e cristiani un ordine sociale inferiore concedendo loro di professare le rispettive fedi, nonché di organizzarsi autonomamente, in

---

<sup>462</sup> *Il Corano*, introduzione, traduzione e commento di A. Bausani, Sansoni, Firenze 1978, V, 44, 46, 48.

<sup>463</sup> *Ivi*, V, 12, 13, 14.

cambio di un tributo annuale *pro capite* denominato *jizya*, l'imposta di capitolazione, così come prescritto dal Corano al versetto 29 della sura 9, che garantiva agli stessi (dhimmi) la protezione (dhimma) da parte dei governi islamici ma non anche tutti i diritti che spettavano ai musulmani. Nell'impero ottomano la *jizya* fu abolita nel XIX secolo anche se non sono mancati casi e tentativi recenti di ripristino di questo assurdo tributo in territori come quelli conquistati dallo Stato Islamico.

Ma una discriminazione resta comunque ancora forte, anche in Tunisia, nei confronti dell'apostata poiché l'Islam non prevede per i musulmani la possibilità di cambiare religione. L'apostasia, *ridda*, rappresenta, infatti, un peccato gravissimo per il musulmano. Rinnegare l'Islam significa diventarne nemico, l'apostata che si converte o ritorna a una religione "inferiore" è un infedele che non ha più diritti, il suo vincolo matrimoniale, se uno dei coniugi resta musulmano, è sciolto *ipso jure* e se a convertirsi è una donna, questa viene imprigionata finché non ritorna all'Islam.<sup>464</sup>

Sebbene, come accennato già innanzi, la Costituzione tunisina abbia escluso il riferimento alla *shari'a* e in essa sia sancita la libertà per ciascun individuo di professare la propria religione così come quella di abbracciare o rifiutare l'Islam, anche in Tunisia si verificano casi di discriminazione nei confronti delle minoranze religiose. Sicuramente i più mal visti sono gli apostati, per i quali anche se il Corano non contempla alcuna pena, viene legittimata la loro persecuzione giacché nel versetto 106 della sura XVI (les Abeilles) si legge che: «... la collera di Dio si abatterà su di essi...».

Precetto, questo, rafforzato da un'Hdith del profeta che recita «chi cambia di religione, uccidetelo».

---

<sup>464</sup> Cfr. Y. BEN ACHOUR, "Ummah islamique et droits des minorités", *cit.*, pp. 277-303; A. CILARDO, "La visione dell'«altro». Le minoranze nel diritto islamico", in *Capys. Rivista di storia e scienze religiose*, vol. III, n. II, luglio-dicembre 2012, pp. 201-224 e F. OTHMAN, *Ces tabous qui défigurent l'Islam. II - L'apostasie et l'homosexualité*, L'Harmattan, Paris, 2015, pp. 5-54.

Da questo punto di vista per il diritto islamico ai dissidenti non va riconosciuto alcun diritto ed essi vanno perseguiti ovunque si trovino. Non è questo l'esempio della Tunisia, che pure risente fortemente del suo attaccamento ai precetti religiosi nonostante lo Stato si basi sul diritto positivo, ma è una situazione tuttora esistente in Paesi musulmani come il Pakistan o l'Iran. In nome di questi principi si motivano, infatti, parecchie azioni terroristiche da parte di gruppi estremistici. Ad ogni modo per i musulmani moderati il Corano rimane pur sempre un libro di pace, incapace di prescrivere delle azioni così violente contro chi costituisce una minoranza dissenziente.<sup>465</sup>

L'art. 6 della Costituzione tunisina interdice, altresì, l'accusa di apostasia criminalizzando in tal modo ogni forma di incitazione alla violenza. Questa prescrizione costituzionale lascia ben sperare che la libertà di coscienza in Tunisia trovi sempre più spazio anche se non mancano casi recenti dove sia la società che gli organi di polizia hanno condannato certe scelte ritenendole immorali ed oltraggiose.<sup>466</sup>

Con i suoi 2.500 anni di storia e tradizioni la comunità ebraica è sicuramente la più antica minoranza religiosa presente in Tunisia. Vittima del nazionalismo arabo e dell'antisemitismo, nel corso degli anni ha subito e subisce ancora forti discriminazioni che hanno generato un esodo di massa con una riduzione massiccia della presenza israelita *in loco*. Nonostante la menzionata comunità svolga da sempre un ruolo strategico per i rapporti commerciali e diplomatici tra la Tunisia e l'Europa, contribuendo allo sviluppo del Paese, nei testi di storia tunisini non c'è

---

<sup>465</sup> Y. BEN ACHOUR, "Ummah islamique et droits des minorités", *loc. cit.*, pp. 285-292.

<sup>466</sup> Amnesty International, Tunisia: Fifth man facing jail term for breaking fast during Ramadan. Cfr. <<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/tunisia-fifth-man-facing-jail-term-for-breaking-fast-during-ramadan/>>, ult. cons. novembre 2017.

alcun cenno a tale collettività e capita spesso che gli studenti o i giovani si sorprendano ad apprendere dell'esistenza di ebrei tunisini.

Atti antisemiti si sono registrati subito prima e all'indomani della rivoluzione del gennaio 2011, giacché nella considerazione islamica l'ebreo rimane tale, non esiste distinzione tra israeliani, sionisti ed ebrei e, dunque, tutti per il solo fatto di essere di origine ebraica, sono oggetto del medesimo pregiudizio<sup>467</sup>. Così non meraviglia che nel 2013 la Tunisia è stata sospesa per l'anno 2014, dalla competizione tennistica della Coppa Davis per aver ordinato di dare forfait e quindi aver vietato al tennista Malek Jaziri di affrontare il giocatore israeliano Amir Weintraub, violando così il testo costitutivo dell'ITF (International Tennis Federation) che stigmatizza qualsiasi tipo di discriminazione basata sul colore, la razza, la nazionalità, l'etnia, l'età, il sesso o la religione.<sup>468</sup> Sempre nel 2013, neanche i defunti sono stati risparmiati dal momento che nel cimitero israelita di Sousse sono state profanate più di 68 tombe. A marzo 2015, la tomba del Gran Rabbino Messaoud-Raphaël El-Fassi, morto nel 1774 a Tunisi, è stata vandalizzata nel silenzio più totale delle autorità locali. Tutti i casi discriminatori citati sono rimasti impuniti o fatti passare sotto silenzio dal governo che, viceversa, pare ricordarsi della comunità ebraica soltanto per millantare la coesistenza pacifica e l'integrazione in occasione di visite ufficiali di esponenti stranieri.<sup>469</sup> Non sono migliori, purtroppo, le condizioni relative alla minoranza cristiana.

---

<sup>467</sup> Cfr. L. ABD AL-AZIM, "The Arabs and the Jews-Who Will Destroy Whom?", in *Al-Ahram Iktisadi*, September 27, 1982.

<sup>468</sup> Cfr. <http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/391672/la-tunisie-suspendue-de-la-coupe-davis-pour-un-an> e [http://www.sport.repubblica.it/tennis-caso-jaziri-weintraub-itf-tunisia-esclusa-fa/4421802?refresh\\_ce](http://www.sport.repubblica.it/tennis-caso-jaziri-weintraub-itf-tunisia-esclusa-fa/4421802?refresh_ce)», ult. cons. novembre 2017.

<sup>469</sup> Cfr. A. TORNIELLI, "I peggiori antisemiti? Gli islamici. Gli ebrei sotto la mezzaluna", in *Il Giornale*, 15 dicembre 2008 e A. EL MEKKI, "Tunisie, quels droits pour quelles minorités?", in <http://metalaw.lead.org.tn/2016/09/26/tunisie-quels-droits-pour-quelles-minorites/>», ult. cons. novembre 2017.

Giova ricordare brevemente che, tra il II e il V secolo, la Tunisia è stata il centro della storia cristiana, rappresentando il cuore del cristianesimo africano: due dei più importanti esponenti del cosiddetto cristianesimo delle origini, gli Apologisti Cipriano e Tertulliano e il padre della Chiesa Agostino da Ippona, sono legati alla storia del Paese; le sante Perpetua e Felicità hanno subito il martirio a Cartagine; un papa, san Vittore, è di origine tunisina; resti paleocristiani fanno parte del patrimonio culturale e artistico del Paese che li conserva nel museo del Bardo o nei siti di Cartagine, Sbeitla o Thuburbo Majus.

La Chiesa era già divisa dalle dispute cristologiche e indebolita dalle invasioni dei vandali e dei bizantini ma il colpo più duro fu l'arrivo degli arabi, all'incirca nell'anno 750 d.C.. Così nell'Africa del nord il Cristianesimo scomparve gradualmente fino ad arrivare al 1100 quando vi fu la nomina dell'ultimo vescovo di Madia, 200 chilometri a sud di Tunisi. Conseguenza di questa situazione è stata che i nomi "tunisino", "algerino", "marocchino" sono divenuti presto sinonimi di "musulmano" poiché in queste nazioni la stragrande maggioranza delle persone non hanno mai visto o conosciuto un cristiano tunisino, algerino o marocchino.

Dopo secoli di silenzio quasi totale, durante il dominio ottomano (il territorio della Tunisia faceva parte dell'Impero) nelle frequenti battaglie ingaggiate tra le flotte cristiane di Stati italiani, Malta, Sicilia e le flotte turche, chi soccombeva era fatto schiavo. Per la cura pastorale degli schiavi cristiani furono inviati i frati cappuccini maltesi, i quali contribuirono alla rinascita della chiesa cristiana in Tunisia. Successivamente fecero il loro seguito anche i commercianti ed infine il dominio coloniale francese, nel 1881.

La Francia si è insediata nel territorio tunisino con la sua lingua, cultura e religione. Fino al 1956, quando la Tunisia ha ottenuto l'indipendenza sotto



la guida di Habib Bourguiba, il Paese ha contato anche due milioni e mezzo di abitanti, di cui diverse centinaia di migliaia di cattolici appartenenti a varie comunità, fino a registrare un successivo esodo di quasi tutti gli stranieri, i quali hanno lasciato il Paese.

Dopo l'indipendenza, il 27 luglio del 1964, è stato firmato il *modus vivendi*, una convenzione tra lo Stato tunisino e la Chiesa per mezzo della quale si è riconosciuto a quest'ultima personalità giuridica, autonomia finanziaria e amministrativa per gestire i suoi beni mobili e immobili, insegnare la dottrina cristiana agli studenti esclusivamente cattolici nonché pubblicare liberamente le sue istruzioni, ordinanze e lettere pastorali per i fedeli. La convenzione ha siglato anche il patto che vieta alla Chiesa qualsiasi attività di natura politica e contraria all'ordine pubblico in Tunisia, stabilendo, altresì, l'obbligo, di cessione di 95 luoghi di culto, tra gli oltre 100 esistenti sul territorio tunisino al tempo dei francesi, tra cui la nota cattedrale di Saint Louis a Cartagine.

Oggi, nel Paese, su 12 milioni di abitanti, si contano circa 20.000 cristiani, per la maggior parte stranieri, di diversa nazionalità. In tutta la Tunisia c'è una sola diocesi, un vescovo, circa 40 sacerdoti di 15 nazionalità diverse (religiosi e diocesani)<sup>470</sup> ed un centinaio di suore di varie congregazioni. A fronte di ciò, in Tunisia, la Chiesa patisce ancora una limitazione non trascurabile: si può professare la fede solo all'interno delle chiese e degli edifici delle congregazioni religiose essendo proibita qualsivoglia forma di pubblico annuncio.

Non esiste, pertanto, una Chiesa tunisina; la Chiesa opera in Tunisia, è presente, ma potrebbe anche non esserci.

---

<sup>470</sup> Non ci sono preti tunisini, ne sono presenti solo pochi arabi, gli altri sono europei, incardinati nella Chiesa di Tunisia, cui si affiancano religiosi o missionari *fidei donum*.

Dopo la fine del regime di Ben Ali si è comunque registrato un gran numero di conversioni, soprattutto tra i giovani. I tunisini convertitisi al cristianesimo vivono però nella più totale circospezione: considerati apostati, infedeli e contro natura dalle loro stesse famiglie, amici o colleghi di lavoro, vengono spesso lasciati a loro stessi, ripudiati e messi alla porta, senza lavoro e, nel caso dei più giovani, anche senza la possibilità di portare a termine gli studi universitari e quindi destinati alla disoccupazione. È del dicembre 2016 la notizia dell'arresto da parte del personale dei reparti antiterrorismo di nove ragazzi tunisini la cui unica colpa era quella di essere divenuti cristiani.<sup>471</sup>

Dietro il pretesto del divieto di proselitismo (di cui viene data una definizione assai vaga) si registrano spesso casi di arresti arbitrari ai danni dei tunisini cristiani, tanto che anche la mera condivisione di qualche passo della Bibbia su Facebook può essere interpretato come reato e quindi legittimare la violazione dei diritti costituzionali e l'intimidazione a danno dei cristiani.<sup>472</sup>

Gli altri culti che soffrono forti restrizioni sono rappresentati dal Bahaismo e lo Sciismo. Nel 2002 un rapporto dell'*International Religious Freedom Report* del Dipartimento di Stato degli USA ha stimato che i bahaisti sono marginalizzati ed esclusi dalla società, non possono praticare pubblicamente il loro culto perché lo Stato li considera una setta eretica nemica dell'Islam, né gli stessi possono accettare nuove conversioni alla loro fede.

---

<sup>471</sup> «<http://www.africarivista.it/tunisia-aumentano-i-cristiani-ma-sono-sempre-ostacizzati/110115/>», ult. cons. novembre 2017.

<sup>472</sup> Cfr.: Y. BEN ACHOUR, "Politique et religion en Tunisie", in *Confluences Méditerranée*, 23, Printemps 2000, pp. 95 -106.

In riferimento allo Sciismo, invece, esiste in Tunisia una piccolissima realtà sciita, la quale, per quanto esigua, si presenta organizzata e dinamica, con tanto di propria testata giornalistica e libreria.

Non v'è chi non veda, dunque, la necessità di un cambiamento socio-culturale e politico, tale da garantire una effettiva libertà di culto, proprio in conformità ai principi della nuova Costituzione, al fine di garantire, altresì, l'aspetto multiculturale delle odierne società.

Proprio nella suddetta direzione deve proseguire, ergo, l'evoluzione dell'importante ruolo svolto dalla magistratura nella custodia della tutela dei diritti e della dignità umana non solo con attinenza alla restrizione della libertà personale, ma anche e soprattutto in relazione alle disparità di trattamento legate alla appartenenza a determinate minoranze, quali gli omosessuali, i neri, i non musulmani, gli stranieri, che ad oggi nella società, specialmente per il fattore religioso, sono considerate "diverse" e per questo discriminate e addirittura in alcuni casi sanzionate penalmente.

«Di fatto non è sufficiente che tali diritti vengano riconosciuti sul piano giuridico - formale; è anche necessario che nei rispettivi Paesi si sviluppi e cresca una cultura condivisa della tolleranza religiosa e dell'accoglienza dell'altro. Soltanto in questo modo [...] l'Islam moderato, presente in questa parte dell'Africa settentrionale, potrà fare da argine al fondamentalismo religioso, in particolare a quello che intende creare contrapposizioni tra fedi e civiltà diverse, che in un mondo globale, come l'attuale, dovrebbero invece iniziare a conoscersi e a collaborare per il bene di tutti. L'umanità, infatti, per andare avanti, per creare un nuovo umanesimo, ha bisogno anche dell'aiuto delle religioni, cioè dei credenti di tutte le fedi».<sup>473</sup>

#### **V.5.1.2. «Libertà d'amare, libertà d'essere»: l'amore libero e l'amore tra le persone dello stesso sesso (l'amour des garçons)**

Se la convinzione e il credo religioso, come abbiamo fin qui visto, hanno un'importante influenza sia nell'ambito giudiziario che nella quotidiana convivenza con le altre religioni, altrettanto fondamentale è il ruolo che le prescrizioni etiche e morali islamiche giocano per quanto riguarda

---

<sup>473</sup> G. SALE, *Stati islamici e minoranze cristiane*, Jaca Book, Milano, 2008, p. 175.

l'autodeterminazione sessuale dell'individuo. La società magrebina, infatti, nonostante non rinneghi la sua appartenenza ai valori dell'Islam, ha una sua identità rappresentata da una sessualità varia, multipla, multiforme, che rappresenta il cuore della convivialità araba, il segreto di una comunità aperta all'altro. Questa peculiarità, che ha a che fare con l'energia e la libido, può essere definita, così come dice Othman, *érosensualité*, inclusiva dell'*homosensualité* ed *hétérosensualité*.<sup>474</sup>

Ma all'interno di una società influenzata da una religione, quale è l'Islam, dalle connotazioni molto maschiliste, che attribuisce un ruolo molto importante all'uomo e alla sua mascolinità, un tipo di sensualità e di sessualità che non rientra nei canoni del classico rapporto, gerarchico e prevaricatorio, uomo-donna, bensì in un *amour du même* o *amour grec* che non solo non riconosce, ma mette in discussione questa virilità possessiva e dominante, non può che essere condannato tanto dalla morale quanto dalla giustizia islamica. I limiti alla libertà sessuale, poi, non sono relativi solo alle persone dello stesso sesso in quanto il codice penale tunisino, oltre a condannare espressamente gli atti omosessuali, regola altre fattispecie di comportamenti che non possono essere tollerati. Infatti, pur non vietando espressamente certi comportamenti, come quello della coppia che si bacia in pubblico, il codice penale, agli artt. 226 e 226 bis, autorizza la repressione di tutti quegli atti che possono attentare alla decenza e alla morale pubblica. In tali casi, il giudice può stabilire una pena fino a 6 mesi di reclusione. La legge lascia, altresì, alla discrezionalità degli operatori della giustizia, giudici e polizia *in primis*, la definizione dei limiti del buon costume. Tutto questo, impone necessariamente, ancora una volta, una armonizzazione della legislazione vigente con la nuova Costituzione

---

<sup>474</sup> F. OTHMAN, "Homosensualité: du sex aux sens, une approche mythodologique", in *Être homosexuel au Maghreb*, Irmc-Karthalla, Tunis-Paris, p.77.

tunisina del 2014 al fine di rispettare, altresì, gli impegni internazionali che il governo tunisino ha sottoscritto.

Per le religioni monoteiste, quindi anche per l'Islam, il corpo, attraverso la carne, è il mezzo attraverso cui viene procurato il piacere che è fonte di peccato poiché richiama, inevitabilmente, quello originale di Adamo ed Eva. In ogni caso, il corpo rappresenta l'anima del musulmano e per questo la pulizia personale costituisce una prescrizione obbligatoria da compiersi, almeno cinque volte al giorno, prima di approcciarsi alla preghiera. Il piacere del corpo, poi, è ampiamente accordato purché esso sia messo al servizio di Dio attraverso l'unione matrimoniale che riconosce valore legale all'atto sessuale. Per queste ragioni il diritto musulmano non può riconoscere altre forme di unioni alternative. È prescritto, infatti, al credente di tenere basso lo sguardo e dominare i suoi istinti così da mantenersi più puro poiché Dio è in grado di leggere nei pensieri. La donna, da parte sua, deve cercare di coprire il suo corpo per evitare che gli occhi degli uomini cadano su di lei.<sup>475</sup>

L'Islam giudica più i comportamenti che i desideri sessuali ed in particolare il rapporto anale, indipendentemente se tra eterosessuali o omosessuali, viene ritenuto un peccato molto grave. Infatti, secondo l'Islam, che in arabo significa sottomissione, è solo Dio che ha il potere di sottomettere e non gli uomini. Conseguentemente, secondo buona parte degli studiosi, il Corano proibirebbe innegabilmente i rapporti omosessuali.

Sul punto, assai pertinenti risultano i versetti 80-82 della Sura VII, *Al-A'raf*, ove si racconta del confronto tra il profeta Lot, nipote di Abramo, e il suo popolo in un contesto in cui è possibile ritrovare anche la pratica dei rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso: «[...] e Lot, quando disse al

---

<sup>475</sup> Z. ABBASSI, "La position du corp dans la doctrine musulmaine", in *Penser le corps au Maghreb*, Irmc-Karthala, Tunis-Paris, 2012, pp. 153 -156-162.

suo popolo: *Compirete forse voi questa turpitudine, tale che nessuno la commise prima di voi al mondo? Poiché voi vi avvicinate per libidine agli uomini anziché alle donne, anzi voi siete un popolo senza freno alcuno. Ma la risposta del suo popolo non fu che questa: Cacciateli fuori dalla vostra città! Sono uomini che vogliono farsi passare per puri!*».<sup>476</sup>

Altri versetti dell'*Hūd*, XI, 78-84, raccontano del popolo sodomita che tentò di abusare di alcuni angeli inviati da Dio con sembianze umane, i quali domandarono ospitalità a Lot: «Il suo popolo si precipitò da lui, gente che già aveva commesso delle malvagità, e Lot disse loro: *Popolo mio, ecco le mie figlie, sono più pure per voi, temete Dio e non mi umiliate davanti ai miei ospiti. Non c'è un uomo giusto tra voi?* Risposero: *sai bene che noi non abbiamo alcun diritto sulle tue figlie, sai bene cosa vogliamo. Disse: almeno avessi la forza sufficiente per voi, almeno avessi qualcuno che possa sostenermi saldamente. Lot, ribatterono gli ospiti: noi siamo gli inviati del tuo Signore ed essi non potranno toccarti. Parti con la tua famiglia durante la notte. Nessuno di voi si volgerà indietro, solo tua moglie e la coglierà lo stesso castigo che coglierà costoro. Il loro momento è fissato per il mattino, non è imminente il mattino?».*

La storia dell'amoralità in cui cade il popolo di Lot attraverso la pratica omosessuale termina con il castigo collettivo da parte di Dio, che fa piovere sui colpevoli pietre di argilla infuocate.<sup>477</sup>

Esistono, altresì, altri passi del Corano che condannano non solo gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso ma anche l'adulterio, sulla base dei quali l'Islam radicale in alcune realtà del Medioriente ha giustiziato e giustizia tutt'oggi uomini e donne: «Se alcune delle vostre donne avranno commesso atti indecenti, portate quattro vostri testimoni contro di loro e se

---

<sup>476</sup> Il Corano 7:80-82, trad. A. Bausani.

<sup>477</sup> A. VENTURA, *il Corano*. A cura di Alberto Ventura. Trad. Ida Zilio – Grandi. Mondadori, 2010, (Cor. 11:78-84) p. 135.

questi porteranno testimonianza del fatto, chiudetele in casa fin che le coglierà la morte o fin quando Dio apra loro una via. E se due di voi commettano atto indecente puniteli; ma se si pentono e migliorano la loro condotta lasciateli stare, che Dio è perdonatore benigno».<sup>478</sup>

Una parte minoritaria di studiosi afferma, diversamente, che il Corano proibirebbe solo il sesso omosessuale non consenziente, interpretando, quindi, i riferimenti coranici al popolo di Lot in maniera diversa. Il crimine dei sodomiti, infatti, sarebbe legato principalmente alla violenza sessuale. Ne è convinto Ludovic Mohamed Zahed quando afferma che: «Spesso si indicano Sodoma e Gomorra, nell'antica Mesopotamia. Secondo lo storico Erodoto, la gente di quelle città adorava una dea dell'amore e della guerra, che era una rappresentazione molto violenta della loro religione. Le offrivano la verginità e la sessualità dei loro figli e delle loro figlie per fertilizzare i campi. A quei tempi, i preti usavano già il loro potere per controllare le identità della gente. La vera gente di Sodoma e Gomorra non era omosessuale. Gli uomini, le donne e i bambini erano interessi da sacrificare».<sup>479</sup>

Dal momento che, come si evince dal Corano<sup>480</sup>, costituisce un'empia oscenità, l'omosessualità è interdetta e punita dalla società islamica e non soltanto dal punto di vista morale ma anche giuridico. La sanzione giuridica, infatti, si rende necessaria giacché, a differenza di quanto accadeva in passato, attraverso il *coming out* o le rivendicazioni mediatiche, la realtà omosessuale, per lungo tempo rimasta silenziosa, è ormai uscita

---

<sup>478</sup> Corano, 4:15-16.

<sup>479</sup> «Imam e gay: la mia rivoluzione nell'islam», intervista di Luca Tancredi Barone a Ludovic Mohamed ZAHED «<http://temi.repubblica.it/micromega-online/>“imam-e-gay-la-mia-rivoluzione-nell'islam”/» (ultimo accesso novembre 2017).

<sup>480</sup> Per un approfondimento su come è interpretata l'omosessualità nei testi religiosi si rinvia in particolare allo studio di S. GHRISSA, “Au-delà des clichés: amour du même, corps problématique et construction identitaire”, in W. FERCHICHI, sous la direction de, *Le corps dans toutes ses libertés*, Editions de l'ADLI, Tunis 2017, pp. 176-216.

dall'anonimato di quelle mura domestiche che, in un certo senso, riuscivano a “proteggere” la società da tale “vergogna”, celando il problema dietro una falsa negazione della sua esistenza.

Come scrive El Asri:

«L'invisibilité publique des homosexuels dans le passé facilitait la posture traditionnelle du rejet. Il y dominait une sorte de fausse question à élucider, grâce à l'évidence de son absence dans l'espace public et donc de son inexistence supposée. Dès lors, l'«étrange pratique» était considérée comme radicalement étrangère et refoulée dans les intimes où domine le compromis du silence et de l'indicible. Une sorte d'omerta planait sur l'homosexualité musulmane».<sup>481</sup>

Così, se da un lato, la legislazione deve regolamentare lo *status* di coloro i quali nascono già privi di una propria identità sessuale definita, come gli ermafroditi, androgini o effeminati, dall'altro deve affrontare chi, invece, per propria scelta e orientamento, turba la pubblica morale, quali: gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, intersessuali, travestiti, *queer*, etc.<sup>482</sup>, e va dunque sanzionato. Sanzioni che, in linea con l'impostazione maschilista della società islamica, sono più dure nei confronti delle “devianze” maschili, per cui sebbene il lesbismo sia un peccato deplorabile, la sua gravità è comunque inferiore all'omosessualità tra uomini che in una larga parte dei Paesi musulmani (Iran, Arabia Saudita, Sudan, Yemen, Nigeria, Somalia, Afghanistan, Mauritania, Pakistan, Qatar ed in Iraq, dove le esecuzioni sono eseguite da milizie) è passibile anche della pena capitale.

In Tunisia non è prevista la pena di morte per questo genere di condotte ma, come più volte accennato, nonostante il Paese abbia inaugurato nel 2014 un processo di democratizzazione, resta pur sempre tra i cinquanta Stati al mondo a sanzionare ancora penalmente le relazioni omosessuali.

---

<sup>481</sup> F. EL ASRI, “Homosexualité de l'Homo-islamicus: une lecture anthropo-théologique”, in M. LACHHEB, sous la direction de, *Etre homosexuel au Maghreb*, Irmc-Karthala, Tunis-Paris, 2016, p. 22.

<sup>482</sup> Per il sociologo tunisino Bouhida il travestitismo ha da sempre rappresentato un problema nel mondo arabo, tenuto anche conto che esistono differenze come l'homme efféminé e la femme garçon, e rappresenta un turbamento profondo della sessualità in quanto il soggetto rifiuta di assumere la propria condizione sessuale rifugiandosi nei vestiti dell'altro. A. BOUHBIDA, *la sexualité en Islam*, Presses universitaires de France, Paris, 1975, pp. 54 - 55.





## DROIT À L'ORIENTATION SEXUELLE DANS LE MONDE – VUE D'ENSEMBLE

ILGA : ASSOCIATION INTERNATIONALE DES LESBIENNES, GAYS, BISEXUELS, TRANS ET INTERSEXES

MAI 2017  
ILGA.ORG



### CRIMINALISATION

72 États

Pinde de mort	appliquée dans 8 États (ou parties d'États)	Emprisonnement de 14 ans à perpétuité	14 États
	non appliquée dans 5 États	Emprisonnement jusqu'à 14 ans	57 États
		Lois de « promotion »	3 États
		Pas de criminalisation	
		Dans les pays en vert, jaune et orange, les actes homosexuels n'ont jamais été criminalisés ou ne le sont plus. 122 États	

Lois confessionnelles existant parallèlement au code civil: 19 États

### PROTECTION

85 États

Beaucoup d'États octroient plusieurs types de protection

Constitution	9 États
Emploi	72 États
Divers	63 États
Crimes de haine	43 États
Inclination à la haine	39 États
Interdiction des thérapies de conversion	3 États

### RECONNAISSANCE

47 États

Quelques États autorisent à la fois le mariage et le partenariat

Marriage	22 États	Adoption conjointe	26 États
Partenariat	28 États	Adoption par un deuxième parent	27 États

Les données représentées sur ces cartes sont issues d'informations d'État - elles ne sont pas vérifiées par l'ILGA. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'ILGA ne s'engage pas à garantir l'exactitude de ces données. Les cartes sont disponibles dans les langues officielle de l'ONU (anglais, français, espagnol, arabe, russe et chinois) sur [ilga.org](http://ilga.org). © 2017 ILGA. Tous droits réservés. ILGA est un organisme à but non lucratif enregistré en Espagne. ILGA est un organisme à but non lucratif enregistré en Espagne. ILGA est un organisme à but non lucratif enregistré en Espagne.

Fonte: [http://www.adheos.org/fichierUploader/2013\\_carte\\_mondiale\\_homophobie.pdf](http://www.adheos.org/fichierUploader/2013_carte_mondiale_homophobie.pdf) (ultimo accesso novembre 2017)

L'omosessualità è, infatti, vietata in virtù dell'articolo 230 c.p., ai sensi del quale: «la sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents (artt. 227, 228, 228bis e 229 che sono dei casi caratterizzati dall'assenza del consenso durante l'atto sessuale, n.d.r.), est punie de l'emprisonnement pendant trois ans».<sup>483</sup>

I termini dell'articolo 230 non specificano cosa debba intendersi per sodomia, ma il testo arabo, che è quello applicato nei tribunali, traduce la sodomia riferendosi all'omosessualità sia maschile che femminile.<sup>484</sup>

Le pratiche omosessuali costituiscono un reato poiché, considerate contro natura e contro la fede, urtano la sensibilità, la morale pubblica e i principi etici, culturali, religiosi, che sottendono alla società tunisina: «ces actes [...] sont commis dans l'intention de rechercher un certain plaisir sexuel, qui donne suite à un désir que la loi condamne. A ce niveau, la recherche de la jouissance - «*Al Ladha*» - ne saurait, selon la Cour de cassation, être contre à la loi, ni surtout aux bonnes mœurs, en portant atteinte à la pudeur».<sup>485</sup>

<sup>483</sup> Articolo 230 del codice penale. Il codice, promulgato per decreto il 9 luglio 1913, non è mai stato modificato.

<sup>484</sup> La traduzione esatta del testo arabo è la seguente: «*E'liouat* (homosexualité masculine) ou *El mousahaka* (homosexualité feminine)

<sup>485</sup> W. FERCHICHI, "L'omosessualità en droit tunisien ou de l'homophobie de la règle juridique", in M. LACHHEB, sous la direction de, *Entre homosexuel au Maghreb*, cit., pp. 175-176.

Il fondamento del reato d'omosessualità in Tunisia è oggi, quindi, innanzitutto di ordine religioso e patriarcale. L'articolo 230 del codice penale, sia nella versione francese, sia in quella araba, parlando di sodomia e di *El Liouat*, fa infatti chiaro riferimento a Lot e alla distruzione di Sodoma i cui abitanti praticavano l'omosessualità.<sup>486</sup> Così non è del tutto sbagliato affermare che alla base del menzionato articolo 230 e della penalizzazione dell'omosessualità c'è l'applicazione della *shari'a*, sebbene la sanzione sia meno drastica di quella prevista nei testi religiosi e non preveda, come in altri Stati che applicano in maniera ortodossa la legge sciaraitica, la pena capitale. La sussunzione dell'omosessualità nella norma penale snatura il principio di non discriminazione come anche il rispetto della vita privata e quello della dignità umana e del rispetto dell'integrità fisica.<sup>487</sup>

Nella logica giudiziaria un rapporto naturale, lecito e dunque riconosciuto dalla legge, può essere unicamente quello tra uomo e donna in ambito coniugale conformemente all'articolo 23 del codice dello Statuto Personale e alle disposizioni della Corte d'Appello di Sousse in base alle quali «les deux époux doivent remplir leurs devoirs conjugaux conformément aux usages et à la coutume» e «par la voie naturelle», senza «diversifier les positions entre époux».<sup>488</sup>

Secondo l'ordinamento giuridico e la giurisprudenza tunisina, infatti:

«tout acte autre que vaginal entre hommes et femmes est considéré contre-nature, entraînant de ce fait l'application des articles 228 et suivants du code pénal incriminant les attentats à la pudeur, passible d'une peine allant de 5 ans à l'emprisonnement à vie [...] les actes homosexuels ne peuvent donc apparaître que comme des comportements *contra-naturam*».<sup>489</sup>

Per tali motivi, molti giudici condannano l'omosessualità in base a una *ratio socialis*, per cui gli atti omosessuali «menacent les valeurs de la société et entraînent une dégradation des mœurs et participent à répandre la

---

<sup>486</sup> Nel *Levitico* si leggono i seguenti passi: «[...] tu non andrai a letto con un uomo come fai con una donna, è un abominio» (XVIII, 22) e «[...] quando un uomo va a letto con un uomo come fa con una donna, commettono entrambi un atto abominevole. Saranno puniti a morte. Essi ne pagano la colpa» (XX, 13).

<sup>487</sup> D. SAMMOUD, "Le désir et le droit", in *Droits sexuels, droits humains à part entière*, Offset-Heidelberg, 2017, Tunis, p.105.

<sup>488</sup> Cour d'appel de Sousse, Chambre civile, Affaire n. 2876 du 30 avril 1997, R. T. D., 1999, Notes Sassi Ben Halima, 168 et sq..

<sup>489</sup> W. FERCHICHI, *L'homosexualité en droit tunisien ou de l'homophobie de la règle juridique*, cit., p. 181.

débauche et l'oisiveté».<sup>490</sup> Tutto ciò spiega i numerosi casi di arresti e discriminazione nei confronti della comunità LGBTI assurti agli onori della cronaca nazionale e internazionale e riportati nei rapporti di *Amnesty International*<sup>491</sup> o dell'*Human Rights Watch*.<sup>492</sup> Alcuni giudici tunisini non hanno mancato, e non mancano ancora, in dispregio del rispetto della dignità e dei diritti della persona, costituzionalmente<sup>493</sup> garantiti, nonché dei criteri di deontologia medica, di ricorrere alla pratica del già menzionato test anale al fine di appurare il comportamento omosessuale.

Nel 2015 lo stesso Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Medici tunisini si è detto «profondément préoccupé par la condamnation d'un citoyen tunisien pour homosexualité sur la foi d'une expertise médicale» ed ha anche affermato: «le Conseil, en tant que garant du respect de la déontologie médicale, condamne fermement tout examen médico-légal non permis ou non justifié, touchant à la dignité et à l'intégrité physique ou mentale de la personne examinée».

Sulla questione, Othman è intervenuto a più riprese sostenendo che: «maintenant que la démonstration a été faite que l'islam n'est pas homophobe et que la législation que se prétend respectueuse de notre

---

<sup>490</sup> M. LAABIDI THAMRI, *Le crime moral dans la législation tunisienne*, Ecole Supérieure de la Magistrature, Tunis 1995, p. 66.

<sup>491</sup> Rapporti annuali di *Amnesty International* 2015/2016 e 2016/2017, *infra sub* nota 446.


<sup>492</sup> Rapporto *Human Rights Watch*: «<https://www.hrw.org/print/288195>» (ult. cons. ottobre 2017). Al 2015 risalgono l'arresto di un cinquantenne svedese e di un tunisino condannati poi a due anni di prigione per atti omosessuali e la condanna a un anno di carcere di un ragazzo ventiduenne, Marwen, sottoposto anche al cosiddetto "test della vergogna". Nello stesso anno, transgender e lesbiche sono state particolarmente a rischio d'aggressione, d'arresto e di procedimenti penali per accuse di offesa alla morale pubblica. In seguito, sei studenti di un collegio universitario a Kairouan sono stati arrestati e condannati per "comportamento omosessuale" alla pena di 3 anni di carcere con una pena aggiuntiva di 5 anni di divieto di soggiorno in città, considerata capitale religiosa della Tunisia. Sempre nel 2016, tre di questi studenti, sono stati nuovamente arrestati insieme a tre tunisini, due libici e due ragazze accusate di prostituzione. Sul punto occorre evidenziare una recente decisione dell'Alta Corte di Mombasa in Kenya, la quale, contrariamente a quanto accadeva in precedenza, ha stabilito per la prima volta che il test anale sulle persone sospettate di avere avuto rapporti omosessuali è contro la Costituzione poiché viola la privacy e costituisce un atto di tortura. V. «<https://news.trust.org/item/20180322190043-e933h>», ult. cons. marzo 2018.

<sup>493</sup> "Rapport des parties prenantes soumis à l'Examen Périodique Universel de la Tunisie", *Coalition tunisienne pour les droits des personnes LGBTQI*, 3ème cycle, mai 2017, p. 9.

religion la viole, il est temps donc d'abolir l'article 230 du Code pénal qui viole l'Islam et sa tolérance».<sup>494</sup>

Se gli omosessuali sono perseguiti dalla legge e discriminati perché rivendicano il rispetto della propria identità sessuale, la giurisprudenza tunisina non si comporta diversamente nei confronti di coloro che vivono un conflitto identitario, ovvero bisessuali, intersessuati e transessuali. Mentre le persone bisessuali possono essere condannate più o meno per le medesime motivazioni degli omosessuali, ovvero, per la loro promiscuità, un discorso diverso investe gli intersessuali e i transessuali, la cui identità sessuale ambivalente e ambigua comporta un intervento chirurgico per cambiare sesso.

In Tunisia il diritto positivo non regola il cambiamento di sesso, nel senso che non esiste testo legislativo che autorizzi o interdice tale operazione.



Fonte: [«https://www.hrw.org/fr/report/2016/07/12/dignite-degradee/des-examens-anaux-forces-lors-des-poursuites-pour-homosexualite»](https://www.hrw.org/fr/report/2016/07/12/dignite-degradee/des-examens-anaux-forces-lors-des-poursuites-pour-homosexualite) (ultimo accesso dicembre 2017)

<sup>494</sup> F. OTHMAN, "Il est temps d'abolir l'islamophobie en Tunisie!", [«http://www.huffpostmaghreb.com/farhat-othman/il-est-temps-dabolir-lisl\\_b\\_7283764.html»](http://www.huffpostmaghreb.com/farhat-othman/il-est-temps-dabolir-lisl_b_7283764.html), ult. cons. dicembre 2017.

Tutto è quindi rimesso al giudice che deve autorizzare l'intervento e, in assenza di una norma specifica, prevale, ancora una volta, l'elemento religioso, giacché la giurisprudenza tende a fare riferimento alla dottrina musulmana. Per quest'ultima, gli intersessuali, definiti anche ermafroditi, persone che possono presentare caratteristiche anatomico-fisiologiche sia maschili che femminili, sono individui geneticamente malati che nascono con delle caratteristiche genitali non corrispondenti al tipico dualismo che differenzia uomo e donna e, siccome per natura e a livello giuridico non si riconoscono che due sessi, rientrano nei casi "leciti" di cambiamento di sesso, per cui non solo è consentita l'operazione, ma è addirittura giuridicamente obbligata sin da bambini e affidata ai genitori o parenti che decidono a quale sesso farli appartenere.

«La position théorique de l'Islam vis-à-vis de l'intégrité du corps [...] répugne a modifier l'œuvre du Créateur. Cependant, la médecine et en particulier la chirurgie sont appelées a intervenir dans l'intérêt du malade [...] sur la base du principe que la nécessité lève les interdits, la jurisprudence musulmane a ouvert le champ des interventions et aussi celui de la qualification bioéthique».<sup>495</sup>

Dal momento che l'intersessualità è considerata una vera e propria malattia e chi ne è affetto «est en état de détresse et [...] n'a pas un autre moyen de surmonter sa souffrance psychique et physique qu'a travers une intervention médico-chirurgicale»<sup>496</sup>, il giudice può e deve avallare il cambiamento di sesso, perché è un mutamento naturale e involontario, non dovuto cioè a un "capriccio" della persona, bensì necessario per garantirgli una vita normale. In virtù di tale principio, dunque, «l'état de nécessité permet de contrevenir ce que Dieu a interdit de faire»<sup>497</sup> e «le juge tunisien en se référant au principe de la nécessité, reste fidèle a la jurisprudence musulmane qui n'accepte le changement de sexe qu'en cas de nécessité»<sup>498</sup>,

---

<sup>495</sup> A. M. MOULIN, *Islam et révolutions médicales. Le labyrinthe du corps*, Karthala, Paris 2013, p. 25.

<sup>496</sup> M. A. JELASSI, "Choisir son corps", in W. FERCHICHI, sous la direction de, *Le corps dans toutes ses libertés*, cit., p. 86.

<sup>497</sup> *Ivi*, p. 87.

<sup>498</sup> *Ivi*, p. 86.

verificando caso per caso che le operazioni chirurgiche siano effettivamente l'*extrema ratio*<sup>499</sup> per porre rimedio a errate conformazioni genetiche e genitali naturali che nell'immediato mettono a rischio l'individuo. Questo vale anche quando non è l'adulto a fare domanda per l'operazione, ma la richiesta riguarda il bambino ed è avanzata dai genitori. In tal caso si pone il problema del mancato consenso del bambino che, non riconoscendosi nel sesso che i genitori hanno scelto per lui, potrebbe vivere un trauma e avere problemi esistenziali in età adulta. Purtroppo, i bambini che soffrono di un'ambiguità sessuale fin dalla nascita vengono operati quasi subito e così non viene mai dato loro il tempo di scegliere se divenire uomo o donna. Sono i genitori e i tribunali, infatti, in nome dell'*intérêt supérieur de l'enfant*, a decidere e ad influenzare la loro vita.

«L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération majeure dans toutes les mesures prises à l'égard de l'enfant par les tribunaux, les autorités administratives ou les institutions publiques ou privées de la protection sociale. Doivent être pris en considération, avec les besoins moraux affectifs et physiques de l'enfant, son âge, son état de santé, son milieu familial et les différents aspects relatifs à sa situation»<sup>500</sup>.

Viceversa, il reale interesse del bambino sarebbe quello di concedergli il tempo di crescere e decidere se diventare uomo, donna o rimanere così, perché, come si legge nella relazione del *Rapporteur Spécial sur la torture*:

«Les enfants qui présentent à la naissance des caractères sexuels atypiques subissent fréquemment, sans leur consentement éclairé ou celui de leurs parents et dans le but de rectifier leur sexe, une intervention d'assignation sexuelle irréversible, une stérilisation

---

<sup>499</sup> In merito a questioni di diritto civile, interessante appare il caso dibattuto un paio di decenni fa. La domanda fatta al tribunale di Ben Arous riguardava un cambio di stato civile dovuta al fatto che il richiedente aveva cambiato sesso. Un caso, all'epoca, non ancora trattato dai tribunali tunisini ma che, per l'appunto, il suddetto tribunale intese disciplinare, con arresto n. 621 del 28 marzo 1990 (Affaire "Amir – Amira"), ricorrendo al diritto musulmano secondo il quale il cambiamento di stato civile trova riconoscimento solo in caso di necessità assoluta. Ciò non sembra essere il caso di chi subisce un cambiamento di sesso a seguito di una necessaria operazione chirurgica. In merito, la Corte di Appello di Tunisi, decidendo sul caso "Sami-Samy" con sentenza n.10298 del 22 dicembre 1993, ebbe a riferirsi all'art. 1 della Cost. del 1959 (la Tunisie est un État libre, indépendant et souverain; sa religion est l'Islam, sa langue l'arabe et son régime la république) e per conseguenza richiamò un'hadith per arrivare a sostenere che solo lo stato di necessità può portare ad una modifica dello stato civile in rapporto al cambiamento di sesso e che, quindi, le turbe psichiche non rappresentano uno stato di necessità. L. CHERIF, "En droit civil, la jurisprudence est une source du droit", in *Revue de la jurisprudence et de la législation*, n.5, Centre d'Etudes Juridiques et Judiciaires, Tunis, mai 2014, p. 23-24.

<sup>500</sup> Article 4 du Code de protection de l'enfant. Loi n° 95 - 92 du 9 novembre 1995, relative à la publication du Code de la protection de l'enfant.

forcée ou une chirurgie normalisatrice de l'appareil génital, qui engendre une infertilité définitive et des souffrances psychologiques aiguës»<sup>501</sup>.

In realtà, dietro la millantata tutela della salute del bambino o dell'adulto che spinge i tribunali ad autorizzare questa *activité génitale forcée*, inserita già da diversi enti nel novero dei trattamenti crudeli, inumani e degradanti alla stessa stregua della tortura, si cela la volontà familiare di nascondere il problema. Tuttavia se per gli intersessuali, che abbiano in maniera più o meno consapevole scelto di farlo, l'operazione per cambiare sesso è lecita e concessa, tutt'altro accade per i transessuali. Anche nel caso dei *transgender*, il giudice deve valutare lo stato di necessità e decidere se è il caso di autorizzare l'operazione e modificare in seguito l'atto di nascita. Nondimeno, a differenza degli intersessuali, i transessuali nascono con una identità genitale ben precisa, la loro anomalia è essenzialmente quella di avere un "sesso psicologico" che è opposto a quello genetico e sociale, ovvero di rifiutare psicologicamente la propria femminilità o mascolinità, poiché si sentono uomini intrappolati nel corpo di una donna o viceversa. Proprio perché non si è di fronte ad un'assegnazione necessaria all'uno o all'altro sesso, la dottrina musulmana e la giurisprudenza tunisina tendono a rigettare ed interdire la richiesta di operazione chirurgica da parte dei transessuali, poiché la considerano volontaria, artificiale e contro natura:

«le sex de la personne ne peut varier en fonction de ses caprices, de ses décisions ou (même) de ses maladies psychologiques en proposant au requérant de recourir à un examen psychique que de recourir à des opérations de réassignation sexuelle, simplement en se basant sur son désir d'appartenir au sexe oppose»<sup>502</sup>.

La prima motivazione addotta dai tribunali per giustificare il loro diniego è ovviamente quella di tipo religioso poiché chiedere di cambiare sesso va contro la volontà divina che fissa l'ordine immutabile delle cose.

---

<sup>501</sup> Cfr. "Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants", Juan E. Méndez, Conseil des droits de l'homme, Assemblée générale Nations Unies, 1<sup>o</sup> février 2013.

<sup>502</sup> Arrêt cassation civil, n. 2828 du 15 décembre 2005.

Così in molte decisioni sono citati passi del Corano e della Sunna come il seguente detto del Profeta secondo cui «Dio maledice gli uomini che si credono donne e le donne che vogliono assomigliare agli uomini». La seconda motivazione indicata è di carattere giuridico e risiede nel *principio d'inviolabilità dello stato civile*<sup>503</sup>. Si tratta di un principio strettamente connesso all'ordine pubblico e alla sicurezza personale, per garantire la condizione giuridica dei cittadini, i loro diritti e i loro doveri, condizione che, dunque, non può mutare per quelle che abbiamo detto essere considerate semplici aspirazioni personali.

«Le droit des personnes est un domaine privilégié d'intervention de l'ordre public. Ici plus qu'ailleurs, l'ordre public est la règle. Il préserve la liberté et l'intégrité des personnes. Il fixe également les contours de leur condition juridique».<sup>504</sup>

Per questo motivo la Corte di Cassazione ha confermato che «le principe de l'immutabilité et de l'indisponibilité de l'état civil est un principe fondamental du droit tunisien et (que) les exceptions par la loi relatif a l'état civil ont un caractère restrictif et ne font que confirmer la règle initiale».<sup>505</sup>

Infine, un'ultima spiegazione fa appello alla tutela dell'integrità fisica e alla necessità di salvaguardare l'individuo da interventi irreversibili di cui ci si potrebbe in seguito pentire. Ad ogni modo, come scrive Jelassi, che le persone coinvolte siano intersessuali o transessuali poco importa:

«Le point de similarité entre les intersexuels et les transsexuels c'est que les deux se heurtent a la stigmatisation, a la discrimination et a la violence en raison de leur identité de

---

<sup>503</sup> Legge n. 1957-3 del 1957, che regola lo stato civile, la quale prevede che: "l'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les nom et prénom qui lui seront donnés [...]". Il sesso attribuito alla tunisina o tunisino dalla nascita è considerato per il legislatore immutabile.

<sup>504</sup> J. HAUSER, J. - J. LEMOULAND, "Répertoire de droit civil Dalloz", V, in *Ordre public et bonnes mœurs*, n. 90, mars 2004. Sul tema, cfr. anche A. LAOUITI, "Liberté du corps et ordre public", in W. FERCHICHI, sous la direction de, *Le corps dans toutes ses libertés*, cit., pp. 102-144.

<sup>505</sup> Arrêt cassation civil, n. 2828 du 15 décembre 2005.



genre réelle ou présumée, ou parce que leur corps diffère des définitions traditionnelles de femme ou d'homme».<sup>506</sup>

Così dalle normative vigenti e dalla narrazione degli eventi discriminatori si evince che la società tunisina, a partire dalle famiglie che di solito sono all'oscuro dell'orientamento sessuale dei propri figli, non accetta la comunità LGBTI. Spesso, all'interno dei nuclei familiari si fa finta di niente anche se si sospetta, si crede che si tratti di una fase passeggera e giammai si ammette pubblicamente, piuttosto si ricorre alla minaccia e alla tortura nei confronti dei propri parenti.<sup>507</sup>

«L'environnement socioculturel tunisien est reconnu comme homophobe et incite à l'acceptation d'une double vie de par la domination des standards hétérosexuels. Sortir du placard est interprété comme une insurrection contre les normes de référence musulmane et une adoption des valeurs «malsaines» de l'Occident. [...] Les débats sur l'homosexualité sont, pour leur part, complètement absent et le *coming out*, qui fait la fierté gaie, semble aussi quasiment impossible au sein de la famille»<sup>508</sup>.

Per questo motivo, spesso per nascondere il proprio orientamento sessuale e non incorrere in condanne, si escogitano anche matrimoni di copertura tra gay e lesbiche che però non sempre funzionano. A tutela di tali comunità si sono schierati più volte attori e registi, come Abdellatif Kechiche, nonché numerosi siti e comunità virtuali su Facebook, tra cui gli e-magazine [www.gaydaymagazine.com](http://www.gaydaymagazine.com) e [www.gaytunisie.net](http://www.gaytunisie.net). In particolare, alcune associazioni LGBTI, venutesi a creare con la fine della dittatura belanista grazie alla legge 88 del 2011, come *Shams*, *Damj*, *Kelmtj*, *Arken*, *Mawjoudin* e *Chouf*, per sostenere la causa della comunità LGBTI ed essere riconosciute, si sono presentate e registrate presso le autorità tunisine come associazioni generali per i diritti delle minoranze, continuando tuttora la

---

<sup>506</sup> M. A. JELASSI, *Op. cit.*, p. 65.

<sup>507</sup> Questo è ciò che racconta Dali, un ventenne di Sousse, il quale, per alcune conversazioni private trovate sul pc dalla cognata, è stato minacciato di morte dal fratello. Sul punto cfr. «<http://www.lettera43.it/it/articoli/cultura-e-spettacolo/2015/02/15/gay-le-difficolta-della-comuni-ta-lgbti-in-tunisia-/13497/>», ult. cons. febbraio 2018.

<sup>508</sup> N. HAMDI, “Lesbiennes et sportives en Tunisie”, in M. LACHHEB, sous la direction de, *Etre homosexuel au Maghreb*, cit. pp. 139-140.

loro battaglia giornaliera formando e sensibilizzando i differenti attori sociali.<sup>509</sup>

Solo così nel 2015 è stato possibile celebrare a Tunisi due *Gay Pride* nel giro di cinque giorni nel mese di marzo e, tenere, altresì, dal 24 al 28 dello stesso mese, il *Forum social mondial* con marce, sfilate ed interventi programmati della comunità LGBTI<sup>510</sup>, organizzando finanche, il 17 maggio, il primo festival internazionale di arte femminista, *Choftouhonna*.<sup>511</sup>

Alla luce di quanto finora esposto, un interrogativo dovrebbe porsi alla coscienza del popolo e soprattutto dello Stato tunisino: «Le droit pénal peut-il définir et sanctionner comme déviance une forme de sexualité, peut-être marginale mais sociologiquement constante et prévisible? [...] doit-elle être juridiquement perçue comme une altérité menaçante?».<sup>512</sup>

Al giorno d'oggi, in una società e in uno Stato realmente democratico, che voglia rispettare *in toto* i diritti umani e delle minoranze, la risposta al predetto quesito non può che essere negativa. Non può configurarsi, infatti, colpa, né alcuna violazione della volontà divina se un uomo o una donna nascono con la tendenza di amare persone dello stesso sesso o non si riconoscono nel proprio. Dio stesso li ha creati così: «le sexe est lié à la personne comme l'ombre au corps».<sup>513</sup> Ed in proposito scrive Othman:

«Si nous arrivons à reconnaître notre prochain tel qu'il est, dans son humanité ainsi qu'elle se décline en lui, l'acceptant dans la manifestation majeure de sa nature humaine, et y croyant effectivement, nous réussirons fatalement à dépasser ce que [...] suscite en nous

---

<sup>509</sup> Ahmed Ben Amor, vicepresidente di *Shams*, ha sperimentato le violenze omofobe sia da parte della famiglia sia della polizia. A Bayram Tounsi, della stessa associazione, la polizia non ha voluto dare una scorta. Il primo presidente di *Damj* si è rifugiato in Finlandia.

<sup>510</sup> L'associazione LGBTI non opera, tuttavia, delle statistiche fondate su episodi di discriminazione o altro ancora proprio per difendere i membri della comunità dagli attacchi ripetuti a cui sarebbero soggetti se venissero resi noti i casi di discriminazione.

<sup>511</sup> M. LACHHEB, "Briser le silence... libérer la parole: activisme LGBTI au Maghreb", in M. LACHHEB, sous la direction de, *Être homosexuel au Maghreb*, cit., p. 208.

<sup>512</sup> W. FERCHICHI, *L'homosexualité en droit tunisien ou de l'homophobie de la règle juridique*, cit., p. 183.

<sup>513</sup> M. A. JELASSI, "Choisir son corps", in W. FERCHICHI, sous la direction de, *Le corps dans toutes ses libertés*, cit., p. 63.

d'appréhensions. Nous serons alors en mesure de réaliser un saut qualitatif en matière de respect d'autrui quels que soient ses penchants intimes, dans le total respect de son être, sa pensée, ses actions et son comportement».<sup>514</sup>

Giusto sarebbe se lo stato non fosse condizionato dalla religione ma si ispirasse a principi neutri quali il rispetto della persona umana in società diverse ma che si integrano tra di loro attraverso gli elementi della tolleranza e del rispetto delle differenze. Sul punto, emblematico appare quanto sostenuto già da Yahya Ibn al Akhaman (giurista islamico del IX secolo), il quale si chiedeva: *pourquoi a-ton tenu pour illicites des plasirs ici-bas qui sont permis dans l'au delà?*<sup>515</sup> Ed in proposito, proprio in ragione del rispetto della persona umana, Ludovic Mohamed Zahed<sup>516</sup> sostiene che non esiste effettivamente alcun verso del Corano che condanna senza ambiguità le minoranze sessuali. Zahed afferma che l'assenza di un'esplicita condanna degli omosessuali nel Corano di per sé indurrebbe a pensare una certa tolleranza verso queste minoranze. Dello stesso avviso è anche Othman secondo cui l'Islam non proibisce le pratiche omosessuali diversamente da quello che fa la legislazione dei vari paesi arabi e musulmani che oggi le condanna e che in passato risultava ben più tollerante. Sul punto, il predetto autore si spinge oltre affermando che l'omosessualità non sarebbe condannata dal Corano poiché sostiene che come in paradiso è permesso di bere del vino, al contrario della vita terrena, similmente così, secondo anche quanto sostenuto dall'esegesi moderna,

---

<sup>514</sup> F. OTHMAN, *Op. cit.*, p. 62.

<sup>515</sup> S. GHRISSA, "Une histoire insoupçonnée de la littérature homoérotique en terre d'islam. L'amour de garçons dans la poésie classique arabo-musulmane", in *Droits sexuels, droits humains à part entière*, Offset-Heidelberg, 2017, Tunis, p. 56.

<sup>516</sup> Imam algerino che in Francia predica l'Islam inclusivo e propone un'ulteriore visione dell'Islam dove, in virtù del fatto che non ha capi, ognuno, con un po' di carisma, può creare una propria comunità ed esserne la guida. Egli ha studiato per anni l'antropologia, la religione e la psicologia per fondare poi la sua moschea "inclusiva" e/o dell'unità a Parigi, dove abita da anni. La sua esperienza francese gli ha permesso di conoscere una comunità di gay e di trans che, per scelta o perché sono nati musulmani, credono in Allah e ad esso non intendono rinunciare. L'Islam non ha capi ed ognuno può creare una propria comunità ed esserne la guida. Zahed, con il suo contributo di imam musulmano gay, vuole riformare la visione dell'Islam attraverso il coinvolgimento di comunità più coscienti e rispettose del valore di ogni singola persona umana.

sarebbe possibile praticare atti omosessuali laddove il Corano attesta la presenza degli efebici in paradiso.<sup>517</sup>

Non va certamente tralasciata di considerare l'influenza esercitata dalla morale giudaico-cristiana, che, soprattutto relativamente al tabù del sesso, ha finito per influenzare anche l'Islam, a cominciare dai "Compagnons" di Maometto.

Secondo i menzionati studiosi l'omofobia è stata alimentata dalle leggi occidentali, che sono state imposte e dalla creazione dei protettorati. Quello che è gay è così diventato un costume occidentale. Col tempo l'omosessualità è stata associata all'adulterio che la *sharia* punisce con la lapidazione.<sup>518</sup>

Per Rached Ghannouchi, leader del partito islamista di Ennahdha, l'amore omosessuale non è normale poiché l'atto sessuale in se è destinato alla procreazione e la relazione tra gente dello stesso sesso non può portare a questo risultato. Ciononostante Ghannouchi, pur essendo decisamente contrario ad ogni forma di famiglia dove i coniugi siano dello stesso sesso, sostiene che l'Islam non spia la gente, ognuno rimane libero nella sua sfera privata di fare ciò che vuole e che, in questo caso, soltanto Dio ha il diritto di punire.<sup>519</sup>

L'Islam, ribadisce Othman, è rispettoso dell'essere umano in quanto creato da Dio e per questo tutti hanno il diritto di vivere e di essere rispettati per la

---

<sup>517</sup> F. OTHMAN, *Ces Tabous qui défigurent l'islam, l'apostasie et l'homosexualité*, L'Harmattan, 2015, Paris, p. 55-57-58-97-100.

<sup>518</sup> Non è un caso che un imam a Sfax ha chiamato a mettere a morte gli omosessuali gettandoli dalla rupe o lapidandoli mentre un altro è stato arrestato per omosessualità a Tunisi perché aveva una relazione con un uomo. È da questo paradosso che la Tunisia, di gente di valore umano e dotata di una spiccata intelligenza, deve liberarsi per poter essere un uno stato realmente democratico. Sul punto vedi «<https://tn.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/59/2017/04/TUNISIA-HRR-2016-FRE-FINAL.pdf>», ult. cons. febbraio 2018. Cfr. anche «Kapitalis.com/tunisie/2017/09/11/ariana-un-imam-arrete-pour-homosexualite/», ult. cons. febbraio 2018.

<sup>519</sup> O. RAVANELLO, *Au sujet de l'Islam et de ses rapports avec la France, la démocratie, la laïcité, la liberté d'expression, la charia, le voile, les femmes, la polygamie, l'omosexualité, le jihad, le terrorisme, la Palestine, Israël, Charlie Hebdo, les pays du Golfe, Houellebecq...*, éditions Plon, 2015, p. 59.

propria natura.<sup>520</sup> In particolare, lo studioso, contrariamente alle posizioni di Gannuchi sull'origine dell'omosessualità come divieto, precisa che gli islamisti, principalmente i salafiti, i quali affermano di ispirarsi agli usi e costumi degli anziani, non fanno altro che richiamarsi ad una tradizione estranea all'Islam poiché pertinente più con quella giudaico-cristiana che considerava l'omosessualità un abominio ed il più grave vizio umano. Pertanto, in quella parte del mondo, dominata un tempo dalla suddetta ideologia, si è passati oggi a riconoscere i diritti dei gay, addirittura in alcuni paesi sono anche consentiti i matrimoni, proprio perché c'è stato uno sviluppo delle scienze umane e sociali. Ma, come già abbiamo avuto modo di rilevare, Othman aggiunge che tutto questo non rappresenta nulla di nuovo per i popoli arabo musulmani poiché, quando la morale giudaico-cristiana imponeva i suoi dogmi perseguendo gli omosessuali, l'Islam li tollerava ampiamente.

Ad ogni modo, sul tema della omosessualità Ghannouchi<sup>521</sup> è intervenuto, ancora una volta, sostenendo che non esiste alcun diritto di intromettersi nella vita degli altri dal momento in cui l'altro non nuoce a nessuno. Pertanto, tale fenomeno non andrebbe criminalizzato poiché su certe questioni solo Dio può giudicare. Questo tipo di affermazioni, ripetute come abbiamo visto a più riprese, non possono che far bene sperare per tutte quelle libertà ancora soffocate a cui la stessa nuova Costituzione non ha dato risposte certe. Occorrerà, dunque, solo attendere che le parole si traducano in fatti e che i leader di Ennahda introducano nella loro agenda politica, soprattutto a livello locale, il rispetto dei diritti delle minoranze, finanche di quelle sessuali. Non bisogna però dimenticare che solo qualche anno fa,

---

<sup>520</sup> F. OTHMAN, "Pour le renouvellement du Lien indéfectible 2 L'homosexualité en Islam", *Afrique Orient*, Casablanca, 2014, p.16-20-21.

<sup>521</sup> Cfr. R. GHANNOUCHI, "L'homme aux mille et un visages" in «Kapitalis.com/tunisie/2016/05/21/rached-ghannouchi-lhomme-aux-mille-et-un-visages/» e in «<http://arabpress.eu/ennahda-lomosessualita-non-dovrebbe-essere-criminalizzata/62702/>», ult. cons. gennaio 2018.

Samir Dilou -ex ministre des droits de l'homme et de la justice transitoire nonché portavoce del governo Hamadi Jebali, militante del partito di Ennahdada ed avvocato che ha difeso i militanti accusati di essere islamisti durante il regime di Ben Ali- ebbe a dichiarare che “la perversité n’a rien à voir” avec la liberté individuelle.<sup>522</sup> Del resto un certo atteggiamento conservatoristico della società tunisina risulta confermato dalle dichiarazioni pubbliche rilasciate da alcuni esponenti del mondo dello spettacolo, quali la celebre attrice tunisina Fatma Ben Siadan, che, in un’intervista accordata al magazine Shams Mag (giornale che tratta dell’omosessualità in Tunisia), a proposito delle minoranze presenti nel territorio nazionale, ha avuto modo di affermare che: «La société tunisienne est conservatrice dans le sens qu’elle refuse la diversité, qu’elle soit vis-à-vis des noirs, des homosexuelles ou des handicapés, etc, elle a peur d’elle».

Nonostante tali argomenti, è dunque probabile che la maggioranza dei musulmani continui a vedere l’omosessualità come qualcosa di peccaminoso secondo quanto sostiene Mustafa Akyol, per il quale: «Yet those Muslims who insist on condemning gays should recall that according to Islam, there are many sins, including arrogance, which the Quran treats as among the gravest moral transgressions. For Turks and other Muslims, it could be our own escape from the sin of arrogance to stop stigmatizing others for their behavior and focus instead on refining ourselves».<sup>523</sup>

Atteggiamento, questo, ancora tanto radicato da indurre l’Organizzazione per la cooperazione islamica (inserita nell’ONU), rappresentata da 57 paesi

---

<sup>522</sup> [www.jeuneafrique.com/142872/societe/discrimination-le-triste-tat-des-lieux-de-l-homosexualit-en-afrique/](http://www.jeuneafrique.com/142872/societe/discrimination-le-triste-tat-des-lieux-de-l-homosexualit-en-afrique/), ult. cons.gennaio 2018.

<sup>523</sup> M. AKYOL, “What Does Islam Say About Being Gay?”, in *The New York Times*, 28.07.2015 «<https://www.nytimes.com/2015/07/29/opinion/mustafa-akyol-what-does-islam-say-about-being-gay.html>», ult cons. dicembre 2017.

di tutto il mondo, a dichiarare, più volte, la contrarietà a qualsivoglia progresso dei diritti LGBTQI (lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer or Questioning, and Intersex).

Ciò posto, nell'ottica della tutela dei diritti delle minoranze, risulta assai riduttivo stimare una cifra di quante persone abbiano orientamenti sessuali diversi rispetto alla classica differenza di genere. Certo è che esistono individui che non possono nascondere di essere diversi perché sono omosessuali o perché sono effeminati, e questo vale per entrambi i sessi, oppure perché si sottopongono ad operazioni per cambio di sesso o perché ermafroditi. In questo caso risulterebbe assai difficile condurre un'analisi oggettiva ed adottare una visione realistica poiché, come ormai è scientificamente provato, l'orientamento può cambiare con il tempo ma questo, come detto, non è uguale per tutti. Infatti, genere e sessualità possono non coincidere. Questa questione ha a che fare con la natura dell'uomo e non può essere confinata al comportamento di una certa società piuttosto che ad un'altra o ad una determinata razza ecc.. Si tratta, infatti, di una problematica universale e pertanto richiede una tutela universale. Le statistiche è possibile elaborarle per tutto il resto: in base al genere, in base al colore della pelle, alla lingua parlata, alla religione professata ma non in base a questioni di tale portata.

Ci si aspetta che anche la Tunisia, Paese tra i più avanguardisti d'Africa su altri diritti, dimostri che la sua Costituzione possa davvero costituire il baluardo di una vera democrazia che rispetti tutte le persone umane, cittadini e non, particolarmente le minoranze.<sup>524</sup>

Una cosa appare chiara, comunque, e cioè che occorrerebbe l'elaborazione di una forma di "teologia islamica della liberazione", centrata sulla pace ed

---

<sup>524</sup> "Les personnes qui appartiennent à des minorités vivent souvent en marge de la société. Elles font face à des préjugés parce qu'elles sont différentes de la majorité des gens autour d'elles", cfr. «[www.dw.com/fr/tout-le-monde-est-différent-respect-des-minorités/a-16903892](http://www.dw.com/fr/tout-le-monde-est-différent-respect-des-minorités/a-16903892)», ult. cons. dicembre 2017.

il bene piuttosto che sul conservatorismo dogmatico e borghese. Solo siffatto tipo di teologia potrebbe, infatti, portare all'affermazione di identità alternative possibili e superare l'assurda opinione, largamente condivisa, che gli omosessuali siano dei perversi e dei criminali.<sup>525</sup>

### **V.5.1.3. Un altro genere di diversità: il celibato**

La popolazione tunisina, secondo alcuni recenti studi riguardanti maggiormente la condizione della donna, risulta oggi composta, in relazione allo stato civile, da coppie sposate, circa il 69,3% della popolazione in età da matrimonio, 15,2% da single, il 12% da persone che divorziano, il 2,6% per lo più da vedove.<sup>526</sup> Ma com'è vista la posizione di chi non si sposa o rimane solo/a dopo aver affrontato un divorzio? A tal proposito appare emblematico quanto sostenuto da Gannuchi<sup>527</sup>, leader di Ennahda, sull'argomento: «Et on peut aussi ne pas se marier du tout, rester célibataire et être un bon musulman [...] Il vaut mieux être célibataire plutôt que marié et opprimer sa femme au ses femmes [...] dans l'Islam si la femme ne se marie pas, son père ou son frère doit l'entretenir. Tout cela dépend du type de société dans la quelle vous vivez. La société islamique est basé sur la famille alors quel les sociétés occidentales sont basées sur l'individu. La société islamique est un ensemble de familles, pas un ensemble des individus». Proseguendo, il leader di Ennahda ha affermato che: «C'est une différence essentielle que vous devez avoir en tête pour nous comprendre [...] puisque la société est basée sur la famille, l'homme ou la femme qui ne se marient pas ne sont pas considérés comme normaux. Cela peut être sujet de compassion. Même si ce n'est pas un crime, les

---

<sup>525</sup> L. M. ZAHED, "Corporalités et islamistes LGBT radicalment alternatives au Maghreb et au sein des diasporas arabo-musulmanes", in *Être homosexuel au Maghreb*, IRMC-KARTHALLA, Tunis-Paris, 2016, p.47- 48.

<sup>526</sup> "Retour sur l'histoire pour un avenir sans violences à l'encontre des femmes", Association Tunisienne des Femmes Démocrates, 2017, p. 23.

<sup>527</sup> O. RAVANELLO, *op. cit.*, pp. 29, 58, 114, 118.



personnes qui vieillissent seules sont rarement heureuses et risquent de se retrouver dans un hospice plutôt que de vieillir entourées de leurs enfants et petits – enfants. C’est une forme de solidarité qui leur manquera. En Occident, il semble que la vie s’arrête avec la fin du travail. On a l’impression que, lorsqu’il a été consommé, usé, l’homme finit par être jeté». Gannuchi descrive la società che vorrebbe, dove la persona umana in quanto tale non ha spazio ma viene inglobata nell’insieme. E ancora: «Sartre disait que l’enfer c’est les autres, nous disons nous que l’individualisme est l’enfer, c’est plus que ça même, c’est la tristesse».

Le parole di Gannuchi, soprattutto le ultime, mostrano il suo reale progetto politico che non è certo quello di diffondere i diritti umani né quello di difenderli. Nelle sue parole la compassione cede il passo al disprezzo per la condizione di chi ha “scelto” di vivere da solo. E certo, perché la società propinata da Gannuchi è quella legata alla famiglia, dove è anche ammessa la poligamia, dove chi ha i suoi “vizi” li può realizzare nel suo ambiente privato (ma la pratica anche qui non è per tutti), dove non sono ammesse convivenze, l’essere single non è considerato normale! Insomma è chiaro che in questo tipo di società alla “Gannuchi” non c’è spazio per i diritti umani, anzi, come lui stesso dice: «il n’y a pas de liberté absolue». Non va meglio alle madri “célibataire” quelle che, per svariate ragioni, rimangono incinte senza ancora essere sposate e poi si ritrovano da sole a dover accudire i loro bambini. Essere mamme single, infatti, è “mal vu” e per non essere escluse dalla società queste donne si vedono costrette a doversi sposare, anche con un uomo diverso dal padre del bambino, per beneficiare di un certo *status* che non rende immune, però, dal rischio di “recidive”<sup>528</sup>.

---

<sup>528</sup> S. BEN MESSAOUD, “Femme mères célibataires: l’expérience de l’association AMAL”, in *Figures de la précarité et de la marginalité au féminin*, séminaire international du 8 mars 2014, Association Beity, Nadhar-editions, Tunis, pp. 60-64.

Difficile, a tale proposito, risulta ignorare le offese subite dalle predette da parte di esponenti politici come il caso di Sauad Abderrahim, del partito islamista di Ennahda, che nel 2011, a proposito delle madri nubili ebbe a dire che esse sono “d’infamie pour la société” e che “éthiquement, elles n’ont pas le droit d’exister!”.<sup>529</sup>

Attacchi di questo genere sono comuni un po’ a tutte le società, soprattutto a quelle asiatiche, come in Cina principalmente, dove, addirittura, se la donna non si sposa prima di aver compiuto trent’anni e non ha un figlio, è additata come diversa, incompleta, uno scarto (*sheng nu*) della società ed una vergogna per la famiglia.<sup>530</sup> Anche gli uomini cinesi subiscono lo stesso genere di offese e pressioni: il loro sentirsi etichettare come avanzo (*shengnan*) li porta ad ammalarsi di depressione e, in molti casi, a tentare persino il suicidio. Inoltre, come nella cultura musulmana, in Cina l’uomo resta il sesso dominante mentre la donna ha un ruolo subalterno.

Se si superano i 35 anni in Tunisia senza essere ancora sposati si cade nel pregiudizio sociale. Questa tendenza a rimanerne celibi oltre l’età dei 35 anni traspare soprattutto per i giovani quadri che sono stati oggetto di una inchiesta da parte della sociologa Raoudha Elguedri, la quale ha spiegato che le immagini sociali del celibato, in una società, come quella tunisina, dove il matrimonio resta la norma, possono riguardare questioni psicologiche, comportamentali e soprattutto sessuali. Per questo motivo le immagini che si possono associare al celibe sono quelle di una persona con disturbi o deficit sociali o psicologici, cioè che si possa trattare di un perverso, di un impotente, di un omosessuale. Le nubili, invece, vengono

---

<sup>529</sup> “Tunisie: Les mères célibataires son une infamie pour la société, ces femmes aux moeurs légères n’ayant aucun mérite, éthiquement, elles n’ont pas le droit d’exister!”, «<https://matricien.org/2012/07/24/patriarcat-islamo-feministe-tunisie-les-meres-celibataires-sont-une-infamie-pour-la-societe-ethiquement-elles-nont-pas-le-droit-dexister/>» (ultimo accesso dicembre 2017).

<sup>530</sup> J. ZAUGG, “Après 27 ans una femme n’a plus aucune chance de trouver un mari en Asie” «<https://www.letemps.ch/culture/2016/02/26/apres-27-ans-une-femme-plus-aucune-chance-trouver-un-mari-asie>» (ultimo accesso dicembre 2017).

considerate come persone con pessimo carattere, scortesie, di facili costumi. A molti, quindi, conviene accontentarsi, accettare i compromessi piuttosto che rischiare di essere stigmatizzati come persone rientranti nella categorie di quelli “non normali”. A fronte di chi vive questa condizione come involontaria c’è chi invece trova tale *status* adatto al suo modo di essere proiettando sé stesso tra il desiderio di modernità e la resistenza alle forze tradizionali. Ciò naturalmente non può non risentire del contesto patriarcale. Essere celibi non è, quindi, solo una situazione, ma una componente dell’identità se non l’unica per certe persone.<sup>531</sup>

#### **V. 5.1.4. «Una espiazione divina»: il malato cronico stigmatizzato e l’handicappato**

La discriminazione dovuta prevalentemente a fattori religiosi, di cui è vittima la comunità LGBTI, fa anche sì che quest’ultima sia la più esposta al rischio di contrarre l’HIV/AIDS. La negazione, come abbiamo visto, spesso ipocrita, da parte della società tunisina dell’esistenza di pratiche sessuali che non rientrano nell’ambito matrimoniale e nel rapporto marito-moglie/uomo-donna, infatti, porta a non elaborare un programma di prevenzione efficace con la conseguenza che le campagne d’informazione sono, se non inesistenti, estremamente lacunose e superficiali. La mancata conoscenza del problema genera un’errata percezione del rischio che spinge ad avere rapporti non protetti, giustificati, altresì, da altri motivi quali la prescrizione religiosa ad avere amplessi per il solo fine della procreazione, la mancanza di alcune sensazioni e un minore senso di piacere, l’eccessivo costo e la cattiva qualità dei preservativi, la fiducia nel partner, il rifiuto da

---

<sup>531</sup> R. ELGUEDRI, *Le célibat des hommes cadre en Tunisie*, septembre 2017, Nirvana, Tunis, pp. 103-132.

parte di quest'ultimo, il ricorso a metodi contraccettivi poco efficaci come il *coitus interruptus*.

Tale promiscuità e l'abitudine ad avere rapporti senza protezione è più diffusa nella comunità LGBTI, così, come scrive Ben Alaya:

«Le caractère homogène et isolé qu'on attribue à la population des HSH<sup>532</sup>, en fait une minorité objet de stigmatisation et de discrimination auquel s'ajoute un effet de déni de leur existence chez le sens commun [...] Ces conditions sont défavorables à leur accès à une stratégie appropriée de prévention du VIH/sida<sup>533</sup> du fait de la nécessité de mener des activités clandestines, d'une faible estime de soi due à la discrimination et à la marginalisation, du malaise vécu quant au positionnement identitaire face aux normes majoritaires et de la souffrance psychique occasionnée par les contraintes imposées à l'expression de soi et de sa sexualité».<sup>534</sup>

Ciò fa sì che -siccome è opinione diffusa in buona parte del Paese che l'HIV/AIDS sia complementare, se non addirittura effetto, di una condotta sessuale equivoca e deviata- gli LGBTI, ma in generale tutti coloro che hanno contratto il virus, vengano discriminati ed emarginati. Un atteggiamento, questo, ancora una volta legato al credo religioso. La malattia che è stata contratta, infatti, è considerata un castigo divino inviato per punire un atteggiamento peccaminoso.

Così come denuncia Badr Badou dell'Association Tunisienne de Prévention Positive (ATP+), capita spesso che le persone sieropositive, circa 2193 nel 2016<sup>535</sup>, incontrino difficoltà nell'aver assistenza anche presso gli ospedali e nei centri preposti: «Malheureusement, les personnes séropositives souffrent toujours de la stigmatisation. Elles sont mal vues par la société et c'est plus grave encore quand cette discrimination vient des personnels des centres de soin».<sup>536</sup> E proprio l'ambiente ospedaliero, secondo il rapporto

---

<sup>532</sup> HSH = Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes.

<sup>533</sup> VIH/SIDA, acronimo francofono di HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome).

<sup>534</sup> D. BEN ALAYA, "Facteurs psychosociaux et prévention du VIH/SIDA chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes", in W. FERCHICHI, sous la direction de, *Le corps dans toutes ses libertés*, cit., p. 241.

<sup>535</sup> Si tratta dei casi dichiarati ufficialmente. Di questi, 165 sono stati registrati nel 2015 e il 55% ha un'età compresa tra i 25 e i 39 anni. Solo 734 pazienti seguono una terapia.

<sup>536</sup> R. BOUKHAYATIA, "Tunisie: La double peine des personnes séropositives entre la stigmatisation et le difficile accès aux soins", in *The Huffington Post International. Maghreb*, 1° décembre 2015,

2015 dell'Observatoire VIH-Ethiques et Droits Humains (OVEDH), risulta protagonista di episodi discriminatori per ben il 44%. Episodi che uccidono ancor più e prima ancora della stessa malattia. Così è capitato per esempio che un bambino sieropositivo di cinque anni, ricoverato all'ospedale Taher Maamouri a seguito di un incidente, dopo l'intervento chirurgico, è stato lasciato nel corridoio della corsia senza la dovuta assistenza. E purtroppo non è un caso isolato: nel centro di maternità Wassila Bourghiba ad una partoriente sieropositiva è stato dapprima negato il ricovero e poi concesso un letto ai cui piedi c'era tanto di cartello "HIV", stessa sigla riportata sulla culla del suo neonato, con l'interdizione, per le sue compagne di stanza, di aiutarla a cambiarsi. Casi analoghi sono stati registrati all'ospedale Rabta di Tunisi. I due casi citati, in particolare quello della neo-mamma, danno il senso di quanto ad essere stigmatizzate siano principalmente donne e bambini. Come ha constatato Sabrine Darraji, addetta stampa dell'Association tunisienne de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le sida (ATL MST/Sida): «Une forme de stigmatisation ronge les malades, celle qui est dirigée contre les femmes séropositives. Elles sont la plupart du temps rejetées par leur famille, incomprises, accusées d'être des femmes de mauvaises vies alors que le VIH ne se transmet pas seulement par voie sexuelle».<sup>537</sup> Ma v'è di più! Ancora è da menzionare il fatto che nell'80% dei laboratori d'analisi, in piena violazione del diritto alla privacy, ancor prima degli interessati, ad essere informate della sieropositività sono le famiglie<sup>538</sup>. In questo campo, un ruolo importante sarà sicuramente giocato dalla Istanza Nazionale di

---

«[http://www.huffpostmaghreb.com/2015/12/01/tunisie-seropositives-sti\\_n\\_8688644.html](http://www.huffpostmaghreb.com/2015/12/01/tunisie-seropositives-sti_n_8688644.html)» (ult. cons. dicembre 2017).

<sup>537</sup> *Ibidem*.

<sup>538</sup> Cfr. R. BOUKHAYATIA, "VIH en Tunisie: Plus de mineurs, d'abandon de traitement et de discriminations alerte ATP", «[http://www.huffpostmaghreb.com/2017/07/03/tunisie-vih-atp\\_n\\_17377772.html](http://www.huffpostmaghreb.com/2017/07/03/tunisie-vih-atp_n_17377772.html)» (ultimo accesso novembre 2017).

Protezione dei Dati Personali (INPDP), recentemente istituita in materia di tutela dei dati personali, soprattutto di quelli relativi alla salute, così come previsto dalla Costituzione. Quest'ultima, infatti, all'art. 24 protegge la vita privata, tutela le comunicazioni e i dati personali raccordandosi alla legge organica n. 2004-63 del 27 luglio 2004 che, in attesa della nuova legge (ancora in fase progettuale), garantisce specificamente la protezione dei dati personali.<sup>539</sup>

Ciononostante, su questo fronte, la Tunisia sembra fare passi in avanti, almeno dal punto di vista legislativo. È infatti recente la ratifica della Convenzione 108 del 1999 del Consiglio d'Europa che tutela il trattamento dei dati personali (correttezza del trattamento e della raccolta dei dati; liceità del trattamento e della raccolta dei dati; finalità del trattamento della raccolta e del trattamento dei dati; qualità dei dati) nonché quelli sensibili quali la razza, le opinioni politiche e la salute. Resta, comunque, il problema legato ai costi per le cure, ancora troppo elevati e non sovvenzionati dallo Stato, per cui molti malati sono costretti ad abbandonarle. Del resto la mancanza di sovvenzioni statali per le cure mediche si riflette negativamente anche sui finanziamenti alle associazioni per la tutela dei malati HIV/AIDS che vivono enormi difficoltà. Pertanto, non è errato affermare che: «de nos jours le VIH ne tue plus. Une personne peut vivre avec le VIH comme avec n'importe quelle maladie chronique, mais la stigmatisation tue vraiment [...] La déshumanisation qui frappe les personnes vivant avec le VIH atteint des sommets».<sup>540</sup>

In Tunisia, esiste, in ogni caso, una legge relativa alle malattie trasmissibili che, pur non essendo stata concepita specificamente per regolare la materia

---

<sup>539</sup> H. BEN MILED, *Consentement du sujet et protection des données de santé, Le principe du consentement éclairé en matière de soins et de recherches*, Faculté de droit et des sciences politiques de Sousse, avec le soutien de la Fondation Hanns Seidel, 2011, Tunis, pp. 53-64.

<sup>540</sup> «<http://www.baya.tn/rubriques/home/sante/tunisie-discrimination-envers-les-malades-de-sida-dans-nos-hopitaux/>», ult. cons. novembre 2017.

riguardante la malattia da HIV, si applica tuttavia anche in tali casi. La legge del '92 (l. n. 92-71), ha, infatti, come scopo quello di impedire che certe malattie contagiose si propaghino e allo stesso tempo garantire una cura ai malati.

A seguito dell'emanazione della suddetta legge, la società civile ha cominciato a mobilitarsi al fine di divulgare le informazioni e le pratiche di prevenzione oltre a lavorare sui possibili rimedi e su un nuovo quadro di regolamentazione della materia. La legge n. 2007-12 del 12 febbraio 2007, modificativa ed integrativa della legge n. 92 – 71 del 1992, ha contribuito a rafforzare il meccanismo di garanzia e protezione dei diritti umani responsabilizzando i comportamenti dei soggetti a rischio di infezione HIV. Oggi, più che mai, alcune associazioni come l'ALT MST/SIDA (Association Tunisienne de Lutte Contre les MST et le SIDA) ma anche ATIOST e Rahma non cessano di cercare e diffondere metodi e strategie di prevenzione di questo genere di patologie. Ovviamente la disciplina normativa dovrà evolvere, soprattutto, in tema di protezione dei cittadini infetti dalle discriminazioni di cui sono oggetto sia nelle strutture ospedaliere che in altri contesti come quelli della famiglia, del lavoro ecc.. Questo genere di iniziativa si rende necessario, soprattutto alla luce dell'art. 38 della nuova Costituzione che riconosce il diritto alla salute a tutte le persone.

La discriminazione dei malati in Tunisia purtroppo non coinvolge soltanto chi ha contratto l'HIV/AIDS, bensì anche chi soffre di problemi psichiatrici. I disabili, su cui, come per i sieropositivi, si ritiene si sia abbattuta la collera divina per qualche colpa personale o della propria famiglia sono i primi a subirne le nefaste conseguenze.

Il diritto alla salute mentale, così come quello in generale alla salute, dovrebbe essere garantito a tutti in modo da limitare le sofferenze dei

malati e permettere loro di vivere bene. Da questo punto di vista, la Tunisia ha purtroppo subito una decadenza ed un'involuzione rispetto al passato. Se, infatti, fino al protettorato francese, si può dire che la psichiatria e l'assistenza psichiatrica in Tunisia abbiano vissuto una vera e propria età d'oro, con illustri luminari e con la costruzione di ospedali preposti come il Sadiki e il Manouba, lo stesso non accade oggi. Casi sempre più frequenti, video di maltrattamenti, segregazioni e abusi assurgono agli onori della cronaca e «la stigmatisation des malades mentaux touche même leurs soignants (les psychiatres)»<sup>541</sup>, così «malgré une généralisation des services de psychiatrie dans les hôpitaux généraux à travers tout le pays et la reconnaissance de la maladie mentale comme un fait médical, les préjugés, la peur de la stigmatisation sont encore aujourd'hui une cause de retard à la demande de soins».<sup>542</sup>

Oggi, in Tunisia la legge n. 92-83 del 3 agosto 1992, modificata ed integrata dalla legge n. 2004-40 del 3 maggio 2004, regola la salute mentale e le condizioni di ospedalizzazione per chi soffre di disturbi mentali, anche se ovviamente la stigmatizzazione del malato psichiatrico è un problema generale e non può riguardare solo la Tunisia. Nonostante il Corano accordi una larga tolleranza ai malati mentali e riconosca loro tutti i diritti di musulmano, tutt'oggi, per ragioni legate anche al costo delle cure e alla carenza di strutture psichiatriche, i malati mentali non possono essere adeguatamente curati e spesso finiscono per costituire solo un grave fardello per le loro famiglie. Nel Paese, inoltre, anche per cause legate alla malattia mentale, i suicidi sembrano essere aumentati.<sup>543</sup>

---

<sup>541</sup> C. MEJDA *et alii*, "Histoire de la stigmatisation des malades mentaux en Tunisie", in *L'information psychiatrique*, 2007/8, Volume 83, p. 693. DOI 10.3917/inpsy.8308.0689.

<sup>542</sup> *Ibidem*.

<sup>543</sup> N. BELKADI, "Un tunisien se suicide chaque jour : l'immense détresse d'une mal-vie", in *Leaders*, 12.11.2016, <<http://www.leaders.com.tn/article/20973-un-tunisien-se-suicide-chaque-jour-l-immense-detresse-d-une-mal-vie>>, ult. cons. dicembre 2017. Vedi anche C. MEJDA, E. FETEN, Z. ANIS, L. AFEF, A. HEDI, "Histoire de la stigmatisation des malades mentaux en Tunisie" in *L'Information Psychiatrique*, Vol. 83, n.8, Jon



Non va tralasciato di ricordare, anche in questo caso, che il diritto alla salute è per tutti secondo quanto stabilisce l'art. 38 della nuova Costituzione «Tout être humain a droit à la santé...». Ciò varrebbe ad escludere, per l'avvenire, le discriminazioni tuttora esistenti nei confronti di certe categorie di persone.

Stessa sorte colpisce i disabili fisici, la cui situazione resta ancora confusa, complicata, ma soprattutto contraddittoria. L'articolo 48 della Costituzione tunisina, in completa continuità con la legislazione precedente, stigmatizza qualsiasi atto discriminatorio nei confronti dei portatori di handicap, garantendo loro la piena integrazione.

La prima legge a tutela dei portatori di handicap risale al 1981: tredici capitoli e cinquantasette articoli trattano l'intera questione della disabilità, dalla prevenzione all'educazione, dalla formazione professionale al lavoro, dall'accessibilità ai luoghi pubblici, allo sport, alla cultura. Il decreto n. 97-2510 prevede, inoltre, sgravi fiscali per l'importazione, l'acquisto o il noleggio di automobili per i portatori di handicap. Nel 2002 è stata poi promulgata una legge, la n. 80, che ha riformato l'orientamento, l'educazione e l'insegnamento scolastico portando anche alla creazione su tutto il territorio di scuole e centri specializzati al fine di accogliere i bambini disabili. Infine, la legge organica n. 83-2005 ha introdotto ulteriori importanti elementi, fornendo una definizione del portatore di handicap con la previsione di un piano di sensibilizzazione per la protezione delle persone con disabilità attraverso campagne d'informazione, incentivi a studi e ricerche su tali problematiche.

---

Libbey Eurotex, octobre 2007, 690. "L'Islam protège l'aliéné : «ne confiez pas aux ineptes les biens que Dieu vous a confiés ; mais les gérant vous-mêmes fournissez leur sur ce fond la nourriture et les vêtements, et tenez leur toujours un langage doux et honnête» " (Coran IV, verset 4). "La loi musulmane, la Charia, confirme cette protection : «Celui qui, en raison de son état d'aliénation mentale, ne peut discerner et juger les choses, est aux yeux de la loi un musulman disposant de tous ses droits» [9,16,23]".

È stata istituita, altresì, la *Carte de Handicap* che riconosce alcuni importanti diritti ed agevolazioni come la gratuità sui trasporti pubblici e una riduzione del 50% sui costi del trasporto aereo o marittimo, l'assistenza gratuita presso ospedali e strutture pubbliche quali spazi culturali e sportivi, alcuni vantaggi per l'accesso al lavoro. Allo stesso modo stabilisce un adeguamento delle strutture sia pubbliche che private alle esigenze dei disabili ai quali è altresì garantito il sostentamento d'invalidità unitamente all'assistenza sanitaria.

Risulta, infine, essere garantito un pari accesso all'istruzione, al lavoro<sup>544</sup>, nonché alle attività culturali, ricreative, sportive e di svago.

L'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo, da ultimo, ha adottato il progetto di legge n. 30/2015 di modifica della legge di orientamento n. 83-2005 del 15 agosto 2005, relativa alla promozione e alla protezione degli handicappati. È stata proposta, in particolare, la modifica della predetta legge di orientamento al fine di allargare il suo campo di applicazione, in modo da soddisfare le disposizioni dell'articolo 48 della Costituzione. La percentuale dei disabili da assumere nel servizio pubblico è salita così al 2%.

Completano il quadro posto a tutela dei disabili i decreti n. 1467-2006 e n. 1477-2006 con i quali si è sancito rispettivamente l'adeguamento degli edifici, delle strutture, delle strade pubbliche e dei mezzi di trasporto e di comunicazione audiovisiva, con la creazione di corsie preferenziali, parcheggi riservati, ascensori, scivoli, etc. e la trasmissione dei programmi con sottotitoli o la lingua dei segni, cercando così di abbattere tutte le barriere, architettoniche e non. Infine, la legge n. 7-2017, modificando ed integrando l'art. 49 della n. 16-2014 in tema di eleggibilità, ha stabilito che

---

<sup>544</sup> La legge del 2005 prevede che in tutte le aziende, pubbliche e private l'1% dei posti è riservato ai portatori di handicap. Tale percentuale è stata innalzata al 2% in seguito a una modifica alla legge apportata nel 2016.

tra i primi 10 candidati della lista elettorale sia incluso almeno una o un portatore di handicap fisico o possessore della *Carte de Handicap*.

Dopo il cambio di regime, ha iniziato, dunque, a farsi strada una nuova attenzione ed un nuovo approccio ai problemi delle categorie fragili: per la prima volta sono nate associazioni non solo “per” i disabili ma “di” persone con disabilità che portano avanti importanti iniziative. È il caso dell’*Organisation Tunisienne de défense des personnes Handicapés* (OTDDPH), che dal 2014 ha redatto, e ancora promuove tra le autorità e i media, la *Charte de la Tunisie sur les droits des personnes handicapées* al fine di garantire una maggiore tutela così come sancito dalla *Convention Internationale Relative aux Droits des Personnes Handicapées*, varata dall’ONU nel 2006 e ratificata dalla Tunisia nel 2008.

Ciononostante, le difficoltà e le discriminazioni che tale categoria deve affrontare sono tante, poiché, nel paese nordafricano, come spesso abbiamo visto, alla teoria non segue la prassi. Così, per quanto riguarda la disabilità, mancano i dati nazionali e un monitoraggio del problema. Secondo uno studio dell’Associazione *Handicap International* i disabili rappresenterebbero il 2% della popolazione (circa 208.000 persone).<sup>545</sup> Essi vivono spesso situazioni di povertà ed hanno scarso accesso a educazione, lavoro, vita sociale e politica, basti pensare che non possono accedere a carriere come la magistratura.

Assicurare una partecipazione sociale effettiva, vuol dire consentire di accedere a una gamma di servizi quali il domicilio, l’informazione, l’educazione, la salute, il lavoro, il trasporto, insomma a un tenore di vita adeguato, unitamente a una protezione sociale e alla partecipazione alla vita

---

<sup>545</sup> Tra queste, in base all’età, l’1,1% è costituito da soggetti in età compresa tra i 15 e i 19 anni, in totale 11.620, di cui 7.389 ragazzi e 4.231 ragazze; 13.020, l’1,3%, sono persone tra i 20 e i 24 anni, 8.677 uomini e 4.343 donne; l’1,6% è dato da 13.288 individui dai 25 ai 29 anni, rispettivamente 8.938 maschi e 4.350 femmine, infine l’1,8%, la percentuale più alta, è costituita da 12.977 soggetti tra i 30 e i 34 anni, sempre in prevalenza uomini, 8.587, rispetto alle donne, 4.390.

pubblica, politica, culturale, allo sport. Molto spesso, invece, capita che i disabili non siano affatto informati delle strutture d'assistenza a loro dedicate, che le prestazioni di servizi a loro favore non siano adeguate, che le barriere architettoniche gli impediscano di poter accedere a scuola, a lavoro, ai luoghi pubblici.

Tali difficoltà hanno la loro maggiore ripercussione sull'occupazione. Senza un libero accesso, senza personale preparato e addetto alla loro assistenza e senza una sufficiente organizzazione, i portatori di handicap non possono accedere a un adeguato livello di istruzione né ai luoghi di lavoro e, nei circoscritti casi in cui ci riescano, incontrano discriminazione ed emarginazione. Così:

«Dans ces conditions, plutôt que de vivre du fruit de leur travail, nombre de PSH se résignent à dépendre du soutien familial, se mécanismes de charité communautaire ou d'aides sociales souvent limitées pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs ayants-droits. Ceci les contraint en retour à la pauvreté et à la dépendance économique alors même qu'elles présentent les capacités suffisantes pour exercer une activité professionnelle rémunérée».<sup>546</sup>

Concludendo, quindi, si può dire che la vita delle persone disabili in Tunisia è ancora lontana dall'essere una vita che garantisce dignità ed autonomia. Numerosi sono i diritti negati e le discriminazioni, rese possibili dall'assenza di meccanismi di controllo efficace e di organizzazione, che rendono tale categoria tra le più vulnerabili. Vulnerabilità cui potrà porre fine solo il governo mediante l'adozione delle misure necessarie al fine di tutelare le fasce più deboli.

Per Sami Ben Younes occorre rivedere la legge del 2005 ed armonizzarla con la Costituzione e la Convenzione delle Nazioni Unite sulle persone handicappate poiché essa non definisce chiaramente le nozioni di "discriminazione" e di "accessibilità". Secondo l'aspetto religioso, ma ciò non riguarda solo l'Islam, il disabile è uno stigmatizzato poiché si ritiene

---

<sup>546</sup> *Ibidem.*

sia una persona scelta da Dio ed il suo handicap viene visto come una specie di prova che gli permetterà di maturare una fede più profonda. Ovviamente l'umanesimo islamico riconosce assai rispetto per queste persone ed invita la comunità ad aiutarle. Ciononostante i disabili non reclamano tutta questa compassione, piuttosto chiedono di essere integrati nella società attraverso, *in primis*, l'abbattimento delle barriere architettoniche. Sul punto Ben Younes ha riferito che: "Il 99% delle infrastrutture tunisine sono inaccessibili agli handicappati, sia dall'esterno che internamente, e nell'amministrazione mancano persone formate per l'accoglienza, che, nel caso di sostegno ai sordomuti, parlino nella lingua dei segni. Manca, inoltre, un meccanismo di controllo che vigili sul rispetto delle norme universali in materia di accesso alle infrastrutture.". Solo garantendo questi necessari diritti, come afferma Sami Ben Younes, potrà realizzarsi «une communauté assez équilibrée, assez efficace dans la société tunisienne».<sup>547</sup>

C'è anche un altro aspetto, che riguarda sempre le minoranze, di cui se ne discute anche in Tunisia pure se ancora meno rispetto a quanto se ne parli in paesi dove la democrazia dovrebbe essere radicata. Infatti, anche in questi Paesi che dovrebbero essere più suscettibili ai diritti di tutte le categorie di persone, compresa quella dei disabili, parlare della loro sessualità rappresenta un tabù. Ancor più se il disabile è omosessuale. Infatti questi rappresentano una minoranza nella minoranza come anche i neri omosessuali. Soggetti che nella odierna società, poco importa se in Oriente o in Occidente, sarebbero doppiamente discriminati. Nell'immaginario, infatti, si pensa al disabile, in relazione soprattutto al suo tipo di handicap, quasi fosse una persona asessuale. Come abbiamo detto in

---

<sup>547</sup> Intervista a Sami Ben Younes, Tunisi 2 settembre 2017. Sami Ben Younes, già presidente dell'Association d'éducatrices aux droits humains «KISTAS», è un giovane tunisino non vedente attivo nella lotta per una maggiore tutela dei portatori di handicap.

Tunisia se ne parla ancora poco in qualche dibattito accademico ma siamo lontani da pensare a rimedi o proposte.

Il primo passo verso l'affermazione di questi diritti è quello di riconoscerli senza ignorarne l'esistenza e successivamente provvedere a sensibilizzare l'opinione pubblica.

#### **V.5.1.5. «Questione di colore»: il nero**

Le minoranze religiose, sessuali e chi si trova a vivere una disabilità per handicap o dovuta a una malattia, non sono gli unici soggetti a incontrare difficoltà nell'integrarsi nella maggioranza delle società così come in quella tunisina.

In Tunisia, come in generale nel Maghreb, infatti, il termine *africanité* indica la minoranza nero-africana musulmana, in passato costretta anche in schiavitù, e che ancora oggi è vittima di discriminazione e razzismo. Come scrive Pouessel, infatti, «la présence temporaire ou prolongée de populations venant d'Afrique dite noire, participe et contribue depuis les années 90 à réinterroger les sociétés maghrébines sur leur capacité à intégrer l'autre, et sur le rapport qu'elles entretiennent avec leur propre population noire».<sup>548</sup> Ma perché esistono ancora delle frontiere ideali e ideologiche che separano Africa araba e Africa nera? I motivi di questa frattura sono molteplici. Innanzitutto geografico: la Tunisia, alla stessa stregua di tutta la regione maghrebina, è circondata a sud dal Sahara, considerato quasi un confine mitico e invalicabile, e a nord dal Mediterraneo, un nord così vicino alle sponde dell'Europa, che diventa quasi naturale confrontarsi e rapportarsi a loro. Un altro motivo è la religione. «Il existe [...] un imaginaire chargé d'une appartenance "sacrée"»

---

<sup>548</sup> S. POUESSEL, sous la direction de, *Noirs au Maghreb. Enjeux identitaires*, Irmc-Karthala, Tunis-Paris 2012, p.17.

à la religion musulmane qui établit la langue arabe comme le socle de l'identité et l'arabité en tant que référence unique, hégémonique du sentiment identitaire excluant toutes références aux identités plurielles, métissées, aux origines multiples des peuples maghrébins». <sup>549</sup> Tali principi fanno sì che i neri, ancora legati a riti e tradizioni purificatori o propiziatori di stampo animista, come ad esempio lo *strambeli*, siano considerati non ortodossi e dei “cattivi” musulmani.

Altra motivazione da menzionare è il panafricanismo. Il Maghreb, e quindi anche la Tunisia, si sono uniti al movimento molto tardi, nel 1945, quando la priorità della mobilitazione comune era l'indipendenza e la fine del colonialismo, pertanto questioni come la lotta contro la schiavitù, contro il razzismo, etc., non sono mai state assimilate completamente dal pensiero politico e dal governo.

Un razzismo che «n'est pas institutionnel», ma «avant tout social, il s'éruce dans les rues, s'abrite derrière les persiennes, se trahit par des attitudes ou des regards [...] C'est un crachat permanent et camouflé» <sup>550</sup>, perché non esiste razza se non come conseguenza di una pratica sociale di differenziazione e quindi di discriminazione. Una discriminazione che, nel caso dei neri tunisini, è innanzitutto silente. Infatti, sebbene la schiavitù sia stata abolita da tempo, non è raro imbattersi in casi in cui i legami di dipendenza e clientelismo tra discendenti degli schiavi e dei padroni in realtà non si sono mai sciolti. Sporadici sono i casi di *Khamessat*, quando uomini o donne nere, costretti dalla povertà si vendono a proprietari terrieri in cambio di una somma di denaro e restano vincolati fino all'estinzione del debito, o di *mrubbin*, quando giovani madri indigenti decidono di vendere i

---

<sup>549</sup> R. TLILI, *Le crépuscule de l'africanité en Tunisie*, in *Ivi*, p. 31.

<sup>550</sup> S. MOSBAH, *Bilal, tu n'es ni frère, ni ami*, Tlass, Damas 2007, p. 41.

propri figli a famiglie bianche più ricche che li sfruttano poi come dei domestici.

Grazie a una maggiore libertà di espressione acquisita dopo la rivoluzione del 2011, questi episodi non passano più completamente inosservati: associazioni, come Mnementy Heducap, Adam, Aqaliyet, l'Association de defense des droits des noirs e l'Association des étudiants et stagistes africains tunisiens, si mobilitano per lottare contro il razzismo e i costumi sociali di stampo razzista che ancora sono protagonisti in Tunisia. Il governo è intervenuto sull'argomento cosicché nel 2016 un progetto di legge – che prevede tra l'altro l'aggravante della motivazione razzista per violenze o aggressioni – è stato presentato al Parlamento e i deputati della coalizione di maggioranza – sia dei liberali di Nidaa Tounès sia gli islamisti di Ennahda – si sono impegnati ad appoggiare la proposta.<sup>551</sup>

Ma mobilitazioni, slogan e discorsi non bastano anche se:

«c'est la société qui fait la couleur, qui lui donne sa définition et son sens, qui construit ses codes et ses valeurs, qui organise ses pratiques et détermine ses enjeux [...] Les problèmes de couleur sont d'abords et toujours des problèmes sociaux, parce que l'être humain ne vit pas seul mais en société».<sup>552</sup>

La Tunisia resta pur sempre il primo Paese musulmano ad aver abolito nel 1846 la schiavitù attraverso un provvedimento del bey Ahmad<sup>553</sup>, tuttavia ne conserva ancora residui nella società e nella mentalità. Certo è che se non si provvederà ad educare le nuove generazioni a vivere nella

---

<sup>551</sup> Cfr. I. MRAD DALI, «Les mobilisations des «Noirs tunisiens» au lendemain de la révolte de 2011: entre affirmation d'une identité historique et défense d'une cause noire», in *Politique africaine*, n. 140, décembre 2015, p. 61- 81.

<sup>552</sup> M. PASTOUREAU, *Bleu histoire d'une couleur*, Seuil, 2006, p. 8.

<sup>553</sup> «Il Bey disse che il suo cuore fu mosso a pietà tutte le volte ch'egli ascoltò la narrazione dei patimenti degli schiavi negri, patimenti i quali ripugnano ai principi sacri della creazione... il Bey: «...coglierò tutte le occasioni per migliorare le sorte dei poveri negri d'afrika. Ho cominciato ad abolire il traffico e non cesserò di consacrarmi a quest'opera di emancipazione». Cfr. Foglio di Verona, gennaio 1842, p.171 <<https://books.google.it/books?id=zFrLrDIZTM8C&pg=PA171&lpg=PA171&dq=la+tunisia+e+stato+il+primo+paese+ad+abolire+la+schiavitù&source=bl&ots=mTNIQ83DK5&sig=LvcvIyBWjnCVX3YvBSGlpq5huOY&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjI5aaFyYrXAhXCVxoKHRE5Bd0Q6AEITzAH#v=onepage&q=la%20tunisia%20e%20stato%20il%20primo%20paese%20ad%20abolire%20la%20schiavitù&f=false>>, ult. cons. novembre 2017.



interculturalità, i *noirs* resteranno sempre un gruppo discriminato e *marginale*ment intègré.<sup>554</sup>

In ogni caso, non va tralasciata l'opinione di chi sostiene che l'Islam non distingue gli schiavi in base al diverso colore della pelle, all'origine o altro. Piuttosto questo tipo di discriminazione è stata operata nei secoli dalle società ottomane nei confronti delle persone di colore. Il caso particolare delle società maghrebine, come quella tunisina in passato, è di aver fatto schiave persone diverse per provenienza, colore, etnia. Ad ogni modo l'abolizione della schiavitù risente di una certa cultura illuministica, di una nuova sensibilità per i diritti umani a seguito delle rivoluzioni francese ed americana e dell'avvento della rivoluzione delle macchine che ha reso non più produttivo ed economico l'uso degli schiavi.

Almeno dal punto di vista del Corano il razzismo, entro bianchi (*abyad*) e neri (*aswad*), non dovrebbe avere ragione d'esistere poiché sembrerebbero essere uguali davanti a Dio che ha creato in natura i diversi colori.<sup>555</sup>

Ritenuto che l'uguaglianza razziale sia un dogma dell'Islam, sembra che essa sia stata rispettata durante l'epoca di Maometto finanche qualche decennio dopo la sua morte mentre, secondo Mohammed Said, studioso della tradizione nera nella storia e cultura arabo-musulmana, l'espansione araba avrebbe generato un apprezzamento negativo nei confronti dei popoli conquistati. Tutt'oggi, infatti, esiste una tensione tra le razze in Africa subsahariana, soprattutto in Mauritania<sup>556</sup> mentre è con la rivoluzione del

---

<sup>554</sup> Cfr. E. AGBESSI, K. ZOUARI, M. S. ABAIDI, sous la direction de, *Interculturalité dans les construction et déconstruction sur la couleur noire*, L'Or du temps, Tunis 2014.

<sup>555</sup> «Ne vois – tu pas que Dieu fait descendre du ciel une eau par laquelle nous faisons sortir des fruits de couleurs variées? Les montagnes ont des stries blanches, rouges, des diverses couleurs et d'un noir profond. De même les hommes, les animaux et le bétail sont de diverses couleurs», nota (Cor. 35, 27-28. Vedere anche 16, 13; Cor. 16, 69 e Cor. 30, 22) J.J. THIBON, "les ambivalences de la couleur noire dans la tradition musulmane, à partir des sources scripturaires et de quelques textes soufis", in *Interculturalité dans les construction et déconstruction sur la couleur noire*, Université Blaise Pascal, L'Or du Temps, 2014, p. 67.

<sup>556</sup> E. AGEBESSI, K. ZOUARI, M. SALAH ABAÏDI, *Interculturalité dans les construction et déconstruction sur la couleur noire, cit.*, 2014, p. 272.

2011 che sono nati i primi movimenti di rivendicazione d'identità da parte dei tunisini neri, organizzati in associazioni e gruppi indipendenti, presenti anche su Facebook. La mobilitazione collettiva dei tunisini neri, inoltre, è spesso sotto la guida delle donne e alla rivoluzione va sicuramente il merito di aver fatto emergere il problema delle minoranze. Nell'immaginario collettivo tunisino il nero, è legato ad un passato che ricorda le origini dello schiavismo. Una grande comunità nera è presente nelle zone del sud del Paese dove ancora si ricorda la figura di Slim Merzoug, leader separatista tunisino che fu arrestato e poi internato in un ospedale psichiatrico dopo aver denunciato più volte il razzismo e la discriminazione del regime di Bourguiba nei confronti dei neri. Ma ai giorni nostri non mancano esempi significativi di questo razzismo ancora radicato come il caso del governatorato di Médine, a Gosba, dove tutte le mattine ci sono due autobus che accompagnano i ragazzi a scuola e sono riservati rispettivamente uno ai bianchi e l'altro ai neri. Ciononostante oggi, dopo la rivoluzione, le persone di colore stanno emergendo anche in politica, oltre che nelle altre importanti professioni e questo lascia comunque ben sperare che per il futuro ci si avvicini a reali forme di uguaglianza, almeno rispetto a questa che tutt'oggi costituisce una minoranza in Tunisia.<sup>557</sup>

Per contro, sempre nel sud del Paese, Nell'oasi di Nefzaoua, c'è il villaggio di Elmenchia dove esistono due comunità ancora distinguibili, divise in due fazioni: i bianchi detti anche *Ahrar* e i neri o *Chauachine*, sempre in gergo locale. Questa popolazione di persone di colore discende dagli anziani schiavi. In passato queste frontiere etniche erano assai evidenti mentre ora, in questa realtà dell'estremo sud tunisino qualcosa sta cambiando ed in meglio: i Chauachine con il tempo sono riusciti ad acquistare le prime terre,

---

<sup>557</sup> I. MRAD DALI, "Les mobilisations des «Noirs tunisiens» au lendemain de la révolte de 2011: entre affirmation d'une identité historique et défense d'une «cause noire»", in *Politique africaine*, n.140, décembre 2015, pp. 61-78.

grazie anche ai soldi guadagnati dai loro familiari emigrati in Europa; hanno fatto in modo che i bianchi non li chiamassero più neri ma “les bruns” o *smor*, nella lingua locale; i cittadini di Elmenchia, bianchi o neri che siano, oggi si ritrovano insieme a festeggiare occasioni quali i matrimoni. Le distanze sociali che separano i due gruppi sembrano restringersi sempre più e questo è senza dubbio un ulteriore segno di apertura ed evoluzione della società tunisina, anche nelle zone dove sembrerebbe più restia al cambiamento, specie nel sud che risente in maniera più forte delle condizioni di arretratezza.<sup>558</sup>

#### **V.5.1.6 «Le lingue perdute»: il non arabofano**

Il generale dinamismo da parte dei gruppi minoritari che si è registrato in Tunisia all'indomani della Primavera araba, non riguarda soltanto le comunità ebraica e nera, ma anche le minoranze linguistiche ed in particolare quella berberofona, che, come abbiamo già parzialmente avuto modo di analizzare nel presente lavoro trattando della nuova Costituzione, si sta attualmente dimostrando una componente socialmente attiva nelle richieste di riconoscimento e ufficializzazione della propria lingua. Nondimeno, si assiste ancora ad una scarsa valorizzazione e divulgazione degli antichi idiomi, primi fra tutti quello berbero. La principale motivazione risiede, ancora una volta, nell'elemento religioso. L'arabo del Corano è, infatti, diretta espressione di Dio: non è una lingua storico-naturale, ma parola rivelata e trasmessa dal Profeta Muhammad a tutti i fedeli. Essendo considerato un idioma superiore e inimitabile, rispetto al quale altre lingue costituiscono sistemi linguistici imperfetti e imprecisi,

---

<sup>558</sup> M. JOUILLI, “Enjeux identitaires. La revanche symbolique. Les frontières identitaires dans les oasis du Sud de la Tunisie”, in *Noirs au Maghreb*, IRMC, Tunis, 2012, pp. 99-104.

esso rappresenta la lingua ufficiale della Tunisia, sancita anche dalla legge e dalla stessa Costituzione.

Infatti, in virtù della legge n. 93-64 del 1993: «Les lois, les décrets-lois, les décrets et les arrêtés sont publiés au *Journal officiel* de la République tunisienne en langue arabe» cosicché la versione francese non ha alcun valore giuridico. L'articolo 5 del decreto n. 94-1692 del 1994 sancisce, peraltro, che: «La langue arabe est adoptée dans l'élaboration des modèles des imprimés administratifs». In materia di giustizia, l'arabo tunisino e l'arabo classico sono le sole lingue autorizzate nell'iter processuale e nella redazione degli atti anche se le parti in causa sono straniere o tunisini inquisiti all'estero.<sup>559</sup>

Da questi elementi si può facilmente evincere come la Tunisia tenda a presentarsi come un'area regionale monolitica sia dal punto di vista religioso che linguistico, marginalizzando e discriminando, nascondendole, le numerose realtà linguistiche che invece sono ben presenti sul territorio.

Sebbene, infatti, il 92% della popolazione parli l'arabo classico e quello dialettale tunisino, la Tunisia è tutt'altro che completamente e omogeneamente arabofona in quanto permangono sul territorio le lingue di raggruppamenti minoritari, come il francese, l'inglese, lo spagnolo e l'italiano, retaggio del dominio coloniale.

Tuttavia, questo plurilinguismo di fatto resta purtroppo vittima di un sistema sociale, politico e linguistico che, come innanzi rilevato,

---

<sup>559</sup> L'articolo 66 del codice penale recita: «Dans le cas où l'inculpé ou les témoins ne parlent pas la langue arabe, un interprète est désigné d'office par le juge d'instruction. Si le témoin ou l'inculpé est sourd ou muet, les questions et réponses sont faites par écrit. S'il ne sait pas écrire, il lui est donné un interprète capable de converser avec lui, ou ayant l'habitude de le faire. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions. Le procès-verbal mentionne les nom, prénom, âge, profession et domicile de cet interprète qui signe comme témoin» e l'articolo 332 aggiunge: «En cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire tunisien, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 316 et 317, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction en langue arabe». Se a essere giudicato è un cittadino tunisino all'estero, secondo l'articolo 17 del diritto internazionale privato la sentenza deve essere emessa anche in arabo affinché possa essere esecutiva.

influenzato dal credo religioso, egemonizza ed ingloba le molteplici realtà etniche e culturali in netto contrasto con la teoria della laicità culturale più volte auspicata da alcuni autori<sup>560</sup>, secondo i quali solo uno Stato in grado di promuovere la tutela e l'integrazione delle minoranze etnico-linguistiche in tutti gli aspetti della vita pubblica, risulterà capace di instaurare una dialettica democratica rispettosa dei diritti dell'individuo.

#### **V.5.1.7 «non cittadino, non persona»: lo straniero**

L'accrescimento delle migrazioni dei lavoratori nord-africani e subsahariani verso la Tunisia, l'aumento dei matrimoni misti, gli investimenti e gli scambi economici, implicano il riconoscimento dei diritti umani anche con riferimento allo *status* dello straniero nella società tunisina.

L'accesso alla nazionalità tunisina per gli stranieri è regolato dal Codice di Nazionalità varato con decreto del 26 gennaio 1956, modificato con decreto legge del 28 febbraio 1963 e successivamente novellato prima dalla legge n. 2002 - 4 del 21 gennaio 2002 ed infine nel 2014. Il Codice, in base al quale non basta nascere o essere nel territorio tunisino per ottenere la cittadinanza, distingue tra *nationalité d'origine* e *nationalité acquise* e definisce quindi *étranger* chi non ha nessuna delle due. Ma «Comment se fait l'accès, par l'étranger, à la nationalité tunisienne? Cet accès permet-il son assimilation aux nationaux? Le droit tunisien prend-t-il en considération la nationalité étrangère?». <sup>561</sup> L'accesso alla cittadinanza tunisina per lo straniero ha due caratteristiche essenziali: è inegualitario ed incerto. Inegualitario perché esso non prevede un'eguale trattamento tra

---

<sup>560</sup> «Dans [...] l'Etat réellement multiculturel, [...] il n'y a plus de culture dominante, plus de hiérarchie. On peut parler dans ce cas de laïcité culturelle». Così S. LAGHMANI, "Droit international et identité", in *Mélanges offerts au Doyen Abdelfattah Amor*, CPU, Tunis, 2005, p. 692.

<sup>561</sup> S. BEN ACHOUR, "L'étranger et l'accès à la nationalité tunisienne", in F. HORCHANI, S. BOSTANJI, sous la direction de, *L'étranger dans tous ses états*, Faculté de droit et des Sciences Politiques de Tunis, Driman, Tunis 2005, p. 101.

uomini e donne. Pur prevedendo, infatti, che un bambino nato da genitori di due diverse nazionalità, tunisina e straniera, ottenga sin dalla nascita la doppia cittadinanza, il Codice stabilisce che quella tunisina venga concessa automaticamente soltanto se il padre è tunisino, facendo così prevalere lo *jus sanguinis*.<sup>562</sup> Viceversa, se il padre è straniero e la madre tunisina, il bambino, considerato straniero alla nascita, potrà ottenere la seconda nazionalità tunisina soltanto se è anche materialmente nato in Tunisia ed è soddisfatta la necessaria combinazione tra *jus sanguinis* e *jus soli*, in caso contrario, potrà ottenerla quale *bienfait de la loi*, facendone istanza soltanto alla maggiore età, oppure prima dei 19 anni, se entrambi i genitori in maniera consensuale o la sola madre (se il padre straniero è deceduto o scomparso) presentano richiesta.<sup>563</sup>

Inoltre, una seconda disparità di trattamento tra padre e madre si può verificare anche in virtù dei propri antenati: un bambino nato in Tunisia otterrà la cittadinanza tunisina fin dalla nascita se ha padre e nonno paterno tunisini e nati nel Paese. Ciò non accade se ad essere tunisini e nati in Tunisia sono la madre e gli ascendenti materni.<sup>564</sup> Infine, una terza discriminazione fondata sul sesso dei genitori si verifica in caso di matrimonio: la moglie straniera di un tunisino può ottenere la cittadinanza al momento del matrimonio, se rinuncia alla propria, oppure può chiedere la doppia nazionalità se vive con la famiglia in Tunisia e fa richiesta dopo due anni dalle nozze<sup>565</sup>. Tutte queste regole non valgono invece per il marito straniero, che può accedervi soltanto tramite una naturalizzazione rinunciando a quella originaria e non può far ottenere la propria alla consorte, la quale è costretta a mantenere quella tunisina. In tal modo si fa

---

<sup>562</sup> Articolo 6 -1 del Codice di Nazionalità.

<sup>563</sup> Articoli 6-3 e 12-1.

<sup>564</sup> Articolo 7.

<sup>565</sup> Articoli 13 e 14.

valere il principio secondo cui, adeguandosi ai costumi e alla gerarchia patriarcale, «l'épouse étrangère d'un tunisien est intégrable dans la communauté des nationaux», mentre «l'épouse tunisienne d'un étranger n'est pas intégratrice dans cette communauté», anzi significa che ha aderito a valori differenti dalla propria cultura<sup>566</sup>.

Le difficoltà fin ora esposte a ottenere la nazionalità ci conducono al secondo aspetto caratterizzante la legislazione tunisina, ovvero l'incertezza. Nel caso del bambino con madre tunisina e padre straniero, infatti, non sempre è possibile ottenere il necessario consenso di entrambi i genitori per fare istanza di cittadinanza.

Allo stesso modo, in caso di matrimonio tra una tunisina e uno straniero, non solo è molto raro che quest'ultimo rinunci alla propria nazionalità, ma è anche previsto il veto alla sua richiesta da parte del Presidente della Repubblica<sup>567</sup>.

Incertezza che permane anche per l'iter di naturalizzazione che viene concessa, in genere, soltanto se si sono prestati servizi particolari in e per la Tunisia, se il governo ha un particolare interesse a concederla, oppure se il marito straniero dimostra con certezza di avere discendenti tunisini per cui la sua nazionalità d'origine è tunisina di diritto. Inoltre, anche in presenza di tali circostanze, la naturalizzazione richiede determinate condizioni: conoscenza della lingua araba, non costituire un pericolo né fisico né psichico per la comunità, avere sani principi e aderenti ai costumi e ai valori della società tunisina.<sup>568</sup> Infine, una volta ottenuta la cittadinanza, difficile è anche conservarla. Lo straniero può perdere o decadere dalla nazionalità tunisina in vari casi: una rottura con la collettività tunisina, la richiesta di un'altra cittadinanza straniera al momento di un matrimonio con

---

<sup>566</sup> S. BEN ACHOUR, "L'étranger et l'accès à la nationalité tunisienne", *cit.*, p. 105.

<sup>567</sup> Articolo 15.

<sup>568</sup> Articolo 23.

un altro straniero, oppure il vilipendio, il comportamento disdicevole nei confronti della Tunisia, che può presentarsi anche semplicemente se si presta un servizio pubblico o ci si arruola in un altro Stato senza autorizzazione.<sup>569</sup> Ma quali sono gli effetti che derivano dall'accesso dello straniero alla nazionalità tunisina? La concessione della cittadinanza in realtà genera non pochi paradossi. Se da un lato, infatti, in genere il diritto riesce a garantire la coesistenza tra le due nazionalità, tunisina e d'origine, dall'altro, in caso di conflitto, propende sempre in favore della prima. Ciò può accadere quando, a causa della binazionalità, una persona può trovarsi a dover affrontare gli obblighi giuridici di entrambi gli Stati. In tal caso, il diritto tunisino prevede che, in virtù del principio di sovranità, a prevalere sia la nazionalità tunisina, ovvero quella del Paese in cui lo straniero ha deciso di vivere.

Ulteriore aspetto critico che il cittadino straniero si trova ad affrontare dal momento che diviene tunisino concerne i suoi diritti. Sebbene, infatti, una volta ottenuta la nazionalità, gli stranieri siano assimilati ai tunisini, capita sovente che a tale assimilazione non corrisponda a una reale eguaglianza di trattamento, ma piuttosto a una «tunisianité diminuée» fondata, di fatto, su «une distinction [...] entre les citoyens de souches et les nouveaux citoyens»<sup>570</sup>. Parimenti, così come previsto dalla legge e dalla consolidata giurisprudenza, che ha emendato e derogato a quanto stabilito dall'articolo 24 del Codice di Nazionalità a garanzia del principio di sovranità, lo straniero non può accedere alla vita pubblica e politica ed esercitare i propri diritti, come il diritto di voto, non prima dei cinque anni dall'acquisizione della nazionalità.

---

<sup>569</sup> Articoli 30-2, 32 e 33.

<sup>570</sup> S. BEN ACHOUR, "L'étranger et l'accès à la nationalité tunisienne", *cit.*, p. 112.



In egual misura, il neo-cittadino straniero non potrà giammai accedere a cariche pubbliche o politiche e, ad esempio, candidarsi, poiché si tratta di un diritto esclusivo dei tunisini di discendenza tunisina e comunque riservato a chi ha già e sin da subito diritto di voto ed è parte dell'elettorato attivo.

Ciò perché:

«il y a l'idée que la participation à la vie politique ou à la vie publique, dans la mesure où elle touche intimement à la souveraineté de l'Etat, doit être réservée à ceux qui ont confirmés dans leur appartenance à la nation. Elle semble constituer une sorte de «domaine réservé» à ceux que l'on considère comme de «vrais Tunisiens». C'est ainsi que [...] certains étrangers ayant acquis la nationalité tunisienne sont donc des «Tunisiens de second rang» pendant une période provisoire ou définitive».<sup>571</sup>

Infine, nonostante la chiarezza delle disposizioni del Codice di Nazionalità e i testi applicabili in materia di diritto internazionale, la giurisprudenza tunisina tende a negare l'applicazione normale del diritto tunisino a cittadini di origine straniera in ragione della loro confessione religiosa, impedendo loro, ad esempio, di accedere all'eredità di tunisini musulmani e viceversa, perché se sono «étrangers par la religion à la communauté des musulmans, les non-musulmans restent aussi étrangers à la communauté des nationaux»<sup>572</sup>.

Limiti al diritto degli stranieri ad essere considerati veri cittadini, si riscontrano anche e soprattutto nel campo delle adozioni, dove tuttavia a partire dalla fine degli anni '90 la giurisprudenza più ortodossa e vicina ai principi islamici ha mitigato le sue decisioni adeguandole ad una interpretazione più vicina ai principi costituzionali ed in particolare a quello della libertà di coscienza. Infatti, se le adozioni internazionali continuano ancora oggi ad essere interdette, ciò non deriva più da motivi religiosi, ma piuttosto da ragioni riguardanti l'interesse del bambino al fine di impedire

---

<sup>571</sup> *Ivi*, pp. 120-121.

<sup>572</sup> *Ivi*, p. 120. Sui diritti di successione dello straniero cfr. anche: L. CHEDLY, "Le statut personnel des étrangers (étude en matière de conflits de lois)", in F. HORCHANI, S. BOSTANJI, sous la direction de, *L'étranger dans tous ses états*, cit., pp. 65-98 e R. NOUISSER, "Le droit des étrangers au regroupement familial", in *Revue de la jurisprudence et de la législation*, n. 1, 56, janvier 2014, pp. 9-53.

che egli possa cadere vittima di tratte internazionali di esseri umani. Non mancano, tuttavia, riconoscimenti di sentenze straniere che abbiano assegnato alla madre straniera la tutela del figlio nato da padre tunisino. In ogni caso, risultano ancora tanti i bambini che attendono di essere adottati e l'istituto resta pur sempre mal visto per ragioni di ordine religioso tanto da risultare quasi impossibile l'adozione da parte di genitori entrambi stranieri<sup>573</sup>.

Alla luce di quanto innanzi evidenziato, si rileva che, nonostante le numerose riforme normative, la piena integrazione dello straniero in Tunisia resta ancora di difficile attuazione.

«Dans un pays où le législateur reconnaît à la femme et à l'homme des droits égaux en matière de mariage et de divorce, qui autorise l'adoption, qui admet la filiation naturelle paternelle, dans un pays où le juge rejette la polygamie et la répudiation en raison de leur contrariété à l'ordre public international, les règles régissant l'accès de l'étranger à la nationalité tunisienne semblent constituer l'un des derniers rempart du conservatorisme juridique. [...] La méfiance à l'égard de l'étranger n'a disparu ni des mentalités, ni des textes de droit. Risquant la déchéance, provisoirement exclu du droit de participer à la vie publique, frappé d'une interdiction temporaire d'exercer certaines professions, privé du droit à l'héritage, l'étranger ayant accédé à la nationalité tunisienne n'est qu'une pâle figure de Tunisien».<sup>574</sup>

## V.6. Uguaglianza uomo – donna, una realtà?

Mai come nella sua storia la donna tunisina oggi sente di poter affermare i propri diritti in un Paese che, solo qualche anno fa, era vittima dell'autoritarismo. Certo, però, non è facile abbattere tutti i muri ed i limiti di una società patriarcale. Infatti, per la maggior parte dei tunisini *ouverte*, quelli che hanno creduto e partecipato, direttamente e non, alle rivolte di piazza (2010-2011), è la mentalità che va cambiata ed il problema rimane tuttora legato alla persistenza di un sistema sociale dove la famiglia si regge

---

<sup>573</sup> M. BEN JEMIA, "Y-a-t-il du nouveau en matière d'ordre public familial international?" in *Actualités du droit international privé de la famille en Tunisie et à l'étranger*, Latrach editions, Tunis, 2015, pp. 45-52; in merito all'interesse del bambino vedi anche S. BOSTANJI, "L'émergence d'un statut privilégié de l'enfant en droit international privé tunisien", in *Actualités Juridiques Tunisiennes*, n.16, Imprimerie Officielle de la République Tunisienne, 2003, pp.125-159.

<sup>574</sup> S. BEN ACHOUR, "L'étranger et l'accès à la nationalité tunisienne", *cit.*, pp. 113 -118.

sull'autorità del marito. Un movimento di uomini e donne, da soli o per mezzo di associazioni, ritiene sempre più compiutamente che questo atteggiamento possa mutare attraverso uno studio più attento del Corano al fine di individuare, in esso, i principi dell'uguaglianza dei due sessi. La società civile tunisina, in primis l'Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) e non solo, propongono questo progresso a cominciare dalla varietà dei diritti affermati nella nuova Costituzione alla luce della quale sarà possibile senz'altro migliorare la condizione della donna tunisina, seguendo il solco di quella linea evolutiva già segnata dallo Statuto personale del 1956.<sup>575</sup>

#### **V.6.1. Donna e sessualità: «en Tunisie, c'est tabou, mais c'est finalement un plaisir de la vie»<sup>576</sup>**

Tra i berberi il tabù della verginità appare essere assente ed i due sessi sono uguali in merito al piacere sessuale. L'origine di questo obbligo per la donna di conservare la verginità fino al matrimonio è ascrivibile al Vecchio Testamento dove addirittura la nubenda andava lapidata se il marito non avesse trovato i segni della sua verginità all'atto del primo amplesso. Questo obbligo è poi documentato nel Vangelo e a seguire nel Corano. Nel Maghreb così come nella maggior parte dei Paesi mediterranei, in particolare nel sud Italia ed in Grecia, generalmente le madri degli sposi, chiedevano la prova della verginità della nuora la mattina seguente il matrimonio. La Tunisia, invece, appare ancora oggi una terra biblica in

---

<sup>575</sup> Association Beity, *Figures de la precarite et de la marginalite au feminin*, séminaire international du 8 mars 2014, Association Beity, Nadhar-editions, Tunis, 2014, pp. 109 - 111.

<sup>576</sup> A. KRIBI et S. LUTYENS, "Journée de l'orgasme: Tunisiens et tunisiennes brisent les tabous", 21/12/2013, <[http://www.huffpostmaghreb.com/2013/12/21/orgasme-tunisie\\_n\\_4486033.html](http://www.huffpostmaghreb.com/2013/12/21/orgasme-tunisie_n_4486033.html)>, (ultimo accesso novembre 2017).

quanto tutte le mamme tunisine sognano delle nuore intelligenti ma allo stesso tempo vergini<sup>577</sup>.

Nel paradiso l'Islam promette al buon credente una vita in compagnia delle "huri" cioè giovani donne bellissime perennemente vergini ed incapaci di procreare.

In questo paradiso l'uomo rimane pur sempre privilegiato in rapporto alla donna. Sulla terra, poi, la fierezza dell'uomo pare dipenda dal possesso del corpo della donna vergine.<sup>578</sup> Nella società tunisina, un po' come in tutte quelle musulmane e non solo, la madre è il membro della famiglia che presta maggiore attenzione alla sessualità dei figli/e. Le giovani ragazze, poi, vengono educate a preservare la loro verginità fino al matrimonio.<sup>579</sup> Anche se la verginità, almeno in paesi come la Tunisia, non può essere reclamata come requisito sostanziale del contratto matrimoniale, lo sposo, quando e come dovesse venire a conoscenza della mancanza di questo requisito per lui necessario, potrebbe chiedere ugualmente il divorzio con l'obbligo però, per sua parte, di provvedere al mantenimento dell'ex moglie fino a quando rimarrà nello *status* di donna nubile. In ogni caso, anche se la verginità non è una *condicio sine qua non* al matrimonio, il diritto tunisino considera che tutte le relazioni sessuali fuori dal matrimonio possano essere condannate. Particolarmente, l'adulterio (in arabo "zina") è uno dei "crimini" meno tollerati in Tunisia e può essere condannato fino a 5 anni di

---

<sup>577</sup> E. BEN MILED, *Les Tunisiennes ont trois mille ans d'histoire*, *loc. cit.*, pp. 137-149.

<sup>578</sup> K. MATRI, "La construction sociale du corps féminin vierge en Tunisie", in *Penser la société tunisienne aujourd'hui, la jeune recherche en sciences humaines et sociales*, Cérès éditions, 2013, pp. 61, 67.

<sup>579</sup> «Le personnage de la mère exerce une violence symbolique sur son enfant, que ce soit une fille ou un garçon. Elle garde sous sa surveillance le corps de saprogéniture et gère sa sexualité afin qu'elle soit réservée uniquement à la filiation». Così I. CHÉRIF, "La représentation de la masculinité chez des cinéastes tunisiennes", in *Penser la société tunisienne aujourd'hui, la jeune recherche en sciences humaines et sociales*, Cérès éditions, 2013, p. 318.

prigione e ad un'ammenda di 500 dinari. La penalizzazione dell'adulterio rinforza la protezione che il legislatore vuole riconoscere al matrimonio.<sup>580</sup>

Della verginità poi non se ne parla chiaramente nel Corano, piuttosto è nelle hadîths del profeta che viene consigliato di operare simili scelte. Dal punto di vista religioso, a cominciare dalla storia di Adamo ed Eva, la donna è la fonte del peccato e per questo vengono imposti dei limiti come quello di portare il velo e di avere l'imene intatto. In alcuni villaggi della Tunisia la donna che non rispetta siffatte regole è costretta persino all'allontanamento dalla società locale perché ritenuta di cattivo esempio per le altre. Ciononostante, di fronte a tutta questa rigidità, così come riferito da Nédra Ben Smaïl, in Tunisia il primo rapporto sessuale avviene intorno ai 17 anni. Esiste, altresì, una "poligamia" clandestina che riguarda ragazze che preferiscono intrattenere relazioni con uomini sposati. In merito, le leggi del 1998 e del 2003, che autorizzano l'attribuzione del nome del genitore ed il ricorso all'analisi genetica per l'accertamento della paternità del bambino, hanno cercato di arginare il problema legato ai mancati riconoscimenti dei figli "illegittimi". Ciononostante, la verginità rimane pur sempre un tabù anche se oramai in Tunisia, secondo l'inchiesta di Ben Samïl, solo il 20 % delle ragazze nubili rimane vergine fino al matrimonio mentre il restante 80% non lo è più. Di quest'ultima percentuale, solo il 5% ritiene di non lasciarsi influenzare dalla società e dalla religione. Per il resto, il 75%, sempre secondo i dati raccolti da Ben Samïl, che ha intervistato diversi medici specializzati in imenoplastica, ricorre alla tecnica della ricostruzione dell'imene o "riverginazione" per potersi riconciliare

---

<sup>580</sup> Article 236 c.p. (Modifié par la loi n°68-1 du 8 mars 1968). L'adultère du mari ou de la femme est puni d'un emprisonnement de cinq années et d'une amende de 500 dinars. Il ne peut être poursuivi qu'à la demande de l'autre conjoint qui reste maître d'arrêter les poursuites ou l'effet de la condamnation. Lorsque l'adultère est commis au domicile conjugal, l'article 53 du présent code ne sera pas applicable. Le complice est puni des mêmes peines que la femme ou le mari coupable.

con la propria comunità e non avere problemi con i futuri sposi che le penseranno vergini.<sup>581</sup>

Questa mentalità, presente fino a qualche decennio fa anche in alcuni paesi del sud Italia, potrà essere superata solo quando risulterà possibile cominciare a rispettare le scelte individuali senza pregiudizi e conseguenti ricorsi ad artifici di chirurgia estetica. Solo in questo modo il matrimonio potrà ritenersi autentico perché frutto di una scelta non basata sull'inganno.<sup>582</sup> Non si può pretendere, infatti, che una donna arrivi fino ai trent'anni ancora vergine visto che, anche in Tunisia, parecchie ragazze oggi studiano e cercano di avere una loro indipendenza prima di giungere a sposarsi.

#### **V.6.2. La donna ed il velo<sup>583</sup>**

La donna tunisina oggi è libera di scegliere se portare o non il velo grazie innanzitutto alle riforme attuate da Bourguiba che, tra le tante cose, abolì anche gli istituti della poligamia e del ripudio. Pertanto, in rapporto alla questione del velo, dal punto di vista religioso alcuni versetti, seppur implicitamente richiamano la pratica dell'utilizzo del velo per le donne, non lo impongono affatto.

Il V53.S33:

«O Croyants, cessez d'entrer dans la maisons du prophète, à moins que l'on vous y invite à l'occasion d'un repas [...] et ne plongez pas votre présence familièrement, cela est une

---

<sup>581</sup> N. BEN SMAÏL, *Vierges? La nouvelle sexualité des Tunisiennes*, Cérès-éditions, Tunis, 2012, pp. 17-86.

<sup>582</sup> «Les femmes, elles se marient assez tard, c'est dire à l'âge de 30 ans, mais lorsqu'elles arrivent au mariage, elles arrivent pratiquement toutes vierges. La société tunisienne est une société qui est ouverte, il y a une certaine hypocrisie, il y a un certain conservatisme social qui est très troublant d'ailleurs compte tenu du degré de modernité. C'est dire que finalement, il n'y a pas tant de modernité que ça lorsqu'il est question de la sexualité des femmes et de sa liberté». Così S. HASSAINI, "Tunisie : "des vierges médicalement assistées", luglio 2017, <<http://www.bbc.com/afrique/region-40221667>> (ultimo accesso novembre 2017).

<sup>583</sup> Nell'ambiente ancestrale amazigh era l'uomo che si copriva il viso con il velo mentre la donna aveva il volto scoperto, soprattutto presso il popolo dei Gaetuli, antico popolo berbero del sud del Nord Africa. Cfr. E. BEN MILED, *Les Tunisiennes ont trois mille ans d'histoire*, Simfact, 3ème édition, Octobre 2017, Tunis, p.133.

situation gênante pour le prophète [...]. Et si vous aviez quelque chose d'utile à demander à ses épouses, faites-le de derrière un rideau de porte (Hijab)».

Lo scopo del citato versetto era quello di proteggere la famiglia del profeta dal pubblico dei visitatori.

Il V59.S33, aggiunge poi:

«Prophète, dis à tes épouses, tes filles, aux femmes des croyants de revêtir leur mante : sûr moyen d'être reconnues et d'échapper à tout offense [...]».

La maggior parte degli studiosi, al riguardo, crede che questo versetto sia stato rivelato per distinguere le donne libere da quelle rese schiave. Per questo le donne dovevano portare il *Jilbab* (abito con cui le donne si coprono la testa) per essere facilmente riconosciute nella sfera pubblica e non rischiare così di essere importunate.

Altra allusione riguardante la necessità per le donne di coprirsi riguarda il V31.S24:

«[...] et dis aux croyantes qu'elles détournent certains de leurs regards, qu'elles préservent leur sexe, qu'elles ne montrent de leur beauté que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur étoffe sur leur décolleté... est repentez-vous tous à dieu, ô croyants, que vous connaissiez par là le bonheur [...]»

dove viene raccomandato alla donna di coprirsi, in questo caso attraverso un tessuto che all'epoca si posava sulle spalle e che prendeva il nome di *Khimar*, il *décolleté*.<sup>584</sup>

In Tunisia è grazie a differenti sentenze del tribunale amministrativo, la più importante delle quali risale al 2006, che si è arrivati a riconoscere l'uso del velo come una libertà religiosa che non può essere limitata poiché essa rientrerebbe nel più generale alveo dei diritti garantiti dalla Costituzione.<sup>585</sup>

Oggi in Tunisia il velo è portato più frequentemente dalle donne che vivono in contesti più poveri ma appare anche sempre più frequentemente usato da donne appartenenti ad altre classi sociali. Per le adolescenti è un mezzo per opporsi ad una società che resta patriarcale ma consumistica, come in

---

<sup>584</sup> L. KARRAY, *Le Hijab, devoir islamique, ou coutume préhistorique?*, Simfact, 2015, pp. 25-39.

<sup>585</sup> W. EL ARBI, "Les corps féminin au regard du droit", in *Figures de la précarité et de la marginalité au féminin*, séminaire international du 8 mars 2014, Association Beity, Nadhar-editions, Tunis, 2014, pp. 39-42.

Occidente. Esse, infatti, ritengono di doversi sottomettere a Dio e non agli uomini. Le ragazze tunisine si costruiscono così una loro identità affermando frasi come: “je veux quelqu’un qui me choisisse pour moi, pas pour mon corps”.<sup>586</sup> Altri autori ritengono che il velo segni, in particolar modo, l’uscita dallo stato dell’infanzia e l’ingresso a quello della pubertà rimanendo, altresì, pur sempre il simbolo dell’appartenenza ad una comunità dove bisogna necessariamente conservare una certa immagine sociale. La novità è che oggi c’è tutta una nuova creatività nei colori, nello stile con cui può essere portato il velo (*hijâb*), tant’è che parecchie donne lo indossano ben volentieri.<sup>587</sup>

### **V.6.3. La donna prostituta ed il fenomeno delle escort girls, «... ce qui compte c’est l’argent!»<sup>588</sup>**

La Tunisia pare essere l’unico Paese del Nord Africa ad avere case chiuse riconosciute dal Ministero degli interni. Esistono infatti a Tunisi, Bizerte, Sousse, Kairouan e Sfax. Le donne vengono visitate ogni settimana dai medici, sono registrate e pagano le tasse in base al lavoro che svolgono. Su questo altro tabù si sono espressi diversi autori come l’islamologo tunisino Mohamed Talbi le cui affermazioni, rese in una diretta televisiva, apparvero “scioccanti” quando affermò che prostituzione, alcolismo ed omosessualità non sono vietati per il Corano.<sup>589</sup>

---

<sup>586</sup> M. SELLAMI, “Usages du voile et statut du corps chez les adolescents tunisiennes”, in *Penser le corps au Maghreb*, Irmc-Karthala, Tunis-Paris, 2012, pp. 195 -196.

<sup>587</sup> H. GHRIBI, “Nouveaux voiles et mode en Tunisie, Pratiques et significations”, in *Penser la société tunisienne aujourd’hui, la jeune recherche en sciences humaines et sociales*, IRMC, Cérès éditions, 2013, pp. 25-42.

<sup>588</sup> “Témoignages: je suis étudiante et je me prostitue pour subvenir à mes besoins, Tunivisions.net, le magazine people des Tunisiens”, <<http://www.tunivisions.net/71558/article/temoignages-je-suis-etudiante-et-je-me-prostitue-pour-subvenir-a-mes-besoins.tn>>, (ultimo accesso novembre 2017).

<sup>589</sup> “Tunisian scholar Mohamed Talbi: The quran does not prohibit alcohol, prostitution, or homosexuality”, April 14, 2015, <<https://www.memri.org/tv/tunisian-scholar-mohamed-talbi-quran-does-not-prohibit-alcohol-prostitution-or-homosexuality>>, (ultimo accesso novembre 2017).



A fronte della prostituzione legalizzata e controllata<sup>590</sup> vi è parallelamente l'altro versante clandestino e quindi *contra legem* per il quale troverebbe, appunto, applicazione l'art. 231 del c. p. che vieta questo tipo di attività. La donna rimane l'attore, trasgressore principale del delitto, e la pena stabilita va da 6 mesi a due anni con una ammenda da 20 a 200 dinari.<sup>591</sup> L'art. 231 rileva, chiaramente, una grande ipocrisia protetta dalla legge che distingue la prostituzione legale da quella clandestina.<sup>592</sup> Esso, inoltre, non dice nulla a proposito dell'elemento costitutivo del delitto di prostituzione lasciando così alla giurisprudenza, attraverso una larga interpretazione, il compito di criminalizzare diversi tipi di atti o comportamenti sessuali. Al riguardo ci sono poi più correnti giurisprudenziali di cui, tra le maggioritarie, una sostiene che tutte le relazioni sessuali condotte fuori dal matrimonio vadano qualificate come atti di prostituzione. Diversamente, un altro indirizzo giurisprudenziale ritiene invece che il reato di prostituzione si configuri allorquando viene richiesta una somma di danaro per la prestazione sessuale. Oggi, molte di queste donne che si dedicano alla prostituzione sono divorziate, senza un'istruzione o qualificazione professionale e si dedicano al meretricio al fine di fornire sostentamento ai propri figli. Diverso è il destino di altre donne che, forse, proprio per le stesse ragioni escono fuori dalla società convenzionale e finiscono sulla strada a mendicare. Le prostitute, ciononostante, in virtù del danaro che guadagnano, finiscono anche per essere tollerate dalle loro famiglie e non tutte hanno per forza un protettore. Nella Medina di Tunisi, così come negli

---

<sup>590</sup> Fu la circolare del Ministero dell'interno, la n. 399 del 1977, a riconoscere alle donne l'esercizio della prostituzione legale conformemente agli obblighi di: - iscrizione nel registro del Ministero; - sottoposizione alle visite mediche periodiche; - di non esibirsi in pubblico in quanto vietato; - di comunicare il luogo in cui si esercita il mestiere in quanto anche questo oggetto a diverse restrizioni.

<sup>591</sup> Art. 231 abrogé par le décret du 26 mai 1949 et ajouté par la loi n. 64-34 du 2 juillet 1964 et modifié par la loi n. 68-1 du 8 mars 1968. Hors les cas prévus par les règlements en vigueur, les femmes qui, par gestes ou par paroles, s'offrent aux passants ou se livrent à la prostitution, même à titre occasionnel, sont punies de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement, et de 20 à 200 dinars d'amende.

<sup>592</sup> Le guide de l'association et son lexique de A à Z., Association Beity, Tunis, Nadhar-Editions, (s.a.), pp. 87-89.

altri pochi luoghi dove è permesso prostituirsi, per entrare nel quartiere riservato il cliente paga una somma fissa stabilita dallo Stato che, per sua parte, garantisce l'igiene e la sicurezza del bordello. Di contro la società civile, supportata anche dal lavoro di alcune associazioni molto attive nella tutela dei diritti delle donne, non cessa di cercare delle soluzioni per arginare questo problema.<sup>593</sup>

Infine non è da trascurare la presenza delle *escort girls* nelle realtà dei Paesi occidentali ed anche in Tunisia. Un'inchiesta condotta da una giovane studentessa in giornalismo, Yasmine Chaouch, ha evidenziato i rischi connessi al suddetto fenomeno. Si tratta spesso di studentesse universitarie provenienti da zone difficili del Paese e che per svariate cause, una volta allontanatesi dai propri luoghi, si ritrovano, in clandestinità e senza alcuna esperienza, coinvolte nel giro della prostituzione occulta ed esposte al contagio di malattie sessualmente trasmissibili, la più temuta delle quali resta l'HIV. Non mancano, poi, i casi in cui esse vengono incriminate ai sensi del predetto art. 231 c.p..<sup>594</sup>

E proprio in merito alla salute sessuale e riproduttiva più organizzazioni hanno raccomandato alle istituzioni tunisine di attivarsi per migliorare la vita dei cittadini. Non sono mancate, infatti, richieste come quella di garantire l'educazione sessuale nelle scuole e di introdurre i distributori di preservativi, soprattutto nei luoghi più frequentati dai giovani.<sup>595</sup>

---

<sup>593</sup> M. S. LEJRI, "L'argent en tant que ferment de la sociabilité des prostituées du quartier réservé de Tunis", in *Penser la société tunisienne aujourd'hui, la jeune recherche en sciences humaines et sociales*, Cérès éditions, pp. 97-109; cfr. "Femmes en errance, femmes sans abri, figures et récits de vie", Association Beity, Cérès éditions, 2014, Tunis, pp. 45 - 49.

<sup>594</sup> Y. CHAOUCH, "Prostitution des étudiantes: voyage au coeur d'un tabou", reportage, 7 marzo 2015, «<https://inkyfada.com/2015/03/prostitution-etudiante-voyage-coeur-tabou-tunisie/>», (ultimo accesso novembre 2017).

<sup>595</sup> Inégalités et discrimination à l'encontre des femmes & des filles dans la législation tunisienne, Centre de Recherches d'Etudes, de Documentation et d'information sur la Femme (CREDIF), OREA, Tunis, février 2016, pp. 43 - 45.

#### **V.6.4. L'altra faccia della società tunisina: una società matriarcale?**

In Tunisia, sia in politica che nella magistratura nonché in altri posti di potere, anche del settore privato, è sempre più frequente la presenza delle donne. In effetti, la società tunisina si costituisce proprio per mezzo del potere di una donna, Elyssa, principessa fenicia e fondatrice di Cartagine. Questa società matriarcale si perpetua nel tempo, soprattutto con riguardo alla società Amazigh, attraverso la figura della regina berbera Al Kahina. Essa fu una condottiera che condusse per lungo tempo una dura lotta contro gli invasori arabi-musulmani, rappresentanti di una società di tipo patriarcale e maschilista. L'instaurazione dell'Islam, abbattute le ultime resistenze, ha successivamente segnato il ripristino del potere sociale maschile che dura fino ad oggi. La Tunisia, pertanto, si caratterizza per questa storia della lotta di genere che non cessa di esistere, soprattutto ora che anche la Costituzione sancisce la piena uguaglianza dei due sessi ed incoraggia la legislazione a rafforzare la tutela nei confronti della donna.<sup>596</sup> Anche se si parla poco di questo tipo di società tunisina essa esiste ed ha una primaria influenza sulle decisioni prese in seno alla famiglia. La donna regola l'organizzazione della vita privata, assume soprattutto l'autorità sui figli, mentre, a livello della vita pubblica è il patriarcato ad avere la meglio.<sup>597</sup> In siffatto contesto socio-culturale, esistono donne sempre più convinte del ruolo complementare degli sposi che, a loro avviso, nulla toglie al concetto di uguaglianza proposto dalle femministe.

---

<sup>596</sup> H. ZARROUK, "L'histoire de la Tunisie est-elle l'histoire de la lutte des genres?", in *Huffpost Maghreb*, 28 maggio 2014, <[http://www.huffpostmaghreb.com/hajer-zarrouk/lhistoire-de-la-tunisie-e\\_b\\_5709695.html](http://www.huffpostmaghreb.com/hajer-zarrouk/lhistoire-de-la-tunisie-e_b_5709695.html)>, (ultimo accesso, dicembre 2017).

<sup>597</sup> O. BINOUS, "Il dominio di Ben Ali ha perversito un'intera generazione, ma i politici religiosi non hanno garantito l'uguaglianza sociale", in *Il dialogo al Hiwâr*, Centro Federico Peirone, Torino, anno XVIII n. 1-2/2016, 2016, p. 37 <[http://www.centro-peirone.it/wp-content/uploads/sites/31/2017/10/Dialogo1-2\\_2016.pdf](http://www.centro-peirone.it/wp-content/uploads/sites/31/2017/10/Dialogo1-2_2016.pdf)>, (ultimo accesso dicembre 2017).

### **V.6.5. La Tunisia, pioniera nel mondo arabo in materia di diritti delle donne**

Il *Code du Statut Personnel* (CSP) del 1956 resta in Tunisia il testo che ha decretato una rottura con il passato e l'apertura ai valori universali, soprattutto a quelli riguardanti la donna. Il partito della Rivoluzione, con a capo Bourghiba, infatti, ha contribuito ad aprire una stagione nuova nel Paese seguitando a statalizzare il diritto. Il Codice di Statuto Personale ha apportato una serie di importanti riforme come quella contenuta nell'art. 3 che basa la validità del matrimonio sul libero consenso di entrambi i coniugi e quella prevista dall'art.18, il quale, proibisce la poligamia sanzionandola penalmente ed ufficializzando il matrimonio monogamico. L'art. 5, invece, fissa l'età minima per contrarre il matrimonio così ponendo fine al matrimonio dei minorenni (oggi è prevista a 18 anni) mentre con l'art. 29 e ss., viene istituito il divorzio giudiziario ed abolito il ripudio unilaterale da parte del marito. Ciononostante lo Statuto risente dell'influenza dei principi scharaitici e della società patriarcale. Il padre di famiglia, non a caso, resta lo "*chef de famille*" a cui vengono attribuiti i doveri di assistenza e soddisfacimento dei bisogni della moglie e dei bambini, soprattutto in tema di sostentamento. Riguardo ai suddetti obblighi, la legge n. 2008-20 del 4 marzo 2008 ha poi provveduto a riformare l'art. 56 del CSP stabilendo che, in caso di divorzio, la donna e la prole hanno il diritto di restare nella casa se questa è di proprietà del capo famiglia. Il codice rimane, comunque, rivoluzionario in terra d'Islam ma un ruolo fondamentale nell'affermazione dei diritti della donna lo riveste il giudice che tradizionalmente è tentato di far valere i precetti religiosi, considerato che tutt'oggi la *chariâ* resta la fonte materiale del CSP. Permane, comunque, un indirizzo giurisprudenziale che preferisce sentenziare sulla base dei principi universali di libertà, uguaglianza, non

discriminazione, affermati a più riprese dalla nuova Costituzione e contenuti nei principali trattati internazionali che la stessa Tunisia ha ratificato. Questa coabitazione tra diritto musulmano e positivo ha creato una certa ambivalenza nella legislazione dello Statuto personale che potrebbe ben risolversi attraverso il ricorso alla giustizia costituzionale.<sup>598</sup> Allo Statuto poi sono susseguite altre riforme come quella del 1957, che ha previsto la regolamentazione dello stato civile e quella operata con legge del 3 novembre 1958, n. 58-27, che ha introdotto l'istituto dell'adozione. Nel 1973, la legge n. 73-57, del 19.11.1973, ha modificato l'art. 214 del codice penale, legalizzando così l'aborto e stabilendone i modi<sup>599</sup> ed i tempi attraverso cui esso va praticato. Successivamente, nel 1993 la legge n. 93-74 ha riformato l'art. 23 CSP statuendo che entrambi i coniugi hanno l'obbligo della benevolenza comune. Il problema risulta tuttora legato alla volontà delle forze politiche di non scardinare completamente il sistema dei valori tradizionali della società tunisina anche se, dopo le rivolte del 2011 e l'entrata in vigore della nuova Costituzione nel 2014, molte cose sembrano essere cambiate tant'è che la donna appare richiedere sempre più a gran voce, soprattutto attraverso le associazioni femministe della società civile, quei diritti che ancora oggi appaiono negati nella maggior parte degli altri paesi arabo-musulmani. Proprio questa rinnovata società civile ha chiesto ed ottenuto recentemente che venisse abrogata la tanto contestata circolare del 1973 che disciplinava il matrimonio tra la musulmana e il non

---

<sup>598</sup> C. BEN CHÂABÈNE, "Le statut juridique de la femme tunisienne entre une religion d'Etat et un Etat religieux", in *Revue de la jurisprudence et de la législation*, Centre d'Etudes Juridiques et Judiciaires, Tunis, n.09, 55ème année, novembre 2013; V. anche J. GUIGA, "Le code du statut personnel symbole de l'équilibre familial", *Revue de la Jurisprudence et de la Législation*, n.6, 48ème Année, Tunis, giugno 2006, pp. 9 -17.

<sup>599</sup> «Lorsque la santé de la mère ou son équilibre psychique risquent d'être compromis par la continuation de la grossesse ou encore lorsque l'enfant à naître risquerait de souffrir d'une maladie ou d'une infirmité grave». In ragione di quanto previsto dalla legge del 1973 il personale medico specializzato nei servizi relativi alla sanità sessuale e riproduttiva dovrebbe avere l'obbligo di garantire, nella pratica professionale, il diritto delle donne all'interruzione della gravidanza. *Le droit à l'avortement en Tunisie 1973 à 2013*, Association des Femmes Démocrates, Tunis, mars 2013, p. 21.

musulmano stabilendone la validità solo in caso di conversione del coniuge all'Islam. Circolare, questa, che, basandosi sulla presunzione assoluta che tutte le tunisine fossero musulmane, comprimeva fortemente la libertà di coscienza garantita ora dall'art. 46 pronto a favorire lo sviluppo ed il progresso della condizione femminile.<sup>600</sup> L'8 settembre 2017, dunque, il Ministro della giustizia, Ghazi Jeribi, ha firmato una circolare che annulla quella del 1973 nonché tutti i testi che ad essa si riferiscono e che interdicono il matrimonio con dei non musulmani. Nella nuova circolare il Ministro ha ricordato le contraddizioni di quella del 1973 rispetto alla Costituzione e agli accordi internazionali ratificati dalla Tunisia.<sup>601</sup> Di fronte a questo importante passo in avanti fatto dal Governo tunisino, segno dell'esistenza di una certa volontà politica che lavora per affermare reali forme di democrazia nel Paese, resta pur sempre aperta la questione relativa all'interpretazione dell'art. 5 del CSP. Infatti, in esso viene stabilito che gli sposi non devono trovarsi in uno dei casi di impedimento stabiliti dalla legge. L'espressione araba *Mawani' al-shar'iyya* (cioè impedimenti previsti dalla legge), contenuta nella versione ufficiale del testo del 1956, è stata spesso interpretata come limite, per mezzo dell'applicazione della legge sharaitica, alla celebrazione del matrimonio tra la musulmana ed il non musulmano. Sicuramente il problema potrà essere superato attraverso una maggiore presa di coscienza dei giudici e da un'attenta vigilanza della società civile tunisina che non permetterà si verificino più certi abusi. Recentemente, proprio successivamente all'abolizione della circolare, non sono mancati i casi di funzionari dello Stato civile che, appellandosi alla

---

<sup>600</sup> G. D'AURIA, "Dossier: Convertito per amore di lei. I matrimoni misti", in *Il Corriere di Tunisi - Corriere Euromediterraneo*, giugno 2017, n.164, pp. 21-24.

<sup>601</sup> «<http://www.rfi.fr/afrique/20170914-tunisie-abolit-interdiction-mariage-femmes-non-musulmans>», (ultimo accesso novembre 2017).

loro libertà di coscienza, hanno rifiutato di riconoscere il matrimonio tra una tunisina ed il suo compagno non musulmano.<sup>602</sup>

La società civile ha svolto, ancora una volta, un ruolo determinante nel processo che ha portato all'approvazione della legge organica n. 2017-58 dell'11 agosto 2017, relativa all'eliminazione della violenza nei confronti della donna. La legge, perfettamente in linea con la Costituzione, risulta composta da quarantatré articoli che indicano le misure da attuare per garantire la parità di genere. Essa mira, altresì, a proteggere le vittime di violenza attraverso la prevenzione dei maltrattamenti e la punizione dei colpevoli anche se la sua eccezionalità risiede nell'aver abrogato il tanto contestato art. 227 bis del codice penale che prevedeva il perdono dello stupratore di una donna minorenni qualora l'avesse sposata (il cosiddetto matrimonio riparatore). Contemporaneamente, sono state stabilite pene più severe per i trasgressori, nell'intento di difendere soprattutto i minori. Nel testo, poi, di particolare rilievo è anche il contenuto dell'art. 17 ai sensi del quale viene punito con una multa da 500 a 1000 dinari chi molesta una donna in un luogo pubblico offendendone la dignità, mentre l'art. 40 istituisce un Osservatorio nazionale per la prevenzione delle violenze ai danni delle donne. La condizione della donna, infatti, in Tunisia non è ancora vicina alla parità e occorre eliminare le discriminazioni che restano tuttora presenti, soprattutto in merito a coloro che risultano impiegate nei lavori agricoli<sup>603</sup> ed in genere nel privato. Ciononostante, la Tunisia resta la pioniera nel mondo arabo in materia di diritti delle donne.

---

<sup>602</sup> «[www.webdo.tn/2017/09/28/sid-bou-said-marsa-refus-dofficialiser-dune-tunisienne-etranger/](http://www.webdo.tn/2017/09/28/sid-bou-said-marsa-refus-dofficialiser-dune-tunisienne-etranger/)», (ultima data consultazione dicembre 2017).

<sup>603</sup> Un'inchiesta sulle condizioni di lavoro delle donne nel settore dell'agricoltura ha permesso di confermare ai difensori dei diritti sociali tunisini che esiste una forte discriminazione nei riguardi delle donne sul piano dell'educazione, della durata e delle condizioni del lavoro, delle remunerazioni e del rispetto dei diritti economici e sociali. Observatoire ASMA FANNI pour l'egalite des chances et la citoyennete des femmes en Tunisie, "Enquête sur les conditions de travail des femmes en milieu rural", Association Tunisienne des Femmes Democrates, Tunis, septembre 2014, p.7-61.

Recentemente il Presidente Beji Caid Essebsi ha rilanciato la questione riguardante l'uguaglianza uomo-donna in materia di eredità. L'attuale ineguaglianza, infatti, costituisce un handicap sociale che certo non favorisce il benessere delle donne e si pone, senza dubbio, in contraddizione con i trattati internazionali ratificati dalla Tunisia come: il *Pacte international relatif aux droits civils et politiques*<sup>604</sup> e la *Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes*.<sup>605</sup> Inoltre, in un sistema di diritto positivo come quello tunisino, l'interpretazione dei testi non può prescindere da quella relativa allo spirito del legislatore che, già a partire dal CSP del 1956 fino alle ultime riforme, esprime la tendenza a stabilire l'uguaglianza tra uomo e donna. La stessa giurisprudenza dei tribunali è divisa poiché, accanto alla corrente più conservatrice, un nuovo orientamento tende a costruire i propri giudizi sul principio costituzionalizzato dell'uguaglianza dei cittadini e delle cittadine. La questione dell'eredità, pertanto, resta ancora un dogma, peraltro superabile, ove si consideri che siffatte disposizioni risiedono nel vecchio ordine tribale delle società arabe preislamiche, che, in virtù del loro carattere patriarcale e guerriero, consideravano la donna come un oggetto e, come tale, incapace di ereditare. Ancora oggi, in Tunisia, spetta all'uomo il dovere di provvedere al sostentamento e alla protezione della famiglia anche se nulla più giustifica il mantenimento di questo regime arcaico e discriminatorio.<sup>606</sup>

Per accelerare queste riforme è dunque necessario garantire a tutti un lavoro, ma questo è un principio che dovrebbe imporsi ovunque e che resta

---

<sup>604</sup> Patto del 1966, ratificato dalla Tunisia con L. n.68-30 del 29.11.1968 e pubblicato con Decreto n.83-1098 del 21.11.1983.

<sup>605</sup> Convenzione del 1979, ratificata con la L. n. 85-68 del 1985.

<sup>606</sup> "15 arguments de plaidoyer pour l'égalité successorale entre les sexes, Cinquantième anniversaire du Code du Statut Personnel, 13 août 1956 – 13 août 2006, en hommage à la révolution de janvier 2011, la marche des femmes continue pour l'égalité, la citoyenneté et la dignité", Afturd-Atfd, Friedrich Ebert Stiftung, (s.a.) pp.1-10.



pur sempre una piaga sociale anche in Paesi più sviluppati e che si definiscono democratici.

Alla luce di quanto dedotto in merito alla questione della donna in Tunisia, emblematico risulta quanto affermato da Antonie Sfeir e cioè che: «Ce n'est pas l'islam qui menace l'émancipation de la femme mais bien plutôt l'ignorance de cette religion, entretenue par les visées politiques des islamistes».<sup>607</sup>

#### **V.7. Il bambino ed il suo diritto ad essere protetto in tutta la sua libertà**

Il bambino quando è voluto è, in ogni società, ritenuto come qualcosa di magico, di divino. Egli assicura, inoltre, la discendenza e, in Tunisia, la legge lo tutela a partire dal quarto mese di gravidanza. Se dovesse nascere morto o handicappato, da un punto di vista religioso viene visto come una fatalità o un destino individuale, una prova imposta da Dio.<sup>608</sup>

Operata questa piccola parentesi possiamo dire, in ogni caso, che la Tunisia ha un'infrastruttura giuridica abbastanza evoluta e senza dubbio eccezionale rispetto ad altri Paesi, soprattutto dell'area arabo-musulmana. La società civile ha permesso, infatti, che questi diritti venissero espressamente sanciti nella recente Costituzione (art. 47) responsabilizzando ancor di più la famiglia alla tutela dei minori. Ma prima ancora la Tunisia ha ratificato la Convenzione Internazionale dei diritti del Bambino del 1989 nel 1991, mentre, nel 1995 è stato promulgato il Codice di protezione del Bambino seguito da altre leggi intervenute a modificare e migliorare la legislazione tunisina in materia. Ovviamente, come per altre questioni che abbiamo affrontato precedentemente, esiste una differenza tra

---

<sup>607</sup> A. SFEIR, "La Tunisienne, une citoyenne comme un autre", *Les cahiers de l'orient, revue d'études et réflexion sur le monde arabe et musulman*, Paris, n. 97, décembre 2009, p. 49.

<sup>608</sup> L. OTHMAN CHALLOUGUI avec la collaboration de D. MALOUCHE, "Évolution du traumatisme parentel suite à un risque périnatal dans un contexte tunisien", in *Penser la société tunisienne aujourd'hui, la jeune recherche en sciences humaines et sociales*, Cérès éditions, 2013, Tunis, p.124.

la tutela normativa e la protezione reale. Interessante, in merito alla protezione dell'essere umano sin dalle prime fasi di vita, appare il disposto dell'art. 2 del *code de déontologie médicale* che pone come principale dovere del medico quello del rispetto alla vita e della persona umana. Anche nell'art. 22 della Costituzione si afferma che il diritto alla vita è sacro e che esso non può essere messo in discussione se non in casi estremi e disciplinati dalla legge. Per quanto riguarda specificatamente i diritti del bambino il summenzionato art. 47 della Costituzione responsabilizza soprattutto lo Stato che ha l'obbligo di tutelare gli infanti senza operare alcuna discriminazione. Esistono, poi, dei doveri naturali verso il nascituro che per l'Islam solo il tradizionale modello di famiglia è in grado di assicurare. I genitori hanno, infatti, la responsabilità di proteggere l'utero, di scegliere il nome al bambino, di seguire le cerimonie relative alla nascita come, ad esempio, la circoncisione. In particolare, spetta alla madre il dovere di educare i bambini alla religione fin dai loro primi anni di vita. In tale quadro generale la procreazione medicalmente assistita è ammessa solo nel caso di una coppia sposata.

Il legislatore tunisino ha quindi voluto affermare il principio etico del rispetto della potenziale persona umana.

La tutela dell'embrione umano è prevista a partire dal terzo mese di gravidanza, mentre è lecito abortire prima delle ventidue settimane dal concepimento in quanto si ritiene che ancora non sia sviluppata la capacità polmonare del nascituro.

La Tunisia ha ratificato la Convenzione internazionale relativa ai diritti del bambino del 20 novembre del 1989, i cui principi sono stati recepiti nel diritto interno prima dal codice di protezione del bambino e poi dalla legge relativa alla medicina della riproduzione del 7 agosto 2001 che proibisce le

sperimentazioni nell'utero e tutte le utilizzazioni a scopo commerciale o industriale dell'embrione e del feto.

Per quanto riguarda l'aborto il codice penale tunisino distingue tra aborto clandestino e aborto provocato per ragioni medicali (*interruption médicale ou thérapeutique de grossesse*) o interruzione volontaria di gravidanza (nei modi consentiti dalla legge). Quando invece esso è praticato fuori da queste condizioni stabilite dalla legge allora si parla di aborto clandestino.

Oltre ai casi considerati, la legge punisce, all'art. 214 c.p., chi procura o tenta di procurare l'aborto di una donna attraverso diversi mezzi come medicine, bevande o cibo ecc.. In questo caso il consenso della donna non rileva sicché il colpevole sarà punito con una pena di 5 anni di prigione ed una ammenda di 10.000 dinari o solo una delle due pene. Diversamente, la donna che tenta o si procuri l'aborto attraverso le stesse modalità soggiace alla pena di due anni e all'ammenda di 2.000 dinari o solo ad una delle pene.

Nella Costituzione tunisina gli articoli 22-23 e 38 riconoscono implicitamente una protezione all'embrione e al feto<sup>609</sup> mentre gli studiosi di diritto islamico appaiono assai divisi soprattutto rispetto ai diritti da accordare all'embrione. Infatti, accanto a chi sostiene che, proprio in virtù del principio supremo del diritto alla vita, l'embrione sia una persona umana *à part entière*, qualcun altro sostiene la tesi dell'*humanité différée* durante le sue fasi di sviluppo con riferimento al principio, pur sempre coranico, per cui lo spirito di Dio compare a partire dal centoventesimo giorno di vita dell'embrione. Durante i primi tre mesi di gravidanza l'embrione è equiparato ad una cosa e, a mente del codice penale tunisino, è la genitrice a decidere in merito alla sua sorte. Pertanto, il bambino che non

---

<sup>609</sup> N. NAIFAR, "Le statut pénal de l'ambryon concepts et fondements pour l'article 214 du code penal", Actes du colloque international. Centenaire du code pénal. Le passé, le présent et l'avenir. Latrach editions, Tunis, (s.a.), pp.173-206.

è ancora nato ha una potenzialità giuridica che si concretizza con la sua nascita.

La legge del 7 agosto 2001, sulla medicina della riproduzione, autorizza la congelazione degli embrioni per un periodo di 5 anni rinnovabile per altri 5, escludendo, in ogni caso, il ricorso a gameti, embrioni e gestazioni per mezzo di altri. L'art. 10 della stessa legge, invece, permette eccezionalmente gli atti terapeutici sull'embrione ma per una finalità strettamente medica.<sup>610</sup>

Fermo restando il fatto che la tutela del bambino risulta accordata a cominciare dai primi tre mesi dell'embrione, nel codice penale tunisino manca, in ogni caso, il richiamo alla nozione specifica di pedofilia anche se la si potrebbe desumere dalla lettura degli articoli riguardanti le aggressioni sessuali sui minori e la corruzione dei giovani. Il primo articolo è senza dubbio il 227 c.p. che punisce assai gravemente chi attenta sessualmente all'integrità del minore attraverso l'utilizzo della violenza ed ancor più sotto la minaccia di armi, soprattutto nei confronti di minori di età inferiore ai 10 anni. La sanzione stabilita per questo tipo di delitti è quella della pena di morte. Leggendo il testo originale del codice penale del 1913 e tenendo conto della giurisprudenza musulmana, la pubertà per le ragazze inizia dai 10 anni fino ai 13. Dunque, per il legislatore l'atto commesso nei confronti di una minore di anni 10 merita la pena di morte mentre quello commesso su una minore di anni compresi tra i 10 ed i 13 merita l'imprigionamento a vita.<sup>611</sup> Il codice penale tunisino difetta, come già detto, non solo della

---

<sup>610</sup> S. EL EUCH MALLEK, "Le statut juridique de l'enfant à naître", *La diversité dans le droit, mélanges offert à la Doyenne Kalthoum Meziou-Dourai*, Centre de Publication Universitaire, Tunis, 2013, pp. 543-577.

<sup>611</sup> Gli articoli del codice penale che tutelano il minore sono: - gli articoli 228 – 228 bis, che riguardano l'attentato al pudore senza consenso; - l'art. 226 ter relativo alle molestie sessuali (è prevista una pena di 2 anni per le molestie sessuali commesse nei confronti di un minore); - l'art. 227 bis, che riguarda l'aggressione sessuale ai danni di un minore. In tutti questi casi è chiaro l'intento del legislatore di proteggere il minore da qualsiasi abuso che potrebbe essere commesso da un adulto nei suoi confronti. Altri articoli che proteggono il minore sono il 233 ed il 234 che riguardano lo sfruttamento della prostituzione ai danni dei minori. L'art. 233, in particolare, prevede una pena dai 3 ai 5 anni ed un'ammenda dai 500 ai 1000 dinari, mentre l'art. 234 stabilisce una pena di 3 anni ed

nozione di pedofilia ma anche della determinazione dell'età legale sotto la quale si può configurare tale fattispecie di reato e, secondo alcuni autori, anche dell'indicazione specifica del genere della vittima che spesso coincide sempre con quello femminile.<sup>612</sup>

In ogni caso, attesa la necessità di una revisione di parecchi articoli del codice penale, questo problema attualmente potrebbe essere risolto per mezzo di una interpretazione *latu sensu* che estenda simile tutela anche nei confronti dei minori di sesso maschile. Tuttavia il codice di protezione del bambino non risulta essere un mezzo sufficiente per assicurare la dovuta protezione dei minori poiché mancano dispositivi giuridici tali da consacrare espressamente i diritti dell'infante. Importante, invece, appare l'istituzionalizzazione della figura del giudice di famiglia e, a livello del Codice di protezione del bambino, del delegato di protezione del minore, i quali, in stretta collaborazione, possono certamente garantire una maggiore tutela dell'infanzia.

Il diritto allo sviluppo del bambino è infatti fondamentale ed è dunque dovere dello Stato istituire una buona *governance*. Non a caso, oggi le lacune appaiono manifeste sia a livello centralizzato che decentralizzato. La società civile, costituita dal suo tessuto di associazioni operanti un po' su tutto il territorio nazionale, appare ancora incapace di sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti dei bambini perché essa, insieme ai *clubs environnementaux*, creati con decreto n. 6 del 4 gennaio 1969, resta sempre un attore privato incapace di dare attuazione al diritto ma comunque certamente capace di collaborare al livello delle istituzioni locali e nazionali, nonché delle famiglie, per arrivare ad attuare un concreto

---

un'ammenda dai 100 ai 500 dinari per chi attenta alla morale del minore influenzandolo alla corruzione e alla dissolutezza.

<sup>612</sup> M. BEN JAAFAR, *La pedophilie dans le code penal tunisien Centenaire du code pénal. Le passé, le présent et l'avenir*, Latrach editions, Tunis, (s.a.), pp. 207-217.

progresso. La famiglia resta pur sempre la protagonista di questo sviluppo e ciò che occorre fare è senza dubbio prevedere dei mezzi di informazione che educino gli adulti, attraverso l'aiuto sostanziale delle associazioni (ancora poche in questo campo) al fine di rendere il minore partecipe di una società che gli permetta di essere libero di pensare, di potersi esprimere e di partecipare attivamente al proprio sviluppo personale.<sup>613</sup>

La famiglia, nondimeno, non sempre è in grado di garantire la protezione del bambino, per cui proprio gli attori esterni dovrebbero farsi carico di intervenire al fine di tutelare il minore vittima di maltrattamenti o esclusione sociale da parte degli stessi membri familiari. Non aiutano certo i numerosi casi di divorzi, che in Tunisia costituiscono un vero e proprio fenomeno sociale, dove a farne le spese è in primo luogo il minore. Occorrono anche qui mezzi di prevenzione e di supporto al bambino in grado di fornire aiuti psicologici anche al fine di favorire la comunicazione tra i parenti nel rispetto dei proprio ruolo.<sup>614</sup>

Lo stesso Ben Ali nel 1995 aveva deciso di creare un meccanismo di osservazione dei diritti del bambino attraverso l'elaborazione di un rapporto annuale riguardante la situazione dei minori da sottoporre ogni anno<sup>615</sup> al Consiglio dei ministri onde poter analizzare i progressi ottenuti e stabilire gli interventi atti a promuovere siffatti diritti, soprattutto sul piano pratico,

---

<sup>613</sup> M. BELMOKADEM, *Le droits de l'enfant à un environnement sain*, mémoire pour l'obtention du diplôme de Master de Recherche en Droit de l'environnement et de l'aménagement de territoire, Université de Carthage, Faculté des sciences juridiques et sociales de Tunis, année universitaire 2014-2015, pp. 35-78.

<sup>614</sup> H. AYADI, Y. MOALLA, F. GHRIBI, R. JEMAL, "Prévention des troubles psychiques chez l'enfant du divorce : Approche pédopsychiatrique et juridique", in *Revue de la Jurisprudence et de la Legislation*, 49<sup>ème</sup> Année, n.10, décembre 2007, pp. 61-67.

<sup>615</sup> Dal 1995 questo rapporto annuale è presentato in Consiglio dei ministri l'11 gennaio di ogni anno, in occasione della celebrazione della festa nazionale del bambino. Questo strumento di analisi promuove il diritto dei bambini ad essere protetti anche dalle minacce presenti nella rete internet. A questo scopo la Tunisia, anche sulla base delle numerose convenzioni ratificate al livello internazionale, sta aggiornando il suo sistema di amministrazione elettronica e migliorando la legislazione per una maggiore protezione del minore. A vigilare sui diritti del bambino c'è anche l'Observatoire national des droits de l'enfant creato nel 2000. M. H. CHERIF, "Les droits de l'enfant à la communication et la menace d'internet", in *Revue de la Jurisprudence et de la Legislation*, Centre d'Etudes Juridiques et Joudiciaires, Tunis, mars 2006, pp. 9-18.

anche alla luce della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.<sup>616</sup> Sempre con riferimento ai diritti del minore, nel corso degli anni sono state apportate alcune rilevanti modifiche al Codice di Statuto Personale. Il legislatore tunisino, infatti, con la legge n. 2006-10 del 6 marzo 2006 ha inserito l'art. 66 *bis* relativo al diritto dei nonni di far visita ai nipoti mentre con la legge n. 2007-32 del 14 maggio 2007 ha provveduto a fissare a 18 anni l'età minima per poter contrarre il matrimonio. Resta da fare, tuttavia, ancora molto soprattutto in materia di affidamento del minore ad uno dei genitori piuttosto che all'altro nei casi di coppie miste. A tal proposito, alcuni arresti della Corte di Cassazione tunisina hanno dimostrato che l'orientamento è quello di tutelare gli interessi del minore prima ancora che fermarsi ad aspetti di ordine religioso o patriarcale (sul punto v. *ex plurimis*, sentenza n. 7286/2001 del 2 marzo 2001). Il novellato art. 23 CSP affida ai due coniugi il compito di provvedere all'educazione dei figli<sup>617</sup> mentre l'art. 46 riconosce il diritto dei figli agli alimenti fino alla maggiore età o al compimento del ciclo di studi ed in particolare per le figlie femmine fino all'età del matrimonio. L'art. 32, invece, in caso di divorzio, ove la coppia risulti avere più di un bambino, prevede un tentativo di conciliazione suddiviso in tre sessioni, da ripetersi a distanza di un mese l'una dall'altra, al fine di aiutare gli sposi a riconciliarsi nell'interesse primario dei figli minori. Due leggi, infine, la n. 67- 47 del novembre 1967 e la n. 51 del 25 giugno 2003, integrativa della legge n. 98-75 del 28 ottobre 1998, consacrano il diritto di tutti i bambini

---

<sup>616</sup> Convenzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 e ratificata dalla Tunisia con la legge n. 91- 93 del 29 novembre del 1991 volta a stabilire gli interventi da fare per promuovere questi diritti soprattutto sul piano pratico.

<sup>617</sup> Nella vecchia disposizione dell'art. 23 CSP la donna non era obbligata a contribuire alle spese familiari mentre il rinnovato disposto dello stesso articolo obbliga la donna come l'uomo a contribuire alle predette spese nel caso abbiano in proprietà dei beni estendendo così l'ambito delle garanzie supplementari poste a tutela dei minori dalla legge. Sul punto v. S. DOULA, "La Consécration du principe de l'intérêt du mineur dans le code du statut personnel", in *Revue de la Jurisprudence et de la Legislation*, Centre d'Etudes Juridiques et Joudiciaires, Tunis, avril 2007, p.16.

abbandonati o di famiglie sconosciute ad avere riconosciuto un nome di famiglia.

Tale garanzia permette di superare i problemi legati all'eventuale mancanza del cognome e consente di facilitare, altresì, anche la ricerca della paternità attraverso l'esame del DNA con conseguente riconoscimento del diritto al nome e agli alimenti. Il testo di riferimento base per la protezione del minore in Tunisia resta, pertanto, quello del Codice di Protezione del Bambino.<sup>618</sup>

Per quanto riguarda, invece, il diritto alla custodia del minore, l'art. 58 del CSP stabilisce che: «le titulaire du droit de garde doit être majeur, sain d'esprit, honnête, capable de pourvoir aux besoins de l'enfant, indemne de toute maladie contagieuse ...». Sovente, in caso di separazione dei parenti, sempre più spesso il giudice tunisino si pronuncia a favore del diritto della madre alla custodia dei figli in quanto ritenuta la soluzione più favorevole ai bambini. La Corte di Cassazione ha affermato, infatti, che: «la garde de l'enfant par sa mère trouve son origine dans la maternité et il est dans l'intérêt de l'enfant de confier sa garde à sa mère» precisando che la cura del bambino costituisce una funzione naturale della madre e che colui il quale avrà riconosciuta la titolarità di questo diritto avrà anche diritto all'alloggiamento presso il domicilio coniugale.<sup>619</sup>

Oltre ai genitori un altro importante attore della formazione del minore è la scuola. Gli studenti, non a caso, sentono un forte bisogno di essere ascoltati e per questo cercano chi può condividere le loro ansie e preoccupazioni. Spesso, infatti, le situazioni vissute nelle differenti famiglie sono drammatiche. Non sono pochi i casi in cui la violenza domestica influisce

---

<sup>618</sup> H. KOTRANE, *La Tunisie et les droits de l'enfant (regards a partir des observations du comité des Nations-Unies des droits de l'enfant)*, En Hommage à Dali Jazi, Centre de Publication Universitaire, Imprimerie Reliure d'Art, Tunis, 2010, pp. 437- 461.

<sup>619</sup> F. E. BEN MAHMOUD, "Le logement de la titulaire de la garde de l'enfant", in *Revue de la Jurisprudence et de la législation*, n.6, 50ème Anné, Centre d'Etudes Juridiques et Joudiciaries, Tunis, Juin 2008, pp. 13-15.



negativamente sullo sviluppo dell'adolescente in età scolare. I bambini maltrattati mostrano, soprattutto per questi motivi, dei comportamenti aggressivi ed hanno difficoltà ad interagire con gli altri pari e con il corpo degli insegnanti. I loro comportamenti antisociali si producono sia in classe che fuori dalla scuola ed i loro risultati scolastici risultano assai scarsi. Naturalmente, affinché possa parlarsi di cambiamento occorre che muti in primo luogo anche la relazione tra insegnanti ed alunni e che si instauri, per questo, una cultura basata sul rispetto e la comprensione che bandisca qualsivoglia forma di umiliazione o abuso dei mezzi di correzione. Occorre, dunque, promuovere la cultura della sensibilizzazione per un approccio più morbido e di sostegno a chi si trova già in una condizione di debolezza ed incapacità.<sup>620</sup> Il Ministero degli affari sociali ha, per questi motivi, posto in essere un piano di difesa sociale a partire dal 1991 che si inserisce nel quadro delle raccomandazioni e dei principi delle varie convenzioni sui diritti umani e dell'infanzia che, peraltro, la Tunisia ha già ratificato. Sono stati istituiti i Centri di difesa e di integrazione che si sposano con il programma di azione ministeriale muovendo dalla considerazione che i comportamenti negativi degli studenti sono motivati da problemi accumulati durante il tempo e che si riferiscono a carenze strutturali di base, le quali richiedono l'adozione di programmi mirati e a sostegno della loro formazione.<sup>621</sup>

Occorre, dunque, cambiare strategia, soprattutto con riferimento ai metodi educativi, prendendo spunto dalla rivoluzione, i cui protagonisti sono stati proprio i giovani, e dalla Costituzione che attribuisce a quest'ultimi una

---

<sup>620</sup> M. BEN HMIDA, "La violence à l'école tunisienne: causes et stratégies d'actions. Études qualitative dans des collèges du centre-ville de Tunis", in *La violence scolaire: acteurs, contextes, dispositifs: Regards croisés France-Maghreb*, E.M.E. & InterCommunications, sprl, 2013, Bruxelles, pp. 129 - 132.

<sup>621</sup> A. BOURGHIDA, "Apport du CDIS de Tunis en matière de lutte contre l'inadaptation scolaire et la deviance", in *La violence scolaire: acteurs, contextes, dispositifs: Regards croisés France-Maghreb, loc. cit.*, pp. 239 - 245.

maggior tutela.<sup>622</sup> Risulteranno necessari dei piani d'azione atti ad educare alla cittadinanza i più giovani, quelli più vulnerabili. Questi ultimi, infatti, scoprono la loro sessualità spesso senza alcuna informazione ricevuta da parte dei familiari e ciò comporta solitamente che le ragazze abbiano gravidanze precoci ed indesiderate. Durante l'adolescenza, poi, avvengono delle scelte riguardanti l'orientamento sessuale che possono avere carattere temporaneo oppure permanente (transessualismo, omosessualità, bisessualità ecc...). Proprio questa carenza di informazione dei giovani verso i problemi del sesso e dei possibili rischi scaturenti da relazioni occasionali o non protette ha suscitato non poco interesse da parte di diverse associazioni, prime tra tutte l'Associazione Tunsina di Lotta contro le Malattie Sessualmente Trasmissibili, che hanno sollevato la necessità di adottare una strategia nazionale che si occupi dell'educazione sessuale di tutti nonché della non discriminazione e del rispetto e sviluppo delle libertà individuali di ciascuna fascia di età<sup>623</sup> e della loro integrità psico-fisica.

Inoltre, al fine di preservare la serenità e la salute psichica e fisica del minore, non può essere sottaciuto né sottovalutato il diffuso fenomeno del bullismo da cui la Tunisia non risulta immune e in relazione al quale, ancora oggi, anche in Paesi maggiormente democratici, manca ancora una disciplina di riferimento.

In Tunisia sono molti i casi di ragazzi presi di mira dai propri compagni, soprattutto nelle strutture scolastiche o adiacenti, ma anche in internet. Il bullismo limita fortemente lo sviluppo della personalità, soprattutto dei soggetti più deboli, spesso vittime di questo allarmante fenomeno ancora sommerso. Occorre sicuramente una strategia di educazione e prevenzione

---

<sup>622</sup> S. BEN FREDJ, "Violence scolaire en Tunisie : acteurs et perceptions", in *La violence scolaire: acteurs, contextes, dispositifs: Regards croisés France-Maghreb*, loc. cit., pp. 111-129.

<sup>623</sup> A. BELHADJ, S. BOURGOU, "La sexualité des mineur-e-s en Tunisie et si on parlait?", in *Droits sexuels, droits humains a part entiere*, Offset-Heidelberg, Tunis, 2017, pp. 21-33.

che parta dal basso, cioè dalla scuola e dalle famiglie. Il bullismo, infatti, non fa altro che rispecchiare la società degli adulti: si persegue chi appare diverso fino a rendergli la vita impossibile, oppure semplicemente lo si esclude dalla partecipazione alle attività comuni.

Il problema più grave è legato alla indifferenza degli altri, in questo caso si tratta di bambini e/o ragazzi. A farsi carico di tutto ciò dovrebbero essere le istituzioni, ma soprattutto le famiglie e la scuola. Imparare a conoscere il presunto “diverso” e convivere con siffatta diversità servirà a renderci ancora più coscienti dei nostri limiti e diritti. Tutte le società, a prescindere dal contesto tunisino, sono chiamate a sviluppare la coscienza del valore della persona umana partendo dalla considerazione di migliorare, sin dal principio, le condizioni del minore di modo che sin dalla sua nascita egli possa crescere in un ambiente sereno e protetto atto a valorizzarne lo sviluppo personale evitando di procurargli sofferenze e turbe, alle volte indelebili e difficili da correggere.

### **Osservazioni conclusive al V capitolo**

La Tunisia, come ricorda Ferchichi, oscilla sempre tra due estremi: la logica del progresso da una parte e quella del conservatorismo dall'altra. Il progresso sicuramente scaturisce dalle battaglie condotte dalla società civile durante gli anni, specie a cominciare dalla Rivoluzione del 2011 e tuttora persistenti al fine di affermare i diritti umani nella loro totalità.

Sia il codice penale che quello di procedura penale tunisini riflettono un diritto arcaico palesemente in contrasto con i diritti umani, specificamente con i diritti di cittadinanza delle minoranze. I testi antecedenti alla nuova Costituzione manifestano lo spirito moralista e repressivo del legislatore e per questo non sono pochi gli articoli che la società civile chiede di modificare e/o abolire. Le discriminazioni che operano questi testi sono infatti in contrasto con lo Stato civile e democratico esaltato nella Carta costituzionale del 2014. Per risolvere gli attuali dubbi costituzionali e dare

una vera svolta al futuro di questi diritti in Tunisia, occorre, come più volte ricordato, che entri in funzione la futura Corte Costituzionale e che vi sia, dunque, un rinnovato slancio a difesa dei diritti umani da parte dei nuovi giudici e degli altri organismi all'uopo preposti come l'Istanza dei diritti umani.

Nonostante tutto gli artt. 226 e 230 c.p. attentano ancora alla libertà sessuale e al principio di non discriminazione. Lo Stato, inoltre, tende ancora, almeno sul piano pratico, ad ignorare l'importanza dell'educazione sessuale<sup>624</sup>. I bambini ed i giovani dovrebbero avere una educazione sessuale solida, legata alla loro età, al fine di poter sviluppare degli individui più consapevoli tenuto conto che l'art. 32 della Costituzione consacra il diritto all'informazione mentre l'art. 39 prevede il diritto ad un'educazione di qualità. Nella scuola occorre anche formare il corpo dei docenti al fine di garantire il rispetto di tutti gli studenti e il loro diritto ad avere impartita, a seconda delle diverse classi d'età, una giusta educazione sessuale.<sup>625</sup>

A tal proposito, Amnesty Francia ha spiegato come: «Le droits sexuelles et reproductifs permettent à chacun de prendre des décisions personnelles sur sa santé, son corps, sa vie sexuelle, son identité sexuelle, sans crainte d'être contraint ou trahi en justice, avoir accès à l'information et aux services de santé, ne pas subir de discrimination, ni de violence, ni de mariage précoce/forcé ou toute contrainte d'ordre sexuel [...] pour sensibiliser et faire prendre conscience de ces droits, il faut avant tout déconstruire ces préjugés, et ce dès le plus jeune âge».<sup>626</sup>

Con riferimento al diritto di fondare una famiglia o no la legislazione tunisina non lo riconosce come un diritto individuale in quanto il singolo non può essere superiore alla famiglia che garantisce invece la coesione sociale e limita gli eccessi di libertà.<sup>627</sup> Da questa disciplina restano, quindi,

---

<sup>624</sup> K. MEJRI, "Les droits sexuels, essai de synthèse", in *Droits sexuels, droits humains a part entiere*, Offset-Heidelberg, Tunis, 2017, pp. 174 - 175.

<sup>625</sup> A. ZAGHDOUDI, "La liberté d'expression en matière sexuelle", in *Droits sexuels, droits humains a part entiere, loc. cit.*, pp. 123 - 130.

<sup>626</sup> Vedi «<https://www.amnesty.fr/education-droits-sexuels-reproductifs>», ult. cons. marzo 2018.

<sup>627</sup> La Carta araba dei diritti dell'uomo interviene a specificare in maniera del tutto chiara quello che è il concetto di famiglia per i paesi dell'area arabo-musulmana: «[...] la famille est fondé sur le mariage entre l'homme et la femme» mentre nella Dichiarazione del Cairo si legge: «les hommes et les femmes ont droit au mariage et aucune restriction quand à la race, le couleur ou la nationalité ne les empêchera d'exercer ce droit».

fuori tutti gli altri soggetti come le coppie non sposate, le coppie dello stesso sesso, che, non solo non possono beneficiare di questo fondamentale diritto umano ma, anzi, sono perseguiti, come nel caso tunisino, dal codice penale per i loro comportamenti immorali o contro natura. Anche nel campo della medicina della riproduzione, nonostante i passi in avanti fatti dalla legge n. 2001-93 del 2001 contro l'infertilità, il *Comité National d'éthique médicale* ha inteso ribadire che il ricorso a terzi donatori è in totale contraddizione con i principi dell'Islam, con gli usi e con la legislazione tunisina in quanto assimilabile all'adulterio.<sup>628</sup> La protezione della salute sessuale è legata al rispetto dei diritti umani ed è quindi auspicabile che le legislazioni, inclusa quella tunisina, si ispirino a questi fondamentali principi. Esiste ancora una forte discriminazione in relazione al sesso e, ancor più, all'orientamento sessuale tale da ignorare espressamente il diritto a poter disporre del proprio corpo. Ritornando ai diritti negati (artt. 226 e 230 c.p.), certe fattispecie di condotte sono condannate dal codice penale ma anche da una società omofoba o da chi si accanisce, usando spesso la violenza, contro chi ha una sessualità presunta o apparentemente non convenzionale.<sup>629</sup>

Alla luce di quanto riportato, non v'è chi non veda come la società musulmana risulti per alcuni versi non dissimile da quella occidentale. Non a caso, mentre nel mondo musulmano esiste ancora molta omofobia, in Occidente si assiste ad una post omofobia i cui protagonisti sono il prodotto di una società che rimette in discussione i diritti umani e ancor di più i diritti delle minoranze alimentando un nuovo clima di odio. Come se i “diversi” fossero la causa di tutti i mali! Capita spesso, così, che vengano diffusi messaggi di odio nei confronti del “diverso” fino a negare l'esistenza nella storia di realtà come l'olocausto o l'omosessualità ad esempio.<sup>630</sup>

---

<sup>628</sup> I diritti sessuali ed anche quelli relativi alla riproduzione sono impregnati, infatti, dei principi della morale e dell'etica. In ogni caso il diritto alla salute, quindi anche a quella sessuale, è garantito per mezzo delle convenzioni internazionali (Dichiarazione dei Diritti Universali dell'Uomo, Patto internazionale sui diritti economici, sociale e culturali del 1966) e della Costituzione che tutela il diritto alla salute sulla base all'art. 38.

<sup>629</sup> H. TURKI, “Droit à la santé sexuelle”, in *Droits sexuels, droits humains a part entiere*, Offset-Heidelberg, Tunis, 2017, pp. 151-168.

<sup>630</sup> In Italia tra i post omofobi rileva la figura della psicoterapeuta Silvana De Mari, la quale, rinnegando l'omosessualità nella storia e le relative persecuzioni, ha contribuito a falsare dati storici alterando l'atroce verità dei fatti. La De Mari, inoltre, non ha esitato a rilasciare, in diverse interviste, dichiarazioni del genere: «viviamo in una dittatura delle minoranze in cui stiamo perdendo la nostra identità, l'omosessualità non esiste [...] sono omofobica [...] i gay sono la nuova razza ariana», vedi

Se la politica non può contribuire in maniera diretta alla tutela dei diritti umani può invece farlo la società civile, come lo dimostra quella tunisina. Appare auspicabile, ad ogni buon conto, che si presti sempre più attenzione alle richieste dei bambini e li si aiuti a crescere e maturare una coscienza critica onde poter divenire reali protagonisti della proprie esistenze e non vittime dei carnefici. Quest'educazione avrà un peso decisivo nelle libere scelte che saranno in grado di prendere da adulti, nel rispetto delle diversità di ogni essere umano.

Come si è avuto modo di vedere, in questo capitolo e non solo, in Tunisia si sta legiferando per rendere più fruibili i diritti fondamentali, come quello relativo alla piena uguaglianza uomo-donna, ed è aumentata la sensibilità verso i problemi dei bambini, degli handicappati e dei neri, anche se molto resta ancora da fare.

Anche per i diritti delle persone anziane esiste una legge che tutela la loro condizione, salute e dignità (la legge n. 90 -114 del 31 ottobre 1994). Le statistiche<sup>631</sup> sostengono che la Tunisia sia la popolazione più vecchia rispetto agli altri paesi dell'Africa e che in futuro, se non saranno adottate nuove politiche, il Paese dovrà affrontare una grave crisi. Ad ogni buon conto, in Tunisia gli anziani godono ancora di un certo rispetto sociale.

Il Comitato dei diritti economici e sociali il 14 novembre del 2016, nell'esaminare il terzo rapporto periodico della Tunisia sull'applicazione del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, non ha mancato di fornire delle raccomandazioni in differenti campi al fine di: - combattere la lotta alla corruzione, alla discriminazione, in tutte le sue forme, soprattutto contro le minoranze sessuali (artt. 226 e 230); garantire a tutti l'accesso al lavoro migliorando la condizione di quello femminile e di chi vive nelle zone più disagiate del Paese; riconoscere il diritto d'asilo per i rifugiati; garantire il diritto all'acqua potabile e ad un ambiente sano nonché

---

«<http://www.ladige.it/news/cronaca/2017/03/06//lomosessualit-fatto-malattia-rovereto-de-mari-fa-tutto-esaurito>» ed ancora cfr. «<http://m.ilgiornale.it/news/2017/01/19/la-de-mari-torna-alla-carica-i-gay-sono-la-nuova-razza-ariana/1353342/>», ult. cons. dicembre 2017.

<sup>631</sup> I. FAKHRI, “La population Tunisienne est la plus âgée en Afrique e dans les pays Arabes” in «[efigure.net/la-populatoin-tunisienne-est-la-plus-agee-en-afrique-et-dans-les-pays-arabes/](http://efigure.net/la-populatoin-tunisienne-est-la-plus-agee-en-afrique-et-dans-les-pays-arabes/)», ult cons. dicembre 2017.

il diritto alla salute per tutti suggerendo l'introduzione della carta dei diritti del paziente.

La speranza è che il popolo possa affrancarsi da tutti i condizionamenti passati, presenti e futuri attraverso il duro ed incessante lavoro della società civile, volto a sensibilizzare i tunisini e le tunisine sul tema dei diritti umani. La politica, anche se con i suoi limiti, sembra già recepire queste istanze sociali che richiedono una democrazia più realistica. Il 17 gennaio 2018, infatti, il Consiglio dei ministri, con a capo Mehdi Ben Gharbia, ha approvato il progetto di legge contro la discriminazione razziale che prevede pene detentive (che vanno da un mese ad un anno di prigione) per gli attori di questa fattispecie di reato<sup>632</sup>, obbligando lo Stato a porre in atto strategie e politiche pubbliche in grado di arginare il predetto fenomeno. Il progetto di legge in esame prevede, altresì, un'Istanza di lotta contro il razzismo che dipenderà direttamente dal Ministero dei diritti umani e che sarà incaricata di seguire la situazione in Tunisia al fine di fornire dati aggiornati sulle minoranze presenti nel Paese.

L'ulteriore passo in avanti fatto dal Governo tunisino ci fa ben sperare, così come abbiamo già avuto modo di evidenziare, che la questione riguardante la discriminazione razziale possa essere col tempo superata. La Tunisia, Paese di molti primati, rappresenta, infatti, il secondo Paese d'Africa, dopo il Sudafrica, ad aver adottato una normativa contro la disparità di trattamento per motivi razziali.

La strada per la piena democrazia è ancora in salita ed è irta di rovi ma essa avrà il compito di condurre alla meta e restituire così la speranza a tutti, cittadini e non.

---

<sup>632</sup> La pena è maggiorata nel caso le vittime siano bambini o si sia in presenza di particolari condizioni di vulnerabilità. Le pene pecuniarie oscillano, invece, tra i 5.000 ed i 10.000 dinari. Sarà inoltre previsto un indennizzo, a carico dello Stato, ed un'assistenza psicologica per le vittime.

## CONCLUSIONI E PROSPETTIVE RISOLUTIVE

Lo studio della Tunisia ci ha permesso di conoscerne i primati unitamente alla particolarità della sua gente e di analizzarne la politica di *overture* ai trattati internazionali, in materia di diritti umani e diritti dei gruppi vulnerabili (minoranze, donne e bambini) con particolare riferimento agli accordi del partenariato euromediterraneo.

Significativa, in tal senso, è risultata l'adesione al successivo accordo di associazione con l'UE, il quale, come per altri accordi bilaterali sottoscritti da altri Paesi partner, prevedeva l'imprescindibile rispetto della clausola di condizionalità di cui all'art. 2, avente ad oggetto la tutela dei diritti umani e, quindi, la possibilità che in Tunisia possano essere garantiti siffatti diritti e quelli di alcuni gruppi vulnerabili. Per dimostrare ciò, si è resa necessaria, in primo luogo, l'analisi attenta della nuova Costituzione, con particolare riferimento al capitolo relativo ai diritti e alle libertà.

Nel corso dello studio è emersa, tra le diverse questioni, l'importanza del decentramento amministrativo come condizione necessaria per il radicamento della democrazia in tutto il Paese e lo sviluppo dei diritti umani e delle minoranze, anche nelle realtà più emarginate della Tunisia.

In particolare, si è compreso che il progresso delle realtà locali non può essere attuato se non con l'aiuto della società civile. Per queste ragioni occorre che le associazioni, soprattutto quelle che sostengono i diritti umani, si sviluppino a livello decentrato e collaborino con la politica anche a livello locale. L'importanza della società civile come motore di crescita e di sviluppo delle nazioni era stata sottolineata, infatti, per la prima volta a livello internazionale, già nel processo di Barcellona.

Gli studi condotti dal sottoscritto, in particolare quelli svolti in *loco*, grazie anche alle interviste raccolte, possono senza dubbio portare a credere che il Patto di Barcellona, più specificamente il menzionato accordo di



associazione Tunisia-UE (in particolare la clausola di cui all'art. 2), ha costituito lo strumento mediante il quale la società civile tunisina si è opposta all'autoritarismo di Ben Ali invocando, per l'appunto, il rispetto della suindicata clausola dei diritti umani, già sottoscritta dal dittatore.

L'analisi della ricerca si conclude, quindi, rispondendo al grande quesito, cioè capire se i diritti umani, principalmente quelli relativi alle minoranze e ai soggetti più deboli della catena sociale (donne, bambini *in primis*), possano trovare una loro tutela in Tunisia di modo da fornire così un modello da seguire per gli altri Paesi dell'area arabo musulmana e non solo. Nel caso tunisino “l'Islam est la religion de l'Etat mais pas religion d'Etat”, pertanto la *sharia* non risulta menzionata come fonte del diritto proprio in ragione del carattere repubblicano e civile dello Stato.<sup>633</sup> Tale situazione contribuisce ad alimentare la speranza che i predetti diritti possano fiorire in tali territori ma occorre pur sempre una secolarizzazione della religione poiché la società deve basarsi prima che sul rispetto della collettività su quello dei singoli individui. Solo così, infatti, sarà possibile rispettare tutte le diversità ed allontanare molte delle ipocrisie e paure che affliggono le nostre differenti società.

Prova di quanto sopra affermato è data dal fatto che non a caso la “primavera araba”, originatasi proprio in Tunisia, secondo alcuni autori ha rappresentato, e rappresenta, un «segno evidente che il linguaggio dei diritti umani e della democrazia sta irrompendo nei contesti normativi a tradizione islamica, scardinandone gli antichi paradigmi di riferimento e innescando dialettiche costruttive». <sup>634</sup> I popoli musulmani stanno cominciando ad

---

<sup>633</sup> Anche qui occorre una quotidiana vigilanza perché non si ricorra alle fonti del diritto islamico per giudicare certe questioni che andrebbero invece risolte attraverso il ricorso al diritto positivo. Vedi C. MURATET, “Ferhat Horchani: en Tunisie, «la Constitution constitue une rupture par rapport au monde musulman et arabe»”, «[www.rfi.fr/afrique/20140128-ferhat-horchani-tunisie-constitution-constitue-une-rupture-rapport-monde-musulman-a](http://www.rfi.fr/afrique/20140128-ferhat-horchani-tunisie-constitution-constitue-une-rupture-rapport-monde-musulman-a)», (ultimo accesso dicembre 2017).

<sup>634</sup> F. ALCINO, M. GRADOLI, “L'Islam del XXI secolo e gli international human rights”, in *Tradizioni religiose e tradizioni costituzionali, l'Islam e l'Occidente*, Carocci editore, Roma, 2013, p.159.

apprendere le regole della democrazia dopo aver sopportato per decenni l'autoritarismo. Sicuramente la Tunisia rimane l'esempio più emblematico di questo cambiamento di rotta ove si consideri che la democrazia formale era già stata adottata in alcune Costituzioni arabo-musulmane, tra cui quella tunisina del '59, giammai evolvendosi in democrazia effettiva così come già accaduto in Occidente dove ci si è affrancati dalla tirannia dello Stato e della religione. Come innanzi rilevato, siffatto cambiamento è stato possibile proprio grazie all'impegno assunto dalla società civile, soprattutto con le rivolte del 2011<sup>635</sup> e all'attaccamento dei tunisini (sia cittadini che esponenti delle varie istituzioni nazionali) alle regole della democrazia.

I costituenti hanno potuto così successivamente concordare la redazione di un nuovo testo costituzionale che, comunque ed in ogni caso, rappresenta l'espressione di diverse richieste democratiche scaturenti dalla differente concezione dell'Islam e dei limiti da preporre alle singole libertà.

Si è giunti, pertanto, ad un comune accordo al fine di raggiungere una coesione dell'ANC (Assemblée Nationale Constituante) dando ascolto anche alle proteste della società civile.<sup>636</sup>

La Costituzione ha permesso, infatti, ai laici e agli islamisti in disaccordo, di rispecchiarsi nel testo ciascuno per la parte di sua convenienza e per questo, anche se costituisce il frutto di un compromesso, in essa restano in ogni caso delle contraddizioni che potrebbero sembrare non superabili.<sup>637</sup>

Contraddizioni, queste, risolvibili solo per mezzo di una pacifica convivenza sia nazionale che internazionale tale da realizzare quello spazio euromediterraneo di prosperità e sicurezza, garantito dalle buone relazioni

---

<sup>635</sup> H. M'RAD, "Les aléas de la construction démocratique en Tunisie après la révolution civile", *Les Islamistes et la Conquête Démocratique du Pouvoir*, Les IVèmes Conférences de l'ATEP, Association tunisienne d'études politiques, série : les conférences de l'ATEP, Tunis, 2012, pp. 175-194.

<sup>636</sup> H. REDISSI, H. KHEKIR, A. NOUIRA, *La République des clercs, l'Assemblée Nationale Constituante Tunisienne*, Diwen Editions, 2014, Tunis, pp. 40,41.

<sup>637</sup> H. REDISSI, *l'Islam incertain, Révolutions et islam post-autoritaire*, Cérés éditions, Tunis, 2017, pp. 12, 16, 20, 21, 44, 45, 48.

tra i diversi popoli<sup>638</sup>, più volte richiamato dalla Dichiarazione di Barcellona.

Si è cercato di proteggere, infatti, gli *acquis* della Tunisia favorendone l'evoluzione in direzione del progresso e della modernità prendendo spunto dal modello tunisino della "laïcité ouverte", così come definito da certi autori, proprio al fine di evitare che la maggioranza politica islamista potesse imporre la sua ideologia su tutti i cittadini.<sup>639</sup>

L'esperienza tunisina ha senza dubbio mostrato come la società civile abbia inciso non poco nell'adozione delle decisioni politiche limitando di fatto il disegno politico degli islamisti assai distante dal raggiungimento della democrazia. Solo così è risultato chiaro ad Ennahdha che la società civile tunisina non avrebbe accettato la politica islamista e che, diversamente, il partito avrebbe potuto fare la stessa fine dei Fratelli Musulmani in Egitto.<sup>640</sup>

Le società occidentali si sono secolarizzate e democratizzate anche per via della specificità del proprio credo cristiano<sup>641</sup> pur non tralasciando di ricordare che i principi democratici sono per lo più emersi dal progredire dei diritti civili, dal benessere economico e dal pensiero scientifico.

---

<sup>638</sup> A. KOETSENUIJTER, in "La Société civile et les pouvoirs publics: quel partenariat? Troisième Congrès du Dialogue Sud Nord Méditerranée pour une Vision Commune du Futur", *Actes du Congrès de Tunis*, 7 - 9 juin 2012, p. 62, «[www.dialoguehiwarmed.org/syllabus\\_congres\\_2012.pdf](http://www.dialoguehiwarmed.org/syllabus_congres_2012.pdf)», (ult. cons. gennaio 2018).

Sul punto risulta interessante riportare il pensiero di Rodotà, secondo cui: «[...] il legislatore deve adoperare perciò tecniche diverse, ricorrendo sempre più spesso a un diritto flessibile e leggero [...] il riconoscimento di una diversità che cancella i confini, obbligando a riflettere sulle ragioni che spingono le persone a un pellegrinaggio planetario alla ricerca dei diritti, propone l'esigenza dell'universalità in maniera del tutto diversa da quella del passato. Lo scopriamo riflettendo ancora una volta sul più antico e drammatico turismo dei diritti [...] superando una impostazione miope che vede in ogni tentativo di affermare diritti universali una pretesa colonialistica dell'Occidente di imporre i propri valori». V. S. RODOTÀ, *la vita e le regole, tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano, 2007, pp. 58-59.

<sup>639</sup> L. KARRAY, *Révolution... et après? La Tunisie face à son avenir*, (casa editrice sconosciuta), luglio 2011, pp. 25, 29, 36.

<sup>640</sup> H. M'RAD, *Le Dialogue National en Tunisie*, Association Tunisienne d'Etudes Politiques, Nirvana, Tunis, settembre 2015, pp. 61, 111, 112, 129.

<sup>641</sup> «[...] uguale dignità di ogni uomo come conseguenza della partecipazione dell'umanità alla divinità e in questa concezione universalistica dell'uomo si trova il punto di contatto con l'annuncio rivoluzionario paolino dell'uguaglianza di tutti in Cristo (Gal. 3,28)». Sul punto cfr. G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino, 1992, p.141.

L'Umanesimo<sup>642</sup>, l'Illuminismo ed il Positivismo, poi, hanno permesso di delineare i limiti dell'autorità politica e di quella religiosa determinandone l'odierno distacco.

Diversamente, i Paesi musulmani appaiono, tuttoggi, refrattari a questo tipo di processo per via della loro peculiarità religiosa poiché le questioni riguardanti il rapporto tra Dio e l'uomo, il cittadino e lo Stato, l'uomo e la donna, il singolo ed il gruppo ecc. sono trattate in maniera differente.<sup>643</sup>

Alcuni movimenti islamisti presenti un po' in tutti i Paesi arabi (Ennahda in Tunisia) stanno portando avanti un progetto di islamizzazione della modernità poiché ciò che contestano non è la modernizzazione in sé piuttosto il suo carattere occidentale e, non a caso, Ennahda, tramite il suo leader Gannouchi, ha riferito più volte di ispirarsi al vecchio partito della Democrazia Cristiana in Italia. Tutto ciò al fine di dimostrare che l'Islam è compatibile con la democrazia e con i diritti umani.<sup>644</sup> Tale passaggio sicuramente potrebbe rappresentare un nuovo futuro democratico, magari anche più aperto alla condivisione e allo sviluppo dei diritti umani, ma come pure rappresentare un mezzo per guadagnare consensi popolari allo scopo di ritornare a veicolare l'ideologia dell'Islam politico.

---

<sup>642</sup> Zagrebelsky, nel sottolineare la differenza tra umanesimo laico e umanesimo cristiano, ha sostenuto che: «la loro diversità deve essere messa in luce nel modo più radicale, poiché solo così si può fare chiarezza e divenire consapevoli della difficoltà che il grande tema dei diritti umani racchiude in sé. [...] L'umanesimo laico parla di quei diritti, violando i quali si viola la pretesa di libertà dell'uomo; l'umanesimo cristiano, di quelli, violando i quali si viola la sua pretesa di giustizia. Dall'oppressione alla libertà attraverso i diritti, nel primo caso; dall'ingiustizia alla giustizia attraverso i diritti, nel secondo. Entrambe le concezioni possono parlare in nome della dignità dell'uomo, ma per la prima la sua degna natura è la libertà mentre per la seconda è la giustizia». Cfr. *Ivi*, p. 98.

<sup>643</sup> M. C. FERJANI, "Les traditions islamiques face aux défis de la modernité entre «modernisation de l'Islam et islamisation de la modernité»", in *Religion et démocratisation en Méditerranée*, Nirvana, Tunis, 2016, pp. 93, 94.

<sup>644</sup> *Ibidem*, p. 99. Sul punto, in concomitanza con le elezioni municipali del 6 maggio 2018, Farhat Othman ha evidenziato come il capitalismo selvaggio di matrice occidentale si sia alleato con un Islam selvaggio che, attraverso il liberismo veicola il fondamentalismo dogmatico. Per tale motivo Othman ha sostenuto che i tunisini dovrebbero opporre un Islam di pace a quello ingannevole di Ennahda, tale da rispecchiare lo spirito aperto e dinamico del popolo onde poter generare una post-democrazia in grado di tutelare i diritti fondamentali, compresi quelli delle minoranze (v. F. OTHMAN, "Bloc-notes : les municipales ou la Tunisie nouvelle, année zero", in *Kapitalis*, 6 mai 2018, «Kapitalis.com/tunisie/2018/05/06/bloc-notes-les-municipales-ou-la-tunisie-nouvelle-annee-zero/»), ult. cons. 10 maggio 2018.

Nel Paese, intanto, mentre il processo democratico continua, il dibattito è quanto mai aperto su tutti i diritti umani, compresi quelli dei vulnerabili.

Dall'analisi degli studi condotti, nel corso del presente lavoro, sono emersi possibili rimedi al problema del riconoscimento effettivo delle libertà individuali alla luce del nuovo assetto democratico in Tunisia. Alcune soluzioni possono sicuramente essere individuate: 1. Nel ruolo e nei compiti da affidare alla società civile in tema di salvaguardia dei diritti umani e dei vulnerabili; - 2. Nella concreta attuazione del decentramento amministrativo del Paese al fine di promuovere, unitamente alla locale società civile, il riconoscimento dei diritti fondamentali e la loro conseguente tutela; - 3. Nel pieno riconoscimento e rispetto della libertà di coscienza dell'individuo alla luce del dettato della nuova Costituzione tunisina; - 4. Nella evoluzione ed adesione ad un'ottica religiosa diversa, quale quella dell'Islam liberale e, quindi, più idoneo a diffondere i valori democratici, specie quelli relativi alla giustizia sociale e al riconoscimento della centralità dell'individuo; - 5. Nella educazione alla interculturalità ed interreligiosità per instaurare un dialogo globale nel rispetto di tutti, e prima ancora del singolo individuo, al fine di promuovere lo sviluppo effettivo della cultura universale dei diritti umani.

Tutte le prospettive considerate, a prescindere dalla loro interrelazione, potrebbero sicuramente accelerare il processo di democratizzazione del Paese e portare al pieno riconoscimento dei diritti umani e dei vulnerabili confermando la eccezionalità tunisina con l'auspicio di estendersi alle altre società musulmane.

Certo è che costituisce di per sé già un'eccezione nel mondo arabo la presenza in Tunisia di una società civile forte, oltre che preparata e sensibile al tema dei diritti fondamentali e dei vulnerabili, rappresentata non solo dalle associazioni ma anche dalle Università e da esponenti di

rilievo, tra cui insigni giuristi, i quali si battono in prima linea per l'affermazione di una società più equa ed attenta al rispetto dei diritti fondamentali.

Il vero protagonista della rivoluzione, come già detto, non è stato certo il partito degli islamisti di Ennahda, che si è imposto sulla scena politica grazie al malcontento generale del popolo rispetto all'anziano regime ma rimane, piuttosto, la società civile, quell'insieme di uomini e donne che hanno lottato perché si affermassero i principi del pluralismo politico, della giustizia sociale, della dignità del cittadino.

Il caso di Bouazizi, più volte citato nel corso del presente lavoro di ricerca, dona il carattere alla Rivoluzione, la quale ha prodotto un effetto "shock", non solo in Tunisia ma in tutta l'area del Maghreb e Medioriente, poiché ha rappresentato un grido di aiuto, di richiesta di "dignità". Si impone quel concetto che supera le barriere della politica e della religione, che richiede il rispetto della persona umana e l'affermazione dei suoi diritti fondamentali. La religione, pertanto, non può risolvere siffatte problematiche ed è per questo motivo che non è stata posta al centro delle preoccupazioni che hanno animato la rivoluzione.<sup>645</sup> Rivoluzione, questa, portata avanti da una nuova generazione di uomini e donne che sapeva, e sa, utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione di massa come Internet, Facebook, Twitter [...] e che assume un aspetto diverso nei confronti della politica, della famiglia e del mondo. Anche il musulmano, dunque, come l'individuo in generale, aspira ad un livello di vita migliore che si basi essenzialmente sulla giustizia sociale e la dignità della persona umana.<sup>646</sup>

---

<sup>645</sup> Giova ancora una volta ricordare che in Tunisia la contestazione si è sviluppata a seguito delle violazioni della democrazia e dei diritti umani. Sul punto cfr. G. NACCACHE, *Vers la démocratie? De l'idéologie du développement à l'idéologie des droits de l'homme*, Mots Passants, Tunis, 2011, pp. 88,99,106,114,147,148,185.

<sup>646</sup> F. KHOSROKHAVAR, "L'islam politique à l'épreuve du pouvoir: Les cas paradigmatiques de la Tunisie et de l'Égypte", in M. C. FERJANI, *Religione et démocratisation en Méditerranée*, Nirvana, Tunis, 2016, pp. 93-94, 190-204.

La società civile appare senza alcun dubbio un attore fondamentale per cercare di attenuare i conflitti esistenti nella varie realtà sociali ed indirizzarli verso lo sviluppo e l'affermazione dei predetti diritti.

Il compito delle ONG e degli altri organismi internazionali dovrà, pertanto, essere quello di sostenere la società civile dei Paesi a Sud del Mediterraneo, come la Tunisia, nel rinnovarsi al fine di radicare uno spirito di cittadinanza affinché ognuno sia libero, in qualità di individuo, di fare le proprie scelte e di crearsi un proprio avvenire senza condizionamenti di ideologie elitarie o di gruppi politici.

È dunque auspicabile, per evitare il fallimento di qualsivolgia politica di partenariato, che le predette associazioni abbandonino ogni logica affarista, spesso celata dal vessillo dei diritti umani, al fine di contribuire alla salvaguardia dei diritti fondamentali e allo sviluppo delle società civili.

Nondimeno, perché i diritti umani, finanche i diritti dei vulnerabili, possano affermarsi concretamente in un Paese, nel caso di specie in Tunisia, risulta necessario oltre all'apporto della società civile, l'attuazione di un effettivo decentramento amministrativo. In tal senso, un cambiamento può realizzarsi sicuramente attraverso la riforma del funzionamento dell'amministrazione locale garantendo un potere legittimo ed autonomo all'interno delle comunità locali tale da realizzare, così, un vero decentramento amministrativo con redistribuzione della ricchezza, quindi un più facile accesso alla proprietà e ai diritti fondamentali nonché una maggiore libertà di opinione e di stampa ed una magistratura più libera, debitamente formata sui temi dei diritti della persona e dei gruppi e soggetti vulnerabili.

Lo stesso concetto di sovranità assoluta nonché esclusiva dello Stato dovrà, quindi, essere riconsiderato e ridefinito in relazione ai diritti umani poiché solo in questo modo si riuscirà a trovare una soluzione che contemperi

l'universalità della difesa delle libertà fondamentali col rispetto dell'autorità statale.<sup>647</sup>

Sarebbe auspicabile, altresì, anche sulla scorta dei principi espressi nel Patto di Barcellona e della constatata incapacità e mancanza di volontà dei responsabili dell'economia e della politica di favorire il progresso dell'area, una collaborazione tra le società civili mediterranee, più mature e coscienti dell'imprescindibilità del dialogo interculturale.

Ed in proposito, non manca, tra gli autori, chi ha proposto di fare della Tunisia una Svizzera del Mediterraneo sostenendo che ciò possa dipendere dal grado di volontà della gioventù tunisina di sviluppare le proprie capacità ed attitudini. Inoltre, come in Svizzera, in Tunisia si parlano molte lingue europee come il francese, l'italiano ed il tedesco. Vero è che per concretizzare siffatta ipotesi occorrerebbe anche una struttura governativa efficace ed aperta al confronto tra i popoli e non, piuttosto, succube di ideologie provenienti *aliunde* lontane dall'originaria indole tunisina più protesa alla tolleranza e alla pace. L'arma più efficace per affermare la propria natura non può che essere, infatti, quella della diplomazia e della buona politica.<sup>648</sup>

Questa ipotesi, però, non viene certo aiutata dalle disposizioni contenute nella Carta costituzionale, soprattutto di quella parte di preambolo, che già si è avuto modo di commentare nel presente lavoro, riguardante la lotta contro le discriminazioni, specie se è in gioco l'identità arabo-islamica come è il caso della questione palestinese. Questa rinforzata tendenza, tra l'altro costituzionalizzata, è certamente un monito alla politica di muoversi

---

<sup>647</sup>H. GUELDICH, "Responsabilité de protéger, revoltes populaires et violations massives des droits de l'homme aujourd'hui", in *Responsabilité de protéger et revoltes populaires*, Presses de l'Université Toulouse, I Capitole, Toulouse, 2013, p.73.

<sup>648</sup>N. BEAU, D. LAGARDE, *L'exception tunisienne*, SEUIL, octobre 2014, p.18. Sul tema cfr. M. MOALLA, *La Révolution ...et après?*, Sud Editions, Tunis, 2012, pp.38-39.



su un certo indirizzo che è contrastante con la vecchia visione di Ben Ali, volta invece ad instaurare un regime di pace e dialogo con Israele. C'è infatti da chiedersi a questo punto se l'accettazione di un simile compromesso, quello cioè di difendere il popolo arabo-musulmano oppresso, nella specie i palestinesi, non vada poi ad inficiare lo spirito dell'intera Costituzione che dovrebbe promuovere più valori come il dialogo e la tolleranza e non imporre diktat che influenzino le coscienze religiose. La costituzionalizzazione della causa palestinese è stata fortemente voluta dal partito di Ennahda a cui, in un primo momento, così come sostenuto anche da Khadija Cherif, si è voluto offrire il beneficio del dubbio, cioè si è pensato che gli islamisti avessero appreso le regole della convivenza democratica dopo essere stati essi stessi vittime di un regime autoritario. Oggi, invece, dopo le passate elezioni, gli islamisti non possono essere più giustificati in questo senso poiché hanno dimostrato, nella quasi generalità dei rappresentanti del partito, che la loro politica non ammette il confronto.

Il processo democratico implica la fine del regime autoritario, l'instaurazione di un sistema democratico e la consolidazione dello stesso.

Tra le diverse cose, sicuramente occorrerà che la comunità internazionale, compresi gli Stati Uniti d'America, trovi un accordo generale, un compromesso che vincoli tutti gli Stati interessati a risolvere il conflitto israelo-palestinese anche se, l'attuale amministrazione Trump sembra voler acuire questa crisi piuttosto che risolverla attraverso una veritiera opera di conciliazione. L'egoismo di ogni singolo Stato deve essere messo da parte per garantire una reale chance di prosperità partecipata per tutta l'area del Mediterraneo. Ovviamente questa politica, perché possa essere attuata, occorrerà che sia continuativamente riproposta dai Paesi dell'Unione Europea che dovranno dimostrare la vera forza del dialogo e della loro

cultura aperta e solidale, ma anche una certa coerenza nel difendere il novero dei diritti umani e principalmente dei vulnerabili.

Una delle soluzioni, oltre a quelle finora propinate che riguardano lo sviluppo della società civile ai diversi livelli ed il decentramento amministrativo, potrebbe essere quella di valorizzare, all'interno dei gruppi vulnerabili, alcune minoranze così da contrastare ogni fenomeno di discriminazione. La violenza contro le minoranze, infatti, non risente delle differenze di genere perché, uomini e donne, in maniera distinta, esercitano da sempre questo tipo di violenza nei confronti delle diversità. È infatti la natura umana che spinge l'uomo ad aggredire il più debole o il diverso. Rafforzare le garanzie per le minoranze potrebbe forse limitare questo problema che affligge l'umanità fin dalla notte dei tempi.

La nascita dei nazionalismi in Europa, poi, non ci aiuterà a difendere alcuno dei nostri valori poiché la loro stabilità è già minata da etnie, religioni, gruppi differenti da quelli appartenenti alla cultura tradizionale europea. Piuttosto occorre riaffermare l'importanza di una cultura laica, rispettosa di qualsivoglia differenza ma soprattutto che riconosca eguali diritti di cittadinanza. Proprio per questo un altro principio che si deve affermare, non solo con riferimento al contesto tunisino, è quello della libertà di coscienza<sup>649</sup> (libertà, come già detto, garantita dall'art. 6 della Costituzione tunisina) poiché rappresenta la garanzia di tutte le altre libertà. Al riguardo giova citare il giurista Yhad Ben Achour secondo il quale esistono sia nel vecchio Testamento che nel Corano non poche parole che possono essere comprese come giustificatrici della violenza al servizio dell'espansione poiché incitano alla forza per favorire il proselitismo. Nel nuovo Testamento, spiega Ben Achour, c'è invece una rottura di spirito in quanto

---

<sup>649</sup> Vedi Y. BEN ACHOUR, "L'action politique commune entre démocrates et théocrates dans le monde arabe", in *Etudes en l'Hommage à Dali Jazi*, loc. cit..

da nessuna parte c'è l'incoraggiamento alla violenza. Infatti, contrariamente alla Bibbia e al Corano, il Vangelo è un testo moralista, povero di precetti giuridici. Questo ha facilitato nei Paesi cristiani la nascita della democrazia che ha riconosciuto il potere al popolo.<sup>650</sup>

Tuttavia, come ricorda lo stesso giurista tunisino, la dottrina cristiana non è rimasta immune dall'essere stata interpretata in modo tale da giustificare certe barbarie, come le crociate o l'inquisizione, mentre non v'è chi non veda come l'illuminismo abbia assorbito e fatte proprie le istanze cristiane contribuendo a codificarle storicamente e anticipando il riconoscimento di alcuni fondamentali diritti ancora prima che la stessa Chiesa. Diritti, ad esempio, come l'abolizione della pena di morte rivendicata da Cesare Beccaria. La stessa Rivoluzione francese, divenne una rivoluzione contro la Chiesa pur traendo ispirazione dai valori evangelici<sup>651</sup>.

Per il predetto studioso tunisino l'alleanza politica-religione rimane la causa dei più grandi mali e sofferenze che affligge le differenti popolazioni. La libertà di coscienza è, per questa necessità, secondo Ben Achour, il principio che dovrà imporsi così come il pensiero religioso dovrà evolvere in relazione all'evoluzione della scienza, della morale moderna, dei diritti umani affinché, sempre a dire del giurista, di fronte all'evidenza che la terra sia rotonda non si ripeta che essa sia piatta piuttosto si accetti il dato scientifico, anche se questo dovesse confutare una convinzione religiosa.<sup>652</sup>

In ragione di queste non poche difficoltà nella Costituzione tunisina, come

---

<sup>650</sup> Ad ogni modo appare falso parlare sul piano giuridico di una cultura giudaico-cristiana, piuttosto, occorrerebbe parlare di una cultura giudaico – musulmana. Infatti gli ebrei hanno la parola di Dio che è la Bibbia e quella dei religiosi nella Mishnah e nel Talmud; i musulmani, invece, hanno nel Corano la parola di Dio e le parole di Maometto nella Sunnah. Così S. A. A. ABU-SAHLIEH, "Les droits de l'homme e le défi islamiste: diagnostic et remèdes", *Mélanges en l'honneur de Mohamed Charfi*, Centre de Publication Universitaire, 2001, pp. 307, 308.

<sup>651</sup> M. CARRERA, *Don Guanella profeta della carità*, Città Nuova Editrice, Roma, 2004, p. 28.

<sup>652</sup> Recentemente ha suscitato scalpore, prima che altrove, nel suo Paese, la storia della dottoranda tunisina che stava terminando la sua tesi sull'assunto che la terra fosse piatta. Il Ministero dell'Istruzione è dovuto intervenire sulla questione e così la studentessa non si è addottorata.

ricorda il predetto autore, è stata introdotta la libertà di coscienza attraverso la nozione araba *horreyet al-thamîr* (libertà di coscienza) e non nell'altra pur nota variante, come nel caso della Costituzione libanese, *horreyet al môtakad* (libertà di credo). L'espressione *hurreyet al – thamîr* ha, infatti, a che fare direttamente con la coscienza della persona intesa quale cittadino libero di operare le proprie scelte, anche religiose. Ad ogni buon conto, il dibattito su questo tema, secondo Ben Achour, resta tuttora aperto in Tunisia e si pensa durerà ancora molti anni. Occorrerà, infatti, che il sistema della religione civile, il quale fa parte di una tendenza profonda delle società islamiche, venga superato attraverso il fenomeno del pensare moderno religioso e sociale.<sup>653</sup> Ben Achour resta pur sempre dell'avviso che il futuro del nuovo Islam verrà dall'Europa e dalle nuove generazioni di musulmani che vanno lì formandosi.<sup>654</sup>

Di tutt'altro avviso appare l'opinione di altri autori, tra cui lo scrittore tunisino Habib S. Kaaniche, che ritengono che la comunità sia la fonte del potere temporale e che, proprio perché il popolo rappresenta la Umma, l'Islam, d'accordo con la sua società, ha il diritto di prendere una sua posizione su diversi argomenti. Infatti, è su tale assunto che gli studiosi musulmani sono poi arrivati ad operare la distinzione tra quello che è religione e legislazione (sharia) da una parte e quello che è politica e diritto degli altri, dall'altra.<sup>655</sup>

Non a caso Oliver Roy riferisce di un movimento islamico che difende in maniera forte la religione pur riconoscendo la titolarità di diritti in capo ai

---

<sup>653</sup> Importante appare l'adozione, il 19 marzo 2017 a Beirut, col patrocinio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, del testo intitolato "*18 Commitments on Faith for rights*" che denuncia il fanatismo religioso ed antireligioso e fissa i punti necessari per il dialogo tra le differenti culture che si deve basare sulla libertà di coscienza, sulla separazione dell'ordine politico e religioso, sull'uguaglianza di genere.

<sup>654</sup> Y. BEN ACHOUR, "Convertir l'autre et tolérer autrui : quelle solution pour cette antinomie des religions?", Conference du 22 avril 2017, Tunis.

<sup>655</sup> H. S. KAANICHE, *Laïcité, que dit l'Islam?*, KA' Éditions, 2016, Tunis, pp.47,101,105,108,109,112, 125,132.

cittadini. Il postislamismo riflette la tendenza a risecolarizzare la religione attraverso la fusione tra fede e diritti individuali in uno spirito democratico, più adatto alla modernità. L'idea stessa della cittadinanza, in ogni caso, appare minacciata dal distinguo dei cittadini tra musulmani e non musulmani, e per ragioni etniche tra arabi e non arabi, per quelle di natura settaria tra sunniti e non sunniti. Anche la libertà di credere viene compresa in un senso unico poiché sia la blasfemia che l'apostasia costituiscono un attentato al sacro.<sup>656</sup>

Yadh Ben Achour pur sostenendo che la laicità resti un'invenzione religiosa e che per questo ne costituisce l'essenza, ritiene altresì che per un Islam teologico-legislativo la laicità è incomprendibile poiché la fede e la legge sono indissociabili e se manca la seconda la prima si riduce ad una poesia. Nel Corano esistono, infatti, anche norme civili che stabiliscono ciò che lecito e ciò che non lo è, i diritti e anche le sanzioni.<sup>657</sup> Nei sistemi teocratici del mondo musulmano il diritto poggia, infatti, la sua fonte e legittimità nella religione. Inoltre, il sistema giuridico musulmano presenta una forma piramidale e la parola di Dio<sup>658</sup> è posta davanti alla gerarchia delle norme.

Accanto alle divergenti opinioni espresse dagli autori di cui innanzi, sul ruolo svolto dalla religione nella società, si pone la tesi di Othman, il quale ritiene che l'Islam sia una religione di scienza, a vocazione universale, e per questo tutti i suoi credenti sono invitati a usare il proprio spirito scientifico anche se ciò dovesse servire a contraddire certe credenze o il pensare

---

<sup>656</sup> H. REDISSI, "Le Postislamisme. Vers la banalisation de l'Islam politique?", *Les Islamistes et la Conquête Démocratique du Pouvoir*, Les IVèmes Conférences de l'ATEP, Association tunisienne d'études politiques, série : les conférences de l'ATEP, Tunis, 2012, pp. 11-21.

<sup>657</sup> Y. BEN ACHOUR, *Normes, fois et loi, en particulier dans l'Islam*, Cérès éditions, 1993, Tunis, pp. 239, 240.

<sup>658</sup> L. CHEDLY, "Le droit musulman (la chariaâ) dans la prochaine Constitution tunisienne", *Les Islamistes et la Conquête Démocratique du Pouvoir*, Les IVèmes Conférences de l'ATEP, Association tunisienne d'études politiques, série : les conférences de l'ATEP, Tunis, 2012, pp. 67,68.

comune.<sup>659</sup> Egli evoca, infatti, l'Islam dei *Lummières* nella speranza che esso possa rivivere nei paesi arabi musulmani e rimanere così il migliore esempio da seguire in materia dei valori universali.<sup>660</sup>

Ma i diritti umani costituiscono l'insieme degli unici valori che si possono opporre a quelli tipicamente religiosi. Gli islamisti, in particolar modo gli integralisti, tendono a combattere questa ideologia dei diritti dell'uomo volendo ristabilire l'Islam nella sua interezza. La tesi della compatibilità del diritto musulmano con i diritti umani troverebbe, quindi, la sua fondatezza nella libertà di coscienza e così anche l'uguaglianza della donna rispetto all'uomo sarebbe garantita dai doveri che ha l'uomo nei confronti della donna. I diritti umani, i diritti dei vulnerabili ed in particolare delle minoranze, al pari dei "diritti degli altri", necessitano di essere sempre tutelati. Non possiamo, infatti, non comprendere<sup>661</sup> anche i diritti del "diverso", come nel caso della rivendicazione del *transgender* al riconoscimento della sua identità di genere anche se secondo certa dottrina, siffatta identità seguirebbe una logica culturale piuttosto che naturale<sup>662</sup>.

---

<sup>659</sup> F. OTHMAN, *Ces Tabous qui défigurent l'Islam, l'apostasie et l'homosexualité*, L'Harmattan, 2015, Paris, pp. 5-58,89-91.

<sup>660</sup> Lo stesso Othman, infatti, rimarca anche l'assenza di espresse proibizioni su alcune delicate questioni come quella legata all'omosessualità nell'Islam. "L'Islam authentique est la religion de la nature et du bon sens, honorant l'être humain et ne contredisent pas ce que Dieu y a mis d'instincts et de pulsions naturels; il est ainsi respectueux de tout de ce que la science découvre de vérités et de certitudes", cfr. F. OTHMAN, *Pour le renouvellement du lien indéfectible: l'homosexualité en Islam*, vol. 2, Afrique Orient, Casablanca, 2014, pp.13-14-36.

<sup>661</sup> [...] Ho ricevuto una lettera di uno spagnolo che mi raccontava la sua storia di bambino e di ragazzo. Prima era una bambina, una ragazza che ha sofferto tanto. Si sentiva ragazzo ma era fisicamente una ragazza. Lo aveva raccontato alla mamma dicendo di voler fare l'intervento chirurgico. La mamma le ha chiesto di non farlo mentre lei era viva. [...] Ha fatto l'intervento, ora è un impiegato di un ministero in Spagna. [...] il vescovo lo ha accompagnato tanto. [...] poi si è sposato, ha cambiato questa identità civile e lui – che era lei ma è lui – mi ha scritto che sarebbe stato di consolazione venire da me. Li ho ricevuti. [...] Le tendenze o gli squilibri ormonali danno tanti problemi e dobbiamo essere attenti a dire che tutto è lo stesso: ogni caso accoglierlo, accompagnarlo, studiarlo, discernere ed integrarlo. Questo è quello che farebbe Gesù oggi. Così Bergoglio (Papa Francesco), in A. VALLE, "Accompano trans e omosessuali ma insegnare il Gender è peccato", in *Famiglia cristiana.it*, «[www.famigliacristiana.it/articolo/il-papa-accompagno-trans-e-omosessuali-ma-insegnare-il-gender-e-peccato.aspx](http://www.famigliacristiana.it/articolo/il-papa-accompagno-trans-e-omosessuali-ma-insegnare-il-gender-e-peccato.aspx)», ult. cons. gennaio 2018.

<sup>662</sup> Vedi M.E. RUGGIANO, "Il diritto all'identità di genere: preoccupazioni per la decisione della Corte costituzionale nella sentenza n.180 del 2017", *Rivista telematica (www.statochiese.it)*, n. 47 del 2017, (ult. cons. gennaio 2018).

Il mancato riconoscimento o disconoscimento di tali diritti implica uno scollamento con la realtà specie ove si consideri un capriccio la volontà degli interessati<sup>663</sup>, confinando tali diritti nel limbo dell'indifferenza e tralasciando di considerare che il loro riconoscimento non impone alla maggioranza l'emulazione di un comportamento poiché ciò che si rivendica non è un fatto culturale, non è una moda, piuttosto un modo di essere ben più complesso<sup>664</sup>.

Consci dell'errore di poter conoscere la verità e di poter decidere per gli altri, si eviterebbe di riproporre la vecchia legge della natura, nascosta, il più delle volte, «sotto i panni accattivanti della tolleranza».<sup>665</sup> «L'appello alla natura» nelle cose politiche, poi, appare spesso il modo più semplicistico di evitare di imbattersi nella discussione critica sulla validità

---

<sup>663</sup> Le testimonianze degli interessati svelano, infatti, una realtà diversa da quella tipizzata dal diritto naturale antico fondato sulla creazione divina. Sul punto v. G. ZAGREBELSKY, *Intorno alla legge, il diritto come dimensione del vivere sociale*, Einaudi, Torino, 2009, p. 41. Al riguardo vedi per tutte la testimonianza “Les explicaba que era una niña, pero no me entendiían”, consultabile in «[https://youtu.be/2D62kB6\\_Cxk](https://youtu.be/2D62kB6_Cxk)», alla luce della quale risulta ormai chiara la impossibilità di trascurare siffatta realtà. Piuttosto, occorre aiutare l'individuo in generale, compreso il transessuale, a realizzarsi pienamente come persona, sin dalla giovane età, senza trascurare la condizione del bambino e della sua sessualità, evitando, come spesso avviene, di credere che l'unico rimedio valido sia quello della terapia riparativa, non certo dogmaticamente necessaria per tutti, i cui effetti, invece, spesso risultano assai nocivi. Vedi in tal senso «<https://www.wired.it/amp/174539/scienza/medicina/2017/03/10/nicolosi-cura-gay-terapie-riparative/>».

<sup>664</sup> «Le modificazioni possono essere ritenute necessarie dall'interessato per “stare bene con se stesso”, sì che diventa legittimo attrarre questo profilo nell'ambito della libera costruzione della personalità. La conquista dell'identità può passare anche attraverso un mutamento del corpo. [...] ma, per realizzare questa armonia tra vita, corpo e diritto, non sempre è necessario passare per la dolorosa, irreversibile e psicologicamente pesantissima modificazione dei caratteri sessuali. Per la riconciliazione tra percezione del sé e identità sessuale può essere sufficiente una procedura soltanto giuridico-formale di mutamento del nome e del sesso nei registri dello stato civile, permettendo così di presentarsi socialmente in conformità con il sesso biologico (è la proposta di riforma annunciata dal governo spagnolo). Un diritto mite al posto di un diritto crudele, che subordina il riconoscimento dell'identità sessuale al sacrificio di una parte del corpo». Così S. RODOTÀ, *La vita e le regole, tra diritto e non diritto*, cit. supra.

<sup>665</sup> «La storia del «diritto naturale» è fatta di corsi e ricorsi. Per lunghi periodi può essere dato per morto. Nei decenni passati quasi nessuno ci pensava più. [...] Invece, siamo ora in un momento di piena rinascita: quando la legge fatta dagli uomini secondo le loro mutevoli convenzioni appare ingiusta, le si contrappone la legge obiettiva della natura, che nessuno può alterare. Così si fa la parte della Chiesa cattolica, per opporsi ai cambiamenti in tema di unione delle persone, eutanasia, ricerca e sperimentazione scientifica, genetica ecc.: e per ritornare all'antico, in tema di famiglia, contraccezione, aborto, ecc. In questo modo, essa viene a proporsi come grande rassicuratrice che dispensa certezze etiche, in un mondo -si dice- moralmente sfibrato dal famigerato «relativismo», sinonimo di puro edonismo, scetticismo antirazionalista, nascosto sotto i panni accattivanti della tolleranza». Così G. ZAGREBELSKY, *Intorno alla legge, il diritto come dimensione del vivere comune*, Einaudi, Torino 2009, p. 41.

o non di certi diritti. Si farebbe derivare così dalla natura stessa una sanzione superiore che, nel secolo scorso, ha potuto giustificare la condotta dei nazisti nel perseguire gruppi di vulnerabili, principalmente alcune categorie, poiché ritenuti una piaga sociale e più inclini alla morte<sup>666</sup>.

A fronte di siffatti radicalismi non è possibile accettare il fatto che il potere delle maggioranze<sup>667</sup> possa tutt'oggi negare, in gran parte dei Paesi del mondo, alcuni fondamentali diritti là dove chi li reclama sente di esigerli a titolo di diritto corrispondente alla propria natura<sup>668</sup>.

Il legislatore, senza eccezione per quello tunisino, deve, dunque, come ricorda Rodotà, adoperare tecniche diverse, ricorrendo sempre più spesso a un diritto flessibile e leggero<sup>669</sup>. I diritti dei vulnerabili, pertanto, più specificamente in Tunisia, potrebbero anche essere riscoperti, senza per questo relegare la religione in un ruolo marginale, in un Islam liberale, più pacifico e progressista in grado di riconoscere all'uomo l'attitudine a scoprire, discernere, attraverso la ragione di modo da rendere il fedele più tollerante ed incline all'accettazione delle umane differenze.

---

<sup>666</sup> *Ibidem*, pp. 45-46.

<sup>667</sup> «Nel nostro secolo abbiamo sperimentato anche questo: che una decisione della maggioranza può servire ad abolire la libertà [...] a tal punto che la dignità dell'uomo ed i diritti umani non vengano più tutelati e il fine della libertà vada dunque perduto. Cfr. J. RATZINGER, *Liberare la libertà fede e politica nel terzo millennio*, Cantagalli, Siena, 2018, pp. 85 - 119.

<sup>668</sup> Le modificazioni possono essere ritenute necessarie dall'interessato per "stare bene con sé stesso", sì che diventa legittimo attrarre questo profilo nell'ambito della libera costruzione della personalità. La conquista dell'identità può passare anche attraverso un mutamento del corpo [...] ma, per realizzare questa armonia tra vita, corpo e diritto, non sempre è necessario passare per la dolorosa, irreversibile e psicologicamente pesantissima modificazione dei caratteri sessuali. Per la riconciliazione tra percezione del sé e identità sessuale può essere sufficiente una procedura soltanto giuridico-formale di mutamento del nome e del sesso nei registri dello stato civile, permettendo così di presentarsi socialmente in conformità con il sesso biologico (è la proposta di riforma annunciata dal governo spagnolo). Un diritto mite al posto di un diritto crudele, che subordina il riconoscimento dell'identità sessuale al sacrificio di una parte del corpo. Così S. RODOTÀ, *La vita e le regole, tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano, 2007, p. 88.

<sup>669</sup> [...] il riconoscimento di una diversità che cancella i confini, obbligando a riflettere sulle ragioni che spingono le persone a un pellegrinaggio planetario alla ricerca dei diritti, propone l'esigenza dell'universalità in maniera del tutto diversa da quella del passato. Lo scopriamo riflettendo ancora una volta sul più antico e drammatico turismo dei diritti [...] superando una impostazione miope che vede in ogni tentativo di affermare i diritti universali una pretesa colonialistica dell'Occidente di imporre i propri valori. Cfr. *Ibidem*, pp. 58-59.



Questo Islam dovrà così ben distinguersi da una visione tradizionalista che considera l'uomo come schiavo della volontà di Dio, legata all'ortodossia sunnita sviluppatasi durante i secoli.<sup>670</sup>

Occorre sicuramente il dialogo tra le religioni ma ancor di più l'impegno per la difesa dei diritti umani e dei vulnerabili al fine di affermare e condividere universalmente il valore della persona umana. Ed infatti, il valore del rispetto reciproco, della pace e della solidarietà ed il riconoscimento della centralità della persona sono gli obiettivi che il predetto tipo di Islam potrebbe perseguire proprio richiamandosi alla spiritualità dell'individuo e alla sua realizzazione personale.

Siffatto tipo di approccio alla religione islamica, più incline al rispetto della individualità, sotto questo punto di vista, potrebbe costituire, al pari delle altre ipotesi considerate, una ulteriore chiave di lettura verso una modernità in grado di riconoscere i diritti di tutti, compresi quelli dei vulnerabili.

Ciò pare stia avvenendo in alcune realtà occidentali, ove per l'appunto, fuori dai casi del radicalismo, l'Islam viene interiorizzato dall'individuo in modo da conciliare la sua fede con il contesto secolarizzato in cui vive. Del resto, l'umanesimo islamico, già presente nella letteratura araba, influenzata da quella preislamica e greca, ha rappresentato, per certi aspetti, un riferimento per l'umanesimo rinascimentale.

Una speranza, dunque, di vedere riconosciuti appieno i predetti diritti, soprattutto reattivi ad alcune categorie, tra cui quella degli omosessuali, potrebbe venire dalle nuove generazioni dei musulmani europei così come ha previsto Yhad Ben Achour in merito al futuro dell'Islam democratico. Infatti, talune organizzazioni come quella nata di recente in Italia, la MOI (Musulmani Omosessuali in Italia), che raggruppa uomini e donne di

---

<sup>670</sup> S. LAGHMANI, "Islam et droits de l'homme", in *Islam et droits de l'homme*, Fenixx réédition numérique (economica) Paris, 1994, pp. 42-55.

diverse etnie, cercano di spiegare la poco conosciuta teologia liberale islamica rispondendo, allo stesso modo, a chi voglia saperne di più. Questo gruppo presente in Italia lamenta il fatto che, nonostante nel Paese ci siano maggiori garanzie rispetto a certe realtà della costa meridionale del Mediterraneo, esso subisce una doppia discriminazione sia religiosa che sessuale. Tali tipi di associazioni, partendo dal presupposto che Dio è buono e misericordioso, sostengono che le correnti interpretative liberali appaiono più attente al rispetto della persona umana e alle sue scelte poiché si ispirano ai concetti di comprensione e pace tra gli esseri umani. In questo senso propongono la rilettura dei testi sacri come la Bibbia ed il Corano, attraverso un approccio più umano proprio perché: “chi cerca odio leggerà parole d’odio, mentre chi cerca amore leggerà parole d’amore”.<sup>671</sup>

E forse proprio questa rinnovata chiave di lettura del Corano, e più in generale della cultura islamica, potrebbe contribuire, una volta per tutte, a fare della religione un mezzo di condivisione di amore attraverso cui veicolare messaggi di fratellanza e rispetto reciproco, al di là di ogni differenza e condizione umana, non solo nelle società tipicamente musulmane.

Un’ulteriore soluzione allo spinoso problema del completo riconoscimento e della conseguente tutela dei diritti del singolo individuo, prima ancora che dei gruppi vulnerabili, va individuata nelle politiche di accostamento e di incontro tra le differenti culture.

Il problema della tutela delle minoranze, infatti, affligge un po’ tutta l’umanità, anche le società occidentali che diventano sempre più interculturali.

---

<sup>671</sup> R. TADDEUCCI, “Gay e musulmani: nasce il primo gruppo italiano”, 17 ottobre 2011, <<http://www.gay.it/attualita/news/gay-e-musulmani-nasce-ilprimo-gruppo-italiano>>, (ultima consultazione dicembre 2017).

Proprio alla luce dell'interculturalismo, prima ancora che in una società multiculturale, potrebbe, svilupparsi il concetto di convivenza pacifica in una società divenuta sempre più multiculturale e multi-etnica che non si riconosce più negli schemi tipici, tradizionali dove sussistono tuttora ancora differenze di religione, razza o altro.

Occorre, dunque, trovare un punto di svolta globale nel rispetto di tutti, della persona umana *in primis*.<sup>672</sup>

Secondo alcuni autori è la laicità positiva che deve essere alimentata attraverso il dialogo interculturale nonché interreligioso. Infatti, solo questi due dialoghi possono portare ad uno sviluppo efficace della cultura universale dei diritti umani. L'interculturalità, se praticata nel rispetto dei diritti umani, opera a favore della coesione sociale e della pace, quindi del rispetto della eguale dignità di tutti i membri della famiglia umana. Questo approccio sembra essere anche condiviso dalla *Carta europea sull'educazione per la cittadinanza democratica e l'educazione ai diritti umani* del 2010.<sup>673</sup> In una società di questo tipo, la libertà religiosa, la cui tutela costituzionale risulta imprescindibile, come sostiene Yhad Ben Achour, ben può affermarsi come diritto umano fondamentale ove si riconoscano le garanzie antidiscriminatorie estendibili a tutti i soggetti che intendono vivere conformemente alle scelte di coscienza e difendere la propria identità personale.

La libertà personale, infatti, non può sentirsi protetta solo perché si appartiene ad una certa confessione piuttosto va tutelata l'identità di ciascuno. Il futuro della convivenza dei popoli si baserà sulla capacità degli uomini, e quindi delle società, di non condannare nessuna scelta di

---

<sup>672</sup> G. SPAGNUOLO, *Intercultura e formazione, i lineamenti teorici e le esperienze*, Franco Angeli, Milano, 2010, pp. 56 – 57.

<sup>673</sup> A. PAPISCA, “Libertà religiosa nel diritto internazionale”, in *Laicità e libertà religiosa*, edizioni Rezzara, Vicenza, 2013, pp. 58, 59.

coscienza ma di riconoscere, come dato di appartenenza identitaria, anche le caratteristiche personali legate al proprio credo nonché alla propria identità.<sup>674</sup>

Santos sostiene che le prospettive future per la democrazia dipendono dalla possibilità di democratizzare le interrelazioni globali nonché le relazioni sociali. Tutto ciò appare oggi esistere ancora allo stato embrionale anche se costituisce certamente un dato di fatto che al sistema della democrazia rappresentativa, quello caratterizzante la maggior parte dei paesi democratici, si affianchi, in maniera sempre più frequente, il modello della democrazia partecipativa e quindi del coinvolgimento diretto dei cittadini al fine di conseguire la giustizia sociale attraverso delle soluzioni condivise che rispettino i principi di libertà e di uguaglianza.

La democrazia partecipativa, spiega Santos, rappresenta dunque una concezione controegemonica della democrazia per la quale, in caso di contrasto tra capitalismo e democrazia, deve prevalere quest'ultima.

La spinta potrebbe venire proprio dal basso<sup>675</sup>, dalle società (come quella tunisina) che sono state vittimizzate ed hanno subito il globalismo occidentale di tipo egemonico.

Per quanto riguarda i diritti umani, poi, sempre secondo Santos, partendo dall'assunto che essi siano di origine occidentale, non va esclusa la possibilità che essi possano essere accettati da tutti gli abitanti o società del pianeta ma per far questo è necessario che si realizzi una loro identificazione culturale partendo dal presupposto che i diritti umani sono una pretesa morale. Occorre, dunque, sempre a dire del predetto autore, che

---

<sup>674</sup> P. CONSORTI, "Identità religiosa nelle società multiculturali", in *Laicità e libertà religiosa, cit.*, pp. 143 - 146.

<sup>675</sup> « [...] non sarebbe più possibile oggi la fondazione del rapporto politico a partire da uno Stato che esiga incondizionatamente obbedienza ai singoli ed è altrettanto certo che si deve muovere dal basso, dai singoli che accordano obbedienza a condizione della sicurezza dei loro diritti». Sul punto, v. *supra* G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite, op. cit.*, p.76.

i diritti umani vadano ricostruiti su base interculturale poiché proprio partendo dalle società e dal dialogo tra di esse risulterà possibile generare nuove categorie di diritti umani, più comunemente condivisi.<sup>676</sup>

L'analisi fin qui condotta, ferma restando la rilevanza dell'elemento interculturale, ci permette di argomentare, tuttavia, la sussistenza di categorie di diritti umani universali, specie quelle afferenti ad alcuni gruppi vulnerabili, il rispetto per le quali andrebbe adeguatamente condiviso o diffuso prima ancora di procedere alla ricostruzione di nuovi diritti.

Alcuni autori, tra cui il Sartori, auspicano una società pluralista che si fondi sul valore della diversità anche se oggi il pluralismo non va in questa direzione poiché non persegue un'integrazione differenziata ma una disintegrazione multi-etnica.

Ma anche qui, a cominciare da Sartori, tra multiculturalisti ed interculturalisti non v'è chi non veda la frattura inevitabile rappresentata dalla religione, in special modo dal fondamentalismo religioso, che di certo non fa ben sperare riguardo al rispetto dei diritti della singola persona umana e dei gruppi vulnerabili oggetto del presente lavoro.

Per Sartori l'unico Paese islamico dove si era arrivati a separare la religione dalla politica è stata la Turchia di Atatürk ma ormai anche in questo Paese, a distanza di tanti anni, il fondamentalismo sta cambiando nuovamente le sorti della nazione.

L'Islam può laicizzarsi ma con difficoltà. Tutto questo, spiega Sartori, si verifica forse perché un Islam tollerante risulta davvero intollerabile per il fondamentalismo.<sup>677</sup>

---

<sup>676</sup> B. DE SOUSA SANTOS, *Sociología jurídica crítica, para un nuevo sentido común en el derecho*, Editorial Trotta/Ilsa, Madrid, 2009, pp. 458,459, 492,493, 496, 512-533, 578, 585,586, 609.

<sup>677</sup> G. SARTORI, "Sartori alle "lezioni di Bobbio" - Sondaggi democrazia dei ciechi", in *La Stampa*, 5 ottobre 2004; Id., *"Pluralismo Multiculturalismo e estranei, saggio sulla società multi-etnica"*, Rizzoli, Milano, 2000.

In siffatto contesto, la Tunisia, ancora una volta, può rappresentare una svolta, in quanto, a dire di Sartori, è uno stato musulmano ma non islamico. Sempre in merito al dialogo interculturale, altri autori, tra cui il sudanese Ahmed An-na'im, pur non riferendosi ad un Islam umanista, ritengono che l'integrazione dei musulmani e dell'Islam nelle altre società possa avvenire purché essi siano disponibili a rivedere certi principi sharaitici che risultano ormai anacronistici poiché si rifanno ad un'epoca diversa dove la comunità cercava ancora di affermarsi. Questi principi sono quelli che evidenziano delle chiare disparità nei diritti tra uomo e donna, tra musulmano e non musulmano, che considerano, per esempio, la schiavitù tollerabile al pari della poligamia.

Resta il fatto che il diritto musulmano classico rimane incompatibile con l'evoluzione della maggior parte delle discipline e anche con il principio di non discriminazione. Solo una rilettura di questi fondamenti potrà rendere la sharia compatibile con i tempi moderni.<sup>678</sup> Ciononostante, l'Islam potrebbe sicuramente rappresentare uno degli elementi fondamentali dell'identità mediterranea se si considera il fatto che ha svolto un ruolo fondamentale nella diffusione della cultura greca e di quella orientale in Europa.

La politica, da parte sua, deve essere mossa da nobili intenti così come nobili sono i diritti umani. Bisogna quindi lottare contro ogni logica capitalistica ed egoistica tesa a strumentalizzare siffatti diritti per scopi economici.

Proprio per questo, principi come quelli teorizzati nel patto di Barcellona, a prescindere dalle ragioni di realpolitik, rimangono pur sempre validi,

---

<sup>678</sup> A. A. AN NA'IM, "Pour une réforme du droit musulman - Présentation critique par Jean-Yves Carlier", *La Revue Nouvelle*, décembre 2008, n. 12, pp. 75-81; Id., "Comment la loi islamique peut s'attaquer à Daech", 17 novembre 2015, <http://theconversation.com/comment-la-loi-islamique-peut-sattaquer-a-daech-50811> (ult. cons. gennaio 2018).

potendo costituire tuttora un punto di riferimento per realizzare uno sviluppo del Mediterraneo atteso che, al di là delle differenze legate alla specificità dei Paesi e delle culture, certi diritti umani, compresi quelli delle minoranze, sussistono ovunque e la richiesta di tutela degli stessi non può che, come già detto, provenire dal basso, in particolare dalla società civile. Quest'ultima, infatti, potrebbe rappresentare la principale promotrice dello sviluppo e del cambiamento in grado di combattere la corruzione, rendere più partecipativa la società, inglobando i diversi livelli di classi sociali ed impedendo gli estremismi. Affinché ciò si possa compiere occorrerà che gli operatori delle associazioni si formino al rispetto di tutte le persone e che la società civile non confonda il suo ruolo con la politica piuttosto svolga al suo fianco un ruolo di supporto, consiglio, opposizione quando serve, collaborazione allo sviluppo della nazione, soprattutto delle diverse realtà locali, anche di quelle che appaiono oggi più arretrate e più refrattarie all'attecchimento di una vera cultura dei diritti umani, i quali prescindono dal credo religioso ed investono la sfera personale con le annesse patologie e/o handicap (comprese le malattie croniche), l'orientamento sessuale, il tipo di colore della pelle etc..

La nascita di fenomeni di discriminazione, comuni a tutti i popoli, andrebbe combattuta con strumenti importanti come quello dell'art. 2 degli accordi di Barcellona. Ed infatti, soprattutto “per quel che riguarda la cittadinanza, il rapporto con la legge ed il trattamento dell'individuo, il concetto di minoranza non vale: non esiste una “cittadinanza minoritaria”! È dunque importante lottare contro questa idea di “minoranza”, vivendo pienamente da cittadini insieme alla maggioranza e allo stesso titolo”.<sup>679</sup> Queste parole, usate da Taric Ramadan, occorrerebbe che fossero non solo contestualizzate con riferimento alla minoranza musulmana in Europa, piuttosto estese e

---

<sup>679</sup> T. RAMADAN, *Islam e libertà*, Einaudi editore, Torino, 2008, pp. 88-89.

generalizzate a tutti i tipi di minoranze in qualsiasi parte del mondo esse vivano.

Negli anni '90 le democrazie occidentali hanno dapprima sbandierato la necessità di tutelare i diritti umani per poi eliminare questa priorità dall'agenda politica a partire dal 2010 passando, così, da un eccesso all'altro.

Ed è proprio alla luce di questo cambiamento di rotta che le società civili dei singoli Paesi dovrebbero essere chiamate a perseguire l'obiettivo di sostenere il reale riconoscimento dei diritti fondamentali.<sup>680</sup>

Per attuare un cambiamento radicale, bisognerà, dunque, basare le relazioni sul valore della persona umana, sulle reali aspirazioni delle persone ad essere libere di decidere del proprio essere, senza per questo danneggiare gli altri. Questa diversità dovrà costituire la ricchezza, quel valore aggiunto, delle società interculturali nel segno del rispetto delle singole specificità dei diversi gruppi ma anche dei valori comuni, universali, la cui tutela risulta ancora inesistente in alcune società.

Per quanto riguarda la Tunisia, ma anche altri paesi arabo-musulmani, le specificità culturali, infatti, richiamano la religione, la quale costituisce un ostacolo al riconoscimento dei diritti umani ed è per questo, spiega Hafidha Chekir, che queste peculiarità rischiano di mettere in causa non solo i diritti umani ma soprattutto i principi universali sui quali essi si fondano.<sup>681</sup>

---

<sup>680</sup> «Entre les années 1990 où les droits de l'homme étaient abusivement brandis comme un étendard par les démocraties occidentales, et les années 2010 où ils ont disparu en catimini de l'agenda, n'est-on pas passé d'un excès à l'autre? Si les droits de l'homme ne peuvent être l'alpha et l'oméga d'une action diplomatique, leur effacement contredit l'invocation permanente des "valeurs" dont se réclament ces Etats. [...] Les sociétés civiles devraient peser en ce sens, pour ne pas laisser un monde d'arbitraire et de realpolitik s'installer durablement dans les relations entre Etats.» (P. HASKI, "Y a-t-il encore quelqu'un pour défendre les droits de l'homme?" 17 luglio 2017 «<https://www.nouvelobs.com/chroniques/20170717.OBS2197/y-a-t-il-encore-quelqu-un-pour-defendre-les-droits-de-l-homme.html>»), (ultimo accesso dicembre 2017).

<sup>681</sup> Chekir fa parte di quella categoria di giuristi tunisini convinti del carattere universale dei diritti umani che trova riscontro nel valore universale della "persona umana" anche di fronte alle specificità culturali legate ad ogni singolo Paese. Sul punto cfr. H. CHEKIR, *Le statut des femmes entre les textes et les resistances : le cas de la Tunisie*, Chama, Tunis, 2000, pp. 95 e ss..



L'umanità, se vuole trovare un'alternativa all'odio e alla violenza, deve allora necessariamente riconoscere il valore universale della persona umana, senza distinzione alcuna. È solo valorizzando quest'ideale, tenuto conto delle possibili soluzioni fornite, che potremmo trovare molte risposte e costruire una vera società tollerante, più umana, che saprà riconoscere le proprie miserie, staccandosi dal materialismo e sforzandosi di ascoltare tutte le voci affinché ciascuno possa vivere in libertà e secondo la propria natura.

Il movimento di costituzionalizzazione, che parecchi Stati hanno conosciuto, *in primis* l'Europa, permetterà sicuramente di discutere in Tunisia delle questioni religiose in relazione al rispetto dei diritti umani. La manifestazione del credo religioso in ogni caso non dovrà né potrà mai compromettere i primari diritti come quello alla vita.<sup>682</sup>

Si renderà opportuno attendere, comunque ed in ogni caso, l'entrata in funzione della Corte Costituzionale tunisina che sicuramente potrà garantire una migliore tutela dei diritti fondamentali e rimuovere così parte della normativa tuttora in vigore ed in palese contrasto con il testo costituzionale. Questo compito di adeguamento della legislatura ai principi costituzionali, nonché a quelli universali, sarà altresì operabile dal Presidente della Repubblica unitamente al Parlamento. Nel frattempo la Tunisia, il 16 aprile del 2017, ha firmato la dichiarazione che permette alle associazioni (ONG) e agli individui di poter presentare ricorso direttamente alla Corte Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (art. 34 c. 6 del Prot. Istitutivo dell'organo del 1988).<sup>683</sup>

---

<sup>682</sup> A. AMOUR, "La religion saisie par le droit? Une perspective "droits de l'homme"", *Mélange en l'honneur de Mahoamed Charfi*, *loc. cit.*, 247 – 258.

<sup>683</sup> «<http://fr.african-court.org/index.php/news/press-releases/item/86-la-tunisie-signe-la-declaration-permettant-aux-ong-et-aux-individus-de-saisir-directement-la-cour-africaine-des-droits-de-l-homme-et-des-peuples>», ultimo accesso dicembre 2017.

Molto dipenderà, come si è detto, dall'attività della Corte Costituzionale ma anche dal corretto funzionamento delle Istanze indipendenti, soprattutto di quelle sui diritti dell'uomo e sulla lotta alla corruzione che costituisce uno dei più nobili obiettivi sanciti dalla Costituzione tunisina poiché uno dei mali più grandi è rappresentato sicuramente dal cattivo funzionamento della politica e delle istituzioni in generale.

Ciò malgrado la Tunisia resta il Paese che può rappresentare un modello da seguire per gli altri popoli dell'area arabo-musulmana. Il ruolo della Corte Costituzionale si renderà determinante oltre alle soluzioni fin qui prospettate affinché si affermino i valori della civilizzazione tunisina e non si impongano, invece, solo quelli arabo-musulmani. La società civile e la Corte Costituzionale, prima ancora che i singoli tribunali, potranno fungere da contro bilancia ed intervenire nelle palesi violazioni dei diritti fondamentali, in particolar modo di quelli dei soggetti vulnerabili.

La Corte costituzionale, infatti, composta di giuristi e non giuristi, potrà plasmare le mentalità e creare una società più attenta ai bisogni di ogni singola persona o categoria di soggetti. L'Europa ed i Paesi più sviluppati, da parte loro, dovrebbero favorire il dibattito politico interno a questi Stati e così permettere alla società civile di scegliere in piena libertà quale futuro intende costruire. E proprio l'assunto dell'universalità della persona umana, è stato, e resta, il mezzo che legittima le richieste della società civile nei confronti dei propri governi affinché essi rispettino i trattati ratificati a livello internazionale.<sup>684</sup>

Solo una rinnovata società civile, a cominciare da quella tunisina e non, potrà frenare eventuali derive autoritarie, la nascita di radicalismi religiosi

---

<sup>684</sup> Sul punto vedi capitolo IV a proposito della questione relativa al rapporto tra la società civile tunisina e Ben Ali e alle lotte portate avanti dalle associazioni per la difesa dei diritti umani, che hanno opposto al regime la clausola dell'art. 2 degli accordi di associazione Tunisia – UE 1998, nell'ambito del più generale Processo di Barcellona 1995.

ed evitare che le libertà fondamentali ed i diritti umani in generale, possano essere rimessi tutti in discussione. La società civile, come si è potuto analizzare nei precedenti capitoli, alla luce anche del dettato costituzionale, potrà infatti rivestire un ruolo principale anche e soprattutto a livello locale per lo sviluppo delle realtà più arretrate. È infatti la violenza, lo sfruttamento degli esseri umani che va combattuto e non l'autodeterminazione e, quindi, il riconoscimento della capacità di scelta autonoma ed indipendente che ogni essere umano deve poter avere garantita per poter sentirsi libero.

La tutela delle minoranze è un problema che affligge tutto il pianeta e sicuramente l'ortodossia delle religioni appare antitetica al riconoscimento di alcuni diritti, come quello di poter amare liberamente chi si desidera, a prescindere dalle diversità di razza, genere e di culto confinando certi comportamenti nell'ipocrisia, “dans le devoir de cacher ses péchés”, e catalogandoli come “crimini” o “peccati mortali”.

Proprio per questo, ancora una volta la società civile, nell'ottica anche dell'interculturalismo e del rispetto reciproco, potrà affrontare questi problemi per giungere ad una pacifica convivenza che sia lontana da scatenare odi o provocare eccessi senza dimenticare il fatto che alcuni tipi di minoranze, come gli omosessuali o gli handicappati, a differenza di altre, non potranno giammai rappresentare maggioranze. Per queste due ultime minoranze, le quali subiscono quotidianamente persecuzioni in diversa misura a seconda dei contesti e dei paesi dove si trovano<sup>685</sup>, urge, dunque, una tutela globale sia dal punto di vista laico in quanto appartenenti al genere umano, che dal punto di vista religioso poiché figli di Dio.

Ciò che andrebbe perseguita è, invece, la corruzione legata alla logica del potere e del guadagno per mezzo della sopraffazione. I diritti umani hanno

---

<sup>685</sup> G. D'AURIA, “Être homosexuel au Maghreb”, *loc. cit.*, p. 23.

il compito di garantire la libertà a chi non può difendersi da solo nei confronti di chi si nasconde dietro il potere della maggioranza.

Nondimeno, si pone il problema non trascurabile di contemperare la tutela dei diritti umani e delle minoranze con la garanzia della sicurezza.

Sul punto, l'ex Ministro della Difesa Farhat Horcane ha ricordato che in Tunisia occorre ben disciplinare le modalità di intervento della polizia e dell'armata nelle zone urbane non dimenticando la questione legata all'insegnamento e al rispetto dei diritti umani nonché delle libertà costituzionali. Ciononostante, Horcane ha ribadito altresì che esistono misure a carattere d'urgenza -capaci in via temporanea di limitare anche il quadro dei diritti fondamentali- che possono essere prese in ragione dell'art. 80 Cost. per mezzo del quale il Presidente della Repubblica, dietro consultazione del Capo del governo e del Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo, può annunciare lo stato d'urgenza in caso di pericolo imminente che minaccia l'integrità nazionale, la sicurezza e l'indipendenza del Paese.<sup>686</sup>

In Tunisia resta in vigore lo stato di emergenza (dal 2015) e dall'inizio del 2018, soprattutto a causa del rincaro dei prezzi, più di 200 persone sono state arrestate ed è anche morto un uomo a seguito delle proteste di piazza. Appare chiaro che in siffatta situazione sarà compito della società civile vigilare affinché la Difesa nazionale non diventi il mezzo pretestuoso per limitare autoritariamente i diritti fondamentali e con essi anche la libertà di stampa specie quella legata alle piattaforme digitali. Come sappiamo, infatti, internet ha giocato un ruolo essenziale nella rivoluzione tunisina poiché ha rappresentato uno dei principali veicoli di informazione anche se

---

<sup>686</sup> Id., "La Tunisia: una frontiera europea da difendere contro la minaccia terroristica", in *Il Corriere di Tunisi – Corriere Euromediterraneo*, n. 167, settembre 2017, pp. 12-14. Sul punto v. anche "Tunisie. Les violations des droits humains commises au nom de la sécurité menacent les réformes" in <https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2017/02/tunisia-abuses-in-the-name-of-security-threatening-reforms/> (ultimo accesso gennaio 2018).

a fronte di questi vantaggi occorre ricordare, altresì, che esistono ancora retaggi della cultura riguardanti il vecchio regime che, soprattutto in nome della morale e delle buone maniere, influenzano il potere della censura da parte dell’Autorità.<sup>687</sup>

Sul punto, risultano emblematiche le parole del filosofo del Diritto José Luis Gordillo Ferré, il quale a tale proposito parla di «“expansión planetaria de la cultura jurídica de la emergencia y la excepcionalidad” que está afectando muy negativamente a algunos de los clásicos derechos de libertad». Infatti, secondo il predetto studioso “la guerra contro il terrorismo”, che è ormai stata ingaggiata a partire dall’11 settembre 2001, determina una riduzione della capacità di controllo del potere legislativo su quello esecutivo con la predisposizione di misure da parte dell’apparato coercitivo dello Stato che limitano o addirittura sospendono molti diritti. Questa tendenza non riguarda solo la Tunisia ma anche Stati che, come dice Gordillo, ancora oggi si considerano “bastioni della democrazia”. Una teoria denominata dello “Stato di eccezione” simile a quella già esistente e conosciuta sotto il nome di “Stato di diritto” per mezzo della quale sono state combattute le recenti guerre in Medio Oriente che hanno portato all’annullamento generalizzato dei diritti fondamentali e per cui i governi dovrebbero reagire, secondo Gordillo, rimanendo coerenti ai principi dell’umanesimo, quello di cui fu maestro Cesare Beccaria, rispettando in maniera scrupolosa i diritti e le libertà fondamentali.<sup>688</sup>

---

<sup>687</sup> R. ROBERT, (entretien avec Romain Lecomte) “Cyberactivités et société civile. Les ambiguïtés de la révolution tunisienne” in <https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/107441/1/20.-Entretien-avec-Romain-Lecomte.pdf>, ult. cons. gennaio 2018.

<sup>688</sup> J. L. GORDILLO FERRÉ, “Impacto de la globalización en los derechos de libertad”, in *Los retos del constitucionalismo en el siglo XXI*, Instituto de Investigaciones legislativas, Guanajuato (México) 2004, pp. 89-95. V. anche Id., “Los límites de la guerra contra el terrorismo”, 2013, [fundacionbetiko.org/wp-content/uploads/2014/02/LOS-LÍMITES-DE-LA-GUERRA-CONTRA-EL-TERRORISMO.pdf](http://fundacionbetiko.org/wp-content/uploads/2014/02/LOS-LÍMITES-DE-LA-GUERRA-CONTRA-EL-TERRORISMO.pdf), ult. accesso gennaio 2018.

Non da ultimo occorrerà creare più opportunità di lavoro per la singolare gioventù tunisina, restituendo dignità ed orgoglio a tutti i delusi dalla rivoluzione perché siano proprio essi capaci di difendere questa terra ricca di storia e civiltà. L'indipendenza economica, infatti, è il primo passo per la realizzazione di sé senza cadere vittima delle decisioni degli altri, piuttosto, servirà ad allargare il cerchio del dialogo e a scegliere soluzioni condivise finché il riconoscimento dei fondamentali diritti di libertà ad alcuni gruppi di soggetti vulnerabili, che, come abbiamo avuto modo di vedere, soffrono ancora di pesanti limitazioni per via di leggi anacronistiche rispetto al nuovo dettato costituzionale che cerca di aprirsi ai principi universali del rispetto della persona umana. Infatti, come ricorda anche Gordillo, un mondo basato sull'uguaglianza politico-sociale, pacifico ed ecologicamente sostenibile, potrà realizzarsi se le popolazioni, quindi nel nostro caso anche quella tunisina, se lo proporranno come obiettivo reale.<sup>689</sup>

Risulteranno necessarie per la Tunisia buone politiche di governance e bisognerà lottare contro tutti i tentativi esterni ed interni di influenza e prevaricazione sul popolo tunisino. Esso, in ragione della sua peculiarità e particolarità, non può accettare una uniformità, un'unica regola valida per tutti, piuttosto è nel rispetto delle diversità, a partire dalle minoranze, che si può crescere e accettare i compromessi.

Se i musulmani vogliono che il loro Islam non sia snaturato internamente, a partire dai suoi fondamenti, che non sia messo in discussione, occorre che accettino anche i non musulmani ed i soggetti più vulnerabili fino a considerarli, per questo, come cittadini senza alcuna distinzione ma, piuttosto, permettendo loro di esprimersi in tutta libertà perché: «Le droit à

---

<sup>689</sup> J. L. GORDILLO FERRÉ, "Malos tiempos para el pacifismo", 2013, «fundacionbetiko.org/wp-content/uploads/2013/03/malos-tiempos-para-el-pacifismo-final.pdf», ult. accesso gennaio 2018.

la différence, et tout particulièrement à la non croyance, doit être affirmé et scrupuleusement respecté, parce qu'il fait à la fois part il intégrant des droits de l'homme et du mystère de Dieu.»<sup>690</sup>

Sicuramente l'avanzamento dei diritti fondamentali, e soprattutto di quelli delle minoranze, come si è potuto constatare nel corso dello studio relativo al presente lavoro, non può costituire solo appannaggio della politica (che persegue gli interessi di pochi) piuttosto, come era anche nello spirito di Barcellona, con particolare riferimento al terzo asse, esso dovrà investire necessariamente la società civile, autentica protagonista delle battaglie per l'affermazione di una democrazia più a misura dei popoli, della persona umana e meno degli aristocratici e delle élite che oggi abusando dello "stato d'eccezione" sovvertono lo "stato di diritto".

Le sommosse popolari del 2011, le cosiddette primavere arabe, hanno, infatti, rappresentato non solo la richiesta da parte della società civile del riconoscimento e della tutela dei diritti fondamentali, ma anche, e soprattutto, una protesta contro tutte le politiche, ivi compresa quella del partenariato, per dire basta e per chiedere una rigenerazione, una nuova fase che riconosca a tutti indistintamente, senza alcuna differenza, le libertà. Le politiche del partenariato sono state, e restano, importanti poiché, oltre a riconoscere il fondamentale apporto della società civile nello sviluppo democratico delle aree di appartenenza, hanno dimostrato che tutti i popoli e/o società condividono i medesimi interessi, ma soprattutto che in qualsiasi contesto umano esistono gruppi e/o soggetti vulnerabili, specie alcune minoranze, che stentano a vedere riconosciuti i loro diritti. Ciò potrebbe costituire davvero l'anello di unione della società euro-mediterranea là

---

<sup>690</sup> M. TALBI, *Ma religion c'est la liberté: l'Islam les défis de la contemporanéité*. Comment entrer dans la contemporanéité sans lamentations ni gémissements ni larmes. Traduit de l'arabe par Dr. Mohamed Salah Barbouche, Nirvana, Tunis, 2011, pp. 195,196,197.

dove le politiche delle élite oppongono interessi economici ed antitetici ai diritti fondamentali di ogni singolo individuo.

L'analisi si conclude, fermo restando l'ottimismo dell'autore sul futuro della Tunisia e dei diritti umani a livello globale, con il seguente interrogativo, la cui risposta è da ricercarsi nei diversi sentimenti manifestati dal popolo tunisino:

«Où va le monde arabe? Nul ne le sait. Où va la Tunisie? Vers une démocratie stable et ininterrompue, disent les optimistes confiants dans l'«intelligence» des tunisiens. Elle ne va nulle part, rétroquent les pessimistes. Les plus prudents attendant le tour d'après».<sup>691</sup>

---

<sup>691</sup> H. REDISSI, *l'Islam incertain, Révolutions et Islam post-autoritaire*, Cérès éditions, Tunis, 2017, p. 52.





## APPENDICI AL IV E V CAPITOLO



**Appendice al IV capitolo - Interviste<sup>692</sup> a testimoni privilegiati in merito all'influenza indiretta esercitata dal Processo di Barcellona e dalla clausola di condizionalità (art. 2) degli accordi di associazione sulla democratizzazione tunisina**

*Ramy Salhi, directeur du Maghreb/ Euromed Droits – Euro Mediterranee Droits Humains, Tunis, 31 maggio 2017, ore 11:44 (tramite email)*

Intervistato sull'influenza del Processo di Barcellona, con particolare attenzione alla società civile tunisina a partire dal 1995, Ramy Salhi ha sostenuto che gli accordi sono stati importanti per creare delle sinergie tra Nord e Sud del Mediterraneo su alcune tematiche, quali i diritti umani, la pace, la stabilità e lo sviluppo economico attraverso il libero scambio.

Il direttore dell'Euromed Maghreb ha precisato, in particolare, che: «il Processo di Barcellona/Union pour la Mediterranee, grazie ai partner europei, ha in parte favorito lo sviluppo democratico tunisino, diversamente da quanto avvenuto in alcuni Paesi limitrofi come Egitto e Libia».

In tal senso, quindi, Sahli ha ritenuto che: «la Tunisia come Paese ratificante è, rispetto agli altri Stati arabi, quello maggiormente proiettato verso un reale processo democratico, anche se c'è ancora tanta strada da fare, soprattutto in tema di diritti e libertà» e che: «i principi di Barcellona restano, comunque e sempre, un punto di riferimento per tutti i Paesi dell'area arabo-musulmana» tant'è che: «...Barcellona '95 ha svolto un ruolo importante nella valorizzazione dell'UMA come organizzazione necessaria allo sviluppo democratico dell'area anche se questo scopo non è stato poi realizzato».

Ramy Salhi ha poi ricordato che: «...in questo processo il ruolo del Reseau, nato proprio successivamente alla Dichiarazione di Barcellona, attraverso il

---

<sup>692</sup> La traduzione dal francese delle interviste effettuate è a cura dell'autore della presente opera.

Forum Tunisien des Droits Economiques et sociaux, membro e partner del REMDH, è stato quello di accompagnare i movimenti sociali, da diversi anni, con l'obiettivo di coordinarli e coadiuvarli nel sostenere con successo le proprie rivendicazioni soprattutto a livello locale».

Tuttavia, rispetto alle questioni poste, le risposte del dottor Salhi non sono sempre state esaurienti e pertinenti. Ha omesso, ad esempio, di rispondere alla domanda inerente il finanziamento della società civile tunisina attraverso fondi Euromed.

Salhi ha comunque ribadito che soprattutto dopo il 2015, si è evidenziata una ripresa dei movimenti sociali su tutto il territorio tunisino e che la società civile sembra mobilitarsi sulle medesime questioni oggetto della rivoluzione del 2011 poiché essa rivendica il diritto alla dignità, il diritto al lavoro, la redistribuzione equa della ricchezza. L'UE, d'altro canto: «dovrà impegnarsi di più nello sviluppo delle regioni a sostegno delle infrastrutture pubbliche incitando le proprie imprese private ad investire in Tunisia». Le relazioni UE – Tunisia, infatti: «oggi appaiono rappresentate da un quadro basato sulla relazione tripartita “autorità europee, autorità tunisine, società civile” ed i diritti umani costituiscono l'aspetto fondamentale di queste relazioni. Infatti, attraverso le riforme del sistema della giustizia e dei diritti delle donne, l'Unione Europea sostiene concretamente i diritti umani in Tunisia. Nondimeno, rimane ancora aperta la questione dei migranti su cui occorre ancora lavorare onde poter favorire una reale mobilità dei tunisini e quindi dare piena attuazione agli accordi di libero scambio, anche di persone. Ovviamente questo tipo di accordi e finanziamenti devono trovare un riscontro attraverso la risposta altrettanto forte della Tunisia dal punto di vista delle politiche sociali».

*Hafidha Chekir, professeure en droit public, vice-présidente de la Fédération internationale des droits de l'Homme (FIDH), Avenue Charles Nicolle, Tunis, 4 aprile 2017, ore 16:30*

Hafidha Chekir, intervistata sulla influenza che Barcellona ha esercitato sulla società civile tunisina, ha dedotto che: «... gli accordi di Barcellona sono importanti non solo dal punto di vista economico ma soprattutto dal punto di vista dei diritti umani in quanto la società civile tunisina, per mezzo delle associazioni che si occupano dei diritti umani, ha domandato all'UE di chiedere a sua volta allo Stato tunisino di rispettare i diritti fondamentali proprio in virtù degli accordi ratificati. Tutto ciò ha caratterizzato il periodo antecedente la rivoluzione. Dall'altro lato l'UE non è intervenuta contro il regime dittatoriale di Ben Ali per difendere i diritti umani violati e lo stesso è accaduto successivamente, con l'arrivo degli islamisti che hanno rimesso in causa i diritti umani ed in particolare quelli delle donne. Essi, infatti, volevano instaurare una politica che è la negazione dei diritti dell'uomo. Vogliono che le donne accettino la poligamia, vogliono rimettere in causa il diritto all'aborto, all'adozione, vogliono imporre il divorzio unilaterale ecc. Proprio in ragione di questi avvenimenti è necessario che l'Unione Europea intervenga per vigilare sul rispetto dei diritti umani. La libertà di circolazione delle persone è molto importante ed i tunisini oggi soffrono ad aver limitato questo fondamentale diritto a potersi spostare liberamente».

Questo è il pensiero espresso dalla professoressa Chekir, secondo la quale risulta, altresì, quanto mai necessaria, con riferimento all'aspetto della decentralizzazione, l'adozione da parte dello Stato del codice delle collettività locali perché: «...è la legge che attiva le pratiche democratiche e la buona governance e, ad oggi, essa non è stata ancora adottata».

La società civile, invece, sempre a dire della Chekir, risulta già abbastanza sviluppata nell'interno del Paese in quanto si contano circa 20.000 associazioni in tutta la Tunisia. Un esempio risulta costituito dalla Lega tunisina dei diritti umani, che ha delle sezioni in tutti i governatorati, ma anche dall'associazione delle donne democratiche.

I tunisini, a detta della professoressa (la quale ha ricordato che le associazioni presenti a Barcellona erano Euromed Droit, la Ligue Tunisienne des droits de l'homme, l'Association Tunisienne des Femmes Démocrates, il Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux): «hanno vissuto a lungo nella dittatura e per questo occorrerà del tempo, molta pratica democratica, il rispetto delle regole e ciò non ha nulla a che fare con la religione».

*Abdessamad Hichem, historien, militant des droits humains, Archives Nationales, Tunis, 5 aprile 2017, ore 11:30.*

Abdessamad Hichem, intervistato al termine della conferenza, tenutasi in Tunisi il 5 aprile 2017, inerente la società civile, ha affermato che: «la società civile tunisina anche se si è opposta al volere economico, alla zona di libero scambio perché ha costituito una catastrofe per il Paese, si è comunque appoggiata agli accordi di Barcellona per denunciare la politica di Ben Ali in rapporto alla violazione dei diritti umani. In queste rivendicazioni hanno giocato un ruolo importante la Ligue Tunisienne des droits de l'homme e l'Association Tunisienne des Femmes Démocrates». Sul punto, Hichem ha ricordato come la Tunisia sia stato il primo Paese della costa Sud del Mediterraneo a ratificare gli Accordi di Barcellona e come: «la società civile voleva, infatti, che questi accordi non fossero solo di natura economica ma che avessero anche un impatto sociale ed è per questo che essa ha opposto l'art. 2 degli accordi di associazione alla politica

di Ben Ali, il quale aveva controfirmato altresì quello bilaterale con l'Unione Europea». La Tunisia, secondo Abdessamad Hichem, chiedeva: «uno statuto privilegiato con l'UE in grado di sviluppare il settore dell'agricoltura e quello dei servizi e ciò in parte risulta essere stato realizzato attraverso gli accordi di cooperazione bilaterale».

«Il vantaggio», secondo Hichem, è che: «oggi, dopo la rivoluzione, ogni negoziazione avviene in presenza della società civile che comunica i suoi avvisi ed esprime i suoi punti di vista». Ciò che la società civile ha sempre affermato, fin dalla sottoscrizione degli accordi, ha sostenuto ancora Hichem, è stato quello di volere la libera circolazione non soltanto delle merci ma anche delle idee e delle persone.

*Ridha Tlili, historien et président de la Fondation Ahmed Tlili pou la culture démocratique, Fondation Ahmed Tlili pour la culture démocratique, Tunis, 5 maggio 2017, ore 10:00*

Ridha Tlili, rispondendo ai quesiti proposti in sede di intervista, ha sostenuto che: «i tunisini sono risultati molto attivi nella piattaforma euromediterranea». All'epoca degli Accordi di Barcellona, infatti, ha sostenuto Tlili: «il discorso democratico tunisino era visto, all'estero come in Tunisia, una necessità e rappresentava anche un contro potere, non solo in rapporto al regime di Ben Ali ma anche in rapporto all'Islam politico. Oggi che il regime di Ben Ali è caduto, che molti considerano il compromesso con il movimento di Ennahda necessario, si è portati a pensare che le tematiche riguardanti i diritti umani e le altre questioni trattate nella Conferenza di Barcellona non sono più di attualità. Gli stessi esponenti della società civile non vogliono più parlare di questo passato poiché non possono dire che erano contro l'Islam politico e quindi non sono capaci di fare un'autocritica». Secondo Tlili: «fino all'epoca della



rivoluzione non si sapeva che c'era un'alternativa politica rispetto ai regimi autoritari ed è anche per questa ragione che molti non intendono confermare questa influenza del Processo di Barcellona sulle vicende politiche tunisine poiché essi stessi non potevano immaginare che il regime cadesse così facilmente. È vero che esisteva una dittatura ma hanno dato un'importanza eccessiva alla politica di Ben Ali e tutto è stato amplificato. Tutto quello che si è fatto per la piattaforma Euromed è stato positivo e l'apporto della Conferenza di Barcellona sulla società civile è indiscutibile. La Conferenza ha creato un movimento democratico in tutta l'area maghrebina e anche in Siria e in Egitto».

Pertanto, sempre a dire di Tlili, i diversi forum della società civile annuale e le innumerevoli riunioni riguardanti i diritti delle donne, la cultura ed altri fondamentali diritti umani, hanno testimoniato, e testimoniano, un chiara ed indubbia influenza del processo di Barcellona.

La prima Conferenza di Barcellona, ha seguito Tlili, ha inoltre permesso per la prima volta a certe organizzazioni della società civile, non solo tunisina, opposte a Ben Ali, di partecipare ad un forum internazionale. Dopo Barcellona, infatti: «non c'è stato altro trattato così importante ed inclusivo dei vari aspetti fondamentali tutt'oggi all'ordine del giorno». All'uopo, Tlili, ha ricordato anche la Fondazione Euromediterranea Anna Lindh per il dialogo tra le culture (ALF), nata nell'ambito del Processo di Barcellona, allo scopo di svolgere l'importante ruolo di rete di reti nazionali di organizzazioni di società civile impegnate maggiormente nella promozione del dialogo interculturale ed interreligioso col precipuo scopo di rilanciare la terza dimensione del Processo di Barcellona.

***Raoudha Gharbi***, *syndicaliste militante des droits de l'homme et membre de la Ligue tunisienne des droits de l'homme (LTDH), Cité des sciences, Tunis, 8 maggio 2017, ore 9:30*

«È vero che con gli Accordi di Barcellona si è convenuto che la società civile avrebbe potuto essere un vero partner ma nella pratica essa è stata marginalizzata e perseguitata dal regime di Ben Ali». Questo è quanto riferito da Gharbi secondo cui la situazione risulta cambiata dopo la rivoluzione poiché è aumentato in via esponenziale il numero delle associazioni, molte delle quali rimangono tuttora sospette, soprattutto perché contrarie ai diritti acquisiti dalle donne. Nelle regioni, infatti, esistono associazioni della società civile che veicolano dei principi che non sono quelli dei diritti umani.

Gharbi ha, altresì, precisato che: «la nozione dei diritti umani nella cultura tunisina si è diffusa grazie ad una corrente liberale, sulla direzione di Ahmed Mestiri opposta a Bourguiba, che ha dato impulso alla Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme del 1976. La Lega, costituita da giuristi eminenti, ha rappresentato la prima nel mondo arabo ed è intervenuta per ristabilire i diritti dell'uomo e quelli di associazione e di costituzione dei partiti».

Nell'ambito del processo di Barcellona, come riferito dalla Gharbi: «alcuni militanti tunisini dei diritti umani, come Khemaïs per conto di REMDH e Alya Cherif Chammari, si sono distinti per aver partecipato attivamente a diversi Forum Euromed inerenti alla società civile e, per la prima volta, in un contesto internazionale si è parlato di società civile e si è riconosciuta fondamentale importanza anche all'UMA. L'art. 2 degli Accordi di Barcellona, infatti, ha costituito certamente una referenza per la società civile tunisina anche se nello stesso documento sussistono delle condizioni che riguardano soprattutto la cooperazione economica. La dimensione dei

diritti umani, d'altro canto, non risulta essere stata del tutto tutelata pur se Ben Ali ha combattuto ed allontanato il terrorismo».

In realtà, Gharbi crede che il terrorismo non debba essere combattuto necessariamente con la forza contravvenendo anche ai principi dei diritti umani (esempio applicando la tortura), ma che possa essere anche affrontato con attività di intelligence ecc..

La dittatura, a dire di Gharbi, «ha monopolizzato la politica impedendo le libere elezioni, la possibilità di riflettere e sviluppare una mentalità basata sul diritto al voto. La popolazione, infatti, non ha avuto la cultura della democrazia.

La cultura dei diritti dell'uomo ha molto sofferto nel periodo della dittatura, soprattutto nelle zone più interne del Paese e gli islamisti si dicono già pronti ad affrontare le nuove elezioni».

Gharbi ha affermato, altresì, che i militanti dei diritti dell'uomo, come lei, veicolano dei valori che dovrebbero essere posti a fondamento di ogni politica. In tal senso, le elezioni municipali potrebbero rappresentare un'interessante novità in quanto per la prima volta i cittadini potranno eleggere i loro rappresentanti locali.

Non bisogna, tuttavia, dimenticare le resistenze e ritrosie che si frappongono al riconoscimento dei nuovi diritti e che risultano presenti, come ha riferito la stessa Gharbi, anche nella sua associazione di militanti dei diritti dell'uomo. Associazione, questa, composta, tra l'altro, da persone che «vuoi per l'età o per il grado di cultura, non arrivano a comprendere e ad accettare certi diritti, soprattutto quelli legati alla libertà sessuale. Occorrerà, pertanto, prima di tutto, sensibilizzare questi militanti, specie quelli che operano all'interno del Paese, nelle diverse sezioni della Lega presenti sul territorio nazionale».

«Anche l'esempio dell'art. 227 bis c.p., su cui la maggior parte della società civile tunisina resta indignata» ha seguito la militante dei diritti umani «ci lascia comprendere che occorre ancora del tempo perché certi comportamenti vengano condannati da tutti piuttosto che giustificati. Questi diritti vanno interiorizzati e per fare ciò occorre anche diffondere una certa cultura in tutto il Paese. Ulteriore limite risulta, altresì, essere costituito dalle associazioni islamiste, le quali di certo non facilitano il compito dei difensori dei diritti umani poiché esse sono ovunque nel Paese, specie nella capitale». Le associazioni islamiste, a dire della Gharbi, «lavorano soprattutto sui bambini, specie durante la loro prima infanzia» ed è per queste ragioni che: «l'Europa deve poter giocare un suo ruolo importante che è quello di sviluppare l'aiuto all'insegnamento e alla cultura e sostenere soprattutto le associazioni che si occupano realmente dei diritti umani».

«Noi militanti», ha finito col dire Raoudha Gharbi, «non vogliamo lavorare con persone ed associazioni che considerano i diritti alla stregua di un reperto».

*Souhayr Belhassen, présidente d'honneur de la FIDH, Gammarth (Tunis),  
intervista del 10 maggio 2017, ore 10:00*

In Tunisia si contano più di 19.000 associazioni ma il 50 % di queste non sono attive. Alla domanda relativa all'influenza esercitata dal processo di Barcellona sullo sviluppo della società civile tunisina, Belhassen ha risposto che, *prima facie*, ciò risulta essere stato senza dubbio possibile.

In realtà, come ha sostenuto Belhassen: «Barcellona aveva lo scopo di elaborare una regione mediterranea per la pace. La questione era più che altro legata alla causa israelo-palestinese in una dimensione più generale che era quella, estremamente importante, di fare pressione su questi Paesi del Mediterraneo, attraverso gli accordi commerciali, per arrivare ad una

soluzione di pace. Per raggiungere questo obiettivo l'UE aveva compreso che non si poteva parlare di queste cose senza che non ci fosse la democrazia ed è per questo che si è dato successivamente risalto al fondamentale ruolo della società civile. Il processo di Barcellona è stato un progetto avanguardista per la modernità e per la creazione di un partenariato che doveva poi essere seguito da accordi bilaterali. Il risalto dell'importanza della società civile è stato più il risultato di una rivendicazione che varie associazioni, come quella di Belhassen, hanno fatto valere, principalmente rivolgendosi alle ambasciate, chiedendo che la Tunisia si obbligasse ad adottare le riforme sulla base degli accordi sottoscritti».

Sempre a dire di Belhassen: «gli accordi di Barcellona erano più a carattere commerciale e per questi motivi avevano lo scopo di sostenere finanziariamente i Paesi a Sud del Mediterraneo in cambio di scelte democratiche che garantissero la pace in tutta l'area mediterranea. L'Unione Europea aveva, quindi, manifestato l'intenzione di sostenere i Paesi partner a condizione che essi facessero delle scelte liberali, in particolar modo a livello economico. La democrazia, invece, anche se elemento non trascurabile degli Accordi, rappresentava un aspetto secondario rispetto allo scopo economico. Questa politica, infatti, mirava a proiettare i Paesi partner nel contesto della mondializzazione». Pertanto, ha espressamente ribadito Belhassen: «quella descritta è la chiave di lettura degli accordi dal punto di vista di noi tunisini».

L'anziana militante non ha poi mancato di ricordare la sua partecipazione alle numerose riunioni svoltesi a Bruxelles, ove la medesima ha sempre

denunciato ciò che accadeva nel Paese, sostenendo la necessità di adottare un nuovo piano Marshall per la Tunisia.<sup>693</sup>

La politica di quegli anni, sempre a dire di Belhassen: «obbligava la Tunisia ad adottare una serie di riforme di tipo liberale, soprattutto a livello economico, per ottenere così i fondi europei. Le riforme dovevano essere di tipo liberale, legate con la Banca Mondiale, l’FMI, per fare in modo che la Tunisia rientrasse negli accordi di libero scambio e nella mondializzazione. Per la Tunisia mantenere buoni rapporti con l’Unione Europea è stata una maniera per ottenere dei fondi, quindi migliorare la situazione economica del Paese e modernizzare il tessuto industriale». «Per noi tunisini», ha sostenuto Belhassen, «questo sviluppo industriale è stato molto fragile tant’è che gli imprenditori, soprattutto europei, che avevano investito in quegli anni, per differenti ragioni, sia legate ad interessi propri che alla crisi del Paese, hanno chiuso le loro aziende per aprirle altrove. La prova è che oggi quel tessuto industriale che si era creato, non c’è più. Di quell’economia rimangono solo imprese che lavorano la pelle, i tessuti e quelle che si occupano del settore agroalimentare. È vero anche che questo tipo di imprese ha aumentato in maniera esponenziale il lavoro delle donne ma, soprattutto durante la rivoluzione, le maggiori imprese hanno chiuso e gli imprenditori hanno deciso di abbandonare il Paese. A ventisette anni dagli Accordi di Barcellona il risultato è questo e lo si deve a diverse ragioni ma soprattutto alla fragilità del tessuto industriale ed al processo di transizione liberale che ha previsto un piano di aggiustamento strutturale

---

<sup>693</sup> «... l’Union européenne pourrait ouvrir à la société civile tunisienne des crédits, un financement dans le cadre dit “Méda-Démocratie” mais cela est bloqué par les autorités tunisiennes qui, en revanche, vont obtenir une grosse subvention européenne destinée à un projet d’aide à la presse tunisienne, [...] il faut protéger à tout prix la Tunisie, la première qui s’est précipitée dans les bras des Quinze et donc devenue l’enfant gâté de l’Europe. Qu’attend-on pour cesser ce laxisme? Le point de non – retour?» (V. intervista di Baudouin Loos a Belhassen Souhayr, “Droits de l’homme: le régime tunisien se raidit brutalement”, in *Le Soir*, 7 juillet 2001. «archives.lesoir.be/a-bout-portant-droits-de-l-homme-le-regime-tunisien-se-\_t-20010707-ZOKNRN.html», (ult. accesso ottobre 2017).

costato caro ai tunisini». «La logica dell'Unione per me», ha ribadito Belhassen, «è una logica basata essenzialmente sull'economia e non sullo sviluppo dei diritti umani. Gli Accordi di Barcellona e l'ALECA<sup>694</sup> hanno la stessa logica principale cioè economica e non invece quella ispirata ai diritti umani».

Belhassen ha affermato, altresì, che: «l'UE era perfettamente a conoscenza del fatto che gli accordi non potevano avere un riscontro pratico senza che venissero affrontati i problemi relativi alle libertà pubbliche, ma alla società tunisina spetta il merito di aver ricordato più volte il contenuto dell'art. 2 degli Accordi di Barcellona all'Unione Europea e soprattutto alle Autorità tunisine che non erano in grado di applicarlo. Quando poi i rappresentanti della società civile sono andati ad incontrare le personalità europee hanno potuto verificare che, soprattutto i membri del partito della destra europea, il PPE<sup>695</sup> erano completamente disinteressati a quello che stava realmente accadendo nel Paese e solo chi era socialista ha dimostrato una certa sensibilità e solidarietà».

«A queste persone», ha sostenuto ancora Belhassen, «abbiamo spiegato che se avessero voluto la libera circolazione di merci, del pensiero neoliberale, avrebbero dovuto garantire anche la libera circolazione delle persone. Infatti, è vero che negli Accordi c'è scritto che questa libera circolazione avrebbe dovuto riguardare anche le persone ma, se si vede a quello che sta accadendo oggi, questo diritto è andato ancor più limitandosi nel tempo. L'Europa ha preso solo un aspetto di Barcellona, quello degli scambi commerciali in un regime di libera circolazione. Il processo di Barcellona

---

<sup>694</sup> Accord de Libre Échange Complet et Approfondi è un recente progetto di accordo tra Tunisia e Unione Europea per consolidare la cooperazione economica. Questo accordo ha lo scopo di completare ed estendere ad altri settori la zona di libero scambio per i prodotti industriali manifatturieri messi in opera nel 2008 in virtù dell'accordo di associazione del 1995. L'ALECA rappresenta un acceleratore delle riforme decise e pianificate dalle due parti contraenti.

<sup>695</sup> Partito popolare Europeo, è un partito di centro-destra e raccoglie, europeisti e forze moderate, cristiano-democratiche e conservatrici.

ha rappresentato *le parapluie* per realizzare questa politica. In ogni caso, noi tunisini eravamo sotto un regime dittatoriale e c'era l'art. 2 ed il riferimento alla società civile che per noi è stato il punto d'appoggio per le nostre battaglie. Siamo stati noi tunisini, rappresentanti della società civile a rivendicare questi aspetti di Barcellona '95, ad approfittare dell'esistenza di questi principi negli accordi di Barcellona. Sono state delle battaglie molto difficili, regolari. Io stessa, quando sono rientrata una volta da questi incontri con gli europei, sono stata fermata all'aeroporto da uomini al servizio di Ben Ali che mi hanno sottratto tutti i documenti. Sono intervenuta successivamente al Parlamento europeo per evidenziare e denunciare la situazione dei diritti dell'uomo in Tunisia quando ancora l'Europa continuava ad appoggiare Ben Ali fornendogli "ossigeno", che avrebbe potuto diversamente avvantaggiare la società civile. Del resto, queste opportunità, relative all'importanza dello sviluppo dei diritti umani e della partecipazione della società civile, erano già presenti negli accordi di Barcellona. In quegli anni sono stata vice presidente della Lega Tunisina dei Diritti dell'Uomo e, con il Resou Euromed, principalmente con il suo presidente Kamel Jendoubi, regolarmente avevamo incontri con gli ambasciatori dell'UE, tra cui ricordo Marc Pierini, per difendere chi si trovava all'opposizione e gli interessi dei tunisini in relazione agli Accordi. Dopo che l'UE ha negoziato gli accordi bilaterali con la Tunisia la società civile ha preteso delle riunioni e, all'epoca, fu interdetto ad alcuni esponenti di Euromed di incontrarmi e di discutere per avere delle proposizioni perché l'UE sapeva molto bene quello che si stava vivendo all'interno del Paese e ci chiedevano della documentazione per fare delle riunioni e discuterne. Nel 2005 a Barcellona si tenne la commemorazione dei 10 anni degli Accordi e ci fu il summit dei capi di Stato e di governo. Parallelamente fummo invitati anche noi esponenti della società civile ed io



fui la rappresentante della delegazione tunisina. Al summit non avevamo il diritto di prendere la parola ma fu per noi un modo di rappresentarci comunque e poi c'erano anche i giornalisti che venivano ad intervistarci relativamente alla buona salute dell'economia tunisina ed al fatto che essa rappresentasse un esempio nell'ambito del Processo di Barcellona. In questo contesto ci fu una giornalista che mi intervistò insieme a Pierini. Io presi la parola e, anche se confermai che l'appoggio finanziario europeo era importante e che le riforme necessarie sul piano economico erano state fatte, dissi che sul piano politico, per avere più democrazia, non erano stati fatti dei progressi. In quella sede ebbi l'occasione di mostrare l'altro volto di Ben Ali, che non dava spazio ai diritti umani. Le mie parole furono poi confermate anche da Marc Pierini che, con molta prudenza, confermò questa situazione aggiungendo che, anche se la Tunisia aveva progredito molto sul piano economico, sul piano politico restavano diverse cose da fare.<sup>696</sup> Ben Ali divenne folle tanto che al nostro rientro io fui tutto il tempo sorvegliata mentre a Pierini fu detto di abbandonare immediatamente il Paese. La stessa sorte capitò a Yves Aubin de La Messuziere, ambasciatore di Francia in Tunisia che, poco dopo la sua nomina, fece una delle sue prime visite ufficiali alla Lega tunisina dei diritti dell'uomo per venire a conoscerci. Pierini e de La Messuziere erano due ambasciatori europei che conoscevano la situazione e che sostenevano la causa dei diritti umani ma furono allontanati dal Paese da Ben Ali che non riconosceva il loro diritto

---

<sup>696</sup> Risulta che nella conferenza stampa in cui Pierini annunciava la fine della sua missione in Tunisia abbia esaltato il volume degli scambi commerciali tra Tunisia ed Ue che dal 1995, anno della sottoscrizione degli accordi di Barcellona, al 2005, anno del decennale, erano passati da 7,5 miliardi di euro a 14,7 miliardi di euro. Nella stessa conferenza, nel sottolineare altri interventi positivi operati dall'UE in favore dell'educazione, delle infrastrutture ecc., in riferimento anche alle difficoltà incontrate in quegli anni dalla Lega tunisina di difesa dei diritti umani, denunciava che la Commissione Europea non aveva preso posizione su questa questione. Sulla questione dell'avversione di Ben Ali verso Pierini vedi anche Y. A. de La Messuzière, *Mes années Ben Ali: un ambassadeur de France en Tunisie*, Cérés éditions, Tunis, 2011, p.154.

alla parola. Questi diplomatici hanno ricordato i principi di Barcellona, principalmente l'art. 2 riguardante il rispetto dei diritti umani».

Belhassen ha spiegato ancora che per gli esponenti della società civile e non solo, l'art. 2 degli accordi di Barcellona è stata una referenza costante per rivendicare i diritti umani. All'uopo, ha ricordato un altro episodio dove ella stessa unitamente ad altri esponenti della Lega rivendicò il contenuto dell'art.2. «Era quasi la fine del regime di Ben Ali, intorno al 2010, quasi alla vigilia della rivoluzione quando l'influenza della società civile era molto più forte ed egli dispose che tutte le persone che avessero criticato la politica tunisina, presso sedi istituzionali europee o straniere, sarebbero dovute passare innanzi alla giustizia. Sfidammo allora queste disposizioni andando ad incontrare il commissario per l'allargamento e la politica europea di vicinato Stefan Füle per denunciare questi abusi. In quella occasione fu scattata una foto che poi pubblicammo in internet, dove ero ritratta io, Kamel Jendoubi, lo stesso Füle, rappresentanti di Amnsty International in modo da ricordare al regime, proprio nelle sedi istituzionali europee ed in presenza dell'Alto commissario, di rispettare i diritti umani in virtù del famoso art. 2 degli accordi di Barcellona. In effetti quello che rivendicavamo era il diritto a creare delle associazioni, di lasciare agire i giovani e non limitarsi a fare gli interessi degli uomini d'affari».

Sempre con riferimento al predetto art. 2 degli accordi di Barcellona, Belhassen ha ricordato come siffatti accordi rimangano alla base della politica della mondializzazione e come: «l'articolo 2 è stato molto importante per noi, una "leva" che abbiamo sempre evocato. Quest'articolo è stato come un "foglio" che noi della società civile tunisina abbiamo riempito con grandi sacrifici, resistenze, lutti e con non molti aiuti europei. I due ambasciatori europei che ho innanzi ricordato avevano compreso l'importanza dell'art. 2 negli Accordi di Barcellona ed il fatto che il

progetto sarebbe sfumato se non ci fosse stata più democrazia nel campo della politica tunisina. Non potevano fare questi accordi senza dare valore all'art. 2 a cui la società civile, attraverso le sue lotte, ha contribuito a dargli un senso e contenuto. I socialisti italiani, francesi ed anche gli spagnoli sono stati più sensibili verso queste tematiche, forse proprio in ragione del loro legame storico e della loro prossimità geografica ai Paesi dell'area maghrebina. Ma un altro problema è stato la questione israelo-palestinese che ha quasi sempre occupato tutti gli spazi delle più importanti riunioni euromediterranee. La responsabilità ovviamente è della politica di entrambe le coste del Mediterraneo, nord e sud. Paesi che sono ricchi di risorse naturali, di petrolio soprattutto, come l'Algeria, sono risultati più reticenti al rispetto dei diritti umani. Sono i difensori dei diritti umani quelli che hanno determinato un cambiamento in Tunisia. Ricordo, sempre nel 2005, un'altra occasione molto importante, dove ci appellammo con forza al rispetto dell'art. 2 degli Accordi di Barcellona e fu in occasione della seconda parte del summit per l'informazione che si tenne a Tunisi, dove fu approvato il *Tunis Commitment*, mentre il primo incontro si era tenuto a Ginevra nel 2003. Fu uno scandalo perché noi rappresentanti della società civile avevamo organizzato un contro summit ma nessuno ci aveva garantito uno spazio e solo l'Istituto Goethe ci era venuto incontro. Quella mattina ci eravamo recati all'Istituto ma trovammo la porta della sala chiusa ed i poliziotti ad impedirci di entrare. Ero con Samia Abbou, ora parlamentare e che all'epoca aveva suo marito<sup>697</sup> in prigione e cominciai ad urlare al punto che i poliziotti mi presero per mani e piedi con l'intenzione di portarmi alla clinica poiché volevano farmi passare per pazza. Intervenne l'ambasciatore tedesco in Svizzera che già conoscevo e che si trovava a

---

<sup>697</sup> Mohamed Abbou, avvocato, oggi anche lui in politica, oppositore al regime di Ben Ali che aveva attirato l'attenzione dei media poiché, in prigione, si era cucito la bocca per quattro giorni in segno di protesta.

Tunisi per il summit. Egli accettò di ascoltarmi ma non fu possibile neanche sederci in un caffè poiché eravamo con i vari rappresentanti della società civile e lo stesso proprietario del locale dove avevamo deciso di accomodarci ci chiese di allontanarci per paura che gli chiudessero il locale. Per questo con lui convenimmo che era meglio ritrovarsi tutti insieme direttamente alla sede dell'Unione Europea. Lì furono presenti tutti gli ambasciatori dell'UE poiché quello che era successo aveva destato molto scalpore e così essi vollero ascoltare le nostre ragioni. Lì fummo ascoltati e parlammo dell'art. 2 che, nonostante fosse stato sempre menzionato, sia le Autorità tunisine che quelle europee non l'avevano mai messo in pratica. Principalmente si protestava contro il regime tunisino poiché Ben Ali aveva sottoscritto gli accordi che prevedevano come condizione necessaria per qualsiasi rapporto di collaborazione il rispetto dell'art. 2 da parte della Tunisia. La lotta che noi abbiamo fatto è stata quella di donare un senso all'art. 2. Oggi la stessa questione sembra porsi con l'ALECA solo con la differenza che non è più accettabile che gli accordi tra Tunisia ed UE si facciano senza la presenza della società civile».

Sempre a dire della Belhassen: «gli Accordi di Barcellona, pur rimanendo importanti nei principi affermati, non hanno avuto la giusta evoluzione. Per giunta oggi l'ALECA non fa che attuare la stessa politica commerciale, più lontana dai principi generali di Barcellona, basata soprattutto sulla sicurezza. La sicurezza però non è solo quella relativa alla pace, alla guerra, ecc. piuttosto soprattutto alimentare, sanitaria. Se il sud del Mediterraneo non è sviluppato e non c'è democrazia questo si riverbera automaticamente sull'Europa».

Belhassen, in merito alla tematica del decentramento amministrativo, ha poi aggiunto che: «Non esiste ancora in Tunisia tutta quella cultura della solidarietà in quanto tutto è stato sempre gestito dallo Stato centrale» e che

non va tralasciata di considerare la questione dell'acqua, che, sempre a dire della stessa militante dei diritti umani, appare la più importante da risolvere e : «nessuno in Europa ha affrontato queste tematiche a favore della Tunisia [...]». Io sono stata in quelle zone di recente (Tataouine, Naftah, ecc.) le persone sono disidratate, ci sono delle quantità prestabilite di acqua da consumare e quindi anche la produzione agricola è limitata poiché non si può produrre più del dovuto. Il diritto all'acqua è un diritto umano e l'ALECA non parla assolutamente di un piano idrico».

Ritornando agli Accordi di Barcellona, occorre, pertanto, rilevare quanto sia stata importante l'esistenza in essi dell'art. 2 per la società civile tunisina, la quale ha saputo ben servirsene, utilizzandolo in prima linea contro il regime di Ben Ali fino ad arrivare al 17 gennaio con la rivoluzione.<sup>698</sup>

Alla domanda su cosa pensasse l'ALECA in merito ai diritti dell'uomo, Belhassen ha risposto sostenendo che: «l'ultimo accordo tra Tunisia - USA ed Arabia Saudita riguarda il commercio e niente dice dei diritti umani, che, come sappiamo, sono fondati su principi non condivisi dall'Arabia Saudita. La lotta della società civile, soprattutto di quelle organizzazioni dei diritti umani, è costante e tra progressi ed arretramenti si potrà finire certo con l'avanzare. La politica dell'UE dovrà essere necessariamente un politica di condivisione delle ricchezze che la natura ci ha donato».

---

<sup>698</sup> «...Beaucoup d'Européens ont vu dans les clameurs de la rue arabe – depuis l'avenue Bourguiba à Tunis jusqu'à la palce Tahrir au Caire, en passant par les faubourg de Deraa en Syrie – un retoru en force des principes énoncés en 1995 à Barcelone. ... avec la dose adéquate de réalisme, l'Europe a toutes les raisons de continuer à promouvoir ses valeurs auprès de ceux des citiyens de rive sud qui les partagent». Così Marc PIERINI, *Lignes brisées en Méditerranée.. Vingt ans de fissures politiques. Marc Pierini, ancien diplomate européen (1)*, La Croix, 13/11/2015, «[www.la-croix.com/Archives/2015-11-13/Lignes-brisees-en-Mediterranee-Vingt-ans-de-fissures-politiques.-Marc-Pierini-ancien-diplomate-europeen-1-2015-11-13-1380119](http://www.la-croix.com/Archives/2015-11-13/Lignes-brisees-en-Mediterranee-Vingt-ans-de-fissures-politiques.-Marc-Pierini-ancien-diplomate-europeen-1-2015-11-13-1380119)», ult. cons. Ottobre 2017.

*Marc Pierini, ancien ambassadeur de l'UE en Tunisie, Parigi (tramite e-mail), intervista del 7 giugno 2017*

«È molto allettante per un europeo pensare che i principi di Barcellona abbiano scatenato la rivoluzione tunisina. Ma occorre essere modesti: l'azione politica è stata innanzitutto locale ed è il coraggio della società tunisina che ha attivato il processo rivoluzionario. Non vi è dubbio che le aspirazioni della società tunisina, che è profondamente moderna e tollerante, sono simili ai principi di Barcellona». Ciò è quanto premesso nell'intervista rilasciata da Marc Pierini, ambasciatore dell'UE in Tunisia dal 2002 al 2006».

Pierini ha poi proseguito deducendo quanto segue: «l'UE ha, infatti, cercato di attuare molti programmi di buona governance con l'ex regime tunisino. Nonostante le buone parole ed accordi di principio, la mia esperienza dal 2002 al 2006, è stata caratterizzata da una serie di problemi pratici poiché il vecchio regime non aveva intenzione di migliorare la governance. Questo è il motivo per cui i progetti di sviluppo economico e sociale nonché i miglioramenti strutturali nell'amministrazione hanno avuto successo, fino a quando non sono stati considerati come il tentativo di influenzare la governance nel Paese. Come indicato in precedenza, il successo dei progetti europei a favore della società civile tunisina è stato limitato a causa dei numerosi ostacoli posti dal precedente regime. Tuttavia, il sostegno politico dell'UE per il miglioramento della governance e del dialogo in corso con i leader della società civile sono stati un elemento importante dell'azione dell'Unione Europea.

Ho davvero cercato di fare il possibile per portare a buon fine i progetti di sostegno alla società civile tunisina che facevano parte del programma d'azione dell'UE concordato con il governo dell'epoca. Tenuto conto dei numerosi ostacoli posti da quel governo, lo stretto dialogo con i leader delle

organizzazioni della società civile è stato fondamentale per l'azione della Unione. Nonostante gli sconvolgimenti nei rapporti con il mondo arabo (il terrorismo di Al Qaeda dal 2001, le rivoluzioni arabe, la tragedia siriana, il caos in Libia), tenendo conto delle aspirazioni specifiche di ciascuno dei popoli arabi, rimango convinto che l'aspirazione alla libertà di espressione, ad una giustizia indipendente, al rispetto dei diritti fondamentali, e alla "accountability" dei dirigenti politici è un'aspirazione comune a popoli europei e arabi. In questo senso, i principi di Barcellona rimangono un punto di riferimento per l'azione dell'UE. Se la Tunisia è l'unico Paese a muoversi in questa direzione, è soprattutto grazie alla moderazione del suo popolo e allo spirito di dialogo e del compromesso che vi regna».

Marc Pierini ha, inoltre, ribadito che: «il principale fattore che ha giocato contro lo spirito di Barcellona risiede negli attacchi di Al Qaeda dell'11 settembre del 2001 e nella priorità data alla cooperazione anti-terrorismo da tutti i governi occidentali, compresa l'Unione Europea. Questo evento è stato un punto d'appoggio dei regimi arabi (Tunisia, Siria, Libia, Egitto) che per queste ragioni si presentavano come la migliore difesa contro il terrorismo ma che in cambio di questa cooperazione con l'Occidente chiedevano delle politiche più lassiste in materia di diritti umani». «C'è stato, dunque», ha precisato Pierini, «un calo sul fronte delle politiche di buona governance dell'UE dopo il 2001, ma questo è cambiato a partire dall'inizio del 2011, con le rivoluzioni arabe. L'importanza accordata all'UMA da parte dell'UE ha a che fare innanzitutto con la sua logica economica e con la sua storia legata alla cooperazione economica regionale. L'UE ha offerto di condividere la sua esperienza, ma in ultima analisi spetta ai governi della Regione del Maghreb di decidere di proseguire sulla strada della cooperazione regionale. È una loro decisione sovrana».

*Anouar Ben Gaddour, membro dell'esecutivo dell'UGTT, Avenue de Carthage, Tunis, 19 settembre 2017, ore 9:00*

Anour Ben Gaddour, in qualità di anziano esponente dell'UGTT, ha definito, in maniera sintetica ma anche precisa, il ruolo che ha svolto il Sindacato dei Lavoratori durante il Processo di Barcellona: «Prima della rivoluzione non c'erano molte relazioni tra l'UGTT e l'UE ma esistevano alcune associazioni che avevano rapporti con la UE, principalmente la Lega Tunisina dei Diritti Umani e l'Associazione delle donne democratiche». «Noi», ha spiegato il sindacalista, «abbiamo recuperato questo rapporto con l'UE dopo la rivoluzione, mentre, di recente lavoriamo in collaborazione con l'Associazione europea dei sindacati su temi come l'emigrazione. Non abbiamo, invece, lavorato sul processo di Barcellona. Negli anni del regime, il motore era l'UGTT poiché tutti facevano riferimento al sindacato e, all'epoca di Ben Ali, c'era il Partito Unico e l'UGTT. Il sindacato ha fatto un'opposizione al regime, non diretta, ma ci sono stati sindacalisti arrestati ed alcuni che sono morti sotto tortura». Riguardo all'art. 2 dell'accordo bilaterale UE – Tunisia, Ben Gaddour ha chiarito che gli esponenti dell'UGTT non hanno fatto appello al rispetto di questa clausola poiché: «abbiamo parlato direttamente con il Governo e negoziato a differenza delle ONG che non avevano nessuna relazione con esso. Nel nostro caso, invece, esisteva un rapporto di rispetto. Non avevamo relazioni con l'UE anche perché Ben Ali non voleva che l'UGTT partecipasse alle riunioni della società civile all'estero». Anouar Ben Gaddour ha rievocato come: «sotto il regime di Ben Ali la Lega dei diritti umani e note associazioni di tunisini in Francia hanno domandato per la prima volta il rispetto della clausola sui diritti umani di cui all'art. 2 dell'accordo bilaterale con l'UE». «Noi», ha continuato il sindacalista, «al tempo di Ben Ali avevamo sollevato gli stessi problemi che sono stati quelli propri che



hanno generato la rivoluzione. Infatti avevamo fatto molti studi, anche sulle regioni, soprattutto sulla regione di Sidi Bouzid, e ripetevamo a Ben Ali che non era normale che lì non vi fosse sviluppo e che questo pertanto poteva comportare dei problemi».

«Oggi», ha concluso col dire il noto sindacalista, «si lavora sullo sviluppo regionale, sulle regioni frontaliere e abbiamo delle riunioni periodiche con gli ambasciatori dell'UE per lavorare sullo sviluppo delle zone interne attraverso la creazione di imprese. Per sviluppare la Tunisia, le sue regioni, sono necessari gli investimenti e lo Stato deve prendere in carico queste realtà territoriali e investire in esse per creare dei posti di lavoro»<sup>699</sup>.

Alla sede generale dell'UTICA, peraltro inaugurata dallo stesso Ben Ali il 15 novembre del 2008, non mi hanno voluto fornire alcuna informazione in merito alle questioni legate al Processo di Barcellona e, più precisamente, riguardo ai fondi Meda I e Meda II. Ma forse tutto ha una spiegazione se si considera che Hédi Djilani, presidente dell'UTICA dal 1988 al 2011, era legato da un rapporto di parentela con la famiglia di Ben Ali tanto è vero che, a seguito della rivoluzione, gli fu consigliato di dimettersi per questa palese incompatibilità. Nei due casi è evidente che l'UTICA e l'UGTT non possono essere annoverate tra le parti componenti la società civile che al tempo di Ben Ali ha opposto al regime la clausola all' art. 2 dell'accordo di partenariato che chiedeva il rispetto dei diritti umani ripetutamente violati dal regime.

L'UGTT e l'UTICA vestono i panni della società civile, all'insorgere delle rivolte di piazza, appoggiando le proteste e favorendo successivamente il

---

<sup>699</sup> «La direction de l'UGTT n'a pas changé : c'est seulement la situation sociale qui a changé, ce sont les combats des travailleurs qui nécessitent que l'UGTT change d'attitude pour continuer à encadrer et tromper les travailleurs», *Quand l'UGTT était du côté de la dictature et pas encore sous la pression de la révolte ouvrière...*, mardi 25 janvier 2011, par Robert Paris cfr. «<https://www.matierevolution.fr/spip.php?article1870>», ult. cons. Ottobre 2017.

“compromesso” insieme agli altri due attori del “Dialogo Nazionale”: la Lega Tunisina dei Diritti Umani (LTDH) e l’Ordine Nazionale degli Avvocati Tunisini (ONAT).

#### **Note all’appendice del IV capitolo**

Queste sono alcune testimonianze di uomini e donne che hanno accettato di incontrarmi e discutere degli aspetti legati al Processo di Barcellona. A fronte di queste persone che hanno accettato di parlare e di esporre i loro punti di vista, anche se filtrati dalle loro differenti esperienze, Ramy Salhi e Souhayr Behassen (che comunque ringrazio per essersi lasciati intervistare riguardo a fatti ormai datati) nulla hanno risposto in merito alla domanda inerente ai finanziamenti europei disposti in favore della società civile. Altri importanti attivisti dei diritti umani hanno confermato durante colloqui personali e conferenze, a cui ho assistito personalmente, l’importanza degli accordi di Barcellona, di cui l’art. 2 ha rappresentato un punto di riferimento per la società civile tunisina. Queste persone sono: Tarek Ben Hiba, secrétaire général de la Fédération Tunisienne pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR); Raja Ben Slama, Directrice Générale de la Bibliothèque Nationale de Tunisie; Tahar Chegrouche, sociologue et militant des droits de l’homme. Diversamente, altri militanti dei diritti umani, operanti in quegli anni, si sono rifiutati di affrontare l’argomento. È il caso di Mokhtar Trifi al quale sarebbe stato interessante chiedere, riguardo all’epoca della sua presidenza della LDTH, notizie in merito ai fondi che Bruxelles ha elargito a favore della predetta lega. Nel 2002, infatti, risultano essere stati effettuati due versamenti dall’UE in favore della LDTH, di cui il secondo apparirebbe essere stato bloccato dal regime di Ben Ali. Ma anche in questo caso le perplessità manifestate all’epoca dagli stessi rappresentanti della LDTH, rispetto al corretto funzionamento

della medesima, ci portano a considerare che un certo ruolo il Processo di Barcellona lo abbia avuto in termini di manforte alla diffusione di alcuni principi fondamentali, attraverso metodi come l'art. 2 ma pure alcuni sostegni economici alla società civile, anche se gli interventi europei restano discutibili sia per quantità che per modalità di gestione ed assegnazione.

L'intervista a Marc Pierini, già ambasciatore dell'UE in Tunisia dal 2002 al 2006, è stata importante per comprendere meglio anche il ruolo dell'UE nella politica di sostegno alla società tunisina durante il regime di Ben Ali e nell'ambito del Processo di Barcellona. In ultimo ho ritenuto necessario sentire la voce anche dei sindacati in quanto parte attiva della società civile tunisina a partire dal 2011.

Accanto alla società civile, più volte richiamata dagli intervistati, si pongono anche gli insegnamenti, pur se molto timidi della Chiesa Cattolica, la quale in Tunisia non rappresenta una novità e contribuisce, soprattutto attraverso diverse scuole private, che si affiancano ad altre tunisine, alla diffusione dei valori del rispetto e della tolleranza nell'insegnamento impartito a migliaia di tunisini durante l'arco di più di un secolo. Essa concorre, infatti, insieme al sistema educativo tunisino, sia pubblico che privato, a formare generazioni coscienti e più sensibili ai concetti di tolleranza, rispetto reciproco e bene comune. In questi territori la Chiesa non fa attività di proselitismo ma la sua missione è quella di testimoniare una fraternità universale che parte dal presupposto che esiste un unico Dio, padre di tutti.<sup>700</sup>

Da quanto innanzi rilevato, risulta chiaro che l'Europa, oggi più che mai, è chiamata a proseguire il cammino intrapreso con Barcellona 1995

---

<sup>700</sup> Giovanni D'AURIA, "La Chiesa cattolica in Tunisia: umile attore della società civile", *Il Corriere di Tunisi – Corriere Euromediterraneo*, n. 163, Maggio 2017, pp.10 -11.

rafforzando il suo ruolo di difensore dei diritti fondamentali sia a livello interno che internazionale, senza confondere il diritto all'integrazione e ad una vita dignitosa con quello di imporre ideologie che, seppur conformi ad un certo credo, risultano contrarie al rispetto di ogni singola persona. Si richiede una nuova politica in grado di non arretrare ma di sapersi rappresentare a livello internazionale tale da costituire un faro per l'orientamento e l'ispirazione delle politiche di ogni singolo Paese, anche di quello più reticente atteso il carattere universale dei diritti umani.

Prima di ogni logica affarista i governi degli Stati dovrebbero, infatti, porre a base dei loro accordi la clausola di condizionalità, di cui all'art. 2 degli accordi di Barcellona, in grado di rendere possibile il dialogo, l'equità e l'uguaglianza. Solo attraverso l'universalizzazione di questo principio, che per sua natura non può essere limitato, risulterà possibile smascherare le ipocrisie e limitare le disuguaglianze attuando politiche che vanno verso lo sviluppo generalizzato dell'umanità e non soltanto verso gli interessi di quei pochi che pretendono di modificare a proprio piacimento la geopolitica mondiale.

È un'emergenza che neanche i leader delle religioni sembrano riuscire a difendere. Al di là delle politiche e delle religioni il principio dell'articolo 2 resta un principio neutrale, affermato sicuramente nelle altre dichiarazioni dei diritti umani ma reso ancora più importante negli accordi di Barcellona perché collega due mondi tra loro fortemente contrapposti e divisi.

I diritti fondamentali, primo tra tutti il diritto al rispetto delle minoranze e dei vulnerabili di cui si è avuto modo di parlare nel presente lavoro di ricerca, costituiscono diritti innati in qualsivoglia Paese e per questa ragione, al fine di essere riconosciuti, devono superare i limiti politici e religiosi per trovare una tutela incondizionata e senza tempo.

Il predetto articolo, non può più trovare un limite nella reciprocità solo perché nei Paesi con cui ci si relaziona dominano regimi autoritari o maggioranze religiose che non accettano di guardare oltre e condividere il mondo con il “diverso”. Il “diverso” è un uomo e la logica che dovrebbe sempre prevalere non può che essere quella del rispetto reciproco.

Attualmente i sostenitori dei diritti umani tunisini non hanno più necessità di ispirarsi all’art. 2 degli accordi di Barcellona, che pure rimane una referenza fondamentale a livello internazionale, ma hanno la possibilità di appellarsi al rispetto dei principi costituzionali anche se la costituzione in sé può essere letta attraverso diversi punti di vista in ragione dello spirito di compromesso che l’ha determinata.

Sono convinto che per vedere gli effetti di Barcellona dovremo aspettare ancora del tempo ma questa politica, non fatta solo di aiuti finanziari, ha gettato sicuramente le basi per un dialogo euro mediterraneo, soprattutto volto allo sviluppo dei diritti umani anche là dove regimi autoritari, correnti religiose, sono stati fin troppo rigidi e ostili. Con lo sviluppo della società civile, principio affermato a Barcellona, in condivisione anche con gli Stati più refrattari, si può arrivare senza dubbio alla comprensione che certi diritti fondamentali non costituiscono un’invenzione dell’Occidente né sono una sua acquisizione, ma devono necessariamente trovare spazio anche nelle società più insensibili a questo tipo di sviluppo che richiede il rispetto della persona umana, delle diversità, dell’introspezione interna al fine di maturare un giudizio più civile che bandisca per sempre qualsivoglia estremismo e/o radicalismo.

Sono certo che questo processo non sia affatto morto.

L’universalità dei principi affermati, la particolarità del congresso con i partecipanti di allora, l’aver parlato di partenariato, dialogo, società civile e rispetto delle culture e diversità dei Paesi, nell’ottica della cultura dei diritti

umani, mi sembrano presupposti che non possono essere valutati sulla base di ciò che è stato fatto o non, piuttosto bisogna non perdere di vista gli obiettivi prefissati e creare quelle condizioni necessarie allo sviluppo di siffatti principi.

La Tunisia per ora mantiene il suo primato confermato con la sottoscrizione degli accordi di Barcellona e con i patti successivi. La democratizzazione avanza: quello che si spera è che si arrivi a realizzare l'intento pieno - almeno dal punto di vista della dichiarazione dei principi di cui ai predetti accordi- che avrebbe dovuto essere *in primis* quello della condivisione dei diritti umani. Solo così il Paese potrà divenire davvero un esempio da imitare per l'area mediterranea nell'ottica dell'affermazione del rispetto della reciprocità nella diversità.

Anche qualora non si volesse ammettere una certa influenza dei principi di Barcellona sulla democrazia tunisina e sulla sua società civile, possiamo sostenere, comunque ed in ogni caso, che l'esempio tunisino è valso a confermare la possibilità che certi valori, non legati solo a questioni di carattere politico ma posseduti effettivamente dalla popolazione locale, più volte invocati da certe minoranze o categorie di gruppi vulnerabili, possano essere condivisi in tutta l'area a Sud del Mediterraneo.

Sulla base di quanto innanzi detto, credo che gli accordi in questione abbiano costituito, e costituiscano, intese molto avanguardiste e, quindi, non adatte allo spirito del tempo, piuttosto bisognose di essere alimentate al fine di poter sviluppare quei valori posti alla base della convivenza civile in un'area tanto difficile come quella euro-mediterranea.

Ritengo fermamente che si debbano porre in essere tutti gli sforzi possibili per migliorare questo tipo di politica a dispetto di quella americana e di altre, palesemente contrarie alla tanto auspicata armonia mediterranea.

## **Appendice al V capitolo – Gli illuministi tunisini aprono un arcobaleno sul mondo arabo**

La Conferenza su “*Les Droits sexuels, droits humain a part entiere*” organizzata a Tunisi il 28 aprile 2017 presso la Facoltà di scienze giuridiche, politiche e sociali dall’*Association Tunisienne de Défense des Libertés individuelles* (ADLI) ha rappresentato uno dei più importanti eventi nel Paese in materia di diritti soggettivi. L’ADLI si è schierata, e si schiera, come altre associazioni della società civile presenti in Tunisia, quali l’*Institut Arabe des Droits de l’Homme* (IADH) e il *Fonds des Nations Unies pour la Population* (UNFPA), a favore della lotta contro le discriminazioni per ragioni sessuali.

Wahid FERCHICHI, professore di diritto pubblico e membro dell’*Association tunisienne pour la défense des libertés individuelles* (ADLI): «Io penso che l’Università fa parte della società civile ed in questa Facoltà di scienze giuridiche abbiamo cominciato a parlare dei diritti sessuali a cominciare dalla presentazione del libro *Etre homosexuel au Maghreb*. Gli interventori di questa tavola rotonda presenteranno le problematiche di base relative alla sessualità, sia dal punto di vista giuridico che socio-psicologico [...] Per quanto riguarda i giuristi, poi, penso che Paesi come Malta<sup>701</sup> che si è dotata di una legislazione avanguardista in materia di diritti sessuali, potranno portare a nuove riflessioni».

Hafidha CHEKIR, professoressa di diritto pubblico e vice presidente della *Fédération internationale des droits de l’Homme* (FIDH): «Il diritto allo sviluppo umano può essere garantito solo riconoscendo i diritti sessuali. Tutte le società non possono svilupparsi se non si garantiscono questi diritti

---

<sup>701</sup> Dal 2015, infatti, la Repubblica di Malta ha riconosciuto ai cittadini maltesi, secondo il principio di autodeterminazione, il diritto a poter cambiare il loro genere sessuale. Malta, altresì, ha legalizzato recentemente il matrimonio sessuale ed introdotto anche il terzo sesso sui documenti dando così la possibilità, a chi lo richiedesse perché ritiene di non identificarsi in nessuno dei due generi sessuali, di marcare con una X la casella relativa al sesso di appartenenza.

a tutti, se essi vengono ancora ignoranti non permettendo a queste persone (quelli che non si identificano come eterosessuali, n.d.r.) di vivere in sicurezza e di gioire per intero del proprio corpo. Se è vero che alcuni diritti sono garantiti e riconosciuti, quelli sessuali, diversamente, sono oggetto di violazione continua. Mentre in alcune regioni del mondo la tendenza è di riconoscere questi diritti nella loro interezza, nelle nostre regioni, invece, sfortunatamente, in nome di una specificità culturale, avviene piuttosto il contrario poiché assistiamo ad una loro repressione. In ogni caso, esiste una evoluzione verso la consacrazione dei diritti sociali e bisogna ricordare le prime conferenze internazionali relative alla cooperazione e allo sviluppo che hanno consacrato questi diritti: la conferenza del Cairo sullo sviluppo (1994), la conferenza di Beijing sulle donne (Pechino 1995) e poi c'è stata una evoluzione di testi rispetto ai temi trattati negli incontri menzionati. Fondamentale è stata anche la conferenza del Messico (1984) che aggiunge l'espressione "individuo" e segnalò espressamente questa nozione perché fa parte dei problemi che oggi noi viviamo nei nostri territori. Ugualmente un'altra conferenza importante è stata quella di Jakarta sulla promozione della salute che considera questo fattore come un diritto fondamentale dell'essere umano, salute che appare necessaria allo sviluppo economico e sociale. Esistono poi una serie di testi essenzialmente giuridici, come quelli riguardanti la protezione contro la violazione dei diritti sessuali: il testo di Roma sulla Corte penale internazionale (trattato istitutivo della Corte penale internazionale) il quale considera come crimine contro l'umanità tutto ciò che è violenza sessuale ed impegna alla lotta contro l'impunità di questo genere di delitti. Il Consiglio dei diritti dell'uomo ha adottato delle risoluzioni sulla materia, tra le ultime quella del 2016, emanata a protezione contro la violenza e discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. Quest'ultima risoluzione riafferma che tutti gli



esseri umani devono essere liberi, avere pari dignità di diritti e che ciascuno è titolare di tutte le garanzie proclamate nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Tutti questi testi mostrano come si è avuta un'evoluzione nel tentativo di affermare e difendere i diritti umani, a partire dalla conferenza di Teheran (1968). Nel primo testo delle Nazioni Unite si legge “diritti sessuali e diritti riproduttivi” questo perché, può essere, le politiche dello Stato hanno sempre legato la salute riproduttiva a quella sessuale. Noi, come militanti dei diritti umani, attivisti in questo campo, consideriamo che i diritti sessuali siano dei diritti umani a “parte intera”. I diritti legati alla sessualità, infatti, richiamano altri principi come quelli del rispetto alla vita privata, all'uguaglianza, integrità, autonomia e dignità degli individui. I diritti sessuali, poi, concernono: l'accessibilità alla contraccezione; il diritto all'aborto; il diritto alla libertà sessuale, al piacere sessuale e ad una vita sessuale soddisfacente. Per quanto riguarda il riconoscimento dei diritti sessuali, sia a livello nazionale che internazionale, ciò varia da uno Stato ad un altro e dipende soprattutto dalla volontà di decidere. Alcuni Paesi sono arrivati a rivedere la loro Costituzione per interdire la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

Tra questi Paesi vi è sicuramente il Sudafrica<sup>702</sup> dove l'interdizione sulla discriminazione basata sull'orientamento sessuale è stata inclusa nella Costituzione intendendo così tutelare le minoranze di tipo sessuale. Altre nazioni hanno rivisto la propria legislazione per proteggere le minoranze sessuali e riconoscere i loro diritti. È il caso del Canada che nel codice penale ha interdetto le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale; in Nuova Zelanda, ad esempio, le leggi sul diritto delle persone prevedono un'interdizione generale della discriminazione fondata sull'orientamento

---

<sup>702</sup> la Repubblica del Sudafrica è stato il primo Paese al mondo a dare ai suoi cittadini il diritto costituzionale di non essere discriminati per via del proprio orientamento sessuale mentre Nelson Mandela aveva parlato dei diritti dei gay all'uguaglianza già nel 1994.

sessuale. In materia di statuto personale diverse legislazioni, relativamente alla famiglia, hanno finito per adattarsi al livello delle esigenze degli uomini e donne che appartengono a queste minoranze e, soprattutto, con l'evoluzione della giurisprudenza che ha riconosciuto gli stessi diritti ed obblighi nella formazione di una famiglia. Solo 21 Stati hanno riconosciuto l'uguaglianza delle relazioni sessuali appartenenti allo stesso sesso. Accanto a questi Paesi, che hanno riconosciuto il matrimonio tra persone dello stesso sesso, altri hanno preferito invece accordare solo le unioni civili, mentre, per quanto riguarda i diritti politici, alcuni Stati hanno riconosciuto il diritto a manifestare e ad assemblarsi pacificamente. Questo genere di manifestazioni sono oggi conosciute con il nome di *gay pride* e sono permesse in molti Paesi europei. Ciononostante in molti Stati questo genere di manifestazioni sono interdette perché considerate come propaganda all'omosessualità, intendendosi per propaganda le relazioni sessuali non tradizionali davanti a minori e per questo punibili dal punto di vista penale. Interessante appare ricordare anche il diritto di asilo quando questo viene invocato come diritto di protezione delle persone per il loro libero orientamento sessuale. A tal proposito va aggiunto che parecchie delle persone omosessuali, interessate ad espatriare per ragioni di razzismo e persecuzione, sono state obbligate a subire dei test ed i loro dati personali sono stati divulgati. In questo quadro la Corte di giustizia dell'Unione Europea nel 2014 ha reso una decisione dove ha insistito sul diritto alla protezione della vita privata di queste persone. Come si è detto innanzi, diversi Paesi hanno deciso di riconoscere questo tipo di diritti come "droits humains à part entière". Diversamente restano ancora reticenti altri Paesi, in ragione delle diverse specificità culturali, che rifiutano categoricamente il riconoscimento dei diritti sessuali. Quest'ultimo orientamento è di chiara verifica se si esaminano gli studi di riserva presentati dagli Stati arabo -

musulmani [...]. Non a caso nel 1994 questi Stati hanno presentato delle riserve per non riconoscere questi diritti. Paesi come la Giordania, la Libia, l'Iran [...] hanno, infatti, presentato delle riserve sostenendo il ruolo essenziale delle relazioni coniugali tra uomo e donna escludendo le altre. Alla luce di quanto finora esposto cosa è possibile osservare nella regione araba? Le relazioni tra persone dello stesso sesso sono illegali! le Maldive per es. interdicono il comportamento sessuale entro le persone dello stesso sesso, adulte e consenzienti, tant'è che il nuovo codice penale traspone il codice religioso nel codice civile e si applica ormai a tutti i cittadini; il codice penale del Qatar non interdice il comportamento sessuale riguardante le persone dello stesso sesso ma il codice della *charia* è applicato parallelamente al codice civile. Le pene per gli omosessuali in questi Paesi, che attuano la repressione, possono prevedere anche la morte come in Arabia Saudita, in Afghanistan, Yemen, Emirati, Iraq, Pakistan ecc.. Le ONG dei diritti umani e le comunità IGBT hanno giocato un ruolo fondamentale nell'evoluzione del riconoscimento di questi diritti nel quadro di quelli umani ed universali. Per concludere, è di chiara evidenza che il riconoscimento di tali diritti si caratterizza per una grande differenza tra gli Stati poiché se per certi Paesi del Nord l'evoluzione pare si attui anche attraverso il riconoscimento dell'universalità di siffatti diritti, nei Paesi del Sud, quelli arabo-musulmani e religiosi particolarmente, questo sviluppo della società, e quindi dell'individuo, non può che essere solo legato ad una specificità culturale che allontana, criminalizza e reprime le persone che si vedono in questo modo».

Soumaya BEL HAJ, Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis. "Sexualité ou sexualités?": «Quello che ho potuto comprendere da questa tavola rotonda è che per i giuristi parlare di "individuo" rappresenta una problematica in materia giuridica ma per noi psicologi l'individuo

rappresenta il “cuore delle preoccupazioni”, soprattutto dei ricercatori. [...] La ricerca che ho portato avanti ha voluto comprendere alla fonte “ i meccanismi psicologici, i fattori neurobiologici e sociologici” che hanno a che fare con il comportamento sessuale e ugualmente col desiderio e piacere sessuale [...] si è mostrato che più persone hanno gli stessi comportamenti, che taluni desideri ed attitudini in materia di sesso sono simili sia per le donne che per gli uomini, che la soddisfazione è legata a delle attitudini comunicative, al fatto di essere in coppia [...] sul piano psicologico gioca un fattore importante l’autocontrollo [...] anche i valori, la religione, le aspettative, giocano un ruolo fondamentale in rapporto alla sessualità. Sarà interessante intervistare un campione rappresentativo della società tunisina per comprendere quali sono le aspettative in termini di desiderio e piacere sessuale, di aspettative personali, di credenza e di valori nella sessualità. Tutto ciò potrà essere una base di aiuto per chi vuole esercitare i suoi diritti sessuali poiché, là dove si crede che la sessualità non ha importanza nella vita di un individuo, non c’è interesse ai diritti sessuali e alla loro rivendicazione».

Ahlem BELHADI, professoressa presso la Faculté de médecine de Tunis, ancien président de l’ATFD. “Mineur-e-s et sexualité?”: «Lavoro sui bambini e sugli adolescenti principalmente. La sessualità nel minore è una realtà e qui mi limiterò a parlare degli adolescenti di età compresa dai 12 ai 18 anni perché effettivamente l’adolescenza è l’età della scoperta del piacere, delle prime esperienze sessuali. È in questa età che ci si interroga e si incomincia a comprendere cosa significa essere uomini e donne. Sul piano sociale c’è un controllo sulla sessualità dei giovani, principalmente da parte delle famiglie che non riconoscono certi aspetti della vita del minore e alle volte non si fa che colpevolizzare i ragazzi, soprattutto riguardo alla pratica della masturbazione obbligandoli, ad es., anche a

tenere le porte delle stanze aperte. La realtà delle pratiche sessuali è in evidente contraddizione con le norme sociali poiché ci sono molte ipocrisie che generano anche molta sofferenza. Da noi, come in altri Paesi, sul piano legale non è chiaro quando il giovane raggiunge la maturità sessuale nonostante il giovane, arrivato ad una certa età, senta il diritto di farlo. [...] per non parlare di tutti i limiti della legge tunisina in rapporto alla definizione di violenza, alla questione del consenso del minore ecc [...]. Alla base c'è molto conservatorismo, l'educazione sessuale ognuno la intende a sua maniera [...]. Occorre dunque un diritto all'informazione e conoscenza legata anche a dei valori attraverso un approccio rispettoso dell'integrità fisica e psichica dei giovani. A conclusione del mio intervento vorrei, infine, riportarvi l'esempio di 4 casi di ragazzi di cui mi sono occupata e che rispecchiano un po' questo disagio adolescenziale nel nostro Paese. La prima questione riguarda una giovane adolescente incinta che, diversamente da altri casi simili di cui mi sono occupata in passato, manifestava la volontà di tenere il proprio bambino poiché riteneva di essere libera e capace di accudirlo. Qualche anno fa un'affermazione del genere sarebbe stata impensabile ascoltarla ma oggi, invece, ci porta a ben sperare che tra i giovani la mentalità stia cambiando. Il secondo caso riguarda sempre una giovane ragazzina, vittima di stigmatizzazioni e violenze da parte dei suoi coetanei, che aveva tentato il suicidio dopo che un suo amico aveva fatto circolare su facebook delle foto che ella gli aveva inviato. Il terzo caso riguarda un giovane di 16 anni con difficoltà scolastiche e che presentava una depressione poiché vittima di bullismo da parte dei suoi compagni di scuola, sottomesso al gruppo ed umiliato ogni giorno attraverso il palpeggiamento delle parti intime. L'ultimo caso riguarda un altro adolescente che aveva tentato il suicidio dopo aver rivelato la sua omosessualità».

Sarra MAAOUIA, docente presso Ministère de l'Enseignement supérieur  
“Le droit de fonder une famille ou non”: «tra le diverse forme e definizioni di famiglia quella più tradizionale è la famiglia coniugale o nucleare, forma moderna in rapporto alle tribù primitive che non danno lo stesso valore alla coppia capace di procreare. Per il diritto, in questo caso quello tunisino, la famiglia costituisce una istituzione giuridica ed una componente essenziale nel diritto positivo. Più testi, infatti, confermano la preminenza della famiglia, a cominciare dalla Costituzione del 1959 che fissa una linea diretta tra la forma del regime politico e l'entità familiare dichiarando nel preambolo che il regime repubblicano costituisce il modello più efficace per assicurare la protezione della famiglia. Lo stesso obiettivo sembra perseguire la Costituzione 2014 che inserisce le disposizioni relative alla famiglia nel dispositivo del testo costituzionale e accorda loro il valore di norme costituzionali. Ancora, i Costituenti le accordano una posizione più che privilegiata a cominciare dalla lettura di alcuni articoli già nel capitolo primo della Costituzione, relativo ai principi generali, dove all'art. 7, si dice che la famiglia è alla base della società ed è dovere dello Stato proteggerla. Questo riconoscimento del valore essenziale della famiglia nel testo costituzionale non deve far dimenticare i differenti valori ed obiettivi inseriti nel preambolo e, all'occorrenza, l'impegno di tutte le istituzioni verso quello che il Costituente ribadisce con fervore e cioè l'attaccamento ai valori dell'Islam, all'identità arabo-musulmana, all'appartenenza culturale e civilizzatrice, alla Umma araba ed islamica. Non ci sono dubbi, quindi, su quelli che sono i valori che devono guidare la società tunisina. La famiglia non può dunque essere che quella coniugale, legittima e nell'insieme della Umma. Ciononostante esiste anche un'apertura ai principi superiori dei diritti umani. Il testo costituzionale trova una coerenza anche nel Codice di Statuto personale, all'art.23, che riconosce la

famiglia coniugale e legittima affermando che i coniugi devono cooperare per la buona educazione dei bambini e la gestione degli affari. Va anche messo in evidenza, però, che una certa apertura c'è stata sul tema del rinnovamento dell'istituto della famiglia grazie alla legge del 1998, la n. 1998-0075, su "l'attribution d'un nom patronymique aux enfants abandonnés ou de filiation inconnue" che riconosce una nuova forma di famiglia, quella naturale. Ma se non è possibile avere figli in modo naturale cosa prevede al riguardo la legislazione tunisina? Per la famiglia rimangono due soluzioni aperte: l'adozione come soluzione extracorporea e la fecondazione assistita come soluzione intercorporea. Al riguardo la legge del 2001 (L. 2001-93), relativa alla medicina della procreazione, per quanto innovativa nel panorama maghrebino pone non pochi limiti, soprattutto agli artt. 14 e 15<sup>703</sup> poiché l'obiettivo della medicina della riproduzione è quello sì di lottare contro l'infertilità ma pur sempre nel quadro della coppia e del matrimonio. Per queste ragioni esistono delle procedure ammesse ed altre interdette. Chiaro è dunque che si è ancora lontani dalla legislazione di Stati come quelli della costa nord del Mediterraneo ma possiamo leggere con ottimismo l'ultima parte del preambolo della Costituzione che attribuisce alla scienza un valore umano superiore che può contribuire a migliorare la civilizzazione e, perché no, a cambiare le mentalità e a far sì che si assista ad un vero rinnovo di tutte le discipline». Habib NOUISSER, ricercatore "sexualité et état civil": «in Tunisia non è ammesso il cambiamento dello stato civile *a posteriori*. Nel Paese si ricordano due casi particolari trattati dalla giurisprudenza: nel 1993 un ermafrodita, dopo essere ricorso ad un'operazione chirurgica per diventare donna, si è visto rigettare dal giudice la sua richiesta di

---

<sup>703</sup> Art.14: le recours à un tiers donneur de gamete dans le cadre de la médecine de la reproduction ainsi que le don d'embryons sont strictment interdits. Art.15: l'embryon conçu dans le cadre de la médecine de la reproduction ne peut pas être placé, à quelque titre que ce soit, dans l'utérus d'une autre femme.

aggiornamento dello stato civile; nel 2013, invece, in rapporto ad un caso simile di una persona che possedeva dei cromosomi femminili e maschili, quindi un caso di intersessualità, il giudice ha riconosciuto questa ipotesi di passaggio di sesso femminile al maschile con conseguente autorizzazione a cambiare il suo stato civile. Nel primo caso il giudizio era legato comunque ad un'operazione chirurgica già avvenuta, nel secondo caso, invece, il giudice si è espresso su un "affare" naturale, cioè non c'era stato l'intervento del medico. Si denota, principalmente, una carenza legislativa per mezzo della quale lo stato civile non può essere che quello attribuito dalla nascita. Proprio in virtù di queste lacune, infatti, il diritto tunisino non definisce cosa è un uomo e cos'è una donna. Lo stato civile della persona si basa per questo sulla finzione e sull'apparenza [...] né il diritto positivo né la giurisprudenza definiscono il transessualismo, il travestitismo, l'ermafroditismo [...] e tutte queste questioni aspettano ancora delle risposte<sup>704</sup>. La legislazione andrebbe ammodernata anche in rapporto a chi chiede di ufficializzare le unioni tra persone che si trovano a formare una coppia, uomo e donna, dopo essere ricorsi ad operazioni chirurgiche per il cambio di sesso. Posto che il diritto tunisino non prevede nulla di tutto questo possono le esperienze comparate di altri Paesi trasporsi nel diritto positivo tunisino? ».

*Inés Derbel, Psichiatra – Sessuologa, Tunisi – El Manzah 19 settembre 2017, h.13:47.*

La Psichiatra, nonché sessuologa, Inés Derbel è stata intervistata per avere una visione ancora più completa e realistica del quadro dei diritti sessuali in Tunisia. «Gli omosessuali sono spesso giovani stigmatizzati nella società e

---

<sup>704</sup> Il terzo sesso, cosa impensabile fino a pochi anni fa, è realtà ormai riconosciuta in diversi Paesi. Più recentemente è stata l'Alta corte di Karlsruhe, in Germania, a decidere il diritto all'esistenza delle persone intersessuali riconoscendo, così, il terzo sesso.



nel seno della propria famiglia. Rari sono quelli che fanno *coming out* e chi lo fa viene rifiutato dalla famiglia, cacciato via di casa rimanendo così senza più vitto né alloggio. Alcuni sono costretti a prostituirsi per sopperire ai loro necessari bisogni. I ragazzi che vengono rifiutati dalle loro famiglie generalmente finiscono per ritrovarsi in una grande precarietà sociale. Poche, infatti, sono le famiglie che accettano questo orientamento sessuale dei loro figli. Chi fa *outing* generalmente se la passa molto male rispetto ad altri che preferiscono nascondersi. La maggioranza di essi, infatti, è rappresentata da giovani che vogliono fare la loro vita, si vogliono sposare, vogliono vivere la loro omosessualità nascondendosi e magari continuare a fare questa doppia vita. Non è una loro libera scelta ma sono obbligati a comportarsi così perché non hanno la forza di affrontare la società e temono fortemente la stigmatizzazione. Per essi risulta più semplice, quindi, conformarsi al ruolo sociale. Una volta sposato, l'omosessuale, maschio o femmina che sia, ha rapporti sessuali con il partner dell'altro sesso poiché ciò rappresenta una sorta di dovere da compiere per fare in modo che nessuno possa dubitare di lui/lei. In questo tipo di coppie, poi, nel caso sia l'uomo ad essere omosessuale, ci sono donne che soffrono ed altre che non si accorgono di nulla. Ma questo rappresenta un altro problema in Tunisia: di educazione sessuale non se ne parla né a scuola né nelle famiglie e l'iniziazione è assai ritardata. Per questo ci sono delle donne che credono che il rapporto sessuale si riduca a questo, senza un vero scambio di emozioni e sensazioni perché non hanno conosciuto altro e tutto ciò è un problema di mentalità. I giovani omosessuali soffrono molto di depressione ed in questa categoria esiste un alto tentativo di suicidi in rapporto alla popolazione generale. Questo fenomeno è più frequente in due fasce d'età: durante l'adolescenza dove si scopre l'identità, l'orientamento, dove ci si pone molte domande, si avverte di non corrispondere alla norma, si è

perduti e a volte con reazioni molto aggressive da parte della famiglia; durante il passaggio dai 40 ai 50 anni poiché si incomincia a fare un bilancio della vita, non si è più nell'età della giovinezza, della passione, della possibilità di fare tante avventure [...]! Però è soprattutto nell'adolescenza che gli omosessuali possono desiderare di morire perché stigmatizzati, spesso esclusi dalle scuole [...]. L'omosessualità non è una malattia e questo è un dato scientifico! Esistono dei giovani che sono differenti, non hanno scelto di essere così ed il loro è giusto un orientamento come gli altri. L'obiettivo che si dovrebbe raggiungere è quello di lasciar vivere anche queste persone poiché essi sono maltrattati, esclusi, hanno problemi nel percorso scolastico e professionale. Non è una scelta: non si sceglie mai il sentiero più difficile. Se essi avessero potuto scegliere avrebbero percorso il cammino più normale cioè quello di avere un donna, dei bambini, una famiglia. Di recente a Kef hanno torturato ed ucciso un uomo perché omosessuale e non è l'unico caso in Tunisia [...] molti di essi vengono maltrattati dalla polizia e possono essere anche arrestati per omosessualità, senza che si sia fatto niente. Esistono anche omosessuali praticanti e, soprattutto al principio, essi si pongono molti problemi di fede. La società che marginalizza gli omosessuali, infatti, sostiene si tratti di una questione di religione ed incoraggia l'applicazione dell'art. 230 del c.p. ma il vero problema è, invece, legato all'intolleranza ed alla mentalità che tende a sacralizzare l'uomo. La virilità costituisce, per questo, più un fatto sociale che religioso. Con ciò si spiega anche perché l'omosessualità femminile sia più tollerata. Anche i transessuali soffrono molto poiché, in virtù della diversa identità a cui sentono di appartenere, non possono ricorrere al cambiamento di sesso e vivono una condizione di marginalizzazione. Per chi di loro decide di operarsi all'estero, quando

rientra nel Paese può subire anche l'arresto<sup>705</sup>, in ogni caso, non gli viene riconosciuta la nuova identità. Essi non possono svolgere un lavoro normale e, mentre in altre parti del mondo le donne omosessuali e le trans sono più tollerate, in Tunisia la transessualità è tollerata meno che l'omosessualità. Il sesso resta spesso un tabù e questo genera anche diverse patologie come il vaginismo, legato alla donna, che non è solo un problema vissuto in Tunisia ma è riscontrabile un po' in tutto il bacino mediterraneo a causa di un certo back-ground culturale».

*Mariam Hammami Jallouli, Spécialiste en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, El Manzah - Tunis, 19 settembre 2017, ore 14:49.*

La psichiatra dei bambini è stata intervistata per avere un quadro ancora più completo della condizione dei più piccoli in Tunisia, soprattutto in quello dell'educazione familiare che varia a seconda delle classi sociali, delle realtà territoriali (es. tra Nord e Sud c'è un notevole divario). «Il rispetto dei bambini, sin dalle prime fasi della vita, dipende dalle famiglie, dalla capacità dei genitori di capire che cosa vogliono, di far partecipare i loro figli alle scelte [...]». La dottoressa Hammami Jallouli ci riferisce anche che, rispetto al passato, oggi i genitori incominciano a sviluppare una maggiore sensibilità verso il problema dell'educazione dei loro figli, soprattutto in tema di formazione scolastica. Infatti, sono sempre più numerose le famiglie che affidano alle scuole private il compito di

---

<sup>705</sup> Vedi il caso Hélà, transessuale tunisina arrestata dalla polizia, principalmente per via del suo aspetto fisico e poi tradotta in un carcere maschile con tutte le discriminazioni legate alla sua condizione. Il caso ha fatto molto discutere ed ha mobilitato esponenti della società civile, primi fra tutti quelli della associazione Shams. La transessuale, infatti, era stata arrestata dalla polizia per ben due volte e condannata in primo grado: la prima volta con l'accusa di indecenza, mentre, la seconda, per oltraggio al pubblico senso del pudore, ma grazie agli appelli della comunità internazionale nonché di Shams e di altre associazioni, che hanno raccolto e consegnato al Governo migliaia di firme, due successive decisioni della Corte d'Appello le hanno permesso di tornare in libertà. Cfr. <<https://www.realites.com.tn/2017/01/hela-transsexual-condamne-a-la-prison/>>, ult. cons. Ottobre 2017.

impartire questa educazione che sembra essere più completa, soprattutto per quanto riguarda lo studio delle lingue. Un'educazione questa che, a detta dell'esperta: «non è alla portata di tutti in quanto va al di là delle proprie capacità di apprendimento per alcuni proprio perché molto intensiva. I genitori, dal canto loro, faticano ad accettare questa realtà e quindi pressano i figli oltre la loro volontà e capacità». «Questa tendenza», spiega ancora la specialista, «è abbastanza recente, risale a più di 10 anni fa. Nella scuola non mancano poi, conferma la dottoressa, casi di bullismo dove «molti adolescenti, vittime di queste ripetute violenze, sono arrivati al bordo del suicidio [...] In ragione di questi problemi il personale scolastico comincia ad essere sensibilizzato attraverso l'invio di psicologi presso gli istituti scolastici, la formazione di professori e dei sorveglianti». Nella famiglia, spiega infine Hammami Jallouli, la violenza è presente, sia a livello verbale che fisico ed è legata al contesto sociale, alle tradizioni patriarcali. «A mettere in pratica queste violenze sono», conclude la dottoressa, «entrambi i genitori che usano questo tipo di violenza contro i propri figli anche se il padre in una percentuale del 10% in più rispetto alla madre».

#### **Note all'appendice del V capitolo**

Relativamente a quanto esaminato col presente lavoro di ricerca e, specie con riferimento a quanto si evince dall'appendice al capitolo V, non si ritiene di poter condividere la teoria, cui aderiscono soprattutto alcuni studiosi islamici, secondo la quale la tutela di alcuni gruppi vulnerabili, come ad esempio le minoranze sessuali, risulti relazionata agli elementi di specificità culturale e che, quindi, rimanga una eccezione tipicamente occidentale. A questo proposito, invece, va sostenuto il loro carattere universale poiché queste minoranze appaiono da sempre tipicamente presenti anche nelle società dove prevale il credo musulmano.



## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AA. VV., (a cura di) Antonio Cantaro, *Dove vanno le primavere arabe?*, Ediesse, Roma, 2013.

AA.VV., *Ifriqiya, tredici secoli di storia, d'arte e d'architettura in Tunisia*, Electa, Milano, 2000.

ABBASSI Z., “La position du corp dans la doctrine musulmaine”, in *Penser le corps au Maghreb*, Irmc-Karthala, Tunis-Paris, 2012.

ABBES R., “L’urbanisme participatif”, in *Mélanges offert au Professeur Fradj Loksaier*, Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Sousse, Editions Latrach, Tunis, 2016.

ABD AL-AZIM L., “The Arabs and the Jews-Who Will Destroy Whom?”, in *Al-Ahram Iktisadi*, September 27, 1982.

ABDMOULEH M., “Droits de l’homme et partenariat Euro-Méditerranéen raison et blocages d’une ambition”, in *Revue Tunisienne de Droit*, Centre de Publication Universitaire, Tunis, 2008.

ABDULLAHI A., “La pena di morte nel mondo musulmano”, in *Quaderni Jura Gentium – Feltrinelli*, 2010.

ABU-SAHLIEH S.A., “Les droits de l’homme et le défi islamiste: diagnostic et remèdes”, in *Mélanges en l’honneur de Mohamed Charfi*, CPU, Tunis, 2001.

ABU-SAHLIEH S.A.A., “Les droits de l’homme e le défi islamiste: diagnostic et remèdes”, *Mélanges en l’honneur de Mohamed Charfi*, Centre de Publication Universitaire, 2001.

AGBESSI E., ZOUARI K., ABAIDI M.S., sous la direction de, *Interculturalité dans les construction et déconstruction sur la couleur noire*, L’Or du temps, Tunis 2014.

AKACHA N., “La juridiction constitutionnelle dans la nouvelle Constitution tunisienne”, in *Les nouvelles constitutions arabes: Tunisie, Maroc, Égypte*, Konrad-Adenauer-Stiftung, Tunis, septembre 2015.

AKYOL M., “What Does Islam Say About Being Gay?”, in *The New York Times*, 28.07.2015 <<https://www.nytimes.com/2015/07/29/opinion/mustafa-akyol-what-does-islam-say-about-being-gay.html>>.

ALCINO F., GRADOLI M., “L’Islam del XXI secolo e gli international human rights”, in *Tradizioni religiose e tradizioni costituzionali, l’Islam e l’Occidente*, Carocci editore, Roma, 2013.

ALIBONI R., “L’iniziativa dell’Unione per il Mediterraneo: gli aspetti politici”, in R. Aliboni (a cura di), *Contributi di Ricerca di Istituti Specializzati*, Istituto Affari Internazionali (IAI), n. 85, gennaio 2008.

ALLEGRETTI G. e HERZBERG C., “Tra efficienza e sviluppo della democrazia locale: la sfida del bilancio partecipativo si rivolge al contesto

europeo”, Transnational Institute - New Politics Project Working Paper, August 2004.

ALOUÏ O., “Universalisme des droits de l’homme et relativisme culturel”, in *Revue tunisienne de droit*, 2013.

AMOR A., “Constitution et religion dans les Etats musulmans, Constitution et religion”. *Acte de colloque, dixième session. Publié par l’Académie internationale des droits constitutionnels*, Presse de l’Université de Sciences Sociales de Toulouse, 1994.

AMOROSO B., “The Mediterranean Region”, *Federico Caffè Centre Research Reports*, Roskilde University, Denmark. Fast Project, 1996.

AN NA’IM A.A., “Pour une réforme du droit musulman - Presentation critique par Jean-Yves Carlier”, in *La Revue Nouvelle*, décembre 2008.

AN NA’IM A.A., “Comment la loi islamique peut s’attaquer à Daech”, 17 novembre 2015, in «<http://theconversation.com/comment-la-loi-islamique-peut-sattaquer-a-daech-50811>».

ARISTOTELE, *Politica e Costituzione di Atene*, Classici della Filosofia, Carlo Augusto Viano (a cura di), UTET, Torino, 1995.

AYADI H., MOALLA Y., GHRIBI F., JEMAL R., “Prévention des troubles psychiques chez l’enfant du divorce : Approche pédopsychiatrique et juridique”, in *Revue de la Jurisprudence et de la Legislation*, 49<sup>ème</sup> Année, n.10, décembre 2007.



AZAÏEZ T. L., *Tunisie : changements politiques et emploi (1956 -1996)*, L'Harmattan, Paris, 2000.

BACCOUCHE N., “Rapport introductif”, *Nouvelle Constitution tunisienne et transition démocratique*, Paris, LexisNexis SA, 2015.

BAGHZOUZ A., “Du processus de Barcelone à l'Union pour la Méditerranée : regards croisés sur les relations euro-maghrébines”, in *L'Année du Maghreb*, V/2009, p. 517 – 536, «<https://anneemaghreb.revues.org/669>».

BAHRI T., “Gouvernance et lutte contre la corruption en Tunisie”, in *Revue tunisienne d'administration publique*, Centre d'expertise et de recherches administratives, Tunis, 1<sup>o</sup> Juin 2013.

BALFOUR R., “Diritti umani e democrazia nella politica europea di vicinato, strumenti, strategie e dilemmi”, paper presentato al workshop *La politica di vicinato quali opportunità per l'Italia*, Roma 26.2.2007, «<http://docplayer.it/19325208-Diritti-umani-e-democrazia.html>».

BALLOT É., *Les insuffisances de la notion de droits fondamentaux*, Mare & Martin, Paris, 2014.

BALTA P., “Dialogue culturel et société civile dans le processus de Barcelone”, in (sotto la direzione di J. R. Henry e G. Groc) *Politiques Méditerranéennes, entre logiques étatiques et espace civil*, Karthala, Paris/Iremam, Aix-en-Provence, 2000.

BALTA P., in *Méditerranée : Défi et enjeux*, L'Harmattan, 2000.

BALTA P., RULLEAU C., “Bilan du Volet 3 de la Déclaration de Barcelone”, in forum civil Euromed 2000, forum échanges culturels et humain piloté pour la fondation René Deydoux, 13 mars 2000.

BANI SADR A.H., *Le Coran et les droits de l’homme*, l’Esprit du Temps, 2016, France.

BEAU N., LAGARDE D., *L’exception tunisienne*, SEUIL, octobre 2014.

BELAÏCH F., “La conditionnalité politique dans le partenariat euro - méditerranéen”, in *Le Partenariat de l’Union Européenne avec les pays tiers*, Bruylant, Bruxelles, 2000.

BELHADJ A., BOURGOU S., “La sexualité des mineur-e-s en Tunisie et si on parlait?”, in *Droits sexuels, droits humains a part entiere*, Offset-Heidelberg, Tunis, 2017.

BELKADI N., “Un tunisien se suicide chaque jour : l’immense détresse d’une mal-vie”, in *Leaders*, 12.11.2016, «<http://www.leaders.com.tn/article/20973-un-tunisien-se-suicide-chaque-jour-l-immense-detresse-d-une-mal-vie>», ult. cons. décembre 2017.

BELLAMINE Y., “Après l’UGTT et l’UTICA, le Conseil National de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme prend-il un virage politique”? «<https://nawaat.org/portail/2015/04/16/apres-lugtt-et-lutica-le-conseil-national-de-la-ligue-tunisienne-des-droits-de-lhomme-prend-il-un-virage-politique/>», ult. cons. octobre 2017.

BELLATI CECCOLI G., “La Liberté de religion dans la Convention européenne des droits de l’homme et dans la Charte arabe des droits de l’homme” in *Les droits de l’homme : défis et mutations*, L’Harmattan, Paris, 2013.

BELMOKADEM M., *Le droits de l’enfant à un environnement sain*, mémoire pour l’obtention du diplôme de Master de Recherche en Droit de l’environnement et de l’aménagement de territoire, Université de Carthage, Faculté des sciences juridiques et sociales de Tunis, année universitaire 2014-2015.

BEN ACHOUR R., “La Dyarchie dans la Constitution”, *La Constitution de la Tunisie*, PNUD, 2016.

BEN ACHOUR S., “L’étranger et l’accès à la nationalité tunisienne”, in HORCHANI F., BOSTANJI S., sous la direction de, *L’étranger dans tous ses états*, Faculté de droit et des Sciences Politiques de Tunis, Driman, Tunis 2005.

BEN ACHOUR S., “L’hypothèque constitutionnelle sur les droits et les libertés”, Tunis, Mon Massir, le 27 avril 2013, in «massir.typepad.fr».

BEN ACHOUR Y., *Normes, foi et loi en particulier dans l’Islam*, Ceres, Tunis, 1993.

BEN ACHOUR Y., “Politique et religion en Tunisie”, in *Confluences Méditerranée*, 23, Printemps 2000.

BEN ACHOUR Y., “Ummah islamique et droits des minorités”, in *Mélanges en l’honneur de Mohamed Charfi*, CPU, Tunis, 2001.

BEN ACHOUR Y., “L’action politique commune entre démocrates et théocrates dans le monde arabe”, in *Etudes en l’Hommage à Dali Jazi*, Tunis, 2010.

BEN ACHOUR Y., *La deuxième Fâtiha. L’islam et la pensée des droits de l’homme*, éd. Presses universitaires de France, Paris, 2011, rééd. Cérès, Tunis, 2011.

BEN ACHOUR Y., “La force du droit ou la naissance d’une constitution en temps de révolution”, Le blog de Yadh Ben Achour, 25 janvier 2015 «[http://yadhba.blogspot.it/2015/01/la-force-du-droit-ou-la-naissance-dune\\_25.html](http://yadhba.blogspot.it/2015/01/la-force-du-droit-ou-la-naissance-dune_25.html)».

BEN ACHOUR Y., *La révolution tunisienne dans ses manifestations constitutionnelles. La première phase de transition (14 janvier 2011-16 décembre 2011)*, La Constitution de la Tunisie, PNUD, 2016.

BEN ACHOUR Y., *Tunisie une révolution en pays d’Islam*, Cérès éditions, 2016, Tunis.

BEN ACHOUR Y., “Convertir l’autre et tolérer autrui : quelle solution pour cette antinomie des religions?”, Conférence du 22 avril 2017, Tunis.

BEN CHÂABÈNE C., “Le statut juridique de la femme tunisienne entre une religion d’Etat et un Etat religieux”, in *Revue de la jurisprudence et de la*

*legislation*, Centre d'Etudes Juridiques et Judiciaires, Tunis, n. 9, 55ème année, novembre 2013.

BEN CHEIKH AHMED – DELLAGI H. , “Droits de l’homme et transition démocratique: les médias dans la tourmente”, in *Droits humains et développement des territoires, vers un nouveau modèle de gouvernance*, L’Harmattan, 2013.

BEN FREDJ S., “Violence scolaire en Tunisie : acteurs et perceptions”, in *La violence scolaire: acteurs, contextes, dispositifs: Regards croisés France-Maghreb*, Bruxelles/Fernelmont, EME/InterCommunications, 2013.

BEN HAJ SLIMAN H., “Une nouvelle approche de la décentralisation: le pouvoir local”, *Infos Juridiques la revue du droit*, n. 200/201, Tunis, mai 2015.

BEN HMIDA M., “La violence à l’école tunisienne: causes et stratégies d’actions. Études qualitative dans des collèges du centre-ville de Tunis”, in *La violence scolaire: acteurs, contextes, dispositifs: Regards croisés France-Maghreb*, E.M.E. & InterCommunications, sprl, 2013, Bruxelles.

BEN JAAFAR M., *Le pedophilie dans le code penal tunisien Centenaire du code pénal. Le passé, le présent et l’avenir*, Latrach editions, Tunis, (s.a.).

BEN JEMIA M., “Y-a-t-il du nouveau en matière d’ordre public familial international?” in *Actualités du droit international privé de la famille en Tunisie et à l’étranger*, Latrach editions, Tunis, 2015.

BEN MAHMOUD F.E., “Le logement de la titulaire de la garde de l’enfant”, in *Revue de la Jurisprudence et de la législation*, n. 6, 50ème Anné, Centre d’Etudes Juridiques et Joudiciaries, Tunis, Juin 2008.

BEN MESSAOUD S., “Femme mères célibataires: l’expérience de l’association AMAL”, in *Figures de la precarite et de la marginalite au feminin*, séminaire international du 8 mars 2014, Association Beity, Nadhar-editions, Tunis.

BEN MILED E., *Les Tunisiennes ont trois meille ans d’histoire*, 3ème edition – octobre 2017, Simpact, Tunis.

BEN MILED H., *Consentement du sujet et protection des données de santé, Le principe du consentement éclairé en matière de soins et de recherches*, Faculté de droit et des sciences politiques de Sousse, avec le soutien de la Fondation Hanns Seidel, 2011, Tunis.

BEN SMAIL N., *Vierges? La nouvelle sexualité des Tunisiennes*, Cérés-éditions, Tunis, 2012.

BEN TEMESSEK A., “Les relations euro-méditerranéennes et la nouvelle politique de voisinage”, in *Revue Tunisienne de Droit*, Centre de Publication Universitaire, 2007, Tunis.

BENSAADA A., *Arabesque Américaine: Le rôle des États – Unis dans les révoltes de la rue arabe*. Éditions “Synergie”, Alger, 2012.

BESSIS S., “Le féminisme institutionnel en Tunisie”, in *Clio. Femmes, Genre, Histoire*, 9/1999, «<http://clio.revues.org/pdf/286>».

BIAD A.A., “La dimension humaine de la sécurité dans le partenariat euro – méditerranéen”, in *Le Partenariat de l’Union Européenne avec les pays tiers*, Bruylant, Bruxelles, 2000.

BINOUS O., “Il dominio di Ben Ali ha pervertito un’intera generazione, ma i politici religiosi non hanno garantito l’uguaglianza sociale”, in *Il dialogo al Hiwâr*, Centro Federico Peirone, Torino, anno XVIII n. 1-2/2016, 2016, «[http://www.centro-peirone.it/wp-content/uploads/sites/31/2017/10/Dialogo1-2\\_2016.pdf](http://www.centro-peirone.it/wp-content/uploads/sites/31/2017/10/Dialogo1-2_2016.pdf)».

BONDIA GARCIA D., “Les paradigmes démocratiques et les droits de l’homme dans le bassin de la méditerranée”, in *Les paradigmes démocratiques et les droits de l’homme dans le bassin de la méditerranée*, Giappichelli, Torino, 2010.

BOSTANJI S., “L’emergence d’un statut privilégié de l’enfant en droit international privé tunisien”, in *Actualites Juridiques Tunisiennes*, n.16, Imprimerie Officielle de la République Tunisienne, 2003.

BOUEBDELLI M., *Le jour où j’ai réalisé que la Tunisie n’est plus un pays de liberté*, Saint-Just-La-Pendue, octobre 2009.

BOUHBIDA A., *la sexualité en Islam*, Press universitaires de France, Paris, 1975.

BOUHLELI M., *Tunisia: storia, società e tradizioni, arte e cultura, religione*, Bologna, Edizioni Pendragon, 2000.

BOUKHAYATIA R., “Tunisie: La double peine des personnes séropositives entre la stigmatisation et le difficile accès aux soins”, in *The Huffington Post International. Maghreb*, 1<sup>o</sup> décembre 2015, in «[http://www.huffpostmaghreb.com/2015/12/01/tunisie-seropositives-sti\\_n\\_8688644.html](http://www.huffpostmaghreb.com/2015/12/01/tunisie-seropositives-sti_n_8688644.html)».

BOUKHAYATIA R., “VIH en Tunisie: Plus de mineurs, d'abandon de traitement et de discriminations alerte ATP”, in «[http://www.huffpostmaghreb.com/2017/07/03/tunisie-vih-atp\\_n\\_17377772.html](http://www.huffpostmaghreb.com/2017/07/03/tunisie-vih-atp_n_17377772.html)».

BOUMIZA K., “Tunisie: il était une fois la “caméra cachée” de Rached Ghannouchi. Un certain 10.10.2012...!” 10/10/2017, in «[https://africanmanager.com/17\\_tunisie-il-etait-une-fois-la-camera-cachee-de-rached-ghannouchi-un-certain-10-10-2012/](https://africanmanager.com/17_tunisie-il-etait-une-fois-la-camera-cachee-de-rached-ghannouchi-un-certain-10-10-2012/)».

BOUOBA C., *Le Parlement contrepoids de l'Exécutif*, OFPA, Cotonou, Benin, 2015.

BOUONY L., “Nouveaux enjeux et défis communs dans l'espace euro-méditerranéen après la conférence de Barcelone”, in *Revue Tunisienne de Droit*, Centre d'Études, de Recherches et de Publications, Tunis, 1995.

BOURGUIBA H., *Discours*, Tome VI, discours du 1er juin 1959.



BOURGHIDA A., “Apport du CDIS de Tunis en matière de lutte contre l’inadaptation scolaire et la déviance”, in *La violence scolaire: acteurs, contextes, dispositifs: Regards croisés France-Maghreb*, E.M.E. & InterCommunications, sprl, Bruxelles, 2013.

BOUZID – AJROUD M., “Le pouvoir financier dans la Constitution tunisienne de 2014”, *Nouvelle Constitution tunisienne et transition démocratique Paris*, LexisNexis SA, 2015.

BRAHMI ZOUAOUI N., “La réparation à l’épreuve de la révolution”, *R.J.L.*, n. 9, Tunis, novembre 2014.

BRONDINO M., FRACASSETTI Y., “Dalla rivolta tunisina alla primavera araba: tra tradizione e modernità”, in *Rivista dell’Istituto di Storia Mediterranea*, focus: Tunisia, un anno dopo... un paradigma di modernità, n. 8, giugno 2012, Torino.

BRUGNATELLI V., *Il nord Africa e i nordafricani, elementi di storia, lingue e letterature*, Università degli studi di Milano – Bicocca, Milano, 2010.

CAMPANINI M., “Islam e democrazia”, in G. Filoramo (ed), *Le religioni e il mondo moderno, nuove tematiche e prospettive*, IV vol., Einaudi, Torino, 2009.

CARACCILO DI BRIENZA G., *Diritti umani ed Islam tra universalismo ed etnocentrismo*, Giappichelli, Torino 2006.

CARDAHI A., “Les garanties de l’indépendance des avocats”, in *La revue du droit*, 8 ème année n°156-157 – Mai, Infos juridiques, 2016.

CARLETTI C., *Il contributo delle istituzioni e della società civile italiana per la protezione e promozione dei diritti umani*, G. Giappichelli, Torino, 2012.

CARRERA M., *Don Guanella profeta della carità*, Città Nuova Editrice, Roma, 2004.

CARROZZA P., DI GIOVINE A., FERRARI C.F., *Diritto Costituzionale Comparato*, Editore Laterza, Roma - Bari, 2014.

CARTALUCCI T., “La NED – National Endowment for Democracy: non è nazionale e non è per la democrazia”. *New Eastern Outlook*, 24 giugno 2016, traduzione a cura di Luciano Pagazzi per SakerItalia.it, in «<http://sakeritalia.it/mondo/la-ned-national-endowment-for-democracy-non-e-nazionale-e-non-e-per-la-democrazia/>».

CARTIA C., “Tunisia: Ansar al Sharia responsabile morte Brahmi e Belaid”, «<http://arabpress.eu/tunisiaansar-al-sharia-responsabile-morte-brahmi-e-belaid/31735/>».

CATUSSE M., DESTREMAU B., VERDIER É. (Sous la direction de) “L’Etat face aux débordements du social au Maghreb. Formation, travail et protection sociale”, IREMAM-KARTHALA, in Coll. *Hommes et sociétés*, Paris, 2010.

CHAFEDDINE M., “La gouvernance de la toile: entre la recherche du multilateralisme et la consecration d’une cyberdemocratie”, Institut P.U.S.S.: gouvernance et institutions publiques, Fédératif de Recherche en Droit, 9 février 2015.

CHAOUCH Y., “Prostitution des étudiantes: voyage au coeur d’un tabou”, reportage, 7 marzo 2015, «<https://inkyfada.com/2015/03/prostitution-etudiante-voyage-coeur-tabou-tunisie/>».

CHAPOUTOT J., “La politique touristique de la Tunisie à l’heure de la mondialisation: reformulation des stratégies et redéfinition du rôle des acteurs de l’aménagement”, in *L’urbain dans le monde arabe. Politiques, instruments et acteur*, CNRS Editions, Paris, 1999.

CHARFI M., *Introduction à l’étude du droit*, Tunis, ed. Ceres, 1997.

CHARPY E., “La délicate édification d’un droit social euro-méditerranéen”, in *Vers une lex mercatoria mediterranea, Harmonisation, unification, codification du droit dans l’Union pour le méditerranée*, Bruylant, Bruxelles, 2012.

CHATAOUI S., “La modernisation de la justice pénale au regard des droits de l’Homme: le cas du juge d’exécution des peines”, in *Revue de la jurisprudence et de la législation*, n. 2, 52, 2010.

CHATEL L., TOUNES G.B., BENHIDA B., ATTILA A., “Quelle politique européenne en Méditerranée?”, in *La Tunisie dans le contexte euro-méditerranéen en mutation, islamismes, transition démocratiques et*

*mutations économiques*. Les actes de la XII session du Forum International de Réalités, Réalités, Maghreb Editions, Tunis, octobre 2014.

CHEDLY L., “Le statut personnel des étrangers (étude en matière de conflits de lois)”, in HORCHANI F., BOSTANJI S., sous la direction de, *L'étranger dans tous ses états*, Faculté de droit et des Sciences Politiques de Tunis, Driman, Tunis 2005.

CHEDLY L., “Le droit musulman (la chariaâ) dans la prochaine Constitution tunisienne”, in *Les Islamistes et la Conquête Démocratique du Pouvoir*, Les IVèmes Conférences de l’ATEP, Association tunisienne d’études politiques, série : les conférences de l’ATEP, Tunis, 2012.

CHEKIR H., *Le statut des femmes entre les textes et les résistances : le cas de la Tunisie*, Chama, Tunis, 2000.

CHEKIR H., “Les droits des femmes en Tunisie : acquis ou enjeux politiques?”, in “Le Monde Arabe : Regards Géopolitiques”, *Hérodote*, 2016/1, n. 160-161.

CHERIF I., “La représentation de la masculinité chez des cinéastes tunisiennes”, in *Penser la société tunisienne aujourd’hui, la jeune recherche en sciences humaines et sociales*, Cérès éditions, 2013.

CHERIF L., “En droit civil, la jurisprudence est une source du droit”, in *Revue de la jurisprudence et de la législation*, n. 5, Centre d’Etudes Juridiques et Judiciaires, Tunis, mai 2014.

CHERIF M., “La coopération décentralisée et l’internationalisation du pouvoir local tunisien”, in *Mélanges offert au Professeur Fradj Loksaier*, Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Sousse, Editions Latrach, Tunis, 2016.

CHERIF M.H., “Les droits de l’enfant à la communication et la menace d’internet”, in *Revue de la Jurisprudence et de la Legislation*, Centre d’Etudes Juridiques et Joudiciaires, Tunis, mars 2006.

CHEVALIER A. - FREUDENBERG M., “The Nature of the Euro-Mediterranean Trade and the Prospects for Regional Integration”, Paper presented at the ERF-OECD-World Bank Workshop on “*The Dynamics of New Regionalism in MENA: Integration, Euro-Med Partnership Agreements & After*”, Cairo, 6-7 February 1999.

CHOUIKHA L., GEISSER V., “La fin d’un tabou: enjeux autour de la succession du président et dégradation du climat social”, in *L’Anné du Maghreb*, VI/2010.

CIAURRO L., voce “Elezioni Politiche: operazioni elettorali”, in *Enc. giur.*, vol. XII, Roma, 1989.

CILARDO A., “La visione dell’“altro”. Le minoranze nel diritto islamico”, in *Capys. Rivista di storia e scienze religiose*, vol. III, n. II, luglio-dicembre 2012.

D’ALBERTI M., voce “Autorità indipendenti (dir. amm.)”, in *Enc. giur.*, Roma 1995.

D'AURIA G., “Democrazia Partecipativa, il principio dell'amministrazione libera con il progetto del nuovo codice degli enti locali”, in *Il Corriere di Tunisi – Corriere Euromediterraneo*, n. 151, Maggio 2016.

D'AURIA G., “Le Istanze costituzionali indipendenti tunisine nel ruolo di «rafforzamento» della democrazia”, in *Il Corriere di Tunisi - Corriere Euromediterraneo*, n. 156, ottobre 2016.

D'AURIA G., “Être homosexuel au Maghreb”, in *Il Corriere di Tunisi - Corriere Euromediterraneo*, n. 159, gennaio 2017.

D'AURIA G., “Gennaio di convegni all'Università: la nuova Costituzione tunisina raccontata dai giuristi tre anni dopo”, in *Geopolitica, rivista di alti studi di geopolitica e di scienze ausiliarie*, 26 febbraio 2017, «[www.geopolitica-online.com/33686/gennaio-di-convegni-alluniversita-la-nuova-costituzione-tunisina-raccontata-dai-giuristi-tre-anni-dopo](http://www.geopolitica-online.com/33686/gennaio-di-convegni-alluniversita-la-nuova-costituzione-tunisina-raccontata-dai-giuristi-tre-anni-dopo)».

D'AURIA G., “Democrazia di Prossimità e Libera Amministrazione: la Tunisia resta in attesa del codice delle collettività locali e dell'orientamento della futura Corte costituzionale sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni”, in *Il Corriere di Tunisi – Corriere Euromediterraneo*, n. 161, marzo 2017.

D'AURIA G., “La Chiesa cattolica in Tunisia: umile attore della società civile”, *Il Corriere di Tunisi – Corriere Euromediterraneo*, n. 163, maggio 2017.

D'AURIA G., "Dossier: Convertito per amore di lei. I matrimoni misti", in *Il Corriere di Tunisi - Corriere Euromediterraneo*, n. 164, giugno 2017.

D'AURIA G., "La Tunisia: una frontiera europea da difendere contro la minaccia terroristica", in *Il Corriere di Tunisi - Corriere Euromediterraneo*, n. 167, settembre 2017.

DAL CANTO F., "Corte costituzionale e giudizio preventivo sulle leggi elettorali", in *Quaderni Costituzionali - Rivista Italiana di Diritto Costituzionale*, 1/2016.

DAMAK M.A., *Le juge pénal et la promotion des droits de l'homme en Tunisie*, CPU, Tunis, 2006.

DAMAK A., "Droits de l'homme et bonne gouvernance: le cas de la Tunisie", *Revue de la jurisprudence et de la législation*, n. 9, novembre 2007.

DE GIOVANNELLI U., "Tunisia in Piazza contro il terrorismo. Renzi e Hollande in corteo. Servono aiuti economici per strappare i giovani disoccupati all'Isis", in *L'Huffington Post*, 20 marzo 2015, <[https://www.huffingtonpost.it/2015/03/28/tunisia-in-piazza-contro-\\_n\\_6961838.html](https://www.huffingtonpost.it/2015/03/28/tunisia-in-piazza-contro-_n_6961838.html)>.

DE LA MESSUZIERE Y. A., *Mes années Ben Ali, un ambassadeur de France en Tunisie*, Cérés editions, Tunis, 2011.

DE POLI B., “L’Unione del Maghreb arabo: mito o realtà?”, in L. Calvi (a cura di), *Unioni, Leghe e disunioni d’Eurasia, Letterature di frontiera*, Trieste, Edizioni Università di Trieste, vol. IX, 1, 1999.

DE SOUSA SANTOS B., *Sociología jurídica crítica, para un nuevo sentido común en el derecho*, Editorial Trotta/Ilsa, Madrid, 2009.

DE VASCONCELOS Á., *La vague démocratique arabe, l’Europe et la question islamiste*. L’Harmattan, Paris, 2014.

DEBBASCH C., “La liberté de la presse”, in *Revue de la Jurisprudence et de la Legislation*, n. 8, 56ème année, Centre d’Etudes Juridiques et Joudiciaires, Tunis, octobre 2014.

DECARO BONELLA C., a cura di, *Tradizioni religiose e tradizioni costituzionali. L’Islam e l’Occidente*, Carocci, Roma, 2013.

DECLICH L., “La rabbia della Tunisia non è solo contro gli islamisti”, in *LiMes*, Rivista italiana di geopolitica, febbraio 2016, «<http://www.limesonline.com/tunisia-rabbia-non-solo-contro-gli-islamisti-ennahda-belaid-ucciso-opposizione/42320>».

DELMAS B., “Le développement a besoin de la justice transitionnelle”, in «<http://www.ivd.tn/fr/?p=879>», 2016.

DJAÏT H., *La fondation du Maghreb islamique*, Tunis, Amal Editions, 2004.



DORRA M., “Pour un mouvement féministe maghrébin”, in *Nouvelles Questions Féministes*, 2/2014 (vol.33), Le Collectif Maghreb – Égalité 95.

DOULA S., “La Consécration du principe de l’intérêt du mineur dans le code du statut personnel”, in *Revue de la Jurisprudence et de la Legislation*, Centre d’Etudes Juridiques et Joudiciaires, Tunis, avril 2007.

DRIDI M.K., “Le Chef de l’Etat dans la nouvelle Constitution Tunisienne”, *Les nouvelles Constitutions arabes: Tunisie, Maroc, Égypte*. Konrad-Adenauer-Stifung septembre 2015.

DUHEM V., “Tunisie: Béji Caïd Essebsi lance son parti politique”, in *Jeune Afrique*, juin 2012, <http://www.jeuneafrique.com/175572/politique/tunisie-b-ji-caed-essebsi-lance-son-parti-politique/>.

EISENSTADT T., LE VAN A.C., MABOUDI T., in *American Political Science Review*, Vol 109, n. 3, August, 2015.

EL ARBI W., “Les corps féminin au regard du droit”, in *Figures de la precarite et de la marginalite au féminin*, séminaire international du 8 mars 2014, Association Beity, Nadhar-editions, Tunis, 2014.

ELABIDINE Z., CHÉRIF H., *L’Islam politique face à La Société Tunisienne*, Nirvana, Tunis, 2018.

EL ASRI F., “Homosexualité de l’Homo-islamicus: une lecture anthropothéologique”, in LACHHEB M., sous la direction de, *Etre homosexuel au Maghreb*, Irmc-Karthala, Tunis-Paris, 2016.

EL EUCH MALLEK S., “Le statut juridique de l’enfant à naître”, *La diversité dans le droit, mélanges offert à la Doyenne Kalthoum Meziou-Dourai*, Centre de Publication Universitaire, Tunis, 2013.

EL GHALI A., “La parcours de la joustice transitionnelle en Tunisie : d’un mouvement civil à un texte législatif”, *La Constitution de la Tunisie*, PNUD, 2016.

EL MEKKI A., “Tunisie, quels droits pour quelles minorités?”, in «<http://metalaw.lead.org.tn/2016/09/26/tunisie-quels-droits-pour-quelles-minorites/>».

ELGUEDRI R., *Le célibat des hommes cadre en Tunisie*, septembre 2017, Nirvana, Tunis.

ELLEUCH F., “La protection juridique de l’eau”, in *Revue Tunisienne de Droit*, Centre de Publication Universitaire – Manouba, Tunis, 2012.

FAKHRI I., “La population Tunisienne est la plus âgée en Afrique e dans les pays Arabes” in «[efigure.net/la-population-tunisienne-est-la-plus-agee-en-afrique-et-dans-les-pays-arabes/](http://efigure.net/la-population-tunisienne-est-la-plus-agee-en-afrique-et-dans-les-pays-arabes/)», 2017.

FATANASSI A., “La religion et le système juridique tunisien: de quelques développements récents”, in *Actualités Juridiques Tunisiennes*, n. 22, Latrach Editions, Tunis.

FEHRI H., “Gouvernance politico-économique: le cas tunisien dans une prospective comparative”, in *Revue tunisienne d’administration publique*, Centre d’expertise et de recherches administratives, Tunis, 1 Juin 2013.

FENDRI K., “L’indépendance de la justice à travers la nouvelle Constitution”, in *Nouvelle Constitution tunisienne et transition démocratique*, Lexis Nexis, Paris, 2015.

FERCHICHI W., AMMAR M., GHALI A., *Structures publiques des droits de l’homme en Tunisie. Etude*, Centre Al Kawakbi pour la transition Démocratique Kadem, Tunis, 2013.

FERCHICHI W., “L’homosexualité en droit tunisien ou de l’homophobie de la règle juridique”, in LACHHEB M., sous la direction de, *Etre homosexuel au Maghreb*, Irmc-Karthala, Tunis-Paris, 2016.

FERJANI M.C., *Islamisme, laïcité et droits de l’homme. Un siècle de débat sans cesse reporté au sein de la pensée arabe contemporaine*, L’Harmattan, Paris, 1991.

FERJANI M. C., “Inspiration et perspectives de la révolution tunisienne”, in *Confluences Méditerranée*, Paris, 2011, Numéro 77.

FERJANI M.C., “Les traditions islamiques face aux défis de la modernité entre «modernisation de l’Islam et islamisation de la modernité»”, in *Religion et démocratisation en Méditerranée*, Nirvana, Tunis, 2016.

FROSINI J., BIAGI F., *Political and Constitutional Transitions in North Africa: Actors and Factors*, Routledge, Londra, 2005.

GADHOUM O., “L’Europe et le Maghreb: un avenir commun”, in *Euro-Méditerranée: Histoire d’un futur*, Harmattan, 2010, Paris.

GALGANI P.F., *America Latina e Stati Uniti, dalla dottrina Monroe ai rapporti tra G.W. Bush e Chávez*, Franco Angeli s.r.l., Milano, 2007.

GAMBARRO A. e SACCO R., *Sistemi giuridici comparati*, UTET, Torino, 2009.

GHANNOUCHI R., “L’homme aux mille et un visages” in «[Kapitalis.com/tunisie/2016/05/21/rached-ghannouchi-lhomme-aux-mille-et-un-visages/](http://Kapitalis.com/tunisie/2016/05/21/rached-ghannouchi-lhomme-aux-mille-et-un-visages/)» e in «<http://arabpress.eu/ennahda-lomosessualita-non-dovrebbe-essere-criminalizzata/62702/>».

GHARBIA M.B., “La Tunisie n’a pas les moyens de contrôler 19 mille associations”, 27/10/2016, in «<http://directinfo.webmanagercenter.com/2016/10/27/mehdi-ben-gharbia-la-tunisie-na-pas-les-moyens-de-controler-19-mille-associations/>».

GHORBAL S., “Rachid Ammar, l’homme fort de la Tunisie: L’armée ne tire pas”, in «<http://w.w.w.rue89.com/2011/01/16/larmee-ne-tire-pas-lhomme-fort-de-la-tunisie-est-general-185923>».

GHORBAL S., AMMAR H., OUERTANI H., RIAHI O., *Le syndrome de Siliana. Pourquoi faut-il abolir la peine de mort en Tunisie?*, Ceres, Tunis, 2013.

GHRIBI H., “Nouveaux voiles et mode en Tunisie, Pratiques et significations”, in *Penser la société tunisienne aujourd’hui, la jeune recherche en sciences humaines et sociales*, IRMC, Cérès éditions, 2013.

GHRISSA S., “Au-delà des clichés: amour du même, corps problématique et construction identitaire”, in FERCHICHI W., sous la direction de, *Le corps dans toutes ses libertés*, Editions de l’ADLI, Tunis 2017.

GHRISSA S., “Une histoire insoupçonnée de la littérature homoérotique en terre d’islam. L’amour de garçons dans la poésie classique arabomusulmane”, in *Droits sexuels, droits humains à part entière*, Offset-Heidelberg, 2017.

GOBE É., “Tunisie I: les chantiers de la transition”, in *L’Année du Maghreb*, VIII/2002.

GONTARA M., “Youssef Chahed siffle la fin de la recreation. Tunisie: les associations obligées de justifier leurs sources de financement”, in [«https://www.54etats.com/en/node/1058»](https://www.54etats.com/en/node/1058).

GONZAGA P., “Chi sono i salafiti”, *Arab Media Report*, in [«http://arabmediareport.it/chi-sono-i-salafiti/»](http://arabmediareport.it/chi-sono-i-salafiti/).

GORDILLO FERRÉ J.L., “Mundialización y medio ambiente (La OMC como agente del desarrollo insostenible)”, in *Revista electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de La Roja*, Redur, Issn-e 1695-078X, n.1, 2003.

GORDILLO FERRÉ J.L., “Impacto de la globalización en los derechos de libertad”, in *Los retos del constitucionalismo en el siglo XXI*, Instituto de Investigaciones legislativas, Guanajuato (México) 2004.

GORDILLO FERRÉ J.L., “Libia: y tú qué propones?”, in *Mientras Tanto*, 4/2011, [«www.mientrastanto.org/boletin-90/notas/libia-y-tu-que-propones»](http://www.mientrastanto.org/boletin-90/notas/libia-y-tu-que-propones).

GORDILLO FERRÉ J.L., “Malos tiempos para el pacifismo”, 2013, in [«fundacionbetiko.org/wp-content/uploads/2013/03/malos-tiempos-para-el-pacifismo-final.pdf»](http://fundacionbetiko.org/wp-content/uploads/2013/03/malos-tiempos-para-el-pacifismo-final.pdf).

GORDILLO FERRÉ J.L., “Los límites de la guerra contra el terrorismo”, 2013, in [«fundacionbetiko.org/wp-content/uploads/2014/02/LOS-LÍMITES-DE-LA-GUERRA-CONTRA-EL-TERRORISMO.pdf»](http://fundacionbetiko.org/wp-content/uploads/2014/02/LOS-LÍMITES-DE-LA-GUERRA-CONTRA-EL-TERRORISMO.pdf).

GOUIA S., “Les freins au contre-pouvoir de la future Cour Constitutionnelle tunisienne”, in *Constitution et contre-pouvoirs*, Konrad-Adenauer-Stiftung, Mai 2016.

GOZLAN M., *Tunisie, Algérie-Maroc. La colère des peuples*, Archipel, Paris, 2011.

GRANCI J., “Marocco: “Correggete i libri di storia, non siamo arabi”, i berberi marciano su Rabat”, in *Osservatorio Iraq – Medioriente e Nordafrica*, 2012, [«http://osservatorioiraq.it/approfondimenti/maroccocorreggete-i-libri-di-storia-non-siamo-arabi-i?cookie-not-accepted=1»](http://osservatorioiraq.it/approfondimenti/maroccocorreggete-i-libri-di-storia-non-siamo-arabi-i?cookie-not-accepted=1).

GUELDICH H., “Responsabilité de protéger, revoltes populaires et violations massives des droits de l’homme aujourd’hui”, in *Responsabilité de protéger et revoltes populaires*, Presses de l’Université Toulouse, I Capitole, Toulouse, 2013.

GUIBAL M. J.C., “Rapport d’information sur l’avenir du processus euro-méditerranéen sur le thème «Comment construire l’Union méditerranéenne?»”, Assemblée Nationale, N° 449, Rapporteur, 5 décembre 2007, in [«http://www.animaweb.org/sites/default/files/muselier\\_rapport449\\_unionmed-parlement\\_francais\\_5-12-2007.pdf»](http://www.animaweb.org/sites/default/files/muselier_rapport449_unionmed-parlement_francais_5-12-2007.pdf).

GUIGA J., “Le code du statut personnel symbole de l’équilibre familial”, in *Revue de la Jurisprudence et de la Legislation*, n. 6, 48ème Année, Tunis, giugno 2006.

GUILLEMOT C., “L’islamisme tunisien d’Ennahda: d’une mouvance révolutionnaire à un parti politique légaliste. Partie 3. Ennahda à l’exercice du pouvoir depuis 2011.16/03/2016”, in [«http://www.lesclesdumoyenorient.com/L-islamisme-tunisien-d-Ennahda-d-une-mouvance-revolutionnaire-a-un-parti-2147.html»](http://www.lesclesdumoyenorient.com/L-islamisme-tunisien-d-Ennahda-d-une-mouvance-revolutionnaire-a-un-parti-2147.html).

HACHED F., “La laïcité: un principe à l’ordre du jour de la IIème République tunisienne?”, in *Confluences Méditerranée*, n. 77, Paris, Printemps, 2011.

HAMDI N., “Lesbiennes et sportives en Tunisie”, in LACHHEB M., sous la direction de, *Etre homosexuel au Maghreb*, Irmc-Karthala, Tunis-Paris, 2016.

HAMROUNI S., “Constitution Tunisienne et droit international des droits de l’homme”, in *La Constitution tunisienne & le Droit International*, Association tunisienne de droit constitutionnel, 2015.

HASKI P., “Y a-t-il encore quelqu’un pour défendre les droits de l’homme?” 17 luglio 2017, in «<https://www.nouvelobs.com/chroniques/20170717.OBS2197/y-a-t-il-encore-quelqu-un-pour-defendre-les-droits-de-l-homme.html>».

HASSAINI S., “Tunisie : “des vierges médicalement assistées””, luglio 2017, in «<http://www.bbc.com/afrique/region-40221667>».

HAUSER J. – LEMOULAND J., “Répertoire de droit civil Dalloz”, V, in *Ordre public et bonnes mœurs*, n. 90, mars 2004.

HIBOU B., “*Nous ne prendrons jamais le maquis*”: entrepreneurs et politique en Tunisie, Politix, vol. 21, n. 84, 2008.

HIZAOUI A., “Quelle redevabilité des médias tunisiens dans un contexte de liberté?”, in *Médias publics arabes et transitions démocratiques*, Institut



de presse et des sciences de l'information & Konrad-Adenauer-Stiftung, Tunis, 2013.

HOLLAND S., "The Euro-Mediterranean Agreement. An Alternative Agenda", *Federico Caffè Centre Research Reports*, N. 1/1999, Roskilde University, Roskilde, 1999.

HORCHANI F., "Quelles solutions pour une meilleure gestion des fins de conflit?", *Transitions constitutionnelles et constitutions transitionnelles*, Varenne, septembre 2014.

HOUISSA-KCHOUK S., "Les ressources humaines des collectivités publiques locales", in *Décentralisation et Démocratie en Tunisie*, L'Harmattan, Paris, 1998.

HOUKI C., "Les conseils pour la protection de la révolution", in *L'Observatoire Tunisien de la transition Démocratique*, Tunis, 2011, <[http://aihr-resourcescenter.org/administrator/upload/documents/HOUKICORR\(1\).pdf](http://aihr-resourcescenter.org/administrator/upload/documents/HOUKICORR(1).pdf)>».

HOUSSEIN L. EL, *Il risveglio della democrazia. La Tunisia dall'indipendenza alla transizione*, Carocci editore, Roma, 2014.

IERACI G., "Il crollo dei regimi non democratici. Stabilità politica e crisi di regime in Tunisia, Libia ed Egitto", in *Rivista Italiana di Scienza Politica*, Anno XLIII, n.1, aprile 2013.

ISOCRATE, da *Opere d'Isocrate*, tradotte dal greco ed illustrate con note dall'Abate Angelo Pietro Galli, Tomo I, Venezia, MDCCXCVIII.

ISONI A., "Da Barcellona a Marsiglia. Le politiche dell'Unione European el Mediterraneo", in *Rivista di Studi Politici internazionali*, aprile-giugno, 2012.

JANNENE H., "Commentaire de l'article 45 de la constitution tunisienn", in *Reveu de la Jurisprudence et de la Legislation*, n. 9, novembre 2015.

JOULI M., "Enjeux identitaires. La revanche symbolique. Les frontières identitaires dans les oasis du Sud de la Tunisie", in *Noirs au Maghreb*, IRMC, Tunis, 2012.

KAANICHE H.S., *Laïcité, que dit l'Islam?*, KA' Éditions, Tunis, 2016.

KADDOUR K., *Tunisie 2050, des futurs qui n'ont pase eu lieu aux fururs possibles Analyse prospective d'un système en transition*, Centre de Publication Universitaire, Manouba, 2009.

KADDOUR S., "La gouvernance des Droits de l'homme en Tunisie postrévolutionnaire: état des lieux, difficultés et opportunités", in *La Revue de Droits de l'Homme*, n. 6/2014.

KAMEL G., "L'investissement dans l'E-administration: L'expérience tunisienne", in *Revue tunisienne d'administration publique*, Centre d'expertise et de recherches administratives, Tunis, 1 Juin 2013.

KARRAY L., *Le Hijab, devoir islamique, ou coutume préhistorique?*, Simfact, 2015.

KARRAY L., *Révolution... et après? La Tunisie face à son avenir*, (casa editrice sconosciuta), luglio 2011.

KARRAY L., *Un Etat islamique peut-il être démocratique?*, (s.e.), (s.l.), marzo 2015.

KASMI M., *Le 7 novembre ou le miracle tunisien*, Société Tunisienne de Diffusion, Tunis 1988.

KÉFI R., “Tunisie: la société civile moteur de la transition démocratique”, in *Annuaire IEMed de la Méditerranée*, 2015.

KHALFALLAH N., “Renforcer la légitimité intérieure, négocier avec l’extérieur, Printemps arabe et démocratie”, in *Questions internationales*, janvier-février 2012.

KHÉREDINE (Général), *Réformes Nécessaires aux États Musulmans*, Imprimerie Administrative de Paul Dupont, Paris, 1968.

KHOSROKHAVAR F., “L’islam politique à l’épreuve du pouvoir: Les cas paradigmatiques de la Tunisie et de l’Égypte”, in FERJANI M.C., *Religione et démocratisation en Méditerranée*, Nirvana, Tunis, 2016.

KOETSENRUIJTER A., “La Société civile et les pouvoirs publics: quel partenariat? Troisième Congrès du Dialogue Sud Nord Méditerranée pour

une Vision Commune du Futur”, in *Actes du Congrès de Tunis*, 7 - 9 juin 2012, p. 62, «[www.dialoguehiwarmed.org/syllabus\\_congres\\_2012.pdf](http://www.dialoguehiwarmed.org/syllabus_congres_2012.pdf)».

KOTRANE H., *La Tunisie et les droits de l'enfant (regards a partir des observations du comite des Nations-Unies des drits de l'enfant)*, En Hommage à Dali Jazi, Centre de Publication Universitaire, Imprimerie Reliure d'Art, Tunis, 2010.

KOURDA Z., “Quelle autonomie financière pour les régions en Tunisie”, in *Actualités Juridiques tunisiennes*, Faculté de droit et de sciences politiques de Tunis, n. 24, 2014.

KRAÏEM K., “État, syndicats et mouvement social, lors des événements du 26 janvier 1978”, in *Les mouvements sociaux en Tunisie et dans l'immigration*, Cahiers du CERES, Université de Tunis, série histoire n° 6, Tunis, 1996.

KRIBI A. et LUTYENS S., “Journée de l'orgasme: Tunisiens et tunisiennes brisent les tabous”, 21.12.2013, «[http://www.huffpostmaghreb.com/2013/12/21/orgasme-tunisie\\_n\\_4486033.html](http://www.huffpostmaghreb.com/2013/12/21/orgasme-tunisie_n_4486033.html)».

KRICHEN Z., “Maghreb : La dernière chance?”, in *Réalités Magazine*, Tunis, 10 luglio 2003.

KRICHEN Z., “Le mouvement Ennahdha à l'épreuve du processus constituant, de la consécration de la Charia à la liberté de conscience”, in *La Constitution de la Tunisie*, PNUD, 2016.

LAABIDI THAMRI M., *Le crime moral dans la législation tunisienne*, Ecole Supérieure de la Magistrature, Tunis 1995.

LADJILI MOUCHETTI J., *Histoire juridique de la méditerranée droit romain, droit musulman*, Tunis, 1990.

LAGHMANI S., “Islam et droits de l’homme”, in *Islam et droits de l’homme*, Fenixx réédition numérique (economica) Paris, 1994.

LAGHMANI S., “Pensées musulmanes et théorie des droits de l’homme”, in *Les Droits Fondamentaux*, Brylant Bruxelles, cit. da Conferenza Episcopale Siciliana - Facoltà Teologica di Sicilia (2004), <[http://it.cathopedia.org/wiki/Diritti\\_umani\\_nell'Islam#cite\\_note-1](http://it.cathopedia.org/wiki/Diritti_umani_nell'Islam#cite_note-1)>.

LAGHMANI S., “Droit international et identité”, in *Mélanges offerts au Doyen Abdelfattah Amor*, CPU, Tunis, 2005.

LAHMAR M., ZGHAL A., ““La révolte du pain” et la crise du modèle du parti unique”, in M. Ben Romdhane (a cura di), *Tunisie: mouvements sociaux et modernité*, CODESRIA, Dakar, 1997.

LAJMI N., *La couverture des élections de 2014 dans le médias audiovisuels tunisiens, Rapport analytique*, Haica, Tunisi, 2015.

LAMLOUM O., “Janvier 84 en Tunisie ou le symbole d’une transition”, in D. Le Saout - M. Rollinde (a cura di), *Émeutes et mouvements sociaux au Maghreb*, Karthala - IME, Paris, 1999.

LAOUITI A., “Liberté du corps et ordre public”, in FERCHICHI W., sous la direction de, *Le corps dans toutes ses libertés*, Editions de l’ADLI, Tunis 2017.

LARICCA S., voce «Minoranze in Europa», in *Enc.dir.*, V, 2001.

LAVILLE J.L., SALMON A., *Associations et action publique*, Desclée de Brouwer, 2015, Paris.

LEJRI M.S., “L’argent en tant que ferment de la sociabilité des prostituées du quartier réservé de Tunis”, in *Penser la société tunisienne aujourd’hui, la jeune recherche en sciences humaines et sociales*, Cérès éditions, Tunis, pp. 97-109.

LEVRAT N., “Les sociétés civiles: une chance pour les Etats dans le monde arabe”, in *Arabes et leurs préoccupations actuelles*, 10 Débats des Assemblées de Convergence, Université de Genève, 27 mars 2015.

LIMAM J., “Dans le sud de la Méditerranée. Étude de cas : la Ligue tunisienne des droits de l’homme”, in *C. Intercultural Dialogue and EU-Mediterranean Partnership* (Malta Team), Marsilio, Padova, 2007.

LIMAM J., “La liberté de religion en Tunisie : les dimensions de l’ambivalence”, in FERCHICHI W., sous la direction de, *Libertés religieuses en Tunisie*, Editions de l’ADLI, Tunis, 2015.

LUCHAIRE F., “Les associations à la Communauté économique européenne”, in *Collected courses of the Hague Accademy of International Law*, vol. I, 1975.

LUCHAIRE Y., *Decentralisation et démocratie en Tunisie*, L’Harmattan, Paris, 1999.

LUENGO A., “Los grupos de ayuda al desarrollo alianz democracia, según su presidente”, in *El Pais*, Madrid, 3 giugno 1988, <[https://elpais.com/diario/1988/06/03/internacional/581292025\\_850215.html](https://elpais.com/diario/1988/06/03/internacional/581292025_850215.html)>.

MANCINI E., “Tunisia, sciolta l’Assemblea Costituente”, in *Globalist syndication*, agosto 2013, <<http://www.globalist.it/world/articolo/47598/tunisia-sciolta-l-039-assemblea-costituente.html>>.

MAOUAL K., “Donne in piazza contro la complementarietà tra i sessi, una battaglia per il principio d’uguaglianza”, in *Il Sole 24 Ore*, agosto 2012, <<http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-08-13/donne-piazza-contro-complementarieta-182313.shtml?uuid=AbDTd5NG>>.

MARCONI V., “Tunisia. La giovane blogger che controlla i politici”, in *Osservatorio Iraq*, 19 luglio 2013, <<http://osservatorioiraq.it/med-generation/tunisia-la-giovane-blogger-che-controlla-i-politici?cookie-not-accepted=1>>.

MARCOU G., *La décentralisation et la démocratie locale dans le monde, Premier Rapport mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis*, L'Harmattan, Barcelona, 2008.

MAROTTA A., “Il diritto musulmano in occidente: Corti Islamiche nel confronto tra democrazia e shari'a”, in *Heipolis*, Culture Civiltà e Politica, Anno XI, numero 2/2013.

MARQUIS DE PASTORET C. E. J. P., *Storia della Legislazione*. Prima versione italiana con prospetto discorsivo di Francesco Foramiti, Venezia Co'tipi del Gondoliere, MDCCCXLI.

MARZOUKI M., *L'invention d'une démocratie, Les leçons de l'expérience tunisienne*, Editeur La Découverte, Paris, 2011.

MARZOUKI M., *L'Invention d'une démocratie. Les leçons de l'expérience tunisienne*. Editeur La Découverte, Paris, 2013.

MARZOUKI N., “Tunisia's Rotten Compromise”, MRP Middle East Research and Information Project, July 10, 2015, in «<http://www.merip.org/mero/mero071015>».

MATRI K., “La construction sociale du corps féminin vierge en Tunisie”, in *Penser la société tunisienne aujourd'hui, la jeune recherche en sciences humaines et sociales*, Cérès éditions, Tunis, 2013.



MEDDEB R., “Europa ante un Túnez anclado al mundo libre, El coraje de la protesta árabe”, in *Política Exterior*, Vol. XXV, marzo/abril 2011, núm.140.

MEJDA C. *et alii*, “Histoire de la stigmatisation des malades mentaux en Tunisie”, in *L’information psychiatrique*, 2007/8, Volume 83. DOI 10.3917/inpsy.8308.0689.

MEJDA C., FETEN E., ANIS Z., AFEF L., HEDI A., “Histoire de la stigmatisation des malades mentaux en Tunisie” in *L’Information Psychiatrique*, Vol. 83, n.8, Jon Libbey Eurotex, octobre 2007.

MEJRI K., “Les droits sexuels, essai de synthèse”, in *Droits sexuels, droits humains a part entiere*, Offset-Heidelberg, Tunis, 2017.

MELFA D., “I diritti dell’uomo nel pensiero religioso musulmano contemporaneo”, Corso Jean Monnet, *Diritti umani e identità europea. A philosophical approach to human rights*, responsabile scientifico Fabrizio Sciacca, in [http://www.fscpo.unict.it/europa/JM\\_humanrights/melfa.pdf](http://www.fscpo.unict.it/europa/JM_humanrights/melfa.pdf), 21.4.2008.

MERNISSI F., *Islam e democrazia. La paura della modernità*, Giunti, Firenze, 2002.

MERONE F., “Salafismo in Tunisia: intervista a un membro di Ansar al-Sharia/1”, in *Osservatorio Iraq Medioriente e Nordafrica*, <http://osservatorioiraq.it/punti-di-vista/salafismo-tunisia-intervista-un-membro-di-ansar-al-0?cookie-not-accepted=1>».

MEZGHANI A., “L’ambiguité comme manoeuvre du législateur”, in *Recueil d’études offert à Mohammed Midoun*, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, Cedex, Tunis, 2013.

MOALLA M., *La Révolution ...et après?*, Sud Editions, Tunis, 2012.

MOKADDEM M.L., “L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections”, in *Le Nouveaux Acteurs du Jeu Politique Tunisien*, ATEP (Association Tunisienne d’Etudes Politiques), vendredi 14 octobre 2011.

MOORE C. H. with a foreword by Roger Le Torneau, “No mejba, no mamluks, no Constitution”, in *Tunisia Since Independence: The Dynamics of One-party Government*, University of California Press., Berkeley and Los Angeles, 1965.

MOR G., “Tra pace e guerra. Intervento sostitutivo del governo nella redistribuzione delle funzioni tra Regioni ed Enti locali”, in *Le Regioni*, 1999.

MORBIDELLI G. *et alii*, *Diritto pubblico comparato*, Giappichelli, Torino, 2016.

MOSBAH S., *Bilal, tu n’es ni frère, ni ami*, Tlass, Damas 2007.

MOSCIA M., “Il partenariato euromediterraneo e il ruolo delle formazioni di società civile”, in *La società civile nell’Unione Europea, nuovo orizzonte democratico*, dicembre 2004, Venezia, [«http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/mm04\\_soccivue.pdf»](http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/mm04_soccivue.pdf).

MOULIN A.M., *Islam et révolutions médicales. Le labyrinthe du corps*, Karthala, Paris 2013.

MOUSSA F., “Debat majorite-opposition au sein de la Constituante”, in *Gouvernement de Coalition et Enjeux politiques*, Association tunisienne d’études politiques, Tunis, marzo 2012.

MRAD DALI I., “Les mobilisations des «Noirs tunisiens» au lendemain de la révolte de 2011: entre affirmation d’une identité historique et défense d’une «cause noire»”, in *Politique africaine*, n.140, décembre 2015.

M’RAD H., “Analyse des resultats des elections du 23 octobre de la Constituante”, 23 novembre 2011, in «<http://hatmrad.wixsite.com/science-politique/single-post/2011/11/23/Analyse-des-resultats-des-elections-du-23-octobre-2011-de-la-constituante>».

M’RAD H. , “Le difficile apprentissage du compromis démocratique par Ennahda”, 11 septembre 2012, consultable in «<http://hatmrad.wixsite.com/science-politique/single-post/2012/09/11/Le-difficile-apprentissage-du-compromis-d%C3%A9mocratique-par-Ennahdha>».

M’RAD H., “Les aléas de la construction démocratique en Tunisie après la révolution civile”, in *Les Islamistes et la Conquête Démocratique du Pouvoir*, Les IVèmes Conférences de l’ATEP, Association tunisienne d’études politiques, série : les conférences de l’ATEP, Tunis, 2012.

M'RAD H., *Le Dialogue National en Tunisie*, Association Tunisienne d'Etudes Politiques, Nirvana, Tunis, septembre 2015.

MURATET C., “Ferhat Horchani: en Tunisie, «la Constitution constitue une rupture par rapport au monde musulman et arabe»”, in «[www.rfi.fr/afrique/20140128-fherat-horchani-tunisie-constitution-constitue-une-rupture-rapport-monde-musulman-a](http://www.rfi.fr/afrique/20140128-fherat-horchani-tunisie-constitution-constitue-une-rupture-rapport-monde-musulman-a)».

NACCACHE G., *Vers la démocratie? De l'ideologie du dévelouppement à l'idéologie des droits de l'homme*, Mots Passants, Tunis, 2011.

NACCACHE M.N., “La déontologie des magistrats en Tunisie: Réalité et Perspectives”, in *Revue de la jurisprudence et de la legislation*, n. 2, fevrier 2014, Tunis.

NAIFAR N., “Le statut pénal de l'ambryon concepts et fondements pour l'article 214 du code penal”, Actes du colloque international. Centenaire du code pénal. Le passé, le présent et l'avenir. Latrach editions, Tunis, (s.a.).

NEROZZI S., “Il Mediterraneo delle distanze: il processo di Barcellona nel dibattito economico”, in *Riv. Studi e Note di Economia*, Anno XIII, n. 3-2008.

NICOLIA D., *La strategia euro-mediterranea. Prospettive politico-economiche per il Mezzogiorno*, Franco Angeli, Milano, 2005.

NIKOLINAKOS M., “Mediterranean Cooperation: limits and possibility”, in *Economic Cooperation among the Countries in the Mediterranean Area*.

*Proceedings of an International Conference*, Cairo 11-13 November 1998, a cura di P. Tani, Firenze, 2001.

NOUISSER R., “Le droit des étranger au regroupement familial”, in *Revue de la jurisprudence et de la législation*, n. 1, 56, janvier 2014.

OLIVIERO M., *Il costituzionalismo dei paesi arabi. Le Costituzioni del Maghreb*, Giuffré, Milano, 2003.

OTHMAN CHALLOUGUI L. avec la collaboration de MALOUCHE D., “Évolution du traumatisme parentel suite à un risque périnatal dans un contexte tunisien”, in *Penser la société tunisienne aujourd’hui, la jeune recherche en sciences humaines et sociales*, Cérès éditions, 2013.

OTHMAN F., “Homosensualité: du sex eau sens, une approche mytheadologique”, in *Être homosexuel au Maghreb*, Irmc-Karthalla, Tunis-Paris.

OTHMAN F., “Pour le renouvellement du lien indefectible: l’homosexualité en Islam”, in *Afrique Orient*, vol. 2, Casablanca, 2014.

OTHMAN F., *Ces Tabous qui défigurent l’islam, l’apostasie et l’homosexualité*, L’Harmattan, 2015, Paris.

OTHMAN F., “Il est temps d’abolir l’islamhobie en Tunisie!”, [http://www.huffpostmaghreb.com/farhat-othman/il-est-temps-dabolir-lisl\\_b\\_7283764.html](http://www.huffpostmaghreb.com/farhat-othman/il-est-temps-dabolir-lisl_b_7283764.html).

OTHMAN F., “Bloc-notes : les municipales ou la Tunisie nouvelle, année zero”, in *Kapitalis*, 6 mai 2018, «[Kapitalis.com/tunisie/2018/05/06/bloc-notes-les-municipales-ou-la-tunisie-nouvelle-annee-zero/](http://Kapitalis.com/tunisie/2018/05/06/bloc-notes-les-municipales-ou-la-tunisie-nouvelle-annee-zero/)»), ult. cons. 10 maggio 2018.

OUERTANI H., “Les femmes en prison : enquête dans les prisons tunisiennes”, in *Figures de la precarite et de la marginalite au feminin*, séminaire international du 8 mars 2014, Association BEITY, Conception Nadhar-Editions, Tunis, 2014.

PACINI A., a cura di, *L'Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo*, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 1998.

PALMAS F., “Frammenti d'Impero. La presenza militare francese in Africa e nell'Oceano Indiano”, *Analisdifesa*, 5 agosto 2017, in «<https://www.analisdifesa.it/2017/08/frammenti-dimpero-la-francia--militare-in-africa-e-nelloceano-indiano/>».

PANELLA C., *Il libro nero del califfato: La guerra di civiltà dello scisma islamico*, Rizzoli, Milano, 2015.

PAPISCA A., “Libertà religiosa nel diritto internazionale”, in *Laicità e libertà religiosa*, edizioni Rezzara, Vicenza, 2013.

PARÉS M., *Participación y calidad democrática: evaluando las nuevas formas de democracia participativa*, Grupo Planeta, Barcelona, 2009.

PASTOUREAU M., *Bleu histoire d'une couleur*, Seuil, 2006.

PASTY J.C., “Les relation entre l’Unione européenne etles Pays Tiers Méditerranéens: Bilan et perspectives du processus de Barcelone”, Avis adopté par le Conseil économique et social au cours de sa séance du 25 octobre 2000.

PEPE V., COLELLA L., *Le autorità amministrative indipendenti nella comparazione giuridica: esperienze europee ed extraeuropee*, ESI, Napoli, 2011.

PERELLI M.A. (Coordinateur), RIDHA A. (Président), *IIème cycle des etudes euro-méditerranéennes pour décideurs*, Strademed, Groupe 3: Culture, Developpement et Partenariat., Rapporteurs Deniz SENEMOGLU Abdelouahab ES-SATHI, Milan, 1999.

PHILIPPART E., “The Euro- Mediterranean Partnership: The Euro-Mediterranean Partnership: Unique features, first results and future challenges”, *CEPS Working Paper*, 10, 2003.

PHILIPPART E., “The Euro-Mediterranean Partnership: A Critical Evaluation of an Ambitious Scheme”, in *European Foreign Affairs Review*, 8: 201–220, 2003.

PHILIPPE X., “Contrôle juridictionnel et Cour constitutionnelle dans la Constitution”, in *La Constitution de la Tunisie*, PNUD, 2016.

PIERINI M., *Lignes brisées en Méditerranée.. Vingt ans de fissures politiques. Marc Pierini, ancien diplomate européen (1)*, La Croix,

13/11/2015, in «[www.la-croix.com/Archives/2015-11-13/Lignes-brisees-en-Mediterranee-Vingt-ans-de-fissures-politiques.-Marc-Pierini-ancien-diplomate-europeen-1-2015-11-13-1380119](http://www.la-croix.com/Archives/2015-11-13/Lignes-brisees-en-Mediterranee-Vingt-ans-de-fissures-politiques.-Marc-Pierini-ancien-diplomate-europeen-1-2015-11-13-1380119)».

PIERRÉ CAPS S., *Droits constitutionnels étrangers*, Presses Universitaires de France, Paris, Juin 2015.

PISANÒ A., “Diritti umani e Mediterraneo nell’Human Rights Data Project”, in RICCIARDELLI A., URSO G., a cura di, *La Puglia nel Mediterraneo. Nuove prospettive per la cooperazione euro-mediterranea*, ESE, Lecce, 2013.

POLIBIO, *Storie*, VI, 51, traduzione di C. Schick, Mondadori, Milano, 1955, 1ª ristampa, Oscar, 1990.

POSTIGLIONE A., *Diritti dell’uomo nell’Islam*, Aracne, Roma, 2017.

POUESSEL S., sous la direction de, *Noirs au Maghreb. Enjeux identitaires*, Irmc-Karthala, Tunis-Paris 2012.

POUSSEL S., “Tunisia. I primi passi della rinascita “amazigh””, in *Osservatorio Iraq, medioriente e nordafrica*, 20 dicembre 2012, «<http://osservatorioiraq.it/approfondimenti/tunisia-i-primi-passi-della-rinascita-amazigh?cookie-not-accepted=1>».

PRIEGO A., “Las primaveras árabes: la influencia de Qatar y sus relaciones con los estados del Golfo”, in *Revista UNISCI/UNISCI Journal*, n. 39 Octubre/October 2015.



PRODI R., “Passa per il Mediterraneo la nuova via per l’Europa”, in quotidiano *La Repubblica*, 29 agosto 2000.

RAMADAN T., *Islam e libertà*, Einaudi editore, Torino, 2008.

RATIGNIER V., PÉAN P., *Une France sous influence : Quand le Qatar fait de notre Pays son terrain de jeu*, Arthème Fayard, Paris, 2014.

RATZINGER J., *Liberare la libertà fede e politica nel terzo millennio*, Cantagalli, Siena, 2018.

RAVANELLO O., Entretiens d’Olivier Ravanello avec Rached Gannouchi. *Au sujet de l’Islam et de ses rapports avec la France, la démocratie, la laïcité, la liberté d’expression, la charia, le voile, les femmes, la polygamie, l’homosexualité, le jihad, le terrorisme, la Palestine, Israël, Charlie Heddo, les pays du Golfe, Houellebecq...*, Editions Plon, 2015, Paris.

REDAELLI R., *Una Primavera senza estate, i mille volti della rivoluzione araba*, Fondazione San Fedele, Milano, novembre 2012.

REDISSI H., “Le Postislamisme. Vers la banalisation de l’Islam politique?”, in *Les Islamistes et la Conquête Démocratique du Pouvoir*, Les IVèmes Conférences de l’ATEP, Association tunisienne d’études politiques, série : les conférences de l’ATEP, Tunis, 2012.

REDISSI H., KHEKIR H., NOUIRA A., *La République des clercs, l'Assemblée Nationale Constituante Tunisienne*, Diwen Editions, 2014, Tunis.

REDISSI H., *l'Islam incertain, Révolutions et islam post-autoritaire*, Cérés éditions, Tunis, 2017.

RHEIN E., *Le Pari Euro-Méditerranéen*, in Bistolfi R., Roma, 1995.

RIVERA A., *Il fuoco della rivolta: torce umane dal Maghreb all'Europa*, Dedalo, Bari, 2012.

ROBERT R., (entretien avec Romain Lecomte) “Cyberactivites et société civile. Les ambiguïtés de la révolution tunisienne”, in «<https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/107441/1/20.-Entretien-avec-Romain-Lecomte.pdf>».

RODOTÀ S., *La vita e le regole, tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano, 2007.

ROLLINDE M., “Les émeutes en Tunisie: un défi à l'Etat?”, in D. Le Saout – M. Rollinde (a cura di), *Emeutes et mouvements sociaux au Maghreb*, Karthala, Paris, 1999.

ROUSSEAU D., *Droit du contentieux constitutionnel*, L.G.D.J., 2013.

RUGGIANO M.E., “Il diritto all’identità di genere: preoccupazioni per la decisione della Corte costituzionale nella sentenza n.180 del 2017”, in Rivista telematica «www.statochiese.it», n. 47 del 2017.

RUOTOLO G., *La Conferenza di Barcellona e il partenariato euromediterraneo*, Insa, Roma, 2000.

SALE G., *Stati islamici e minoranze cristiane*, Jaca Book, Milano, 2008.

SALEM N., *Habib Bourguiba, Islam, and the Creation of Tunisia*, Croom Helm, London, 1984.

SAMMOUD D., “Le désir et le droit”, in *Droits sexuels, droits humains à part entière*, Offset-Heidelberg, 2017, Tunis.

SAPIENZA R., “Il Partenariato Euro-Mediterraneo. A due anni dalla Conferenza di Barcellona”, in *Aggiornamenti Sociali*, n. 2, 1998.

SAPIENZA R., “Recherche de l’équipe de l’Université de Catania. Le liens entre la démocratie et le niveau de protection des droits économiques, sociaux et culturels”, in *Les paradigmes démocratiques et les droits de l’homme dans le bassin de la méditerranée*, Giappichelli, Torino, 2010.

SARSAR M. C., “La transition démocratique et les partis politiques en Tunisie”, in *La transition démocratique à la lumière des expériences comparées*, Colloque international tenu les 5-6 et 7 mars 2011 à Tunis. Imprimerie Man, Tunis, 2011.

SARTORI G., *“Pluralismo Multiculturalismo e estranei, saggio sulla società multi-etnica”*, Rizzoli, Milano, 2000.

SARTORI G., “Sartori alle “lezioni di Bobbio” - Sondaggi democrazia dei ciechi”, in *La Stampa*, 5 ottobre 2004.

SBAILÒ C., ““Primavera araba” e crisi dello “ius publicum europaeum””, in *Culture del Mediterraneo, radici, contatti, dinamiche*, E. Fazzini (a cura di), LED, Milano, 2014.

SBAILO' C., *Diritti di Dio, le cinque sfide dell'Islam all'Occidente*, Libreriauniversitaria.it, Padova, 2016.

SEDDIK Y., *Tunisie, La Révolution inachevée, entretiens avec Gilles Vanderpooten*, Med Ali Editions (CAEU), Tunisie, 2015.

SEDJARI A., *Droit humains et développement des territoires. Vers un nouveau modèle de gouvernance*, L'Harmattan, Rabat, 2013.

SEDJARI A., “L'Europe et le Maghreb: un avenir commun”, in *Euro-Méditerranée: Histoire d'un futur*, L'Harmattan, 2010, Paris.

SELLAMI M., “Usages du voile et statut du corps chez les adolescentes tunisiennes”, in *Penser le corps au Maghreb*, Irmc-Karthala, Tunis-Paris, 2012.

SFEIR A., “La Tunisienne, une citoyenne comme un autre”, in *Les Cahiers de l’orient, revue d’études et réflexion sur le monde arabe et musulman*, Paris, n. 97, décembre 2009,

SIDAOUI R., *Du printemps arabe à daech*, Apollonia éditions, Tunis, 2017.

SKHIRI ZARROUK S. , “Le rôle du Conseil Constitutionnel tunisien”, in *Actualites juridiques tunisiennes*, 21, Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, 2011.

SLIM H., “Tunisie. Présentation”, in E. Canal-Forgues (a cura di), *Recueil des Constitutions des Payses Arabes*, Bruylant, Bruxelles, 2000.

SMOUTS M.C., BATTISTELLA D. e VENNESSON P., *Dictionnaire des relations internationales: Approches concepts doctrines*, Paris, Dalloz, 2003.

SNOUSSI A., “Le Gouvernement dans la nouvelle Constitution tunisienne”, in *Les nouvelles Constitutions arabes: Tunisie, Maroc, Égypte*. Konrad-Adenauer-Stifung, septembre 2015.

SPADA S., *Il difficile esercizio del potere costituente in Tunisia, Le trasformazioni costituzionali del secondo millennio*, S. Arcangelo di Romagna, Maggioli Editore, gennaio 2016.

SPAGNUOLO G., *Intercultura e formazione, i lineamenti teorici e le esperienze*, Franco Angeli, Milano, 2010.

SPENCER R., in *Hotair*, “ Blogging the Qur’an: Sura 4, “Women” verses 17-34”, 26 agosto 2007, «<http://hotair.com/archives/2007/08/26/blogging-the-qur%E2%80%99an-sura-4-%E2%80%9Cwomen%E2%80%9D-verses-17-34/>».

SULLO P., “Una truth commission senza verità? L’Instance Equité et Réconciliation nella transizione marocchina”, in *Il Lato oscuro dei diritti umani*, Universidad Carlos III de Madrid, Editorial Dykinson, Madrid, 2014.

TABLOT V., LOVOTTI C., “Rilancio della cooperazione Euro – Mediterranea”, in *Osservatorio di Politica Internazionale*, n.111, ottobre 2015.

TADDEUCCI R., “Gay e musulmani: nasce il primo gruppo italiano”, 17 ottobre 2011, in «<http://www.gay.it/attualita/news/gay-e-musulmani-nasce-ilprimo-gruppo-italiano>».

TALBI M., *Ma religion c’est la liberté: l’Islam les défis de la contemporanéité*. Comment entrer dans la contemporanéité sans lamentations ni gémissements ni larmes. Traduit de l’arabe par Dr. Mohamed Salah Barbouche, Nirvana, Tunis, 2011.

TARCHOUNA M., “L’insertion des droits sociaux fondamentaux dans la constitution”, in *La diversité dans le droit*, Centre de Publication Universitaire, La Manouba, 2013.

TÉKARI B., “L’administration territoriale en Tunisie à l’épreuve de la régionalisation”, in *Annuaire de l’Afrique du Nord 1983: États, territoires et terroirs au Maghreb*, Paris, Éditions du CNRS, 1985.

TEMESSEK A.B., “Les relations euro-méditerranéennes et la nouvelle politique de voisinage”, in *Revue Tunisienne de Droit*, Centre de Publication Universitaire, 2007, Tunis.

THABET A., “Spécificité religieuse islamique et théorie occidentale des droits de l’homme: éléments de réflexion”, in *Revue tunisienne de Droit*, 2005.

THABET A., *Débats publics et pouvoirs publics*, presses universitaires de Toulouse, Toulouse, France, 2008.

THIBON J.J., “les ambivalences de la couleur noire dans la tradition musulmane, à partir des sources scripturaires et de quelques textes soufis”, in *Interculturalité dans les constrution et déconstruction sur la couleur noire*, Université Blaise Pascal, l’Or du Temps, 2014.

THIÉBAULT J.L., *Decentralisation et démocratie en Tunisie*, L’Harmattan, Paris, 1999.

TORELLI S., “Ventitré anni da sovrano assoluto: la Tunisia di Ben Ali”, in *Limes Rivista Italiana di Geopolitica*, 18 gennaio 2011, «[www.limesonline.com/ventitre-anni-da-sovrano-assoluto-la-tunisia-di-ben-ali/18779](http://www.limesonline.com/ventitre-anni-da-sovrano-assoluto-la-tunisia-di-ben-ali/18779)».

TORELLI S., “Tunisia: le rivolte di Kasserine e i vecchi spettri”, ISPI, 22 gennaio 2016, in «[www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/commentry\\_torelli\\_22.01.2016.pdf](http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/commentry_torelli_22.01.2016.pdf)».

TORNIELLI A., “I peggiori antisemiti? Gli islamici. Gli ebrei sotto la mezzaluna”, in *Il Giornale*, 15 dicembre 2008.

TORRAS VIRGILI J., “Los Acuerdos Euromediterráneos de Asociación con Marruecos y Túnez. Una cooperación adaptada a los nuevos tiempos”, in *Cuadernos de treball*, Institut Universitari d’Estudis Europeus, n. 23, Barcelona, 1997.

TOUIR J., “Les organes constitutionnels indépendants dans la Constitution Bien – fondés politiques, processus de création et horizons”, in *La Constitution de la Tunisie*, PNUD, 2016.

TRIFI M., “Defis et perspectives nouvelles pour les progressistes de Tunisie et d’Europe”, in *Colloque de la Fondation Gabriel Péri*, Tunis 26-27 mars 2012, «[http://www.gabrielperi.fr/assets/files/pdf/compte-rendu\\_du\\_colloque\\_defis\\_et\\_perspectives\\_nouvelles\\_-\\_fgp\\_-\\_tunis\\_-\\_mars\\_2012.pdf](http://www.gabrielperi.fr/assets/files/pdf/compte-rendu_du_colloque_defis_et_perspectives_nouvelles_-_fgp_-_tunis_-_mars_2012.pdf)».

TRIMECH Z., *L’Union européenne en quête de puissance*, Centre de Publication Universitaire, Tunis, 2004.



TURCO N., “Tunisia, quale religione per quale Stato? Appunti da una transizione”, in *Journal of Philosophy of International Law and Global Politics*, Jura Gentium, Vol. X, n. 2, Anno 2013.

TURKI H., “Droit à la santé sexuelle”, in *Droits sexuels, droits humains a part entiere*, Offset-Heidelberg, Tunis, 2017.

VALLE A., “Accompagno trans e omosessuali ma insegnare il Gender è peccato”, in *Famiglia cristiana.it*, «[www.famigliacristiana.it/articolo/il-papa-accompagno-trans-e-omosessuali-ma-insegnare-il-gender-e-peccato.aspx](http://www.famigliacristiana.it/articolo/il-papa-accompagno-trans-e-omosessuali-ma-insegnare-il-gender-e-peccato.aspx)».

VENTURA A., *il Corano*. A cura di VENTURA A. (Trad. Ida Zilio) – Grandi. Mondadori, 2010, (Cor. 11:78-84).

VIKOR K.S., *Between God and the Sultan. A history of Islamic law*, London, 2015.

VITELLI I. , *Tahrir. I giovani che hanno fatto la rivoluzione*, Il Saggiatore, Milano – 2012.

YAHAYAOUI A., “Pane e Gelsomini: donne e società civile in Tunisia”, in *Rivista Per i Diritti Umani*, 5 maggio 2016, con nota di Veronica Tedeschi, «<https://www.peridirittiumani.com/2016/05/05/pane-e-gelomini-donne-e-societa-civile-in-tunisia/>».

ZAGHDOUDI A., “La liberté d’expression en matière sexuelle”, in *Le droits sexuels, droits humains à part entière*, Tunis, Offset-Heidelberg, 2017.

ZAGREBELSKY G., *Il diritto mite*, Einaudi, Torino, 1992.

ZAGREBELSKY G., *Intorno alla legge, il diritto come dimensione del vivere comune*, Einaudi, Torino 2009.

ZAHED L.M., “Corporalités et islamistes LGBT radicalment alternatives au Maghreb et au sein des diasporas arabo-musulmanes”, in *Être homosexuel au Maghreb*, IRMC-KARTHALLA, Tunis-Paris, 2016.

ZAMBRANO V., “Démocratiques et les droits de l’homme dans le bassin de la méditerranée”, in *Les paradigmes démocratiques et les droits de l’homme dans le bassin de la méditerranée*, Giappichelli, Torino, 2010.

ZAMPETTI P. L., “Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa”, in G. Gerin (a cura di), *Quarant’anni dalla Costituzione: atti del IV convegno dell’Associazione italiana di dottrina dello Stato*, Cedam, Padova, 1990.

ZANGHÌ C., *Istituzioni di diritto dell’Unione Europea: verso una Costituzione europea*, Torino, Giappichelli, 2005.

ZANGHÌ C., “Éléments essentiels de la démocratie et des droits de l’homme applicables à la méditerranée: de l’homme applicables à la méditerranée: grille de synthèse”, in *Les paradigmes démocratiques et les*

*droits de l'homme dans le bassin de la méditerranée*, Giappichelli, Torino, 2010.

ZANGHÌ C., “Diritto internazionale e diritti umani nella recente Costituzione della Tunisia” in *Ordine internazionale e diritti umani*, ISSN 2284 - 3531, (2014), <<http://docplayer.it/14965557-Claudio-zanghi-diritto-internazionale-e-diritti-umani-nella-recente-costituzione-della-tunisia.html>>.

ZARROUK H., “L’histoire de la Tunisie est-elle l’histoire de la lutte des genres?”, in *Huffpost Maghreb*, 28 maggio 2014, <[http://www.huffpostmaghreb.com/hajer-zarrouk/lhistoire-de-la-tunisie-e\\_b\\_5709695.html](http://www.huffpostmaghreb.com/hajer-zarrouk/lhistoire-de-la-tunisie-e_b_5709695.html)>.

ZAUGG J., “Après 27 ans una femme n’a plus aucune chance de trouver un mari en Asie” in <<https://www.letemps.ch/culture/2016/02/26/apres-27-ans-une-femme-plus-aucune-chance-trouver-un-mari-asie>>.

ZINE M., “Les rapports entre l’organisation judiciaire et la procédure pénale en Tunisie”, in *Revue internationale de droit pénal*, 1989.

ZOLO D., *Cosmopolis – La prospettiva del governo mondiale*, Feltrinelli, Milano, 3 ed., 2004.

#### **RIFERIMENTI SITOGRAFICI**

<<http://www.infodata.ilsole24ore.com/2015/06/29/da-dove-vengono-i-foreign-fighters-dellisis-tunisia-primo-bacino-con-3000-combattenti>>.

«<https://www.tunisienumerique.com/arabie-sauditevideo-robot-sophia-obtien-nationalite-saoudienne/>».

«<https://m.hln.be/nieuws/binnenland/partij-islam-wil-islamitische-staat-in-belgie-en-vrouwen-en-mannen-apart-op-de-bus-a57dec7d/>».

«<https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/l-ivd-d-nonce-l-exploitation-abusive-du-sous-sol-tunisien-par-la-france-apr-s-l-ind.>»

«[www.droitsdelhomme.org.tn](http://www.droitsdelhomme.org.tn)».

«<file:///C:/Users/verit%C3%A0/Downloads/mde300052013fr.pdf>».

«[https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea\\_costituente\\_tunisina\\_del\\_2011](https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_costituente_tunisina_del_2011)».

«<http://www.tunisia.unisi.it/wp-content/uploads/sites/5/2014/07/Regolamento-assemblea.pdf>».

«<http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/>».

«<https://www.hrw.org/news/2013/05/13/tunisia-revise-draft-constitution>».

«[https://www.nobelprize.org/nobel\\_prizes/peace/laureates/2015/press.html](https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2015/press.html)».

«[https://it.wikipedia.org/wiki/Carter\\_center](https://it.wikipedia.org/wiki/Carter_center)».

«<https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/pr/tunisia-statement-051112-en.pdf>».

«[www.medicities.org/conferencia2011#](http://www.medicities.org/conferencia2011#)».

«<http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/press-releases/cmo-women-section/2015.html>».

«[http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/TSG\\_ForeignFightersUpdate3.pdf](http://soufangroup.com/wp-content/uploads/2015/12/TSG_ForeignFightersUpdate3.pdf)».

«[www.unigiessen.de/faculties/gender-studies-research-group/events/Discours\\_Chekir](http://www.unigiessen.de/faculties/gender-studies-research-group/events/Discours_Chekir)».

«[www.centreislamique.be/coran](http://www.centreislamique.be/coran)».

«[http://www.juragentium.eu/jg/i\\_Quaderni/Voci/2010/1/1\\_2\\_.\\_Il\\_diritto\\_di\\_uccidere\\_files/La%20pena%20di%20morte%20nel%20mondo%20musulmano.pdf](http://www.juragentium.eu/jg/i_Quaderni/Voci/2010/1/1_2_._Il_diritto_di_uccidere_files/La%20pena%20di%20morte%20nel%20mondo%20musulmano.pdf)».

«[www.aedh.eu/plugins/fckeditor/userfiles/file/conventions%20international es/Convention%20relative%20au%20statut%20des%20r%C3%A9fugi%C3%A9s.pdf](http://www.aedh.eu/plugins/fckeditor/userfiles/file/conventions%20international es/Convention%20relative%20au%20statut%20des%20r%C3%A9fugi%C3%A9s.pdf)».

«<http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-11/cp130145it.pdf>».

«<http://www.tn.undp.org/content/dam/rbas/doc/Compendium/Part%201/Avant%20propos.pdf>».

«[www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2015\)024-f](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2015)024-f)».

«<https://www.nelsonmandela.org/omalley/index.php/site/q/03lv02167/04lv02184/05lv02193/06lv02204.htm>».

«[www.cities-localgovernments.org/committees/DAL/Upload/news/rapport\\_gold\\_med.pdf](http://www.cities-localgovernments.org/committees/DAL/Upload/news/rapport_gold_med.pdf)».

«[https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/communication\\_from\\_commission\\_to\\_inst\\_en\\_v6\\_p1\\_859678-2.pdf](https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/communication_from_commission_to_inst_en_v6_p1_859678-2.pdf)».

«<http://dx.doi.org/10.1787/9789264213807-fr>».

«<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52002DC0704>».

«<http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/1t9cm0tbm08c2q1qq1546lbtp8/resources/martinez-etude-academique-sur-la-societe-civile-arabe-gsi.pdf>».

«<http://www.ifeda.org.tn/stats/francais.pdf>».

«[http://www.ces.es/TRESMED/docum/inf\\_it.pdf](http://www.ces.es/TRESMED/docum/inf_it.pdf)».

«<https://www.greens-efa.eu/article/human-right-situation-in-tunisia-1195/?pdf=70>».

«<https://www.globalresearch.ca/la-fregatura-delle-primavere-arabe/5506217>».

«<http://www.acm.gov.tn/upload/1410083987.pdf>».

«[https://www.cir-onlus.org/images/archiviogiuridico/Barc\\_nov\\_1995.pdf](https://www.cir-onlus.org/images/archiviogiuridico/Barc_nov_1995.pdf)».

«<https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/medio-oriente-africa-del-nord/tunisia/>».

«<https://inkyfada.com/2016/01/lenfer-des-prisons-tunisiennes/>».

«[www.valeursactuelles.com/monde/tunisie-en-prison-car-il-fume-durant-leramadan-84682](http://www.valeursactuelles.com/monde/tunisie-en-prison-car-il-fume-durant-leramadan-84682)».

«<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/tunisia-fifth-man-facing-jail-term-for-breaking-fast-during-ramadan/>».

«<http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/391672/la-tunisie-suspendue-de-la-coupe-davis-pour-un-an>».

«[http://www.sport.repubblica.it/tennis-caso-jaziri-weintraub-itf-tunisia-esclusa-fa/4421802?refresh\\_ce](http://www.sport.repubblica.it/tennis-caso-jaziri-weintraub-itf-tunisia-esclusa-fa/4421802?refresh_ce)».

«<http://www.africarivista.it/tunisia-aumentano-i-cristiani-ma-sono-sempre-ostacizzati/110115/>», (ult. cons. novembre 2017).

«<http://temi.repubblica.it/micromega-online/“imam-e-gay-la-mia-rivoluzione-nell’islam”/>».

«[http://www.adheos.org/fichierUploader/2013\\_carte\\_mondiale\\_homophobie.pdf](http://www.adheos.org/fichierUploader/2013_carte_mondiale_homophobie.pdf) ».

«<https://news.trust.org/item/20180322190043-e933h>».

«<https://www.hrw.org/fr/report/2016/07/12/dignite-degradee-des-examens-anaux-forces-lors-des-poursuites-pour-homosexualite>».

«<http://www.lettera43.it/it/articoli/cultura-e-spettacolo/2015/02/15/gay-le-difficolta-della-comunita-lgbti-in-tunisia-/13497/>».

«<https://tn.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/59/2017/04/TUNISIA-HRR-2016-FRE-FINAL.pdf>».

«[Kapitalis.com/tunisie/2017/09/11/ariana-un-imam-arrete-pour-homosexualite/](http://Kapitalis.com/tunisie/2017/09/11/ariana-un-imam-arrete-pour-homosexualite/)».

«[www.jeuneafrique.com/142872/societe/discrimination-le-triste-tat-des-lieux-de-l-homosexualit-en-afrique/](http://www.jeuneafrique.com/142872/societe/discrimination-le-triste-tat-des-lieux-de-l-homosexualit-en-afrique/)».

«[www.dw.com/fr/tout-le-monde-est-différent-respect-des-minorités/a-16903892](http://www.dw.com/fr/tout-le-monde-est-différent-respect-des-minorités/a-16903892)».



«<https://matricien.org/2012/07/24/patriarcat-islamo-feministe-tunisie-les-meres-celibataires-sont-une-infamie-pour-la-societe-ethiquement-elles-nont-pas-le-droit-dexister/>».

«<http://www.baya.tn/rubriques/home/sante/tunisie-discrimination-envers-les-malades-de-sida-dans-nos-hopitaux/>».

«<https://books.google.it/books?id=zFrLrDIZTM8C&pg=PA171&lpg=PA171&dq=la+tunisia+e+stato+il+primo+paese+ad+abolire+la+schiaivitu&source=bl&ots=mTNIQ83DK5&sig=LvcvIyBWjnCVX3YvBSGlqp5huOY&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjI5aaFyYrXAhXCVxoKHRE5Bd0Q6AEITzAH#v=onepage&q=la%20tunisia%20e%20stato%20il%20primo%20paese%20ad%20abolire%20la%20schiaivitu&f=false>».

«<http://www.tunivisions.net/71558/article/temoignages-je-suis-etudiante-et-je-me-prostitue-pour-subvenir-a-mes-besoins.tnv>».

«<https://www.memri.org/tv/tunisian-scholar-mohamed-talbi-quran-does-not-prohibit-alcohol-prostitution-or-homosexuality>».

«<http://www.rfi.fr/afrique/20170914-tunisie-abolit-interdiction-mariage-femmes-non-musulmans>».

«[www.webdo.tn/2017/09/28/sid-bou-said-marsa-refus-dofficialiser-dune-tunisienne-etranger/](http://www.webdo.tn/2017/09/28/sid-bou-said-marsa-refus-dofficialiser-dune-tunisienne-etranger/)».

«<https://www.amnesty.fr/education-droits-sexuels-reproductifs>».

«<http://www.ladige.it/news/cronaca/2017/03/06//lomosessualit-fatto-malattia-rovereto-de-mari-fa-tutto-esaurito>».

«<http://m.ilgiornale.it/news/2017/01/19/la-de-mari-torna-alla-carica-i-gay-sono-la-nuova-razza-ariana/1353342/>».

<http://fr.african-court.org/index.php/news/press-releases/item/86-la-tunisie-signe-la-declaration-permettant-aux-ong-et-aux-individus-de-saisir-directement-la-cour-africaine-des-droits-de-l-homme-et-des-peuples>».

«[archives.lesoir.be/a-bout-portant-droits-de-l-homme-le-regime-tunisien-se-\\_t-20010707-ZOKNRN.html](http://archives.lesoir.be/a-bout-portant-droits-de-l-homme-le-regime-tunisien-se-_t-20010707-ZOKNRN.html)».

«<https://www.matierevolution.fr/spip.php?article1870>».

«[http://www.rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/Tunisia\\_0.pdf](http://www.rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/Tunisia_0.pdf)».

«<https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2017/02/tunisia-abuses-in-the-name-of-security-threatening-reforms/>».

«[www.famigliacristiana.it/articolo/il-papa-accompagno-trans-e-omosessuali-ma-insegnare-il-gender-e-peccato.aspx](http://www.famigliacristiana.it/articolo/il-papa-accompagno-trans-e-omosessuali-ma-insegnare-il-gender-e-peccato.aspx)».

## **RIFERIMENTI NORMATIVI, TESTUALI E CONFERENZIALI**

Decreto n. 87-1414 del 16 dicembre 1987.

Legge n. 90-39 del 18 aprile 1990.

Legge costituzionale n. 95-90 del 6 novembre 1995.

Accordi di associazione Tunisia – UE 1998.

Legge Barnier del 2 febbraio 1995, modificata dalla L. 2002-276 del 27 febbraio 2010 relativa alla “*democratie de proximité*”.

Legge costituzionale n° 88-88 del 25 luglio 1988 e legge costituzionale n° 2002-51 del 1 giugno 2002 modificative dell’art. 40 Cost. 1959.

Decreto legge n. 116 del 2 novembre 2011 (Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle).

Legge costituzionale n. 2002-51 modificativa dell’art. 71 Cost. 1959.

Conseil Européen de Cannes, 26-27 juin 1995, Conférence euro-méditerranéenne de Barcelone, Position de l’Union européenne, “Un nouvel élan pour le processus de Barcelone”, IVème Forum International de Réalités, La Méditerranée dans le monde, Partenariat Euro – Méditerranéen, Documents de référence 1995-2000, Tunis, les 26 et 27 avril 2000.

Libro bianco sulla *governance* europea, Bruxelles, 5.8.2001, COM (2001) 428 definitivo/2,  
«[https://www.disp.uniroma1.it/sites/default/files/com2001\\_Libro%20bianco.pdf](https://www.disp.uniroma1.it/sites/default/files/com2001_Libro%20bianco.pdf)».

*Dialogue interculturel en Méditerranée, Déclaration Finale de l'Euromed Civil Forum.* – Barcelona, 27 novembre 1996.

Commissione per gli affari esteri del 26 luglio 2016 – sulle relazioni dell'UE con la Tunisia nell'attuale contesto regionale 2015/2273 (INI), «[www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0249+0+DOC+XML+VO//IT](http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0249+0+DOC+XML+VO//IT)».

(Regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo.

«<https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/11ff91d2-6443-4f73-acbd-0e1fa36df7fd/language-it> ».

*La Méditerranée dans le Monde*, Bilan des activités Observations générales, Partenariat Euro – méditerranéen, Documents de référence 1995-2000, IVème Forum International de RÉALITÉS, Tunis, 26 et 27 avril 2017.

“Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, in vista di preparare la quarta riunione dei ministri euro-mediterranei delle Affari estere, «Un nouvel élan pour le processus de Barcelone»”, IVème Forum International de Réalités, *La Méditerranée dans le monde*, Partenariat Euro – Méditerranéen, Documents de référence 1995-2000, Tunis, les 26 et 27 avril 2000.

Convenzioni franco-tunisine (3 giugno 1955) in *Oriente Moderno*, Anno 35, nr. 11, Novembre 1955, <[http://www.jstor.org/stable/25812802?seq=1#page\\_scan\\_tab\\_contents](http://www.jstor.org/stable/25812802?seq=1#page_scan_tab_contents)>.

Decreto legge sulle Associazioni n. 2011- 88, 24 settembre 2011, <<http://www.acm.gov.tn/upload/1410083987.pdf>>.

*Dichiarazione islamica universale dei diritti dell'uomo* del 1981.

*Dichiarazione dei diritti dell'uomo nell'Islam* del 1990.

*Carta Araba dei diritti dell'uomo* del 1994.

Decreto n. 2003 - 1702 modificato dal decreto n. 2006 – 399.

Decreto n. 2002 - 574, poi modificato con il n. 2003 – 1054;

Legge 199-100 del 13 dicembre 1999 e legge n. 2001-64;

Decreto n. 2002-327;

Legge n. 1992-21.

Decreto n. 1991-54, emendato nel 2006 (n. 2846), nel 2007 (n. 886), nel 2009 (n. 1767) e nel 2012 (n. 22), e poi sostituito dalla legge n. 2008-37.

Legge n. 2004-63 emendata con i decreti n. 2007-3003 e n. 2008-199.

Legge n. 2011-116.

Legge n. 2012-23, emendata successivamente dalla legge n. 2013-44.

Decreto legge 23 marzo 2011, n. 14.

Decreto legge n. 2011-5 e decreto n. 2011-552.

Rapporti annuali di *Amnesty International* 2015/2016 e 2016/2017, in  
«<http://www.rapportoannuale.amnesty.it>».

*Il Corano*, introduzione, traduzione e commento di A. Bausani, Sansoni,  
Firenze, 1978.

Codice penale tunisino promulgato con decreto del 9 luglio 1913.

Cour d'appel de Sousse, Chambre civile, Affaire n. 2876 du 30 avril 1997,  
R. T. D., 1999, Notes Sassi Ben Halima.

Rapporto *Human Rights Watch*: «<https://www.hrw.org/print/288195>».

“Rapport des parties prenantes soumis à l'Examen Périodique Universel de  
la Tunisie”, *Coalition tunisienne pour les droits des personnes LGBTQI*,  
3ème cycle, mai 2017.

Legge n. 95 - 92 del 9 novembre 1995, relativa alla pubblicazione del  
Codice dell'Infante.

“Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants”, Juan E. Méndez, Conseil des droits de l’homme, Assemblée générale Nations Unies, 1<sup>o</sup> février 2013.

Legge n. 1957-3 del 1957.

Arrêt cassation civil, n. 2828 du 15 décembre 2005.

“Retour sur l’histoire pour un avenir sans violences a l’encontre des femmes”, Association Tunisienne des Femmes Démocrates, 2017.

Codice di Nazionalità tunisino del 26 gennaio 1956 e succ. mod. ed integrazioni.

Association Beity, *Figures de la precarite et de la marginalite au feminin*, séminaire international du 8 mars 2014, Association Beity, Nadhar-editions, Tunis, 2014.

Circolare del Ministero dell’interno, n. 399 del 1977, sul riconoscimento dell’esercizio della prostituzione.

Décret du 26 mai 1949 et ajouté par la loi n. 64-34 du 2 juillet 1964 et modifié par la loi n. 68-1 du 8 mars 1968.

Le guide de l’association et son lexique de A à Z., Association Beity, Tunis, Nadhar-Editions, (s.a.).

Inégalités et discrimination à l'encontre des femmes & des filles dans la législation tunisienne, Centre de Recherches d'Etudes, de Documentation et d'information sur la Femme (CREDIF), OREA, Tunis, février 2016.

*Le droit à l'avortement en Tunisie 1973 à 2013*, Association des Femmes Démocrates, Tunis, mars 2013.

Patto del 1966, ratificato dalla Tunisia con legge n. 68-30 del 29.11.1968 e pubblicato con Decreto n. 83-1098 del 21.11.1983.

Convenzione del 1979, ratificata con la legge n. 85-68 del 1985.

“15 arguments de plaidoyer pour l'égalité successorale entre les sexes, Cinquantième anniversaire du Code du Statut Personnel, 13 août 1956 – 13 août 2006, en hommage à la révolution de janvier 2011, la marche des femmes continue pour l'égalité, la citoyenneté et la dignité”, Afturd-Atfd, Friedrich Ebert Stiftung, (s.a.).

Convenzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 e ratificata dalla Tunisia con la legge n. 91- 93 del 29 novembre del 1991 volta a stabilire gli interventi da fare per promuovere questi diritti soprattutto sul piano pratico.